REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 1 luglio 2016 **Anno XLVII - N. 63**



Flora del Veneto, Pervinca maggiore *(Vinca major)*.
La "Vinca" è un genere di piante comprendente specie erbacee perenni, erette o striscianti, note con il nome comune di pervinca. Ne esistono numerose specie tra le quali la pervinca maggiore. Ha foglie lanceolate-ovali, lucide e di un verde intenso, mentre i fiori sono di colore azzurro-rossastro e sbocciano a partire dalla primavera fino all'autunno. E' una pianta tipica del clima temperato che non ha bisogno di terreni o esposizioni particolari per crescere anche se predilige gli spazi aperti, soleggiati o a mezza ombra. In Italia cresce ovunque nei prati, lungo i sentieri e ai bordi delle strade. L'esemplare della foto è stato ripreso nel Delta del Po.

(Foto Antonio Dimer Manzolli)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2016, n. 18
Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport. 1

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **72** del 22 giugno 2016
Eccezionale mareggiata verificatasi nella notte tra il 16 ed il 17 giugno 2016 su alcune località balneari della Regione. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate. 69
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **73** del 22 giugno 2016
Nomina del dr. Domenico Scibetta Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 anche quale Commissario, ex art. 13 comma 8-duodecies della L.R. n. 56/1994, delle Aziende Ulss n. 15 e n. 17. 72
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

n. **6** del 30 marzo 2016
Servizio di traduzione in lingua inglese di uno studio, sviluppato in collaborazione con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), sulle emissioni di gas serra nel Veneto. Impegno di spesa a favore dell'impresa Studio Moretto Group S.r.l. di Brescia, affidataria dei servizi di traduzione ed interpretariato per la Regione del Veneto-Giunta regionale. D.Lgs. 163/2006. C.I.G. 576464605F. 74
[Consulenze e incarichi professionali]

n. **38** del 15 giugno 2016
Convegno di presentazione del volume Rapporto Statistico 2016. Affidamento diretto all'impresa Firma S.r.l. (C.F./P.IVA 03265270276) del servizio di stampa di n. 6 roll up da esporre in occasione dell'evento. Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, D.G.R. 624/2016 e decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 17 maggio 2016, n. 29. C.I.G. ZEC19E7358. 77
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

n. **29** del 07 aprile 2016
Ricognizione e aggiornamento dei beneficiari degli impegni di spesa inerenti l'approvazione delle varianti in corso d'opera e opere complementari dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede regionale di Palazzo Linetti Cannaregio civ. 99, Venezia. CUP H79D11000170002. CIG 5370235A1B. D.Lgs 163/2006 e s.m. e i.. 80
[Appalti]

n. **71** del 20 giugno 2016
Adesione alla Convenzione Gas Naturale 8, Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l., ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi centrali della Giunta Regionale della Regione del Veneto, gestite dalla Sezione Demanio Patrimonio e Sedi. 82
[Demanio e patrimonio]

n. **74** del 21 giugno 2016
Aggiudicazione definitiva ed affidamento della gara d'appalto mediante ricorso al Me.Pa per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali di cui ai lotti di gara: Lotto n. 1 Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno (C.I.G.): Z9E192C962; Lotto N. 2 Settore Fitosanitario Via Dell'agricoltura 1/A Buttapietra (VR) (C.I.G.): Z18192CA86; Lotto n. 3 Settore Forestale di Padova e Rovigo (C.I.G.): Z4F192CAA4. 84
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

n. **45** del 16 giugno 2016
DGR del 18.08.2015, n. 1101. Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitarie sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato dal Decreto Ministeriale 22.01.2014. Definizione procedura per la valutazione finale necessaria al rilascio del certificato di abilitazione per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi. 87
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITÀ SISTEMI AGROALIMENTARI

n. **42** del 01 giugno 2016
Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni 2016 - 2^. (Reg. CEE n. n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int.- DGR n. 2330/2014). 89
[Agricoltura]

n. **45** del 10 giugno 2016
Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni al 31/12/2015. Rettifica Decreti n. 14 del 25/02/2015 e n. 10 del 05/02/2016. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92, Dgr n. 2330/2014 e DM 18/06/2014). 91
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO

n. **33** del 31 maggio 2016
Approvazione dell'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto al 31 maggio 2016. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. D.G.R. n. 591/2015. 98
[Turismo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

n. **119** del 21 giugno 2016
Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. CUP H19E14000140006. Avvio delle procedure per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura di materiali di cancelleria (penne) con servizio di stampa personalizzata per il progetto. Approvazione atti di gara. CIG Z9B1A4C6D1. DGR n. 63 in data 31.01.2012 e n. 2401 del 27.11.2012. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36. 128
[Appalti]

n. **120** del 21 giugno 2016
Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. CUP H19E14000140006. Avvio delle procedure per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura di materiali di cancelleria (blocchi, cartelline e brochure) con servizio di stampa personalizzata per il progetto. Approvazione atti di gara. CIG Z341A4D14B. DGR n. 63 in data 31.01.2012 e n. 2401 del 27.11.2012. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36. 140
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITÀ DI GESTIONE FESR

n. **18** del 15 giugno 2016
Servizio di ideazione e realizzazione di campagne promozionali del Programma Operativo Regionale (POR) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) programmazione 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi di gara Determina a contrarre. POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza Tecnica". CUP: H11E16000510009 - CIG: 6723647108. 153
[Programmazione]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ADG ITALIA CROAZIA

n. **7** del 04 maggio 2016
Procedura comparativa per curriculum e successive prova scritta e colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione d'esame, dello schema di contratto e conferimento del contratto di collaborazione. Impegno di spesa e imputazione delle obbligazioni sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato. CUP H79D16000000003 175
[Designazioni, elezioni e nomine]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

n. **119** del 22 giugno 2016
Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico della gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett.b) e 55 comma 2, lett. b), e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Progettazione esecutiva dei "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) E REALIZZAZIONE DEL I° stralcio funzionale finanziato. Codice reNDiS PD011A/101 - PD11B/10-2 Appalto n.2/2015 - CIG 6142257ECF - CUP H89H10001180001 Importo complessivo del progetto Euro 4.300.000,00 Importo I° e 2° stralcio funzionale finanziato Euro 2.700.000,00 di cui Euro 1.921.489,69 per lavori e Euro 9.500,00 per oneri per la sicurezza. Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) E LA REGIONE DEL VENETO (l.191/2009) 178
[Appalti]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

n. **20** del 21 giugno 2016
Ceschi Fabio e Stefano ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITÀ D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013. 180
[Foreste ed economia montana]

n. **21** del 21 giugno 2016
Affidamento diretto per l'acquisto di n. 2 abbonamenti annuali al servizio di correzione differenziale GNSS per l'uso del GPS al fine di garantire una ricezione esatta ed in tempo reale di dati provenienti dai satelliti per poter effettuare rilievi topografici connessi alla propria attività di progettazione e manutenzione di opere idrauliche alla ditta SPEKTRA S.r.l. - Importo della fornitura euro 500,00 IVA esclusa. CIG: Z461A52D68 183
[Appalti]

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

n. **222** del 16 giugno 2016
Contributo per l'acquisto di apparecchi per il riscaldamento domestico di potenza inferiore o uguale a 35 kW, alimentati a biomassa, a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica, di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2065 del 03.11.2014. Decreto Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 129 del 31.12.2014 di approvazione delle graduatorie. Liquidazione del contributo. 185
[Ambiente e beni ambientali]

n. **223** del 16 giugno 2016
Contributo per l'acquisto di apparecchi per il riscaldamento domestico di potenza inferiore o uguale a 35 kW, alimentati a biomassa, a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica, di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2065 del 03.11.2014. Decreto Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 129 del 31.12.2014 di approvazione delle graduatorie. Liquidazione del contributo. 193
[Ambiente e beni ambientali]

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITÀ E SOCIALE

n. **53** del 08 giugno 2016
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento delle raccomandazioni evidence-based n. 2,3,4 e 5 su nuovi farmaci ematologici. 197
[Sanità e igiene pubblica]

n. **54** del 08 giugno 2016
Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento delle raccomandazioni evidence-based n. 6,7, e 8 su nuovi farmaci ematologici. 240
[Sanità e igiene pubblica]

n. **56** del 08 giugno 2016
Sistemi di valutazione e gestione del case-mix territoriale nella Regione del Veneto. Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 45 del 5.5.2016 di affidamento al CRAS dell'incarico di effettuazione di gara per l'acquisizione di software e servizi accessori. Convenzione approvata con l'Allegato B della DGR 1103/2014. Proroga del contratto in essere in attesa dell'aggiudicazione della gara. 273
[Sanità e igiene pubblica]

n. **57** del 15 giugno 2016
Attivazione del modello organizzativo per la certificazione della qualità dei dati relativi ai flussi della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS). 275
[Sanità e igiene pubblica]

n. **58** del 15 giugno 2016
Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo di sfinteri urinari artificiali, sling e neurostimolatori sacrali nell'incontinenza urinaria e fecale. 278
[Sanità e igiene pubblica]

DECRETI DEL SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI

n. **17** del 21 giugno 2016
Volturazione autorizzazione regionale alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano, Società Nord Est Farma Spa - Cooperativa Esercenti Farmacia Scrl e contemporanea sostituzione persona responsabile del deposito. Deposito: Bolzano Vicentino (VI), Via Fusineri, 12. 311
[Sanità e igiene pubblica]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **948** del 22 giugno 2016
Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - "ResponsabilMente - Promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica - Percorsi di RSI" - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva - Anno 2016. 312
[Formazione professionale e lavoro]

n. **1067** del 29 giugno 2016
Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola. Selezione progetti campagna 2016/2017. Deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 27 maggio 2016. Modifica termine presentazione delle domande. 384
[Agricoltura]

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA ULSS N. 2, FELTRE (BELLUNO)

Avviso pubblico, per titoli e prove, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, per l'U.O.C. di Pronto Soccorso e Accettazione. 386

AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura complessa di cardiologia - area medica e delle specialità mediche disciplina di cardiologia, ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo n.502/1992, e s.i.m. (bando n. 38/2016). 387

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura complessa di medicina interna del presidio ospedaliero di rete bassano area medica e delle specialità mediche disciplina di medicina interna, ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo n. 502/1992, e s.i.m. (bando n. 37/2016). 396

Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico area medica e delle specialità mediche disciplina di pediatria dell'azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (bando n. 33/2016). 405

Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di ginecologia ed ostetricia dell'azienda ulss n. 3 di Bassano del Grappa (bando n. 27/2016). 406

Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di anestesia e rianimazione dell'azienda ulss n. 3 di Bassano del Grappa (bando n: 30/2016). 407

AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO

Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici. 408

AZIENDA ULSS N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico di radiodiagnostica - supplente. 409

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (A2016/02). 410

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato nel profilo di Dirigente Medico di Cardiologia (A2016-01). 411

AZIENDA ULSS N. 10, VENETO ORIENTALE
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, disciplina "medicina interna". 412

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina "medicina interna". 413

AZIENDA ULSS N. 13, MIRANO (VENEZIA)
Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore U.O.C. Cardiologia Ospedale di Mirano. 420

AZIENDA ULSS N. 14, CHIOGGIA (VENEZIA)
Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione. 432

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA
Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 389 del 15.06.2016). 444

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 397 del 15.06.2016). 445

AZIENDA ULSS N. 16, PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Sanitario - Disciplina: Chirurgia Generale (Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche) Profilo Professionale: Medici - Ruolo Sanitario da assegnare presso una delle seguenti sedi: S.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Sant'Antonio o S.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco. 446

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA
Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di anatomia patologica. 453

AZIENDA ULSS N. 21, LEGNAGO (VERONA)
Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico di anestesia e rianimazione. 454

AZIENDA ULSS N. 22, BUSSOLENGO (VERONA)
Richiesta pubblicazione graduatorie concorsi pubblici. 455

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)
Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo" cat. c a tempo pieno ed indeterminato per l'area 2^ "servizi alla persona, operaestate e spettacolo" - servizi demografici ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 457

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo" cat. c a tempo pieno ed indeterminato per l'area 4^ "lavori pubblici, viabilita' e protezione civile" - servizio sviluppo e investimenti ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 458

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo contabile" cat. d1 a tempo pieno ed indeterminato per l'area 2^ "servizi alla persona, operaestate e spettacolo" - servizi demografici ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 459

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di "istruttore amministrativo" cat. c a tempo pieno ed indeterminato per l'area 1^ "risorse e sviluppo" - servizio tributi ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001 460

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)
Avviso mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 tra Enti soggetti a limitazioni assunzionali per n. 1 posto di "Coordinatore amministrativo contabile" (Cat. D). 461

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VICENZA)
Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e orario a tempo pieno di un posto di Istruttore servizi demografici Categoria C riservato L. 68/1999. 462

COMUNE DI VICENZA
Selezione pubblica per titoli ed esami a n. 3 posti di insegnante scuola dell'infanzia a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. c), con riserva dei posti ai sensi dell'art. 35, comma 3 bis lettera a), del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e degli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678 comma 9, del d.lgs. 66/2010 e ss.mm.ii. 463

FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA
Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto, a tempo pieno, di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO PERSONALE TECNICO-SANITARIO TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA CAT. D 464

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO
Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico - ricreativo", in laguna di Caleri. Art. 36 del Codice della Navigazione - Art. 8 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione. 473

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA
Bando gara appalto gestione mensa universitaria "Rio Novo" a Venezia. (Cig n. 6715402d07) 496

COMUNE DI TARZO (TREVISO)
Estratto di avviso di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile comunale denominato "Ex Scuole Elementari di Tarzo". 497

COMUNE DI VILLAVERLA (VICENZA)
Avviso di vendita immobile ad uso artigianale "ex-macello" 498

AVVISI

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Istanza di rinnovo di concessione a sanatoria per derivazione di mod. 0.005 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in località Viezze nel Comune di Canaro per uso irriguo. Ditta RIZZI AMEDEO E RIZZI GIORGIO S.S. 499

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Soc. Agr. Tenuta Isabella sas, in data 12/05/2016 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di Candiana, per uso irriguo. Pratica n. 16/028 500

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Ditta FPT Industrie s.p.a., in data 12/05/2016 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di Massanzago, per uso irriguo. Pratica n. 16/027 501

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dal Centro Residenziale per Anziani di terebrazione pozzo in comune di Piazzola sul Brenta ad uso irrigazione area verde. 502

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Cooperativa Sociale Polis Nova, di terebrazione pozzo in comune di Padova ad uso irrigazione area verde. 503

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - Avviso d'istruttoria per concessioni preferenziali di derivazione d'acqua situate in Comune di Arcugnano, Breganze, Camisano Vicentino e Montebello Vicentino. Protocollo n.238544 del 20.06.2016 504

Sezione Bacino idrografico litorale Veneto - sezione di Venezia T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA SOCIETÀ AGRICOLA BIODINAMICA S.MICHELE S.S., PER LA CONCESSIONE DI 2 (DUE) DERIVAZIONI D'ACQUA SOTTERRANEA DA POZZO AD USO IRRIGUO DI SOCCORSO IN COMUNE DI JESOLO LOC. CORTELLAZZO da moduli 0,02 (2 l/S)medi a 0,05 (5 l/s) massimi. PRATICA N° PDPZa03557 505

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta ENTE DIOCESI DI TREVISO - CARITAS TARVISINA per concessione di derivazione d' acqua in Comune di TREVISO ad uso Irriguo. Pratica n. 5355 506

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta REGOSA Valentino per concessione di derivazione d' acqua in Comune di ASOLO ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5358 507

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta CONDOTTA Mattia per concessione di derivazione d' acqua in Comune di ISTRANA ad uso Irriguo. Pratica n. 5354 508

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta TASCA Silvia per concessione di derivazione d' acqua in Comune di PONZANO VENETO ad uso Irriguo. Pratica n. 5356 509

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta TOMASI Cecilia per concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA ad uso Irriguo. Pratica n. 5357 510

Sezione bacino idrografico litorale Veneto - sezione di Venezia T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA SOCIETÀ AGRICOLA BIODINAMICA S.GIORGIO S.S., PER LA CONCESSIONE DI 1 (UNO) DERIVAZIONI D'ACQUA SOTTERRANEA DA POZZO AD USO IRRIGUO DI SOCCORSO IN COMUNE DI JESOLO LOC. CORTELLAZZO da moduli 0,02 (2 l/S)medi a 0,05 (5 l/s) massimi. PRATICA N° PDPZa03558 511

PROCEDIMENTI VIA

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Avviso di non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. relativo al progetto presentato da ANAS S.p.A. per la realizzazione di Varianti alla SS n. 14 "Triestina" dei centri abitati di Campalto e Tessera - Variante di Campalto in Comune di Venezia. 512

COMUNE DI AFFI

Piano urbanistico attuativo residenziale denominato "Le Danzie" da realizzare su area sita in via Danzia di proprietà della ditta Safit s.r.l.. Adozione della documentazione relativa alla valutazione ambientale strategica. Proponente: Safit s.r.l. Autorità procedente: comune di Affi. 513

DITTA PEREGO MARCO VITTORIO - SOCIETÀ IMMOBILIARE CAMERI S.R.L. & CORDIOLI ANGELO, CARISIO (VERCELLI)

Deposito di progetto di opera privata e Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'Art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.. 514

PROVINCIA DI VICENZA

Decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 21 giugno 2016. Eso Recycling s.r.l.- giudizio di compatibilità ambientale e contestuale approvazione progetto. D.lgs. n. 152/06, l.r. 10/99, l.r. 3/2000 e loro s.m.i. - Nuovo trattamento plastiche in impianto di recupero rifiuti esistente.- via L. Galvani n.26/2 in comune di Sandrigo (VI). 515

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.e i. - impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria ditta: Prix quality s.p.a. - localizzazione intervento: comune di Grisignano di Zocco, via del Lavoro n. 3. Determinazione dirigenziale n. 434 del 21/06/2016. 517

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d’urgenza e servitù

COMUNE DI ALTIVOLE (TREVISO)
Decretp del responsabile ufficio espropriazioni n. 23 del 20 giugno 2016
Lavori di costruzione di un centro di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani. pagamento indennità di espropriazione accettata, ex art. 20 comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001. 518

COMUNE DI VENEZIA
Estratto decreto di Asservimento n. 3/2 Snam Rete Gas SpA del 20 giugno 2016 Rep. n. 131112
Realizzazione del metanodotto denominato "Rete Marghera Nord DN 400 (16 ") Variante per inserimento impianto di intercettazione lungo via Bottenigo". 519

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA
Determinazione di pagamento n. 25/2016 del 20 giugno 2016
Lavori per la conversione e l'estensione irrigua nei Comuni della Valpolicella Decreti n. 295 del 09.10.2014, n. 7 del 19.01.2015 e n. 17 del 28.01.2016 della Regione del Veneto - Difesa del Suolo - Secondo elenco di n. 41 ditte 521

Determinazione di pagamento n. 26/2016 del 23 giugno 2016
Lavori per la conversione e l'estensione irrigua nei Comuni della Valpolicella Decreti n. 295 del 09.10.2014, n. 7 del 19.01.2015 e n. 17 del 28.01.2016 della Regione del Veneto - Difesa del Suolo Terzo elenco di n. 45 ditte 524

PROVINCIA DI PADOVA
Estratto decreto del Dirigente Settore Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio Ufficio Espropriazioni n. 761 del 3 giugno 2016
"SNAM RETE GAS SPA - METANODOTTO "ALFONSINE-SAN BONIFACIO" DN 300 (12") VARIANTE ESTE DN 300 (12") DP 75 bar. Tratto in Comune di Este. Pagamento differenza tra l'indennità definitiva di asservimento e occupazione temporanea e l'indennità provvisoria depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Padova. Ditta Società Agricola Biogreen s.r.l. - Ditta Zandolin Antonio/Zandolin Maria Teresa - quota Zandolin Maria Teresa. 527

PROVINCIA DI TREVISO
Ordinanza di pagamento e deposito prot. n. 45480 del 30 maggio 2016
Lavori di posizionamento barriera paramassi in comune di Vittorio Veneto loc. Longhere. Estratto ordinanza di pagamento e deposito indennità di asservimento. 528

TERNA SPA
Estratto decreto di asservimento Rep. N. 0467 in data 23 giugno 2016
Richiedente: Terna S.p.A. - UFFICIO ESPROPRI C.F. e P.I. 05779661007 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. - UFFICIO ESPROPRI Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA. Decreto di asservimento ai sensi degli artt. 22 e 23, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nel Comune di Cavallino Treporti e Venezia, in Provincia di Venezia, per la realizzazione degli elettrodotti in cavo a 132 kV "Fusina 2 - Sacca Fisola Cabina Primaria" e "Sacca Serenella Cabina Primaria - Cavallino Cabina Primaria". 529

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO, ARSIERO (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 13 del 8 giugno 2016
Dismissione dell'impianto di depurazione di Tonezza del Cimone e collegamento alla rete fognaria di Alto Vicentino S.p.A. (2°Stralcio). 537

Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 14 del 8 giugno 2016
Dismissione dell'impianto di depurazione di Tonezza del Cimone e collegamento alla rete fognaria di Alto Vicentino S.p.A.(2° Stralcio). Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 20, comma 14 e art. 26 D.P.R. 327/2001. 538

VERITAS SPA, MESTRE - VENEZIA
Decreto di asservimento coattivo e occupazione temporanea n. 01/2016 del 29 giugno 2016 Prot. n. 40089
ID 2200 - Prot. N. 40089/GN - Decreto di asservimento coattivo e occupazione temporanea per Pubblica Utilità degli immobili per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di condotto scolmatore lungo la nuova viabilità dei Ghezzi - Sub Lotto C - ID 359 - Cod. Progr. FCP14080102. 539

Opere e lavori pubblici

PROVINCIA DI VERONA
Decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 41 del 15 giugno 2016
Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Soave per la realizzazione dei lavori di spostamento dello sfioratore finale della rete fognaria cittadina di Soave, nell'ambito del completamento della circonvallazione di Soave 554

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 15 del 9 giugno 2016
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 2 finanziato per euro 850.000,00 - Delega alla Provincia di Rovigo delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di euro 1.459,12, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto. 559

Decreto n. 16 del 9 giugno 2016
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di Marano Vicentino (Vi) - Liquidazione delle somme per il pagamento del contributo di cui all'Allegato A rigo 248 - Accertamento delle economie. 562

Decreto n. 17 del 9 giugno 2016
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di Castelfranco Veneto (Tv) - Liquidazione delle somme per il pagamento del contributo di cui all'Allegato A rigo 24 - Accertamento delle economie con riferimento a tutti gli interventi del Comune di Castelfranco Veneto. 564

Decreto n. 18 del 9 giugno 2016
Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di Vazzola (Tv) - Liquidazione delle somme per il pagamento del contributo di cui all'Allegato A righi 110, 111, 442, 448, 449, 459, 460, 465, 466, 467, 470, 471, 476 e 484. 567

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO

Ordinanza n. 8 del 8 giugno 2016
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 - O.C.D.P.C. 274/2015 - voce D2 del Piano degli interventi come autorizzato da ultimo con nota prot. n. RIA/18850 del 13/04/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Rimodulazione dell'impegno di cui alla OC n. 5/2016 e liquidazione a favore del Comune di Dolo. 570

Ordinanza n. 9 del 16 giugno 2016
O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno". Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 9, comma 1 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 a favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle "attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza". Impegno di spesa a favore di vari Enti di euro 11.612,79, di cui alla voce D3 del Piano degli interventi, come autorizzato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0048377 in data 02/10/2015. 577

Trasporti e viabilità

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA (VERONA)
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26 novembre 2015
Declassificazione e sdemanializzazione di ex strada comunale in loc. Camporal. 584

COMUNE DI POSINA (VICENZA)
Determina n. 121 del 17 giugno 2016
Sdemanializzazione e declassificazione di relitti stradali - anno 2016. 586

Urbanistica

PROVINCIA DI VERONA
Deliberazione del Presidente n. 79 del 15 giugno 2016
Approvazione della seconda variante al Piano di assetto del territorio del Comune di Costermano ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale Veneto n. 11/2004. 588

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

(Codice interno: 325603)

LEGGE REGIONALE 27 giugno 2016, n. 18

Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

CAPO I
Disposizioni in materia di politiche economiche

SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso"

Art. 1
Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 è sostituita dalla seguente:

"b) dai Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;".

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 la parola: *"territoriali"* è soppressa.

SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"

Art. 2
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 è inserita la seguente:

"b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscele idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti";".

Art. 3
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, dopo la parola *"metano"* sono aggiunte le parole: *", GNC-GNL".*

SEZIONE III
Modifiche della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 4
Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

1. Il comma 5 dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è sostituito dal seguente:

"5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.".

SEZIONE IV
Modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto""

Art. 5
Modifiche del titolo e della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

1. Nel titolo e nella legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: *"Qualità Veneto"* sono sostituite dalle parole: *"Qualità Garantita dalla Regione Veneto".*

Art. 6
Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

1. L'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.

Art. 7
Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17, le parole: *"sentita la competente commissione consiliare,"* sono soppresse.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: *"ed i regolamenti d'uso del marchio"* sono soppresse.

Art. 8
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 le parole: *"sentita la competente commissione consiliare,"* sono soppresse.

Art. 9
Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

1. La rubrica dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituita dalla seguente: *"Programmazione e misure di sostegno"*.

2. Il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dai seguenti:

"1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma triennale di iniziative prevedendo in conformità al diritto comunitario:

a) campagne informative rivolte ai consumatori;

b) azioni promozionali della commercializzazione;

c) azioni pubblicitarie;

d) misure dirette all'attuazione di programmi di controllo di qualità.

1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono pubblicate, pubblicizzate e rendicontate attraverso la creazione di un portale web a ciò preposto.".

Art. 10
Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.

Art. 11
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative della presente legge.".

Art. 12
Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è sostituito dal seguente:

"1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla conclusione positiva delle procedure di notifica e di esame del marchio da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della

direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.".

2. Il comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è abrogato.

CAPO II
Disposizioni in materia di turismo

SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 13
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"anche avvalendosi della società consortile, denominata "Veneto Promozione Scpa" di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004, n. 33 "Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete" e successive modificazioni"* sono sostituite dalle parole: *"anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai sensi della vigente normativa"*.

Art. 14
Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 6 dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis"* sono soppresse.

Art. 15
Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 3 dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: *"in camere"* aggiungere le parole: *", suite e junior suite"*.

Art. 16
Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"e campeggi"*, sono sostituite dalle parole: *", campeggi e marina resort"*.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.".

Art. 17
Modifiche dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 2 dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"al comune"* sono sostituite dalle parole: *"alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio".*

2. Al comma 3 dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: *"violazione degli obblighi previsti dal presente articolo,"* sono inserite le seguenti: *"anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato,".*

Art. 18
Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 dopo le parole: *"nelle aree di montagna"* sono inserite le parole: *"e del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" e del sistema turistico tematico "Po e suo Delta"".*

Art. 19
Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo l'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"Art. 28 bis
Alloggio turistico diffuso.

1. Qualora l'ospitalità diffusa di cui all'articolo 28 riguardi una pluralità di alloggi turistici o di altre strutture ricettive complementari, è consentita in alternativa la denominazione di alloggio turistico diffuso.".

Art. 20
Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.".

Art. 21
Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"5 bis. I comuni, la Città metropolitana di Venezia e le province effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689"Modifiche al sistema penale".".

Art. 22
Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Dopo il comma 11 dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è aggiunto il seguente:

"11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali.".

Art. 23
Modifiche dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Nel primo periodo del comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"Le strutture ricettive già classificate alla data di entrata in vigore della presente legge e le sedi congressuali già esistenti alla stessa data,"* sono sostituite dalle parole: *"Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge".*

2. Nel secondo periodo del comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 le parole: *"strutture ricettive o"* sono soppresse.

3. Dopo il comma 6 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è inserito il seguente:

"6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2017; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7.".

4. Il comma 7 dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 è sostituito dal seguente:

"7. Le strutture ricettive previste dall'articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi:

a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi;

b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga.".

Art. 24
Proroga del termine previsto dall'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Il termine di diciotto mesi previsto all'articolo 51, comma 3, lettera e), della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 limitatamente alla funzione provinciale di gestione degli uffici provinciali di informazione ed accoglienza è prorogato per la Città metropolitana di Venezia e la provincia di Verona al 31 dicembre 2016, al fine di consentire a tali enti il completamento del riassetto organizzativo previsto dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, senza oneri a carico della Regione.

SEZIONE II
Modifica della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"

Art. 25
Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" e successive modificazioni".

1. Al comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6, dopo la lettera f) è inserite la seguente:

"f bis) promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-fieristica del settore primario."

SEZIONE III
Modifica della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro-loco"

Art. 26
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro-loco"

1. All'articolo 8, comma 1 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34, dopo le parole: *"La Giunta regionale,"* sono aggiunte le parole *"sentita la competente commissione consiliare,".*

SEZIONE IV
Fondi in materia di turismo

Art. 27
Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo.

1. Al solo fine di garantire continuità agli interventi diretti a favorire l'accesso al credito delle imprese turistiche, la gestione del fondo di rotazione del turismo previsto dall'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e del fondo di garanzia e di controgaranzia per il settore turismo previsto dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 23 febbraio 2016, n. 7 "Legge di stabilità regionale 2016", nelle more dell'individuazione del soggetto gestore con le modalità ed entro i termini previsti, rispettivamente, dall'articolo 2, comma 2 e dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 17 giugno 2016, n. 17 "Norme relative all'unificazione dei fondi di rotazione regionali", è assicurata dal soggetto incaricato della gestione dei fondi di rotazione regionali alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

CAPO III
Disposizioni in materia di cultura

SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto"

Art. 28
Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

1. La rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è sostituita dalla seguente: *"Attività di film commission".*

2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 è sostituito dal seguente:

"2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale approva un programma di attività di film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni sul territorio regionale;

b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;

c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri storici e in spazi ex industriali.".

SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

Art. 29
Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

1. L'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è abrogato.

Art. 30
Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. L'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è abrogato.

Art. 31
Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. L'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituito dal seguente:

"Art. 18
Mostre di materiale storico-artistico.

1. Le mostre di materiale storico e artistico, organizzate a cura e nell'ambito dei musei e biblioteche di enti locali e di interesse locale, sono comunicate alla Regione.

2. La Regione può concedere i contributi di cui all'articolo 19 agli enti organizzatori, previa presentazione di istanza al Presidente della Giunta regionale almeno nove mesi prima del periodo in cui la mostra dovrà tenersi.

3. La domanda dovrà essere corredata da:

a) piano tecnico-scientifico della mostra;

b) elenco degli oggetti che si intendono esporre;

c) preventivo di spesa con l'indicazione degli Enti che concorrono alla copertura della stessa.".

Art. 32
Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. La lettera f) del comma secondo dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 è sostituita dalla seguente:

"f) sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomi di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, può esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librare, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato;".

Art. 33
Modifiche del Titolo VI e dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. Nel Titolo VI e nella rubrica dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 dopo le parole: *"dei musei"* sono inserite le seguenti: *", degli archivi"*.

2. Al comma primo dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 dopo le parole: *"personale tecnico delle biblioteche"* sono inserite le seguenti: *", degli archivi"*.

Art. 34
Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

1. Al comma primo dell'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 le parole: *"entro il 30 settembre di ogni anno"* sono sostituite dalle parole: *"entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande"*.

SEZIONE III
Modifiche della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "I.R.V.V."""

Art. 35
Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "I.R.V.V."".

1. La lettera b) del comma primo dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è così sostituita:

"b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;".

2. La lettera d) del comma primo dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 è abrogata.

3. Al comma terzo dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 dopo le parole: *"I membri possono essere riconfermati"* sono inserite le seguenti: *"per una sola volta"* e la parola: *"anche"* è soppressa.

CAPO IV
Disposizioni in materia di diritto allo studio

SEZIONE I
Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio"

Art. 36
Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio".

1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 15 della delle regionale 2 aprile 1985, n. 31 è aggiunto il seguente comma:

"1 quater. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", i comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2016/2017, con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.".

SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

Art. 37
Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

1. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 è sostituito dal seguente:

"4. Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:

a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;

b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;

c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.

La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo.".

CAPO V
Disposizioni in materia di politiche del lavoro

SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Art. 38
Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: *"servizi per il lavoro,"* sono inserite le seguenti: *"anche di natura telematica,"*.

2. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 dopo le parole: *"pubblico e privato"* sono inserite le seguenti: *", anche con l'adozione di strumenti di coordinamento telematico"*.

3. Dopo la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è inserita la seguente:

"g bis) sostiene i processi di riconversione e reindustrializzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale promuovendo specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area o di programma;".

Art. 39
Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Le lettere f) e g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono abrogate.

Art. 40
Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 sono aggiunte le seguenti:

"f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;

f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.".

Art. 41
Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

1. Dopo la lettera f) del comma 3 dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 è aggiunta la seguente:

"f bis) l'erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro.".

CAPO VI
Disposizioni in materia di agricoltura

SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 42
Modifiche del titolo e della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

1. Nel titolo e nella legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: *"e agro-alimentari"* sono sostituite dalle parole: *", dell'acquacoltura e alimentari"*, salvo il riferimento contenuto nell'articolo 11 della medesima legge regionale.

Art. 43
Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

1. Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: *"di qualità alimentare"* sono sostituite dalle parole: *"di qualità".*

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è abrogata.

3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è aggiunta la seguente:

"d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo.".

Art. 44
Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:

"2. I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura d'informazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.".

Art. 45
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

1. Al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni le parole: *"UNI EN 45011 o sue successive modificazioni"* sono sostituite con le parole: *"EN ISO/IEC 17065:2012"* e le parole: *"e sulle indicazioni geografiche (IGP), ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006"* sono sostituite con le parole: *", sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo".*

Art. 46
Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 dopo le parole: *"e successive modificazioni,"* sono inserite le seguenti: *"e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,".*

2. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: *"e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta""* sono soppresse.

Art. 47
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e

agro-alimentari di qualità".

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"c) concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento dell'Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti.".

Art. 48
Disposizioni transitorie.

1. Le imprese che hanno ottenuto la concessione di uso del marchio la mantengono esclusivamente se rispondono ai requisiti previsti all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12. In caso contrario la concessione cessa alla data del 31 dicembre 2018.

Art. 49
Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 le parole: *"(CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 88 del trattato CE"*, sono sostituite dalle parole: *"(UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)".*

2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 è sostituito dal seguente:

"2. Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno, sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.".

SEZIONE II
Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 50
Modifiche dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti:

"1bis. È istituito l'elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico.

1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1bis.

1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell'elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico.".

SEZIONE III
Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"

Art 51
Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali".

1. Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 è così sostituito:

" 3. L'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1, deve rientrare nelle seguenti tipologie:

a) piante in genere a radice nuda e in contenitore, comprese le piante acquatiche, da idrocoltura, i bonsai e le piante grasse;

b) fronde e fiori recisi;

c) sementi, bulbi, rizomi, tuberi seme;

d) prodotti per la cura del verde quali confezioni da banco di humus, ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, prodotti fitosanitari definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997);

e) substrati colturali e di abbellimento, quali ad esempio terricci, torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice ed argille;

f) vasi, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere, divisori, blocchi di materiale vario, pavimenti, grigliati e altro materiale di arredamento e ornamento da giardino;

g) materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie, quali ad esempio nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi, nonché decorazioni per il Natale e per le festività in genere;

h) attrezzatura per l'irrigazione dei giardini, quali ad esempio: tubi, raccordi, irrigatori di vario genere e loro accessori, carrelli avvolgitubo;

i) attrezzi per la cura hobbistica del verde e loro accessori, come ad esempio: vanghe, zappe, rastrelli, forbici per la potatura, pompe irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, seminatrici, tagliaerba, piccoli attrezzi;

l) reti, teli di protezione e loro sostegni e accessori, miniserre;

m) prodotti ed accessori per l'arredo della casa nel verde (accessori per il fai da te, libri, ecc.);

n) animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati.".

SEZIONE IV
Modifica della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"

Art. 52
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario".

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"1 ter. In deroga al comma 1, lettera a) il biennio di attività non è richiesto ai giovani neo insediati finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori nell'ambito del cosiddetto "Pacchetto giovani" di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (VE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).".

SEZIONE V
Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

Art. 53
Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.

1. La Giunta regionale è autorizzata a ridestinare a favore delle azioni supplementari regionali di sviluppo rurale e delle attività di assistenza e supporto al Programma di Sviluppo Rurale i fondi integrativi trasferiti o da trasferire all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, relativi ai precedenti periodi di programmazione e non utilizzati.

CAPO VII
Disposizioni in materia di caccia e pesca

SEZIONE I
Modifiche della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto

Art. 54
Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

"2 bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura.".

Art. 55
Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:

"1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.".

2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: *"le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite"* sono inserite le seguenti: *", anche su supporto informatico,".*

3. La lettera d bis) del comma 9 dell'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione.".

Art. 56
Modifica dell'articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 relativa a "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", le parole: *"che contemplino comunque l'assolvimento"* sono sostituite dalle parole: *"quale assolvimento".*

Art. 57
Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Il comma 8 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.".

2. Il comma 8 ter dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.".

Art. 58
Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 2 bis dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 19 giugno 2014, n. 18 "Modifica alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"", le parole: *"limitatamente al mese di ottobre"* sono sostituite dalle parole: *"per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre".*

2. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne.".

Art. 59
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Alla fine del comma 1 bis dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: *". Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.".*

Art. 60
Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: *"della pesca"* sono aggiunte le seguenti parole *"dilettantistica, sportiva e professionale"*.

2. Il comma 1 bis dell'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dalla lettera c) comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2014", è abrogato.

Art. 61
Modifiche dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, le parole: *"purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all'attività d'impresa"* sono soppresse.

2. Alla fine della lettera c) e della lettera d) del comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 9, sono aggiunte le parole: *", purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa"*.

Art. 62
Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 dopo le parole: *"specie alloctone"* sono aggiunte le parole: *"e specie autoctone"*.

Art. 63
Modifiche dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

1. Al comma 1 bis dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni le parole: *"di cui all'articolo 12"* sono sostituite dalle parole *"di cui all'articolo 25"*.

2. Al comma 5 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni dopo le parole: *"l'obbligo di costruzione"* sono aggiunte le parole: *"e mantenimento della funzionalità"* e le parole: *"di cui al comma 6 del medesimo articolo"* sono sostituite dalle parole: *"di cui all'articolo 12 , comma 6"*.

3. Al comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e successive modificazioni è aggiunto in fine il seguente periodo:

"Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.".

SEZIONE II
Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica e modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art. 64
Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio".

1. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, le parole: *"non inferiore al 21 per cento"* sono sostituite dalle parole: *"non inferiore al 20 per cento"*.

Art 65
Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

1. All'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 sono inseriti i seguenti commi:

"1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso.

1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare.".

Art. 66
Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è sostituito dal seguente:

"1. Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili.".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è inserito il seguente:

"1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno.".

Art. 67
Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

1. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, e successive modificazioni è così sostituita:

"d) il revisore dei conti.".

2. Al comma 11 dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 e successive modificazioni le parole: *"lire 100.000"* sono sostituite con le parole: *"euro 60,00"*.

Art. 68
Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

1. Al comma 5 dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 le parole: *"di cui ai commi 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21"* sono sostituite con le parole: *"di cui ai commi 5, 5bis, 5ter, 8, 9, 11 e 12 dell'articolo 21"*.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 così come modificata dal comma 1 del presente articolo non si applicano alla Provincia di Belluno che opera nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto".

Art. 69
Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio".

1. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 è così sostituito:

"3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.".

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 50 del 1993 è inserito il seguente:

"3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.".

Art. 70
Piani regionali di controllo della fauna.

1. Nelle more della istituzione di un Servizio regionale che assicuri la pianificazione ed il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo correlate alle funzioni non fondamentali delle province e della Città metropolitana di Venezia, la Giunta regionale, ai fini della realizzazione di Piani regionali di controllo finalizzati alla gestione di gravi squilibri faunistici, emana indirizzi e disposizioni rivolte alle province e alla Città metropolitana di Venezia, nonché, per il tramite delle medesime, ai rispettivi Corpi o Servizi di polizia provinciale.

2. Ai fini della realizzazione dei Piani regionali di controllo di cui al comma 1, i singoli Corpi o Servizi di polizia provinciale possono operare, sulla base degli indirizzi emanati dalla Giunta regionale, sull'intero territorio regionale.

Art. 71
Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo).

1. La Regione del Veneto nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della fauna ittica, della biodiversità delle specie autoctone e della conservazione dell'equilibrio tra le specie, interviene per concorrere alle iniziative di contenimento delle popolazioni di cormorano (Phalacrocorax carbo) presenti sul territorio regionale mediante la predisposizione del Piano regionale triennale nelle more delle linee guida di cui al comma 2.

2. La Giunta regionale, per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, previo parere della competente Commissione consiliare, emana linee guida stabilendo in particolare:

a) contenuti e modalità di attuazione del Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1;

b) compiti di Regione, Città metropolitana di Venezia, province, comuni, enti gestori di aree protette, consorzi di bonifica, associazioni dei produttori ittici e realtà associative organizzate;

c) metodologie di monitoraggio delle popolazioni di cormorano da parte delle province e città metropolitana;

d) procedure autorizzative, eventuali corsi di formazione per gli operatori autorizzati alle attività di cui al comma 4.

3. Il contenimento del cormorano avviene secondo le modalità disciplinate dalle linee guida regionali di cui al comma 2, in ogni periodo dell'anno, con esclusione del periodo di riproduzione, su tutto il territorio regionale, anche in luoghi, periodi e orari vietati all'esercizio venatorio, con i seguenti metodi di controllo selettivo previo parere dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio":

a) armi comuni da sparo;

b) metodi e strumenti, messi a disposizione dalla comunità scientifica, tra cui anche i metodi ecologici;

c) ogni altro sistema di controllo selettivo individuato dalla Regione Veneto.

4. Le province e la Città metropolitana di Venezia, sentiti i sindaci dei comuni interessati, nel rispetto delle leggi e delle norme di pubblica sicurezza e sanitarie, autorizzano i seguenti soggetti al prelievo degli animali con le modalità di cui al comma 3, tenuto conto del possesso dei rispettivi requisiti:

a) la polizia provinciale e locale;

b) gli agenti venatori volontari;

c) le guardie giurate;

d) gli operatori della vigilanza idraulica;

e) i proprietari o conduttori di aziende vallive dedite all'acquacoltura e fondi agricoli;

f) i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria;

g) altri soggetti all'uopo autorizzati dalle province e Città metropolitana di Venezia.

5. Il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo) nelle riserve e nei parchi naturali deve avvenire in conformità al regolamento delle medesime aree protette e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore. I prelievi e gli abbattimenti sono svolti dal personale dell'ente gestore e da soggetti appositamente autorizzati dall'ente gestore stesso.

6. Le province e la Città metropolitana di Venezia sono competenti alla gestione delle problematiche relative al sovrappopolamento del cormorano e attuano il Piano regionale triennale di contenimento di cui al comma 1.

7. Le province e la Città metropolitana di Venezia, entro il 31 maggio di ogni anno, trasmettono alla Giunta regionale una relazione circa i risultati delle operazioni di contenimento del cormorano indicando, altresì, i risultati delle analisi effettuate ed i costi sostenuti.

CAPO VIII
Disposizioni generali in materia di attività motoria - sportiva

Art. 72
Modifiche dell'articolo 21 "Palestre della Salute" della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva".

1. L'articolo 21 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 è sostituito dal seguente:

"Art. 21
Palestre della salute.

1. La Regione, in aderenza alle programmazioni nazionali e internazionali in materia di prevenzione, promuove e diffonde la pratica dell'esercizio fisico, anche attraverso la prescrizione, nelle persone con patologie croniche.

2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato sono da svolgersi, su prescrizione o su consiglio medico, sotto il controllo di un laureato magistrale in scienze motorie con indirizzo in attività motoria preventiva e adattata, nell'ambito di idonee strutture, pubbliche o private, dette "palestre della salute", riconosciute dalla Regione attraverso procedura di certificazione.

3. La Giunta regionale determina i requisiti e il procedimento necessari per ottenere la certificazione di palestra della salute e definisce indirizzi per la prescrizione e la somministrazione dell'esercizio fisico di cui al comma 2."

CAPO IX
Disposizioni finali

Art. 73
Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 74
Dichiarazione d'urgenza.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 27 giugno 2016

Luca Zaia

INDICE

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche economiche

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso"

Art. 1 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso"

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"
Art. 2 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"
Art. 3 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l' ammodernamento della rete distributiva di carburanti"

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"
Art. 4 - Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

SEZIONE IV - Modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "
Art. 5 - Modifiche del titolo e della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "
Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "
Art. 7 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "
Art. 8 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "
Art. 9 - Modifiche dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "
Art. 10 - Modifica dell'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "
Art. 11 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "
Art. 12 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 13 - Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 14 - Modifica dell'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 15 - Modifica dell'articolo 25 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Art. 16 - Modifiche dell'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 17 - Modifiche dell'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 18 - Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 19 - Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 20 - Modifica dell'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 21 - Modifica dell'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 22 - Modifica dell'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 23 - Modifiche dell'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"
Art. 24 - Proroga del termine previsto dall'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

SEZIONE II - Modifica della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015"
Art. 25 - Modifica dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 "Legge di stabilità regionale per l'esercizio 2015" e successive modificazioni"

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 39 "Disciplina delle associazioni pro-loco"
Art. 26 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 22 ottobre 2014, n. 34 "Disciplina delle associazioni pro-loco"

SEZIONE IV - Fondi in materia di turismo
Art. 27 - Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo

CAPO III - Disposizioni in materia di cultura

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto"
Art. 28 - Modifiche dell'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto"

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"
Art. 29 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"
Art. 30 - Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"
Art. 31 - Modifica dell'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"
Art. 32 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"
Art. 33 - Modifiche del Titolo VI e dell'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"
Art. 34 - Modifica dell'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

SEZIONE III - Modifiche della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." "
Art. 35 - Modifiche dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." "

CAPO IV - Disposizioni in materia di diritto allo studio

SEZIONE I - Modifiche alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio"
Art. 36 - Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio"

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"
Art. 37 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

CAPO V - Disposizioni in materia di politiche del lavoro

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
Art. 38 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
Art. 39 - Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
Art. 40 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"
Art. 41- Modifiche dell'articolo 28 della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

CAPO VI - Disposizioni in materia di agricoltura

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"
Art. 42 - Modifiche del titolo e della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"
Art. 43 - Modifiche dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"
Art. 44 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"
Art. 45 - Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"
Art. 46 - Modifiche dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"
Art. 47 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"
Art. 48 - Disposizioni transitorie
Art. 49 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

SEZIONE II - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"
Art. 50 - Modifiche dell'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

SEZIONE III - Modifica della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali". 12
Art 51 - Modifica dell'articolo 10 della legge regionale 12 aprile 1999, n. 19 "Norme per la tutela e la valorizzazione della produzione orto-floro-frutticola e delle piante ornamentali"

SEZIONE IV - Modifica della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"
Art. 52 - Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"

SEZIONE V - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale
Art. 53 - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

CAPO VII - Disposizioni in materia di caccia e pesca

SEZIONE I - Modifiche della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto
Art. 54 - Modifiche dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
Art. 55 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
Art. 56 - Modifica dell'articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
Art. 57 - Modifiche dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

Art. 58 - Modifica dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
Art. 59 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
Art. 60 - Modifica dell'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
Art. 61 - Modifiche dell'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
Art. 62 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"
Art. 63 - Modifiche dell'articolo 33 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"

SEZIONE II - Disposizioni in materia di controllo della fauna selvatica e modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"
Art. 64 - Modifica dell'articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio"
Art. 65 - Modifiche dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"
Art. 66 - Modifiche dell'articolo 18 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"
Art. 67 - Modifiche dell'articolo 21 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"
Art. 68 - Modifiche dell'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"
Art. 69 - Modifiche dell'articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"
Art. 70 - Piani regionali di controllo della fauna
Art. 71 - Misure per il contenimento del cormorano (Phalacrocorax carbo)

CAPO VIII - Disposizioni generali in materia di attività motoria - sportiva

Art. 72 - Modifiche dell'articolo 21 "Palestre della Salute" della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva"

CAPO IX - Disposizioni finali

Art. 73 - Clausola di neutralità finanziaria
Art. 74 - Dichiarazione d'urgenza

Dati informativi concernenti la legge regionale 27 giugno 2016, n. 18

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

1 - Procedimento di formazione

2 - Relazione al Consiglio regionale

3 - Note agli articoli

4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta del Vicepresidente Gianluca Forcolin, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 19 aprile 2016, n. 4/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 aprile 2016, dove ha acquisito il n. 138 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Terza Commissione consiliare;
- La Terza Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 19 maggio 2016;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, e su relazione di minoranza della Terza commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Graziano Azzalin , ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 giugno 2016, n. 18.

2. Relazione al Consiglio regionale

Relazione della Terza Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Sergio Antonio Berlato, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione", all'articolo 2, comma 6, prevede che "la Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa normativa vigente.".

Il presente disegno di legge, concernente "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport ", contiene disposizioni in materie di competenza della Terza Commissione consiliare, che non comportano variazioni di entrata e di spesa.

In particolare, il disegno di legge in esame, modificato in sede istruttoria dalla commissione, introducendo anche alcune disposizioni in materia di caccia e di sport, si compone, complessivamente, di 59 articoli, oltre alla clausola di neutralità finanziaria e alla dichiarazione d'urgenza ed è articolato in otto Capi come di seguito evidenziati.

Il Capo I - articoli da 1 a 12 - recante disposizioni in materia di Politiche economiche si compone di quattro Sezioni che intervengono su:

- legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei marcati all'ingrosso";
- legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva di carburanti";
- legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112";
- legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"" .

Il Capo II - articoli da 13 a 25 - recante disposizioni in materia di turismo si compone di due Sezioni che intervengono su:

- legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";
- fondi di rotazione in materia di turismo.

Il Capo III - articoli da 26 a 33 - recante disposizioni in materia di cultura si compone di tre Sezioni che intervengono su:

- legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto";
- legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale";
- legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "1RVV"".

Il Capo IV - articoli da 34 a 38 - recante disposizioni in materia di politiche del lavoro si compone di due Sezioni che intervengono su:

- legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario
- legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro".

Il Capo V - articoli da 39 a 48 - -recante disposizioni in materia di agricoltura si compone di tre Sezioni che intervengono su:
- legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità";
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura";
- misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.

Il Capo VI - articoli da 49 a 58 recante disposizioni in materia di pesca e caccia si compone di due sezioni che intervengono su:
- legge regionale 29 aprite 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto";
- legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio.

Il Capo VII - articolo 59 - reca Disposizioni in materia di attività motoria".

Il Capo VIII, infine, per le disposizioni finali.

Di seguito si riporta una relazione che esplica le ragioni che motivano la scelta a procedere nella introduzione di norme o nella modifica delle disposizioni attualmente in vigore articolo per articolo

CAPO I - Disposizioni in materia di politiche economiche

Sezione I - Modifiche della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso"

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 30 marzo 1979, n. 20 "Disciplina dei mercati all'ingrosso".

Con l'attuale normativa la gestione dei mercati all'ingrosso può avvenire attraverso aziende speciali o aziende consortili tra enti locali territoriali ovvero può essere affidata, dagli enti istitutori, a consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali territoriali ed altri enti pubblici o di diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, purché la partecipazione maggioritaria appartenga agli enti pubblici territoriali.

Con la modifica proposta al comma 1, si consente agli enti locali di gestire i mercati all'ingrosso attraverso la costituzione di consorzi tra enti locali ed altri enti pubblici anziché solamente mediante aziende consortili tra enti locali territoriali, così come previsto dalla normativa generale sui consorzi contenuta nel testo unico degli enti locali.

Con la modifica di cui al comma 2, invece, in analogia a quanto previsto da altre Regioni (quali Piemonte, Liguria, Toscana e Marche) si consente che negli enti, consorzi e società di gestione dei mercati all'ingrosso cui partecipano anche soggetti di diritto privato, la partecipazione maggioritaria, pur rimanendo pubblica, non debba necessariamente appartenere all'ente pubblico territoriale.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"

Art. 2 - Modifica all'articolo 3 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l' ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Il comma introduce la nuova categoria dei carburanti carburante a basso impatto ambientale, nella quale sono ricompresi, oltre a gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) e gas naturale (metano), anche gli altri carburanti eco-compatibili che si renderanno disponibili sul mercato, fra i quali l'idrogeno, le miscele idrogeno e gas naturale, il bioetanolo ed i carburanti provenienti da biomassa.

Art. 3 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l' ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

Il comma, al fine di favorire l'aumento del parco circolante alimentato da carburanti a ridotto impatto ambientale, introduce la possibilità di realizzare impianti per la distribuzione di carburanti per autotrazione eroganti esclusivamente ecosostenibili anche in deroga ai requisiti previsti per gli impianti di distribuzione di carburanti ordinari, assicurando in tal modo una maggiore diffusione dei carburanti ecocompatibili e di sistemi per l'autosufficienza energetica e rispondendo direttamente alla necessità di interventi immediati e fattibili sul fronte delle politiche ambientali e del risparmio energetico.

Sezione III - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"

Art. 4 - Modifica dell'articolo 55 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

Con la modifica proposta si attribuisce alla Giunta regionale la definizione della ripartizione delle risorse e delle relative modalità di erogazione, sentita la competente commissione consiliare in merito ai criteri generali di erogazione delle risorse assegnate al fondo.

Sezione IV - Modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto" "

Art. 5 - Modifiche al titolo e alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

La modifica della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 si rende necessaria a seguito di alcune osservazioni ricevute dalla Commissione europea, durante la procedura di notifica del progetto di disciplinare d'uso del marchio regionale "Qualità Garantita dalla Regione Veneto", avvenuta il 15 settembre 2014 ai sensi della Direttiva 98/34/CE.

La Commissione europea il 2 aprile 2015, a seguito dell'esame della documentazione inviata, ha emesso un parere circostanziato, ovvero alcune osservazioni in merito alla compatibilità delle disposizioni regionali con la normativa comunitaria. Si evidenzia che tra le richieste vi è anche la modifica della denominazione del marchio: la denominazione "Qualità Veneto" è stata sostituita con "Qualità Garantita dalla Regione Veneto".

La Commissione ritiene, infatti, che il luogo di origine di un prodotto non sia di per sé garanzia di qualità dello stesso. La Regione Veneto ha ritenuto di tenere conto delle osservazioni formulate dalla Commissione. Infatti, con nota del 24 aprile 2015, la Commissione europea ha comunicato di ritenere soddisfacente la reazione della Regione, pertanto si è provveduto, con deliberazione di Giunta regionale 14 maggio 2015, n. 778, ad approvare il disciplinare d'uso del Marchio.

Art. 6 - Abrogazione dell'articolo 6 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

La modifica proposta alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è diretta a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Si precisa che i contenuti dell'articolo 6 di cui si propone l'abrogazione sono stati integrati nell'articolo 11.

Art. 7 - Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

Le modifiche proposte alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 sono dirette a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Si precisa che con DGR 14 maggio 2015, n. 778 è già stato approvato il "Manuale d'uso del marchio "Qualità garantita dalla Regione Veneto".

Art. 8 - Modifica all'articolo 8 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

La modifica proposta alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è diretta a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Art. 9 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

Le modifiche proposte alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 1 sono dirette a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Si precisa che si prospetta di integrare nell'articolo 11 i contenuti dell'art. 6 di cui si propone l'abrogazione.

Art. 10 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

La modifica proposta alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 è diretta a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Art. 11 - Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

La modifica proposta alla legge regionale 23 luglio 2013, n. 1 è diretta a ridurre i tempi delle procedure operative ed amministrative di gestione del marchio regionale, promuovendone la diffusione.

Art. 12 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 "Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine "Qualità Veneto"".

Le modifiche della legge regionale 23 luglio 2013, n. 17 si rendono necessarie a seguito di alcune osservazioni ricevute dalla Commissione europea, durante la procedura di notifica del progetto di disciplinare d'uso del marchio regionale "Qualità Garantita dalla Regione Veneto", avvenuta il 15 settembre 2014 ai sensi della Direttiva 98/34/CE.

Si propone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 18 in quanto l'obbligo ivi previsto non trova fondamento in alcuna norma comunitaria e la stessa Commissione non ha richiesto alcuna comunicazione riguardo le iniziative di cui all'art. 11.

CAPO II - Disposizioni in materia di turismo

Sezione I - Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"

Gli articoli 13 e 16 del progetto di legge modificano rispettivamente l'articolo 13 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e l'articolo 16 "Modifiche all'articolo 27 bis della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Si ritiene opportuno che la competenza a ricevere la comunicazione delle locazioni turistiche di cui agli articoli 13 e 27 bis della l. r. n. 11/2013 non sia più attribuita ai Comuni ma venga attribuita alle Province e alla Città metropolitana di Venezia, in quanto Enti già competenti a ricevere i dati statistici del turismo per le strutture ricettive alberghiere, all'aperto e complementari ed in quanto amministrazioni mediamente meglio organizzate e strutturate per la trasmissione dei dati turistici rispetto a molti Comuni. Nel corso del 2015,infatti, si sono rilevati risultati diversi in termini di efficienza nella gestione dei dati delle locazioni turistiche da parte dei diversi Comuni, rendendo opportuna una riorganizzazione delle modalità di trasmissione dei suddetti dati di interesse turistico, secondo i principi costituzionali di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. In tal modo si facilita il procedimento del flusso dei dati turistici e si esonerano i Comuni da un adempimento del tutto nuovo rispetto alle loro competenze istituzionali.

Il Comune, in quanto Ente territorialmente più vicino agli alloggi dati in locazione turistica, mantiene comunque le funzioni di vigilanza sulle citate strutture.

Il comma 2 dell'articolo 16, aggiunge, inoltre, che l'accertamento comunale delle violazioni degli obblighi dei locatori turistici potrà avvenire anche su segnalazione della Città metropolitana o della Provincia in quanto enti competenti a ricevere i dati delle locazioni turistiche e quindi in grado di rilevare eventuali omissioni o incoerenze nella trasmissione dei dati, tali da giustificare un controllo da parte del Comune.

Art. 14 - Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Si propone di recepire nell'ordinamento regionale i marina resort, rinviando, per la loro specifica disciplina, ad un provvedimento della Giunta regionale. In particolare, tale provvedimento dovrà prevedere i requisiti necessari per la configurazione delle strutture in esame quali strutture ricettive all'aria aperta stabiliti previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dalla Corte Costituzionale nella sentenza 11 febbraio 2016, n. 21.

Art. 15 - Modifica all'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

La proposta di norma ha la finalità di aumentare la diversificazione dell'offerta turistica, recependo nel Veneto forme di ospitalità in edifici galleggianti, già presenti da molti anni nei Paesi Bassi ed in Gran Bretagna. La fattispecie configura un'attività ricettiva che può rientrare nella definizione di cui all'art. 2 della L.R. n. 11/2013, ma che non è disciplinata dagli articoli 23 e seguenti della citata legge regionale, perché i suddetti articoli disciplinano solo strutture ricettive situate in edifici o in terreni. Si ricorda che nel caso delle navi destinate al trasporto dei turisti, lo Stato ha definito i relativi requisiti di navigabilità tramite gli articoli 164-168 del codice della navigazione. Si ritiene che la Regione del Veneto, nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva in materia di turismo, non possa disciplinare le navi destinate al trasporto dei turisti, poiché le citate navi possono comunque uscire dal territorio regionale e vi è già una disciplina statale dei loro requisiti, ma possa disciplinare le strutture ricettive situate permanentemente nel Veneto, sia in beni immobili, sia in beni reputati immobili, quali gli edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all'alveo e sono destinati ad esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione, come previsto dal comma 2 dell'art. 812 del codice civile. Conseguentemente, una nave, non destinata al trasporto dei turisti ma ad essere saldamente assicurata alla riva o all'alveo in modo permanente per la sua utilizzazione, diventa un edificio galleggiante ed è reputata un bene immobile (Consiglio di Stato, sez. VI, 21.9.2006 n.5547). Si deduce che l'edificio galleggiante può essere sede di una struttura ricettiva disciplinabile dalla legislazione turistica regionale. Si osserva che pure la struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante dovrà rispettare le prescrizioni urbanistiche, edilizie, igienico –sanitarie e le norme per la sicurezza degli impianti, come previsto per tutte le strutture ricettive al comma 2 dell'art. 23 della L.R. n. 11/2013. Si rileva che la struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante non può essere chiusa in un'area recintata (come previsto per le strutture ricettive all'aperto dall'art. 26 della L.R. n.11/2013) e quindi non può nemmeno essere classificabile tra le suddette strutture ricettive. Per evitare una offerta turistica di qualità superiore nelle dipendenze rispetto all'edificio ricettivo principale, si ritiene perciò che la struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante non possa avere dipendenze alberghiere situate in edifici incorporati al terreno, come previsto per le strutture ricettive alberghiere dall'art. 24 della L.R. n. 11/2013. Conseguentemente si esclude la classificazione della struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante tra le strutture ricettive alberghiere previste dall'art. 24 della L.R. n. 11/2013. Poiché la struttura ricettiva situata in un edificio galleggiante, per i motivi esposti, non può essere classificata né tra le strutture ricettive all'aperto, né tra quelle alberghiere, essa può essere classificata solo tra le strutture ricettive complementari previste dall'art.27 della L.R. n. 11/2013. Considerato che gli spazi, le dotazioni ed i servizi offerti ai turisti in un edificio galleggiante possono essere diversi rispetto a quelli normalmente presenti in un edificio incorporato al terreno, sorge l'esigenza di una speciale disciplina turistica per le strutture ricettive complementari situate in edifici galleggianti. Si propone, quindi, che la Giunta regionale, con propria deliberazione, possa prevedere i requisiti di apertura ed esercizio, nonché di classificazione di tali strutture ricettive.

Art. 17 - Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Si ritiene che l'ospitalità diffusa possa essere uno strumento di coordinamento e di promozione dell'offerta turistica, in grado di creare occasioni di lavoro e quindi di evitare lo spopolamento di centri urbani situati non solo non solo in aree di montagna ma anche in aree pedemontane e collinari; conseguentemente si propone di allargare l'ambito territoriale dell'ospitalità diffusa anche al Sistema turistico tematico "Pedemontana e colli"".

Art. 18 - Modifiche alla legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Per ragioni di identificazione e promozione turistica di un particolare tipo di ospitalità diffusa composta da una offerta di più

strutture ricettive complementari, si propone di consentire la facoltà di utilizzare al posto della denominazione generica " ospitalità diffusa", quella più specifica di "alloggio turistico diffuso".

Art. 19 - Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Si ritiene opportuno consentire alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, di approvare una disciplina speciale di classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari, situate in ville venete ed in altri edifici dotati di speciali vincoli in considerazione del loro particolare interesse storico, che tenga conto dei suddetti vincoli nella individuazione dei requisiti strutturali per la classificazione turistica.

Art. 20 - Modifica all'articolo 35 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

La norma proposta ha il fine di aumentare la tutela del diritto del turista alla corretta informazione sulle strutture ricettive, rafforzando la frequenza e la qualità dei controlli pubblici anche attraverso la verifica delle informazioni postate nei moderni mezzi di comunicazione dell'offerta ricettiva al turista.

A tale scopo si prevede che le province e la Città metropolitana di Venezia effettuino i controlli sulle informazioni relative alla classificazione ed ai periodi di apertura e chiusura delle strutture ricettive anche con riferimento a quanto pubblicato nei siti internet di prenotazione ricettiva. Si rileva infatti che i suddetti siti internet – sia di proprietà dei titolari delle strutture ricettive, sia di proprietà di intermediari incaricati di ricevere la prenotazione – sono diventati la principale fonte di informazione del turista e quindi necessitano di una particolare vigilanza pubblica.

Art. 21 - Modifica all'articolo 49 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Si prevede che anche le strutture che promuovono in internet, mediante le piattaforme digitali e lo sfruttamento dell'economia della condivisione, l'alloggio e la fornitura di servizi turistici debbano soggiacere alle norme e prescrizioni stabilite dalla legge regionale in materia di turismo, e ciò per quanto concerne i requisiti minimi per la classificazione, le comunicazioni dei dati turistici, l'iscrizione all'anagrafe regionale, ecc. secondo quanto specificatamente previsto dalla normativa per le diverse tipologie ricettive, pena l'applicazione delle sanzioni espressamente contemplate dall'articolo 49 della legge regionale 11 del 2013.

Art. 22 - Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

La legge regionale n. 11 del 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" ha introdotto l'obbligo di classificazione anche per quelle tipologie di strutture ricettive, come ad esempio i bed & breakfast, che, ai sensi della precedente legge regionale n. 33 del 2002 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, non erano soggette a questo procedimento.

In particolare, alcune delle strutture ricettive di cui sopra hanno dovuto, per adeguarsi alle disposizioni di cui alla l.r. n. 11/2013 ed alle successive delibere di attuazione, rinnovare l'immobile e procedere ad importanti interventi strutturali e dotazionali.

Di conseguenza, i termini finali concessi per classificarsi, diversificati a seconda della tipologia ricettiva, risultano attualmente troppo stringenti per molti titolari delle strutture ricettive.

La proposta di modifica normativa mira a soddisfare l'esigenza, anche per motivi di semplificazione procedimentale, di uniformare le scadenze dei termini finali dei procedimenti di classificazione delle varie tipologie di strutture ricettive attualmente diversificati e, allo stesso tempo, assicurare ai titolari delle stesse l'opportunità di un periodo più ampio di adeguamento ai nuovi requisiti di classificazione, anche per consentire agli operatori turistici di effettuare i necessari investimenti.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone che il termine per classificare le strutture ricettive turistiche, già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale n. 33/2002, sia fissato nella data del 31 marzo 2017.

Inoltre, si ritiene opportuno proporre che le medesime strutture ricettive possano, su espressa richiesta, ottenere una proroga del suddetto termine del 31 marzo 2017 per presentare la domanda di classificazione, rispettivamente di sei mesi oppure di ventiquattro mesi purché ricorrano i seguenti motivi:

- per forza maggiore: sei mesi;
- per i procedimenti edilizi, ambientali e di prevenzione incendi iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi: ventiquattro mesi.

Art. 23 - Modificazioni ed integrazioni alla strumentazione finanziaria della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

Il comma 1 dell'art.32 della l.r.n.6/2015 persegue il fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, stabilendo che le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" siano introitate al bilancio regionale nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione".

Per lo stesso fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le risorse, derivanti dal piano annuale dei rientri dal citato fondo di rotazione, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria anche della linea di spesa della promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-fieristica del settore primario.

Art. 24 - Proroga del termine previsto dall'articolo 51 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

La norma in esame si rende opportuna per consentire, senza oneri a carico della Regione, il completamento del riassetto organizzativo previsto dall'articolo 15 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", non ancora ultimato dalla Città metropolitana di Venezia e dalla provincia di Verona.

Sezione II - Fondi di rotazione in materia di turismo

Art. 25 - Fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo.

La norma in esame si rende opportuna per ovviare alla situazione di disparità in cui si trovano gli operatori turistici rispetto a quelli di altri settori economici. Infatti la Regione del Veneto ha avviato le attività volte ad affidare con le procedure di evidenza pubblica la gestione dei fondi di rotazione e garanzia gestiti dalla Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. e ha contestualmente prorogato in capo a detta società la gestione di tali fondi per il tempo di svolgimento delle procedure di gara; i fondi di rotazione e di garanzia e controgaranzia del turismo non hanno potuto però essere oggetto di tale proroga, perché abrogati dalla legge regionale n. 11/2013 e rispettivamente nuovamente istituiti dalla stessa legge regionale n.11/2013 (articolo 45, fondo di rotazione) e dalla legge regionale n. 7/2016 (articolo 6, fondo di garanzia). L'affidamento qui previsto è quindi di carattere assolutamente temporaneo e cesserà con la conclusione delle procedure di individuazione del nuovo soggetto gestore dei fondi regionali.

CAPO III - Disposizioni in materia di cultura

Sezione I - Modifiche della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto"

Art. 26 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Veneto".

Le modifiche all'articolo 6, che prevede l'approvazione da parte della Giunta regionale di un Piano annuale di attività di film commission, oltre a introdurre una diversa titolazione, hanno lo scopo di accelerare i tempi di approvazione del programma di attività di film commission. Con la legge vigente, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio viene approvato il Piano annuale degli interventi relativi alla promozione della cultura cinematografica ed entro i successivi ulteriori novanta giorni deve essere approvato il piano annuale di attività di film commission. Con le modifiche che si intendono introdurre, il piano di attività di film commission viene legato direttamente all'approvazione della legge di bilancio e i suoi tempi di approvazione ridotti a trenta giorni. L'attività di film commission viene incentrata sulle sue caratteristiche primarie e peculiari, sfrondandola da ambiti che si sono rivelati di difficile applicazione.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

Art. 27 - Abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale"

Si propone l'abrogazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 50/1984 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", che prevede l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione regionale per i prestiti di opere d'arte, sia per adeguare il testo a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137" che non assegna alcun potere autorizzativo alle Regioni in materia di prestito di opere d'arte da parte di Musei di enti locali o di interesse locale, sia per semplificare una procedura che sino ad oggi prevedeva un inutile duplicato costituito dalla richiesta di autorizzazione regionale che si aggiungeva alla richiesta di autorizzazione alle soprintendenze competenti per materia e territorio.

Art. 28 - Abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Si propone l'abrogazione dell'articolo 17 della legge regionale n. 50/1984 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", che prevede l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione regionale per il restauro di beni culturali, sia per adeguare il testo a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137" che non assegna alcun potere autorizzativo alle Regioni in materia di restauro di beni culturali, sia per semplificare una procedura che sino ad oggi prevedeva un inutile duplicato costituito dalla richiesta di autorizzazione regionale che si aggiungeva alla richiesta di autorizzazione alle soprintendenze competenti per materia e territorio.

Art. 29 - Modifica all'articolo 18 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Si propone la modifica dell'articolo 18 della legge regionale n. 50/1984 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", che prevede l'obbligo di richiesta dell'autorizzazione regionale per l'organizzazione di mostre di materiale storico e artistico, sia per adeguare il testo a quanto disposto dal decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137" che non assegna alcun potere autorizzativo alle Regioni in materia di organizzazione di mostre di materiale storico -artistico, sia per semplificare una procedura che sino ad oggi prevedeva un inutile duplicato costituito dalla richiesta di autorizzazione regionale che si aggiungeva alla richiesta di autorizzazione alle soprintendenze competenti per materia e territorio. Si prevede altresì, in luogo della richiesta di autorizzazione, un opportuno obbligo di comunicazione alla Regione in capo agli enti organizzatori e si conferma la possibilità per la Regione di concedere

contributi agli enti organizzatori di mostre di materiale storico e artistico. Si prevede, infine, visto il mancato potere autorizzativo della Regione, l'abrogazione del procedimento previsto dall'articolo 18, comma 4, che contemplava il parere della Commissione consultiva sulle istanze di autorizzazione.

Art. 30 - Modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Si propone la modifica dell'articolo 23 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale" per recepire la recentissima normativa statale – decreto-legge n. 78/2015 convertito nella legge n. 125/2015 (articolo 16, comma 1 sexies, lettera b), 1) e 2) - che:

- ha modificato la normativa sulla tutela dei beni culturali di cui all'articolo 5 del Codice dei Beni Culturali (decreto legislativo n. 42/2004), abrogando la norma che attribuiva alle regioni le funzioni di tutela sui beni librari non appartenenti allo Stato e riattribuendo detta funzione allo Stato stesso,
- ha previsto che la funzione di tutela dei beni librari non appartenenti allo Stato possa essere esercitata dalle regioni, sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente e previo parere della Conferenza permanente Stato-Regioni.

Art. 31 - Modifiche all'articolo 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Si propone l'integrazione del testo dell'art. 43 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", aggiungendo relativamente alla attività di formazione il riferimento agli archivisti, colmando quella che verosimilmente è stata una dimenticanza ab origine del legislatore.

Art. 32 - Modifica all'articolo 47 della legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di musei, biblioteche, archivi di enti locali o di interesse locale".

Considerato che il termine di presentazione delle istanze di concessione dei contributi previsti per Musei, Biblioteche e Archivi dalla legge regionale 5 settembre 1984, n. 50 "Norme in materia di Musei, Biblioteche e Archivi di enti locali o di interesse locale", ovvero il 30 settembre di ogni anno, non ha consentito in questi ultimi anni di rispettare il termine assegnato al procedimento, stanti le tardive approvazioni del bilancio avvenute sistematicamente entro il 30 aprile dell'anno successivo, e considerata altresì la nuova normativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e quindi le nuove disposizioni in materia di impegni e liquidazioni dei contributi, si propone la modifica del termine di presentazione delle citate istanze, portandolo al 31 gennaio dell'esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande.

Sezione III - Modifiche della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." "

Art. 33 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n. 63 "Norme per l'istituzione e il funzionamento dell'Istituto Regionale per le Ville Venete "I.R.V.V." ".

La seguente proposta di modifica dell'articolo 4 della legge regionale 24 agosto 1979, n.63 " Norme per l'Istituzione e il funzionamento dell'Istituto regionale per le Ville Venete "IRVV" viene formulata, nelle more della futura legge regionale di riordino organico degli enti e società regionali, al fine di adeguare la citata legge regionale n. 63/1979 a quanto disposto dall'articolo 18 della legge regionale 47/2012, secondo il quale: "gli enti, aziende ed agenzie regionali, anche economici o con personalità giuridica di diritto privato, ove non già costituiti in forma monocratica, devono ridurre gli organi di amministrazione e di controllo in misura non superiore a cinque componenti e gli organi del collegio dei revisori in misura non superiore a tre componenti, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge n. 122 del 2010 e dall'articolo 22, comma 3, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge n. 214 del 2011. Tale riduzione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, previo adeguamento dello Statuto. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli".

Si tratta quindi un'ipotesi di modifica di minima che persegue l'obiettivo di ottemperare ad una puntuale prescrizione normativa regionale, che a sua volta dà attuazione alla normativa statale.

In particolare, si propone la modifica del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'IRVV, portandolo da 7 a 5, numero massimo consentito dalla legge regionale n. 47/2012, come segue: si riduce da 3 a 2 il numero dei membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto e si elimina la previsione di un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI d'intesa con la sezione del Friuli Venezia Giulia, mentre resta inalterata la restante composizione del CdA dell'IRVV.

La presente proposta, garantendo la rappresentanza della regione del Veneto (Presidente e due componenti), della regione Friuli Venezia Giulia (intesa sulla proposta di Presidente formulata dal Presidente della Giunta regionale e un componente designato direttamente) e dei proprietari (espressione di democrazia partecipativa), salvaguarda nella sostanza gli equilibri che connotano l'attuale impianto della legge regionale n. 63/1979.

Infine, si propone inoltre:

- al comma 3, la previsione di soli due mandati per i componenti del Consiglio di amministrazione, analogamente ad altre previsioni legislative regionali relative a CdA di enti e agenzie regionali;

- al comma 5, che l'intesa per la nomina del Commissario avvenga con la Regione Friuli Venezia Giulia che in via autonoma deciderà quale organo sarà deputato ad effettuare l'intesa con la Giunta regionale del Veneto.

CAPO IV - Disposizioni in materia di politiche del lavoro

Sezione I - Modifiche della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario"

Art. 34 - Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario".

Il trattamento economico dei Direttori degli ESU è disciplinato dall'articolo 14, comma 4, della L.R. 07/04/1998, n. 8, il quale dispone che: "Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai Dirigenti regionali delle Unità di Progetto di cui alla L.R. 10/01/1997, n. 1 ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:

a) 90% della retribuzione sino a 20.000 studenti;
b) 95% della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
c) 100% della retribuzione oltre 40.000 studenti."

Le Unità di Progetto sono state previste e disciplinate dall'articolo 17 della L.R. 10/01/1997, n. 1, abrogato, poi, successivamente per effetto dell'art. 33 della L.R. 31/12/2012, n. 54.

Con la citata L.R. 31/12/2012, n. 54, modificata di recente con Legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016, si è ridisegnata l'organizzazione e lo svolgimento dell'attività amministrativa delle strutture, l'assetto del personale della dirigenza e del personale del comparto appartenente al ruolo organico della Giunta regionale, secondo i principi fondamentali espressi dalla Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 "Statuto del Veneto" e dal Decreto Legislativo 30/03/2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche".

L' articolata e complessa evoluzione che ha riguardato le strutture regionali, rende sostanzialmente superato il riferimento dell'art. 14 della L.R. 07/04/1998, n. 8 alle Unità di Progetto, oggi non più previste, come parametro di riferimento per la determinazione da parte degli ESU delle retribuzioni tabellari dei Direttori.

Pertanto si ritiene di prevedere che il trattamento economico dei Direttori sia parametrato a quello previsto per i Dirigenti di Direzione di cui all'articolo 12 della L.R. n. 14 del 17 maggio 2016 e sia differenziato, come previsto dall'art. 14, comma 4 della L.R. 07/04/1998, n. 8, in relazione al numero degli studenti di riferimento:

a) 90% della retribuzione sino a 20.000 studenti;
b) 95% della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;
c) 100% della retribuzione oltre 40.000 studenti.

Inoltre si stabilisce che la retribuzione di risultato da attribuire ai Direttori non debba superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo.

A tali determinazioni si è giunti tenendo conto, come già previsto per le Sezioni dalla citata DGR n. 2612 del 30/12/2013:

a. della complessità organizzativa e gestionale degli ESU;
b. dell'entità delle risorse finanziarie, strumentali ed umane a loro disposizione;
c. della dimensione e della rilevanza istituzionale dei referenti e dei destinatari, interni ed esterni delle attività svolte.

La norma proposta definisce i nuovi criteri per determinare in modo omogeneo e univoco il trattamento economico dei Direttori degli ESU, in coerenza con il nuovo quadro normativo sopra illustrato. E consente altresì di perseguire efficacemente il contenimento ed il controllo della spesa ponendo dei precisi limiti nella determinazione dei compensi spettanti ai Direttori degli ESU.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro"

Gli articoli 35, 36, 37 e 38 del PdL in esame propongono alcune modifiche alla legge regionale 13 marzo 2009 n. 13, legge che detta "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e regola, in buona sostanza, le politiche regionali in materia di lavoro.

Interessati dalle modifiche sono gli articoli 2, 3, 13 e 28 avuto riguardo a due temi trasversali: l'adeguamento dei servizi in chiave telematica e la semplificazione/integrazione delle funzioni in questa fase di transizione istituzionale, normativa e economico-sociale, avuto riguardo anche ai processi di riconversione e di reindustrializzazione in atto sul nostro territorio.

Gli articoli della legge n. 3 citata interessati dalle modifiche sono rispettivamente:
funzioni della Regione in materia di politiche del lavoro (art. 2),
funzioni delle Province (in termini parziale abrogazione) (art. 3),
funzioni di Veneto Lavoro (art. 13),
Sistema Informativo Lavoro Veneto (art. 28).

Le modifiche all'art. 2, 13 e 28 prevedono, innanzitutto, l'estensione alla forma telematica delle attività di coordinamento e di servizio che possono essere svolte dalla Regione - in termini generali – sia, più specificamente, da Veneto Lavoro, anche attraverso il Sistema Informativo Lavoro in gestione appunto all'Ente strumentale (con il nodo Borsalavoro e il portale regionale ClicLavoro Veneto).

In secondo luogo, un'ulteriore modifica degli articoli 2 e 13 introduce un riferimento più preciso alle azioni che mirano a promuovere sinergie tra le politiche del lavoro e gli interventi per il rilancio e la reindustrializzazione del sistema veneto in questa fase di profonda trasformazione non solo istituzionale ma anche e soprattutto del tessuto economico-produttivo e sociale. In quest'ottica

infatti i migliori risultati in termini di recupero di posti di lavoro può essere garantito solo con politiche che sul territorio favoriscano i processi di tenuta e di rinnovamento imprenditoriale.

L'articolo 3 della legge n. 3/2009 riguarda le funzioni delle Province. In questo caso, in attesa della riforma complessiva del sistema e della piena attuazione di quanto prevede la recente legge regionale 19/2015, la modifica proposta espunge dalle funzioni attuali delle Province due funzioni secondarie che riguardano la gestione dei tavoli sulla cassa integrazione straordinaria e sui contratti di solidarietà, che sono temporaneamente riportate in capo alla Regione, in attesa del completamento della riforma.

CAPO V - Disposizioni in materia di agricoltura

Sezione I - Modifiche della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Art. 39 - Modifiche al titolo e alla legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con questa modifica viene precisato il campo di applicazione della legge, utilizzando la terminologia prevista dalle norme di settore dell'Unione europea.

Art. 40 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità"

Le modifiche dell'articolo 2 hanno per oggetto l'adeguamento al vigente regolamento dell'Unione europea sullo sviluppo rurale (comma 1), l'eliminazione della convenzione tra Regione e ciascun concessionario del marchio regionale, ritenuta non necessaria (comma 2), l'attribuzione alla Giunta regionale della funzione di definire i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di tutela, promozione e valorizzazione dei prodotti a marchio e le condizioni di operatività del medesimo (comma 3) .

Art. 41 - Modifica all'articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con questa modifica viene aggiornato il riferimento normativo della procedura d'informazione alla Commissione europea nel campo delle regolamentazione tecniche.

Art. 42 - Modifica all'articolo 5 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con la modifica dell'articolo 5 viene aggiornata la norma di riferimento per l'accreditamento degli organismi di controllo e certificazione e, in alternativa all'autorizzazione ministeriale già prevista per le DOP-IGP-STG dei prodotti agricoli e alimentari, viene introdotta la possibilità che l'organismo di controllo sia autorizzato dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali per lo svolgimento dell'attività di controllo nel settore della produzione biologica o, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo.

Art. 43 - Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con queste modifiche viene inserito il riferimento al regolamento dell'Unione europea in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori (comma 1) e vengono semplificate le modalità di etichettatura dei prodotti a marchio, eliminando l'uso di una dicitura ritenuta poco significativa (comma 2).

Art. 44 - Modifica dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con questa modifica viene introdotto un riferimento dinamico al vigente regolamento dell'Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale.

Art. 45 - Disposizioni transitorie.

La norma è diretta a disciplinare in via transitoria la validità della concessione dell'uso del marchio per le imprese che non rispondono più ai requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12, come modificato dalla legge regionale 27 aprile 2016, n. 13.

Art. 46 - Modifiche dell'articolo 13 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 12 "Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di qualità".

Con queste modifiche vengono aggiornati i riferimenti alle vigenti norme dell'Unione europea in materia di aiuti di stato, sia per quanto riguarda il regolamento di applicazione dell'articolo 108 del Trattato che il regolamento di esenzione in agricoltura.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40
"Nuove norme per gli interventi in agricoltura"

Art. 47 - Modifiche all'articolo 69 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 "Nuove norme per gli interventi in agricoltura".

La conservazione della diversità genetica delle colture deve essere vista come una delle possibili strategie per consentire uno sviluppo agricolo sostenibile e garantire un uso maggiormente conservativo delle risorse. Nei nostri sistemi produttivi, in particolare nel corso degli ultimi decenni, si è verificata una progressiva sostituzione delle vecchie varietà e popolazioni locali con nuove costituzioni più produttive, determinando una erosione genetica che ha di fatto ristretto la variabilità all'interno delle principali specie agrarie. Un ruolo importantissimo nella conservazione e nella protezione di queste antiche varietà e popolazioni locali è svolto in particolare dagli Enti pubblici che operano sul territorio regionale. Al fine di favorire un coordinamento e la conoscenza delle diverse realtà operanti a livello regionale, risulta di fondamentale importanza istituire un elenco a cui possono aderire gli Enti pubblici interessati che svolgono queste attività. Infatti, da una parte l'Amministrazione regionale, senza alcun onere, potrà acquisire una serie di informazioni utili anche al fine dell'attuazione e all'esecuzione di quanto previsto dalla legge 6 aprile 2004, n. 101 "Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, con Appendici, adottato dalla trentunesima riunione della conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001"; dall'altra, attraverso la pubblicazione dell'elenco e delle varietà e popolazioni locali presenti presso i diversi centri di conservazione pubblici, permetterà alla cittadinanza delle aree rurali di poter accedere a tali risorse genetiche al fine di sviluppare progetti per un loro recupero e valorizzazione funzionali alla diversificazione delle produzioni e attività agricole, alla competitività delle imprese agricole, all'offerta di produzioni tradizionali, al collegamento tra agricoltura, tradizione e territorio.

Sezione III - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale

Art. 48 - Misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale.

Si completa la previsione dell'articolo 35 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 che nel dettare norme per la transizione fra i periodi di programmazione dello sviluppo rurale (PSR) 2007 – 2013 e 2014 – 2020, dispone che le quote di cofinanziamento regionale relative a precedenti periodi di programmazione e non utilizzate, sono destinate al cofinanziamento del PSR 2014 – 2020. L'articolo proposto estende la norma anche agli aiuti regionali integrativi.

CAPO VI - Disposizioni in materia di caccia e pesca

Sezione I - Modifiche della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto

Art. 49 - Modifica all'articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Con la modifica proposta si prevede la possibilità di dimostrare l'assolvimento dell'obbligo di pagamento della tassa di concessione anche mediante esibizione della ricevuta rilasciata su supporto informatico, nel caso di pagamenti effettuati mediante i moderni sistemi di pagamento on-line (ad esempio mediante esibizione della ricevuta conservata su smartphone, tablet, od altro supporto informatico).

Art. 50 - Modifica all'articolo 11 ter della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Con la proposta di modifica si specifica il regime degli obblighi ittiogenici considerato che il Regio Decreto dell'8 ottobre 1933 n.1604 prevede la costruzione, manutenzione e funzionalità di scale di risalita per pesci per tutte le concessioni di derivazioni di acqua pubblica fatti salvi i casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale.

Art. 51 - Modifica all'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Con la proposta di modifica si intende togliere qualsiasi dubbio interpretativo sull'effettiva intenzione del legislatore di vietare solamente l'utilizzo di animali vertebrati vivi come esca ma non di vietare l'esca morta.

Art. 52 - Modifica all'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La proposta di modifica precisa che la deroga al divieto di pesca nelle acque classificate salmonicole (vigente dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo) concessa nelle zone no-kill si riferisce non solo al mese di ottobre ma anche ai giorni compresi tra l'ultimo lunedì e l'ultimo giorno del mese di settembre.

Art. 53 - Modifica all'articolo 15 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La proposta prevede che la definizione puntuale delle nuove competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie (art.15, comma 1bis) dovrà essere prevista con successiva norma di legge.

Art. 54 - Modifica all'articolo 16 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La modifica proposta è necessaria per correggere un'incongruità in quanto non esiste la licenza di pesca professionale di tipo B (la licenza professionale abilita all'esercizio della pesca professionale sia in zona B che in zona C). Di fatto la norma di cui si propone l'abrogazione non è attualmente applicabile.

Art. 55 - Modifiche all'articolo 24 bis della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

La proposta di modifica è diretta ad eliminare ogni riferimento al "carattere di prevalenza" relativamente alla possibilità per l'imprenditore ittico di esercitare l'attività di pescaturismo ed ittiturismo, ciò al fine di allineare la normativa regionale a quanto disposto dall'art. 59 quater della Legge 7 agosto 2012, n. 134 il quale dispone che "Rientrano nelle attività di pesca professionale se effettuate dall'imprenditore ittico di cui all'art. 2, comma, 2 del D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4" anche le attività di pescaturismo e di ittiturismo.

Art. 56 - Modifica dell'articolo 29 della legge regionale 29 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto".

Con la norma proposta si prevede di modificare il divieto di immissione nelle acque pubbliche di specie ittiche prelevate dal impianti di pesca sportiva all'interno di proprietà private, divieto che non può essere ricompreso, ai fini della trasmissione di patologie, nelle sole specie alloctone ma anche in quelle autoctone.

Sezione II - Modifiche della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Art 57 - Modifiche all'articolo 14 " Esercizio dell'attività venatoria " della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che pratica la caccia da appostamento fisso di derogare alla scelta di caccia in via esclusiva utilizzando, nel corso di un'intera stagione venatoria, un pacchetto di massimo 15 giornate complessive per esercitare la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria da usufruirsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ciascun anno e limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 comma 5 lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, viene concesso al cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5 lettera c), di usufruire, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di un pacchetto di massimo trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

Art. 58 - Modifica dell'articolo 24 "Comprensori alpini" della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica ed il prelievo venatorio"

L'articolo 14 comma 10 della legge n. 157 del 1992, come noto, esprime il principio della rappresentanza paritaria delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni venatorie, negli organismi di gestione del territorio (nel quale sono altresì rappresentate le associazioni di protezione ambientale) a fini di programmazione dell'esercizio venatorio e gestione della fauna selvatica, riflesso di una impostazione complessiva della legge 157/1992 quale momento di sintesi e di bilanciamento di una pluralità di interessi tutti parimenti rilevanti, da quelli venatori a quelli di protezione della fauna selvatica alle esigenze produttive degli agricoltori.

La Corte costituzionale già ha avuto modo di precisare sul punto come il principio di rappresentatività di cui al sopra citato articolo ha carattere inderogabile (vedi sentenza n. 299 del 2001) ed in particolare che detto principio sotteso alla disposizione in questione nello stabilire "i criteri di composizione degli organi preposti alla gestione dell'attività venatoria negli ambiti territoriali individuati secondo le modalità indicate, fissa uno standard minimo ed uniforme di composizione degli organi stessi che deve essere garantito in tutto il territorio nazionale" (vedi sul punto sentenza n. 165 del 2009)

Con riferimento all'ordinamento regionale tale principio è stato recepito, sia con la legge regionale n. 50 del 1993, sia in sede di sua implementazione con i piani faunistici venatori regionale e provinciali che si sono succeduti nel tempo.

In particolare, per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, e con specifico riferimento agli ambiti territoriali di caccia, già con la legge regionale n. 37 del 1997, nel rispetto del soprarichiamato principio di paritaria rappresentanza in seno agli organismi di gestione del territorio, è stata espressamente prevista, in riferimento alla componente venatoria, la equiparazione fra le associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale.

Trattasi, beninteso, di associazioni riconosciute, dovendosi assumere ed intendere tale locuzione di riconoscimento nella sua accezione propriamente giuridica, ovvero associazioni che operano conformando il proprio ordinamento interno a principi democratici e che perseguono finalità ritenute meritevoli dall'ordinamento giuridico.

Analogamente si intende confermare, con riferimento anche agli organismi di gestione della Zona faunistica delle Alpi, ovvero con riferimento ai Comprensori alpini, applicando le disposizioni sopra richiamate, alle quali le Province, in sede di adempimenti di ripartizione della Zona Alpi in comprensori alpini e predisposizione dello statuto tipo (vedi articolo 9 comma 3 della legge regionale n 50 del 1993) saranno tenute a conformarsi.

CAPO VII - Disposizioni generali in materia di attività motoria

Art. 59 - Modifiche all'articolo 21 "Palestre della Salute" della legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 "Disposizioni generali in materia di attività motoria e sportiva"

Le modifiche proposte mirano a rimuovere problematiche sollevate a livello di Presidenza del Consiglio dei Ministri per meglio distinguere l'attività sanitaria da quella operativa, invece, delle palestre della salute

***

La Terza commissione consiliare, nella seduta del 19 maggio 2016 ha approvato a maggioranza il progetto di legge con modifiche al titolo e al testo.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta – Lega Nord – Padania (Nicola Ignazio Finco, Marino Finozzi con delega Gianpiero Possamai), Zaia Presidente (Luciano Sandonà con delega Stefano Valdegamberi), Fratelli d' Italia – AN- Movimento per la cultura rurale (Sergio Berlato), Forza Italia (Massimiliano Barison con delega Massimo Giorgetti).

Si sono astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari: Partito Democratico Veneto (Graziano Azzalin, Francesca Zottis), Lista Tosi per il Veneto (Stefano Casali), Movimento 5 stelle (Simone Scarabel).

Incaricato di relazionare in aula il consigliere Sergio Berlato, correlatore il consigliere Graziano Azzalin.

Il parere della Prima commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento consiliare, è stato espresso in data 25 maggio 2016.";

Relazione di minoranza della Terza Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa consigliere Graziano Azzalin, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

"Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato ordinamentale 2016, in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell'agricoltura e della pesca": possiamo definirlo un provvedimento di semplificazione e basta? Per alcuni aspetti sì, per altri invece introduce una serie di norme che non attengono meramente ad aspetti di semplificazione, ma possono essere annoverati nel contesto più ampio del riordino normativo.

È un concetto molto vasto che, al di là dell'aspetto semantico del termine, ha dei limiti ordinamentali, quanto meno nella consuetudine di questo Consiglio. Questa tipologia di provvedimento va ad aggiungere e modificare norme esistenti, pur non potendo contemplare uno stravolgimento di leggi consolidate caratterizzanti l'ordinamento in vigore, per la cui sostanziale modifica riteniamo debba essere mantenuto un iter normale, che preveda sia una istruttoria di Commissione sia le audizioni con tutti i portatori di interessi e quelle istituzioni fondamentali per una efficace implementazioni delle disposizioni stesse.

Da questo punto di vista, quindi, riteniamo non sufficiente quanto indicato nella relazione e cioè l'assenza di variazione finanziaria nelle entrate e nelle spese. In passato, il cosiddetto "Collegato alla Finanziaria" prevedeva una serie di norme sottoposte all'esame della commissione competente, ad una serie di consultazioni, audizioni, valutazioni, cosa che in questo caso non è stata fatta, segnando un grosso limite nel procedimento.

Durante la votazione finale del testo in Commissione, ci siamo astenuti per avere il tempo di approfondire le tante tematiche incluse nel provvedimento e tentare di apportarvi delle migliorie nel corso della discussione in aula con alcuni emendamenti.

Alcuni di questi emendamenti prevedono la soppressione di interi articoli, perché sono talmente profondi nel loro agire che meriterebbero un approfondimento serio e sistematico dell'intero complesso di norme, ma che sia soprattutto soggetto alle dovute e necessarie audizioni.

Sin dalla presentazione del provvedimento in Commissione ne abbiamo ravvisato i limiti e le contraddizioni: il progetto di legge, in alcune parti, va oltre gli aspetti tecnici con i quali è stato introdotto in Commissione, aspetti che avrebbero dovuto caratterizzarlo e che, con lo scopo di pervenire ad una semplificazione, avrebbero dovuto introdurre norme che rendessero più scorrevoli alcune problematiche.

Procedendo con ordine, per quanto riguarda le politiche economiche abbiamo ad esempio grosse perplessità sull'articolo 3, perché crediamo che andare in deroga rispetto ad alcuni provvedimenti su un settore tra i più agitati necessiti di valutazioni diverse e approfondite; sull'articolo 17, la questione dell'albergo diffuso, la valutazione introdotta è poca cosa, a dir poco opinabile, perché dobbiamo prendere atto che non funziona e non possiamo definirlo "una possibilità in più" e basta, dobbiamo vedere dove ha funzionato e non correre il rischio che si apra la porta a delle speculazioni.

Sulla cultura non abbiamo particolari obiezioni; sull'agricoltura i nostri emendamenti riguardano sostanzialmente aggiustamenti tecnici, in particolare sulle questioni della qualità che condividiamo; sulle politiche del lavoro, invece, riteniamo vadano chiariti alcuni aspetti, perché non è chiaro chi farà cosa: la questione delle vertenze, della cassa integrazione, si torna allo Stato o passa tutto per la Regione? Come mai si tolgono alcune competenze alle province senza averne chiara la prospettiva? Se in linea di principio può essere una norma propedeutica ad una fase successiva, ebbene questo ci dovrà essere spiegato in Aula.

Quelli depositati su caccia e pesca non sono emendamenti tecnici. Evidenziano un approccio della maggioranza a dir poco singolare su materie alquanto complesse, quindi ci permettiamo di ribadire come sia inopportuno affrontare questi due argomenti in questo provvedimento, anche se con un emendamento presentato dalla maggioranza in qualche modo si rimedia alla questione dei comprensori alpini. Altro discorso è l'articolo 57 che, invece, rimane intonso perché quella è la volontà politica, a quanto pare, di questa maggioranza.

Perché affrontare in questo modo la questione, con questo tipo di emendamenti? Abbiamo alle spalle già un anno di legislatura in cui sono stati approvati importanti provvedimenti in materia venatoria: l'esame in Commissione del PDL 54 riguardante appostamenti precari ad uso venatorio, il cui iter si è concluso in aula ed ora corrisponde alla legge regionale 20/2015, ha previsto le audizioni di Coldiretti, Confagricoltura, gli stakeholder e quant'altro. Poi è arrivato il PDL 55 su modifiche per la protezione della fauna selvatica, che al momento è stato solo illustrato in commissione; poi si è arrivati alle iniziative sul sostegno alle produzioni agricole, non ancora licenziato, ma sul quale sono state fatte le audizioni. E' stato esaminato il PDL 99 sull'addestramento e allenamento dei falchi per l'esercizio venatorio, il cui iter è iniziato il 24 febbraio ed è arrivato alla sua conclusione passando per le dovute audizioni. Abbiamo esaminato il PDL riguardante gli appostamenti fissi ad uso venatorio che è stato chiuso con legge 11/2016 e da ultimo, in ordine di tempo, abbiamo trattato il PDL sulle misure per il contenimento delle nutrie, divenuto recentemente legge, sempre seguendo l'iter delle audizioni. Se vogliamo parlare di impatto sul territorio probabilmente gli articoli su cui andiamo ad intervenire in questo provvedimento, in particolare il n.57, non hanno un impatto minore rispetto alle problematiche che sono state sollevate o che si solleveranno rispetto alle questioni che abbiamo finora affrontato con un esame dettagliato in commissione.

In definitiva, abbiamo avuto una serie di provvedimenti affrontati con un metodo che ha portato questo Consiglio ad una larga condivisione delle leggi, assorbendo durante la discussione in Commissione una dialettica che nel campo venatorio è sempre molto accesa e ha fatto sì che si arrivasse con equilibrio politico all'approvazione di vari provvedimenti.

Ci sarebbe anche il Piano faunistico venatorio, che questo Consiglio ha per l'ennesima volta prorogato, ma con l'impegno della Giunta a ripassarlo alla Commissione entro l'estate per arrivare poi all'approvazione definitiva.

Non possiamo poi prescindere dal rapporto con il mondo agricolo che è particolarmente interessato a queste problematiche.

Per quanto riguarda i comprensori alpini, non c'è un solo comune che non abbia evidenziato che quella che si va a ledere sostanzialmente è una prassi consolidata da vent'anni e forse proprio questo ha indotto alcuni colleghi di maggioranza a mettere una pezza.

Nel merito delle proposte dobbiamo capire che non si tratta di una vicenda che riguarda solo il mondo della caccia, ma è un problema di gestione ambientale. Non si può parlare in questi termini solo quando si afferma che la caccia e il mondo venatorio si fanno carico delle istanze ambientali, anzi ne è a loro volta antenna e tutore, e non si pone il tema dell'equilibrio ambientale quando si va a discutere degli indici venatori e della pressione venatoria sul territorio. Questa è una contraddizione stridente, che questa modalità di discussione non risolve.

La mobilità venatoria è si praticabile anche in altre Regioni italiane, ma, a differenza di quello che si vuole fare in Veneto, questa mobilità viene governata o all'interno della pianificazione faunistica, o delegata agli ATC, o con provvedimenti specifici della Giunta. Questo avviene, per esempio, in Lombardia e in Emilia Romagna, ma è pur vero che ogni Regione deve far leva sulle proprie caratteristiche.

Allora, perché noi vogliamo andare verso una sostanziale anarchia? Nel 2014 le associazioni hanno ricevuto una lettera da parte dell'Associazione Veneta Cacciatori che dice che le stesse avevano chiesto la mobilità venatoria all'interno del Piano faunistico che veniva prorogato e in quel contesto si diceva "basta proroghe, si affrontino queste questioni". Non vuol dire che si è dato il lascia passare alla mobilità sfrenata e anarchica senza gestione programmata del territorio. Convochiamo tutti i rappresentanti e i Presidenti delle associazione e sentiamo se quella è la loro vera volontà, perché viene strumentalizzata da parte del mondo venatorio! Questo introduce delle frizioni che vogliamo fortemente respingere e chiediamo di non portare a compimento.

Per quanto suesposto faremo in modo che tali importanti tematiche vengano affrontate mediante un confronto libero, per arrivare a delle soluzioni ponderate ed equilibrate su materie importanti per le nostre comunità.".

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 20/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 4 - (Gestione dei mercati all'ingrosso)

I mercati all'ingrosso sono gestiti:

a) dai Comuni, mediante aziende speciali. Possono essere gestiti in economia dai Comuni soltanto i mercati di limitata importanza economica, nonchè quelli aventi attività a carattere stagionale;

b) dai Consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

c) da Consorzi, società o altri enti costituiti fra enti locali [territoriali] ed altri enti pubblici o di diritto pubblico e cooperative ed associazioni di produttori e di altri operatori di mercato ed enti di diritto privato, con la partecipazione maggioritaria degli enti pubblici territoriali.

Gli enti istitutori possono dare in concessione la gestione del mercato solamente agli enti di cui alla lettera c) del comma precedente, con l'osservanza di quanto stabilito dal piano regionale dei mercati all'ingrosso previsto all'art. 2 e delle disposizioni attuative deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'art. 32 dello statuto.

(omissis).

La contabilità delle entrate e delle uscite dei mercati gestiti in economia dai Comuni deve essere tenuta separata dal bilancio generale. I proventi di gestione devono essere commisurati alle spese necessarie al funzionamento del mercato e dei relativi servizi, nonché all'ammortamento e al miglioramento degli impianti.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Definizioni.

1. Agli effetti della presente legge si intendono per:

a) rete: l'insieme dei punti di vendita che erogano carburanti;

b) carburanti: i vari tipi di prodotti petroliferi per autotrazione suddivisi nelle seguenti categorie:
   1) benzine;
   2) olio lubrificante;
   3) gasolio;
   4) gas di petrolio liquefatto (GPL);
   5) metano;
   6) ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione nell'autoveicolo (CUNA);

b bis) carburante a basso impatto ambientale: GPL, gas naturale, idrogeno, miscele idrogeno e gas naturale, nonché i biocarburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti";

c) impianto stradale di distribuzione di carburante: il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, nonché dai servizi e dalle attività accessorie, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici. L'impianto stradale può rifornire tutti i mezzi stradali e non, ivi compresi i natanti;

d) impianto di distribuzione carburanti ad uso privato: un autonomo complesso unitario costituito da tutti gli apparecchi fissi o mobili di erogazione di carburanti per autotrazione senza limiti di capacità, con le relative attrezzature ed accessori, installato all'interno di cantieri, di magazzini e simili di imprese industriali o commerciali o di imprese, consorzi o cooperative di autotrasportatori, ed utilizzato esclusivamente per il rifornimento di automezzi, di automotrici ferroviarie, di aeromobili e di natanti di proprietà delle imprese stesse. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione di quelli adibiti ad uso personale. Si considerano impianti ad uso privato anche quelli situati all'interno di aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni non statali ad uso esclusivo dei mezzi delle stesse;

e) impianto per natanti: un autonomo complesso unitario costituito da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, dalle relative attrezzature e pertinenze, destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti;

f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo, misurando contemporaneamente i volumi o le quantità trasferite, composto da:
   1) una pompa o un sistema di adduzione;
   2) un contatore o un misuratore;
   3) una pistola o una valvola di intercettazione;
   4) una tubazione che lo connette;
   5) un satellite;

g) colonnina: l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;

h) self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature a moneta o lettura ottica per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale;

i) self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando a distanza dell'erogatore che permette all'utente di servirsi da solo e con pagamento ad apposito incaricato dopo il rifornimento;

l) erogato di vendita di ciascun impianto: l'insieme dei prodotti: benzine, gasolio, GPL e metano per autotrazione determinato sulla base delle dichiarazioni di fine esercizio consegnate dai gestori al competente Ufficio tecnico di finanza;

m) indice di elasticità: il rapporto tra la capacità di erogazione della rete e la quantità di prodotto erogato.

2. Si intende per modifica dell'impianto la modifica di uno o più dei seguenti elementi:

a) l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati;

b) la variazione del numero di colonnine;

c) la sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri rispettivamente a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;

d) il cambio di destinazione dei serbatoi o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;

e) la variazione del numero o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;

f) l'installazione di dispositivi self-service post-pagamento;

g) l'installazione di dispositivi self-service pre-pagamento;

h) la detenzione o l'aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;

i) la trasformazione delle modalità di rifornimento del metano passando da impianto di travaso alimentato da carro bombolaio a impianto allacciato a metanodotto.

3. Si è in presenza di incompatibilità con il territorio quando sussistono almeno uno dei seguenti elementi:

a) l'area destinata all'impianto è situata in zone a traffico limitato in modo permanente;

b) l'area destinata all'impianto è situata in corrispondenza di incroci o biforcazioni di strade ad uso pubblico, incroci a Y, ed ubicata sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;

c) l'area destinata all'impianto è posta all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a cento metri;

d) l'impianto è privo di sede propria in quanto la distanza tra la colonnina e il ciglio della strada è inferiore a quattro metri, per cui il rifornimento dell'autoveicolo o dell'impianto avviene sulla sede stradale;
e) gli accessi dell'area destinata all'impianto sono situati a distanza non regolamentare da incroci, semafori, curve, dossi o altri accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali;
f) le strutture dell'impianto impediscono la visuale anche parziale dei beni di interesse storico, architettonico, urbanistico ed ambientale o costituiscono, comunque, elemento di sovrapposizione o di interferenza nel contesto ambientale di un particolare aggregato urbano o di zona di pregio ambientale.".

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 23/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Nuovi impianti stradali di carburante.

1. I nuovi impianti stradali devono essere dotati dei prodotti benzine, gasolio e possibilmente metano, *GNC*-*GNL* e GPL; avere installate le apparecchiature self-service pre e post-pagamento; essere dotati di autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite per gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti anche nel caso di ristrutturazione degli impianti esistenti.

3. I comuni possono autorizzare, anche in deroga al numero massimo di impianti determinato per ciascun comune e per ciascuna provincia, l'installazione di impianti di solo metano esclusivamente nel caso in cui il numero di impianti esistenti sia pari o superiore a quello previsto dal provvedimento di cui all'articolo 4, comma 1 e che l'impianto rispetti i requisiti per il potenziamento impianti con i prodotti metano e GPL di cui all'articolo 15, venga dotato dei servizi all'auto e all'automobilista e di attività commerciali integrative di cui al comma 1 e venga inserito nel provvedimento autorizzativo il divieto di potenziare l'impianto con i prodotti benzine e gasolio. Nel concedere le autorizzazioni per l'erogazione di metano va data priorità agli impianti stradali che prevedono attrezzature adeguate al rifornimento di mezzi pubblici adibiti alla circolazione urbana.".

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 55 della legge regionale n. 11/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 55 - Disciplina dei fondi regionali per lo sviluppo economico.

1. Il presente capo disciplina l'incentivazione alle imprese, e in particolare, gli interventi di cui agli articoli 21, 25, 28, 29, 34, 42, 46.

2. Agli effetti del presente titolo per imprese si intendono i soggetti che esercitano le attività imprenditoriali anche in forma cooperativa nei settori industria, agroindustria, energia, artigianato, miniere e risorse geotermiche, turismo, commercio, servizi e promozione all'export.

3. È istituito il fondo unico regionale per lo sviluppo economico e per le attività produttive nel quale confluiscono le risorse statali relative alle funzioni in materia di incentivi alle imprese e alle cooperative, a qualunque titolo conferite alla Regione, fatto salvo quanto previsto dai commi 7 bis e 7 quinquies.

4. Il fondo unico regionale di cui al comma 3 è gestito dalla Regione.

5. La Giunta regionale, per gli interventi di cui al presente capo, determina la ripartizione ed i criteri di erogazione delle risorse del fondo unico regionale di cui al comma 3, sentita la competente commissione consiliare che si esprime sulla determinazione dei criteri generali di ripartizione delle risorse nel termine di trenta giorni dal ricevimento del provvedimento, decorsi i quali si prescinde dal parere.

6. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente capo trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2, 3, 4 e 5.

7. Fino all'entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge regionale 11 settembre 2000, n. 19 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000". Restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo.

7 bis. È istituito il fondo per il rilascio di controgaranzie e cogaranzie a favore dei consorzi fidi delle piccole e medie imprese con sede nel Veneto nel quale confluiscono le risorse derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione.

7 ter. Il fondo di cui al comma 7 bis opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0053 "Interventi a favore delle PMI".

7 quater. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 bis trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 5.

7 quinquies. É istituito il fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie a favore dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), b), c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 "Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese artigiane" nel quale confluiscono le risorse derivanti dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive modifiche nonché le eventuali risorse aggiuntive a tale scopo destinate dalla Regione. Il medesimo fondo può essere, inoltre, utilizzato per incrementare il fondo di rotazione di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 , per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese.

7 sexsies. Il fondo di cui al comma 7 quinquies opera a seguito del trasferimento delle risorse statali e degli stanziamenti previsti con legge di approvazione del bilancio all'u.p.b. U0056 "Interventi strutturali a favore delle imprese artigiane.".

7 septies. Per l'attuazione delle agevolazioni di cui al comma 7 quinquies trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2 o all'articolo 26, comma 5.".

Nota all'articolo 5

- Il testo del titolo della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Misure per garantire la qualità dei prodotti e dei servizi ed adozione del marchio di qualità con indicazione d'origine *"Qualità Garantita dalla Regione Veneto".".*

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 7 - Comitato per la qualità.

1. La Giunta regionale nomina, [sentita la competente commissione consiliare,] in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi" e successive modificazioni, il comitato per la qualità e ne determina anche la composizione.

2. Il comitato per la qualità:

a) individua i prodotti e i servizi o le categorie di prodotti e di servizi disciplinati dal marchio di cui all'articolo 2;
b) approva i modelli dei disciplinari di produzione [ed i regolamenti d'uso del marchio] proposti dalle commissioni tecniche e le loro eventuali modifiche;
c) aggiorna il registro dei disciplinari di produzione, recanti i criteri qualitativi e di origine validi per le varie categorie di prodotti e servizi, previsti dall'articolo 9;
d) prescrive le linee guida per l'unitarietà dell'azione di marketing della qualità, che costituiscono anche la base per il programma di marketing annuale;
e) coordina le azioni di marketing che riguardano più prodotti e servizi.".

Nota all'articolo 8

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 8 - Commissioni tecniche.

1. La Giunta regionale nomina, [sentita la competente commissione consiliare,] in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e successive modificazioni, una commissione tecnica per ciascun prodotto o servizio o categoria di prodotti o di servizi e imprese ai quali è riconosciuta la possibilità di utilizzare il marchio di cui all'articolo 2.

2. Le commissioni tecniche:

a) predispongono i disciplinari di produzione, i regolamenti d'uso del marchio, i modelli di contratto di licenza d'uso e le relative modifiche e li sottopongono all'approvazione del comitato per la qualità di cui all'articolo 7;
b) predispongono i programmi annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi;
c) determinano le modalità e le percentuali con cui gli utilizzatori del marchio sono tenuti a partecipare, nel rispetto del diritto europeo, alle spese annuali per la pubblicizzazione dei prodotti e dei servizi.

3. Si può prescindere dalla costituzione di una commissione tecnica, se il comitato per la qualità incarica dello svolgimento dei compiti indicati nel presente articolo un organismo già operativo per una determinata categoria di prodotti o di servizi.".

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 - *Programmazione e misure di sostegno.*

1. Per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1, la Giunta regionale sentita la competente Commissione consiliare, approva un programma triennale di iniziative prevedendo in conformità al diritto comunitario:

a) campagne informative rivolte ai consumatori;
b) azioni promozionali della commercializzazione;
c) azioni pubblicitarie;
d) misure dirette all'attuazione di programmi di controllo di qualità.

1 bis. Le attività di cui al comma 1 sono pubblicate, pubblicizzate e rendicontate attraverso la creazione di un portale web a ciò preposto.".

2. Nelle azioni pubblicitarie pubbliche o sovvenzionate con contributi pubblici che utilizzano un marchio di qualità autorizzato dall'Unione europea è ammesso fare riferimento all'origine geografica del prodotto o servizio, purché il messaggio principale sia riferito al rispetto dei criteri di qualità.

3. Non vengono promosse azioni pubblicitarie a favore di singoli imprenditori o che nominano una determinata impresa o i prodotti o i servizi della medesima. Nessuna azione pubblicitaria promossa può nominare una determinata impresa o i prodotti o i servizi della medesima.

4. Le attività di cui al presente articolo possono essere attuate direttamente dalla Regione del Veneto o, su incarico della stessa, da Unioncamere del Veneto in collaborazione con istituti, enti o associazioni attivi nei rispettivi settori.

Nota all'articolo 10

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 12 - Contributi.

1. Per le iniziative di cui all'articolo 11, comma 1, la Giunta regionale può concedere contributi, nel rispetto della normativa nazionale ed europea sugli aiuti di Stato.

[2. L'atto deliberativo che determina i criteri per la concessione dei contributi è sottoposto al parere della competente commissione consiliare.]".

Nota all'articolo 11

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Disposizioni di attuazione.

1. La Giunta regionale adotta le disposizioni attuative della presente legge.".

Nota all'articolo 12

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 17/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 18 - Notifica alla Commissione europea.

1. Gli effetti della presente legge decorrono dalla conclusione positiva delle procedure di notifica e di esame del marchio da parte della Commissione europea, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione.

[2. La Regione del Veneto trasmette annualmente alla Commissione europea una relazione riguardante le informazioni su tutte le misure inerenti le iniziative di cui all'articolo 11.]".

Nota all'articolo 13

- Il testo dell'art. 1 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 1 - Finalità.

1. La Regione del Veneto:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;
b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l'organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.

2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del Veneto disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con le seguenti finalità:

a) promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale;
b) accrescimento della qualità dell'accoglienza turistica e incremento dell'accessibilità, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;
c) crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività del Veneto quale meta turistica, *anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai sensi della vigente normativa;*
d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all'attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e dei lavoratori;
e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di attività ed aree turistiche e miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche;
f) promozione del Veneto quale marchio turistico a livello nazionale e del marchio "Veneto/Italia" a livello internazionale e sviluppo di una politica di marchio regionale;
g) sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
h) sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto e delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
i) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese del settore.

3. La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

Nota all'articolo 14

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 13 - Sistema informativo regionale del turismo.

1. Per fini gestionali, amministrativi e statistici, si fa riferimento al Sistema informativo regionale del turismo (SIRT), quale componente del complessivo sistema informativo regionale del Veneto.

2. Il sistema informativo regionale del turismo è in particolare finalizzato:

a) alla conoscenza del sistema turistico veneto, anche sotto i profili dell'offerta, della domanda, dei flussi e dell'impatto del turismo sull'economia regionale;

b) al sostegno dell'attività regionale di pianificazione, indirizzo, controllo e valutazione e al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo regionale;

c) al supporto dell'attività amministrativa regionale e provinciale.

3. La Regione e gli enti locali concorrono all'implementazione e all'aggiornamento del SIRT, assicurando la disponibilità e la comunicazione dei dati amministrativi e statistici per le finalità di cui al comma 2, secondo le forme e le modalità previste dalla Giunta regionale.

4. I dati in materia di turismo previsti per le rilevazioni statistiche comprese nel programma statistico nazionale e regionale sono raccolti e trattati nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 "Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400" e successive modificazioni e dalla legge regionale 29 marzo 2002, n. 8"Norme sul sistema statistico regionale".

5. I titolari di strutture ricettive, di sedi ed attività congressuali, di agenzie immobiliari o immobiliari turistiche per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del loro mandato o di sublocazione, comunicano direttamente alla Regione, esclusivamente per via telematica, tutti i dati turistici richiesti dalla Regione per le finalità del presente articolo, secondo le procedure stabilite dal provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.

6. I comuni comunicano alla Regione, esclusivamente per via telematica, le presenze turistiche relative alle case per villeggiatura [e i dati delle locazioni turistiche di cui al comma 2 dell'articolo 27 bis] secondo le indicazioni della Giunta regionale.

7. La Regione e gli enti locali possono diffondere, con le modalità e i criteri definiti dalla Giunta regionale, le informazioni relative all'offerta turistica del territorio di competenza, ivi compresi gli eventi e le manifestazioni, finalizzate alla promozione e valorizzazione del turismo veneto.".

Nota all'articolo 15

- Il testo dell'art. 25 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 25 - Tipologie di strutture ricettive alberghiere.

1. Sono alberghi od hotel le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale o prevalente in camere, suite e junior suite e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative.

2. Sono villaggi-albergo le strutture ricettive alberghiere, con capacità ricettiva totale in unità abitative ubicate in più edifici all'interno di una stessa area dove insiste l'edificio principale alberghiero.

3. Sono residenze turistico-alberghiere le strutture ricettive alberghiere con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative e con eventuale capacità ricettiva residuale in camere, *suite e junior suite.*

4. Sono alberghi diffusi gli alberghi dotati di un edificio principale, dove si trovano l'ufficio di portineria e le aree ad uso comune degli ospiti e di due o più dipendenze alberghiere, ubicate ad una distanza, in linea d'aria, non superiore a quattrocento metri dall'edificio principale, con capacità ricettiva totale o prevalente nelle dipendenze e con eventuale capacità ricettiva residuale nell'edificio principale alberghiero e ubicati:

a) nelle aree di montagna;

b) nei centri storici, così come individuati dagli strumenti di governo del territorio, di comuni con popolazione non superiore a cinquemila residenti;

c) nelle isole non collegate da ponti alla terraferma, con popolazione non superiore a cinquemila residenti.

5. La Giunta regionale, su motivata richiesta del comune e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento, può consentire l'albergo diffuso in borghi o centri storici siti in comuni con popolazione superiore a cinquemila residenti in deroga al limite di cui alla lettera b).

6. Le unità immobiliari che compongono l'albergo diffuso possono essere situate solo in edifici già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle strutture ricettive alberghiere il locale di pernottamento può disporre sino a quattro posti letto ed è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino del numero dei posti letto autorizzato al momento della partenza del cliente.

8. Nelle strutture ricettive complementari è consentito aggiungere nel locale di pernottamento, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto, in deroga ai limiti dimensionali stabiliti dalla legislazione in materia, con obbligo di ripristino alla partenza del cliente del numero di posti letto autorizzato.".

Nota all'articolo 16

- Il testo dell'art. 26 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 26 - Strutture ricettive all'aperto.

1. Le strutture ricettive all'aperto sono strutture ricettive aperte al pubblico, a gestione unitaria, che offrono ai turisti, in un'area recintata, alloggio in allestimenti mobili o in unità abitative e si distinguono in villaggi turistici, *campeggi e marina resort.*

2. Sono allestimenti mobili gli allestimenti per il pernottamento nella struttura ricettiva all'aperto, installati sulle apposite piazzole dal titolare della struttura ricettiva o dai turisti, quali tende, roulotte, camper, caravan e case mobili.

3. Sono villaggi turistici le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare e con eventuale capacità ricettiva residuale in allestimenti mobili installati dai turisti.

4. Sono campeggi o camping le strutture ricettive all'aperto con capacità ricettiva totale o prevalente in allestimenti mobili installati dai turisti e con eventuale capacità ricettiva residuale in unità abitative o allestimenti mobili installati dal titolare.

4 bis. Sono marina resort le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, che posseggano i requisiti individuati dalla Giunta regionale con apposita deliberazione che ne definisce altresì modalità di apertura e di esercizio, nonché la relativa classificazione; nella definizione dei requisiti, la Giunta regionale è tenuta a conformarsi a quanto stabilito in materia dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

5. Le strutture ricettive all'aperto sono tenute ad assicurare:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;
b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato.".

Nota all'articolo 17

- Il testo dell'art. 27 bis della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 27 bis - Locazioni turistiche.

1. Gli alloggi dati in locazione esclusivamente per finalità turistiche, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, senza prestazione di servizi, sono strutture ricettive alle quali, ai fini della presente legge, si applicano solo le disposizioni di cui al presente articolo.

2. Coloro che intendono locare gli alloggi ai sensi del comma 1, sono tenuti a comunicare *alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia competente per territorio* nel quale l'alloggio è situato, secondo le procedure definite dalla Giunta regionale:

a) il periodo durante il quale si intende locare l'alloggio, il numero di camere e di posti letto;
b) gli arrivi e le presenze turistiche, per provenienza.

3. Sono attribuiti al comune la vigilanza, anche mediante l'accesso di propri incaricati alle strutture ricettive di cui al comma 1, e l'accertamento della violazione degli obblighi previsti dal presente articolo *anche su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia competente per territorio dove l'alloggio è situato,* nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e il diritto ad introitare le relative somme.

4. Chiunque dia in locazione gli alloggi ai sensi del comma 1 è soggetto, previa diffida amministrativa ai sensi dell'articolo 2 bis della legge regionale 28 gennaio 1977, n. 10 "Disciplina e delega delle funzioni inerenti all'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale" e successive modificazioni, per ciascun alloggio:

a) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera a), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00;
b) in caso di incompleta o omessa comunicazione ai sensi del comma 2, lettera b), alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1.000,00 per ciascun mese di omessa o incompleta comunicazione;
c) in caso di ingiustificato rifiuto di accesso all'alloggio, opposto agli incaricati del comune per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al comma 3, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 250,00 per ciascun ingiustificato rifiuto di accesso.".

Nota all'articolo 18

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 28 - Ospitalità diffusa.

1. Nelle aree di montagna *e del sistema turistico tematico "Pedemontana e colli" e del sistema turistico tematico "Po e suo Delta",* le strutture ricettive e le strutture che offrono servizi di interesse turistico possono utilizzare la denominazione aggiuntiva di "ospitalità diffusa", secondo le disposizioni attuative della Giunta regionale, anche al fine di potenziare l'offerta turistica favorendo le sinergie tra imprese turistiche di aree omogenee.

2. Le imprese che compongono l'ospitalità diffusa, ove le stesse non facciano capo ad un unico soggetto giuridico, devono costituirsi in consorzio, o altra forma associativa, che assume la responsabilità della conduzione dell'ospitalità diffusa e del relativo centro di ricevimento per i turisti.

3. Ogni singola struttura ricettiva appartenente all'ospitalità diffusa rimane disciplinata dalla legislazione regionale vigente e i titolari delle singole strutture ricettive rimangono responsabili della conduzione dei servizi forniti dalle stesse.".

Nota all'articolo 20

- Il testo dell'art. 31 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 31 - Classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, individua i requisiti di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, in conformità alla normativa nazionale vigente.

1 bis. Con il provvedimento di cui al comma 1 la Giunta regionale definisce una specifica disciplina per la classificazione delle strutture ricettive alberghiere o complementari situate in Ville venete o in altri edifici di pregio storico oggetto dei vincoli del

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni.

2. In sede di prima applicazione, il provvedimento di cui al comma 1 è approvato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; successivamente, i requisiti possono essere modificati ed adattati in relazione all'evoluzione del settore e, se necessario, aumentati.

3. Il provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1 definisce, secondo criteri di semplificazione e trasparenza e nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1:

a) i livelli di classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, fino a un massimo di cinque classi contrassegnate da uno, due, tre, quattro e cinque segni distintivi, rappresentati da stelle per le strutture ricettive alberghiere, a seconda degli spazi, delle attrezzature, delle installazioni tecniche e dei servizi forniti;
b) le superfici e le cubature minime dei locali per il pernottamento in relazione ai posti letto, nonché le altezze minime dei locali di servizio, tecnici ed accessori all'attività alberghiera;
c) le attrezzature, le dotazioni, le aree comuni ed i servizi di interesse turistico;
d) i documenti da allegare alla domanda di classificazione attestanti i requisiti sanitari, urbanistici, edilizi, di prevenzione incendi e di destinazione d'uso dei locali e degli edifici;
e) il modello regionale della simbologia da utilizzare per esporre il segno distintivo della classificazione delle altre strutture ricettive e delle sedi congressuali.

4. Fatta salva la destinazione abitativa dei bed & breakfast, nonché delle case per villeggiatura e degli alloggi locati per finalità esclusivamente turistiche di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, l'apertura di nuove strutture ricettive è consentita solo in immobili o parti di essi aventi destinazione d'uso turistico-ricettiva conformemente a quanto stabilito dallo strumento urbanistico comunale.

5. Le strutture ricettive e le sedi congressuali espongono, in modo visibile all'esterno, il segno distintivo della classe assegnata, compreso quello realizzato in conformità al modello regionale di cui al comma 3, lettera e).".

Nota all'articolo 21

- Il testo dell'art. 35 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 35 - Vigilanza e controllo.

1. Le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni di cui al presente titolo sono esercitate dai comuni e dalle province nell'ambito delle rispettive competenze.

2. I turisti possono presentare alla provincia reclami circostanziati e pertinenti in ordine a eventuali carenze dei servizi e requisiti dichiarati e a inadempienze delle strutture ricettive e delle sedi congressuali.

3. La provincia, d'ufficio o su reclamo dei turisti e, previa verifica degli elementi contestati, procede al declassamento delle strutture ricettive o delle sedi congressuali che hanno perso uno o più requisiti di classificazione o all'annullamento della classificazione.

4. La provincia effettua annualmente verifiche a campione sulle strutture ricettive e sulle sedi congressuali in una percentuale minima di almeno il 10 per cento del totale di ogni tipologia, definendo per ciascuna i criteri di selezione, le modalità di verifica, anche tramite sopralluogo e i tempi di attuazione dei controlli.

5. Ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge, gli incaricati della provincia e del comune hanno accesso alle strutture ricettive, ivi compresi i locali di pernottamento nella piena disponibilità del gestore, nonché alle sedi congressuali.

5 bis. I comuni, la Città metropolitana di Venezia e le province effettuano i controlli sulle strutture ricettive anche attraverso la verifica delle informazioni pubblicate sui siti internet di prenotazione ricettiva la cui risultanza deve essere pertanto considerata a tutti gli effetti atto di accertamento di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689"Modifiche al sistema penale".

6. Il titolare di strutture ricettive è tenuto a comunicare preventivamente al comune ogni variazione degli elementi dichiarati in sede di segnalazione certificata di inizio attività.

7. Al fine di migliorare e ottimizzare le attività di verifica e controllo, i comuni e le province sono tenuti a fornire reciprocamente le informazioni acquisite nell'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza e a comunicarle, se richieste, alla Giunta regionale.

8. Qualora la provincia rilevi la mancanza di presenze turistiche per un anno consecutivo in una struttura ricettiva, il comune, su segnalazione della provincia, verifica il rispetto del periodo di apertura della struttura con apposito sopralluogo.".

Nota all'articolo 22

- Il testo dell'art. 49 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 49 - Violazioni e sanzioni amministrative.

1. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti avere, nei locali di pernottamento non occupati da turisti, un numero di posti letto superiore a quello massimo consentito, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 100,00 per ogni posto letto in più negli anzidetti locali.

2. Il titolare di struttura ricettiva che in sede di controllo risulti ospitare un numero di clienti superiore alla capacità ricettiva massima consentita, fatta salva la deroga di cui all'articolo 25 commi 7 e 8, è soggetto ad una sanzione amministrativa di euro 30,00 moltiplicata per il numero di clienti non autorizzati e per il numero di giornate di permanenza.

3. Sono soggetti alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00:

a) il titolare di struttura ricettiva che ometta di comunicare preventivamente al comune eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi del comma 6, dell'articolo 35;
b) il titolare di struttura ricettiva che applichi al turista prezzi superiori a quelli massimi pubblicizzati; la sanzione si applica per ciascun turista nei cui confronti non è stato rispettato l'obbligo di cui all'articolo 34;
c) il titolare di struttura ricettiva che rifiuti, in violazione degli accordi assunti, di accogliere nella struttura ricettiva clienti che abbiano prenotato l'alloggio;
d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che, con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria struttura o sede congressuale dotazioni, impianti o attrezzature diversi da quelli esistenti o una denominazione o una classificazione diverse da quelle assentite ovvero attui pubblicità o commercializzazione ingannevole, ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229" e successive modificazioni, atta ad ingenerare erronea percezione sulla tipologia ricettiva offerta al turista;
e) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico il segno distintivo della classe assegnata ai sensi del comma 5 dell'articolo 31;
f) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che ometta di comunicare alla provincia la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per la classificazione della struttura ricettiva o sede congressuale;
g) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti ingiustificatamente l'accesso alla propria struttura o sede congressuale agli incaricati del comune e della provincia per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ai sensi del comma 5 dell'articolo 35;
h) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non esponga o esponga in modo non visibile al pubblico la copia della segnalazione certificata di inizio attività della struttura ricettiva o agenzia di viaggio e turismo o la copia della comunicazione di apertura di sede secondaria di agenzia di viaggio e turismo, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 e del comma 5 dell'articolo 38;
i) il titolare di struttura ricettiva o di agenzia viaggio e turismo che non rispetti i periodi di apertura comunicati o ometta la comunicazione di chiusura temporanea o definitiva di cui all'articolo 33 e articolo 39;
l) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che con scritti, stampati, internet ovvero pubblicamente con ogni altro mezzo, attribuisca alla propria agenzia una denominazione diversa da quella assentita;
m) il titolare di agenzia viaggio e turismo che ometta di comunicare preventivamente alla provincia eventuali variazioni del contenuto della segnalazione certificata d'inizio attività di cui al comma 2 dell'articolo 38;
n) l'organizzatore di viaggio, l'intermediario ed il venditore di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, che omettano di comunicare e diffondere le informazioni obbligatorie sui viaggi ai sensi degli articoli 37 e 38 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
n bis) il titolare di struttura ricettiva, nonché il titolare di agenzia immobiliare o immobiliare turistica per le unità abitative ammobiliate ad uso turistico oggetto del suo mandato o di sublocazione, che ometta di comunicare alla Regione i dati relativi al periodo di apertura, nonché al numero di camere totali, posti letto, arrivi, presenze turistiche e camere occupate.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 50, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 6.000,00:
a) chiunque gestisca una struttura ricettiva in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'articolo 33;
b) chiunque gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza di classificazione, ai sensi dell'articolo 32;
c) chiunque gestisca un'agenzia di viaggio e turismo in mancanza di segnalazione certificata di inizio attività od una sua sede secondaria in mancanza di comunicazione di apertura di sede secondaria, ai sensi dell'articolo 38;
d) gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino le condizioni di organizzazione dei viaggi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 40.

5. È soggetto a sanzione amministrativa da euro 7.000,00 a euro 14.000,00:
a) chiunque fornisca false informazioni al comune nella segnalazione certificata di inizio attività ricettiva ai sensi dell'articolo 33;
b) chiunque fornisca false informazioni alla provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo di classificazione di struttura ricettiva o sede congressuale ai sensi dell'articolo 32;
c) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che rifiuti in modo illegittimamente discriminatorio di accogliere nella propria struttura o sede i clienti;
d) il titolare di struttura ricettiva o sede congressuale che gestisca una struttura ricettiva o sede congressuale in mancanza dei requisiti necessari per la classificazione, ai sensi dell'articolo 31;
e) il titolare di agenzia di viaggio e turismo che fornisca false informazioni nella segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 38;
f) il titolare di agenzia di viaggio e turismo e gli organizzatori di viaggi diversi da agenzie di viaggio e turismo che violino gli obblighi in materia di requisiti per l'apertura di agenzia di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 37, nonché gli obblighi in materia di assicurazione previsti dagli articoli 38 e 40.

6. L'accertamento delle violazioni degli obblighi, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, il diritto ad introitare le relative somme e la competenza all'adozione dei provvedimenti di sospensione e cessazione dell'attività sanzionata nei casi di cui al presente articolo sono attribuiti alla provincia competente per territorio, ad eccezione dei casi di cui al comma 3 lettera a), al comma 4 lettera a) e al comma 5 lettera a), attribuiti al comune competente per territorio.

7. L'ente locale che accerta le violazioni e commina le sanzioni può graduare le sanzioni inflitte tenendo conto delle seguenti circostanze:

a) l'entità del danno subito dal turista;
b) il numero di turisti danneggiati;
c) il beneficio ottenuto dal trasgressore a seguito della violazione;
d) il maggior livello di classificazione della struttura ricettiva;
e) la reiterazione della violazione entro un anno dalla data in cui si è verificata la prima violazione.

8. In caso di violazione di cui al comma 4 ed al comma 5 lettere a), b), d), e), f), oltre alla sanzione pecuniaria ivi prevista, si aggiunge la cessazione dell'attività sanzionata.

9. In caso di reiterazione della violazione di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), alla sanzione pecuniaria ivi prevista si aggiunge la sospensione fino a un massimo di due anni dell'attività sanzionata.

10. Il mancato pagamento della sanzione pecuniaria di cui ai commi 1, 2, 3, nonché al comma 5 lettera c), nel termine di sessanta giorni, comporta la sospensione dell'attività sanzionata per un periodo sino a tre mesi e, decorso inutilmente tale termine, la cessazione dell'attività.

11. In caso di mancata ottemperanza al provvedimento di cessazione o sospensione dell'attività sanzionata, l'ente locale applica l'articolo 17 ter, comma 5, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" e successive modificazioni.

11 bis. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano anche a tutte le strutture ricettive che si promuovono mediante le piattaforme digitali.".

Nota all'articolo 23

- Il testo dell'art. 50 della legge regionale n. 11/2013, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 50 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Fatte salve diverse esplicite previsioni, la commissione consiliare competente esprime il proprio parere, ove previsto dalla presente legge, entro quarantacinque giorni dal ricevimento da parte del Consiglio regionale della proposta di provvedimento della Giunta regionale, trascorsi i quali si prescinde dal parere.

2. In fase di prima applicazione della presente legge, nelle more di approvazione del programma regionale per il turismo di cui all'articolo 6, la Giunta regionale è autorizzata ad approvare il piano turistico annuale di cui all'articolo 7.

3. I livelli di aiuto previsti dalla presente legge per le varie tipologie di intervento si adeguano alla disciplina comunitaria sopravvenuta direttamente applicabile.

4. Restano confermate e conservano validità:

a) le autorizzazioni all'esercizio di strutture ricettive alberghiere e di strutture ricettive all'aperto, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
b) le dichiarazioni o segnalazioni certificate di inizio attività relative a strutture ricettive extralberghiere presentate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
c) le autorizzazioni all'apertura di agenzie di viaggi, già rilasciate o rinnovate prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38;
d) l'elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo e l'albo provinciale dei direttori tecnici, già disciplinati, rispettivamente, dagli articoli articoli74 e 78 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;
e) i provvedimenti di classificazione a residenza d'epoca, già rilasciati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
f) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, la capacità ricettiva ed i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive già autorizzati prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
g) limitatamente all'esclusivo ambito della disciplina turistica, la destinazione d'uso edilizia, i requisiti dimensionali e strutturali delle strutture ricettive con progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia presentati in comune prima della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31;
h) l'albo provinciale delle associazioni Pro Loco, già disciplinato dall'articolo 10 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 .

5. Nel caso di progetti di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia di strutture ricettive, presentati in comune a partire dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31, i requisiti dimensionali e strutturali previsti dal provvedimento si applicano limitatamente ai nuovi volumi delle strutture ricettive.

6. *Le sedi congressuali già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,* devono ottenere la nuova classificazione, su domanda, ai sensi della presente legge, entro il termine di ventiquattro mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura delle [strutture ricettive o] sedi congressuali non classificate ai sensi della presente legge.

6 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 8 per i rifugi escursionistici, tutte le strutture ricettive previste dall'articolo 23 già regolarmente esercitate in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 presentano domanda di classificazione ai sensi della presente legge alla Città metropolitana di Venezia o alla provincia territorialmente competente entro il termine perentorio del 31 marzo 2017; decorso inutilmente tale termine, il comune territorialmente competente procede, su segnalazione della Città metropolitana di Venezia o della provincia territorialmente competente, alla chiusura delle suindicate strutture ricettive che non

abbiano presentato né la domanda di classificazione, né la richiesta di proroga dei termini di presentazione della domanda di classificazione di cui al comma 7.

7. Le strutture ricettive previste dall'articolo 23 possono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2017, presentare motivata richiesta di proroga del termine di presentazione della domanda di classificazione ai sensi della presente legge nei seguenti casi:

a) per causa di forza maggiore: fino a sei mesi;

b) per i procedimenti, iniziati prima del 31 marzo 2017 e non ancora conclusi a tale data, volti al rilascio di autorizzazioni in materia edilizia, ambientale o di prevenzione incendi: fino a ventiquattro mesi; la richiesta deve indicare i procedimenti che motivano la proroga.

8. I rifugi escursionistici, già classificati in vigenza della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni, devono ottenere la denominazione e la corrispondente classificazione, su domanda, di rifugio alpino, ai sensi della presente legge, entro il termine di dodici mesi, prorogabile di sei mesi con motivata richiesta, dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31; decorso inutilmente tale termine, il comune competente, su segnalazione della provincia, procede alla chiusura del rifugio escursionistico.

9. Ai procedimenti amministrativi e di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni.".

Nota all'articolo 24

- Il testo dell'art. 51 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

"Art. 51 - Abrogazioni.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogato l'articolo 28 della legge regionale 6 aprile 2012, n. 13 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2012".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, è abrogata, limitatamente all'articolo 1, all'articolo 2, all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), e), f), g), i), all'articolo 6, agli articoli da 9 a 19, all'articolo 91, all'articolo 92, agli articoli da 95 a 108, all'articolo 129 e all'allegato U.

3. Sono altresì abrogati:

a) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 31 della presente legge, l'articolo 4, comma 1, lettera e) limitatamente al numero 41, gli articoli da 22 a 29, da 31 a 43 e gli allegati B, C, C bis, C ter, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

b) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 36 della presente legge, l'articolo 44 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 ;

c) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 38 della presente legge, gli articoli da 62 a 76 e da 79 a 81 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

d) dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 42 della presente legge, gli articoli 7 e 8 e l'allegato A della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e successive modificazioni;

e) decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3, comma 1, lettere c), d), n), nonché gli articoli 20 e 21 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33.".

Nota all'articolo 25

- Il testo dell'art. 32 della legge regionale n. 6/2015, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 32 - Interventi per il miglioramento e lo sviluppo dell'offerta turistica.

1. Al fine di accrescere la competitività delle imprese del settore turistico, le disponibilità sul fondo di rotazione di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" sono introitate al bilancio regionale nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione".

2. Le risorse previste nel comma 1 derivanti dal piano annuale dei rientri, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria delle seguenti linee di spesa:

a) fondo di rotazione del turismo di cui all'articolo 45 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto";

b) contributi a favore degli organismi di garanzia collettiva fidi finalizzati all'integrazione dei fondi rischi o del patrimonio di garanzia ai sensi dell'articolo 46 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;

c) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f) della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;

d) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 43 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;

e) contributi in conto capitale a favore delle piccole e medie imprese turistiche per interventi di cui all'articolo 44 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 ;

f) fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo.

f bis) promozione e valorizzazione del turismo veneto e dei prodotti turistici e promozione economico-fieristica del settore primario.

3. omissis

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 12.000.000,00 per l'esercizio 2015, si fa fronte con le entrate di cui al comma 1 allocate nell'upb E0050 "Recuperi su fondi di rotazione", del bilancio di previsione 2015.".

Note all'articolo 26

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 34/2014, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Bandi per i contributi regionali.

1. La Giunta regionale, *sentita la competente commissione consiliare,* per le finalità previste dall'articolo 1, disciplina con il provvedimento di cui all'articolo 10 i criteri e le modalità della procedura selettiva per la concessione di contributi a sostegno delle attività di cui all'articolo 2, con particolare riferimento alle attività relative al turismo, alla cultura, all'identità veneta e allo sviluppo rurale:

a) ai Comitati provinciali dell'UNPLI per qualificati programmi di attività provinciale;
b) alle Pro loco e ai consorzi di Pro Loco iscritti nell'albo regionale, che presentino qualificati programmi di attività riguardanti il territorio di più comuni, o comunque d'interesse regionale.".

Nota all'articolo 27

- Il testo dell'art. 45 della legge regionale n. 11/2013 è il seguente:

"Art. 45 - Fondo di rotazione del turismo.

1. Gli interventi di tipo strutturale e dotazionale di cui all' articolo 42, comma 2, lettere da a) ad f), articolo 43 e articolo 44, nonché le operazioni finanziarie di cui all'articolo 42, comma 2, lettera g), sono finanziati tramite il fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, ai fini della operatività del fondo di rotazione:

a) può affidare la gestione delle risorse del fondo ad un soggetto pubblico o privato con le modalità previste dalla vigente normativa;
b) definisce le condizioni di operatività del soggetto gestore del fondo, stabilendo le procedure, i termini e i criteri per la valutazione dei progetti in armonia con la programmazione turistica regionale.".

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 7/2016 è il seguente:

"Art. 6 - Modificazioni ed integrazioni alla strumentazione finanziaria della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto".

1. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese turistiche è istituito il fondo di garanzia e controgaranzia per il settore turismo.

2. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6"Legge di stabilità per l'esercizio 2015" è sostituito dal seguente:

omissis

3. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6"Legge di stabilità per l'esercizio 2015" è abrogato.

4. Alla lettera d), del comma 2 dell'articolo 27 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 , le parole: *"I bed & breakfast, se esercitati in via occasionale, anche nell'ambito di ricorrenti periodi stagionali"* sono sostituite dalle seguenti: *"Ai fini della presente legge, i bed & breakfast ubicati nei territori dei comuni a bassa presenza turistica, così come individuati dalla Giunta regionale"*.

5. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 45"Modifiche della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11"Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" e successive modificazioni", le parole: *"31 dicembre 2014"* sono sostituite dalle seguenti: *"30 giugno 2015"*.

6. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, quantificati in euro 13.000.000,00 per l'esercizio 2016, allocati alla Missione 07 "Turismo" - Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del Turismo" - Titolo 2 "Spese in conto capitale" si fa fronte con le entrate derivanti dal piano dei rientri di cui al comma 1 dell'articolo 32 della legge regionale 27 aprile 2015, n. 6 allocate al Titolo 03 "Entrate Extratributarie" - Tipologia 05 "Rimborsi ed altre entrate correnti" del bilancio di previsione 2016-2018.".

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 17/2016 è il seguente:

"Art. 2 - Disciplina del fondo unico di rotazione per le piccole e medie imprese (PMI).

1. Al fondo unico di rotazione di cui all'articolo 23 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 possono accedere le imprese appartenenti ai settori produttivi che già usufruiscono delle disponibilità dei fondi di rotazione di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. La gestione del fondo unico di cui al comma 1 è affidata ad un soggetto individuato nel rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici.

3. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore per la gestione del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 tenendo conto dell'effettiva operatività del fondo medesimo.

4. I compensi di cui al comma 3 sono a carico delle disponibilità del fondo unico di rotazione. Le relative operazioni contabili sono effettuate in modo da garantirne la tracciabilità nel bilancio regionale.

5. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le modalità operative per l'accesso delle imprese al fondo unico di rotazione di cui al comma 1, garantendo la partecipazione a ciascuna categoria di impresa.".

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 17/2016 è il seguente:

"Art. 3 - Norma transitoria.

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 2, al fine di garantire la continuità dell'operatività dei fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 dell'articolo 1, continua ad operare l'attuale gestore.

2. L'individuazione del soggetto gestore del fondo unico di rotazione cui all'articolo 2 deve comunque intervenire entro e non oltre il termine di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Le modalità di corresponsione e di determinazione dei compensi spettanti al soggetto gestore ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 2 si applicano anche ai fondi istituiti ai sensi delle seguenti disposizioni:

a) legge regionale 7 aprile 1994, n. 18 "Interventi in favore delle imprese ubicate nel territorio dei comuni della provincia di Belluno ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 e successive modificazioni" e successive modificazioni - articolo 3, comma 1, lettera a) - fondo di rotazione per le aree di confine;
b) legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 "Interventi regionali per agevolare l'accesso al credito nel settore del commercio" - articolo 6 - fondo di rotazione per il settore del commercio;
c) legge regionale 24 dicembre 1999, n. 57 "Interventi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile veneta" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria giovanile;
d) legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 "Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile" - articolo 3, comma 1, lettera b) - strumentazione agevolativa per l'imprenditoria femminile;
e) legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2001)" - articolo 23, comma 1 - fondo di rotazione per le PMI;
f) legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" - articolo 21, comma 1 - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese artigiane;
g) legge regionale 13 agosto 2004, n. 19 "Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese" e successive modificazioni - articolo 2, comma 1, lettera a) - strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese e articolo 2, comma 1, lettera c) - fondi vincolati per la concessione di garanzie alle imprese;
h) legge regionale 18 novembre 2005, n. 17 "Normativa sulla cooperazione nella Regione del Veneto" - articolo 13, comma 2, lettera a) - fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative;
i) legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modificazioni - articolo 55, comma 7 quinquies - fondo per il rilascio di garanzie, controgaranzie e cogaranzie.

4. Al fine di concludere le procedure previste derivanti dal decentramento delle competenze amministrative della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa" e successive modificazioni, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e della riforma costituzionale di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione", le commissioni spettanti ai soggetti gestori di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 949 "Provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e incremento dell'occupazione" e successive modificazioni, alla legge 1° maggio 1981, n. 240 "Provvidenza a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste" e alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili" e successive modificazioni, sono prelevate dalle risorse in giacenza sui fondi attualmente in gestione.

5. La disposizione di cui al comma 3 si applica, altresì, ai fondi alimentati con risorse comunitarie e ai rapporti pendenti con l'attuale soggetto gestore all'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi quelli relativi al fondo di rotazione e di garanzia e controgaranzia di cui all'articolo 101 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo" e successive modificazioni, e quelli relativi alle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 97, comma 1, lettera c) e articolo 107 della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33"Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".".

Nota all'articolo 28

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale n. 25/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 6 - *Attività di film commission*.

1. La Regione del Veneto promuove e valorizza il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, le risorse professionali e lo sviluppo delle imprese che nel Veneto operano nei settori del cinema e dell'audiovisivo e crea le condizioni per attrarre in Veneto produzioni cinematografiche ed audiovisive mediante attività di film commission.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio, la Giunta regionale approva un programma di attività di film commission volto a perseguire i seguenti obiettivi:

a) promuovere le opportunità e i servizi offerti alle produzioni nel territorio regionale e favorire la creazione di condizioni omogenee di accoglienza alle produzioni sul territorio regionale;

b) favorire la realizzazione di progetti di formazione e qualificazione professionale degli operatori del settore del cinema e dell'audiovisivo;

c) costituire scuole e centri di produzione cinematografica e di audiovisivi in spazi dismessi del Veneto, con particolare riguardo a spazi nei centri storici e in spazi ex industriali.

3. Per il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 2 la Giunta regionale è autorizzata a stabilire rapporti di collaborazione con enti locali, soggetti pubblici e privati senza fine di lucro i cui principi statutari corrispondono alle finalità della presente legge, ivi compresi i soggetti che svolgono attività di film commission a livello locale.".

Nota all'articolo 32

- Il testo dell'art. 23 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 23 - (Funzioni della Regione)

La Regione esercita, nel rispetto dei principi dell'autonomia e del decentramento, le funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza, assistenza, studio e ricerca tecnico-scientifica, e, in concorso con gli Enti locali territoriali, programmazione dell'organizzazione bibliotecaria regionale.

In particolare la Regione:

a) determina i criteri generali per l'istituzione, l'ordinamento e lo sviluppo delle biblioteche affidate agli Enti locali o di interesse locale;
b) definisce l'ordinamento dei sistemi bibliotecari di cui all'art. 32 della presente legge e ne approva l'istituzione;
c) coordina l'informazione bibliografica, definendo i criteri e le procedure di catalogazione atte a garantire l'interscambio tra i sistemi informativi locali, e assumendo altresì specifiche iniziative di rilievo regionale, particolarmente per quanto concerne il collegamento con i servizi bibliotecari extra regionali;
d) cura, mediante attività e interventi di carattere anche continuativo, la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori del settore;
e) indirizza e promuove la rilevazione, la conservazione, il restauro e la valorizzazione del patrimonio bibliografico e storico - documentario con particolare riferimento al materiale antico, raro o di pregio, mediante appositi interventi anche di carattere straordinario;
f) sulla base di specifici accordi od intese con il Ministero competente, e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonomi di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni, può esercitare le funzioni di tutela su manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librare, libri, stampe e incisioni, carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici non appartenenti allo Stato;
g) fissa i criteri per l'unificazione dei metodi e delle tecniche biblioteconomiche nonchè per la produzione e la registrazione di manoscritti e documenti a stampa, visivi e auditivi;
h) coordina, attraverso iniziative e interventi specifici, la rilevazione, su scala regionale, dei dati attinenti alle risorse bibliotecarie, ai servizi e alle attività delle istituzioni bibliotecarie degli Enti locali e di interesse locale nonchè alla relativa utenza;
i) favorisce la formazione e l'incremento di una biblioteca regionale specializzata nelle materie di biblioteconomia, bibliologia, bibliografia, nella raccolta di materiale bibliografico e archivistico di rilevante interesse storico-scientifico e in genere nelle materie connesse con l'attività professionale del bibliotecario e dell'archivista ;
l) agevola la formazione e l'aggiornamento di un archivio bibliografico regionale, collegato con gli archivi bibliografici nazionali automatizzati in via di formazione, e accessibile a tutte le biblioteche pubbliche del Veneto;
m) facilita la formazione e l'incremento di una microfilmatura regionale;
n) acquisisce importanti raccolte bibliografiche e archivistiche private di rilevante interesse storico-scientifico.".

Nota all'articolo 33

- Il testo dell'art. 43 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Titolo VI

Formazione e aggiornamento del personale dei musei, *degli archivi* e delle biblioteche

Art. 43 - (Formazione e aggiornamento del personale dei musei, *degli archivi* e delle biblioteche)

La formazione e l'aggiornamento professionale del personale tecnico delle biblioteche, *degli archivi* e dei musei sono attuati attraverso appositi progetti e conseguenti corsi di formazione professionale nonché mediante seminari e corsi di lezione e di esercitazione a vario livello.

Tali attività sono svolte anche con la collaborazione delle Università, dei Musei e degli Istituti specializzati e/ o con apposite convenzioni con i medesimi enti.

I profili professionali, gli ordinamenti didattici, i contenuti formativi e le modalità di accesso alle attività di cui ai commi precedenti sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale e inseriti nel piano previsto dalla legge regionale 13 settembre 1978, n. 59 .

La gestione di tali iniziative è di norma compito della Regione; può essere altresì attuata dalle Province o dai sistemi bibliotecari.".

Nota all'articolo 34

- Il testo dell'art. 47 della legge regionale n. 50/1984, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 47 - (Modalità di presentazione delle domande)

Le domande dei soggetti interessati alla concessione dei contributi per le iniziative di cui all'art. 2 devono essere indirizzate al Presidente della Giunta regionale *entro il 31 gennaio dell'esercizio finanziario cui fanno riferimento le domande*, fatto salvo quanto previsto dall'art. 18, con le modalità previste dalla legge regionale 3 agosto 1982, n. 23 , corredate da:

a) una relazione che illustri le finalità e le modalità di realizzazione dell'attività culturale per la quale il contributo è richiesto;
b) l'indicazione della prevedibile partecipazione finanziaria di altri enti;
c) il preventivo dettagliato di spesa.".

Nota all'articolo 35

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 63/1979, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 4

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

a) dal Presidente eletto dal Consiglio regionale del Veneto su proposta del Presidente della Giunta regionale d'intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia;
b) da 2 membri eletti dal Consiglio regionale del Veneto con voto limitato a uno;
c) da un membro designato dalla Regione Friuli Venezia Giulia;
[d) da un membro designato dalla sezione veneta dell'ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia) d'intesa con la sezione del Friuli Venezia Giulia e scelto tra i Comuni che abbiano nel proprio territorio, almeno una villa d'interesse artistico o storico;]
e) da un rappresentante dei proprietari delle ville designato dall'associazione dei proprietari di immobili maggiormente rappresentativa a livello regionale.

Il Consiglio dura in carica per tutta la legislatura regionale.

I membri possono essere riconfermati *per una sola volta.* Il Consiglio è validamente costituito [anche] con la sola nomina dei componenti di cui alle lettere a) e b) del I comma.

La riduzione per dimissioni, decadenza o morte del numero dei consiglieri a meno della metà, comporta di diritto la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.

In tal caso la Giunta regionale Veneta, d' intesa con quella del Friuli - Venezia Giulia, procede alla nomina di un Commissario.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere nominato nei successivi 90 giorni. In ogni altro caso di dimissioni, decadenza, morte, si provvede entro 60 giorni alle necessarie integrazioni.".

Nota all'articolo 36

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 31/1985, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - (Spettanza degli oneri)

L'organizzazione dei servizi di cui agli artt. 12, 13 e 14 e il conferimento di contributi agli studenti anche se provenienti da altri Comuni compete ai Comuni sede delle istituzioni scolastiche e formative.

1 bis. Ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, i comuni forniscono i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli studenti della scuola primaria di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo I della legge 28 marzo 2003, n. 53" e successive modificazioni.

1 ter. Il comune tenuto all'adempimento di cui al comma 1 bis è quello di residenza anagrafica dello studente nelle ipotesi in cui:

a) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto ed è iscritto ad un'istituzione scolastica avente sede legale nello stesso comune di residenza od in altro comune della Regione Veneto;

b) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto, ma è iscritto ad un'istituzione scolastica avente sede legale in un comune situato fuori dal territorio veneto, purché quest'ultimo comune non fornisca gratuitamente i libri di testo allo studente.

1 quater. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" e dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo", i comuni, fatte salve le procedure già in atto per l'anno scolastico 2016/2017, con decorrenza dall'anno scolastico 2017/2018 curano la fornitura gratuita dei libri di testo alle famiglie degli alunni della scuola primaria del sistema nazionale di istruzione attraverso il sistema della cedola libraria, garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie stesse.".

Nota all'articolo 37

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 8/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Direttore dell'Azienda.

1. Il Direttore dell'Azienda è nominato dal Consiglio di amministrazione ed è scelto tra persone che abbiano esperienza e adeguata preparazione acquisita nello svolgimento di attività a livello dirigenziale presso lo Stato, enti pubblici, aziende private o pubbliche, ovvero acquisita nello svolgimento di attività scientifiche o professionali.

2. L'incarico di Direttore è conferito con un contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. Il contratto è risolto di diritto non oltre i sei mesi successivi alla fine della legislatura. Gli elementi negoziali essenziali, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono fissati con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.

3. Il conferimento dell'incarico di Direttore dell'Azienda a dipendenti regionali, determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il versamento di contributi previdenziali ed assistenziali è calcolato sull'intero trattamento economico corrisposto.

4. Il trattamento economico del Direttore è parametrato a quello riservato ai dirigenti regionali delle Direzioni di cui alla legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto"" e successive modificazioni ed è differenziato in relazione al numero degli studenti di riferimento:

a) novanta per cento della retribuzione sino a 20.000 studenti;

b) novantacinque per cento della retribuzione da 20.001 a 40.000 studenti;

c) cento per cento della retribuzione oltre 40.000 studenti.

La retribuzione di risultato attribuita ai Direttori non può superare il limite massimo del 10% dello stipendio annuo.

5. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno che non siano riservati alla competenza degli altri organi. Firma ed è responsabile della legittimità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Gli atti che comportano impegni di spesa portano la firma congiunta del Direttore e del responsabile della struttura di contabilità che ne rispondono in solido.

6. Il Direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al Consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta, con allegate le relazioni dei singoli responsabili dei servizi, e un programma di lavoro per l'anno successivo.

7. La revoca dell'incarico di Direttore è disposta dal Consiglio d'Amministrazione per gravi irregolarità o inefficienza dell'azione amministrativa, previa contestazione all'interessato.".

Nota all'articolo 38

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 2 - Funzioni della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo, monitoraggio e valutazione delle attività inerenti le politiche del lavoro.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle previsioni del programma triennale di cui all'articolo 10:

a) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 1, anche attraverso l'attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi formativi dell'orientamento e del lavoro;
b) approva i piani attuativi annuali relativi agli interventi da realizzare e promuove azioni e progetti di interesse regionale, interregionale, nazionale e transnazionale;
c) promuove e gestisce i processi di mobilità territoriale del lavoro a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo;
d) promuove e sostiene iniziative per l'adeguamento e l'innovazione organizzativa delle strutture dell'orientamento e dei soggetti che erogano i servizi per il lavoro nonché la riqualificazione degli operatori;
e) svolge le funzioni previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni, salvo quelle espressamente attribuite alle province dalla presente legge;
f) promuove e coordina l'organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro, *anche di natura telematica* e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
g) definisce i criteri per la collaborazione tra pubblico e privato, *anche con l'adozione di strumenti di coordinamento telematico;*
g bis) sostiene i processi di riconversione e reindustrializzazione del tessuto produttivo e imprenditoriale promuovendo specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti pubblici e privati accreditati, anche attraverso specifici accordi di area o di programma;
h) svolge tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e non attribuite espressamente alle province.".

Nota all'articolo 39

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 3 - Funzioni delle province.

1. Le province, nell'ambito degli indirizzi formulati dalla programmazione regionale, esercitano funzioni di programmazione territoriale delle politiche attive del lavoro e dei servizi per il lavoro nel quadro socioeconomico del loro territorio.

2. Le province esercitano le seguenti funzioni:

a) le funzioni relative ai servizi per l'impiego secondo il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;
b) le funzioni relative al collocamento mirato delle persone disabili previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modifiche ed integrazioni;

c) le funzioni relative all'attuazione delle politiche attive del lavoro e alle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;
d) le funzioni relative alla gestione delle attività formative relative al contratto di apprendistato;
e) le funzioni relative alla promozione dei tirocini formativi e di orientamento finalizzati ad una occupazione continuativa;
[f) le funzioni inerenti l'esame congiunto previsto nelle procedure relative agli interventi di integrazione salariale straordinaria e alla dichiarazione di mobilità del personale, che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia, nonché l'espressione del relativo parere all'amministrazione statale competente;
g) la funzione di promozione degli accordi e dei contratti collettivi finalizzati ai contratti di solidarietà, limitatamente alle procedure che interessano unità produttive della stessa azienda ubicate in una sola provincia;]
h) le funzioni di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
i) le funzioni di analisi e monitoraggio del mercato del lavoro provinciale;
j) tutte le altre funzioni previste dalla presente legge e attribuite espressamente alle province.

3. Le province approvano a tal fine programmi triennali per le politiche del lavoro e della formazione professionale coordinati con la programmazione regionale, sentite le commissioni provinciali per il lavoro di cui all'articolo 9.

4. La Regione provvede ad assegnare alle province per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decentramento amministrativo di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni, nonché le ulteriori risorse destinate dalla Giunta regionale sulla base delle disponibilità del bilancio regionale.".

Nota all'articolo 40

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Funzioni dell'ente regionale Veneto Lavoro.

1. L'ente regionale Veneto Lavoro di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31 "Norme in materia di politiche attive del lavoro, formazione e servizi all'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469", di seguito denominato ente, esercita le funzioni e svolge le attività, coordinandosi con i soggetti che erogano i servizi per il lavoro di cui all'articolo 21, in conformità alla programmazione regionale ed agli indirizzi della Giunta regionale.

2. L'ente esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) provvede al monitoraggio e all'osservazione del mercato del lavoro e delle politiche del lavoro rapportandosi alle strutture regionali competenti in materia di lavoro;
b) collabora con le strutture regionali competenti in materia di lavoro in tema di programmazione, gestione e valutazione degli effetti delle politiche del lavoro;
c) fornisce supporto e assistenza tecnica alle province e agli organismi che esercitano funzioni e svolgono attività relative alle politiche del lavoro ai sensi della presente legge;
d) favorisce la qualificazione dei servizi per il lavoro, attraverso attività di ricerca, studio e documentazione;
e) ha l'obbligo di dare la massima pubblicità sia alle elaborazioni statistiche condotte sui dati contenuti nel sistema informativo lavoro del Veneto (SILV) di cui all'articolo 28, sia ai risultati di ricerca dell'osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 12, garantendo l'accesso universale gratuito;
f) assicura le attività in materia di sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).
f bis) assicura anche in forma telematica e nell'ambito della programmazione regionale, le attività di coordinamento della rete regionale dei servizi per il lavoro, favorendo l'attuazione delle politiche attive del lavoro, delle misure di sostegno all'occupazione e di ricollocazione;
f ter) promuove, nell'ambito della programmazione regionale, l'attuazione di specifiche politiche per i settori in crisi o per le aree territoriali caratterizzate da declino industriale, che coinvolgano le istituzioni locali e le parti sociali, avvalendosi dell'assistenza di soggetti accreditati pubblici e privati, anche attraverso specifici accordi di area.

3. L'ente formula un piano annuale delle attività, che viene approvato dalla Giunta regionale, acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale di cui agli articoli 6 e 7. L'ente predispone una relazione conclusiva sullo svolgimento delle attività, che viene sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

4. La Giunta regionale può attribuire all'ente ulteriori attività rispetto a quelle svolte ai sensi della presente legge, relativamente all'attuazione delle politiche del lavoro.".

Nota all'articolo 41

- Il testo dell'art. 28 della legge regionale n. 3/2009, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art 28 - Borsalavoroveneto e sistema informativo lavoro del Veneto (SILV).

1. La Regione, allo scopo di garantire una diffusa disponibilità e fruibilità dei servizi per il lavoro e di favorire le più ampie opportunità occupazionali e la mobilità territoriale del lavoro, realizza, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, il nodo regionale della borsa continua nazionale del lavoro, denominato borsalavoroveneto.

2. Borsalavoroveneto è liberamente accessibile da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro, da qualunque punto della rete, anche senza rivolgersi ad alcun intermediario.

3. Borsalavoroveneto assicura:
a) la diffusione delle offerte e delle domande di lavoro;
b) la trasparenza e la circolazione delle informazioni per quanto riguarda i mercati del lavoro territoriali, con riferimento anche alle condizioni di vita e alle opportunità di qualificazione;
c) l'integrazione dei servizi pubblici e privati, autorizzati e accreditati, presenti nel territorio;
d) la qualità dei dati raccolti attraverso adeguate azioni di verifica;
e) la definizione e la realizzazione di modelli condivisi di servizi per il lavoro;
f) il collegamento con la borsa continua nazionale del lavoro.
f bis) l'erogazione telematica delle prestazioni della rete regionale dei servizi per il lavoro e dei servizi necessari all'attuazione delle politiche attive e passive del lavoro.

4. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo di borsalavoroveneto è affidato ad una cabina di regia, istituita dalla Giunta regionale e presieduta dal segretario regionale competente in materia di lavoro.

5. Le strutture regionali competenti in materia di lavoro, orientamento, formazione, istruzione e sistema informatico e l'ente regionale Veneto Lavoro concorrono, ciascuno per le rispettive competenze, alla gestione efficace di borsalavoroveneto.

6. Per la promozione e la diffusione dell'utilizzo di borsalavoroveneto, la Giunta regionale si avvale anche della collaborazione delle parti sociali e degli operatori autorizzati e accreditati.

7. Le disposizioni relative al trattamento dei dati sono adottate dalla Giunta regionale nell'ambito della normativa vigente.

8. Tutti gli operatori pubblici e privati, accreditati o autorizzati ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 adempiono all'obbligo di connessione alla borsa continua nazionale del lavoro attraverso il nodo borsalavoroveneto. In caso di mancato adempimento all'obbligo è ritirata l'autorizzazione.

9. Il sistema informativo lavoro del Veneto (SILV), di seguito denominato SILV, costituito nell'ambito del sistema informativo regionale veneto (SIRV), è basato su una struttura a rete nell'ambito del nodo regionale borsalavoroveneto e supporta la Regione nell'esercizio delle funzioni di programmazione e gestione delle politiche regionali del lavoro.

10. Il SILV costituisce per le province lo strumento informativo per l'esercizio delle funzioni loro attribuite dalla presente legge in materia di politica e di servizi per il lavoro.

11. L'ente regionale Veneto Lavoro assicura la progettazione, la realizzazione, la conduzione e la manutenzione del SILV per l'ambito regionale, in raccordo con le strutture regionali competenti.

12. Il coordinamento delle attività di conduzione e sviluppo del SILV è affidato ad un comitato strategico, istituito dalla Giunta regionale e presieduto dal segretario regionale competente in materia di lavoro, cui partecipano rappresentanti dell'ente regionale Veneto Lavoro e delle province.

13. La gestione del SILV è regolata da una convenzione quadro, approvata dalla Giunta regionale, stipulata tra l'ente regionale Veneto Lavoro e le province.

14. La Giunta regionale può consentire l'accesso al SILV agli operatori autorizzati e accreditati, previa stipula di apposite convenzioni, anche a titolo oneroso.

15. La commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali di cui all'articolo 6 viene informata annualmente sulle attività di borsalavoroveneto e del SILV.".

Nota all'articolo 42

- Il testo del titolo della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli, *dell'acquacoltura e alimentari* di qualità"

Nota all'articolo 43

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 2 - Funzioni della Giunta regionale.

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a richiedere, ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" e successive modificazioni, la registrazione di un marchio di qualità a carattere collettivo dei prodotti agricoli e agro-alimentari, di seguito denominato "marchio".

1 bis. Il marchio di cui al comma 1 identifica le produzioni agricole e agro-alimentari ottenute nell'ambito di un sistema *di qualità* che risponde a tutti i seguenti requisiti:
a) la specificità del prodotto finale deriva da obblighi tassativi concernenti i metodi di ottenimento che garantiscono caratteristiche specifiche, compresi i processi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;
b) il metodo di ottenimento di ciascun prodotto è descritto in un disciplinare di produzione vincolante il cui rispetto è verificato da un organismo di controllo indipendente;
[c) il sistema di qualità è aperto a tutti i produttori;]
d) il sistema di qualità è trasparente e assicura una tracciabilità completa dei prodotti;
e) il sistema di qualità risponde agli sbocchi di mercato attuali o prevedibili;
f) il rispetto dell'applicazione dei principi della produzione integrata, qualora regolamentati per la particolare produzione.

2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento:
a) determina la denominazione del marchio, cui la concessione si riferisce, e le sue caratteristiche ideografiche;
b) disciplina le modalità di concessione in uso del marchio;
c) approva lo schema di convenzione che regola i rapporti tra Regione e i soggetti a cui è concesso in uso il marchio;
d) disciplina le modalità di applicazione della sospensione e della revoca nel caso di inadempienze.
d bis) definisce i requisiti minimi per la costituzione del consorzio di cui all'articolo 5 bis e le condizioni per la realizzazione delle azioni previste alla lettera d) del comma 2 del medesimo articolo.

3. La Giunta regionale individua altresì i prodotti agricoli e agro-alimentari da ammettere al marchio e approva, sentita la competente commissione consiliare, i relativi disciplinari.

3 bis. Nella fase di predisposizione dei disciplinari e dei relativi piani di controllo per i prodotti da ammettere al marchio regionale, nonché per la valutazione periodica dell'andamento del sistema, la Giunta regionale si avvale di esperti di enti regionali, dell'università, delle istituzioni della ricerca scientifica, del sistema delle certificazioni, che possono affiancare le organizzazioni di produttori (OP) e le associazioni di prodotto.".

Nota all'articolo 44

- Il testo dell'art. 4 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 4 - Disciplinare di produzione.

1. I disciplinari di produzione di cui al comma 3 dell'articolo 2 devono prevedere il rispetto di tutti i requisiti indicati al comma 1 bis dell'articolo 2.

2. I disciplinari di produzione sono soggetti alla procedura d'informazione alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, e successivamente pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.".

Nota all'articolo 45

- Il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 5 - Uso del marchio.

1. La concessione del marchio è data per prodotti agricoli e agro-alimentari che, per sistema di produzione, di lavorazione o per altre intrinseche caratteristiche, si distinguono dagli altri prodotti della stessa categoria merceologica e che offrono particolari garanzie qualitative, a tutela degli interessi del consumatore e dell'immagine del prodotto.

2. L'uso del marchio è concesso, per i singoli prodotti, su richiesta delle imprese di produzione primaria o di lavorazione, trasformazione, individuali o collettive.

2 bis. I soggetti ai quali è stato concesso l'uso del marchio di cui al comma 2 sono iscritti in apposito elenco.

3. Il controllo dell'uso del marchio e delle specifiche contenute nel disciplinare di produzione, viene affidato dai concessionari ad organismi di certificazione accreditati ai sensi della norma *EN ISO/IEC 17065:2012*, nonché autorizzati o designati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad effettuare attività di controllo sulle denominazioni di origine (DOP), *sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle Specialità Tradizionali Garantite (STG) dei prodotti agricoli e alimentari, nel settore della produzione biologica e, limitatamente ai vini, sulle DOP-IGP del settore vitivinicolo.*

3 bis. Omissis.".

Nota all'articolo 46

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 8 - Etichettatura.

1. I soggetti che hanno in concessione l'uso del marchio appongono in etichetta sul prodotto, oltre il marchio stesso, la dicitura "marchio di qualità tutelato dalla Regione Veneto", secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

2. Ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, "Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari." e successive modificazioni *e ai sensi del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione,* l'etichetta contiene la dicitura relativa all'indicazione del luogo di origine o di provenienza del prodotto, la cui veridicità è oggetto delle attività di controllo di cui all'articolo 5.

3. Nel caso di provenienza veneta, la dicitura di cui al comma 2 da adottare è "Prodotto in Veneto" [e nel caso di eventuale produzione agricola e agro-alimentare in aziende a conduzione diretta, "Prodotto in Veneto in aziende a conduzione diretta".]".

Nota all'articolo 47

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Interventi a sostegno della diffusione del marchio.

1. La Giunta regionale, per favorire la diffusione del marchio:
a) promuove attività di studio, ricerca, informazione e divulgazione del marchio regionale di qualità;
b) promuove la realizzazione di campagne promozionali dei prodotti tutelati dal marchio anche attraverso iniziative integrate con il settore secondario ed il turismo.
c) concorre, nel limite massimo previsto dal vigente regolamento dell'Unione europea sul sostegno allo sviluppo rurale, alle spese per l'effettuazione dei controlli previsti dall'articolo 5, da parte dei soggetti terzi indipendenti.".

Nota all'articolo 48

- Per il testo dell'art. 5 della legge regionale n. 12/2001 vedi nota all'articolo 45.

Nota all'articolo 49

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 12/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 13 - Compatibilità comunitaria.

1. Agli aiuti soggetti a notifica della presente legge non può essere data esecuzione prima che la Commissione europea abbia adottato una decisione di autorizzazione dell'aiuto ai sensi del regolamento *(UE) 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).*

2. Gli aiuti della presente legge compatibili con il mercato interno, sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei termini e alle condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.".

3. I benefici di cui ai provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge sono soggetti alle procedure di verifica di compatibilità di cui al presente articolo e alla pubblicazione del relativo avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.".

Nota all'articolo 50

- Il testo dell'art. 69 della legge regionale n. 40/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 69 – Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario.

1. Al fine di tutelare le risorse genetiche animali e vegetali autoctone, la Giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi di mantenimento, conservazione e protezione delle specie, razze, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni rilevanti dal punto di vista economico, scientifico, ambientale e culturale o che possono essere minacciati da erosione genetica.

1bis. È istituito l'elenco regionale degli enti pubblici che svolgono le attività di conservazione e biosicurezza delle risorse genetiche di interesse agrario e naturalistico.

1 ter. La Giunta regionale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale di cui al comma 1bis.

1 quater. La Regione promuove e sostiene il ruolo e le attività di conservazione delle risorse genetiche svolte dagli enti pubblici iscritti nell'elenco regionale, prevedendo, in particolare, il riconoscimento a detti enti di titoli preferenziali nell'attribuzione delle provvidenze comunitarie, nazionali e regionali volte alla conservazione della biodiversità di interesse agrario e naturalistico.".

Nota all'articolo 51

- Il testo dell'art. 10 della legge regionale n. 19/1999, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 10 - Attività complementari

1. L'imprenditore agricolo munito dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'articolo 2 può vendere al dettaglio i prodotti che completano ed integrano quelli provenienti dall'azienda orto-floro-vivaistica a condizione che:
a) la superficie massima destinata alla vendita dei prodotti di complemento, da svolgersi in strutture agricole produttive, quali serre ed annessi rustici e insistente su un unico corpo fondiario, non superi il 10 per cento della superficie totale dell'azienda in cui si svolge la attività orto-floro-vivaistica e comunque non ecceda il limite di 1.000 mq";
b) il volume massimo dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti di complemento non superi i limiti entro i quali tale attività possa configurarsi, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile quale connessa e non prevalente rispetto a quella principale di orto-floro-vivaismo.

1 bis. Nel caso in cui l'imprenditore agricolo di cui al comma 1 eserciti l'impresa agricola in forma di società semplice, l'impresa commerciale di vendita al dettaglio di prodotti di complemento può assumere la forma di società in nome collettivo, a condizione che i soci di quest'ultima e le rispettive quote di partecipazione siano gli stessi della società semplice che esercita esclusivamente attività agricola.

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il comune competente per territorio rilascia la relativa autorizzazione commerciale qualora prevista dalla normativa vigente in materia.

3. L'elenco dei prodotti di complemento merceologico orto-floro-vivaistico di cui al comma 1, deve rientrare nelle seguenti tipologie:
a) piante in genere a radice nuda e in contenitore, comprese le piante acquatiche, da idrocoltura, i bonsai e le piante grasse;
b) fronde e fiori recisi;

c) sementi, bulbi, rizomi, tuberi seme;
d) prodotti per la cura del verde quali confezioni da banco di humus, ammendanti, concimi, correttivi, lucidanti, prodotti fitosanitari definiti dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997);
e) substrati colturali e di abbellimento, quali ad esempio terricci, torbe, cortecce, ciottoli, rocce, pomice ed argille;
f) vasi, sottovasi, portavasi, coprivasi, fioriere, divisori, blocchi di materiale vario, pavimenti, grigliati e altro materiale di arredamento e ornamento da giardino;
g) materiali per confezioni, allestimenti e cerimonie, quali ad esempio nastri, fiori di diverso materiale, spugne, addobbi, nonché decorazioni per il Natale e per le festività in genere;
h) attrezzatura per l'irrigazione dei giardini, quali ad esempio: tubi, raccordi, irrigatori di vario genere e loro accessori, carrelli avvolgitubo;
i) attrezzi per la cura hobbistica del verde e loro accessori, come ad esempio: vanghe, zappe, rastrelli, forbici per la potatura, pompe irroratrici, indumenti per il lavoro e la sicurezza, seminatrici, tagliaerba, piccoli attrezzi;
l) reti, teli di protezione e loro sostegni e accessori, miniserre;
m) prodotti ed accessori per l'arredo della casa nel verde (accessori per il fai da te, libri, ecc.);
n) animali da compagnia e da cortile, prodotti ed accessori ad essi dedicati.".

Nota all'articolo 52

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 28/2012, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 3 - Requisiti per l'esercizio dell'attività.

1. Possono svolgere attività agrituristica gli imprenditori agricoli che:

a) svolgono attività agricola da almeno un biennio; il requisito non è richiesto nel caso di parenti e affini, fino al terzo grado, che subentrano nella titolarità dell'azienda, anche in forma societaria;
b) hanno superato il corso iniziale di formazione professionale per l'avvio dell'esercizio di attività agrituristica, organizzato e gestito da organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati";
c) utilizzano la propria azienda agrituristica in rapporto di connessione con l'azienda agricola;
d) assicurano la prevalenza delle attività agricole rispetto a quelle agrituristiche, con riferimento ai parametri definiti al comma 7.

1 bis. Il corso iniziale di formazione professionale di cui alla lettera b) del comma 1 conserva validità per cinque anni dalla data di superamento; trascorso tale periodo senza che sia stata avviata l'attività, la validità può essere rinnovata attraverso il superamento di un corso di aggiornamento professionale.

1 ter. In deroga al comma 1, lettera a) il biennio di attività non è richiesto ai giovani neo insediati finanziati nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 ai fini dell'avviamento di imprese di giovani agricoltori nell'ambito del cosiddetto "Pacchetto giovani" di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (VE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS).".

2. I programmi del corso iniziale e di aggiornamento professionale sono definiti dalla Giunta regionale e prevedono elementi relativi all'ambiente e alla tradizione dei luoghi nei quali è ubicata l'azienda agrituristica nonché nozioni relative ai prodotti tipici, ai prodotti locali, alle tradizioni enogastronomiche venete e alle produzioni agricole e agroalimentari di qualità.

3. Il requisito soggettivo previsto dalla lettera b) del comma 1 non si applica ai laureati in agraria o in possesso di titoli equipollenti.

4. La sussistenza dei requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 è attestata mediante la presentazione del piano agrituristico aziendale di cui all'articolo 4.

5. Il requisito della prevalenza di cui alla lettera d) del comma 1 non è richiesto qualora:

a) l'azienda agrituristica svolga esclusivamente l'ospitalità in alloggi o in spazi aperti per un numero di persone complessivamente non superiore a dieci;
b) l'azienda agrituristica sia ubicata in zone montane e svolga una o più delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, per un numero di persone che complessivamente non è superiore a dieci.

6. Nell'esercizio dell'attività agrituristica, il titolare dell'impresa agricola può essere coadiuvato da soggetti esterni all'impresa stessa esclusivamente per attività e servizi complementari.

7. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si realizza se il tempo di lavoro impiegato nell'attività agricola nel corso dell'anno è superiore a quello impiegato nell'attività agrituristica e nelle attività di cui alle lettere 0a) e 0b) del comma 2 dell'articolo 2.".

Nota all'articolo 54

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 7 - Regolamento regionale per la pesca e regolamenti provinciali.

1. La Giunta regionale adotta un proprio regolamento quadro finalizzato a fornire indirizzi di coordinamento per l'esercizio della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne della regione. Al fine di indirizzare e uniformare l'esercizio

delle attività di pesca e di acquacoltura sull'intero territorio, il predetto regolamento regionale contiene in particolare indicazioni di ordine generale in materia di:

a) forme e modalità di coltivazione delle acque;
b) criteri di redazione delle carte ittiche provinciali;
c) tipi di pesca, strumenti e esche consentite, nonché limitazioni di cattura;
d) periodi di divieto di pesca e dimensioni minime dei pesci;
e) specie ittiche di cui è consentita la semina;
f) misure di profilassi e di lotta contro le malattie dei pesci;
g) disposizioni per il controllo sanitario del materiale ittico utilizzato per le operazioni di ripopolamento;
h) programmazione delle attività di contenimento delle specie aliene invasive, anche attraverso metodologie di pesca collettiva, o subacquea autorizzata, anche nelle zone con limitazione di pesca (no kill e riposo biologico e selettiva).

2. La Provincia può autorizzare, su richiesta degli interessati, deroghe ai criteri di coltivazione, purché in acque specificamente delimitate e senza pregiudizio della produzione naturale e dell'ecosistema delle acque confinanti.

2 bis. Il regolamento della Provincia di Belluno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15 dello Statuto del Veneto ed in particolare dal comma 5 del medesimo articolo che conferisce alla Provincia di Belluno condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla Provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto", si conforma al regolamento quadro regionale per forma ed impostazione della struttura.".

Nota all'articolo 55

- Il testo dell'art. 9 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 9 - Licenze di pesca.

1. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario, oltre al consenso dell'eventuale concessionario, essere muniti di licenza di pesca, rilasciata dalla provincia di residenza in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.

1 bis. Le Province non possono istituire oneri ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione.

1 ter. La Regione del Veneto, nelle acque non oggetto di concessione, istituisce eventuali oneri ulteriori per i non residenti in Veneto mediante provvedimento della Giunta regionale.

2. La licenza di pesca rilasciata nelle altre regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano ha validità sul territorio regionale del Veneto.

3. Per i residenti in Veneto la licenza di pesca dilettantistico-sportiva (tipo B) è costituita dall'attestazione del versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore nonché la causale del versamento; le ricevute di versamento delle tasse di concessione regionale devono essere esibite, *anche su supporto informatico* unitamente ad un valido documento di identità e hanno validità dalla data di effettuazione del versamento fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo.

4. Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla provincia di residenza, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture secondo quanto stabilito dai regolamenti provinciali. Le province rilasciano il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.

5. Nelle acque in concessione classificate salmonicole, previa autorizzazione della provincia, il pescatore munito di tesserino di associazione alla concessione, contenente le indicazioni di cui al comma 4, può essere esonerato dall'obbligo del tesserino regionale.

6. La scelta no kill deve essere preventivamente annotata sul tesserino regionale ovvero sul tesserino di associazione alla concessione, mediante segnatura di apposita casella.

7. Il tesserino regionale può essere ottenuto previo versamento di un importo stabilito dalla Giunta regionale, sentite le province.

8. La tassa annuale non è dovuta nel caso in cui non si eserciti la pesca.

9. Non sono tenuti all'obbligo della licenza, oltre le persone esentate dalle vigenti leggi dello Stato:

a) gli addetti a qualsiasi impianto di acquacoltura e di pesca sportiva durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli stessi impianti;
b) il personale che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi scientifici anche in deroga ai divieti vigenti;
c) il personale delle province o dalle stesse incaricato alle operazioni di cui al comma 3 dell'articolo 16;
d) i soggetti in possesso di regolare permesso di pesca scientifica rilasciato dalla provincia o dalla Regione in caso di attività che interessi più province;

d bis) i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", identificati mediante idonea attestazione.

10. omissis.".

Nota all'articolo 56

- Il testo dell'art. 11ter della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 11 ter - Scale di risalita.

1. I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita *quale assolvimento* degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 3. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Provincia. Per gli impianti già realizzati, la Provincia dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale.".

Nota all'articolo 57

- Il testo dell'art. 12 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 12 - Divieti ed obblighi.

1. Sono proibite la pesca con materiale esplodente, con l'uso di corrente elettrica o con sostanze atte a stordire e catturare la fauna acquatica, nonché la relativa raccolta e commercializzazione.

2. omissis

3. É vietato collocare nei corsi o bacini d'acqua pubblica apparecchi fissi o mobili che impediscono il passaggio di animali acquatici, salvo che non si tratti di opere espressamente previste dalla legge.

4. É vietato esercitare la pesca nei corsi e bacini di acqua in via di prosciugamento artificiale.

5. Nelle acque interne, zone A, B, C è vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica e meccanica per l'individuazione delle specie ittiche.

6. É vietata l'immissione e la reimmissione nelle acque interne di qualsiasi specie acquatica senza l'autorizzazione della provincia, salvo quanto disposto dal comma 1 bis dell'articolo 5 bis.

7. É fatto divieto di immettere e reimmettere dopo la cattura ogni esemplare di specie alloctona. Il regolamento regionale può prevedere eventuali deroghe su specie che hanno storicamente dimostrato carattere generale di non invasività o sovrapposizione ai patrimoni ittici originari.

7 bis. È vietato detenere sul luogo di pesca tutte le esche proibite dal regolamento provinciale.

8. É fatto divieto di abbandonare pesci, esche, pasture e loro contenitori, nonché qualsiasi materiale da pesca, lungo le sponde dei corsi d'acqua e bacini lacustri.

8 bis. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole), sul luogo di pesca, sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca di pesce vivo. I soggetti che svolgono, ai sensi di legge, attività di ripopolamento delle acque sono autorizzati alla detenzione ed al trasporto di pesce vivo sul luogo di pesca.".

8 ter. Nelle acque di categoria A (salmonicole) e di categoria B (ciprinicole) è proibito l'uso di animali vertebrati come esca, ad esclusione del pesce morto.

8 quater. Eventuali deroghe specifiche per le acque di minor pregio non soggette ad alcun vincolo ambientale e per le foci dei fiumi, possono essere stabilite dal regolamento quadro regionale con l'uso, come esca, di sole specie autoctone.".

Nota all'articolo 58

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Periodi di proibizione della pesca.

1. Al fine di consentire uniformemente la corretta coltivazione delle acque, finalizzata in particolare alla salvaguardia e alla tutela delle epoche di riproduzione ittica, la pesca è vietata nei seguenti periodi rispettivamente per:

a) Salmonidi esclusa la trota iridea dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
b) Temolo dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
c) Persico reale dal 1° aprile al 31 maggio;
d) Tinca dal 15 maggio al 30 giugno;
e) Carpa dal 15 maggio al 30 giugno;
f) Luccio dal 1° gennaio al 31 marzo;
g) Gambero di fiume dal 1° ottobre al 30 giugno;
h) Storione arcipenser naccarii dal 1° gennaio al 31 dicembre.

2. Nelle acque classificate salmonicole la pesca sportiva e dilettantistica è vietata dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato del mese di marzo, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 31. Il regolamento quadro regionale può definire deroghe, per particolari esigenze territoriali finalizzate a consentire l'uniforme coltivazione delle acque in zona salmonicola con Regioni e Provincie autonome confinanti, relative alla data di apertura della pesca.

2 bis. Il divieto di cui al comma 2, *per il periodo dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre,* non sussiste per i salmonidi e i timallidi nelle zone dove si esercita il no-kill di cui all'articolo 5 bis e qualora la pesca avvenga con le sole esche artificiali munite di amo singolo privo di ardiglione.

3. I regolamenti provinciali, tenuto conto delle indicazioni delle Carte ittiche, dispongono l'integrazione dei periodi e divieti di pesca per ciascuna delle specie ittiche non indicate nella elencazione di cui al comma 1, purché autoctone. Per queste ultime sono

consentite variazioni dei periodi di divieto, determinate in relazione ai tempi riproduttivi ad alta specificità degli ambienti in cui esse vivono.

4. In tutte le acque della Regione ove è consentita la pesca e la navigazione con il solo natante a remi, viene altresì consentito l'uso di uno o più motori elettrici fuoribordo alimentati con potenza complessiva nominale non superiore a 1 Kw, esclusivamente come ausilio alla gestione del natante, fatto salvo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di navigazione nelle acque interne."

4 bis. È vietato l'uso del motore elettrico nel corso dell'azione di pesca.

4 ter. È altresì consentita la pesca con l'uso del bellyboat.

5. Nei periodi di divieto, ad eccezione dei primi tre giorni, gli animali freschi oggetto del divieto medesimo non possono essere commercializzati o trasportati, né venduti nei pubblici esercizi, salvo quanto previsto dall'articolo 30 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.".

Nota all'articolo 59

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 15 - Vigilanza e ripopolamenti.

1. Le Province assicurano la vigilanza sulle acque dei rispettivi territori di competenza e coordinano anche l'attività di vigilanza volontaria sulla pesca, effettuata dalle guardie giurate di cui all'articolo 31 del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604.

1 bis. Le guardie giurate ittiche volontarie possono avere anche competenza di vigilanza ambientale e il loro mandato si estende all'intero territorio provinciale. Per acquisire tale stato giuridico è necessaria la partecipazione a corsi di formazione, il superamento di apposito esame e l'inserimento nell'apposito registro provinciale. Le Province possono sottoscrivere accordi per attività interprovinciale di vigilanza. *Con legge regionale sono definite le competenze di vigilanza ambientale in materia di pesca in capo alle guardie giurate ittiche volontarie.*

2. Il materiale ittico da immettere nelle acque della Regione per ripopolamento e per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici deve provenire da allevamenti dichiarati indenni da malattie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 555 e successive modifiche ed integrazioni.".

Nota all'articolo 60

- Il testo dell'art.16 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 16 - Norme di salvaguardia.

1. La Provincia, al fine di evitare danni alla fauna acquatica e al suo ambiente di vita, può vietare o limitare l'esercizio della pesca *dilettantistica, sportiva e professionale* per periodi e località determinati, anche su richiesta dei titolari di concessioni di diritto di pesca.

[1 bis. La Provincia sospende il rilascio di nuove licenze di pesca professionale in zona B fino alla ridefinizione delle Carte ittiche provinciali ai sensi della lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 7.]

2. Il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica.

3. Chiunque ponga in asciutta completa o incompleta un corso o un bacino d'acqua, purché non adibito ad acquacoltura o pesca sportiva di cui ai successivi articoli, deve darne avviso alla Provincia e, per le acque in concessione, anche al concessionario, trenta giorni prima dell'evento, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili disciplinati dal regolamento provinciale, secondo le norme di carattere generale impartite dalla Provincia medesima, ai sensi dell'articolo 7 del Regio Decreto 22 novembre 1914, n. 1486, come modificato dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, al fine di assicurare il recupero degli animali acquatici. Lo stesso deve inoltre presentare alla Provincia il piano dell'intervento, al fine di limitare il più possibile il periodo di asciutta completa o incompleta, coerentemente con le opere da eseguire. Alle relative operazioni provvedono le Province, anche con l'uso di apparecchiature elettriche, in collaborazione con le associazioni di pesca o con personale allo scopo delegato.

3 bis. Gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle province o dagli eventuali concessionari ai sensi della presente legge e ai fini della carta ittica sono a carico del richiedente l'intervento.

4. Il danneggiamento del patrimonio ittico comporta l'onere, a carico del responsabile, del risarcimento del danno che è valutato dalla Provincia competente per territorio.".

Nota all'articolo 61

- Il testo dell'art. 24 bis della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente (Il testo tra parentesi quadra è abrogato/soppresso):

"Art. 24 bis - Attività connesse alla pesca professionale.

1. L'imprenditore ittico, mediante l'utilizzo di prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica, può essere autorizzato ad esercitare le seguenti attività connesse all'esercizio della pesca professionale [purché non rivestano in alcun caso carattere di prevalenza rispetto all'attività d'impresa]:

a) imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi da pesca a scopo turistico - ricreativo, denominata pesca turismo, così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28"Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario";

b) attività di ospitalità, ricreative, didattiche, culturali e di servizi, finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici delle risorse della pesca e alla valorizzazione degli aspetti socio-culturali delle imprese ittiche esercitate da imprenditori, singoli o associati, attraverso l'utilizzo della propria abitazione o di struttura nella disponibilità dell'imprenditore stesso, denominata ittiturismo così come disciplinato dalla legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 ;
c) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nonché le azioni di promozione e valorizzazione, *purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa;*
d) l'attuazione di interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici ed alla tutela dell'ambiente costiero, *purché non prevalenti rispetto all'attività d'impresa.".*

Nota all'articolo 62

- Il testo dell'art. 29 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 29 - Pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private.

1. L'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, non è soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 13 e 14.

2. L'autorizzazione alla gestione degli impianti viene rilasciata dalla Provincia ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dai regolamenti provinciali.

3. All'interno degli impianti di acquacoltura e piscicoltura la Provincia può altresì autorizzare l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 in bacini all'uopo predisposti.

4. Dagli impianti di cui al presente articolo non può essere prelevato alcun esemplare ancora in vita né immesso in acque pubbliche alcun soggetto appartenente a specie alloctone *e specie autoctone.".*

Nota all'articolo 63

- Il testo dell'art. 33 della legge regionale n. 19/1998, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 33 - Sanzioni amministrative.

1. Fatte salve le sanzioni previste in materia tributaria dalla legislazione regionale, chiunque esercita la pesca senza la licenza di tipo "B" con i mezzi consentiti per la medesima è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 70,00 a euro 350,00.

1 bis. Per le violazioni *di cui all'articolo 25,* comma 1 della presente legge concernenti l'utilizzo di attrezzi per la pesca professionale senza il possesso di licenza di tipo "A" o per chi esercita la pesca in possesso di regolare licenza di tipo "A" nelle acque in cui tale attività è vietata, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 5.000,00. Tale sanzione è raddoppiata qualora l'attività di pesca sia esercitata con reti di lunghezza superiore a metri 50 considerate in un unico tratto o frazioni di esso, con natante. È inoltre disposta l'immediata confisca del prodotto pescato, il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca. Qualora le violazioni di cui al presente comma fossero reiterate nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e degli attrezzi utilizzati per la pesca.

1 ter. Il titolare di licenza professionale e dilettantistica valida che sia in regola con i versamenti dovuti ma non sia in grado di esibire la licenza medesima, può sanare la propria posizione mediante l'esibizione dell'avvenuto versamento entro 5 giorni dalla contestazione. Il titolare di licenza professionale valida che non sia in regola con i versamenti dovuti, nel caso non sia stato superato il quindicesimo giorno dalla data di scadenza, incorre nella sanzione corrispondente al costo del tributo stesso.

2. Chi esercita la pesca senza aver ottenuto il tesserino regionale o senza aver preventivamente segnato la giornata di pesca sul tesserino medesimo incorre in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 40,00 a euro 200,00. La medesima sanzione si applica anche a coloro che violano gli obblighi di cui all'articolo 9, comma 5.

3. Le altre trasgressioni alle disposizioni della presente legge, dei regolamenti provinciali, dei provvedimenti della Provincia, del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486 sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00. In caso di cattura abusiva di timallidi, salmonidi ed esocidi la sanzione viene aumentata di euro 20,00 per capo. Per cattura abusiva si intende la mancata ottemperanza alle disposizioni di legge, dei regolamenti provinciali e dei provvedimenti della Provincia, sulle misure minime di cattura, sui periodi e luoghi di proibizione della pesca e sul numero di catture consentito per singola specie, nonché l'omessa annotazione delle catture effettuate sul tesserino regionale e su quello di cui all'articolo 9, comma 5.

4. Per le infrazioni al divieto di esercitare la pesca dei molluschi, senza l'autorizzazione prevista nel regolamento provinciale, fatta salva la denuncia alle competenti autorità giudiziarie per i provvedimenti di rispettiva competenza, è stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00, oltre alla confisca del prodotto pescato ed al sequestro dei mezzi utilizzati per la pesca e dell'imbarcazione. Il materiale ittico vivo pescato è immediatamente immesso in acqua.

4 bis. Qualora la violazione di cui al comma 4 fosse reiterata nei trentasei mesi successivi alla prima infrazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata nell'importo da euro 2.000,00 a euro 10.000,00; la reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta. Inoltre, è prevista la confisca del prodotto pescato e la confisca dell'imbarcazione e dell'attrezzatura da pesca.

5. Per le violazioni di cui all'articolo 11 ter, concernente l'obbligo di costruzione *e mantenimento della funzionalità* di scale di risalita, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 a euro 20.000,00, mentre per le violazioni *di cui all'articolo 12, comma 6,* relativo all'obbligatorietà dell'autorizzazione della Provincia per qualsiasi semina o reimmissione di ma-

teriale ittico, viene stabilita la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00, sanzione triplicata qualora la semina o reimmissione non autorizzata riguardi specie ittiche non autoctone.

5 bis. Non è sanzionabile la reintroduzione in acqua dei pesci appartenenti a specie autoctone catturati durante l'attività di pesca sullo stesso luogo e nell'arco della stessa giornata, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 7.

6. Per le violazioni di cui all'articolo 16, comma 3, fatta salva l'azione per il risarcimento del danno arrecato e la denuncia all'autorità competente viene stabilita la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 7.000,00.

7. Per le infrazioni definitivamente accertate ai divieti di pesca con esplosivi, con l'uso di corrente elettrica e sostanze atte a stordire il pesce, tossiche, inquinanti o anestetiche, con attrezzi vietati a elevata capacità di cattura o particolarmente distruttivi per la fauna ittica, oltre alle eventuali sanzioni penali ed amministrative e al risarcimento del danno, è disposta dalla Provincia competente per territorio la revoca della licenza di pesca e la preclusione all'esercizio della pesca per un periodo di tempo da tre a sette anni; è disposta inoltre l'immediata confisca del prodotto pescato e il sequestro dell'imbarcazione, dei mezzi, degli strumenti e attrezzi utilizzati per la pesca e il sequestro dei mezzi utilizzati per il trasporto del pesce.

8. La sospensione della licenza di pesca prevista dall'articolo 22 ter del Regio Decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 viene applicata nei confronti di coloro che siano stati contravvenzionati per tre volte, nel corso dello stesso anno solare.

8 bis. Per coloro che esercitano la pesca dilettantistico sportiva e incorrono nelle infrazioni di cui al comma 7 ovvero sono stati contravvenzionati per tre volte nel corso dello stesso anno solare, le province dispongono la sospensione dell'esercizio della pesca rispettivamente per un periodo di tempo da tre a cinque anni e di un anno.

9. Le sanzioni principali ed accessorie previste dal presente articolo sono soggette alle procedure disciplinate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. *Le sanzioni amministrative accessorie della confisca e del sequestro sono disposte con oneri a carico del trasgressore, in conformità alla vigente normativa statale in materia.*

10. Le Province sono tenute ad impiegare le somme introitate a titolo di sanzione amministrativa a fini di tutela del patrimonio ittico, di ripopolamento e di vigilanza.

11. Chi esercita la pesca con mezzi ed attrezzature non consentite è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria determinata con criteri di proporzionalità a norma dell'articolo 10, primo comma della legge n. 689/1981.".

Nota all'articolo 64

- Il testo dell'art. 8 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 8 - Pianificazione faunistico-venatoria regionale.

1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonchè, ove necessario, l'adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani provinciali di cui all'articolo 9 e determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota *non inferiore al 20 per cento* e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Il Consiglio regionale, con lo stesso provvedimento, sentite le Province e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
d) criteri e modalità per l'utilizzazione del fondo di cui all'articolo 28;
e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;

f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.".

Nota all'articolo 65

- Il testo dell'art. 14 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 14 - Esercizio dell'attività venatoria.

1. L'esercizio dell'attività venatoria viene svolto in conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992.

1 bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera b) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia in forma vagante da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto.

1 ter. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre di quindici giornate di caccia da esercitare da appostamento fisso, anche con armi proprie, limitatamente agli Ambiti Territoriali di Caccia ed ai Comprensori Alpini del Veneto in cui risulta iscritto, previo consenso del titolare dell'appostamento fisso.

1 quater. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui all'articolo 12, comma 5, lettera c), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 può disporre, a partire dalla prima domenica di ottobre di ogni stagione venatoria, di trenta giornate di caccia da usufruire per la caccia alla selvaggina migratoria in tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia del Veneto, con esclusione della Zona Faunistica delle Alpi e del Territorio Lagunare e Vallivo.

1 quinquies. La fruizione delle giornate di cui al comma 1 bis, 1 ter e 1 quater, non necessita, da parte del cacciatore, di richiesta o adempimento alcuno fatto salvo l'obbligo di segnare in modo indelebile sul tesserino venatorio, ad inizio della giornata venatoria, la giornata di caccia utilizzata. Il cacciatore ha inoltre l'obbligo di rispettare eventuali disposizioni regolamentari, emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento nel rispetto dei commi precedenti, previo parere della competente commissione consiliare.

2. Il cacciatore può servirsi come ausili di cani, di fischi e richiami a bocca o manuali, nonchè di richiami a funzionamento meccanico non acustici e può impiegare stampi, soggetti impagliati e richiami vivi nella caccia da appostamento fatto salvo quanto disposto alla lettera r) del comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 157/1992.

3. La posa degli stampi e dei richiami vivi, e le operazioni preparatorie all'attività venatoria sono consentite due ore prima della levata del sole; il ritiro di stampi e richiami è consentito fino ad un'ora dopo l'orario stabilito dal calendario venatorio. Sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami vivi provenienti da allevamento.

4. Il tesserino, di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge n. 157/1992, è predisposto su modello approvato dalla Giunta regionale ed ha validità per una stagione venatoria. Le Province sono delegate a rilasciare il tesserino che deve riportare:

a) le generalità del cacciatore;
b) la forma di caccia praticata in via esclusiva, scelta tra quelle previste al comma 1 dell'articolo 19;
c) l'Ambito territoriale di caccia e/o Comprensorio alpino di associazione;
d) le specifiche norme inerenti il calendario venatorio regionale.

5. Il cacciatore di altre regioni che intende praticare la caccia nel territorio di una Provincia del Veneto, deve far apporre dalla Provincia stessa sul tesserino rilasciato dalla Regione di residenza, le indicazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 4.

6. Il tesserino deve essere restituito alla Provincia di residenza entro il 31 marzo di ogni anno, completo di un quadro riassuntivo dell'attività venatoria svolta, delle eventuali strutture di iniziativa privata frequentate, della selvaggina incarnierata, nonchè degli interventi di vigilanza accertati allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

7. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenerne il duplicato, previa presentazione della copia della denuncia del fatto all'autorità di pubblica sicurezza e delle ricevute del versamento delle tasse per l'esercizio dell'attività venatoria.

8. E' vietato:

a) abbattere o catturare le femmine accompagnate dai piccoli o comunque lattanti e i piccoli del camoscio, del capriolo, del cervo, del daino e del muflone di età inferiore a un anno, fatta eccezione per la caccia di selezione;
b) arrecare disturbo alla selvaggina, ovvero causare volontariamente spostamenti della stessa al fine di provocarne la fuoriuscita da ambiti protetti per scopi venatori;
c) detenere e/o usare fonti luminose atte alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne, salvo gli autorizzati dalla Provincia competente.".

Nota all'articolo 66

- Il testo dell'art. 18 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 18 - Allenamento, addestramento e uso dei cani. Allevamenti di cani da caccia.

1. Le Province istituiscono le zone di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 9, destinate all'allenamento, all'addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna d'allevamento appartenente alle specie cacciabili.

1 bis. Le attività di cui al comma 1 possono svolgersi durante tutto l'anno.

2. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1, è consentito dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, dalle ore 6 alle ore 11 e dalle ore 16 alle ore 20, su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, su prati naturali e di leguminose, non oltre dieci giorni dall'ultimo sfalcio.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1, le Province, su richiesta delle associazioni venatorie, dei gruppi cinofili, dei Comitati degli Ambiti territoriali di caccia o dei Comprensori alpini, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia da svolgersi in base ai regolamenti dell'ENCI, nelle zone di ripopolamento e cattura, negli Ambiti territoriali di caccia e nei Comprensori alpini, e, previo assenso dei concessionari, nelle Aziende faunistico venatorie.

4. L'autorizzazione è rilasciata sentita la Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 3, entro sessanta giorni dalla richiesta, tenuto conto delle specie presenti nei territori interessati.

5. Durante la stagione venatoria, l'uso dei cani da caccia è consentito nel limite massimo di due per singolo cacciatore.

6. Fermo restando quanto stabilito al comma 7 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, l'accesso dei cani è vietato nei terreni coltivati a riso, soia, tabacco ed ortaggi.

7. Gli allevamenti dei cani da caccia, che non siano direttamente gestiti dall'ENCI, sono soggetti ad autorizzazione della Provincia, rilasciata entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, che deve indicare l'obbligo di tenere apposito registro riportante i dati degli animali allevati, con codice di identificazione e i controlli sanitari.".

Nota all'articolo 67

- Il testo dell'art. 21 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 21 - Ambiti territoriali di caccia.

1. Le Province, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, di cui all'articolo 8, sono delegate ad istituire gli Ambiti territoriali di caccia entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano.

2. L'Ambito territoriale di caccia è una struttura associativa che non ha fini di lucro e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano faunistico-venatorio regionale.

3. Sono organi dell'Ambito:

a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'Assemblea dei soci;
d) il revisore dei conti.

4. Lo statuto dell'Ambito è approvato dall'assemblea dei soci sulla base dello statuto tipo previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, di cui all'articolo 8.

5. Il Comitato direttivo dell'Ambito territoriale di caccia è nominato dalla Provincia scegliendo i rappresentanti tra le tre associazioni riconosciute le più rappresentative a livello nazionale o regionale presenti nell'Ambito stesso ed è composto da:

a) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale o regionale;
b) tre rappresentanti designati dalle strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) due rappresentanti designati dalle strutture locali delle associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;
d) due rappresentanti della Provincia, esperti in materia di programmazione faunistico-venatoria.

5 bis. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;
b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere regionale con adeguati organi periferici;
c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori residenti nella regione.

5 ter. Le associazioni di cui al comma 5 bis sono riconosciute con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Presidente della Giunta regionale dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

6. Partecipano alle riunioni degli organi direttivi, con voto consultivo, cinque rappresentanti designati dagli iscritti dell'Ambito territoriale di caccia.

7. Il Comitato elegge al proprio interno il Presidente, che presiede anche l'Assemblea dei soci.

8. Il Comitato direttivo promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli "habitat", provvede all'attribuzione degli incentivi anche finanziari ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale nel territorio;
b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli, soprattutto nei terreni messi a riposo a seguito degli interventi previsti dal regolamento CEE 1094/88 e successive modifiche ed integrazioni;
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la messa a dimora di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) la tabellazione, la difesa preventiva delle coltivazioni suscettibili di danneggiamento, la pasturazione invernale degli animali in difficoltà, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

9. Il Comitato direttivo provvede altresì ad erogare contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché ai rimborsi previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni.

10. Il Comitato direttivo può inoltre, con delibera motivata, fissare un numero superiore di cacciatori da ammettere nell'ambito a quello stabilito dal regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale, purchè sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992 e nel rispetto delle priorità di cui al comma 1 dell'articolo 22 della presente legge.

11. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia, i cacciatori sono tenuti a versare ai Comitati direttivi degli Ambiti territoriali e Comprensori alpini di caccia nei quali esercitano l'attività venatoria alla selvaggina migratoria in forma vagante, un contributo base, di importo non superiore a *euro 60,00,* riducibile fino al 50 per cento per la caccia da appostamento fisso, da determinarsi dagli stessi Comitati di gestione.

12. Per la caccia alla selvaggina stanziale, il Comitato direttivo determina un contributo integrativo in misura non superiore a tre volte il contributo base di cui al comma 11 negli ambiti territoriali e non superiore a sei volte nei Comprensori alpini.

13. Il Comitato direttivo può istituire, all'interno dell'ambito, aree di rispetto ove la caccia è vietata; dette aree sono delimitate da tabelle ai sensi dell'articolo 33.

14. Entro il 31 marzo di ogni anno, il Comitato direttivo trasmette il programma delle attività che intende svolgere alla Provincia, che ne verifica la compatibilità con la pianificazione faunistico-venatoria, entro il 30 giugno successivo.

15. I confini degli ambiti territoriali di caccia sono indicati con tabelle, esenti da tasse, ai sensi dell'articolo 33 a cura del Comitato direttivo.".

Nota all'articolo 68

- Il testo dell'art. 24 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 24 - Comprensori alpini.

1. Le Province, il cui territorio sia compreso tutto o in parte nella zona faunistica delle Alpi, sono delegate, in attuazione della pianificazione, ad istituire comprensori alpini, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali.

2. Il Comprensorio alpino è una struttura associativa senza fini di lucro, e persegue scopi di programmazione dell'esercizio venatorio e di gestione della fauna selvatica su un territorio delimitato dal piano provinciale ai sensi del comma 3 dell'articolo 9.

3. Gli organi del comprensorio sono quelli stabiliti al comma 3 dell'articolo 21.

4. Il Comitato direttivo è nominato dalla Provincia nel rispetto delle tradizioni e consuetudini locali e in sintonia con l'articolo 14 della legge n. 157/1992.

5. Al Comprensorio si applicano le norme *di cui ai commi 5, 5bis, 5ter,8, 9,11 e 12 dell'articolo 21.*

6. Il Comitato direttivo del Comprensorio in attuazione di quanto previsto al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992, può iscrivere al Comprensorio un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal piano provinciale nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 dell'articolo 23.

7. Alle operazioni di censimento della tipica fauna alpina esistente nel Comprensorio provvede la Provincia, che si avvale della collaborazione dei comitati direttivi dei comprensori.

8. Per la determinazione dei Comprensori, l'apposizione di tabelle è obbligatoria solo al confine della zona Alpi e con le altre Province.".

Nota all'articolo 69

- Il testo dell'art. 20 della legge regionale n. 50/1993, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 20 - Esercizio venatorio da appostamento.

1. Sono appostamenti fissi, quelli destinati all'esercizio venatorio nella forma esclusiva di caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell'articolo 12 della legge n. 157/1992.

2. La Provincia rilascia le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1:25.000, indicante l'ubicazione dell'appostamento, dal consenso scritto del proprietario o del conduttore del fondo.

3. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia, nonché fatto salvo quanto stabilito al comma 3 bis, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l'ausilio del cane nel raggio di duecento metri dall'appostamento.

3 bis. Dove non in contrasto con la disciplina sull'uso dei mezzi a motore, in territorio lagunare e vallivo e più in genere nelle zone umide, quali laghi, fiumi, paludi, stagni, specchi d'acqua naturali o artificiali, è ammesso l'uso della barca a motore quale mezzo di trasporto per raggiungere e ritornare dagli appostamenti di caccia. È altresì ammesso l'uso della barca per il recupero

della fauna selvatica ferita o abbattuta. Il recupero è consentito anche con l'ausilio del cane e del fucile, entro un raggio non superiore ai duecento metri dall'appostamento.

4. L'accesso all'appostamento fisso con armi e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso non più di due persone alla volta, autorizzate dal titolare mediante consegna di copia autentica dell'atto di autorizzazione.

5. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989-90 a coloro che erano in possesso di autorizzazione nella stessa stagione. Ove si verifichi una disponibilità le autorizzazioni possono essere richieste da ultra sessantenni. La Provincia, sulla base delle richieste, rilascia le autorizzazioni tenendo conto delle seguenti priorità:

a) residenti nel Comune ove è collocato l'appostamento;
b) residenti nella Provincia;
c) residenti nella Regione;
d) altri che ne abbiano fatto richiesta.

6. Qualora si realizzi un'ulteriore disponibilità, la Provincia rilascia le autorizzazioni a residenti nel territorio provinciale, che ne abbiano fatto richiesta.

7. Per motivate ragioni, la Provincia può consentire al titolare, che ne faccia richiesta, di allestire l'appostamento fisso di caccia in una zona diversa da quella in cui era stato precedentemente autorizzato.

8. Ad ogni cacciatore, che esercita l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva, è consentito l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Ad ogni cacciatore che esercita l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità. Tali limiti non si applicano ai richiami appartenenti alle specie cacciabili provenienti da allevamento.

9. La Provincia autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi che non richiedano l'opzione per la forma di caccia in via esclusiva, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.

10. Non è consentito esercitare la caccia all'aspetto della beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino sotto qualsiasi forma.

11. Gli appostamenti non possono essere installati a meno di metri 250 dal confine degli istituti di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 2 dell'articolo 9 e di cui agli articoli 29 e 30, fatta salva la particolare disciplina del territorio di cui all'articolo 25, comma 1.".

Nota all'articolo 71

- Il testo dell'art. 19 della legge n.157/1992, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

"Art. 19 Controllo della fauna selvatica

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.".

4. Strutture di riferimento

1. Sezione commercio
2. Sezione commercio
3. Sezione commercio
4. Sezione commercio
5. Sezione industria e artigianato
6. Sezione industria e artigianato
7. Sezione industria e artigianato
8. Sezione industria e artigianato
9. Sezione industria e artigianato
10. Sezione industria e artigianato
11. Sezione industria e artigianato
12. Sezione industria e artigianato

13. Sezione turismo
14. Sezione turismo
15. Sezione turismo
16. Sezione turismo
17. Sezione turismo
18. Sezione turismo
19. Sezione turismo
20. Sezione turismo
21. Sezione turismo
22. Sezione turismo
23. Sezione turismo
24. Sezione turismo
25. Sezione turismo
26. Sezione turismo
27. Sezione turismo
28. Sezione attività culturali e spettacolo
29. Sezione beni culturali
30. Sezione beni culturali
31. Sezione beni culturali
32. Sezione beni culturali
33. Sezione beni culturali
34. Sezione beni culturali
35. Sezione beni culturali
36. Sezione istruzione
37. Sezione istruzione
38. Sezione lavoro
39. Sezione lavoro
40. Sezione lavoro
41. Sezione lavoro
42. Sezione competitività sistemi agroalimentari
43. Sezione competitività sistemi agroalimentari
44. Sezione competitività sistemi agroalimentari
45. Sezione competitività sistemi agroalimentari
46. Sezione competitività sistemi agroalimentari
47. Sezione competitività sistemi agroalimentari
48. Sezione competitività sistemi agroalimentari
49. Sezione competitività sistemi agroalimentari
50. Sezione agroambiente
51. Sezione competitività sistemi agroalimentari
52. Sezione competitività sistemi agroalimentari
53. Sezione competitività sistemi agroalimentari
54. Sezione caccia e pesca
55. Sezione caccia e pesca
56. Sezione caccia e pesca
57. Sezione caccia e pesca
58. Sezione caccia e pesca
59. Sezione caccia e pesca
60. Sezione caccia e pesca
61. Sezione caccia e pesca
62. Sezione caccia e pesca
63. Sezione caccia e pesca
64. Sezione caccia e pesca
65. Sezione caccia e pesca
66. Sezione caccia e pesca
67. Sezione caccia e pesca
68. Sezione caccia e pesca
69. Sezione caccia e pesca
70. Sezione caccia e pesca
71. Sezione caccia e pesca
72. Sezione lavori pubblici e sezione programmazione risorse finanziarie

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 325576)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 72 del 22 giugno 2016

Eccezionale mareggiata verificatasi nella notte tra il 16 ed il 17 giugno 2016 su alcune località balneari della Regione. Dichiarazione dello stato di crisi a seguito delle criticità riscontrate.

[Protezione civile e calamità naturali]

Il Presidente

PREMESSO che un'ampia saccatura è stata presente sull'Europa nord-occidentale, con aria fredda e crescente richiamo di correnti sud-occidentali in quota. Ad essa è corrisposto, al livello del mare, un calo della pressione in particolare nella seconda parte di giovedì 16 giugno 2016. Nel pomeriggio di giovedì 16 si è raggiunto così rapidamente un massimo per la differenza di pressione atmosferica tra basso ed alto Adriatico, tale da richiamare intense correnti di vento di Scirocco sul mare. Lo Scirocco ha alimentato un incremento del livello marino in concomitanza con condizioni astronomiche di alta marea, culminando intorno alle 19 con un picco di marea a 117 cm. Dopo una breve fase di attenuazione, il vento, tra la serata di giovedì 16 e le primissime ore di venerdì 17, si è disposto da Libeccio, intensificandosi e raggiungendo in mare aperto valori anche superiori alla fase precedente. Ne è seguita a breve un'attenuazione più generale e netta della ventilazione. Il livello marino nella giornata di venerdì 17 è stato in generale minore rispetto al picco raggiunto la sera prima. Nella notte tra il 16 ed il 17 giugno 2016, a causa della concomitanza degli eventi sopracitati, alcune località balneari sono state colpite dalla mareggiata che ha provocato importanti erosioni di arenile ed abbondanti depositi di materiale nelle spiagge. Molte strutture ricettive delle località balneari nelle zone costiere sono state coinvolte dall'evento; da evidenziare che questo si è verificato in una fase della stagione estiva particolarmente importante per l'accoglienza dei flussi turistici;

RILEVATO che il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile (C.F.D.), in data 15 giugno 2016, ha emesso un Avviso (n. 25/2016) di criticità idrogeologica e idraulica, con cui si dava atto della previsione di instabilità con fenomeni di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente anche intensi con forti rovesci, grandinate, forti raffiche di vento con possibili quantitativi anche consistenti con livello di criticità prevista "gialla" estesa per tutte la rete idraulica secondaria e quelle di Vene-A (Alto Piave), Vene-H (BL-TV Piave Pedemontano), Vene-B (VI-BL-TV-VR Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone), Vene-C (VR-Adige-Garda e Monti Lessini) e Vene-E (PD-VI-VE-VR-TV Basso Brenta e Bacchiglione) per criticità geologica, con previsti possibili disagi al sistema fognario e lungo la rete idrografica minore al verificarsi di rovesci o temporali localmente anche intensi. E' seguita l'emissione delle relative Prescrizioni di Protezione Civile del 15 giugno 2016, confermando l'allertamento al livello di attenzione su tutti i bacini idraulici della Regione e raccomandando la massima sorveglianza agli Enti interessati, anche attivando tempestivamente, in caso di particolari criticità, le competenti Organizzazioni locali di Volontariato;

PRESO ATTO che l'evento di mareggiata sia da imputarsi ad una sfavorevole combinazione tra l'altezza del moto ondoso (ampiezza massima ca. 220 cm) che ha insistito sulla costa in modo persistente dalle ore 14:00 del 16 giugno alle ore 3:30 del 17 giugno, il vento di scirocco e la marea che, alle ore 21:30 del 16 giugno aveva toccato il picco di 115 cm. La fase più critica dell'evento si è registrata dopo le 20:00 del 16 giugno all'approssimarsi proprio del picco di marea. Si sono registrati i seguenti fenomeni:

- nel Comune di Jesolo, in provincia di Venezia, dove le prime stime parlano di importanti erosioni dell'arenile con danni alle strutture; in particolare negli stabilimenti prospicienti la torre Merville e da lì verso punta Cortellazzo, si registra una significativa erosione dell'arenile con ingente asportazione di sabbia e formazione di un salto che si sviluppa, in lunghezza, per ca. 80 m e in alcuni punti raggiunge i 3 m di altezza;

- nel Comune di Caorle, in provincia di Venezia, danni diffusi a causa dell'erosione dell'arenile assieme al contestuale consistente deposito di materiale spiaggiato; nella zona del litorale tra Porto S. Margherita (Comune di Caorle) ed Eraclea Mare (Comune di Eraclea), la mareggiata ha provocato erosione con arretramento della battigia e spostamento del sedimento dalle spiagge emerse alle spiagge sommerse il materiale sabbioso che pertanto resta disponibile nei fondali antistanti la spiaggia;

- nel Comune di Venezia, località Lido, in provincia di Venezia, nella spiaggia dello stabilimento dell'Hotel Excelsior, arrivando a travolgere le capanne fino alla seconda fila e a lambire la scalinata dello storico albergo, dove la forza del

mare ha travolto le attrezzature della struttura ricettiva balneare;

- nel Comune di San Michele al Tagliamento, località Bibione, in provincia di Venezia, dove l'arenile è stato invaso dalla mareggiata che ha spinto l'acqua fino alla quarta fila di ombrelloni. Il tratto di spiaggia interessato è quello antistante a Piazzale Zenith, solitamente quello più basso rispetto alle estremità del litorale. A seguito del vento di scirocco, il mare ha restituito vistose onde, con rami e alghe finite prima sulla battigia e in seguito su sdrai e lettini. In alcuni casi l'acqua è arrivata anche alla quinta fila dei lettini;

- nel Comune di Chioggia, in provincia di Venezia, località Sottomarina (dove l'acqua è penetrata negli stabilimenti centrali e in alcuni altri in zona Diga ben oltre le prime file di ombrelloni arrivando ai chioschi), e Isola Verde, dove la mareggiata di giovedì sera ha spazzato via tutto il lavoro di *ripascimento* appena concluso a Isola Verde portando l'acqua all'altezza delle dune;

- si segnalano danni anche nei litorali del Cavallino (Comune di Cavallino-Treporti) in località Cà Savio e Cà di Valle;

VISTE le richieste di stato di crisi finora pervenute da parte del Comune di Caorle (VE) e del Comune di Jesolo (VE);

RITENUTO necessario, pertanto, attivare secondo la normativa vigente, le procedure necessarie per fronteggiare l'emergenza al fine di affrontare con mezzi e risorse adeguate le situazioni di rischio causate dagli eventi sopra descritti;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. a), della L.R. n. 11/2001, con cui si dispone che, al verificarsi di eventi calamitosi di rilevanza regionale, il Presidente provvede alla dichiarazione dello Stato di Crisi per calamità ovvero per eccezionali avversità atmosferiche, allo scopo di attivare le componenti utili per interventi di protezione civile;

VISTO anche l'art. 105, comma 1, della medesima L.R. n. 11/2001, con cui si stabilisce che, per interventi urgenti in caso di crisi determinata da eventi calamitosi, si procede anche con opere di pronto intervento, secondo le modalità della L.R. n. 58/84 e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 58/84 e s.m.i;

VISTA la L. n. 225/92 e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n.112/98;

VISTA la L.R. n. 11/01

DATO ATTO che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. Di approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. E' dichiarato lo "Stato di Crisi" per l'eccezionale mareggiata verificatasi nella notte tra il 16 ed il 17 giugno 2016 su alcune località della Regione citate in premessa; tale provvedimento è da considerarsi non esaustivo e suscettibile di integrazioni qualora altri Enti dovessero segnalare danni e disagi riconducibili agli stessi eventi meteo eccezionali negli stessi giorni del mese di giugno 2016;

3. Lo *Stato di Crisi*, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) della LR n. 11/2001 costituisce declaratoria di evento eccezionale;

4. E' riconosciuta l'attivazione delle componenti professionali e volontarie del Sistema Regionale di Protezione Civile per garantire il coordinamento e l'assistenza agli Enti Locali per l'intervento di soccorso e superamento dell'emergenza;

5. Vengono attivati e garantiti i benefici previsti dal D.P.R. n. 194/2001 per il personale volontario attivato, come definito dall'art. 106, comma 1, lett. d) della L.R. n. 11/2001;

6. La Sezione Protezione Civile è incaricata dell'esecuzione del presente atto;

7. La Sezione Protezione Civile è autorizzata, qualora gli Enti e le Strutture competenti formulassero specifiche richieste, a ricorrere alle risorse di cui al "Fondo regionale di Protezione civile", nei limiti delle disponibilità di bilancio, al fine di:

1. consentire l'attivazione del Volontariato, ove necessario, in affiancamento all'opera delle strutture periferiche regionali, nonché delle Amministrazioni provinciali e comunali;
2. consentire l'esecuzione di interventi di carattere urgente, necessari a garantire la pubblica incolumità, nonché le operazioni di soccorso e assistenza alla popolazione;
3. acquisire con procedure d'urgenza eventuali attrezzature e mezzi necessari per fronteggiare situazioni di emergenza;

8. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) della L.R. n. 11/2001 si fa riserva di trasmettere il presente decreto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di richiedere l'eventuale dichiarazione dello "Stato di Emergenza" di cui alla Legge n. 225/1992 e s.m.i.;

9. Di pubblicare il presente decreto sul BURVET.

Luca Zaia

(Codice interno: 325575)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 73 del 22 giugno 2016

Nomina del dr. Domenico Scibetta Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 anche quale Commissario, ex art. 13 comma 8-duodecies della L.R. n. 56/1994, delle Aziende Ulss n. 15 e n. 17.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si procede alla nomina del Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 anche quale Commissario delle Aziende Ulss n. 15 e n. 17.

Il Presidente

Premesso che l'art. 1, comma 1, del Decreto Legge 27.8.1994 n. 512, intitolato "*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali*", convertito senza modificazioni con Legge 17.10.1994 n. 590 avente ad oggetto la "*Conversione in legge del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Unità Sanitarie Locali*", prevede che le Regioni nominino i Direttori generali delle Unità Locali Socio Sanitarie e delle Aziende Ospedaliere.

Premesso che l'art. 13, comma 1, della Legge Regionale 14.9.1994 n. 56, intitolata "*Norme e principi per il riordino del servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria", così come modificato dal Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517"*, prevede che il Direttore generale sia nominato con decreto del Presidente della Regione.

Visto il Decreto Legislativo n. 502/1992, come modificato dalla Legge n. 189/2012 (cd. Decreto Balduzzi), secondo cui la Regione deve nominare il Direttore generale traendolo da un elenco di candidati che una Commissione regionale di esperti ha ritenuto idonei a ricoprire l'incarico.

Vista la D.G.R. n. 2445 del 16.12.2014 con la quale, in esito alla precitata procedura selettiva, è stato approvato l'elenco dei candidati idonei alla nomina a Direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto, elenco successivamente aggiornato, *giusta* D.G.R. n. 563/2016.

Considerato che, in data 31 maggio 2016 il precedente Direttore generale dr. Claudio Dario ha rassegnato le proprie dimissioni, acquisite al prot. 213835/2016, recedendo anticipatamente dal contratto di Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 nonché da Commissario delle Aziende Ulss n. 15 e n. 17, atto sottoscritto in data 30.12.2015, *giusta* Decreto di nomina presidenziale n. 194/2015.

Vista la nota prot. 218165/730002 del 6 giugno 2016 con la quale il Presidente ha accettato le dimissioni del dr. Claudio Dario, stabilendo come decorrenza il 20 giugno 2016, al fine di garantire un pieno ed esaustivo passaggio di consegne.

Vista la D.G.R. n. 2050 del 30.12.2015 che ha approvato il nuovo schema contrattuale disciplinante la prestazione d'opera del Direttore generale, prevendendo, tra altre, la durata di cinque anni, rinnovabile per un pari periodo e che entro la fine del terzo anno l'Area Sanità e Sociale effettui, tramite idonea relazione, una verifica complessiva dell'attività svolta ai fini della prosecuzione del rapporto.

Vista la D.G.R. n. 2051 del 30.12.2015 che nel dettare le linee di indirizzo per la nomina dei Direttori generali delle Aziende S.S.R. prevede, ai sensi dell'art. 13, comma 8-*duodecies* della Legge Regionale n. 56/1994, la possibilità in capo al Presidente della Regione Veneto di nominare un Commissario con i poteri del Direttore generale, per la soluzione di particolari complessità gestionali o per la necessità di sviluppare progettualità programmatorie rilevanti.

Considerato che presso le Aziende sanitarie n. 15 e n. 17 permane la necessità di risolvere particolari complessità gestionali nonché realizzare progettualità programmatorie consistenti - rispettivamente - nell'attivazione del Centro Traumatologico Ortopedico (CTO) presso l'Ospedale di Camposampiero, come da schede di dotazione ospedaliera approvate, mentre presso l'Azienda sanitaria n. 17, di portare a compimento la realizzazione di una struttura, con bunker interni, per lo svolgimento di attività assistenziale di radioterapia con assegnazione della gestione della stessa all'Istituto Oncologico Veneto.

Vista la proposta di candidatura, il relativo *curriculum vitae* e le dichiarazioni rese *ex* D.P.R. n. 445/2000 per la nomina a Direttore generale delle Aziende Unità Locali Socio Sanitarie, delle Aziende Ospedaliere del Veneto e dell'Istituto Oncologico Veneto, presentati dal candidato in oggetto individuato.

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 3-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, costituiscano obiettivi da assegnare al Direttore generale, gli obiettivi di salute e funzionamento dei servizi - oltre le relative risorse - nel rispetto di quanto disposto dalle norme, nazionali e regionali, in materia di programmazione socio sanitaria, con specifico riferimento al Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, approvato con Legge Regionale 29.5.2012 n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, oltre ai provvedimenti di attuazione nei settori dell'assistenza territoriale, dell'assistenza ospedaliera, del settore socio-sanitario e delle reti assistenziali e direttive regionali di settore.

decreta

1. di nominare il dr. Domenico Scibetta nato a Porto Empedocle (AG) il 9 agosto 1956, Direttore generale dell'Azienda Ulss n. 16 a decorrere dal 22 giugno 2016, con un contratto avente durata fino al 31.12.2020, rinnovabile per cinque anni, stabilendo che entro la fine del terzo anno l'Area Sanità e Sociale effettui, tramite idonea relazione, una verifica complessiva dell'attività svolta ai fini della prosecuzione del rapporto;
2. di nominare il medesimo, per le motivazioni e gli obiettivi indicati nelle premesse del presente atto e che si richiamano integralmente, anche quale Commissario delle Aziende Ulss n. 15 e n. 17, con conclusione alla data del 31.12.2016;
3. di subordinare le nomine, di cui ai punti che precedono, all'ulteriore verifica documentale del possesso da parte dell'interessato dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, come già dichiarati nella proposta di candidatura, nonché al rispetto delle disposizioni legislative in materia di incompatibilità *ex* D.Lgs. n. 39/2013;
4. di rinviare, per quanto riguarda gli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi, di cui all'art. 3-*bis*, comma 5, del D.Lgs. n. 502/1992, a quanto in premessa esposto;
5. di immettere nelle funzioni il nominato Direttore generale e Commissario a decorrere dal 22 giugno 2016;
6. di dare atto che il relativo compenso è determinato in base alla Delibera n. 309 del 15.3.2011, ferma la gratuità dell'incarico commissariale;
7. di notificare il presente decreto all'interessato per il tramite della struttura regionale competente.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE

(Codice interno: 325564)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 6 del 30 marzo 2016

Servizio di traduzione in lingua inglese di uno studio, sviluppato in collaborazione con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), sulle emissioni di gas serra nel Veneto. Impegno di spesa a favore dell'impresa Studio Moretto Group S.r.l. di Brescia, affidataria dei servizi di traduzione ed interpretariato per la Regione del Veneto-Giunta regionale. D.Lgs. 163/2006. C.I.G. 576464605F.

[Consulenze e incarichi professionali]

Note per la trasparenza:
Sulla base del contratto stipulato in data 19 settembre 2014 con l'impresa Studio Moretto Group S.r.l. di Brescia per l'affidamento dei servizi di traduzione ed interpretariato per le strutture della Giunta regionale, la Sezione Sistema Statistico Regionale ha provveduto in data 29 marzo 2016 ad inviare all'impresa lo specifico modulo d'ordine per l'effettuazione del servizio di traduzione in lingua inglese di uno studio, sviluppato in collaborazione con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), sulle emissioni di gas serra nel Veneto, da pubblicare su una rivista scientifica specializzata e/o da utilizzare in occasione di conferenze pubbliche sul tema. Con il presente provvedimento si procede, a fronte del perfezionamento dell'obbligazione, ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'impresa Studio Moretto Group S.r.l. per un importo complessivo di euro 426,61. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 584; - decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC 16 maggio 2014, n. 84; - decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC 7 agosto 2014, n. 151; - contratto della Regione del Veneto con l'impresa Studio Moretto Group S.r.l. del 19 settembre 2014; - modulo d'ordine del 29 marzo 2016, prot. 121130.

Il Direttore

Premesso che tra i compiti istituzionali affidati alla Sezione Sistema Statistico Regionale, struttura di statistica della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8, rientra quello di promuovere e realizzare la diffusione dei dati statistici che interessano l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. b) della citata legge;

Premesso che, nell'ambito di queste attività, la Sezione Sistema Statistico Regionale ha realizzato uno studio, in collaborazione con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), sulle emissioni di gas serra nel Veneto, considerata la rilevanza del tema in rapporto agli impegni, assunti in sede internazionale, concernenti la riduzione delle emissioni in atmosfera di anidride carbonica e degli altri gas ad effetto serra;

Dato atto che la Sezione intende pubblicare tale studio su una rivista scientifica specializzata e che i suoi contenuti potranno essere utilizzati in occasione di conferenze ed incontri pubblici sul tema;

Dato atto che l'Amministrazione regionale, per le esigenze suesposte, necessita di tradurre lo studio in lingua inglese, in relazione alla sua fruibilità non solo del pubblico italiano ma anche europeo ed internazionale;

Dato atto che con decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC 16 maggio 2014, n. 84 è stata indetta, in forza di quanto disposto con deliberazione della Giunta regionale 29 aprile 2014, n. 584 una gara comunitaria mediante procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per l'affidamento triennale dei servizi di traduzione e interpretariato a favore della Regione del Veneto-Giunta regionale, approvando gli atti procedurali di gara e stabilendo la disciplina specifica dell'affidamento e del successivo rapporto contrattuale;

Dato atto che con decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC 7 agosto 2014, n. 151 sono state approvate le risultanze della gara, aggiudicando in via definitiva la procedura all'operatore economico Studio Moretto Group S.r.l. con sede legale in Brescia e subordinando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dichiarati dall'impresa in sede di gara;

Considerato che con decreto del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC 17 settembre 2014, n. 169 l'aggiudicazione è stata dichiarata efficace ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del D.Lgs. 163/2006;

Dato atto che il valore massimo dell'affidamento riferito ai tre anni di durata contrattuale (termine finale 18 settembre 2017) è pari ad euro 285.000,00, IVA esclusa;

Preso atto dell'offerta presentata da Studio Moretto Group S.r.l. che prevede, per il servizio di traduzione di lingue neolatine e germaniche, un importo di euro 11,50 per singola cartella tradotta;

Dato atto che, in data 19 settembre 2014, è stato stipulato il contratto tra la Regione del Veneto e l'impresa Studio Moretto Group S.r.l. per l'affidamento triennale dei servizi di traduzione e interpretariato a favore della Regione del Veneto-Giunta regionale;

Dato atto che, sulla base del citato contratto, l'impresa Studio Moretto Group S.r.l. si impegna ad eseguire il servizio alle condizioni indicate nel capitolato speciale d'oneri e nell'offerta economica presentate in sede di gara;

Dato atto della necessità di incaricare l'impresa Studio Moretto Group S.r.l. della traduzione in lingua inglese dello studio in oggetto, attraverso l'invio del modulo d'ordine predisposto dalla Sezione Affari generali e FAS-FSC sulla base dell'articolo 7 del capitolato speciale d'oneri;

Dato atto che la Sezione Sistema Statistico Regionale ha inviato all'impresa Studio Moretto Group S.r.l. e, per conoscenza, alla Sezione Affari generali e FAS-FSC, lo specifico modulo d'ordine per la traduzione in lingua inglese dello studio (prot. 121130 del 29 marzo 2016) per l'importo complessivo di euro 349,68, IVA esclusa, calcolato sulla base del numero di cartelle da tradurre;

Considerato che, con l'invio del modulo d'ordine, l'obbligazione nei confronti dell'impresa Studio Moretto Group S.r.l. risulta perfezionata;

Preso atto della necessità di procedere con il presente provvedimento all'impegno di spesa a favore dell'impresa Studio Moretto Group S.r.l. di Brescia (C.F./P.IVA 02936070982) per la somma complessiva di euro 426,61, IVA compresa, a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 08 "Statistica e sistemi informativi" - art. 016 "Prestazioni professionali e specialistiche" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.11.001 "Interpretariato e traduzioni" - codice SIOPE 1 03 01 1364 - dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2018 che presenta sufficiente disponibilità**;**

TUTTO CIO' PREMESSO

- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- vista la legge regionale 29 marzo 2002, n. 8;
- visto il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il D.Lgs. 33/2013;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 584/2014;
- visti i decreti del Direttore della Sezione Affari Generali e FAS-FSC 84/2014, 151/2014 e 169/2014;
- visto il "Contratto per l'affidamento del servizio di traduzione ed interpretariato per la Regione del Veneto- Giunta regionale" sottoscritto tra l'impresa Studio Moretto Group S.r.l. e la Regione del Veneto in data 19 settembre 2014;
- vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2016, n. 195;
- visto il decreto del Segretario Generale della Programmazione 9 marzo 2016, n. 4;
- visto il modulo d'ordine del 29 marzo 2016, prot. 121130;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che, in esecuzione del contratto stipulato dalla Regione del Veneto in data 19 settembre 2014 con l'impresa Studio Moretto Group S.r.l. di Brescia per il servizio di traduzione ed interpretariato per la Regione del Veneto-Giunta regionale, si è proceduto ad acquisire il servizio di traduzione in lingua inglese di uno studio, sviluppato in collaborazione con l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale del Veneto (ARPAV), sulle emissioni di gas serra nel Veneto, per l'importo di euro 349,68, IVA esclusa, a seguito dell'invio da parte della Sezione Sistema Statistico Regionale dello specifico modulo d'ordine (prot. 121130 del 29 marzo 2016);

3. di impegnare, a fronte dell'obbligazione di cui al punto 2., la spesa di euro 426,61, IVA 22% compresa, a favore dell'impresa Studio Moretto Group S.r.l., con sede legale in Brescia, via Cefalonia, 70 (C.F./P.IVA 02936070982) sul capitolo n. 7208 "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di

aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 08 "Statistica e sistemi informativi" - art. 016 "Prestazioni professionali e specialistiche" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n.118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.11.001 "Interpretariato e traduzioni" - codice SIOPE 1 03 01 1364 - dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2018 che presenta sufficiente disponibilità;

4. di attestare che l'obbligazione nei confronti dell'impresa Studio Moretto Group S.r.l. è giuridicamente perfezionata;

5. di attestare che l'obbligazione ha natura di debito commerciale ed è esigibile entro l'esercizio 2016;

6. di provvedere, a seguito della ricezione di regolare fattura, alla liquidazione della somma di euro 426,61 a favore dell'impresa Studio Moretto Group S.r.l. entro l'esercizio finanziario 2016, previa verifica del regolare espletamento del servizio;

7. di attestare che il programma di pagamento è compatibile con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

8. di comunicare all'impresa Studio Moretto Group S.r.l. le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi dell'articolo 56, comma 7, del D.Lgs. 118/2011;

9. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno nel presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

(Codice interno: 325565)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE SISTEMA STATISTICO REGIONALE n. 38 del 15 giugno 2016

Convegno di presentazione del volume Rapporto Statistico 2016. Affidamento diretto all'impresa Firma S.r.l. (C.F./P.IVA 03265270276) del servizio di stampa di n. 6 roll up da esporre in occasione dell'evento. Art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, D.G.R. 624/2016 e decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 17 maggio 2016, n. 29. C.I.G. ZEC19E7358.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con deliberazione 11 maggio 2016, n. 624 la Giunta regionale ha incaricato la Sezione Sistema Statistico Regionale di organizzare nel mese di luglio 2016 presso il Centro Culturale "Altinate San Gaetano" di Padova il convegno di presentazione del Rapporto Statistico regionale 2016, demandando al Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla realizzazione dell'evento. Con il presente provvedimento si procede ad affidare all'impresa Firma S.r.l., con sede legale in Padova, via Guanella 2/A, il servizio di stampa di n. 6 roll up da esporre in occasione dell'evento, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2016, n. 624; - decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 17 maggio 2016, n. 29; - lettera di invito ad offrire del 18 maggio 2016, prot. 196102; - offerta dell'impresa Firma S.r.l. del 19 maggio 2016, prot. 198374.

Il Direttore

Premesso che la diffusione dei dati statistici d'interesse regionale e, in particolare, la cura delle pubblicazioni statistiche ufficiali della Regione del Veneto rappresenta uno dei compiti istituzionali che la legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 affida alla Sezione Sistema Statistico Regionale in qualità di Ufficio regionale di statistica;

Premesso che, nell'adempimento di tali funzioni, dal 2004 la Sezione Sistema Statistico Regionale predispone e pubblica il Rapporto Statistico regionale, un ampio studio di carattere strutturale e congiunturale su molteplici aspetti della realtà socio-economica del Veneto;

Premesso che le varie edizioni del Rapporto Statistico regionale sono state accompagnate da una presentazione pubblica destinata ai media e ad una platea composta da decisori politici, docenti universitari, studiosi ed esperti di settore, rappresentanti di categoria, funzionari pubblici, studenti e cittadini, a vario titolo interessati ai temi trattati;

Premesso che con deliberazione 11 maggio 2016, n. 624 la Giunta regionale ha incaricato la Sezione Sistema Statistico Regionale di organizzare nel mese di luglio 2016 presso il Centro Culturale "Altinate San Gaetano" di Padova il convegno di presentazione del Rapporto Statistico 2016, demandando al Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale il compimento di tutti gli atti necessari alla realizzazione dell'iniziativa, compresa l'assunzione dei relativi impegni di spesa a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 del bilancio regionale per l'esercizio 2016 "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" per un importo massimo complessivo di euro 6.000,00;

Premesso che, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 624/2016, con decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 17 maggio 2016, n. 29 è stata avviata una procedura sotto soglia comunitaria tramite affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'acquisizione del servizio di stampa di n. 6 roll up monofacciali in PVC per uso esterno formato 80x200 cm, comprensivi di borchie agli angoli, da esporre in occasione del convegno al fine di garantirne una maggior visibilità e di focalizzare l'attenzione su alcuni aspetti del Rapporto;

Dato atto che il servizio oggetto del presente affidamento risulta di importo inferiore a 1.000,00 euro (IVA esclusa) e pertanto, verificata l'insussistenza di convenzioni Consip attive di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 nonché l'impossibilità di ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate dalle centrali di committenza regionali istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ovvero ad altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti, è stata avviata la procedura di acquisto senza ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) predisposto da Consip S.p.A. ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 e successive modificazioni e integrazioni;

Dato atto che il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 29/2016 ha stabilito di individuare l'operatore economico a cui affidare il servizio tramite selezione dal vigente elenco di operatori economici predisposto dalla Sezione

Comunicazione e Informazione per l'acquisizione di servizi e prodotti di comunicazione, utilizzabile dalle altre strutture della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che si è proceduto alla consultazione del sopracitato elenco, con particolare riferimento agli operatori economici iscritti alla categoria "Stampa" - servizi di impaginazione, stampa, riproduzione di prodotti cartacei, attinente all'oggetto dell'appalto;

Considerato che, tra le imprese iscritte nell'elenco alla categoria "Stampa" - servizi di impaginazione, stampa, riproduzione di prodotti cartacei rientra l'impresa Firma S.r.l. con sede legale in Padova, via Guanella 2/A, specializzata in packaging, espositori da terra e da banco (sia interni che esterni) e nei prodotti cartotecnici in generale, così come indicato nel proprio sito Internet;

Dato atto che, in ossequio ai principi di cui all'articolo 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e, in particolare, ai principi di tempestività e di proporzionalità rispetto all'importo dell'affidamento, in data 18 maggio 2016, con nota prot. 196102, è stata inviata all'impresa Firma S.r.l. una richiesta di offerta per il servizio, unitamente alla dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione all'appalto di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Preso atto che, in data 19 maggio 2016, prot. 198374, l'impresa Firma S.r.l. ha inviato la propria offerta per il servizio, per un importo complessivo di euro 220,00, IVA esclusa, unitamente alla dichiarazione sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;

Verificato che:

- non esistono motivi di esclusione dalla partecipazione alla procedura di appalto da parte dell'impresa Firma S.r.l. ai sensi dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'offerta dell'impresa Firma S.r.l. risponde alle esigenze della stazione appaltante ed è congrua sotto il profilo economico;

Ritenuto che l'impresa Firma S.r.l. sia idonea all'esecuzione del servizio, alla luce della consolidata esperienza maturata nella realizzazione di espositori, roll up e cartellonistica in generale, così come testimoniato anche nel proprio sito Internet;

Attestato che sussistono i presupposti per procedere alla stipula del contratto di acquisizione del servizio con l'impresa Firma S.r.l. mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

Dato atto che la spesa necessaria per l'acquisizione del servizio sarà imputata a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 08 "Statistica e sistemi informativi" - art. 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.02.005 "Organizzazione manifestazioni e convegni" - codice SIOPE 1 03 01 1349 - dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2018, che presenta sufficiente disponibilità;

TUTTO CIO' PREMESSO

- vista la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni;
- vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e successive modificazioni e integrazioni;
- visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- vista la legge regionale 24 febbraio 2016, n. 8;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 3 marzo 2016, n. 195;
- visto il decreto del Segretario Generale della Programmazione 9 marzo 2016, n. 4;
- visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 26 aprile 2016, n. 522;
- vista la deliberazione della Giunta regionale 11 maggio 2016, n. 624;
- visto il decreto del Direttore della Sezione Sistema Statistico Regionale 17 maggio 2016, n. 29;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2. di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, il servizio di stampa di n. 6 roll up monofacciali in PVC per uso esterno formato 80x200 cm, comprensivi di borchie agli angoli, da esporre in occasione del convegno di presentazione del Rapporto Statistico regionale 2016 all'impresa Firma S.r.l., con sede legale in Padova, via Guanella n. 2/A, per

l'importo di euro 220,00, IVA esclusa, sulla base dell'offerta presentata dall'impresa in data 19 maggio 2016, prot. 198374;

3. di stipulare il contratto di acquisizione del servizio tramite corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016;

4. di dare atto che Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile del procedimento dott. Andrea Fosco, funzionario della Sezione Sistema Statistico Regionale;

5. di demandare l'assunzione dell'impegno di spesa di euro 268,40, IVA 22% compresa, a favore dell'impresa Firma S.r.l. con sede legale in Padova, via Guanella n. 2/A (C.F./P.IVA 03265270276) ad un successivo provvedimento, da emanare a seguito della stipula del contratto, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 7208 "Spese per la gestione e lo sviluppo dell'ufficio regionale di statistica e per le attività di aggiornamento e comunicazione nel settore della statistica" - missione 01 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - programma 08 "Statistica e sistemi informativi" - art. 007 "Rappresentanza, organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta" - codice piano dei conti finanziario ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. U.1.03.02.02.005 "Organizzazione manifestazioni e convegni" - codice SIOPE 1 03 01 1349 - dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2018, che presenta sufficiente disponibilità;

6. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno nel presente atto concerne la seguente tipologia soggetta a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011: "convegni";

7. di provvedere alla liquidazione della somma di euro 268,40 a favore dell'impresa Firma S.r.l. entro l'esercizio finanziario 2016, a seguito della ricezione di regolare fattura e previa verifica del regolare espletamento del servizio;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Maria Teresa Coronella

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI

(Codice interno: 325584)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 29 del 07 aprile 2016

Ricognizione e aggiornamento dei beneficiari degli impegni di spesa inerenti l'approvazione delle varianti in corso d'opera e opere complementari dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede regionale di Palazzo Linetti Cannaregio civ. 99, Venezia. CUP H79D11000170002. CIG 5370235A1B. D.Lgs 163/2006 e s.m. e i..

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone l'aggiornamento dei soggetti beneficiari degli impegni di spesa assunti relativamente all'approvazione delle varianti in corso d'opera e opere complementari riguardanti i lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede regionale di Palazzo Linetti Cannaregio civ. 99, Venezia Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Decreto n. 107 del 04.09.2015 approvazione prima variante. - Decreto n. 197 del 23.12.2015 approvazione seconda variante e opere complementari. - Lettera della ditta Sicop Costruzioni e Restauri S.r.l. prot. 167968/69.02 del 16.04.2014

Visto il Decreto n. 248 del 31.12.2013 con il quale, a seguito di esperimento di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, co. 7 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., i lavori di completamento degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia, sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa SICOP - Costruzioni e Restauri S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 - 30123 Venezia, C.F./P.IVA 03472590276, quale capogruppo della costituenda associazione temporanea di tipo verticale con l'impresa mandante MA.FRA. Gestioni S.r.l. con sede in Venezia - Mestre, via Antonio Rossetto n. 6, per l'importo complessivo di Euro 266.191,88, oltre IVA, di cui Euro 241.191,88 per lavori al netto del ribasso del 25,00%, ed Euro 25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

Considerato che con il medesimo atto veniva impegnata la spesa complessiva di Euro 343.054,09 IVA compresa, corrispondente all'ammontare del contratto aumentato dell'importo relativo ad economie, forniture e servizi extracontratto sul capitolo 100482 "Spese per la manutenzione ordinaria dei locali ed impianti, nonché dei beni mobili ed apparecchiature" del bilancio dell'anno 2013;

Dato atto che con Decreto n. 104 del 16.06.2014, alla luce della suddivisione delle quote percentuali di partecipazione all'interno dell'ATI, l'impegno di spesa n. 5151 assunto con Decreto n. 248/2013, è stato così suddiviso:
- Impresa SICOP - Costruzioni e Restauri S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 - 30123 Venezia
  P.IVA 03472590276: Euro 298.148,30;
- Impresa Ma.Fra. Gestioni S.r.l. con sede in Via A. Rossetto, 6 a Venezia - Mestre
  P.IVA 03200890279: Euro 44.905,79.

Visto il Decreto n. 124 del 04.07.2014 con il quale si è preso atto dell'acquisizione mediante conferimento alla Soc. SICOP Costruzioni S.r.l. di Venezia da parte della Soc. SICOP Costruzioni e Restauri S.r.l., del ramo d'azienda relativo all'esercizio delle attività di costruzione e restauri nel settore appalti pubblici/istituzionali e, conseguentemente, dell'appalto dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede regionale di Palazzo Linetti - Cannaregio civ. 99, Venezia, risultando pertanto beneficiari dell'Imp. 5151/2013 i soggetti sotto indicati, per gli importi di seguito riportati:
- Impresa SICOP Costruzioni S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 b/7 - 30123 Venezia
  P.IVA 04203040276: Euro 298.148,30;
- Impresa Ma.Fra. Gestioni S.r.l. con sede in Via A. Rossetto, 6 a Venezia - Mestre
  P.IVA 03200890279: Euro 44.905,79.

Visto il Decreto n. 107 del 04.09.2015 con il quale è stata approvata la perizia e il progetto dei lavori di variante n. 1 per l'appalto dei lavori per il completamento degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede regionale di Palazzo Linetti in Venezia.
Considerato che con il succitato Decreto 107/2015 è stata impegnata una maggior spesa complessiva di Euro 58.913,68 (imp. 1122/2015) a favore dell'impresa mandataria SICOP Costruzioni e Restauri S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 b/7 - 30123 Venezia, C.F./P.IVA 03472590276, anziché a favore di SICOP Costruzioni S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 b/7 - 30123 Venezia, C.F./P.IVA 04203040276.
Visto il Decreto n. 197 del 23.12.2015 con il quale è stata approvata la perizia di variante n. 2 ed opere complementari per l'appalto dei lavori per il completamento degli interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede

regionale di Palazzo Linetti in Venezia.
Considerato che con il succitato Decreto 197/2015 è stata impegnata una maggior spesa complessiva di Euro 61.548,10 sul capitolo 100482, imputandola al Bilancio di previsione 2016 (imp. 4452/2016) suddividendola in Euro 13.412,07 a favore dell'Arch. Fernando Tomasello - Studio Tomasello Associati, Via Roma, 68 - Massanzago (PD), iscritto al n. 1164 dell'ordine degli architetti della provincia di Padova, CF e P.IVA 04066430283 ed, erroneamente, in Euro 48.136,03 a favore dell'impresa mandataria SICOP Costruzioni e Restauri S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 b/7 - 30123 Venezia, C.F./P.IVA 03472590276, anziché a favore di SICOP Costruzioni S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 b/7 - 30123 Venezia, C.F./P.IVA 04203040276.

Ritenuta l'esigenza di disporre le conseguenti modifiche, all'attribuzione delle somme dovute agli esatti beneficiari come di seguito riportato:

- Impegno di spesa n. 1122/2015 assunto con DDR n. 107/2015:
  - Euro 58.913,68 a favore dell'Impresa SICOP Costruzioni S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 b/7 - 30123 Venezia, C.F./P.IVA 04203040276.
- Impegno di spesa n. 4452/2016 assunto con DDR n. 197/2015:
  - Euro 47.470,22 a favore dell'Impresa SICOP Costruzioni S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 b/7 - 30123 Venezia, C.F./P.IVA 04203040276;
  - Euro 13.412,07 a favore dello Studio Tomasello Architetti Associati, sede Via Roma, 68 - Massanzago (PD) CF e P.IVA 04066430283.

VISTO il D.Lgs 163/06 e s.m. e i.;
VISTO il D.P.R. 207/2010 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 54/12;
VISTA la L.R. 39/01;
VISTA la documentazione agli atti;

decreta

1. di precisare che, per quanto espresso in premessa, a valere sulle somme di cui agli impegni n. 1122/2015 e 4452/2016 assunti rispettivamente con Decreto n. 107/2015 e Decreto n. 197/2015, i beneficiari risultano essere i seguenti:

- Impegno di spesa n. 1122/2015 assunto con DDR n. 107/2015:
  - Euro 58.913,68 a favore dell'Impresa SICOP Costruzioni S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 b/7 - 30123 Venezia, C.F./P.IVA 04203040276.
- Impegno di spesa n. 4452/2016 assunto con DDR n. 197/2015:
  - Euro 47.470,22 a favore dell'Impresa SICOP Costruzioni S.r.l. con sede in Dorsoduro, 2591 b/7 - 30123 Venezia, C.F./P.IVA 04203040276;
  - Euro 13.412,07 a favore dello Studio Tomasello Architetti Associati, sede Via Roma, 68 - Massanzago (PD) CF e P.IVA 04066430283.

2. di trasmettere il presente decreto alla Sezione Ragioneria per le registrazioni di competenza;
3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs del 14.3.2013 n. 33;
4. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 325585)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 71 del 20 giugno 2016

Adesione alla Convenzione Gas Naturale 8, Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l., ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'articolo 58 della Legge n. 388/2000. Fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le sedi centrali della Giunta Regionale della Regione del Veneto, gestite dalla Sezione Demanio Patrimonio e Sedi.

[Demanio e patrimonio]

Note per la trasparenza:
In previsione della scadenza del contratto di fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, alla Giunta Regionale della Regione del Veneto, avviato a seguito dell'adesione alla precedente Convenzione Gas Naturale 7 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l., con il presente provvedimento si aderisce alla Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l.. per una durata contrattuale della fornitura di 12 mesi continuativi a decorrere dalla data di attivazione della stessa, prevista per il 01 ottobre 2016. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Documentazione presente nel sito 'Acquisti in rete' della Consip S.p.A.: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3; Capitolato Tecnico Gas Naturale 8 Lotto 3; Corrispettivi Lotto 3.

Il Direttore

Premesso che:

- l'art. 1, comma 7 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012, e s.m.i., dispone che le amministrazioni pubbliche, relativamente, tra le altre, alla categoria merceologica del gas, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle Centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- la procedura di adesione alla Convenzione prevede la stipula di singoli contratti di fornitura che vengono conclusi tra le amministrazioni contraenti e il fornitore attraverso l'emissione di ordini diretti di acquisto;

- l'Amministrazione Regionale ha aderito nel corso del 2015 alla Convenzione Gas Naturale 7 Lotto 3 tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con l'emissione dell'ordine diretto di acquisto del gas naturale e dei servizi connessi per le utenze delle sedi centrali della Giunta Regionale, gestite dalla Sezione Demanio Patrimonio e Sedi;

- sulla base di tale ordine diretto è stata attivata la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi a partire dal 1 ottobre 2015 con una durata, prevista nelle condizioni di vendita, di 12 mesi consecutivi, scadenti il 30 settembre 2016, senza possibilità di proroga;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di fornitura in considerazione della scadenza del 30 settembre 2016;

TENUTO CONTO che ad oggi risulta attiva la Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3 (CIG 62576632DE) tra Consip S.p.a. e Soenergy S.r.l. per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, stipulata ai sensi dell'articolo 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e dell'articolo 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, con una durata per la Convenzione di 12 mesi a decorrere dal 26/11/2015;

VISTA la documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip: Convenzione per la fornitura di gas naturale; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi, alla quale si rimanda per le caratteristiche tecniche ed economiche della fornitura;

VISTO che nell'ordine diretto di acquisto vengono richiesti i dati relativi a: quantitativo annuo stimato di consumo, i punti prelievo, il luogo e le caratteristiche della fornitura;

RITENUTO di aderire alla Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3 (CIG 62576632DE), secondo le modalità nella stessa previste;

CONSIDERATO che si dovrà provvedere all'emissione di un ordine diretto di acquisto, per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi con decorrenza dal 01 ottobre 2016 per una durata di 12 mesi consecutivi;

CONSIDERATO che l'obbligazione che si viene a determinare con il seguente provvedimento si configura quale debito commerciale;

VISTO l'art. 26 della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 e l'art. 58 della Legge n. 388 del 23 dicembre 2000;

VISTO l'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006;

VISTO il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con la Legge n. 135 del 7 agosto 2012 e s.m.i.;

VISTO le L.L.R.R. n. 39/2001 e n. 54/2012;

VISTA la L.R. n. 8 del 24/02/2016 e la DGR 522 del 26/04/2016;

VISTO il D. Lgs. 33/2013 e il D. Lgs. 97/2016;

VISTA la Convenzione Gas Naturale 8 Lotto n. 3 (CIG 62576632DE) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni;

decreta

1. di aderire alla Convenzione Gas Naturale 8 - Lotto 3 (CIG 62576632DE) per la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi, tra Consip S.p.A. e Soenergy S.r.l. con sede legale in Argenta (FE), Via Vianelli 1 - P.IVA 01565370382, per le sedi centrali della Giunta Regionale della Regione del Veneto, gestite dalla Sezione Demanio Patrimonio e Sedi;

2. di attivare la fornitura di gas naturale e dei servizi connessi dal 01 ottobre 2016 per la durata di 12 mesi consecutivi, secondo le modalità stabilite nella Convenzione di cui al punto 1);

3. di emettere l'ordine diretto di acquisto a favore di Soenergy S.r.l. sulla base delle condizioni e dei termini indicati nella documentazione presente nel sito "Acquisti in rete" della Consip S.p.A. (Convenzione Gas Naturale 8; Condizioni Generali; Guida alla Convenzione; Capitolato Tecnico; Corrispettivi);

4. di individuare l'Ing. Mauro Roncada quale Direttore dell'esecuzione e il sottoscritto quale Responsabile del Procedimento;

5. di dare atto che alla spesa derivante dal presente provvedimento si farà fronte con la prenotazione di impegno n. 48/2016 assunta con proprio Decreto n. 74 del 07/07/2015 e con la prenotazione di impegno n. 840/2017 assunta con proprio Decreto n. 60 del 20/05/2016;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

7. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Gian Luigi Carrucciu

(Codice interno: 325586)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE DEMANIO PATRIMONIO E SEDI n. 74 del 21 giugno 2016

Aggiudicazione definitiva ed affidamento della gara d'appalto mediante ricorso al Me.Pa per l'affidamento del servizio di pulizia delle sedi regionali di cui ai lotti di gara: Lotto n. 1 Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno (C.I.G.): Z9E192C962; Lotto N. 2 Settore Fitosanitario Via Dell'agricoltura 1/A Buttapietra (VR) (C.I.G.): Z18192CA86; Lotto n. 3 Settore Forestale di Padova e Rovigo (C.I.G.): Z4F192CAA4.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva, a favore dell'impresa La Pulitutto di R. Lovo & C. S.r.l., l'affidamento del servizio di pulizia ordinaria delle sedi periferiche regionali di cui ai lotti di gara espletata mediante ricorso al "Me.Pa. con RDO n. 11164024 del 30.03.2016: Lotto n. 1 Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno (C.I.G.): Z9E192C962; Lotto N. 2 Settore Fitosanitario Via Dell'agricoltura 1/A Buttapietra (VR) (C.I.G.): Z18192CA86; Lotto n. 3 Settore Forestale di Padova e Rovigo (C.I.G.): Z4F192CAA4. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: RDO n. 1164024 del 30.03.2016; Verbale di gara in seduta pubblica del 06.05.2016 di aggiudicazione provvisoria del lotto di gara n. 1; Verbale di gara in seduta pubblica del 09.05.2016 di aggiudicazione provvisoria dei lotti di gara n. 2 e 3; Verifica dei requisiti prevista a norma dell'art. 38 del D.Lgs n. 163/2006.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con lettera invito allegata alla RDO n. 1164024 del 30.03.2016 sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, sulla base delle prescrizioni tecniche di cui ai rispettivi capitolati d'appalto allegati alla predetta RDO n. 1164024/2016, le imprese specializzate nel settore iscritte al "Me.Pa." nella sezione SIA 104 Servizi di pulizia e di igiene ambientale, nel dettaglio indicate nell'elenco di cui alla RDO medesima (Dati Generali della Procedura pagine 7 e 8);
- al fine di addivenire al miglior risultato economico per l'Amministrazione Regionale si è ritenuto opportuno procedere all'aggiudicazione della gara in base al criterio stabilito all'art. 82 del citato D.Lgs. n. 163/2006, vale a dire a favore dell'offerta al prezzo più basso.

PRESO ATTO che nel termine prescritto del 29.04.2016, con riferimento a ciascun lotto di gara, sono pervenute le offerte presentate dalle seguenti imprese:

- Lotto n. 1 Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno (C.I.G.): Z9E192C962, base d'asta Euro 1.662,50 mensili (IVA esclusa):

Denominazione Impresa	Offerta mensile	Percentuale ribasso
ECOLOGY COOP SPA	Euro 1.616,00	2,797%
FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.A.S.	Euro 1.644,05	1,11%
GEMINI S.R.L.	Euro 1.576,88	5,15%
LA PULITUTTO DI R. LOVO & C. S.R.L.	Euro 1.529,50	8,00%
PULISERVIZI DI DE NARD PAOLA	Euro 1.660,00	0,15%
TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	Euro 1.572,23	5,43%

- con verbale di gara di seduta pubblica del 6.05.2016 la Commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore dell'impresa La Pulitutto Di R. Lovo & C. S.R.L. con sede in Padova, la quale ha richiesto per l'espletamento del servizio di cui trattasi, il corrispettivo complessivo di Euro 1.529,50 mensile (IVA esclusa), con un ribasso d'asta pari alll'8%;

- Lotto N. 2 Settore Fitosanitario Via Dell'agricoltura 1/A Buttapietra (VR) (C.I.G.): Z18192CA86, base d'asta Euro 1.250,00 mensili (IVA esclusa):

Denominazione Impresa	Offerta mensile	Percentuale ribasso
ECOLOGY COOP SPA	Euro 1.208,00	3,36%

FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.A.S.	Euro 1.209,75	3,22%
GEMINI S.R.L.	Euro 1.176,00	5,92%
LA PULITUTTO DI R. LOVO & C. S.R.L.	Euro 1.150,00	8,00%
TRE ZETA SERVIZI SNC DI ZANATTA NICOLA E LUCA	Euro 1.179,00	5,62%

- con verbale di gara di seduta pubblica del 9.05.2016 la Commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore dell'impresa La Pulitutto Di R. Lovo & C. S.R.L. con sede in Padova, la quale ha richiesto per l'espletamento del servizio di cui trattasi, il corrispettivo complessivo di Euro 1.150,00 mensile (IVA esclusa), con un ribasso d'asta pari alll'8%;

- Lotto n. 3 Settore Forestale di Padova e Rovigo (C.I.G.): Z4F192CAA4 base d'asta Euro 833,33 mensili (IVA esclusa):

Denominazione Impresa	Offerta mensile	Percentuale ribasso
ECOLOGY COOP SPA	Euro 833,00	0,0004%
FRANCESCHETTI PAOLO & C. S.A.S.	Euro 831,99	0,16%%
GEMINI S.R.L.	Euro 825,00	1,00%
LA PULITUTTO DI R. LOVO & C. S.R.L.	Euro 766,66	8,00%

- con verbale di gara di seduta pubblica del 9.05.2016 la Commissione ha approvato l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore dell'impresa La Pulitutto Di R. Lovo & C. S.R.L. con sede in Padova, la quale ha richiesto per l'espletamento del servizio di cui trattasi, il corrispettivo complessivo di Euro 766,66 mensile (IVA esclusa), con un ribasso d'asta pari alll'8%;

- in applicazione dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono state effettuate le verifiche delle certificazioni riguardanti l'impresa aggiudicataria provvisoria per tutti e tre i lotti di gara in argomento e che le medesime sono risultate tutte regolari;

- d'ufficio è stato acquisito inoltre il documento unico di regolarità contabile "DURC" dal quale risulta la regolarità dei versamenti Inps - Inail.

VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e il relativo regolamento attuativo D.P.R. n. 207/2010.

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche".

VISTO il D.lgs. n. 33 del 14/03/13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013.

VISTA la L.R. n. 39/2001.

VISTA la L.R. n. 8 del 24.02.2016, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 "Bilancio di previsione 2016 - 2018.

VISTA la L.R. n. 54/2012.

VISTA la RDO N. 1164024 del 30.03.2016 e relativi allegati tecnico-amministrativi.

VISTA la documentazione agli atti.

VISTI i verbali di gara redatti rispettivamente in data 6.05.2016 e 09.05.2016, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento **(Allegati "A" e "B")**;

decreta

1. di affidare, a seguito delle risultanze della gara d'appalto espletata a mezzo del Me.Pa. con RDO N. 1164024 del 30.03.2016 a favore dell'impresa La Pulitutto di R. Lovo & C. S.r.l. con sede in Padova C.F. e P.IVA 01280310283, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i seguenti Lotti di Gara, come si evince dai quadri comparativi indicati nei verbali di gara del 6.05.2016 **(Allegato "A")** e del 09..05.2016 **(Allegato "B")** i quali costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

   - Lotto n. 1 Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza Sezione di Belluno (C.I.G.): Z9E192C962, base d'asta Euro 1.662,50 mensili (IVA esclusa), corrispettivo mensile offerto Euro 1.529,50 (IVA esclusa);
   - Lotto N. 2 Settore Fitosanitario Via Dell'agricoltura 1/A Buttapietra (VR) (C.I.G.): Z18192CA86, base d'asta Euro 1.250,00 mensili (IVA esclusa), corrispettivo mensile offerto Euro 1.150,00 (IVA esclusa);
   - Lotto n. 3 Settore Forestale di Padova e Rovigo (C.I.G.): Z4F192CAA4 base d'asta Euro 833,33 mensili (IVA esclusa), corrispettivo mensile offerto Euro 766,66 (IVA esclusa);

2. di provvedere, entro i termini previsti ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, alla stipula del contratto d'appalto e comunque non prima del termine prescritto all'art. 32 comma 9 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante le forme stabilite dal sistema del Me.Pa., e a seguito della costituzione della cauzione definitiva in favore della Regione del Veneto a garanzia della regolare esecuzione del servizio;
3. di provvedere al pagamento dei servizi per l'importo complessivo dei corrispettivi mensili di cui al punto 1) del presente provvedimento a mezzo del fondo economale assegnato a ciascuna delle Strutture Regionali indicate al medesimo punto 1) del presente provvedimento afferente gli esercizi finanziari 2016 e seguenti;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33 del 14.03.2013;
5. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, ommettendo gli **allegati "A" e "B".**

Gian Luigi Carrucciu

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE

(Codice interno: 325582)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE AGROAMBIENTE n. 45 del 16 giugno 2016

DGR del 18.08.2015, n. 1101. Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitarie sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato dal Decreto Ministeriale 22.01.2014. Definizione procedura per la valutazione finale necessaria al rilascio del certificato di abilitazione per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi.

[Agricoltura]

Il Direttore

VISTO il Decreto Ministeriale 22.01.2014 "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14.08.2012, n. 150. recante "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi";

VISTO che il suddetto Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (di seguito PAN) ha introdotto una serie di azioni ed adempimenti sia obbligatori sia volontari che hanno come finalità comune la riduzione dei rischi connessi all'impiego dei prodotti fitosanitari e che devono essere attivati a livello regionale;

VISTO che l'Azione A1 - Formazione - del PAN ha istituito, secondo quanto previsto dagli artt. 7, 8 ,9 e 10 del D.Lgs. n. 150/2012, il nuovo sistema di formazione obbligatoria e certificata per il rilascio e rinnovo delle abilitazioni per gli utilizzatori professionali, i distributori e i consulenti, rispettivamente, per l'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari, per la vendita dei prodotti medesimi nonché per svolgere l'attività di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi;

VISTO che con deliberazione n. 2136 del 18.11.2014 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto previsto dalla suddetta Azione del PAN approvando le disposizioni del sistema di formazione obbligatoria e certificata per il rilascio e il rinnovo delle abilitazioni per l'acquisto ed utilizzo di prodotti fitosanitari da parte degli utilizzatori professionali e per la vendita dei prodotti medesimi da parte dei distributori;

VISTO che con Decreto n. 30 del 31.03.2015 del Direttore della Sezione Agroambiente è stato approvato l'aggiornamento del questionario per lo svolgimento della prova di valutazione finale necessaria al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali per adeguarlo alla suddetta nuova normativa vigente pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto n. 040 del 24.04.2015;

VISTO che con deliberazione n. 1101 del 18.08.2015, Allegato A, la Giunta Regionale ha approvato le disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari;

VISTO che le suddette disposizioni regionali stabiliscono, al paragrafo 1 dell'Allegato A, che per il rilascio del certificato di abilitazione per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi il superamento di una prova di valutazione finale da parte dei candidati, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.1 *Soggetti esonerati*;

CONSIDERATO che le disposizioni regionali medesime prevedono, al paragrafo 4.1 dell'Allegato A, che la valutazione dei candidati per il rilascio del suddetto certificato di abilitazione avviene, ad opera di una Commissione valutatrice, mediante una prova scritta, sugli argomenti trattati nel corso di formazione, integrata da una prova orale, con domande predefinite sorteggiate dalla Commissione medesima;

CONSIDERATO che il questionario per lo svolgimento della prova di valutazione finale necessaria al rilascio del certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per utilizzatori professionali, approvato con suddetto decreto n. 30 del 31.03.2015 Allegato A, risulta idoneo ed adeguato ancorché rivolto alla figura professionale di consulente, stante il modulo di base di 16 ore comune previsto dai rispettivi programmi formativo-didattico;

CONSIDERATO, inoltre, che per il modulo specifico per consulenti di 16 ore previsto dal programma formativo-didattico di cui al paragrafo 3.6 delle già richiamate disposizioni regionali, la Commissione valutatrice provvede ad integrare la prova scritta, sugli argomenti trattati nel corso di formazione, con una prova orale con domande predefinite sorteggiate dalla Commissione medesima, come disposto al citato 4.1;

RITENUTO, pertanto, necessario disporre che per l'effettuazione della prevista prova di valutazione finale, per il rilascio del certificato di abilitazione per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, le domande a risposta multipla per la prova scritta saranno scelte dal questionario approvato con suddetto Ddr n. 30/2015, Allegato A, pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto n. 040 del 24.04.2015;

RITENUTO, inoltre, necessario precisare che la prova scritta si svolgerà come sopra specificato, nelle more delle predisposizione di quesiti scritti, in corso di definizione, da sottoporre nelle successive prove anche per gli argomenti previsti dal modulo specifico per consulenti del programma didattico:

decreta

1. di disporre, per i motivi esposti in premessa, che, in via transitoria, le domande a risposta multipla per la prova scritta, per lo svolgimento della prova di valutazione finale necessaria al rilascio del certificato di abilitazione per svolgere attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, devono essere scelte dal questionario approvato con Ddr n. 30/2015, Allegato A, pubblicato sul Bollettino Ufficiale delle Regione del Veneto n. 040 del 24.04.2015;
2. di stabilire che la prova scritta si svolgerà secondo quanto precisato al punto 1), nelle more della predisposizione di quesiti scritti, in corso di definizione, anche per gli argomenti previsti dal programma formativo-didattico nel modulo specifico per consulenti, ferma restando ogni altra disposizione prevista dal provvedimento regionale in oggetto in merito alla prova di valutazione;
3. di richiedere la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Riccardo De Gobbi

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI

(Codice interno: 325578)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 42 del 01 giugno 2016

Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni 2016 - 2^. (Reg. CEE n. n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int.- DGR n. 2330/2014).

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Nuove iscrizioni nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Domande d'iscrizione del 12/05/2016 (ns. prot. n. 192945 del 12/05/2016 e n. 186561 del 12/05/2016) e del 16/05/2016 (ns. prot. n. 202644 del 24/05/2016).

Il Direttore

VISTO il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e ai metodi ad essi attinenti;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini", in particolare l'art. 17 che prevede l'istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata modificata dalla legge 3 agosto 1998, n 313 "Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergini di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva", ed in particolare l'articolo 3 che istituisce l'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2330 del 9 dicembre 2014 "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento ed integrazione procedure.";

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 giugno 2014 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/1991, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.";

VISTE le domande d'iscrizione, all'articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, presentate ai termini della vigente normativa dai sottoindicati richiedenti:

progr.	*cognome e nome*	*cod. fisc.*	*data domanda*	*data e n. prot. ricezione*
1	VEDOVELLI ALBERTO	VDVLRT54L27L287M	12/05/2016	17/05/2016 - n. 192945
2	TAMELLINI MAURIZIO	TMLMRZ63S12E489X	12/05/2016	12/05/2016 - n. 186561
3	ORLANDI CARLO	RLNCRL75L06L781H	16/05/2016	24/05/2016 - n. 202644

CONSIDERATO che, dalle relative istruttorie, le domande sono accoglibili;

CONSIDERATO che l'articolazione regionale dell'elenco nazionale è predisposta in conformità a quanto indicato dalla specifica normativa, e che la stessa contiene per ogni iscritto i seguenti dati: cognome e nome; luogo e data di nascita; comune di residenza; eventuale annotazioni sul possesso dell'attestato di idoneità e della qualifica di capo panel;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'iscrizione dei suindicati richiedenti nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini;

decreta

1. di iscrivere, ai termini di quanto disposto dalla Legge n. 169/92, art. 17 e succ. mod. e int., e dalla Dgr n. 2330/2014, nell'articolazione regionale dell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini, i sottoindicati richiedenti:

progr.	*cognome e nome*	*cod. fisc.*	*Luogo e data di nascita*	*Comune di residenza*	*annotazioni (*)*
1	VEDOVELLI ALBERTO	VDVLRT54L27L287M	TORRI DEL BENACO - 27/07/1954	TORRI DEL BENACO (VR)	NO
2	TAMELLINI MAURIZIO	TMLMRZ63S12E489X	LAVAGNO - 12/11/1963	ILLASI (VR)	NO
3	ORLANDI CARLO	RLNCRL75L06L781H	VERONA - 06/07/1975	ILLASI (VR)	NO

(*) Legenda: C= possesso attestato idoneità capo panel; Q= attribuzione MiPAAF qualifica capo panel

2. di stabilire che il presente decreto sia inviato agli interessati, al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali PQAI IV, all'Unioncamere del Veneto;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lett. a) del D.lgs 14/03/2013 n. 33;
5. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale.

Alberto Zannol

(Codice interno: 325579)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE COMPETITIVITA' SISTEMI AGROALIMENTARI n. 45 del 10 giugno 2016

Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni al 31/12/2015. Rettifica Decreti n. 14 del 25/02/2015 e n. 10 del 05/02/2016. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92, Dgr n. 2330/2014 e DM 18/06/2014).

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atti si provvede alla rettifica di elementi indicati del Ddr n. 10/2016 riguardanti dati identificativi di tre tecnici/esperti degli oli d'oliva vergini ed extravergini. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Decreti Direttore Sezione competitività sistemi agroalimentari n. 14 del 25/02/2015, All. A e n. 10 del 05/02/2016, All. A.

Il Direttore

VISTO il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione dell'11 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva e ai metodi ad essi attinenti;

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 169 relativa alla "Disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini", in particolare l'art. 17 che prevede l'istituzione dell'albo nazionale degli assaggiatori degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine controllata modificata dalla legge 3 agosto 1998, n 313 "Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergini di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva", ed in particolare l'articolo 3 che istituisce l'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extra vergini;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali 18 giugno 2014 "Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini di cui al regolamento (CEE) n. 2568/1991, nonché per l'iscrizione nell'elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini.";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 2330 del 9 dicembre 2014 "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Aggiornamento ed integrazione procedure.";

VISTO l'articolo 2, comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

CONSIDERATO che l'articolazione regionale dell'elenco nazionale in parola è predisposta in conformità a quanto indicato dalla specifica normativa di settore, e che la stessa contiene i seguenti dati dei tecnici ed esperti:

cognome e nome; luogo e data di nascita; comune di residenza; eventuali annotazioni riguardanti il possesso dell'attestato di idoneità di capo panel e dell'attribuzione della qualifica di capo panel;

PRECISATO che l'elenco in parola è strutturato in ordine alfabetico e per provincia di residenza degli iscritti;

VISTI i propri Decreti:

- n. 14 del 25 febbraio 2015 "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni al 31/12/2014. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int., Dgr n. 2330/2014)" ed in particolare l'Allegato A;
- n. 10 del 5 febbraio 2016 "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni al 31/12/2015. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int., Dgr n. 2330/2014)" ed in particolare l'Allegato A;

CONSTATATO che, per mero errore materiale:

- l'Allegato A al succitato Decreto n. 14/2015 riporta non correttamente i riferimenti del cognome indicato come Piorrello anziché Pirrello dell'esperto iscritto al progressivo n. 59 Sig. Pirrello Antonio Giorgio;
- l'Allegato A al succitato Decreto n. 10/2016 riporta non correttamente i riferimenti sia del cognome indicati come e Valletti anziché Valetti, dell'esperta iscritta al progressivo n. 173 Sig.ra Valetti Annalisa, sia il luogo di nascita indicato come Conegliano anziché Napoli, dell'esperto iscritto al progressivo n. 50 Sig. Esposito Alessandro;

RITENUTO, quindi, di dover procedere alla necessaria modifica dei suindicati dati, con la sostituzione dei relativi corretti riferimenti, nonché di sostituire l'Allegato A al proprio Decreto n. 10 del 5 febbraio 2016 con l'**Allegato A** al presente decreto contenente le suindicate rettifiche;

decreta

1. di rettificare il seguente elemento dell'Allegato A al proprio Decreto n. 14 del 25 febbraio 2015 "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni al 31/12/2014. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int., Dgr n. 2330/2014)":

1. il cognome "Piorrello" dell'iscritto - progressivo n. 59 - Sig. Pirrello Antonio Giorgio, sostituendolo con "Pirrello";

2. di rettificare i seguenti elementi dell'Allegato A al proprio Decreto n. 10 del 5 febbraio 2016 "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni al 31/12/2015. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92 e succ. mod. e int., Dgr n. 2330/2014)":

    a. il cognome "Valletti" dell'iscritta - progressivo n. 173 - Sig.ra Valetti Annalisa, sostituendolo con "Valetti";
    b. il luogo di nascita "Conegliano" dell'iscritto - progressivo n. 50 - Sig. Esposito Alessandro, sostituendolo con "Napoli";

3. di sostituire, con gli elementi di rettifica precisati ai suindicati pp. 1) e 2), l'Allegato A al proprio Decreto n. 10 del 05/02/2016, con l'**Allegato A** al presente Decreto "Articolazione regionale dell'elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini. Iscrizioni al 31/12/2015. Rettifica Decreti n. 14 del 25/02/2015 e n. 10 del 05/02/2016. (Reg. CEE n. 2568/91, L. n. 169/92, Dgr n. 2330/2014 e DM 18/06/2014);

4. di stabilire che il presente decreto sia inviato al Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali - PQAI IV e all'Unioncamere del Veneto;

5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 14/03/2013 n. 33;

7. di stabilire che il presente decreto sia pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

Allegato A al decreto n. 45 del 10 giugno 2016

REGIONE DEL VENETO

n. progr.	prov	cognome e nome	luogo e data di nascita	comune di residenza	annotazioni (*)
1	BL	ALBERTON GIOVANNI	SEREN DEL GRAPPA (BL) - 16/01/1946	FELTRE (BL)	
2	LI	CONTI NICOLA	LIVORNO - 03/02/1979	LIVORNO	
3	MI	BONOMELLI PAOLO	MILANO - 09/04/1958	MILANO	
4	MN	MALERBA NICOLETTA	CASTELNOVO BARIANO (RO) - 18/08/1957	OSTIGLIA (MN)	
5	PA	RIINA MARIA	PALERMO - 22/05/1978	PALERMO	
6	PD	AMBROSIN MARIAGRAZIA	MONSELICE (PD) - 16/09/1965	GALZIGNANO TERME (PD)	
7	PD	ASCIONE ANNAMARIA	BELLUNO - 29/10/1981	PADOVA	
8	PD	BARACCO ALESSIO	PADOVA - 25/11/1954	PADOVA	
9	PD	BASSANI ALIOSCA	CADONEGHE (PD) - 05/04/1946	CADONEGHE (PD)	
10	PD	BENVEGNU' ALESSANDRO	PADOVA - 29/09/1965	TEOLO (PD)	
11	PD	BERTACCO MARIA ADELAIDE	MAROSTICA (VI) - 05/05/1961	PADOVA	
12	PD	BERTON MARIO	PADOVA - 03/06/1950	ESTE (PD)	
13	PD	BUONGIORNO GIUSEPPE	MONTALBANO JONICO (MT) - 13/08/1947	PADOVA	
14	PD	CALORE GIAMPAOLO	PADOVA - 08/01/1951	PADOVA	
15	PD	CRAPISI ANTONELLA	PORDENONE - 19/01/1960	PADOVA	
16	PD	CREMA FABRIZIO	BADIA POLESINE (RO) - 27/11/1970	MASI (PD)	
17	PD	CUNEGATO LINO	SCHIO (VI) - 28/06/1961	VEGGIANO (PD)	
18	PD	ELLERO PAOLO	PADOVA - 15/12/1963	PADOVA	
19	PD	FERRARETTO CRISTIAN	ESTE (PD) - 27/05/1972	BAONE (PD)	
20	PD	FREGOLENT GIANLUCA	MONTEBELLUNA (TV) - 10/07/1971	VIGODARZERE (PD)	
21	PD	GIRARDI LETIZIA	CHIARANO (TV) - 28/04/1956	CARMIGNANO DI BRENTA (PD)	
22	PD	GRANATA LEONARDO	PADOVA - 13/05/1959	PADOVA	
23	PD	MARTELLATO ORNELLA	PADOVA - 17/09/1950	PADOVA	
24	PD	MUTTA PIERANGELA	CINTO EUGANEO (PD) - 28/06/1963	PADOVA	
25	PD	NICOLETTO ROSANNA	PADOVA - 11/05/1958	PADOVA	
26	PD	OSTUNI MINUZZI ANGELO MARCO	CAMPOSAMPIERO (PD) - 28/03/1965	PADOVA	C
27	PD	PEDROTTA LORELLA	MONSELICE (PD) - 01/10/1972	GALZIGNANO TERME (PD)	
28	PD	ROCCHETTO MARTINA	ESTE (PD) - 16/12/1968	MONSELICE (PD)	
29	PD	SCUPPA STEFANO	CUPRAMONTANA (AN) - 23/07/1966	CONSELVE (PD)	
30	PD	STOCCO ALESSANDRA	CITTADELLA (PD) - 24/10/1974	SAN MARTINO DI LUPARI (PD)	
31	PD	STOPPATO BADOER ROBERTO	PADOVA - 18/11/1958	PADOVA	
32	PD	TONIOLO PATRIZIA	PADOVA - 10/01/1955	ALBIGNASEGO (PD)	
33	PD	TORRESIN GIANCARLO	PADOVA - 17/06/1951	PADOVA	
34	PD	ZANNI MARIUCCIA	PIOVE DI SACCO (PD) - 06/07/1974	CODEVIGO (PD)	
35	SA	ALBARELLA SARA	NOCERA INFERIORE (SA) - 06/03/1981	SALERNO	
36	SA	D'ACERNO CLAUDIO	MARATEA (PZ) - 27/04/1972	VIBONATI (SA)	

Allegato A al decreto n. 45 del 10 giugno 2016

n. progr.	prov	cognome e nome	luogo e data di nascita	comune di residenza	annotazioni (*)
37	TV	ALBERTON ANTONIO	VALDOBBIADENE (TV) - 02/11/1959	MASERE (TV)	
38	TV	ALESSIO VANZELLA	CONEGLIANO (TV) - 20/11/1983	SUSEGANA (TV)	
39	TV	BACCICHETTI SEBASTIANO	VITTORIO VENETO (TV) - 23/07/1948	VITTORIO VENETO (TV)	
40	TV	BATTISTIN SILVANA	VALDAGNO (VI) - 02/06/1956	VITTORIO VENETO (TV)	
41	TV	BORDIN FAUSTO	MASER (TV) - 04/09/1949	MASER (TV)	
42	TV	BORTOLON MICAELA	CASTELFRANCO VENETO (TV) - 18/07/1968	CASTELFRANCO VENETO (TV)	
43	TV	BOTTER EMANUELE	ASOLO (TV) - 28/10/1957	ASOLO (TV)	
44	TV	BRESCACIN STEFANO	AFFOLTERN A.A. (SVIZZERA) - 20/12/1962	CONEGLIANO (TV)	
45	TV	BRUZZESE FRANCESCO	ROSARNO (RC) - 05/09/1950	CONEGLIANO (TV)	
46	TV	CAPUZZO LUCIANO	CASALSERUGO (PD) - 24/05/1964	PONZANO VENETO (TV)	
47	TV	CARRARO NADIA	CASTELFRANCO VENETO (TV) - 11/05/1952	CASTELFRANCO VENETO (TV)	
48	TV	CELESTE MICHELE	S. GIOVANNI ROTONDO (FG) - 07/10/1964	ISTRANA (TV)	
49	TV	DAL BIANCO ADRIANA	MARENO DI PIAVE (TV) - 08/06/1965	PIEVE DI SOLIGO (TV)	
50	TV	ESPOSITO ALESSANDRO	NAPOLI - 21/11/1971	CONEGLIANO (TV)	
51	TV	GIROTTO RAFFAELE	TREVISO - 31/07/1964	PAESE (TV)	
52	TV	LATORRE GIOVANNI BATTISTA	SAVA (TA) - 22/12/1968	S. PIETRO DI FELETTO (TV)	
53	TV	MAZZEI RAFFAELE ANTONIO	SAMBIASE (CZ) - 15/06/1957	MARANO DI PIAVE (TV)	
54	TV	MOSENA LUIGI	VITTORIO VENETO (TV) - 07/06/1957	CONEGLIANO (TV)	
55	TV	PIRRELLO ANTONIO GIORGIO	REGGIO CALABRIA - 01/07/1979	CONEGLIANO (TV)	
56	TV	PIZZAMIGLIO MASSIMO	MILANO - 09/06/1962	CONEGLIANO (TV)	
57	TV	RIINA ANTONIO	PALERMO - 18/03/1974	CONEGLIANO (TV)	
58	TV	SAVIO MASSIMO	PEDEROBBA (TV) - 03/12/1970	CAVASO DEL TOMBA (TV)	
59	TV	SCHIAVONE CARLO	PESCARA - 11/09/1962	TREVISO	
60	TV	SILIPO MARIO	CATANZARO - 19/09/1951	TREVISO	
61	TV	STRAMARE CORRADO	SEGUSINO - 25/08/1969	CASTELFRANCO VENETO (TV)	
62	TV	TAVORMINA SAVERIO	CASTELVETRANO (TP) - 08/10/1974	SUSEGANA (TV)	
63	TV	TINO MASSIMO ANTONIO	FOGGIA - 23/06/1969	CONEGLIANO (TV)	
64	TV	TOFFANIN MASSIMO	TREVISO - 28/01/1960	VILLORBA (TV)	
65	TV	ZANATO ROBERTO	PREGANZIOL (TV) - 25/01/1961	PREGANZIOL (TV)	
66	TV	ZANINOTTO GALILEO	SAN POLO DI PIAVE (TV) - 10/11/1960	TEZZE DI VAZZOLA (TV)	
67	TV	ZANINOTTO STEFANO	CONEGLIANO (TV) - 23/07/1960	CONEGLIANO (TV)	
68	UD	GIANNINO AGOSTINO	MESSINA - 20/06/1974	UDINE	
69	UD	POPULIN TIZIANA	SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN) - 24/04/1975	PASIAN DI PRATO (UD)	
70	VE	BRUNO DI BIASE	RODI GARGANICO (FG) - 31/01/1964	VENEZIA	
71	VE	PESCE WILLY	NOALE (VE) - 06/10/1961	NOALE (VE)	
72	VI	ALESSIO FABIO	BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 22/07/1959	ROMANO D'EZZELINO (VI)	
73	VI	BARON VALERIO	BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 02/01/1952	ROMANO D'EZZELINO (VI)	
74	VI	BATTOCCHIO FRANCESCO GIUSEPPE	BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 26/04/1962	ROSA' (VI)	
75	VI	BERTOLIN ARMIDO	MAROSTICA (VI) - 23/12/1965	MAROSTICA (VI)	
76	VI	CARRARO SERGIO	VICENZA - 23/12/1961	BARBARANO VICENTINO (VI)	

Allegato A al decreto n. 45 del 10 giugno 2016

n. progr.	prov	cognome e nome	luogo e data di nascita	comune di residenza	annotazioni (*)
77	VI	DAL MASO SILVANA	MONTEBELLO VICENTINO (VI) - 28/01/1967	MONTEBELLO VICENTINO (VI)	
78	VI	FABRIS MIRCO	THIENE (VI) - 25/06/1966	SARCEDO (VI)	
79	VI	FARNEDA ANDREA	VICENZA - 02/07/1972	CREAZZO (VI)	
80	VI	FAVERO GIORGIO	POVE DEL GRAPPA (VI) - 06/03/1954	POVE DEL GRAPPA (VI)	
81	VI	FRACCARO DANILO	CARACAS (VENEZUELA) - 22/01/1969	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	
82	VI	GAMBERONI GABRIELE	ASTI - 31/08/1956	POVE DEL GRAPPA (VI)	
83	VI	GASTALDELLO ANTONIO	BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 09/10/1961	ROSSANO VENETO (VI)	
84	VI	GIROTTO SCIPIONE	VICENZA (VI) - 23/09/1938	VICENZA	
85	VI	GOFFO ALBERTO	BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 13/10/1969	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	
86	VI	GRANDESSO CARLO	BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 16/09/1956	ROMANO D'EZZELINO (VI)	
87	VI	GREZZANI LUCA	NOVENTA VICENTINA (VI) - 29/10/1964	NOVENTA VICENTINA (VI)	
88	VI	LEVORATO MAURIZIO	CAMPO SAN PIETRO (PD) - 20/09/1977	ROMANO D'EZZELINO (VI)	
89	VI	MARCADELLA STEFANO	TRENTO - 02/02/1953	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	
90	VI	MARCHEZZOLO GIANCARLO	MONTECCHIO MAGGIORE (VI) - 05/01/1954	VICENZA	
91	VI	MAROSO GIANLUCA	MAROSTICA (VI) - 10/07/1968	MASON VICENTINO (VI)	
92	VI	MERLO DOMENICO	THIENE (VI) - 21/04/1964	SCHIO (VI)	
93	VI	MOCELLIN GABRIELE	BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 08/04/1958	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	
94	VI	MOCELLIN RAFFAELE	BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 05/04/1980	POVE DEL GRAPPA (VI)	
95	VI	NESTASIO LUCA	NOVENTA VICENTINA (VI) - 24/05/1977	POIANA MAGGIORE (VI)	
96	VI	RANCAN FRANCESCA GENOVEFFA	ARZIGNANO (VI) - 07/04/1977	VICENZA	
97	VI	REGINATO PAOLO	BASSANO DEL GRAPPA (VI) - 31/07/1964	BASSANO DEL GRAPPA (VI)	
98	VI	RIGONI GIORGIO	SCHIO (VI) - 23/02/1951	SCHIO (VI)	
99	VI	RUARO PIETRO GERMANO	SCHIO (VI) - 16/04/1954	SCHIO (VI)	
100	VI	SINIGAGLIA ANDREA	VICENZA - 01/07/1959	VICENZA	
101	VI	SOLDA' ROSANNA	ARZIGNANO (VI) - 06/09/58	LONIGO (VI)	
102	VI	TREVISAN DAMIANO	THIENE (VI) - 13/04/1963	BREGANZE (VI)	
103	VI	ZONTA GIOVANNI	POVE DEL GRAPPA (VI) - 06/09/1943	POVE DEL GRAPPA (VI)	
104	VR	ANDRIOLI MICHELE	VERONA - 27/10/1970	VERONA	
105	VR	BONAMINI GIANCARLO	TREGNAGO (VR) - 22/10/1970	ILLASI (VR)	
106	VR	BONVICINI GIOVANNI	NOVAFELTRIA (PU) - 31/08/1946	VERONA	
107	VR	BOSARO LAURA	VERONA - 26/10/1969	VERONA	
108	VR	BOTAZZINI AMELIA	VERONA - 26/08/1979	VERONA	
109	VR	BOVIENZO MARIA ELISA	S. TAMMARO (CE) - 12/12/1963	VERONA	
110	VR	BRAGA ANDREA	VERONA - 29/12/1985	VERONA	
111	VR	BRUNAZZO ALFREDO	VERONA - 13/05/1974	CAVAION VERONESE (VR)	
112	VR	CARAMAZZA LORENZO	VERONA - 30/06/1967	GREZZANA (VR)	
113	VR	COLLOI ALBERTO	FELTRE (BL) - 26/01/1955	SOMMACAMPAGNA (VR)	
114	VR	CRISTINI VITTORIA	BUSSOLENGO (VR) - 07/04/1980	LUGAGNANO DI SONA (VR)	
115	VR	CUOGHI GIOVANNI	SASSUOLO (MO) - 03/03/1935	MALCESINE (VR)	
116	VR	DAL BOSCO ALESSANDRA	BUSSOLENGO (VR) - 21/06/1972	ALPO (VR)	

Allegato A al decreto n. 45 del 10 giugno 2016

n. progr.	prov	cognome e nome	luogo e data di nascita	comune di residenza	annotazioni (*)
117	VR	DELLA FEMMNA ALESSANDRA	CASERTA - 25/07/1982	VERONA	
118	VR	FASOLI GIAN PAOLO	VERONA - 01/07/1958	VERONA	C - Q
119	VR	FASOLI MARCO	VERONA - 27/06/1967	PESCANTINA (VR)	C
120	VR	FELISI SILVANO	VERONA - 15/01/1955	MEZZANE DI SOTTO (VR)	
121	VR	FERTONANI FRANCISCO	PETROPOLIS (BRASILE) - 31/05/1959	BRENZONE (VR)	
122	VR	FORMAGGIONI PAOLO	RIVA DEL GARDA (VR) - 08/07/1966	BRENZONE (VR)	
123	VR	FORNARO GIOVANNI	S. BONIFACIO (VR) - 25/03/1954	VERONA	
124	VR	FRANCESCON ADRIANO	CASTAGNARO (VR) - 18/06/1950	SAN PIETRO INCARIANO (VR)	
125	VR	FRIEDMAN CEIL JANN	BROOKLYN (USA) - 25/12/1956	VERONA	
126	VR	GAMBIN ENZO	ALBAREDO D'ADIGE (VR) - 25/07/1952	SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR)	
127	VR	GIAGULLI PAOLA	VERONA - 14/08/1973	VALEGGIO SUL MINCIO (VR)	
128	VR	GIRLANDA ALESSANDRA	VERONA - 18/01/1982	BOSCOCHIESANUOVA (VR)	
129	VR	GUGOLE ANTONIO	COLOGNOLA AI COLLI (VR) - 08/08/1953	COLOGNOLA AI COLLI (VR)	
130	VR	GUIDORIZZI MATTEO BRUNO	CORIANO DI ALBAREDO D'ADIGE (VR) 01/08/1953	BONAVIGO (VR)	
131	VR	LA CAGNINA ENNIO	VERONA - 25/09/1963	S. AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR)	
132	VR	LEARDINI DAVIDE	ISOLA DELLA SCALA (VR) - 11/10/1978	CASTELNUOVO DEL GARDA (VR)	
133	VR	LOMBARDI RENATO	RIVA DEL GARDA (VR) - 07/01/1968	BRENZONE (VR)	
134	VR	LONARDI CHIARA	VERONA - 22/12/1986	CASTEL D'AZZANO (VR)	
135	VR	LONGONI CRISTINA	DESENZANO DEL GARDA (VR) - 01/12/1974	BRENZONE (VR)	
136	VR	MARCHESIN BARBARA	LATINA - 27/12/1971	VILLAFRANCA DI VERONA (VR)	
137	VR	MAZUR IANA	SLOBOZIA (MOLDAVIA) - 15/12/1969	VERONA	
138	VR	MENASPA' SONIA	VERONA - 10/09/1971	VERONA	
139	VR	MONTRTESOR ENRICO	BUSSOLENGO - 10/08/1981	BARDOLINO (VR)	
140	VR	MORANA BIAGIO	RAGUSA - 15/04/1977	VERONA	
141	VR	NASCIMBENI ANTONIO	BRENZONE (VR) - 08/09/1941	BRENZONE (VR)	C
142	VR	OBRIST MARTIN	VELTURNO (BZ) - 10/11/1968	RIVOLI VERONESE (VR)	
143	VR	PAGANI MARIA CRISTINA	VERONA - 18/04/1959	S. PIETRO IN CARIANO (VR)	
144	VR	PAGANO GIUSEPPE	VENEZIA - 05/04/1949	SOAVE (VR)	
145	VR	PARISI LIVIO	RIVA DEL GARDA (TN) - 29/06/1950	BRENZONE (VR)	
146	VR	PASSANTE SPACCAPIETRA FRANCESCA	VERONA - 22/11/1978	VERONA	
147	VR	PAVAN OMBRETTA	LEGNAGO (VR) - 06/04/1971	MINERBE (VR)	
148	VR	PAVAN ORIETTA	VERONA - 16/05/1959	VERONA	C - Q
149	VR	PERNIGO ANDREA	VERONA - 09/12/1971	GREZZANA (VR)	
150	VR	PERONI ENNIO	VERONA - 10/03/1961	VERONA	
151	VR	PERRINI MARIO	NAPOLI - 08/08/1964	VERONA	
152	VR	PIPPA DIEGO	PESCHIERA DEL GARDA (VR) - 21/10/1977	BARDOLINO (VR)	
153	VR	POLI FABIO	VERONA - 31/08/1966	VERONA	
154	VR	RAMA SILVIA	CAPRINO - 15/07/1973	PASTRENGO (VR)	
155	VR	ROSSI ENRICA	VERONA - 20/08/1985	S. MARTNIO B.A. (VR)	

Allegato A al decreto n. 45 del 10 giugno 2016

n. progr.	prov	cognome e nome	luogo e data di nascita	comune di residenza	annotazioni (*)
156	VR	RUGGERI ROBERTA	BUSSOLENGO (VR) - 20/02/1974	SOMMACAMPAGNA (VR)	
157	VR	SALANDINI RENATO	BUSSOLENGO (VR) - 14/05/1961	CAVAION VERONESE (VR)	
158	VR	SALVAGNO CRISTINA	VERONA - 30/10/1975	VERONA	
159	VR	SALVAGNO DANIELE	VERONA - 01/05/1970	GREZZANA (VR)	
160	VR	SALVAGNO FRANCESCA	VERONA - 30/12/1982	VERONA	
161	VR	SALVAGNO LORENZO	GREZZANA (VR) - 14/09/1965	GREZZANA (VR)	
162	VR	SALVAGNO PAOLA MARIA	GREZZANA (VR) - 08/08/1964	GREZZANA (VR)	
163	VR	SALZANO SERGIO	ROMA - 27/10/1956	VERONA	
164	VR	SAVI ALESSANDRO	ROMA - 02/01/1972	VERONA	
165	VR	SGANZERLA LINO	BUSSOLENGO - 17/11/1991	VERONA	
166	VR	TOMMASI LEA	VERONA - 31/05/1981	VERONA	
167	VR	TOSI ZENO	VERONA - 23/06/1965	ILLASI (VR)	
168	VR	TUPINI MICHELE	VERONA - 28/06/1979	BOSCO CHIESANUOVA (VR)	
169	VR	TURRI GIOVANNI	VERONA - 11/02/1968	CAVAION VERONESE (VR)	C
170	VR	TURRI LUISA	VERONA - 07/08/1964	BARDOLINO (VR)	C
171	VR	TURRI MARIO	VERONA - 30/08/1957	GREZZANA (VR)	
172	VR	TURRINI GIUSEPPE	VERONA - 23/11/1956	VERONA	
173	VR	VALETTI ANNALISA	BARDOLINO (VR) - 04/09/1953	BARDOLINO (VR)	
174	VR	VASSANELLI ROBERTO	BUSSOLENGO (VR) - 12/05/1969	BUSSOLENGO (VR)	
175	VR	VESENTINI GIAN LUIGI	PESCANTINA (VR) - 06/12/1949	S. MARTINO B.A. (VR)	
176	VR	VETERE ANONIO	PIEDIMONTE MATESE (CE)	VERONA	
177	VR	VOLANI ANTONIO	NEGRAR (VR) - 05/09/1974	SOMMACAMPAGNA (VR)	
178	VR	ZIVIANI SONIA	TREGNAGO (VR) - 02/09/1971	TREGNAGO (VR)	

(*) *Legenda* : C= possesso attestato idoneità capo panel; Q= attribuzione MiPAAF qualifica capo panel

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO

(Codice interno: 325583)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ECONOMIA E SVILUPPO MONTANO n. 33 del 31 maggio 2016

Approvazione dell'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto al 31 maggio 2016. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i. D.G.R. n. 591/2015.

[Turismo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica secondo la nuova legge regionale in materia di attività turistiche connesse al settore primario, si approva l'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche al 31 maggio 2016, con 252 Fattorie iscritte

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. Di approvare, ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" e sm.i., e della D.G.R. n. 591 del 21/04/2015, relativa alle disposizioni applicative della legge con riferimento all'attività didattica, la variazione societaria di una fattoria didattica in Provincia di Venezia, la cessazione volontaria di una fattoria didattica, così come indicato nell'**Allegato A1** al presente Decreto, e il riconoscimento di 1 nuova fattoria didattica attiva, così come indicato nell'**Allegato A2** al presente Decreto.
2. Di approvare conseguentemente l'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche della Regione Veneto, aggiornato alla data del 31 maggio 2016, per un totale di n. 252 aziende, così come indicato nell'**Allegato A** al presente Decreto, di cui forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 29 (ventinove) fogli, numerati dal n. 1 al n. 29.
3. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. Di pubblicare il dispositivo e l'**Allegato A** del presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e di prevedere che l'Elenco venga reso disponibile agli interessati anche attraverso il sito Internet della Regione.

Stefano Sisto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016

ELENCO REGIONALE
DELLE FATTORIE DIDATTICHE
DELLA REGIONE VENETO

REGIONE DEL VENETO
FATTORIE DIDATTICHE

AGGIORNAMENTO AL 31 MAGGIO 2016

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 2/29



NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
1	1.BL	"ALBERO DEGLI ALBERI" VALENTE LEONARDO Valente Leonardo Via Montesort, 8 - Loc. Valle - 32030 Seren del Grappa (BL) C.U.A.A.: VLNLRD53L31L650O P.IVA: 00834640252
2	2.BL	"AI LARES" SOCIETA' AGRICOLA AI LARES S.S. Molin Polentina Alberto Sede Legale: Via Piave, 4 - 32041 Auronzo di Cadore (BL) Sede Aziendale: Loc. Stabiorco – 32041 Auronzo di Cadore (BL) C.U.A.A.: 00992350256 P.IVA: 00992350256
3	3.BL	"SEBASTIANO IL GERMANO E IL SACCO" GUERRINI FABIO Guerrini Fabio Via Nabie, 9 - Loc. Villa di Villa - 32026 Mel (BL) C.U.A.A.: GRRFBA67A30A494V P. IVA: 01016140251
4	4.BL	"MULINO LA VALLINA" FURLAN LUCIA Furlan Lucia Via Per Schievenin, 25 - 32030 Quero (BL) C.U.A.A.: FRLLCU66S41H124V P.IVA: 00962920252
5	5.BL	"LE ZERCOLE" AZIENDA AGRICOLA LE ZERCOLE DI NARD EZIA Nard Ezia Via Canal di Limana – 32020 Limana (BL) C.U.A.A.: NRDZEI60T58A757W P.IVA: 01071310252
6	6.BL	"COLTI IN CAMPO" SOLINAS LAURA Solinas Laura Via Visome, 18 – Villa Buzzati – 32100 Belluno (BL) C.U.A.A.: SLNLRA56S57F205I P.IVA: 00896380250
7	7.BL	"ZUGNI TAURO DE MEZZAN" GUIOTTO ZUGNI TAURO DE MEZZAN MASSIMILIANO Guiotto Zugni Tauro Massimiliano Frazione Grum – 32032 Feltre (BL) C.U.A.A.: GTTMSM49R26D530R P.IVA: 00274230259
8	8.BL	"IL MONDO DI FORTUNATO – OASI NATURALISTICA LAGO DI CORLO" IL MONDO DI FORTUNATO DI BERTELLE GESSICA Bertelle Gessica Sede Legale. Via Anconetta, 36 – 32034 Pedavena –(BL) Sede Aziendale: Via Liberazione, 62 - 32030 Arsiè (BL) CUAA: BRTGSC75T63D530Q P: IVA: 01172490250
9	9.BL	"CASERA DOLADINO" AZIENDA AGRICOLA DOLADINO DI DE PRA RICCARDO De Prà Riccardo Sede Legale: Via Dolada, 31 – 32010 Pieve d'Alpago (BL) Sede Aziendale: Col di Lastra – Curago – 32010 Pieve d'Alpago (BL) CUAA: DPRRCR74H27M089M P. IVA: 01110280250

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 3/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
10	10.BL	"ZAINE" KRATTER PIERGIORGIO Kratter Piergiorgio Via Borgata Soravia, 27 – 32047 Sappada (BL) CUAA: KRTPGR69M31A501I P: IVA: 00819860255
11	11.BL	"NATURA IN ARMONIA" Società Semplice Agricola Vivaio Canal Reolon Manuela Via Villa di Pria, 53 – 32035 Santa Giustina (BL) CUAA: 01168490256 P: IVA: 01168490256
12	1.PD	"LA MASSERIA" AZIENDA AGRICOLA TRIVELLATO LUCA Trivellato Luca Via del Convento, 18 - 35020 Polverara (PD) C.U.A.A.: TRVLCU81C18G224O P.IVA: 04398520280
13	2.PD	"ALTAURA E MONTE CEVA – IL FILO D'ERBA" AZ. AGR. ALTAURA E MONTE CEVA DI MARIA DALLA FRANCESCA Dalla Francesca Maria Sede Legale: Via Roma, 30 – 35122 Padova (PD) Sedi Aziendali: Via Correr, 25 - Loc. Altaura - 35040 Casale di Scodosia (PD) Via Catajo, 68 - 35041 Battaglia Terme (PD) C.U.A.A.: DLLMRA53C50G224N P.IVA: 03463430284
14	3.PD	"LA CALENDULA" FORNASIERO ETTORE Fornasiero Ettore Via Savellon, 2/A - 35040 Granze (PD) C.U.A.A.: FRNTTR60L15F382C P.IVA: 03286110287
15	4.PD	"CAMPAGNA SALINE" AZ. AGR. CAMPAGNA SALINE DI VERONESE RESIO Veronese Resio Via XXIV Maggio, 28 - 35040 Sant'Elena (PD) C.U.A.A.: VRNRSE43M24F382Q P.IVA: 00748870284
16	5.PD	"ALLEVAMENTO PINTON" ALLEVAMENTO PINTON DI QUAGLIO DONATELLA Quaglio Donatella Via XX Settembre, 13 - 35010 Vigonza (PD) C.U.A.A.: QGLDTL60R44G224Y P.IVA: 03376880286
17	6.PD	"SCACCHIERA" SCACCHIERA SOC. AGR. DI F. G. E R. RAVAZZOLO, A. CHIES, M. BOSCOLO E L. CASCARILLA S.S. Ravazzolo Richelmo Lungargine G. Rovetta, 38 - 35100 Padova (PD) C.U.A.A.: 03605810286 P.IVA: 03605810286
18	7.PD	"LA BUONA TERRA" SOCIETA' AGRICOLA LA BUONA TERRA S.S. De Marchi Luisa Via Repoise, 73 - 35030 Cervarese S.Croce (PD) C.U.A.A.: 03497780282 P.IVA: 03497780282

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 4/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
19	8.PD	"FATTORIA MORLUNGO" SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA FATTORIA MORLUNGO Capodaglio Mario Via dei Paleoveneti, 5/A - 35042 Este (PD) C.U.A.A.: 04622280289 P.IVA: 04622280289
20	9.PD	"IL POZZO" AGRITURISMO IL POZZO DI BISON STEFANO Bison Stefano Sede Legale: Via Busa, 5 - 35016 Piazzola sul Brenta (PD) Sede Aziendale: Via Scalona, 8 - 35010 Villafranca Padovana (PD) C.U.A.A.: BSNSFN65P10G224Z P.IVA: 02115750289
21	10.PD	"ALLEVAMENTO MASTER" ALLEVAMENTO MASTER S.A.S. SOCIETÀ AGRICOLA Guarnieri Luigi Via Spessa, 97 - 35010 Carmignano di Brenta (PD) C.U.A.A.: 02108280286 P.IVA: 02108280286
22	11.PD	"CORTE MEDIEVALE LA PIGNARA" AZ. AGR. ZANCANELLA SANDRO Zancanella Sandro Via Pignara, 44 - 35043 Monselice (PD) C.U.A.A.: ZNCSDR66A09F382V P.IVA: 02643330281
23	12.PD	"APICOLTURA GATTO IGOR" APICOLTURA GATTO IGOR Gatto Igor Via Ferro Pezzolo, 5/A - 35031 Abano Terme (PD) C.U.A.A.: GTTGRI74C19G224K P.IVA: 03233180284
24	13.PD	"FATTORIA LUNGARGINE" PESAVENTO MICHELA Pesavento Michela Sede Legale: Via Monte Gallo, 9 - 35143 Padova (PD) Sede Aziendale: Via Munerati, 44 – 35143 Padova (PD) C.U.A.A.: PSVMHL65L68G224M P.IVA: 00169690286
25	14.PD	"LA PRIMIZIA" AZIENDA AGRICOLA LA PRIMIZIA SOCIETA' AGRICOLA Trevisan Patrizio Via Argine Sinistro, 14 - 35030 Selvazzano Dentro (PD) C.U.A.A.: 03333200289 P.IVA: 03333200289
26	15.PD	"LA ROSA" NARDIN ROBERTO AGRITURISMO LA ROSA Nardin Riccardo Via Cavallotto, 20 - 35030 Rubano (PD) C.U.A.A.: NRDRRT50P14H625V P.IVA: 00919370288
27	16.PD	"IL CALESSE" DANESE ELISABETTA Danese Elisabetta Via Marconi, 45 - 35010 Vigodarzere (PD) C.U.A.A.: DNSLBT73S56A001L P.IVA: 04792450282

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 5/29



NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
28	17.PD	"LA CORTE" AZIENDA AGRICOLA TERMINE DI SALVAN AUGUSTO Salvan Augusto Via Municipio, 17 - 35040 Villa Estense (PD) C.U.A.A.: SLVGST64P10D442L P.IVA: 03787300288
29	18.PD	"LA REBOSOLA" BALDO LEONARDO E SERGIO S.S. Baldo Leonardo Via Rebosola, 35/B - 35020 Correzzola (PD) C.U.A.A.: 03538120282 P.IVA: 03538120282
30	19.PD	"DEL SANTO" SOCIETA' AGRICOLA DEL SANTO DI PELOSIN ROBERTO E BOROMELLO ENRICO S.S. Pelosin Roberto Via del Santo, 22 - 35010 Loreggia (PD) C.U.A.A.: 03362810289 P. IVA: 03362810289
31	20.PD	"IL BOSCHETTO" SOCIETA' AGRICOLA IL BOSCHETTO DI BELLO LORENZO E FABIO S.S. Bello Fabio Cà Megliadino, 146 - 35044 Montagnana (PD) C.U.A.A.: 04624850287 P. IVA: 04624850287
32	21.PD	"PODERE VILLA ALESSI" PODERE VILLA ALESSI DI GIACOMIN IVANO & C. S.A.S. SOCIETA' AGRICOLA Giacomin Ivano Via S. Pietro, 6 - Loc. Faedo - 35030 Cinto Euganeo (PD) C.U.A.A.: 04236930287 P. IVA: 04236930287
33	22.PD	"A RODA DEA SEGA" AZ. AGR. A RODA DEA SEGA DI BERTI ANTONIO Berti Antonio Via Sega, 2 - 35018 San Martino di Lupari (PD) C.U.A.A.: BRTNTN70E14C743H P. IVA: 03308360282
34	23.PD	"UOVA LAGO" LAGO AZIENDA AGRICOLA DI LAGO A. & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. Lago Maria Alessia Cristina Via Pani, 17 - Fraz. Laghi - 35013 Cittadella (PD) C.U.A.A.: 00337760284 P.IVA: 00337760284
35	24.PD	"AL GIGLIO" AZIENDA AGRICOLA AL GIGLIO DI RAMPAZZO FRANCO Rampazzo Franco Via Rienza, 39 - 35135 Padova (PD) C.U.A.A.: RMPFNC68H11G224J P.IVA: 02264150281
36	25.PD	"GEREMIA ATTILIO" GEREMIA ATTILIO Geremia Attilio Via dei Mandorli, 8 - 35032 Arquà Petrarca (PD) C.U.A.A.: GRMTTL50B11H580H P.IVA: 00215320284

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 6/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
37	26.PD	"AL GRANAIO DELLE CIVETTE" AZIENDA AGRICOLA FABRIS SOFIA Fabris Sofia Via Palù Superiore, 22 - 35020 Pernumia (PD) C.U.A.A.: FBRSFO74M59C964O P.IVA: 04040750285
38	27.PD	"LA CAMPANELLA" AZ. AGR. LA CAMPANELLA DI SGARABOTTOLO ANNA MARIA Sgarabottolo Anna Maria Sede Legale: Via S. Antonio, 88 - 35030 Cervarese Santa Croce (PD) Sede Aziendale: Via Campanella, 3 - 35030 Cervarese Santa Croce (PD) C.U.A.A.: SGRNMR61M46C544Z P. IVA: 01373650280
39	28.PD	"ALLEVAMENTO VENETO OVINI" ALLEVAMENTO VENETO OVINI DI MORANDI DAVIDE Morandi Davide Via Porcaro,1 - 35022 Anguillara (PD) C.U.A.A.: MRNDVD83S21F382C P. IVA: 04331120289
40	29.PD	"SCOPRI LA TERRA" VIALE PAOLO Viale Paolo Sede Legale: Via dei Salesiani, 2 - 35020 Codevigo (PD) Sede Aziendale: Via dei Salesiani, 8 - 35020 Codevigo (PD) C.U.A.A.: VLIPLA66H26G693V P.IVA: 03602220281
41	30.PD	"APICOLTURA MIELE PIÙ" APICOLTURA MIELE PIU' DI GIARIN DANIELA Giarin Daniela Via Ponte di Riva, 84 - 35020 Cartura (PD) C.U.A.A.: GRNDNL85P47F382D P.IVA: 04449320284
42	31.PD	"IL CASALE AL COLLE" SOCIETA' AGRICOLA A&C S.R.L. Scanferla Alessandra Sede Legale: Via Monsignor Pertile, 30 – 36016 Thiene (VI) Sede Aziendale: Via Ragazzoni Bassa, 7/A – 35036 Montegrotto Terme (PD) C.U.A.A.: 03497250245 P.IVA: 03497250245
43	32.PD	"IL BOSCHETTO DELLE LEPRI" CESARO MARA Cesaro Mara Sede Legale: Via San Francesco, 29 – 35020 Due Carrare (PD) Sede Aziendale: Via Argine – 35040 Piacenza D'Adige (PD) C.U.A.A.: CSRMRA56R53G224I P.IVA: 00123388886
44	33.PD	"ACERO CAMPESTRE" SOCIETA' AGRICOLA ACERO CAMPESTRE S.S. DI GUERRA ALDO E ZULIANI MARZIA Zuliani Marzia Via Calti Pendice, 29 – 35037 Teolo (PD) C. F.: GRRLDA48P06G224L C.U.A.A.: 04536080288 P.IVA: 04536080288
45	34.PD	"GARDEN CAVINATO" FLORICOLTURA CAVINATO DI SCAPOLO CARLA Scapolo Carla Via Piovego, 119 – 35010 Arsego di San Giorgio delle Pertiche (PD) C.U.A.A.: SCPCRL50R63I207Y P.IVA: 02040870285

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 7/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
46	35.PD	"VOLTA LA CARTA" MASON MARIAROSA Mason Mariarosa Via Piave, 10/C – 35017 Piombino Dese (PD) C.U.A.A.: MSNMRS66M68C111F P.IVA: 04312450283
47	36.PD	"FATTORIA INVALLE" ZAGGIA ALESSANDRA Zaggia Alessandra Sede Legale: Via G. Garibaldi, 12/A – 35023 Bagnoli di Sopra (PD) Sede Aziendale: Via Vittorio Emanuele, 84 – 35023 Bagnoli di Sopra (PD) C.U.A.A.: ZGGLSN59M68G963D P.IVA: 04670940289
48	37.PD	"IL FLAUTO MAGICO" FRISON ANGELO ALBERTO Frison Angelo Aberto Via Terraglione, 1306/D – 35010 San Giorgio in Bosco (PD) C.U.A.A.: FRSNLL75C08C743Q P.IVA: 04678980287
49	38.PD	"IL TRAMONTO" AZ. AGR. IL TRAMONTO DI DE SOUSA BRACAIS ELISABETE De Sousa Bracais Elisabete Sede Legale: Via p. Maroncelli, 76 – 35129 Padova (PD) Sede Aziendale: Via Bacchiglione Destro, 54 – 35020 Casalserugo (PD) C.U.A.A.: DSSLBT75L53Z128V P.IVA: 04481760280
50	39.PD	"CA' SAGREDO" AZIENDA AGRITURISTICA CA' SAGREDO DI TODERINI DEI GAGLIARDIS DALLA VOLTA ANDREA Toderini Dei Gagliardis Dalla Volta Andrea Via Matteotti, 185 – 35026 Conselve (PD) C.U.A.A.: TDRNDR70A13A001L P.IVA: 02226430284
51	40.PD	"1, 2, 3 STALLA" SOCIETA' AGRICOLA FRASSON ROBERTO S.S. DI FRASSON ROBERTO E C. Frasson Nicola Sede Legale: Via Penghe, 38 – 35030 Selvazzano Dentro (PD) Sede Aziendale: Via Pelosa, 64 – 35030 Saccolongo (PD) C.U.A.A.: 04457540286 P.IVA: 04457540286
52	41.PD	"CA' LUSTRA" AZIENDA AGRICOLA CA' LUSTRA DI ZANOVELLO FRANCO & C. SAS SOCIETA' AGRICOLA Zanovello Franco Via San Pietro, 50 – 35030 Cinto Euganeo (PD) C.U.A.A.: 02684930288 P.IVA: 02684930288
53	42.PD	"RAGAZZI A QUATTRO ZAMPE" RAGAZZIAQUATTROZAMPE Giuliani Claudia Via Campolongo, 40 – 35020 Due Carrare (PD) C.U.A.A.: GLNCLD76S62G224T P.IVA: 04562960288
54	43.PD	"NOTE AROMATICHE" SAN PIO X SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DAL 1708 DI BETTIO ROSETTA Tono Giorgia Sede Legale: Via Locchi, 11 – 35124 Padova Sede Aziendale: Vicolo San Pio X, 37 – Loc. San Giacomo – 35020 Albignasego (PD) C.U.A.A.: 04666030285 P.IVA: 04666030285

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 8/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
55	44.PD	"AI PRA" SOCIETA' AGRICOLA CHINELLO DI CHINELLO MARINELLA & C. S.S. Chinello Marinella Via Borghetto, 37 – 35020 Sant'Angelo di Piove di Sacco - PD C.U.A.A.: 04288620281 P.IVA: 04288620281
56	45.PD	"NATURIAMO" ARBORETUM VIVAI DI MARAZZATO FERNANDA Marazzato Fernanda Via Zeminianella, 1 – 35010 Massanzago – PD CUAA: MRZFNN61R43M171U P.IVA: 02437720283
57	46.PD	"QUA LA ZAMPA" STOPPA ELISA AZIENDA AGRICOLA Stoppa Elisa Sede Legale: Via Cardinale C. Agostini, 78/1– 35018 San Martino di Lupari (PD) Sede Aziendale: Via Michelangelo, 21 – 35018 San Martino di Lupari (PD) CUAA: STPLSE70S69B563O P.IVA: 04738610288
58	1.RO	"LE BARBARIGHE" AZ. AGR. LE BARBARIGHE DI GAGLIARDO LEONARDO Gagliardo Leonardo Via Barbarighe, 1700 - Loc. Saline - 45030 S. Martino di Venezze (RO) C.U.A.A.: GGLLRD55S07H620P P.IVA: 00215700295
59	2.RO	"IL BOSCO" AGRITURISMO IL BOSCO DI VIGNAGA AGOSTINO Vignaga Agostino Via Tre Martiri, 134 - 45100 Rovigo (RO) C.U.A.A.: VGNGTN57P07H620E P.IVA: 00684660293
60	3.RO	"VALGRANDE" SOCIETA' AGRICOLA FACCIOLI ALBERTO E BIMBATTI MONICA S.S. Bimbatti Monica Via Riviera, 849 - Loc. Runzi - 45022 Bagnolo di Po (RO) C.U.A.A.: 01343900294 P.IVA: 01343900294
61	4.RO	"I QUARTI" SOCIETA' AGRICOLA I QUARTI S.S. Maggiolo Diego Via Kennedy, 1290 - 45030 Guarda Veneta (RO) C.U.A.A.: 01489020295 P.IVA: 01489020295
62	5.RO	"LA FRATTESINA" SOCIETA' AGRICOLA LA FRATTESINA DI BASSI DR. DAVIDE E LUCA S.S. Bassi Davide Via Basse, 499/B - 45025 Fratta Polesine (RO) C.U.A.A.: 01462550292 P.IVA: 01462550292
63	6.RO	"L'OCARINA" FECCHIO BENVENUTO Fecchio Benvenuto Via Bologna, 16 - Loc. Grillara - 45012 Ariano nel Polesine (RO) C.U.A.A.: FCCBVN60R29A400W P.IVA: 00895240299

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 9/29



NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
64	7.RO	"IL CHICCO VERDE" BUSINARO GRAZIELLA Businaro Graziella Via Biganelli, 11/A - 45020 Villanova del Ghebbo (RO) C.U.A.A.: BSNGZL62L71D161L P.IVA: 01036950291
65	8.RO	"AI PAVONI" MALIN RENZO Malin Renzo Via Romea Commerciale, 23 - 45012 Ariano nel Polesine (RO) C.U.A.A.: MLNRNZ73B20A059F P.IVA: 01020620298
66	9.RO	"FONDO MADONNINA" AZIENDA AGRICOLA RASI STEFANIA Rasi Stefania Via Provinciale, 50/A - 45030 Gaiba (RO) C.U.A.A.: RSASFN69D60L359X P.IVA: 01214640292
67	10.RO	"CORTE SAN LORENZO" AZ. AGRICOLA CORTE SAN LORENZO DI GRANDI MONICA Grandi Monica Corte Baroni, 8 – Loc. Baricetta - 45011 Adria (RO) C.U.A.A.: GRNMNC64L49A059F P.IVA: 01125010296
68	11.RO	"CA' BALLARIN" BALLARIN MICHELE Ballarin Michele Via Giaron, 1 - 45010 Rosolina (RO) C.U.A.A.: BLLMHL53H03C111U P.IVA: 01211720295
69	12.RO	"VAL DI RANA" AZ. AGR. VAL DI RANA DI MALAVASI CARLO E FIGLIO S.S. Malavasi Nicolò Sede Legale: Via A. Gramsci, 82 - 45036 Ficarolo (RO) Sede Aziendale: Via Tenuta Spalletti, 1491 - 45027 Trecenta (RO) C.U.A.A.: 01351290299 P.IVA: 01351290299
70	13.RO	"LA PRESA" AZIENDA AGRICOLA LA PRESA DI CESTARI ALDO & C. S.S. Cestari Lucia Via Cornera, 12 - 45019 Taglio di Po (RO) C.U.A.A.: 00675840292 P.IVA: 00675840292
71	14.RO	"LA FRATERNA" GIRELLO MAURO Girello Mauro Via Mentone, 13 - Loc. Tolle - 45018 Porto Tolle (RO) C.U.A.A.: GRLMRA60A16G923U P.IVA: 00809820293
72	15.RO	"BORGATA SAN MARCO" GEREMIA ANTONIO E GIUSEPPE S.S. SOCIETA' AGRICOLA Geremia Antonio Via San Marco, 93 – Fraz. Boara Polesine - 45030 Rovigo (RO) C.U.A.A.: 00118890292 P.IVA: 00118890292

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 10/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
73	16.RO	"CASA RAMELLO" AZ. AGRICOLA RAMELLO DI BELLONI G. Belloni Giuseppe Sede Legale: Vicolo Piave, 4 - 31036 Istrana (TV) Sede Aziendale: Via Bighette, 9 - 45012 Ariano nel Polesine (RO) C.U.A.A.: BLLGPP47D02A400Z P. IVA: 03821790262
74	17.RO	"LE CLEMENTINE" VALLESE LUCIANA Vallese Luciana Via Colombano, 1239-B - 45021 Badia Polesine (RO) C.U.A.A.: VLLLCN46C41L939E P.IVA: 00642720296
75	18.RO	"CA' LATTIS" AZIENDA AGRICOLA CA' LATTIS S.S. DI LOVATO PIERLUIGI E PINTON CARLA Lovato Pierluigi Via Bolzano, 21 - Loc. Cà Lattis - 45019 Taglio di Po (RO) C.U.A.A.: 01239120296 P.IVA: 01239120296
76	19.RO	"FENILON" SOCIETA' AGRICOLA FRATELLI CAGNONI S.S. Cagnoni Giovanni Via Bragola, 107/A – 45025 Fratta Polesine (RO) C.U.A.A.: 01360630295 P.IVA: 01360630295
77	20.RO	"SIRIO, LUPO CELESTE" AZIENDA AGRICOLA ZANELLA FABIOLA Zanella Fabiola Sede Legale: Via B. Buozzi, 42/A - 45025 Fratta Polesine (RO) Sede Aziendale: Via Canalbianco, 1101 - 45025 Fratta Polesine (RO) C.U.A.A.: ZNLFBL69T45E522F P.IVA: 01122240292
78	21.RO	"LA GALASSA" AZIENDA AGRICOLA GALASSA DI ZECCHIN LORENZO Zecchin Lorenzo Via Guccia, 12 - 45010 Gavello (RO) C.U.A.A.: ZCCLNZ63M08H620K P.IVA: 01088490295
79	22.RO	"ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA" ORTODIDATTICO IL PROFUMO DELLA FRESCHEZZA SOCIETA' AGRICOLA S.S. Maggiolo Matteo Via Provvidenza, 684 – 45020 Lusia (RO) C.U.A.A.: 01468210297 P.IVA: 01468210297
80	23.RO	"CORTE CAREZZABELLA" IL FRUTTETO DI SAN MARTINO S.S. DI REATO TOMMASO & C. SOCIETA' AGRICOLA Reato Chiara Via Guglielmo Marconi, 752 – 45030 San Martino di Venezze - RO CUAA: 01225550290 P.IVA: 01225550290
81	24.RO	"CORTE MILANA" SERAIN LUCA Serain Luca Via Marcanta, 62 – Fraz. Panarella – 45010 Papozze - RO C.U.A.A.: SRNLCU65E07H620A P.IVA: 01116170299

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 11/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
82	1.TV	"STORIONE DEL SILE" TROTICOLTURA S. CRISTINA SNC DI F. BRESCIANI & C. Bresciani Francesco Via Chiesa Vecchia, 14 - Loc. S. Cristina - 31055 Quinto di Treviso (TV) C.U.A.A.: 00210010260 P.IVA: 00210010260
83	2.TV	"APICOLTURA CASSIAN" AZ. AGR. APICOLTURA CASSIAN Pasin Loredana Via Canizzano, 104/A - 31100 Treviso (TV) C.U.A.A.: PSNLDN58E59F999C P.IVA: 01272460260
84	3.TV	"APICOLTURA MARCON" APICOLTURA MARCON DI MARCON LUCA Marcon Luca Via Lavaio, 69 - Loc. Selva del Montello- 31040 Volpago del Montello (TV) C.U.A.A.: MRCLCU81D10C957U P.IVA: 04564670265
85	4.TV	"COL MAOR" AGRITURISMO COL MAOR DI PANDOLFO RENATA Pandolfo Renata Sede Legale: Via Palazzo Neville, 7 - Fraz. Castelli - 31010 Monfumo (TV) Sede Aziendale: Via Boschi, 72 - 31040 Pederobba (TV) C.U.A.A.: PNDRNT67A48G408D P.IVA: 02316910260
86	5.TV	"AL VECIO MORARO" GAMBARO BEPPINO Gambaro Beppino Via Marignana, 61 - 31021 Mogliano Veneto (TV) C.U.A.A.: GMBBPN53R05F269O P.IVA: 01319360267
87	6.TV	"LA ROSINA" AZIENDA AGRICOLA ZAGO MASSIMILIANO Zago Massimo Via Camalò, 64 - 31050 Ponzano Veneto (TV) C.U.A.A.: ZGAMSM36T06G875X P.IVA: 01477970261
88	7.TV	"SOCIETA' AGRICOLA MONTEVERDE" SOCIETA' AGRICOLA MONTEVERDE S.A.S. DI COLASURDO MICHELE E C. Colasurdo Michele Via Mezzociel, 9 - Loc. Sopracastello - 31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) C.U.A.A.: 01630290268 P.IVA: 01630290268
89	8.TV	"IL BOSCO VERDE" SOLDAN LORENZO Soldan Lorenzo Sede Legale: Via San Daniele, 6 - 31040 Gorgo al Monticano (TV) Sede Aziendale: Via Ronche, 26 /A - Loc. Cavalier - 31040 Gorgo al Monticano (TV) C.U.A.A.: SLDLNZ65A23F999Q P.IVA: 01958100263
90	9.TV	"AL CAIN ORBO" PIOVESAN MARILISA Piovesan Marilisa Via Borgo Chiesa, 18 - Loc. Olmi - 31048 San Biagio di Callalta (TV) C.U.A.A.: PVSMLS72H51L407S P.IVA: 03067090260

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 12/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
91	10.TV	"L'ALVEARE DEL GRAPPA" L'ALVEARE DEL GRAPPA DI MOROSIN LARA Morosin Lara Via Covolo - 31017 – Crespano del Grappa (TV) C.U.A.A.: MRSLRA79S60A471X P.IVA: 03813780263
92	11.TV	"LA DOLZA" LA DOLZA DI CURTO ENRICO Curto Enrico Via La Dolza, 9 - 31051 Follina (TV) C.U.A.A.: CRTNRC65A28L565O P.IVA: 03874830262
93	12.TV	"BORGO CASONI" INSIEME SI PUO' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Leuratti Annita Sede Legale: Via Marchesan, 4/D - 31100 Treviso (TV) Sede Aziendale: Via Casoni – 31058 Susegana (TV) C.U.A.A.: 01633420268 P.IVA: 01633420268
94	13.TV	"BASEI" SOCIETA' AGRICOLA BASEI S.N.C. DI BASEGGIO IVANO E STEFANI DANIELA Baseggio Ivano – Baseggio Simone Via Vaccari, 11 - 31040 Volpago del Montello (TV) C.U.A.A.: 02497480265 P.IVA: 02497480265
95	14.TV	"CAMPOVERDE" COOPERATIVA SOCIALE AGRICOLA CAMPOVERDE Pozzobon Bruno Via Loreggia di Salvarosa, 36 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.U.A.A.: 03720200264 P.IVA: 03720200264
96	15.TV	"PANEGAI" AZ. AGRICOLA PANEGAI DI MOMESSO CRISTINA Momesso Cristina Sede Legale: Via M. D'Azeglio, 33 - 31029 Vittorio Veneto (TV) Sede Aziendale: Via Col di Lana, 16 - Loc. Cozzuolo - 31029 Vittorio Veneto (TV) C.U.A.A.: MMSCST71T68M089S P.IVA: 03652480264
97	16.TV	"BORGOLUCE - TENUTA DI COLLALTO" MANDRE SNC – SOCIETA' AGRICOLA DI TRINIDAD CASTILLO COLLALTO E M.T. E C. COLLALTO Castillo Trinidad Loc. Musile, 2 - 31058 Susegana (TV) C.U.A.A.: 01164330266 P. IVA: 01164330266
98	17.TV	"AL POZZO" AL POZZO DI DE MARCHI AMABILE De Marchi Amabile Via Cal di Monte, 7 - 31033 Castelfranco Veneto (TV) C.U.A.A.: DMRMBL52B58L706C P. IVA: 03590270264
99	18.TV	"DAL CASON… A OGGI" AZIENDA AGRICOLA FRATELLI CORVEZZO DI CORVEZZO RENZO Corvezzo Renzo Via Palù, 17 - 31040 Cessalto (TV) C.U.A.A.: CRVRNZ55B05C580T P. IVA: 03595400262

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 13/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
100	19.TV	"BIOFATTORIA SOCIALE MURIALDO" BIOFATTORIA MURIALDO s.s.a.i.s. Trevisin Nicola Via Cal di Breda, 67 - 31100 - Treviso (TV) C.U.A.A.: 04561580269 P.IVA: 04561580269
101	20.TV	"FATTORIA RIO SELVA - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA CAGNIN ANNAMARIA" AZIENDA AGRICOLA CAGNIN ANNAMARIA PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA Cagnin Anna Maria Via Rio Serva, 13 - 31022 Preganziol (TV) C.U.A.A.: 03480850266 P.IVA: 03480850266
102	21.TV	"DEMETRA" DEMETRA S.S. SOCIETA' AGRICOLA Torresan Bianca Via Isonzo, 37 - 31027 Spresiano (TV) C.U.A.A.: 03782980266 P. IVA: 03782980266
103	22.TV	"GENERAL FIORONE " AZ. AGR. GENERAL FIORONE SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Zamattia Tiziana Via General Fiorone, 10 - 31044 Montebelluna (TV) C.U.A.A.: 03784400263 P. IVA: 03784400263
104	23.TV	"LEMIRE" AZ. AGR. LEMIRE DI FANTUZZI MICHELE Fantuzzi Michele Via Maset, 55 - 31020 San Pietro di Feletto (TV) C.U.A.A.: FNTMHL79H13C957U P.IVA: 04432660266
105	24.TV	"CERLETTI" AZIENDA AGRICOLA ANNESSA AD ISTITUTO ENOLOGICO STATALE I.S.I.S.S. G.B. CERLETTI Tervilli Damiana Viale XXVIII Aprile, 20 – 31015 Conegliano (TV) C.U.A.A.: 82003750260 P.IVA: 00286700265
106	25.TV	"COLLE REGINA" AZ. AGR. COLLE REGINA DI MARTINOTTO ORNELLA Martinotto Ornella Via Boschet, 5 - 31010 Farra di Soligo (TV) C.U.A.A.: MRTRLL58L58D505D P.IVA: 03053230268
107	26.TV	"AL BALCON" AZIENDA AGRICOLA PICCOLIN FEDERICO Piccolin Federico Sede Legale: Via Del Canisel, 2/A - 31049 Valdobbiadene (TV) Sede Aziendale: Strada per Balcon, 7 – Fraz. Pianezze - 31049 Valdobbiadene (TV) Via Del Canisel, 2/A - 31049 Valdobbiadene (TV) C.U.A.A.: PCCFRC51D14L856C P.IVA: 01867060269
108	27.TV	"LATTERIA SOCIALE DI TARZO E REVINE LAGO" LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI TARZO E REVINE LAGO SOCIETÀ AGRICOLA COOPERATIVA Grava Lorenzo Via Colmaggiore di Sopra, 51 -31020 Tarzo (TV) C.U.A.A.: 00231740267 P.IVA: 00231740267

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 14/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
109	28.TV	"TOPINAMBUR" SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE TOPINAMBUR Bisetto Ezio Via 33° Reggimento Artiglieria, 24 - 31100 Treviso (TV) C.U.A.A.: 04417080266 P.IVA: 04417080266
110	29.TV	"IL BOSCO" LIVIERI ALESSANDRO Livieri Alessandro Via Prati di Savassa, 40 – 31029 Vittorio Veneto (TV) C.U.A.A.: LVRLSN59R28M089G P.IVA: 01268010269
111	30.TV	"NINO IL CONTADINO" OSELLAME MARCO Osellame Marco Via Levada, 38 – 31040 Volpago del Montello (TV) C.U.A.A.: SLLMRC78R13F443L P.IVA: 04003090265
112	31.TV	"CASADESERGIO" LOT SERGIO Lot Sergio Via Vittoria, 46 – 31020 Refrontolo (TV) C.U.A.A.: LTOSRG49L17G645O P.IVA: 00660040262
113	32.TV	"FATTORIA DELLE SPEZIE" LA BELLA AZIENDA AGRICOLA DI SARDI ROBERTO Sardi Roberto Sede Legale: Via Mangesa, 13 – 31015 Conegliano (TV) Sede Aziendale: Strada delle Spezie, 43 – 31015 Conegliano (TV) C.U.A.A.: SRDRRT29E13C957A P.IVA: 04272310261
114	33.TV	"IL CODIBUGNOLO" IL CODIBUGNOLO DI TORRESAN ELENA Torresan Elena Sede Legale: Via Madonna del Covolo, 20/D – 31017 Crespano del Grappa (TV) Sede Aziendale: Via Santa Lucia, 49 - 31017 Crespano del Grappa (TV) C.U.A.A.: TRRLNE83S65F443W P.IVA: 04504510266
115	34.TV	"IL BOSCO DELLE ACACIE" AZIENDA AGRICOLA ABBAZIA DI S. EUSTACHIO DI MICHIELETTO SARA Michieletto Sara Via Ossario, 18 – 31040 Nervesa della Battaglia (TV) C.U.A.A.: MCHSRA69H65L407E P.IVA: 03278810266
116	35.TV	"BOSCHETTO DI CAMPAGNA" GAZZOLA ORIETTA Gazzola Orietta Via Pralonghi, 6 – 31038 Paese (TV) C.U.A.A.: GZZRTT56B58G229 P.IVA: 01316630266
117	36.TV	"VAKA MORA" SOCIETA' AGRICOLA VAKA MORA S.S. Fighera Ivano Via Postioma, 47/A – Fraz. Sala - 31036 Istrana (TV) C.U.A.A.: 01179980261 P.IVA: 01179980261

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 15/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
118	37.TV	"NEL BOSCO INCANTATO" PAULON, SOCIETA' AGRICOLA SS Paulon Adelaide Sede Legale: Viale L.G. Manin, 7 – 31040 Volpago del Montello - TV Sede Aziendale: Via Fra' Giocondo, 20 – Loc. Venegazzù – 31040 Volpago del Montello C.U.A.A.: 04576300265 P.IVA: 04576300265
119	38.TV	"BIOFARM MARINA" SIMONCELLO STEFANO Simoncello Stefano Sede Legale: Via Gaidon, 49 – 36022 Cassola – VI Sede Aziendale: Via Misquile, 21 – 31030 Borso del Grappa - TV C.U.A.A.: SMNSFN48R03A471G P.IVA: 03161240241
120	1.VE	"AI LAGHETTI" AZIENDA AGRICOLA PINO FAVARETTO S.S. Favaretto Tiziana Via Marteggia, 11 - Loc. Marteggia - 30020 Meolo (VE) C.U.A.A.: 02971380270 P.IVA: 02971380270
121	2.VE	"OASI CA' DEL LAGO" SECCO STEFANO Secco Stefano Sede Legale: Via G. Marconi, 69 - 30027 San Donà di Piave (VE) Sede Aziendale: Via U. Grandis, 12/A - 30020 Cintocaomaggiore (VE) C.U.A.A.: SCCSFN66C13H823C P.IVA: 03313660270
122	3.VE	"CA' MENEGO" AZIENDA AGRICOLA E AGRITURISMO CA' MENEGO S.S. DI SIMONATTO FABIANO & C. Simonatto Fabiano Via Risere, 7 - Fraz. Summaga - 30026 Portogruaro (VE) C.U.A.A.: 03478050275 P.IVA: 03478050275
123	4.VE	"DA LAURETTA E VITTORINO" LAURETTA E VITTORINO DI BERTOLIN ETTORE E BERTOLIN GIULIANO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Bertolin Ettore Via Frattin, 52 – Loc. Gardigiano - 30037 Scorzè (VE) C.U.A.A.: 04156140271 P.IVA: 04156140271
124	5.VE	"LA CHIOCCIA" MALVESTIO MARILENA Malvestio Marilena Via Marzabotto, 32 - Loc. Lughetto - 30010 Campagna Lupia (VE) C.U.A.A.: MLVMLN50A60M171E P.IVA: 02478040278
125	6.VE	"LUDOFATTORIA L'OCA PAZZA" PRA' D'ARCA SOCIETA' AGRICOLA DI BALDISSERA ANNA & C. Baldissera Anna Via Caltorta, 18 - 30022 Ceggia (VE) C.U.A.A.: 04040000277 P.IVA: 04040000277
126	7.VE	"ALLA VACCHERIA" SOCIETA' AGRICOLA LONGHIN MARA E SONIA S.S. Longhin Sonia Via G. D'Annunzio, 3 - 30010 Campagna Lupia (VE) C.U.A.A.: 02976930277 P.IVA: 02976930277

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 16/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
127	8.VE	"AL DOGE" TAMAI TIZIANA Tamai Tiziana Via Coda di Gatto, 51 - 30020 Eraclea (VE) C.U.A.A.: TMATZN61H60F826H P.IVA: 02884170271
128	9.VE	"FARM HOUSE" FARM HOUSE S.S. Delponte Patrizia Sede Legale: Via O. Ried, 19 - Loc. Zelarino - 30174 Mestre (VE) Sede Aziendale: Via Gatta, 76/C - Loc. Zelarino - 30174 Mestre (VE) C.U.A.A.: 03376920272 P.IVA: 03376920272
129	10.VE	"BOTTA E CUORE" SOCIETA' AGRICOLA SALVAGNINI S.S. – SOCIETA' SEMPLICE Salvagnini Andrea Sede Legale: Piazzale Alberto Mario, 3 - 45100 Adria (RO) Sede Aziendale: Via Botta, 6 - 30014 Cavarzere (VE) C.U.A.A.: 00571070291 P.IVA: 01528760299
130	11.VE	"BLU VERDERAME" TREVISAN MARZIA Trevisan Marzia Borgo Sindacale, 13 - 30023 Concordia Sagittaria (VE) C.U.A.A.: TRVMRZ62C55G914H P.IVA: 02975030277
131	12.VE	"LA VIA ANTIGA" AZIENDA AGRICOLA LA VIA ANTIGA DI ZANIN CIRO Zanin Ciro Via San Martino, 13 - 30020 Torre di Mosto (VE) C.U.A.A.: ZNNCRI61R30A561R P.IVA: 03049610268
132	13.VE	"CORTE GIOVE" EREDI DI GRASSETTO FELICE Grassetto Patrizia Via San Marco, 66 - Fraz. Lova - 30010 Campagna Lupia (VE) C.U.A.A.: 02293330276 P.IVA: 02293330276
133	14.VE	"FAVARO ZAIRO" FAVARO ZAIRO Favaro Zairo Via S. Bertazzolo, 8 - Loc. Palazzetto - 30027 San Donà di Piave (VE) C.U.A.A.: FVRZRA51B21H823W P.IVA: 03574210278
134	15.VE	"CASA VECIA" NICOLETTI PIETRO, ARTURO E FORTUNATO SOCIETA' SEMPLICE Nicoletti Arturo Via Rotta, 24 - 30020 Torre di Mosto (VE) C.U.A.A.: 00876170275 P.IVA: 00876170275
135	16.VE	"TAGLIO DEL RE" AZIENDA AGRITURISTICA TAGLIO DEL RE DI DI TOS RITA Di Tos Rita Via Posteselle, 15 - 30016 Jesolo (VE) C.U.A.A.: DTSRTI51R53C388R P.IVA: 02729260279

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 17/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
136	17.VE	"STABLE - GIOCAVALLO" STABLE S.N.C DI BOSCHIERO E. e BOSCHIERO S. Boschiero Eros Via San Paolo, 40 - Loc. Peseggia – 30030 Scorzè (VE) C.U.A.A.: 02334470271 P.IVA: 02334470271
137	18.VE	"GAZZA LADRA - TESSERE" TESSERE SOCIETA' AGRICOLA S.S. Bincoletto Emanuela Via Bassette, 51 - 30025 Noventa di Piave (VE) C.U.A.A.: 00795440270 P.IVA: 00795440270
138	19.VE	"1 ABCD AGRARIO" SOC. AGR. CA' DEL RICCIO DI MONTAGNER & COLLETTO S.S. Montagner Barbara Via Argine Destro, 12 - Loc. Passarella - 30027 San Donà di Piave (VE) C.U.A.A.: 04090740277 P.IVA: 04090740277
139	20.VE	"DIMENSIONE NATURA" CALLEGARO FRANCA Callegaro Franca Sede Legale: Via IV Novembre, 77 - 30010 Camponogara (VE) Sede Aziendale: Via XXV Aprile, 26 - 30010 Campagna Lupia (VE) C.U.A.A.: CLLFNC40R45B554F P. IVA: 03075880272
140	21.VE	"TENUTA CIVRANA" FRIGO GIOVANNI Frigo Giovanni Pietro Via Stazione, 2 – Loc.Pegolotte - 30010 Cona (VE) C.U.A.A.: FRGGNN42A13G224W P. IVA: 02506930276
141	22.VE	"PAPAVERI & PAPERE" BOTTAZZIN RAFFAELA & FIGLI SOCIETA' SEMPLICE Marchiori Nicola Via Caltana 1-B - 30036 Santa Maria di Sala (VE) C.U.A.A.: 03376570275 P. IVA: 03376570275
142	23.VE	"ORIONE" POZZATO ORIETTA Pozzato Orietta Via Don Orione, 69 - Loc. Scaltenigo - 30035 Mirano (VE) C.U.A.A.: PZZRTT69L70C383F P.IVA: 02725010272
143	24.VE	"CORTE FRANCA" FONDAZIONE RAIMONDO FRANCESCHETTI E DI COLA DOTT. GIOVANNI E FAMIGLIE Bonaldo Marco Sede Legale: Via Cavallotti, 13 - 45011 Adria (RO) Sede Aziendale: Via Rossetta - 30014 Cavarzere (VE) C.U.A.A.: 90010400290 P.IVA: 01222840298
144	25.VE	"CA' CODOLO – ISOLA VERDE" CITON PAOLA Citon Paola Sede Legale: Via Toreta, 6 – 30141 Sant'Erasmo - Venezia (VE) Sede Aziendale: Via Motte, 18 - 30141 Sant'Erasmo - Venezia (VE) C.U.A.A.: CTNPLA66H67L736O P. IVA: 03327930271

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 18/29



NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
145	26.VE	"L'IMPRONTA" MOZ MORENO Moz Moreno Sede Legale: Via Passo Campalto, 15/A - 30173 Campalto (VE) Sede Aziendale: Via Cimitero, 36 - 30173 Campalto (VE) C.U.A.A.: MZOMRN79R18L736F P. IVA: 03908950276
146	27.VE	"CA' LEALTÀ" SOCIETÀ AGRICOLA CA' LEALTÀ SRL Miatto Rosa Sede Legale: Via Belvedere, 2/A - 30035 Mirano (VE) Sede Aziendale: Strada Durisi, 20 – Loc. Marango – 30021 Caorle (VE) C.U.A.A.: 02955120247 P. IVA: 02955120247
147	28.VE	"IL ROSMARINO" DEFILIPPI PIERGIORGIO Defilippi Piergiorgio Via Pialoi, 68/B - 30020 Marcon (VE) C.U.A.A.: DFLPGR60H06I242C P.IVA: 01740250277
148	29.VE	"BEJAFLOR" BEJAFLOR S.S. Valerio Roberto Via Udine, 34 - 30026 Portogruaro (VE) C.U.A.A.: 03656630278 P.IVA: 03656630278
149	30.VE	"DE FAVERI" DE FAVERI ENZO De Faveri Enzo Via Rossini, 31 - 30020 Eraclea (VE) C.U.A.A.: DFVNZE46S21H823W P.IVA: 03456720279
150	31.VE	"CORTE DEL BRENTA" FRACASSO TOMMASO E SORELLE S.S. SOCIETA' AGRICOLA Fracasso Tommaso Sede Legale: Via Zona Industriale, 118 – 45010 Villadose (RO) Sede Aziendale: Via Padana, 204 – Loc. Malcontenta - 30176 Venezia (VE) C.U.A.A.: 00041090291 P.IVA: 00041090291
151	32.VE	"CASA ANDRICH" CASA ANDRICH DI PAOLO ANDRICH Andrich Paolo Isola di Torcello, 4/L – 30012 Venezia (VE) C.U.A.A.: NDRPLA64M15Z133G P.IVA: 04218700278
152	33.VE	"SETTECENTOALBERI" SETTECENTOALBERI DI TURINI ANGELO GIORGIO Turini Angelo Giorgio Sede: Via Guaiane, 144 – 30020 Noventa di Piave - VE C.U.A.A.: TRNNLG61B07H501X P.IVA: 09144660587
153	1.VR	"LE BIANCHETTE" SPEROTTO LUCIA Sperotto Lucia Stradella Bianchette, 6 - Loc. Custoza - 37066 Sommacampagna (VR) C.U.A.A.: SPRLCU53H45I821U P.IVA: 02110470230

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 19/29



NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
154	2.VR	"TRE RONDINI" MENGHINI ANTONIO Menghini Antonio Via Belfiore, 47 - Loc. Vigo - 37045 Legnago (VR) C.U.A.A.: MNGNTN64L01E512C P.IVA: 01990290239
155	3.VR	"SAN GABRIELE" CHIAVEGATO STEFANO Chiavegato Stefano Via S. Gabriele, 30 - 37063 Isola della Scala (VR) C.U.A.A.: CHVSFN67E21E349F P.IVA: 02660020237
156	4.VR	"LA VECCHIA FATTORIA" SOCIETA' AGRICOLA LA VECCHIA FATTORIA DI RONCOLATO CRISTINA & C. S.S. Roncolato Cristina Via Muri, 54 - Loc. Bonavicina - 37050 San Pietro di Morubio (VR) C.U.A.A.: 04005030236 P.IVA: 04005030236
157	5.VR	"ZAPPOLA CLEMENTE E MARCO" ZAPPOLA CLEMENTE E MARCO SOCIETÀ AGRICOLA Zappola Clemente Via Comuni, 11 - 37046 Minerbe (VR) C.U.A.A.: 00941860231 P.IVA: 00941860231
158	6.VR	"P.O.G." PRODUTTORI OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DEL LAGO DI GARDA - O.P. OLIVICOLTORI REGIONE VENETO S.C.A. Nascimbeni Antonio Sede Legale: Vicolo Fosse, 4 - 37010 Torri del Benaco (VR) Sede Aziendale: Via Beccherle, 361 - 37030 Caprino Veronese (VR) C.U.A.A.: 01744260231 P.IVA: 01744260231
159	7.VR	"FATTORIA MARGHERITA" LA MANO 2 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS Savio Giorgio Sede Legale: Via F. Paiola, 8 - 37127 Verona (VR) Sede Aziendale: Via Lino Lovo, 31 - 37050 Oppeano (VR) C.U.A.A.: 02362550234 P.IVA: 02362550234
160	8.VR	"MELOTTI…UN VIAGGIO INTORNO AL RISO…" SOCIETA' AGRICOLA MELOTTI GIUSEPPE & C. S.S. Melotti Giuseppe Via Tondello, 59 - 37063 Isola della Scala (VR) C.U.A.A.: 03391820234 P.IVA: 03391820234
161	9.VR	"EL BACAN" AZ. AGR. BELLE' FRATELLI DI BIMESTRE LOREDANA Bimestre Loredana Via Verona, 11 - 37060 Sona (VR) C.U.A.A.: BMSLDN67B64L781Y P.IVA: 02556080238
162	10.VR	"SCARIOTI" SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE SCARIOTI Bacilieri Fioravante Loc. Scariotti di Molina, 1 - 37022 Fumane (VR) C.U.A.A.: 03822890236 P.IVA: 03822890236

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 20/29



NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
163	11.VR	"CORTE ALL'OLMO" CORTE ALL'OLMO DI BRUTTI VANDA Brutti Vanda Strada Vicinale Ca' Nova Toro, 39/A - Loc. Ca' di David - 37135 Verona (VR) C.U.A.A.: BRTVND62T54B073G P.IVA: 02750550234
164	12.VR	"FATTORIA CASA MIA" SOC. AGR. FATTORIA CASA MIA DI ZAMPINI GIOVANNI & C. S.S. Zampini Giovanni Via Ca' Vignega, 1 - Fraz. Ospedaletto - 37026 Pescantina (VR) C.U.A.A.: 03680960238 P.IVA: 03680960238
165	13.VR	"MUSEO DEL VINO VILLA CANESTRARI" SOCIETA' AGRICOLA VILLA CANESTRARI DI FRANCHI ADRIANA E C. S.N.C. Franchi Adriana Sede Legale: Via D. Broglio, 2 - 37030 Colognola ai Colli (VR) Sede Aziendale: Via Castello, 20 - 37031 Illasi (VR) C.U.A.A.: 03483180232 P. IVA: 03483180232
166	14.VR	"DORALDO" SICA ALDO Sica Aldo Sede Legale: Via Sabotino, 11/C - 37124 Verona (VR) Sede Aziendale: Strada per Montecchio, 11/E - 37127 Verona (VR) C.U.A.A.: SCILDA39S24A399X P. IVA: 02742500230
167	15.VR	"LA GENOVESA" LA GENOVESA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. Salandini Fabio Strada della Genovesa, 31/A- 37135 Verona (VR) C.U.A.A.: 01451600231 P. IVA: 01451600231
168	16.VR	"MALGA VAZZO" BRUNELLI SANDRO, CARLO E FRANCO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Brunelli Sandro Via Vazzo, 1 - 37030 Velo Veronese (VR) C.U.A.A.: 02428450239 P. IVA: 02428450239
169	17.VR	"SPIGOLO" AZIENDA AGRICOLA SPIGOLO DI RIGO MICHELA Rigo Michela Strada per Montecchio, 6/D - 37127 Verona (VR) C.U.A.A.: RGIMHL72R47L781B P.IVA: 02899720235
170	18.VR	"GIAROL GRANDE" SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA 8 MARZO Pozzerle Luciano Sede Legale: Loc. Cà Verde - 37010 S. Ambrogio di Valpolicella (VR) Sede Aziendale: Via Belluno, 66 - 37113 Verona (VR) C.U.A.A.: 00761910231 P.IVA: 00761910231
171	19.VR	"CORTE OLIANI " VALVERDE BIO DI OLIANI MICHELE Oliani Michele Via Val Bianchi, 3 – 37049 San Zeno in Valle di Villa Bartolomea (VR) C.U.A.A.: LNOMHL79E19E512S P. IVA: 03092950231

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 21/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
172	20.VR	"CORTE ATTÌLEA" CORTE ATTÌLEA SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA Tebaldi Alessandro e Tebaldi Emanuela Via del Garda, 7 - 37067 Valeggio sul Mincio (VR) C.U.A.A: 03929750234 P.IVA: 03929750234
173	21.VR	"STELLA ALPINA" GAIGA RICCARDO Gaiga Riccardo Via Gugoli di San Bortolo, 105 – 37030 Selva di Progno (VR) C.U.A.A. : GGARCR60L17I594H P.IVA: 01836810232
174	22.VR	"TERRE DI MOLINA" AZIENDA AGRICOLA ARDARI DI SARTORI AGOSTINO Sartori Agostino Via Bacilieri, 95 – 37022 Molina di Fumane (VR) C.U.A.A.: SRTGTN72P10F861A P.IVA: 03765840230
175	23.VR	"LA VALVERDE" DA SACCO MARIA GIULIA Da Sacco Maria Giulia Via A. Da Legnago, 21 – 37141 Verona C.U.A.A.: DSCMGL59M48L781L P.IVA: 03809270238
176	24.VR	"PARCO DI BORGHETTO" MARCHESINI CESARINA Marchesini Cesarina Loc. Monte Borghetto, 13 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR) C.U.A.A.: MRCCRN67E58L567J P.IVA: 02494430230
177	25.VR	"LA BORINA" AGRITURISMO LA BORINA S.S.A Bolla Mariangela Via Borina, 209 – 37047 San Bonifacio (VR) C.U.A.A.: 03634370237 P.IVA: 03634370237
178	26.VR	"ALLE TORRICELLE" DAL NEGRO FIORELLA Dal Negro Fiorella Via Bonuzzo S. Anna, 4 – 37128 Verona (VR) C.U.A.A.: DLNFLL58R70L781B P.IVA: 01950790236
179	27.VR	"IL MELO" BERTOLDI BENEDETTA Bertoldi Benedetta Via Piave, 9/B – 37050 Palù (VR) C.U.A.A.: BRTBDT64L61F218N P.IVA: 03247920238
180	28.VR	"APICOLTURA COFFELE" COFFELE FIORENZO Coffele Fiorenzo Via Don Daniele Parlato, 4 – 37035 San Giovanni Ilarione (VR) C.U.A.A.: CFFFNZ70E19H783E P.IVA: 02999240233

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 22/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
181	29.VR	"IL GIARDINO DEI SOGNI" OASI VERDE DI BENITO MERZI Merzi Benito Sede Legale: Via del Garda, 84 – 37067 Valeggio sul Mincio (VR) Sede Aziendale: Loc. San Martino - Platano – 37013 Caprino Veronese (VR) C.U.A.A.: MRZBNT71M19L567V P.IVA: 04003080233
182	1.VI	"DEL MONTE" BORDIN SANDRO Bordin Sandro Via San Rocco, 1 - 36023 Longare (VI) C.U.A.A.: BRDSDR52R18G224B P.IVA: 02453040244
183	2.VI	"LE VALLI" LE VALLI SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. Cazzola Paolo Via Valli, 2 - 36040 San Germano dei Berici (VI) C.U.A.A.: 01836840247 P.IVA: 01836840247
184	3.VI	"IL VIVAIO DEI DRAGHI" AZIENDA AGRICOLA DRAGO F.LLI DI ENRICO, MARIO E STEFANO DRAGO S.S. Drago Enrico Via Ca' Toalda, 5 - 36015 Schio (VI) C.U.A.A.: 01331240240 P.IVA: 01331240240
185	4.VI	"FONTANA ANGELO" FONTANA ANGELO Fontana Angelo Via delle Prese, 3 - 36055 Nove (VI) C.U.A.A.: FNTNGL67P01A703Y P.IVA: 03024200242
186	5.VI	"IL GRANDE PORTICO" AGRITURISMO IL GRANDE PORTICO SAS SOCIETA' AGRICOLA DI SILVIA FORTE & C. Forte Silvia Via San Cristoforo, 44 - Loc. Motta - 36030 Costabissara (VI) C.U.A.A.: 03672180241 P.IVA: 03672180241
187	6.VI	"LA SORGENTE SERMONDI" SERMONDI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Facchinelli Francesco Via Sermondi, 10 - 36020 Castegnero (VI) C.U.A.A.: 00873950240 P.IVA: 00891700247
188	7.VI	"PERON" PERON FLAVIO, PAOLO E MAURIZIO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Peron Flavio Via Roncaglia Vaccheria, 38 - 36060 Schiavon (VI) C.U.A.A.: 02451760249 P.IVA: 02451760249
189	8.VI	"PALAZZETTO ARDI" PALAZZETTO ARDI DI CARIOLARO MICHELA Cariolaro Michela Via Ciron, 4 - Loc. Torri di Confine - 36053 Gambellara (VI) C.U.A.A.: CRLMHL64A56L840L P.IVA: 02731720245

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 23/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
190	9.VI	"IL GIGLIO ROSSO" MIOLA SUSANNA Miola Susanna Sede Legale: Via Cul de Ola, 3 – 36100 Vicenza (VI) Sede Aziendale: Contrà Zoari, 7 - Loc. Castana - 36011 Arsiero (VI) C.U.A.A.: MLISNN64P63L840N P.IVA: 02700890243
191	10.VI	"AL RANCH" PASIN DEVIS Pasin Devis Via Contrà Bernardi, 10 - 36078 Valdagno (VI) C.U.A.A.: PSNDVS70A31L157W P.IVA: 02246030247
192	11.VI	"LE MANDOLARE" AZ. AGR. LE MANDOLARE S.S., SOC. AGR. Pasqualotto Lidia Via Mandolare, 6 - 36020 Villaga (VI) C.U.A.A.: 02351570243 P.IVA: 02351570243
193	12.VI	"PARADISO" PERUFFO VALTER Peruffo Valter Via Paradiso, 47 - Fraz. Meledo - 36040 Sarego (VI) C.U.A.A.: PRFVTR58P14E682V P.IVA: 01883520247
194	13.VI	"CASA SUL FIUME" COSTA ANNA MARIA Costa Anna Maria Sede Legale: Via 4 Novembre, 77/D – 36061 Bassano del Grappa (VI) Sedi Aziendali: Via Fontanazzi, 1 - 36020 Solagna (VI) Via Pianari, 5 – 36020 San Nazario (VI) C.U.A.A.: CSTNMR43T50L650T P.IVA: 02013280249
195	14.VI	"LA PACHAMAMA" RADIN MAURIZIO Radin Maurizio Via Cobalchini, 5 - 36063 Marostica (VI) C.U.A.A.: RDNMRZ58E04L840U P.IVA: 02523050249
196	15.VI	"DA SAGRARO" DA SAGRARO SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Rigo Arturo Via Olivari, 1 - 36020 Mossano (VI) C.U.A.A.: 03671410243 P.IVA: 03671410243
197	16.VI	"GRUUNTAAL" RODEGHIERO DUILIO Rodeghiero Duilio Via Valle, 69 - 36012 Asiago (VI) C.U.A.A.: RDGDLU44T16A465U P.IVA: 00265320242
198	17.VI	"AL PICCHIO NERO" RAUMER GIOVANNI Raumer Giovanni Via Zaffonati, 3/d - Loc. Tretto - 36015 Schio (VI) C.U.A.A.: RMRGNN55E04L394J P.IVA: 01961330246

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 24/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
199	18.VI	"LA VALLE DEI FIORI" BERTONCELLO MARIANGELA Bertoncello Mariangela Via San Pietro, 1 - 36065 Mussolente (VI) C.U.A.A.: BRTMNG58H45A703S P.IVA: 03010740243
200	29.VI	"CANTARANA" AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA CANTARANA DI CORRADIN GIUSEPPE Corradin Giuseppe Via Cantarana, 59 - 36064 Mason Vicentino (VI) C.U.A.A.: CRRGPP23T09F019V P.IVA: 01335930242
201	20.VI	"GIULIO DEI BRACHI" SAVEGNAGO GIULIO Savegnago Giulio Via Savegnago, 1 - 36073 Cornedo Vicentino (VI) C.U.A.A.: SVGGLI78S19A459E P.IVA: 03878490246
202	21.VI	"AIDI" AZIENDA AGRICOLA AIDI DI FLAVIO SARTORE Sartore Flavio Via Molette, 70 - 35035 Marano Vicentino (VI) C.U.A.A.: SRTFLV72D02L157H P.IVA: 02615830243
203	22.VI	"COSTALUNGA" PAVAN ROSA LINA Pavan Rosa Lina Via Costalunga, 10 - 36030 Fara Vicentino (VI) C.U.A.A.: PVNRLN48P41D496I P.IVA: 01764060248
204	23.VI	"VILLA FRACANZAN PIOVENE: IL SERRAGLIO" GIUSTI DEL GIARDINO NICOLO' Giusti del Giardino Nicolò Via San Francesco, 6 - 36040 Orgiano (VI) C.U.A.A.: GSTNCL43E03L781K P.IVA: 02303490243
205	24.VI	"PALAZZO ROSSO FARM" AZIENDA AGRICOLA PALAZZO ROSSO FARM DI ZINI SILVIA Zini Silvia Sede Legale: Via Bagnolo, 12 – 36023 Longare (VI) Sede Aziendale: Via Palazzo Rosso, 6 - Loc. Ponte di Lumignano - 36023 Longare (VI) C.U.A.A.: ZNISLV67D58A459E P.IVA: 03542950245
206	25.VI	"AGRIBER" AGRIBER DI BERNARDI AMEDEO & C. SOCIETA' AGRICOLA S.S. Bernardi Amedeo Via Peraro, 108 - Fraz. Longa - 36060 Schiavon (VI) C.U.A.A.: 03739800245 P.IVA: 03739800245
207	26.VI	"CA' ROVERE" AZIENDA AGRICOLA CA' ROVERE DI BIASIN ALESSIA Biasin Alessia Via Bocara, 5 - 36045 Alonte (VI) C.U.A.A.: BSNLSS69P58E682G P.IVA: 02992150249

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 25/29



NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
208	27.VI	"EL TABARO" EL TABARO SOCIETA' AGRICOLA S.S. Dalla Palma Andrea Via Tabaro, 30 - 36052 Enego (VI) C.U.A.A.: 00747300242 P.IVA: 00747300242
209	28.VI	"LA VALLE DEI RAPACI" FAGAN ALBERTO Fagan Alberto Via Lago di Fimon, 135 - 36057 Arcugnano (VI) C.U.A.A.: FGNLRT51L12L840G P.IVA: 01890310244
210	29.VI	"L'APE NOSTRA AMICA" FANTINATO GIUSEPPE Fantinato Giuseppe Via Piana d'Oriente, 48 - 36065 Mussolente (VI) Loc. San Giovanni - Montegrappa (VI) C.U.A.A.: FNTGPP50H07F829C P.IVA: 02383920242
211	30.VI	"I BRULI" AZIENDA AGRICOLA I BRULI DI CALTRAN DORIANA Caltran Doriana Sede Legale: Via Roma, 98- 36030 Zugliano (VI) Sede Aziendale: Via Crosara - 36030 Zugliano (VI) C.U.A.A.: CLTDRN51B52M199Q P.IVA: 02582960247
212	31.VI	"LAGO AZZURRO" AGRITURISMO LAGO AZZURRO DA BENETTI S.A.S. Benetti Renzo Via Disconzo, 1 - 36070 San Pietro Mussolino (VI) C.U.A.A.: 03584570240 P.IVA: 03584570240
213	32.VI	"CARLAN AGNESE" CARLAN AGNESE Carlan Agnese Via Castellaro, 24 - 36020 Castegnero (VI) C.U.A.A.: CRLGNS63E51F838S P.IVA: 02899730242
214	33.VI	"IL CASALE DELLE ERBE" IL CASALE DELLE ERBE DI FATTORI EMANUELA Fattori Emanuela Via Cafarette, 6 - 36050 Bolzano Vicentino (VI) C.U.A.A.: FTTMNL80A47H829X P.IVA: 03394910248
215	34.VI	"LE VESCOVANE" LE VESCOVANE DI SAVOIA RITA MARIA Savoia Rita Maria Via San Rocco, 19 - 36023 Longare (VI) C.U.A.A.: SVARMR47E62F158V P.IVA: 02011940240
216	35.VI	"TRENTIN CARLO" TRENTIN CARLO Trentin Carlo Via Lampertico, 5 - 36016 Thiene (VI) C.U.A.A.: TRNCRL55C27L157R P.IVA: 02306250248

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 26/29



NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
217	36.VI	"MAISTRELLO MARCELLINO" MAISTRELLO MARCELLINO Maistrello Marcellino Via Monache, 7 - 36040 Grumolo delle Abadesse (VI) C.U.A.A.: MSTMCL69P01L840K P.IVA: 02644390243
218	37.VI	"MONTEROSSO" AZIENDA AGRICOLA MONTEROSSO DI ACCO GIORGIO Acco Giorgio Via Monterosso, 18 - 36040 Brendola (VI) C.U.A.A.: CCAGRG55S05B143F P.IVA: 01891490243
219	38.VI	"AL CONFIN" AL CONFIN DI MAROSTEGAN PAOLO Marostegan Paolo Via Alpiero, 17 - 36043 Camisano Vicentino (VI) C.U.A.A.: MRSPLA79R13L840N P.IVA: 03079940247
220	39.VI	"AL CUCCO" LUCCA MARIANNA Lucca Marianna Loc. Cucco, 2 - 36040 Valdastico (VI) C.U.A.A.: LCCMNN76L56L157G P.IVA: 02819430246
221	41.VI	"FATTORIA DA MARISA" GAIO MARISA Gaio Marisa Via Casara Roveri, 10 - 36045 Alonte (VI) C.U.A.A.: GAIMRS59C71L840L P.IVA: 01974860247
222	42.VI	"LA VEGRA" FIORASO CLAUDIO Fioraso Claudio Via Cà Fusa, 20 - 36030 Sarcedo (VI) C.U.A.A.: FRSCLD63T20L551L P.IVA: 01772620249
223	43.VI	"AGRIFLOOR" SOCIETA' AGRICOLA AGRIFLOOR DI CERANTOLA PAOLO & C. S.S. Cerantola Paolo Via Tre Case, 20 - 36056 Tezze sul Brenta (VI) C.U.A.A.: 02097480244 P. IVA: 02097480244
224	44.VI	"DESY" AZIENDA AGRICOLA AGRITURISTICA DESY DI PONZIO MIRKO Ponzio Mirko Strada di Lobia, 179 – 36100 Vicenza (VI) C.U.A.A.: PNZMRK85A14L840J P.IVA: 03438900247
225	45.VI	"ALBASPINA" AZIENDA AGRICOLA ALBASPINA DI STORATO ANNA Storato Anna Via Bettanie,11 – 36010 Monticello Conte Otto (VI) C.U.A.A.: STRNNA61L65F514J P.IVA: 02777560240
226	46.VI	"ANGOLO DI PARADISO" ANGOLO DI PARADISO DI BRESOLIN MARIA ALDA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Johnny Rama Via Laita - S. Pietro, 1- 36070 Altissimo (VI) C.U.A.A.: 03810290241 P.IVA: 03810290241

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 27/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
227	47.VI	"IL CASON DELLE MERAVIGLIE" DALLA RIVA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE DI PANOZZO CRISTINA E PANOZZO GIUSEPPE Panozzo Cristina Via Rossi, 37 - 36010 Treschè Conca-Roana (VI) C.U.A.A.: 03461780243 P.IVA: 03461780243
228	48.VI	"PONY EXPRESS" MENEGHELLO ADRIANO Meneghello Adriano Sede Legale: Via Camazzole, 44/B - 35010 Carmignano di Brenta (PD) Sede Aziendale: Via San Valentino, 19 - 36050 Pozzoleone (VI) C.U.A.A.: MNGDRN63C10H829O P.IVA: 04520480288
229	49.VI	"MALGA VITTORIA" AZ. AGRITURISTICA MALGA VITTORIA DI CALDERARO SAMUELE Calderaro Samuele Sede Legale: Via G. Leopardi, 6/D – 35010 Onara di Tombolo (PD) Sede Aziendale: Via Nosellari, 11 – 36020 Pove del Grappa (VI) Via Sansughe, 12 – 35013 Cittadella (PD) Sede Fattoria didattica: Via Nosellari, 11 – 36020 Pove del Grappa (VI) C.U.A.A.: CLDSML73E06H355Q P. IVA: 03892630280
230	50.VI	"TIGLIO E QUERCIA" AZIENDA AGRICOLA TIGLIO E QUERCIA DI FRANCESCHI MICHELE MARIA Franceschi Michele Maria C.da Rossati, 10 - 36078 Valdagno (VI) C.U.A.A.: FRNMHL69P27L551J P.IVA: 03298670245
231	51.VI	"CA' DELL'AGATA" CA' DELL'AGATA AZ. AGR. DI DALLA COSTA GIANNI Dalla Costa Gianni Via Monte Rosa, 26 - 36030 Zugliano (VI) C.U.A.A.: DLLGNN56T16M199W P.IVA: 01906400245
232	52.VI	"APICOLTURA VALDASTICO" APICOLTURA VALDASTICO SOCIETÀ AGRICOLA SEMPLICE Carollo Damiano Via Molan, 12 - 36030 Lugo di Vicenza (VI) C.U.A.A.: 03146330240 P.IVA: 03146330240
233	53.VI	"LA GREPPIA" SCORZATO FABIO Scorzato Fabio Sede Legale: Piazza Ciscato, 14/1 - 36034 Malo (VI) Sede Aziendale: Via Monte Palazzo, 25 - 36034 S.Tomio di Malo (VI) C.U.A.A.: SCRFBA77A16E864C P.IVA: 02916280247
234	54.VI	"RODEGHIERO PAINTS" RODEGHIERO ANTONIO ALBERTO Rodeghiero Antonio Alberto Via Tibalda, 6 – 36060 Molvena (VI) C.U.A.A.: RDGNTN62B14D750P P.I.: 01540890249

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 28/29

NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
235	55.VI	"MASSIGNAN" COOPERATIVA SOCIALE '81 SOCIETA' COOPERATIVA O.N.L.U.S. Dolcetta Capuzzo Giovanni Sede Legale: Via Madonnetta, 62 – 36075 Montecchio Maggiore (VI) Sede Aziendale: Via Quintino Sella, 20 – 36040 Brendola (VI) C.U.A.A.: 01299080240 P.I.: 01299080240
236	56.VI	"IL MAGGIOCIONDOLO" AGRITURISMO IL MAGGIOCIONDOLO DI MARCO ADRIANI Adriani Marco Contrà Proveste, 1 – 36015 Schio (VI) C.U.A.A.: DRNMRC65D17I531F P.IVA: 03539590244
237	57.VI	"L'OASI DELLE API" L'OASI DI MAZZERACCA EGIDIO Mazzeracca Egidio Sede Legale: Strada Marchesane, 150 - 36061 Bassano del Grappa (VI) Sede Aziendale: Via Apollonio, 65 – 36061 Bassano del Grappa (VI) C.U.A.A.: MZZGDE44D18E970A P.IVA: 01911630240
238	58.VI	"DA MERLO" MERLO GIOVANNI BRUNO Merlo Giovanni Bruno Via Sega Vecchia, 3 – 36050 Pozzoleone (VI) C.U.A.A.: MRLGNN54A31G957S P.IVA:01830610240
239	59.VI	"CONCA D'ORO" SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA SOCIALE A MUTUALITA' PREVALENTE A.R.L Polimeni Anna Via Rivoltella Bassa, 20 – 36061 Bassano del Grappa (VI) C.U.A.A.: 03694360243 P.IVA: 03694360243
240	60.VI	"IL RIFUGIO DEI COLORI" PETTENA ELISA Pettena Elisa Sede Legale: Via Dante Alighieri, 3 – 36040 Sarego (Vi) Sede Aziendale: Via Fontana Grande, 13/B – 36040 Sarego (VI) C.U.A.A.: PTTLSE50E50I430I P.IVA: 02658190240
241	61.VI	"LA CASA DEL PASTORE" LA CASA DEL PASTORE SOCIETA' AGRICOLA S.S. Cerato Fanny Via Montepiano, 30 – 36040 Lastebasse (VI) C.U.A.A.: 03744110242 P.IVA: 03744110242
242	62.VI	"COL BERETTA" MOCELLIN ANNA Mocellin Anna Via Travaglietta, 27 – Loc. Lepre - 36020 San Nazario (VI) C.U.A.A.: MCLNNA84P43A703O P.IVA: 03999640265
243	63.VI	"AE NOSEARE" NICOLIN MARIO E ZAMBELLO ANTONIETTA S.S. Nicolin Mario Via Adige, 37 – Loc. Marola – 36040 Torri di Quartesolo (VI) C.U.A.A.: 02965890243 P.IVA: 02965890243

Allegato A al Decreto n. 33 del 31/5/2016 pag. 29/29



NUMERO progressivo	CODICE	FATTORIA DIDATTICA
244	64.VI	"AGRIGRA' " CUNIAL SARA Cunial Sara Sede Legale: Viale XI Febbraio, 13 – 36061 Bassano del Grappa (VI) Sedi Aziendali: Loc. Tre Case - Col della Martina – 36020 Cismon del Grappa (VI) Strada G. Giardino, 2 - Loc. Semonzo – 31030 Borso del Grappa (TV) C.U.A.A.: CNLSRA79L48H501R P.IVA: 03494220241
245	65.VI	"HORTUS IN LAB" VIGARDOLETTO SOCIETA' AGRICOLA DI BARAUSSE DOMENICO E CLAUDIO S. S. Barausse Domenico Via Vigardoletto, 1 – 36010 Monticello Conte Otto (VI) C.U.A.A.: 03796790248 P.IVA: 03796790248
246	66.VI	"TARI LA STORIA DI BORTOLO" TARI SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Bidese Roberto Via S. Iberto, 18 – 36042 Breganze (VI) C.U.A.A.: 02046650244 P.IVA: 02046650244
247	67.VI	"MALGASIAGO" BISAKHESE DI GNESOTTO MASSIMILIANO Gnesotto Massimiliano Via Toccoli, 18 – 36010 Roana (VI) C.U.A.A.: GNSMSM83P04A703E P.IVA: 03739360240
248	68.VI	"PIETRIBIASI GIUSEPPE" PIETRIBIASI GIUSEPPE Pietribiasi Giuseppe Via dei Laghi, 223 – 36100 Vicenza (VI) C.U.A.A.: PTRGPP48S18L840I P.IVA: 01411690249
249	69.VI	"RANCH DEI MULINI" LAPO GIULIANA Lapo Giuliana Via Covolo, 17 – 36057 Arcugnano (VI) C.U.A.A.: LPAGLN54A49E671I P.IVA: 01549380242
250	70.VI	"LA CASA DEL BOSCO" AZIENDA AGRICOLA SALTEL SAS DI BALBO PIETRO & C. Balbo Pietro Via San Giorgio, 16 – 36020 Solagna – VI C.U.A.A.: 02920340243 P.IVA: 02920340243
251	71.VI	"LA RINDOLA" LA RINDOLA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE Antoniazzi Elia Sede Legale: Via Bertocchetto, 6 – 36070 San Pietro Mussolino - VI Sede Aziendale: Via Campanella, 18 – 36070 Altissimo - VI C.U.A.A.: 03794520241 P.IVA: 03794520241
252	72.VI	"ALLEVAMENTO SAN ISIDORO" ALLEVAMENTO SAN ISIDORO DI PRANDINA DIEGO Prandina Diego Sede: Via Santa Teresa, 2 – 36060 Schiavon - VI C.U.A.A.: PRNDGI74E21H829R P.IVA: 02561170248

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI

(Codice interno: 325566)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 119 del 21 giugno 2016

Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. CUP H19E14000140006. Avvio delle procedure per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura di materiali di cancelleria (penne) con servizio di stampa personalizzata per il progetto. Approvazione atti di gara. CIG Z9B1A4C6D1. DGR n. 63 in data 31.01.2012 e n. 2401 del 27.11.2012. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono attivate le procedure per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura di materiali di cancelleria (penne) con servizio di stampa personalizzata per il progetto e si approvano i corrispondenti atti di gara. DGR n. 63 in data 31.01.2012 e n. 2401 del 27.11.2012. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36.

Il Direttore

VISTA la Deliberazione n. 63 in data 31.01.2012 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la presentazione da parte della Regione del Veneto - Direzione Relazioni internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) della proposta progettuale "G.LO.B. - Governance Local para a Biodiversidade", nell'ambito del Programma della Commissione Europea "Non-State Actors and Local Authorities in Development";

DATO ATTO che la sopraccitata deliberazione incarica il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali (ora Direttore della Sezione Relazioni internazionali) di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, incluso l'espletamento delle procedure amministrative da assumere nell'ipotesi in cui la proposta progettuale superi le fasi della valutazione da parte dei competenti uffici della Commissione Europea;

VISTA la nota n. DLEBRA/DEV/D (2013) del 13.12.2013 con la quale la Delegazione in Brasile della Commissione Europea ha comunicato l'approvazione del progetto "G.Lo.B.- Governance Local para a Biodiversidade";

VISTO il contratto n. DCI-NSAPVD/2013/287-288, sottoscritto il 20.12.2013 tra l'Unione Europea, rappresentata dalla Delegazione in Brasile della Commissione Europea, e la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) avente ad oggetto l'attribuzione di un finanziamento di Euro 1.124.978,25 (corrispondente al 75% del costo totale del progetto) per le attività previste dal progetto progetto "G.Lo.B.- Governance Local para a Biodiversidade" che avranno durata 36 mesi, a far data 1 aprile 2014;

CONSIDERATO che il contratto sopra citato prevede che la Regione del Veneto, in qualità di lead partner, produca del materiale di comunicazione per le attività esterne del progetto (incontri, seminari, ecc.) con il logo del progetto, nell'ambito del piano di comunicazione;

DATO ATTO che per gli oneri afferenti all'acquisto di materiale vario di comunicazione il budget dello stesso destina risorse per complessivi Euro 11.400,00, quota parte dei quali, pari a Euro 800,00 IVA esclusa, (Euro 976,00, IVA compresa) possono essere utilizzati per le spese relative all'affidamento della fornitura di una tipologia di penna a sfera monouso, con servizio di stampa personalizzata con il logo del progetto;

VISTO l'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia ed in particolare prevede al comma 2 lettera a) la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, e al comma 6 la possibilità di utilizzare il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti Locali, dalla Legge n. 94 del 6.07.2012, "Conversione in Legge con modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

VERIFICATO che per il servizio in oggetto attualmente non sussistono Convenzioni Consip stipulate in favore delle Amministrazioni Pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

VERIFICATO che sulla piattaforma del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sono presenti i metaprodotti attinenti la fornitura in oggetto, denominati "Penna monouso CPV 30192000-1", all'interno del Bando "Cancelleria 104";

VISTE le DGR n. 354 del 6 marzo 2012 e n. 2401 del 27.11.2012 con cui sono state disciplinate le procedure di acquisizione dei servizi, forniture e lavori da disporsi a cura delle strutture regionali;

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che il valore massimo del contratto che si andrà a stipulare per il servizio in oggetto è complessivamente stimato in Euro 800,00= (ottocento/00), IVA esclusa, mentre il valore effettivo dell'affidamento deriverà dall'offerta dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario;

RITENUTO quindi di avviare le procedure per l'acquisizione della fornitura del servizio in argomento, secondo quanto previsto dall'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), disponendo che l'aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

RITENUTO altresì di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Elisa Munari, Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo, Diritti Umani e Progetti Internazionali;

DATO ATTO che le spese per la fornitura richiesta saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure contabili stabilite dagli allegati al contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Commissione Europea;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e s.m.e i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, le procedure per l'acquisto sotto soglia ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) finalizzata all'acquisizione della fornitura di una tipologia di penna a sfera con servizio di stampa personalizzata nell'ambito del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. **CUP H19E14000140006**, GIG **Z9B1A4C6D1**;

3. di approvare i seguenti atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

   - lettera d'invito (**Allegato A**);
   - capitolato tecnico (**Allegato B**);
   - schema di dichiarazione di non essere incorso in uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 **(Allegato C)**;

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo, Diritti Umani e Progetti Internazionali della Sezione Relazioni Internazionali, che adotterà ogni atto ritenuto necessario per il corretto svolgimento della procedura;

5. di stabilire che si procederà all'affidamento della fornitura tramite RdO, di cui sopra, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di stabilire un importo a base d'asta indicativo pari a complessivo Euro 800,00, comprensivo di ogni prestazione e spese generali franco destinatario, IVA esclusa;

7. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'aggiudicazione delle forniture in argomento ed all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico del capitolo 102140 "Realizzazione del progetto europeo "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" Acquisto di beni e servizi (Contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N-DCI-NSAPVD/287-288)", istituito con D.G.R. n. 601 del 29/4/2014, del bilancio regionale di previsione per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Diego Vecchiato

Allegato A al Decreto n. 119 del 21 giugno 2016 pag. 1/4

SCHEMA DI LETTERA D'INVITO
Condizioni particolari di RDO

Oggetto: Espletamento procedura di acquisizione ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016. Richiesta di presentazione di offerta per la fornitura di una tipologia di materiale di cancelleria (penna) con servizio di stampa personalizzata. Progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. **CUP H19E14000140006.** Identificativo di Gara (C.I.G.) **Z9B1A4C6D1**.

Spett.le Impresa

Con decreto dirigenziale n. …… del ……2016, la Regione del Veneto ha provveduto ad avviare le procedure per l'acquisto sotto soglia ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'acquisizione del servizio sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) di fornitura di penne a sfera con servizio di stampa personalizzata per il Progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. A tale riguardo si precisano di seguito le caratteristiche del servizio richiesto, i requisiti minimi di partecipazione e indicazioni relative alla procedura di gara.

1. Stazione appaltante
Regione del Veneto - Sezione Relazioni Internazionali
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
Tel. 041 2794340
Fax 041 2794390
Email: relin@regione.veneto.it
PEC: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it

2. Responsabile del procedimento
Ai fini della presente procedura di acquisto sotto soglia, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Dirigente del Settore Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Progetti Internazionali della Sezione Relazioni Internazionali.

3. Descrizione sommaria della fornitura
Oggetto della fornitura è una tipologia di penne a sfera monouso con servizio di stampa personalizzata relativamente al progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea.
I loghi da stampare sulle penne verranno forniti dalla stazione appaltante in formato elettronico.
La tipologia, la quantità e le specifiche relative alla fornitura sono individuate, in linea generale, nella descrizione contenuta **nell'Allegato B (capitolato tecnico)**.

4. Importo a base d'asta
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del prezzo massimo fissato dall'Amministrazione regionale come base d'asta, pari a € 800,00 IVA esclusa.

L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.
Tale importo si intende comprensivo di ogni prestazione e spese generali franco destinatario, IVA esclusa, per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.

5. Procedura
La procedura di gara consisterà nell'acquisizione sotto soglia ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) e adottando come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione della fornitura potrà aver luogo anche in presenza di un'unica offerta valida, purché questa soddisfi i criteri di aggiudicazione, previo controllo delle dichiarazioni sostitutive rese.
Qualora pervengano offerte valide contenenti proposte economiche uguali, verrà adottato come criterio di aggiudicazione il sorteggio.

6. Soggetti ammessi
Gli operatori invitati a partecipare non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. Termine di presentazione dell'offerta e contenuti della stessa
L'offerta è immediatamente vincolante per l'operatore, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
L'offerta dovrà avere una validità di 60 giorni dalla sua presentazione.
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d'asta.
Non sono ammesse offerte per relationem, che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate dagli altri operatori.
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto della presente procedura di approvvigionamento.
Sono altresì escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra/e gara/e.

8. Presentazione dell'offerta e documentazione da allegare
L'offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l'esclusione, esclusivamente per via telematica entro le **ore 12:00** del giorno **22 luglio 2016**, la seguente documentazione firmata digitalmente oppure scansionata previa sottoscrizione:
1. **OFFERTA ECONOMICA**, generata automaticamente dal sistema consistente nell'indicazione del prezzo totale offerto.
2. **Copia del CAPITOLATO TECNICO** (allegato B al DDR) firmato in ogni pagina per presa visione, integrale conoscenza ed accettazione delle condizioni senza alcuna riserva.
3. **Dichiarazione sostitutiva** dell'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato C al DDR).
L'aggiudicazione avrà luogo quand'anche vi sia una sola offerta, purché valida e sarà immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria. L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la impresa a decorrere dalla data di apertura delle offerte.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute cause di forza maggiore, convenienza ed opportunità anche per eventuali modifiche ai provvedimenti regionali.

9. Motivi di esclusione
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica:
- non pervenga entro i termini stabiliti;

- non risulti sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

Si applica in ogni caso l'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

10. Conclusione della gara e stipula del contratto

10.1 Verifica requisiti

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

10.2 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.136/2010

Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

10.3 Forma del contratto

Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Regionale disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia (Allegato A DGR 2401 del 27 novembre 2012) e secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.

Per tutto quanto non indicato nella presente lettera di invito si rimanda all'Allegato 2 - Condizioni Generali di Contratto e all'Allegato 1 - Capitolato Tecnico relativo al Bando "Cancelleria 104" Metaprodotto 30192000-1 del MEPA.

10.4 Protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano, inoltre, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità.

11. Avvertenze

Con l'invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nella presente lettera d'invito e nel Capitolato d'oneri, allegati alla documentazione di gara.

12. Comunicazioni

Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.

13. Rinvio

Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.:
Vedere modello allegato sottoscritto dalla Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo, Diritti Umani e Progetti Internazionali della Sezione Relazioni Internazionali.

Distinti saluti.

IL R.U.P.
Maria Elisa Munari

Informativa sul trattamento dei dati personali.

(*ex* art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196)

(da conservare da parte del soggetto che sottoscrive i moduli)

OFFERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CON SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA PER IL PROGETTO G.LO.B. GOVERNANCE LOCALA PARA A BIODIVERSIDADE. CUP H19E14000140006
CIG Z9B1A4C6D1

Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle *persone fisiche* rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l'espletamento della presente gara d'appalto. I dati saranno trattati nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di tale finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alle diverse fasi del procedimento di gara, dalla prequalifica all'aggiudicazione e gestione del relativo contratto. Il loro eventuale mancato conferimento costituirà per l'Amministrazione Regionale causa impeditiva al vaglio dell'idoneità del concorrente.

I dati personali raccolti non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.

Il Responsabile del trattamento è la Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo, Diritti Umani e Progetti Internazionali della Sezione Relazioni Internazionali, con sede in Venezia.

Il sito Internet di riferimento è: www.regione.veneto.it.

Le competono i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo,
Diritti Umani e Progetti Internazionali
Sezione Relazioni Internazionali
Firmato Maria Elisa Munari

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 119 del 21 giugno 2016 pag. 1/3

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (PENNE) CON SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO GLOB

1) PREMESSA

Il presente documento disciplina la fornitura di una tipologia di penne a sfera monouso con servizio di stampa personalizzata relativamente al Progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea, le cui caratteristiche sono descritte nel successivo punto 4.

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente affidamento è disciplinato dall'articolo 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" relativo agli affidamenti sotto soglia.
Al presente affidamento si applicano, inoltre, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il soggetto deve possedere i requisiti di partecipazione di cui al Titolo III Capo I Sezione I del D. Lgs. n. 50/2016 e non deve trovarsi in alcuna situazione di esclusione di partecipazione dalla gara di cui all'articolo 80 del citato D. Lgs. n. 50/2016.

4) REQUISITI TECNICI DELLA FORNITURA :

penna monouso

REQUISITI TECNICI	**Dettaglio (tipologia e varietà)**
Tipologia punta	roller/sfera
Tipologia inchiostro	gel
Colore inchiostro	blu
Fusto	carta
Colore fusto	beige con logo di progetto nei colori in quadricromia
Clip	si
Chiusura	rotazione o scatto
Tratto	0,7
Pezzi	1000
Costi	entro l'importo massimo di € 0,80 cadauna inclusa stampa
Tempi di consegna	15 giorni di calendario dalla conferma di stampa dei loghi sulle penne e comunque non oltre il 16 settembre 2016
Luogo di consegna	presso la Regione del Veneto - Sezione Relazioni Internazionali - Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23, 30121 Venezia

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del prezzo massimo fissato dall'Amministrazione regionale come base d'asta, pari a € 800,00 IVA esclusa.

L'aggiudicazione della prestazione potrà aver luogo anche in presenza di un'unica offerta valida, purché questa soddisfi i criteri di aggiudicazione, previa verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

Qualora pervengano offerte valide, contenenti proposte economiche uguali, verrà adottato come criterio di aggiudicazione il sorteggio.

6) TERMINI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

a) Le tipologia di penna dovrà corrispondere alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel presente capitolato tecnico ed essere esente da qualsiasi imperfezione di stampa.
b) I file contenenti il logo del progetto e saranno forniti dalla Stazione Appaltante;
c) I prodotti dovranno essere consegnati entro il termine di 15 giorni di calendario dalla conferma di stampa dei loghi sulle penne;
d) Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione della fornitura potranno essere concordate tra le parti. L'incarico assegnato terminerà con la conclusione dei lavori e consegna del materiale elaborato alla sede della Stazione Appaltante - Sezione Relazioni Internazionali. La scrivente Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito dell'offerta rispetto a data ed all'ora come indicate nella lettera di cui all'**Allegato A;**
e) La Stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa.
f) Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato tecnico si rimanda all'Allegato 2 - Condizioni generali di contratto e all'Allegato 1 - Capitolato tecnico relativo al bando "Cancelleria 104" Metaprodotto 30192000-1 del MEPA.
g) La Stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto in danno, previa denuncia scritta di inadempimento.

7) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai fini della tracciabilità il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: Z9B1A4C6D1 L'appaltatore, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato al presente affidamento, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Al riguardo l'Aggiudicatario, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla Sezione Relazioni Internazionali le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

8) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il contratto d'appalto sarà soggetto, al termine dell'esecuzione delle prestazioni previste, ad attestazione di regolare esecuzione emessa ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di accertare la conformità dei servizi alle condizioni ed ai termini stabiliti nei documenti contrattuali. Successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite.

9) MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge a far data dalla ricezione della fattura.

Le fatture relative alla fornitura del servizio dovranno essere emesse in forma elettronica secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, utilizzando come Codice Univoco Ufficio ME6EDH, della seguente Struttura regionale la quale provvederà ad attivare le relative procedure di liquidazione:

Regione del Veneto
Sezione Relazioni Internazionali
Indirizzo Fondamenta S. Lucia, 23 - Cannaregio 30121 VENEZIA
Referente pratica Silvia Dal Col
Telefono 041 2794340
E-mail silvia.dalcol@regione.veneto.it

10) <u>ONERI FISCALI</u>

Tutti gli oneri di qualsiasi genere, con esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, riguardanti il presente capitolato di fornitura sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

11) <u>CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE</u>

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, non ricomponibili ai sensi del Titolo I "Contenzioso" del Decreto Legislativo n. 50/2016, saranno demandate al giudice ordinario.
Foro competente è quello di Venezia, anche per gli effetti del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Allegato C al Decreto n. 119 del 21 giugno 2016 pag. 1/2

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016

Per partecipare alla gara per la fornitura di una tipologia di materiale di cancelleria (penna) con servizio di stampa personalizzata. Progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. **CUP H19E14000140006.** Identificativo di Gara (C.I.G.) **Z9B1A4C6D1**.

Il sottoscritto _____nato il _____a _____,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
con sede in legale in _____(_____) via_____
C.F. _____P. IVA _____
telefono_____fax_____PEC_____
Indirizzo mail per contatti _____

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all'oggetto.

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata

DICHIARA

1) di aver preso conoscenza del capitolato d'oneri e della lettera di invito, prendendo atto e accettando incondizionatamente le norme che regolano la procedura di gara;

2) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di partecipazione dalla gara di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare:
   a) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P. per uno dei reati indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del citato art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
   b) che nei suoi confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 94, comma 4 del medesimo decreto;
   c) che non è colpevole di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
   d) che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   e) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
   f) che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse (articolo 42, c.2), non diversamente risolvibile;
   g) che la partecipazione dell'operatore economico non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
   h) che l'operatore economico non è stato assoggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell'Organo di Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari;
j) che nell'esercizio dell'attività professionale il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione, non si sono mai resi responsabili di aver svolto attività nei confronti dell'Amministrazione e dei privati con negligenza o malafede, né si sono resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
k) che è in regola con gli obblighi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;
l) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;
m) che il/i legale/i rappresentante/i non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure di evidenza pubblica;
n) che non sussiste alcuna pendenza di procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

3) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;
4) che non presenterà offerta per la gara in oggetto con altro Ente partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
5) di non essere destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che le impediscono di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni.

Luogo e data _____

Firma

Firma digitale o allegare copia documento di identità

(Codice interno: 325567)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI n. 120 del 21 giugno 2016

Progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. CUP H19E14000140006. Avvio delle procedure per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura di materiali di cancelleria (blocchi, cartelline e brochure) con servizio di stampa personalizzata per il progetto. Approvazione atti di gara. CIG Z341A4D14B. DGR n. 63 in data 31.01.2012 e n. 2401 del 27.11.2012. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono attivate le procedure per l'acquisizione sotto soglia sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della fornitura di materiali di cancelleria (blocchi, cartelline e brochure) con servizio di stampa personalizzata per il progetto e si approvano i corrispondenti atti di gara. DGR n. 63 in data 31.01.2012 e n. 2401 del 27.11.2012. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 36.

Il Direttore

VISTA la Deliberazione n. 63 in data 31.01.2012 con la quale la Giunta Regionale ha autorizzato la presentazione da parte della Regione del Veneto - Direzione Relazioni internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) della proposta progettuale "G.LO.B. - Governance Local para a Biodiversidade", nell'ambito del Programma della Commissione Europea "Non-State Actors and Local Authorities in Development";

DATO ATTO che la sopraccitata deliberazione incarica il Dirigente regionale della Direzione Relazioni Internazionali (ora Direttore della Sezione Relazioni internazionali) di svolgere tutte le attività previste per la realizzazione del progetto, incluso l'espletamento delle procedure amministrative da assumere nell'ipotesi in cui la proposta progettuale superi le fasi della valutazione da parte dei competenti uffici della Commissione Europea;

VISTA la nota n. DLEBRA/DEV/D (2013) del 13.12.2013 con la quale la Delegazione in Brasile della Commissione Europea ha comunicato l'approvazione del progetto "G.Lo.B.- Governance Local para a Biodiversidade";

VISTO il contratto n. DCI-NSAPVD/2013/287-288, sottoscritto il 20.12.2013 tra l'Unione Europea, rappresentata dalla Delegazione in Brasile della Commissione Europea, e la Regione del Veneto - Direzione Relazioni Internazionali (ora Sezione Relazioni Internazionali) avente ad oggetto l'attribuzione di un finanziamento di Euro 1.124.978,25 (corrispondente al 75% del costo totale del progetto) per le attività previste dal progetto progetto "G.Lo.B.- Governance Local para a Biodiversidade" che avranno durata 36 mesi, a far data 1 aprile 2014;

CONSIDERATO che il contratto sopra citato prevede che la Regione del Veneto, in qualità di lead partner, produca del materiale di comunicazione per le attività esterne del progetto (incontri, seminari, ecc.) con il logo del progetto, nell'ambito del piano di comunicazione;

DATO ATTO che per gli oneri afferenti all'acquisto di materiale vario di comunicazione il budget dello stesso destina risorse per complessivi Euro 11.400,00, quota parte dei quali, pari a Euro 5.000,00 IVA esclusa, (Euro 6.100,00, IVA compresa) possono essere utilizzati per le spese relative all'affidamento della stampa di una brochure descrittiva del progetto e per la fornitura di blocchi e cartelline con servizio di stampa personalizzata con il logo del progetto;

VISTO l'articolo 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che disciplina l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture sotto soglia ed in particolare prevede al comma 2 lettera a) la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad Euro 40.000,00, e al comma 6 la possibilità di utilizzare il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che, con riferimento alle acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi, l'acquisto tramite MEPA viene obbligatoriamente previsto per le Regioni e gli Enti Locali, dalla Legge n. 94 del 6.07.2012, "Conversione in Legge con modificazioni del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica";

VERIFICATO che per il servizio in oggetto attualmente non sussistono Convenzioni Consip stipulate in favore delle Amministrazioni Pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo;

VERIFICATO che sulla piattaforma del MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sono presenti i metaprodotti attinenti la fornitura in oggetto, denominati "Stampati tipografici" (38964) all'interno del Bando "Cancelleria 104";

VISTE le DGR n. 354 del 6 marzo 2012 e n. 2401 del 27.11.2012 con cui sono state disciplinate le procedure di acquisizione dei servizi, forniture e lavori da disporsi a cura delle strutture regionali;

DATO ATTO, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, che il valore massimo del contratto che si andrà a stipulare per il servizio in oggetto è complessivamente stimato in Euro 5.000,00= (cinquemila/00), IVA esclusa, mentre il valore effettivo dell'affidamento deriverà dall'offerta dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario;

RITENUTO quindi di avviare le procedure per l'acquisizione della fornitura del servizio in argomento, secondo quanto previsto dall'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO), disponendo che l'aggiudicazione della fornitura avverrà con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi di fornitura con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono definite dal mercato;

RITENUTO altresì di individuare, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento la dott.ssa Maria Elisa Munari, Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo, Diritti Umani e Progetti Internazionali;

DATO ATTO che le spese per l'esecuzione del servizio richiesto saranno opportunamente rendicontate secondo le procedure contabili stabilite dagli allegati al contratto sottoscritto tra la Regione del Veneto e la Commissione Europea;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54;

VISTA la legge regionale 29.11.2001, n. 39;

VISTO il Decreto legislativo 23.06.2011, n. 118, e s.m.e i.;

VISTO il Decreto Legislativo 14.03.2013, n. 33;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

VISTI gli atti d'ufficio;

decreta

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di avviare, per le motivazioni di cui in premessa, le procedure per l'acquisto sotto soglia ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) finalizzata all'affidamento della stampa di una brochure e per la fornitura di blocchi e cartelline con servizio di stampa personalizzata nell'ambito del progetto "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. **CUP H19E14000140006**, **CIG Z341A4D14B**;

3. di approvare i seguenti atti di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

   - lettera d'invito (**Allegato A**);
   - capitolato tecnico (**Allegato B**);
   - schema di dichiarazione di non essere incorso in uno dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 **(Allegato C)**;

4. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo, Diritti Umani e Progetti Internazionali della Sezione Relazioni Internazionali, che adotterà ogni atto ritenuto necessario per il corretto svolgimento della procedura;

5. di stabilire che si procederà all'affidamento della fornitura tramite RdO, di cui sopra, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016;

6. di stabilire un importo a base d'asta indicativo pari a complessivo Euro 5.000,00, comprensivo di ogni prestazione e spese generali franco destinatario, IVA esclusa;

7. di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà all'aggiudicazione delle forniture in argomento ed all'assunzione del necessario impegno di spesa a carico del capitolo 102140 "Realizzazione del progetto europeo "G.Lo.B. - Governance Local para a Biodiversidade" Acquisto di beni e servizi (Contratto tra Regione del Veneto e Unione Europea 20/12/2013, N-DCI-NSAPVD/287-288)", istituito con D.G.R. n. 601 del 29/4/2014, del bilancio regionale di previsione per l'esercizio corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

8. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

9. di dare altresì atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

10. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Diego Vecchiato

Allegato A al Decreto n. 120 del 21 giugno 2016 pag. 1/4

SCHEMA DI LETTERA D'INVITO
Condizioni particolari di RDO

Oggetto: Espletamento procedura di acquisizione ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016. Richiesta di presentazione di offerta per la fornitura di una tipologia di materiale di cancelleria (blocchi, cartelline e brochure) con servizio di stampa personalizzata. Progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. **CUP H19E14000140006.** Identificativo di Gara (C.I.G.) **CIG Z341A4D14B**.

Spett.le Impresa

Con decreto dirigenziale n. …… del ……2016, la Regione del Veneto ha provveduto ad avviare le procedure per l'acquisto sotto soglia ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 finalizzata all'acquisizione del servizio sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) per l'affidamento della stampa di una brochure e per la fornitura di blocchi e cartelline con servizio di stampa personalizzata con il logo del progetto per il Progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. A tale riguardo si precisano di seguito le caratteristiche del servizio richiesto, i requisiti minimi di partecipazione e indicazioni relative alla procedura di gara.

1. Stazione appaltante
Regione del Veneto - Sezione Relazioni Internazionali
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
Tel. 041 2794340
Fax 041 2794390
Email: relin@regione.veneto.it
PEC: dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it

2. Responsabile del procedimento
Ai fini della presente procedura di acquisto sotto soglia, il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è la Dott.ssa Maria Elisa Munari, Dirigente del Settore Cooperazione Internazionale, Diritti Umani e Progetti Internazionali della Sezione Relazioni Internazionali.

3. Descrizione sommaria della fornitura
L'oggetto consiste nel servizio di stampa di una brochure, e nella fornitura di blocchi e cartelline con servizio di stampa personalizzata con il logo del progetto relativamente al progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. I loghi da stampare sui blocchi ed i file delle cartelline e della brochure verranno forniti dalla stazione appaltante in formato elettronico.
La tipologia, la quantità e le specifiche relative alla fornitura sono individuate, in linea generale, nella descrizione contenuta **nell'Allegato B (capitolato tecnico)**.

4. Importo a base d'asta
Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del prezzo massimo fissato dall'Amministrazione regionale come base d'asta, pari a € 5.000,00 IVA esclusa.
L'importo degli oneri per la sicurezza è pari a € 0,00.
Tale importo si intende comprensivo di ogni prestazione e spese generali franco destinatario, IVA esclusa, per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.

5. Procedura
La procedura di gara consisterà nell'acquisizione sotto soglia ai sensi dell'articolo 36 del D. Lgs. n. 50/2016 sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MEPA, con richiesta di offerta in via telematica (RdO) e adottando come criterio di aggiudicazione il prezzo più basso ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.
L'aggiudicazione della prestazione potrà aver luogo anche in presenza di un'unica offerta valida, purché questa soddisfi i criteri di aggiudicazione, previo controllo delle dichiarazioni sostitutive rese.
Qualora pervengano offerte valide contenenti proposte economiche uguali, verrà adottato come criterio di aggiudicazione il sorteggio.

6. Soggetti ammessi
Gli operatori invitati a partecipare non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione dalla partecipazione alla procedura di affidamento previste dall'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

7. Termine di presentazione dell'offerta e contenuti della stessa
L'offerta è immediatamente vincolante per l'operatore, lo sarà per l'Amministrazione solo dopo l'esecutività del provvedimento di aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto.
L'offerta dovrà avere una validità di 60 giorni dalla sua presentazione.
Non sono ammesse offerte pari o superiori alla base d'asta.
Non sono ammesse offerte per relationem, che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate dagli altri operatori.
Non sono ammesse offerte alternative, o che comunque risultino difformi rispetto all'oggetto della presente procedura di approvvigionamento.
Sono altresì escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad offerta relativa ad altra/e gara/e.

8. Presentazione dell'offerta e documentazione da allegare
L'offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno produrre, pena l'esclusione, esclusivamente per via telematica entro le **ore 12:00** del giorno **22 luglio 2016**, la seguente documentazione firmata digitalmente oppure scansionata previa sottoscrizione:
1. **OFFERTA ECONOMICA**, generata automaticamente dal sistema consistente nell'indicazione del prezzo totale offerto.
2. **Copia del CAPITOLATO TECNICO** (allegato B al DDR) firmato in ogni pagina per presa visione, integrale conoscenza ed accettazione delle condizioni senza alcuna riserva.
3. **Dichiarazione sostitutiva** dell'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 (Allegato C al DDR);
L'aggiudicazione avrà luogo quand'anche vi sia una sola offerta, purché valida e sarà immediatamente vincolante per l'impresa aggiudicataria. L'offerta è irrevocabile e si intende valida ed impegnativa per la impresa a decorrere dalla data di apertura delle offerte.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'aggiudicazione per sopravvenute cause di forza maggiore, convenienza ed opportunità anche per eventuali modifiche ai provvedimenti regionali.

9. Motivi di esclusione
Determina l'esclusione dalla gara il fatto che l'offerta economica:
- non pervenga entro i termini stabiliti;
- non risulti sottoscritta dal titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente;
- sia pari o in aumento rispetto all'importo posto a base di gara;

Si applica in ogni caso l'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

10. Conclusione della gara e stipula del contratto
10.1 Verifica requisiti
L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, secondo quanto previsto dall'articolo 32, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.
10.2 Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L.136/2010
Ai sensi dell'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii., relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'aggiudicatario dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle transazioni finanziarie, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
10.3 Forma del contratto
Il contratto verrà stipulato con scrittura privata, ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento Regionale disciplinante le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori in economia (Allegato A DGR 2401 del 27 novembre 2012) e secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione.
Per tutto quanto non indicato nella presente lettera di invito si rimanda all'Allegato 2 - Condizioni Generali di Contratto e all'Allegato 1 - Capitolato Tecnico relativo al Bando "Cancelleria 104" Metaprodotto 30192000-1 del MEPA.
10.4 Protocollo di legalità
Al presente affidamento si applicano, inoltre, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalità.

11. Avvertenze
Con l'invio della propria offerta il Fornitore accetta le clausole contenute nella presente lettera d'invito e nel Capitolato d'oneri, allegati alla documentazione di gara.

12. Comunicazioni
Le comunicazioni relative alla presente procedura avverranno tramite l'apposita area "Comunicazioni" prevista dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione o in alternativa tramite Posta Elettronica Certificata.

13. Rinvio
Per quanto non previsto nella presente lettera di invito si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.:
Vedere modello allegato sottoscritto dalla Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo, Diritti Umani e Progetti Internazionali della Sezione Relazioni Internazionali.

Distinti saluti.

IL R.U.P.
Maria Elisa Munari

Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali
Sezione Relazioni Internazionali
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23 – 30121 Venezia Tel. 041/2794329-4341 – Fax 041/2794390
dip.cooperazioneinternazionale@pec.regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279 ***Codice Univoco Ufficio ME6EDH*** *P.IVA 02392630279*

Informativa sul trattamento dei dati personali.

(*ex* art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196)

(da conservare da parte del soggetto che sottoscrive i moduli)

OFFERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA CON SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA PER IL PROGETTO G.LO.B. _GOVERNANCE LOCALA PARA A BIODIVERSIDADE. CUP H19E14000140006
CIG Z341A4D14B.

Il D.Lgs. n.196/2003 prevede la tutela delle *persone fisiche* rispetto al trattamento dei dati personali.

Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.

L'utilizzo dei dati che La riguardano ha come finalità l'espletamento della presente gara d'appalto. I dati saranno trattati nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento di tale finalità.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alle diverse fasi del procedimento di gara, dalla prequalifica all'aggiudicazione e gestione del relativo contratto. Il loro eventuale mancato conferimento costituirà per l'Amministrazione Regionale causa impeditiva al vaglio dell'idoneità del concorrente.

I dati personali raccolti non saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.

La gestione dei dati è informatizzata e manuale.

Il Titolare del trattamento è: Regione del Veneto/Giunta Regionale.

Il Responsabile del trattamento è la Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo, Diritti Umani e Progetti Internazionali della Sezione Relazioni Internazionali, con sede in Venezia.

Il sito Internet di riferimento è: www.regione.veneto.it.

Le competono i diritti previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al Responsabile del trattamento la correzione e l'integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o il blocco.

Dirigente del Settore Cooperazione allo Sviluppo,
Diritti Umani e Progetti Internazionali
Sezione Relazioni Internazionali
Firmato Maria Elisa Munari

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 120 del 21giugno 2016 pag. 1/3

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA (BLOCCHI, CARTELLINE E BROCHURE) CON SERVIZIO DI STAMPA PERSONALIZZATA NELL'AMBITO DEL PROGETTO GLOB

1) PREMESSA

Il presente documento disciplina il servizio di stampa di una brochure, e la fornitura di blocchi e cartelline con servizio di stampa personalizzata relativamente al Progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea, le cui caratteristiche sono descritte nel successivo punto 4.

2) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente affidamento è disciplinato dall'articolo 36 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" relativo agli affidamenti sotto soglia.
Al presente affidamento si applicano, inoltre, le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Il soggetto deve possedere i requisiti di partecipazione di cui al Titolo III Capo I Sezione I del D. Lgs. n. 50/2016 e non deve trovarsi in alcuna situazione di esclusione di partecipazione dalla gara di cui all'articolo 80 del citato D. Lgs. n. 50/2016.

4) REQUISITI TECNICI DELLA FORNITURA :

A) cartelline

REQUISITI TECNICI	Dettaglio (tipologia e varietà)
formato/dimensioni	cm 24 x 33
copertina	300 gr carta patinata opaca bianca, stampa in quadricromia, con alette
interno	carta opaca
lembi	un lembo inferiore e un lembo su lato destro di cm 9 cadauno
Piegature	segnate
Foro per inserimento lembi	foro segnato per la chiusura dei due lembi
ideazione grafica	a cura della stazione appaltante
tiratura	1000
stampa	carta bianca con loghi forniti dalla stazione appaltante
Tempi di consegna	15 giorni di calendario dalla conferma di stampa e comunque non oltre il 16 settembre 2016
Luogo di consegna	presso la Regione del Veneto - Sezione Relazioni Internazionali - Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23, 30121 Venezia

B) blocchi

REQUISITI TECNICI	**Dettaglio (tipologia e varietà)**
formato/dimensioni	A5 (15x21cm) imbavati in testa con sottoblocco
copertina	Sì, copertina ribaltabile in cartoncino di grammatura 300 gr usomano con stampa a colori dei loghi di progetto (forniti dalla stazione appaltante)
n° fogli	50 per ciascun blocco
ideazione grafica	a cura della stazione appaltante
tipo di rilegatura	collatura
stampa	rigatura sottile grigia su carta usomano da 90 gr/mq con stampa a 4/0 colori dei loghi del progetto (forniti dalla stazione appaltante)
tiratura	1000 blocchi
microperforazione	NO
fogli ricalcanti	NO
tempi di consegna	15 giorni di calendario dalla conferma di stampa e comunque non oltre il 16 settembre 2016
spedizione	presso la Sezione Relazioni Internazionali - Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23, 30121 Venezia

C) brochure

REQUISITI TECNICI	**Dettaglio (tipologia e varietà)**
formato/dimensioni	31x15,5 chiusi 15,15x15,5
ideazione grafica	a cura della stazione appaltante
stampa	Carta cyclus print 150 gr. con stampa a 4 b/v
tiratura	1000 per lingua (3 lingue italiano/portoghese/inglese per un totale di 3.000)
tempi di consegna	15 giorni di calendario dalla conferma di stampa e comunque non oltre il 16 settembre 2016
spedizione	presso la Sezione Relazioni Internazionali - Fondamenta Santa Lucia Cannaregio 23, 30121 Venezia

5) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

Il servizio verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso ex articolo 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, nel rispetto del prezzo massimo fissato dall'Amministrazione regionale come base d'asta, pari a € 5.000,00 IVA esclusa.

L'aggiudicazione della prestazione potrà aver luogo anche in presenza di un'unica offerta valida, purché questa soddisfi i criteri di aggiudicazione, previa verifica dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016

Qualora pervengano offerte valide, contenenti proposte economiche uguali, verrà adottato come criterio di aggiudicazione il sorteggio.

6) TERMINI E CONDIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLA FORNITURA

a) La fornitura del servizio dovrà corrispondere alle caratteristiche e prescrizioni indicate nel presente capitolato tecnico ed essere esente da qualsiasi imperfezione di stampa.
b) I file delle tre tipologie di brochure, della cartellina e quelli contenenti i loghi del progetto per i blocchi saranno forniti dalla Stazione Appaltante;
c) I prodotti dovranno essere consegnati entro il termine di 15 giorni di calendario dalla conferma di stampa;
d) Eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie in corso di esecuzione della fornitura potranno essere concordate tra le parti. L'incarico assegnato terminerà con la conclusione dei lavori e consegna del materiale elaborato alla sede della Stazione Appaltante - Sezione Relazioni Internazionali. La scrivente Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi di recapito dell'offerta rispetto a data ed all'ora come indicate nella lettera di cui all'**Allegato A;**
e) La Stazione appaltante si riserva di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'impresa.
f) Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato tecnico si rimanda all'Allegato 2 - Condizioni generali di contratto e all'Allegato 1 - Capitolato tecnico relativo al bando "Cancelleria 104" Metaprodotto "Stampati tipografici" (38964) del MEPA.
g) La Stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto in danno, previa denuncia scritta di inadempimento.

7) <u>TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI</u>

L'aggiudicatario si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Ai fini della tracciabilità il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) è il seguente: Z341A4D14B L'appaltatore, entro il termine che sarà comunicato dall'Amministrazione, dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato al presente affidamento, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 3, comma 1, della citata Legge 13 agosto 2010, n. 136.
Al riguardo l'Aggiudicatario, sotto la propria responsabilità, dovrà comunicare tempestivamente alla Sezione Relazioni Internazionali le variazioni delle modalità di pagamento che dovessero insorgere durante il rapporto contrattuale; in difetto l'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per eventuali ritardi nel pagamento delle relative fatture.

8) <u>CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE</u>

Il contratto d'appalto sarà soggetto, al termine dell'esecuzione delle prestazioni previste, ad attestazione di regolare esecuzione emessa ai sensi dell'articolo 102 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di accertare la conformità dei servizi alle condizioni ed ai termini stabiliti nei documenti contrattuali. Successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione si procederà al pagamento delle prestazioni eseguite.

9) <u>MODALITA' DI PAGAMENTO</u>

Il pagamento sarà effettuato entro i termini di legge a far data dalla ricezione della fattura.
Le fatture relative alla fornitura del servizio dovranno essere emesse in forma elettronica secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, utilizzando come Codice Univoco Ufficio ME6EDH, della seguente Struttura regionale la quale provvederà ad attivare le relative procedure di liquidazione:

Regione del Veneto	
Sezione	Relazioni Internazionali
Indirizzo	Fondamenta S. Lucia, 23 - Cannaregio 30121 VENEZIA
Referente pratica	Silvia Dal Col
Telefono	041 2794340
E-mail	silvia.dalcol@regione.veneto.it

10) <u>ONERI FISCALI</u>

Tutti gli oneri di qualsiasi genere, con esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto, riguardanti il presente capitolato di fornitura sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

11) CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del presente contratto, non ricomponibili ai sensi del Titolo I "Contenzioso" del Decreto Legislativo n. 50/2016, saranno demandate al giudice ordinario.

Foro competente è quello di Venezia, anche per gli effetti del Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Allegato C al Decreto n. 120 del 21 giugno 2016 pag. 1/2

DICHIARAZIONE POSSESSO REQUISITI ART. 80 DEL D. LGS. N. 50/2016

Per partecipare alla gara per la fornitura di una tipologia di materiale di cancelleria (blocchi, cartelline e brochure) con servizio di stampa personalizzata. Progetto "G.Lo.B. – Governance Local para a Biodiversidade", finanziato nell'ambito del Programma "Non-State Actors and Local Authorities in Development" della Commissione Europea. **CUP H19E14000140006.** Identificativo di Gara (C.I.G.) **Z341A4D14B.**

Il sottoscritto _____nato il _____a _____,
in qualità di legale rappresentante dell'impresa _____
con sede in legale in _____(_____) via_____
C.F. _____P. IVA _____
telefono_____fax_____PEC_____
Indirizzo mail per contatti _____

CHIEDE

di partecipare alla gara di cui all'oggetto.

- ai sensi e per gli effetti dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione ad uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole altresì che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, lo scrivente operatore economico decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata,
- ai fini della partecipazione alla procedura negoziata

DICHIARA

1) di aver preso conoscenza del capitolato d'oneri e della lettera di invito, prendendo atto e accettando incondizionatamente le norme che regolano la procedura di gara;

2) di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione di partecipazione dalla gara di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, in particolare:
   a) di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del C.P.P. per uno dei reati indicati alle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del citato art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
   b) che nei suoi confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 94, comma 4 del medesimo decreto;
   c) che non è colpevole di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
   d) che l'operatore economico non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, ovvero non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni;
   e) che l'operatore economico non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
   f) che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interesse (articolo 42, c.2), non diversamente risolvibile;
   g) che la partecipazione dell'operatore economico non determina una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
   h) che l'operatore economico non è stato assoggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che

comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

i) che non è stata pronunciata nei confronti del/i legale/i rappresentante/i e dei componenti dell'Organo di Amministrazione alcuna condanna con sentenza passata in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o, comunque, per delitti finanziari;
j) che nell'esercizio dell'attività professionale il/i legale/i rappresentante/i non ha/hanno commesso alcun errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall'Amministrazione, non si sono mai resi responsabili di aver svolto attività nei confronti dell'Amministrazione e dei privati con negligenza o malafede, né si sono resi colpevoli di gravi inesattezze nel fornire informazioni esigibili;
k) che è in regola con gli obblighi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;
l) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette e indirette, e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di stabilimento;
m) che il/i legale/i rappresentante/i non si è/sono reso/i gravemente colpevole/i di false dichiarazioni nel fornire informazioni richieste ai sensi della normativa vigente in materia di procedure di evidenza pubblica;
n) che non sussiste alcuna pendenza di procedimento per l'irrogazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 6 del D. Lgs. n. 159/2011 o di una delle cause ostative di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;

3) di essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa sul diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/1999;
4) che non presenterà offerta per la gara in oggetto con altro Ente partecipante con la quale esistono rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
5) di non essere destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/2001 che le impediscono di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni.

Luogo e data _____

Firma

Firma digitale o allegare copia documento di identità

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR

(Codice interno: 325563)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITA' DI GESTIONE FESR n. 18 del 15 giugno 2016

Servizio di ideazione e realizzazione di campagne promozionali del Programma Operativo Regionale (POR) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) programmazione 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi di gara Determina a contrarre. POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza Tecnica". CUP: H11E16000510009 - CIG: 6723647108.

[Programmazione]

Note per la trasparenza:
Avvio della procedura di acquisto mediante MEPA del servizio di ideazione e realizzazione n. 8 campagne promozionali dei bandi di gara del POR FESR 2014-2020 e di n. 1 campagna promozionale delle potenzialità e opportunità offerte dall'UE attraverso il POR FESR 2014-2020. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:-DGR n. 357 del 24.03.2016 di presa d'atto della Strategia di Comunicazione del POR FESR Veneto 2014-2020 e del Piano di Comunicazione 2016 e istituzione della Cabina di Regia Strategica per la comunicazione.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al FESR e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" nonché il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce le norme comuni ai fondi Strutturali e di Investimento (SIE), dettano le disposizioni comunitarie anche difronte alla necessità di sviluppare una strategia di comunicazione ;
- la Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015) 5903 final del 17/08/2015 ha approvato il Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 della Regione del Veneto;
- con Delibera della Giunta Regionale n. 1148 del 01/09/2015 è avvenuta la presa d'atto del POR FESR 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea;
- gli artt. 115, 116 e 117 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 incaricano l'Autorità di Gestione della programmazione e attuazione delle attività di comunicazione e informazione del programma operativo;
- tra gli assi di cui è composto il POR FESR 2014-2020, l'Asse 7 Assistenza Tecnica contiene un'azione finalizzata alle attività di comunicazione e informazione;
- con DGR n. 357 del 24/03/2016 la Giunta regionale ha preso atto della Strategia di Comunicazione del POR FESR Veneto e del Piano di Comunicazione 2016 già approvati dal Comitato di Sorveglianza del 03/02/2016;

CONSIDERATO CHE:

- l'attuazione del POR FESR 2014-2020 comporta l'avvio e la pubblicazione di una serie di bandi di gara per la selezione dei progetti da finanziare;
- inoltre, in conformità a quanto stabilito nei Regolamenti Comunitari sopra citati, attraverso la Strategia ed il Piano di Comunicazione 2016, è prevista la realizzazione di una serie di interventi volti a garantire la piena conoscenza delle opportunità offerte dal POR FESR 2014-2020, assicurando, altresì, il rispetto del principio di trasparenza;
- è opportuno, pertanto, al fine di attuare quanto sopra, acquisire il servizio di ideazione e realizzazione di n. 8 campagne promozionali nel territorio regionale da effettuare attraverso avvisi su quotidiani ed emittenti radiofoniche che pubblicizzino l'uscita di uno o più bandi di gara relativi ai finanziamenti dei progetti approvati per il POR FESR 2014-2020 della Regione del Veneto e di n. 1 campagna promozionale da effettuare attraverso emittenti televisive e affissioni su bus e pensiline d'informazione sulle potenzialità e opportunità offerte dall'Unione Europea attraverso il POR FESR 2014-2020 come specificato nelle Condizioni particolari di RdO in **Allegato A,** che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;

VISTO CHE:

- non sono attive convenzioni CONSIP aventi ad oggetto la fornitura di servizi aventi caratteristiche uguali o comparabili a quelle oggetto della presente procedura di affidamento, cui poter aderire o da utilizzare come parametri di qualità e prezzo (cd. Benchmark);
- la Legge 296/2006 prevede che le amministrazioni centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;
- l'art. 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (di seguito "Codice dei contratti pubblici"), lascia fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- l'importo stimato per il servizio in oggetto, ritenuto congruo, è fissato, sulla base di una ricerca sui prezzi medi in uso per l'esecuzione di contratti similari resi disponibili dal sito www.opencoesione.gov, in Euro 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila) al netto dell'IVA;
- tale importo risulta inferiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 35, comma 1, del D. Lgs. 50/2016;
- a seguito di verifica esperita circa la presenza del servizio in oggetto sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, è stata riscontrata l'esistenza di prodotti attinenti all'interno del/i bando/i "Eventi 2010";

RITENUTO CHE:

- sussistano i presupposti per procedere in conformità all'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici scelti dal vigente elenco degli operatori economici abilitati sul MEPA, sulla base della rispondenza dell'esperienza professionale e delle caratteristiche tecnico-organizzative con le attività oggetto dell'appalto;
- il servizio verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e in conformità ai criteri e sub-criteri, come definiti nell'Allegato A succitato;
- pertanto, si procederà all'individuazione dell'operatore economico aggiudicatario utilizzando la piattaforma MEPA succitata, mediante "Richiesta di Offerta" (RdO);
- il contratto avrà la durata massima di 12 mesi dalla stipula;
- l'intervento proposto è ammissibile all'Asse 7 "Assistenza Tecnica" del POR FESR 2014-2020;
- l'importo a base RdO, ritenuto congruo, venga fissato, sulla base di una ricerca sui prezzi medi in uso per l'esecuzione di contratti similari resi disponibili dal sito www.opencoesione.gov, in complessivi Euro 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila) al netto dell'IVA e troverà copertura per le annualità 2016 e 2017 sui capitoli del bilancio di previsione 2016-2018, dedicati all'Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020 rispettivamente su: capitolo n. **102484** "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota comunitaria - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)", capitolo n. **102485** "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota statale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)", capitolo n. **102486** "POR FESR 2014-2020 Asse 7 "Assistenza tecnica" - quota regionale - Acquisto di beni e servizi (Dec. UE 17/08/2015, n. 5903)";
- dato l'importo a base di gara, la procedura sia assoggettata, ai sensi della Delibera ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163, al pagamento del relativo contributo, a solo carico della Stazione Appaltante, per un importo pari a 225,00 euro, che troverà copertura nel capitolo 102439 "Fondo per il contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici - Altri Trasferimenti in conto capitale (L. 23/12/2005, n. 266);
- in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/2008 e dalla Determinazione ANAC n. 3/2008 del 5 marzo 2008, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, anche in considerazione delle modalità di svolgimento del servizio, è possibile escludere la sussistenza di rischi da interferenza;
- ai fini del monitoraggio della spesa previsto dalla L.R. 1/2011, la spesa di euro 200.000,00 (oltre iva) di cui si prevede l'impegno concernente la seguente tipologia "Pubblicità" non sia soggetta alle limitazioni di cui alla L.R. 1/2011, in quanto, per la quota di cofinanziamento regionale, sarà inserita nel progetto di comunicazione a carattere pubblicitario e per la quota residua sarà finanziata con fondi statali e comunitari;

VISTO:

- il modello di Condizioni particolari di RdO, che contiene la disciplina specifica dell'affidamento e del successivo rapporto contrattuale, di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- la documentazione allegata alle Condizioni particolari di RdO e parte integrante del presente provvedimento, di cui all'Allegato A1 - "Modello dichiarazione sostitutiva", all'Allegato A2 - "Modello dichiarazione subappalto", da compilarsi nell'eventualità in cui l'operatore economico intenda avvalersi della facoltà di cui all'art. 105 del Codice dei contratti pubblici - e all'Allegato A3 "Modello di offerta tecnica";
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

- la Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015 Programma Operativo Regionale (POR) Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs 81/2008;
- il D.Lgs 33/2013;
- il D.Lgs. 18/04/2016 n, 50;
- la L.R. n. 39/2001 "Ordinamento del Bilancio e della Contabilità della Regione";
- la DGR n. 1148 del 01/09/2015;
- la DGR n. 357 del 24/03/2016;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare nell'ambito dell'Asse 7 Assistenza Tecnica del POR FESR 2014-2020 il progetto relativo all'acquisizione del "Servizio per l'Organizzazione eventi relativi alla promozione del Programma Operativo Regionale (POR) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - programmazione 2014-2020 della Regione del Veneto";
3. di determinare, secondo quanto precisato in premessa, in euro 200.000,00 - iva esclusa - la base d'asta relativa al servizio di cui al punto 2);
4. di avviare la procedura di acquisizione del servizio citato, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), utilizzando lo strumento "Richiesta di Offerta (RdO)";
5. di stabilire che l'aggiudicazione del servizio avvenga in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici;
6. di approvare le Condizioni particolari di RdO, di cui all'**Allegato A**, il "Modello dichiarazione sostitutiva", di cui all'Allegato A1, il "Modello dichiarazione subappalto", di cui all'Allegato A2 e il "Modello di offerta tecnica", di cui all'Allegato A3, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
7. di nominare quale responsabile del procedimento il Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR che provvederà a tutti i successivi adempimenti;
8. di provvedere con successivi provvedimenti all'impegno e liquidazione di quanto dovuto;
9. di dare atto che la spesa di euro 200.000,00 (oltre iva), di cui si prevede l'impegno con il presente atto, concernente la tipologia "Pubblicità", non è soggetta alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011 per le motivazioni esposte in premessa da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
11. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pietro Cecchinato

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 18 del 15/06/2016 pag. 1/10

Richiesta d'Offerta

Condizioni particolari di RdO

Servizio di ideazione e realizzazione di campagne promozionali del Programma Operativo Regionale (POR) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – programmazione 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi di gara
CUP: H11E16000510009
CIG: 6723647108

1. Premessa

Il Programma Operativo Regionale (di seguito "POR") è lo strumento di attuazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) della Regione del Veneto per il periodo di programmazione 2014-2020, che dispone di un budget complessivo di 600.310.716 Euro e si propone di promuovere un piano di crescita socio-economica in linea con gli obiettivi specificati dalla strategia dell'Unione europea per la crescita e l'occupazione, denominata EUROPA 2020.
Il POR Veneto, in coerenza con gli indirizzi politici dell'Unione Europea, focalizza la sua strategia su 6 Assi prioritari che riprendono gli Obiettivi tematici, a cui si aggiunge l'Asse Assistenza Tecnica, e sono nello specifico:

- Asse 1: Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione
- Asse 2: Agenda digitale
- Asse 3: Competitività dei sistemi produttivi
- Asse 4: Sostenibilità energetica e qualità ambientale
- Asse 5: Rischio sismico e idraulico
- Asse 6: Sviluppo urbano sostenibile (SUS)
- Asse 7: Assistenza tecnica.

Ogni Asse a sua volta è suddiviso in distinte Azioni che definiscono le tipologie di progetti finanziabili che verranno selezionati mediante specifici bandi di gara.
Dopo l'approvazione da parte della Commissione europea con Decisione CE C(2015) 5903 del 17/08/2015, si è passati alla fase di attuazione del programma con la pubblicazione dei bandi di gara.
Al fine di assicurare la piena conoscenza delle opportunità offerte dal POR FESR 2014-2020 e garantire il rispetto del principio di trasparenza, si ritiene opportuno attivare degli interventi di promozione, sul territorio regionale, delle potenzialità offerte dal programma e dell'uscita dei singoli bandi di gara.
La presente Richiesta di Offerta (di seguito "RdO") ha per oggetto l'acquisizione, sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice dei contratti pubblici"),

del servizio di ideazione e realizzazione di n. 8 campagne finalizzate a promuovere i singoli bandi di gara sulla stampa e sulle emittenti radiofoniche e di n. 1 campagna di promozione delle opportunità offerte dall'UE mediante il POR FESR 2014-2020 sia attraverso il circuito delle emittenti televisive locali, sia utilizzando gli spazi esterni di bus/tram e pensiline secondo quanto dettagliato all'art. 2 della presente RdO.
Il presente progetto è finanziato nell'ambito dell'Asse 7 "Assistenza Tecnica" del POR FESR 2014-2020 avvalendosi del contributo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).
Informazioni specifiche sul POR FESR 2014-2020 sono disponibili sul sito internet regionale al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020.

2. Oggetto del servizio

Il servizio messo a gara consiste nell'ideazione e realizzazione di una serie di campagne promozionali finalizzate a:
- informare i potenziali beneficiari (imprese, amministrazioni pubbliche, associazioni ecc.) dell'uscita dei bandi, dei loro contenuti e delle opportunità di finanziamento offerte, dei presupposti e modalità di partecipazione, delle procedure da seguire e degli obblighi da rispettare;
- informare i cittadini delle opportunità offerte dal Programma e della loro importanza per lo sviluppo economico e sociale della regione.

In particolare le finalità delle campagne promozionali dovranno essere in linea con gli obiettivi della Strategia di Comunicazione del POR FESR 2014-2020 che riguardano:
1. Piena conoscenza delle opportunità offerte dal POR, del ruolo dell'Unione Europea, dello Stato e della Regione e del valore delle politiche comunitarie per lo sviluppo economico e sociale del territorio;
2. Costante e adeguata informazione e comunicazione con i cittadini sul funzionamento delle Istituzioni dell'Unione in modo da sviluppare la conoscenza, l'interesse e la partecipazione alle questioni europee, accrescendo in tal modo la democrazia, la trasparenza e l'efficacia delle azioni intraprese;
3. Garanzia del rispetto del principio di trasparenza, accrescendo la conoscenza delle possibilità, dei vantaggi, dei processi di valutazione per l'assegnazione dei Fondi e degli obblighi derivanti.

3. Descrizione del servizio

L'attività oggetto dell'incarico riguarda la fornitura del servizio di ideazione e realizzazione dei seguenti prodotti/azioni:

1. n. 8 campagne promozionali dei bandi di gara del POR FESR 2014-2020; **ogni campagna promozionale** dovrà essere effettuata attraverso:

   a) **quotidiani (edizioni cartacee e on line)**
   Elaborazione dei contenuti, progettazione grafica e acquisto degli spazi per la diffusione di uno o più avvisi/annunci che pubblicizzino l'uscita di uno o più bandi di gara sia sulle edizioni cartacee sia sulle edizioni on line di quotidiani regionali e/o locali, assicurando una copertura adeguata alle finalità indicate all'art. 2 della presente RdO e, in ogni caso, non inferiore al livello regionale;

   b) **emittenti radiofoniche**
   Ideazione e realizzazione di uno o più spot radiofonici che pubblicizzino l'uscita di uno o più bandi di gara, di durata di circa 30", e acquisto spazi, per la diffusione dello stesso sulle emittenti radiofoniche regionali e/o locali, assicurando una copertura adeguata alle finalità indicate all'art. 2 della presente RdO e, in ogni caso, non inferiore al livello regionale;

   Ogni singola campagna promozionale dovrà essere attivata entro 7 (sette) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante (SA) che fornirà tutte le informazioni di dettaglio sui bandi gara da pubblicizzare; ulteriori modalità di dettaglio, relative all'espletamento del servizio, potranno essere concordate nel corso dell'incontro preliminare di cui all'art. 4 della presente RdO.

2. n. 1 Campagna promozionale delle potenzialità e delle opportunità offerte dall'Unione Europea attraverso il POR FESR 2014-2020 su:

   a) emittenti televisive
   Ideazione e realizzazione di uno spot video (della durata minima di 30") che promuova le potenzialità e opportunità offerte dall'Unione Europea attraverso il POR FESR 2014-2020 e acquisto degli spazi per la diffusione dello stesso sulle emittenti televisive regionali e/o locali, assicurando una copertura adeguata alle finalità indicate all'art. 2 della presente RdO e, in ogni caso, non inferiore al livello regionale;

   b) affissioni su retro bus/tram e pensiline
   Elaborazione dei contenuti, ideazione grafica ed acquisto degli spazi per affissioni su retro bus/tram e pensiline delle linee urbane di tutti i Comuni capoluogo di provincia del territorio regionale.

   Modalità di dettaglio relativo all'espletamento del servizio potranno essere concordate nel corso dell'incontro preliminare di cui all'art. 4 della presente RdO.

Le ditte invitate, se lo riterranno opportuno al fine di raggiungere le finalità indicate all'art. 2 della presente RdO, potranno offrire ulteriori servizi nei limiti dell'importo di cui all'art. 6 della presente RdO rispetto a quelli elencati ai punti 1 e 2 del presente articolo quali, a titolo puramente indicativo, la diffusione di avvisi/annunci su riviste e/o su quotidiani e testate nazionali, la diffusione di spot radiofonici su emittenti radiofoniche nazionali, la diffusione di spot video su emittenti televisive nazionali e/o su altri circuiti quali sale cinematografiche ecc.
Tali ulteriori servizi saranno oggetto di specifica valutazione, come stabilito dall'art. 8 della presente RdO.

Per ogni tipologia di prodotto di comunicazione l'aggiudicatario dovrà provvedere all'ideazione ed elaborazione del prodotto/attività, all'acquisizione e al pagamento dei relativi spazi sui vari mezzi pubblicitari nonché alla definizione degli accordi con eventuali soggetti terzi e ogni altro onere per fornire in maniera completa e finita il servizio oggetto della presente RdO.

In particolare, in relazione all'acquisto e pagamento degli spazi sui vari mezzi pubblicitari, l'offerta presentata dovrà garantire l'osservanza del disposto contenuto nell'art. 41 del Decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177[1].

I prodotti e le azioni di comunicazione dovranno essere conformi alle prescrizioni in materia di immagine coordinata del POR FESR 2014-2020; la documentazione di riferimento è disponibile al seguente link: http://repository.regione.veneto.it/public/9dc05718fdeca80bbe07d0f364fa3113.php?lang=it&dl=true.

Tutto il materiale (stampa, radio, TV, affissioni) andrà predisposto nella sola lingua italiana.

[1] *Art. 41 - Destinazione della pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici*
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici.
2. Le somme di cui al comma 1 sono quelle destinate alle spese per acquisto di spazi pubblicitari, esclusi gli oneri relativi alla loro realizzazione.
3. Le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici anche economici sono tenuti a dare comunicazione all'Autorità delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa. L'Autorità, anche attraverso i Comitati regionali per le comunicazioni, vigila sulla diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nonche' al presente comma, le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici nominano un responsabile del procedimento che, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse e salvo il caso di non attuazione per motivi a lui non imputabili, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di 1.040 euro a un massimo di 5.200 euro. Competente all'accertamento, alla contestazione e all'applicazione della sanzione e' l'Autorità. Si applicano le disposizioni contenute nel Capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Nella fase di transizione alla trasmissione in tecnica digitale devono inoltre risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 60 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici le somme che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano singolarmente, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa.
5. Le regioni, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, possono prevedere quote diverse da quelle indicate ai commi 1 e 4.

4. Modalità di espletamento del servizio

L'aggiudicatario, **entro 5 giorni** dalla data di stipula del contratto, dovrà contattare la SA e concordare un incontro preliminare in cui illustrerà la propria offerta tecnica, presentata ai sensi dell'art. 9 del presente capitolato.
La SA potrà, anche nel corso dell'esecuzione del contratto, richiedere e concordare con il fornitore eventuali modifiche di dettaglio che siano in linea con quanto è stato bandito e aggiudicato; l'aggiudicatario dovrà garantire tutta l'assistenza necessaria per determinare la soluzione più adeguata alle esigenze della SA e che tenga conto delle eventuali modifiche, a parità di importo.

5. Stazione Appaltante e Responsabile Unico del Procedimento

Stazione appaltante è la Regione del Veneto – Giunta Regionale, Palazzo Balbi, Dorsoduro n. 3901- 30125 Venezia (VE) - Responsabile Unico del procedimento è il Direttore pro tempore dell'Autorità di Gestione FESR .
Punti di contatto: tel. 041 2791469 – 1472, Fax 041 2791477
e-mail: autoritagestioneFESR@regione.veneto.it.

6. Importo a base RdO

La base d'asta della RdO è stabilita in un importo complessivo pari a Euro 200.000,00 (diconsi Euro duecentomila), al netto dell'IVA. Sarà cura dell'operatore economico specificare, in sede di offerta, l'importo degli eventuali oneri per approntare specifiche e puntuali misure di prevenzione e protezione necessarie per l'esecuzione dell'appalto.
Si comunica che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs 81/2008 e dalla Determinazione ANAC n. 3/2008 del 5 marzo 2008, trattandosi di prestazioni di natura intellettuale, è possibile escludere la sussistenza di rischi da interferenza
L'importo indicato a base di gara si intende comprensivo di ogni prestazione e spese generali, per garantire l'esecuzione a regola d'arte del servizio stesso.
L'imposta di bollo e di registrazione del contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e, dunque, interamente a carico del fornitore.

7. Durata dell'incarico

L'incarico avrà la durata di 12 mesi dalla data di stipula del contratto.

8. Criteri di valutazione e aggiudicazione

La selezione dell'operatore economico cui affidare il servizio in oggetto è effettuata secondo la modalità di cui alla lettera b) dell'art. 36 del Codice dei contratti pubblici, mediante procedura negoziata da svolgersi sulla piattaforma CONSIP del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione – MePA.
L'aggiudicazione del servizio avverrà, ai sensi dell'art. 95 del Codice dei contratti pubblici, in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, in conformità ai seguenti criteri, alle modalità di applicazione e al relativo peso:

Criteri di valutazione		Peso
	OFFERTA ECONOMICA	**30**

A	Prezzo, corrispondente al corrispettivo a corpo per l'intero servizio. La Stazione Appaltante valuterà il ribasso rispetto all'importo a base di gara, fissato in euro 200.000,00	
	OFFERTA TECNICA	**70**
B	Qualità ed efficacia della proposta di campagna promozionale dei bandi di gara del POR FESR 2014-2020, di cui all'art. 3, n. 1, lettere a) e b), della presente RdO, in relazione alle loro finalità	**40**
Sub criterio b 1	Grado di originalità ed apporto creativo della campagna promozionale	15
Sub criterio b 2	Grado di adeguatezza degli aspetti quantitativi (n. uscite e passaggi programmati, testate ed emittenti radiofoniche coinvolte, tempistiche e orari, ecc.)	15
Sub criterio b 3	Proposta di eventuali ulteriori servizi offerti in funzione della loro efficacia	10
C	Qualità ed efficacia della proposta di campagna promozionale delle potenzialità e opportunità offerte dall'Unione Europea attraverso il POR FESR 2014-2020, di cui all'art. 3, n. 2, lettere a) e b), della presente RdO, in relazione alle sue finalità	**30**
Sub criterio c 1	Grado di originalità ed apporto creativo della campagna promozionale	12
Sub criterio c 2	Grado di adeguatezza degli aspetti quantitativi (n. uscite e passaggi programmati, emittenti televisive coinvolte, tempistiche e orari, mezzi di diffusione, ecc.)	12
Sub criterio c 3	Proposta di eventuali ulteriori servizi offerti in funzione della loro efficacia	6

L'offerta economicamente più vantaggiosa verrà determinata secondo il metodo aggregativo-compensatore, che prevede l'applicazione della seguente formula:

$C(a) = \Sigma n [Wi * V(a) i]$
dove:
C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti;
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.

I requisiti (i) per la valutazione dell'offerta sono 2, corrispondenti alla qualità del servizio offerto (da valutare sulla base dell'offerta tecnica) e al prezzo (di cui all'offerta economica).

I pesi (W) sono così attribuiti: per la qualità del servizio 70/100; per il prezzo 30/100.

I coefficienti V(a)i sono determinati:
a) per quanto riguarda gli elementi qualitativi (criteri di valutazione B e C) *(peso ponderale 70):*
utilizzando il metodo del "Confronto a coppie", mediante il quale ogni commissario determina la preferenza fra ogni coppia di offerte, in relazione ai criteri e sub-criteri indicati nella Tabella di cui sopra, secondo la seguente scala:

- preferenza massima: 6 punti
- preferenza grande: 5 punti
- preferenza media: 4 punti
- preferenza piccola: 3 punti
- preferenza minima: 2 punti
- parità: 1 punto

Le preferenze sono quindi trasformate in coefficienti definitivi, riportando ad uno il coefficiente più alto e proporzionando al massimo gli altri coefficienti.

Il punteggio per l'elemento qualitativo sarà quindi determinato sommando i coefficienti attribuiti, rapportati al massimo, moltiplicati per il relativo peso ponderale.

b) per quanto riguarda il prezzo *(peso ponderale 30)*:
mediante l'applicazione della seguente formula:
V(a)i = Pmin / Pa
dove Pa = prezzo offerto dal concorrente (a)
Pmin = prezzo dell'offerta più conveniente
Il punteggio per l'elemento prezzo sarà quindi determinato moltiplicando i coefficienti per il relativo peso (30)

L'aggiudicazione verrà effettuata a favore del concorrente che otterrà il punteggio complessivo più alto sulla base della graduatoria ottenuta seguendo i suddetti criteri.
In caso di parità di punteggio complessivo l'appalto sarà aggiudicato all'operatore con il maggior ribasso offerto sull'importo a base d'asta.
Non sono ammesse offerte che per la determinazione del valore economico o degli elementi essenziali facciano espresso rinvio alle offerte presentate dagli altri operatori; non sono ammesse offerte alternative, o che risultino comunque difformi rispetto all'oggetto della presente procedura di acquisizione. Sono altresì escluse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o incompleto, ovvero riferite ad altra gara/e.
La gara sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola offerta, sempre che la stessa risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

9. Presentazione dell'offerta e documentazione da allegare

L'offerta e la documentazione indicata qui di seguito dovranno pervenire conformemente alle regole fissate dal Sistema di E-Procurement della Pubblica Amministrazione.

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA:
- **Dichiarazione sostitutiva**, redatta secondo il modello di cui all'**Allegato A1** alla presente RdO, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore;
- **Garanzia provvisoria** di Euro 4.000,00 (Euro quattromila/00) pari al 2% dell'importo a base di gara, secondo le modalità stabilite dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici. Per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del citato Codice, l'importo della garanzia è ridotto per le percentuali indicate nella medesima disposizione.

  La garanzia può essere costituita alternativamente a scelta dell'offerente:

  1) con cauzione mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, ai sensi dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici; in tal caso il deposito cauzionale andrà effettuato a favore di:
     REGIONE VENETO – Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR
     Presso la Tesoreria – Depositi Cauzionali
     UNICREDIT S.p.A.
     C.F. e P.IVA 00348170101
     Mercerie dell'Orologio, 191 - 30124 VENEZIA
     IBAN: IT 32 D 02008 02017000100543833
     Con CAUSALE: PROGETTO: Garanzia provvisoria - servizio di organizzazione eventi relativi alla promozione del POR FESR 2014-2020 - Struttura: Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR. Garanzia a corredo dell'offerta della gara CIG: 6723647108 e CUP: H11E16000510009.

  2) con fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previste dalle leggi che disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari

iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La fideiussione dovrà:
- avere efficacia non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte;
- essere incondizionata;
- prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 del codice civile;
- prevedere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- prevedere espressamente la sua operatività su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta stessa;
- contenere l'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

- a pena d'esclusione, **impegno di un fideiussore** a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 105 del Codice dei contratti pubblici, qualora l'offerente risultasse affidatario;

- documentazione attestante il versamento all'ANAC del contributo previsto in sede di gara, di importo pari ad € 20,00, come previsto dalla Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Le indicazioni per effettuare tale versamento sono reperibili sul sito dell'ANAC, al seguente indirizzo:
  http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/home/_riscossioni.

- **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP, aggiornata con deliberazione n. 157 del 17.2.2016. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, avviene, ai sensi dell'art. 216, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dalla AVCP con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e ss.mm.ii. Pertanto, tutti gli operatori dovranno registrarsi al sistema AVCPass, secondo le indicazioni presenti sul sito**: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass.**
  L'operatore, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il "PASSOE", che deve essere inserito nell'ambito della Documentazione Amministrativa;

- l'eventuale dichiarazione, firmata digitalmente, attestante le parti del servizio che si intendono subappaltare di cui all'**Allegato A2.**
  Ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice dei contratti pubblici e ferma restando la disciplina stabilita in materia dal citato Codice e dalla normativa applicabile, il subappalto è ammesso:
  - nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto;
  - previa autorizzazione della stazione appaltante;
  - a condizione che all'atto dell'offerta l'operatore economico affidatario abbia indicato i servizi o forniture o le parti di servizio o fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo;
  - a condizione che l'operatore economico affidatario dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

DOCUMENTAZIONE TECNICA:
L'offerta tecnica è costituita da una **Relazione**, contenente la descrizione delle proposte tecniche dei prodotti/azioni richiesti, da redigersi in carta semplice, su fogli di formato A4 con carattere corpo 11 o superiore, secondo il modello di cui all'**Allegato A3**, prestando particolare attenzione ad evidenziare gli aspetti creativi, contenutistici e gli elementi quantitativi della proposta.

Alla Relazione dovranno essere allegati, a pena d'esclusione:
- bozza grafica di Avviso, di cui all'art. 3, n. 1, lettera a);
- bozza di storyboard dello spot radiofonico, di cui all'art. 3, n. 1, lettera b);
- bozza di storyboard dello spot video, di cui all'art. 3, n. 2, lettera a);
- bozza grafica di manifesti per affissioni su retro bus/tram e pensiline, di cui all'art. 3, n. 2, lettera b).

L'operatore potrà in ogni caso allegare alla Relazione citata ulteriore documentazione, al fine di illustrare e chiarire con più efficacia le caratteristiche dell'offerta.
A pena d'esclusione, né la documentazione amministrativa, né la documentazione tecnica, né i relativi allegati, dovranno contenere elementi di costo o comunque indicazioni dalle quali sia possibile risalire all'offerta economica.

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
- **Offerta Economica**, generata automaticamente dal sistema, consistente nell'indicazione del prezzo offerto, al netto dell'IVA. Dovrà essere indicato, separatamente, l'importo degli eventuali oneri di sicurezza aziendali.
  Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9 del Codice dei contratti pubblici.
  La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice citato è fissata in Euro 200,00 (diconsi Euro duecento/00).
  L'offerta non verrà aggiudicata a lotti separati, pertanto verranno escluse eventuali offerte incomplete.

10. Pagamenti

Il corrispettivo sarà effettuato tramite pagamenti rateali nel seguente modo:
- Una prima rata pari al 30% dopo la realizzazione delle prime tre campagne promozionali;
- Una seconda rata pari al 30% dopo la realizzazione di ulteriori tre campagne promozionali;
- Il saldo alla realizzazione di tutte le attività di cui all'art. 3 della presente RdO.

A conclusione di ogni singola campagna promozionale, la ditta aggiudicataria dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante un'apposita relazione descrittiva corredata dalla documentazione attestante le attività svolte.
Il pagamento avverrà previa verifica della correttezza e della conformità della prestazione alle condizioni della presente RdO, all'offerta della ditta e alle indicazioni della SA e a seguito di emissione di regolare fattura elettronica che dovrà essere inviata a:

Regione del Veneto – Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, Dorsoduro n. 3494/A - 30123 Venezia (cod. fisc. 80007580279 – p.iva 02392630279)

con la seguente descrizione:

"**Servizio di ideazione e realizzazione di interventi di promozione del Programma Operativo Regionale (POR) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – programmazione 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi di gara.**
CUP: H11E16000510009 - CIG: 6723647108"

Codice Univoco Ufficio:
BISFGV

La Stazione Appaltante è soggetta allo split-payment e fornirà indicazioni dettagliate alla ditta aggiudicataria circa gli elementi indispensabili da citare nella fatturazione elettronica.

11. Diritti d'uso

Tutti i materiali prodotti relativamente al presente servizio sono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante, che potrà incondizionatamente farne uso e cessione a terzi e che potrà tutelare i propri diritti a termini di legge. Tutto il materiale prodotto in corso d'opera e gli elaborati finali, dovranno essere consegnati **in formato originario** alla Stazione Appaltante.

12. Responsabilità e obblighi

L'aggiudicatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività previste dal contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni.
L'aggiudicatario risponderà altresì di eventuali danni arrecati a persone e a cose facenti capo all'Amministrazione regionale o a terzi, per colpa o negligenza del personale messo a disposizione nella esecuzione delle prestazioni stabilite.

13. Definizione delle controversie

Le eventuali vertenze tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa, saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

14. Protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 7 settembre 2015 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta regionale: http://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita

15. Rinvio

Per tutto quanto non previsto specificamente dalla presente RdO e in particolare per quanto riguarda le modalità di erogazione del servizio e gli obblighi del fornitore si fa rinvio al Bando CONSIP "EVENTI 2010" per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al mercato elettronico per la fornitura di servizi per eventi e per la comunicazione, con particolare riferimento, tra l'altro, all'Allegato 2a "Condizioni generali di contratto", nonché a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale, in quanto compatibile.

16. Tracciabilità dei flussi finanziari

L'affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., nonché quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. n. 89 del 23 giugno 2014.
In particolare, l'affidatario si obbliga a riportare, nella documentazione contabile, conforme alla normativa succitata, i codici: Codice Identificativo Gara (CIG 6723647108) e Codice Unico di Progetto (CUP H11E16000510009) associati alla presente procedura.
L'affidatario, inoltre, ai sensi e per gli effetti della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii., si obbliga a utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, e a comunicarne alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi, insieme alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su esso/i.

INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALI

A norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 si comunica che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura di cottimo fiduciario sono esclusivamente finalizzati allo svolgimento della stessa; i partecipanti alla gara, conferendo i dati richiesti autorizzano, implicitamente, l'utilizzazione dei dati limitatamente agli adempimenti della procedura d'appalto. Il rifiuto a fornire i dati richiesti nel bando determina l'esclusione dalla gara.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche. La gestione dei dati è sia informatizzata sia manuale.
I dati saranno comunicati agli organi e uffici dell'amministrazione aggiudicatrice investiti del procedimento e si ribadisce che la loro utilizzazione diffusione è limitata agli adempimenti procedurali sopra descritti.
Il titolare del trattamento è la Regione del Veneto/Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento è il Direttore pro tempore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR , con sede in Venezia (VE).
L'accesso agli atti da parte degli interessati e dei contro interessati è disciplinato dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e dall'art. 53 del D. Lgs. 50/2016.
I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 a cui si rinvia espressamente.

Cordiali saluti.

Responsabile Unico Procedimento
F.to - Pietro Cecchinato -

Allegato A1 pag. 1/6

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA REDATTA AI SENSI DEL D.P.R. N. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000

Richiesta di Offerta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di un servizio di ideazione e realizzazione di campagne promozionali del Programma Operativo Regionale (POR) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – programmazione 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi di gara
CUP: H11E16000510009
CIG: 6723647108

Il/La sottoscritto/a ..... nato/a …….....

il ..... C.F. ..... residente a .....

indirizzo ..... n. civico ..... cap ..... ,

in qualità di (*carica sociale)* ..... .

dell'operatore economico (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica)……

CHIEDE

di partecipare alla procedura di cui all'oggetto e, a tale fine,

DICHIARA

consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del citato d.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,

1. che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità;

2. di essere il legale rappresentante, con la qualifica di ..... (indicare la qualifica del legale rappresentante all'interno dell'impresa) dell'operatore economico ..... (indicare l'esatta denominazione comprensiva della forma giuridica) ;
   oggetto sociale .....;
   con sede legale in .....;
   indirizzo ..... n. ..... cap ..... ;
   con sede operativa (se diversa dalla sede legale) in .....;
   via ..... n. ..... cap ……..;
   C.F. ..... P. IVA .....;
   n. tel. ..... n. fax …….....;
   indirizzo posta certificata (PEC)..... ;
   Codice Cliente INAIL n. ..... presso la sede di ..... ;
   Matricola INPS [i] (con dipendenti) n. ..... ;

   Matricola INPS [ii] (senza dipendenti, posizione personale) n. .....;
   presso la sede di ..... ;

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori applicato:
……..…….....;

3. di aver preso visione e di impegnarsi a sottostare, senza condizione o riserva alcuna, a tutte le disposizioni stabilite nella Richiesta di Offerta;

4. che le persone fisiche con potere di rappresentanza [iii] e i direttori tecnici, attualmente in carica, sono:

Cognome e nome	nato a	in data	carica ricoperta	
			Rappresentante legale	Direttore Tecnico
			□	□
			□	□
			□	□
			□	□
			□	□
			□	□
			□	□

5. che nei confronti delle persone indicate al punto 4 non ricorre alcuna delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'art. 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 del medesimo decreto;

6. che nei confronti di tutte le persone fisiche indicate al punto 4 non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;

7. in particolare, con riferimento al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g):

(barrare l'ipotesi che interessa e completare)

□ che nei confronti delle persone indicate al punto 4 non è stata emessa sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per uno dei reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1;

OVVERO

□ che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate è stata emessa sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. per i seguenti reati [iv], tra quelli indicati al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 80/2016:
soggetto condannato .....
sentenza/decreto del .....
reato .....
pena applicata .....

- soggetto condannato .....
sentenza/decreto del .....
reato .....
pena applicata .....

soggetto condannato .....
sentenza/decreto del .....
reato .....
pena applicata .....

soggetto condannato .....

sentenza/decreto del .....
reato .....
pena applicata .....

8. che le persone fisiche con potere di rappresentanza e i direttori tecnici, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Richiesta di Offerta, sono:

Cognome e nome	nato a	in data	Carica ricoperta	fino al

9. *(barrare l'ipotesi che interessa e completare)*

 che nei confronti delle persone fisiche indicate al punto 8, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Richiesta di Offerta, non è mai stata pronunciata sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. [v,]

OVVERO

 che nei confronti delle persone fisiche sotto indicate, cessate dalla carica nell'anno antecedente la data di invio della Richiesta di Offerta, è stata pronunciata sentenza di condanna definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per i seguenti reati [vi]:

- soggetto condannato .....

sentenza/decreto del .....

reato .....

pena applicata .....

- soggetto condannato .....

sentenza/decreto del .....

reato .....

pena applicata .....

- soggetto condannato .....

sentenza/decreto del .....

reato .....

pena applicata .....

(barrare l'ipotesi che interessa e completare)

 che l'operatore al fine di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata, nei confronti dei soggetti sopra indicati, allega i seguenti documenti:
……

10. che nei confronti dell'operatore economico non ricorre alcuna delle cause d'esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
11. con riferimento all'art. 80, comma 5, lettera m del D.Lgs. n. 50/2016, di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di affidamento di soggetti, rispetto ai quali l'operatore economico si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,

qualora tale situazione o relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ;

12. con riguardo agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999, che l'operatore si trova nella seguente situazione:

(barrare l'ipotesi che interessa):

☐ di non essere assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge n. 68/1999;

OVVERO IN ALTERNATIVA

☐ (*in sostituzione della certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999)* di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999;

13. che non sussiste alcuna situazione, correlata alla partecipazione dell'operatore economico alla presente procedura, che si configuri quale conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
14. che l'operatore è consapevole che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti in subapalto, la stazione appaltante ne darà segnalazione all'Autorità la quale, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti in subappalto;
15. che l'operatore ha piena conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell'offerta e sull'espletamento del servizio oggetto dell'appalto;
16. di essere in possesso dell'idoneità professionale e di tutte le autorizzazioni richieste dalla vigente normativa statale e regionale per l'espletamento del servizio oggetto d'appalto;
17. che il valore economico dell'offerta è adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e di avere tenuto conto dei costi relativi alla sicurezza (d.lgs. n. 81/2008);
18. *(barrare l'ipotesi che interessa):*

☐ che l'operatore è iscritta, per un ramo di attività compatibile con il servizio oggetto dell'appalto, al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ..... con il numero Repertorio Economico Amministrativo ..... dalla data del ..... ;

OVVERO

☐ che non sussiste l'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in tal caso allegare alla dichiarazione copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto);

19. con riferimento alla disposizione di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001, di non avere alle proprie dipendenze e di non aver conferito incarichi professionali o di collaborazione a persone che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o negoziale per conto della Regione del Veneto in forza di un rapporto di pubblico impiego;
20. che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 5, comma 2, della L. 386/1990 (nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari);
21. (dichiarazione resa solo in ipotesi di presentazione della garanzia provvisoria, per un importo ridotto del 50%) che l'operatore è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, il quale permette di ridurre del 50% l'importo della garanzia provvisoria;
22. di autorizzare la Stazione appaltante a trasmettere le comunicazioni inerenti la presente procedura, tra cui quelle di cui all'art. 79 del d.lgs. 163/2006, per posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:……

Inoltre,
AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
SULL'OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI,

DICHIARA

1) che in caso di affidamento dell'appalto l'impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. A tal fine si impegna:
   a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
   b) a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
   c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;

2) di essere a conoscenza che la Regione risolverà il contratto in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A.

FIRMA
(del Legale rappresentante/procuratore)

ALLEGARE:

1. **COPIA PROCURA NOTARILE (GENERALE O SPECIALE) O ALTRO DOCUMENTO DA CUI EVINCERE I POTERI DI RAPPRESENTANZA (SOLO QUALORA LA DOCUMENTAZIONE VENGA SOTTOSCRITTA DAL "PROCURATORE/I" DEL CONCORRENTE)**

N.B. LE CASELLE NON BARRATE VERRANNO CONSIDERATE COME DICHIARAZIONI NON EFFETTUATE.

[i] N.B. In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione.

[ii] N.B. In caso di mancata iscrizione Inps, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione.

[iii] Devono essere indicati: i titolari e i direttori tecnici, se si tratta di impresa individuale; i soci e i direttori tecnici se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari e i direttori tecnici se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, i direttori tecnici, il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Vanno annoverati tra i soggetti da indicare anche gli institori.

[iv] Devono essere dichiarate tutte le condanne subite per i reati indicati all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) e g).. In particolare, ai fini della dichiarazione (e al fine di non incorrere nell'esclusione per false dichiarazioni) si devono considerare tutte le sentenze e tutti i decreti penali di condanna passati in giudicato nonché le sentenze di applicazione della pena su richiesta ("patteggiamenti") ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. e ciò anche nei casi in cui siano stati concessi i benefici della "sospensione della pena" e/o della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p.,. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli articoli 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della "non menzione" ai sensi dell'art. 175 c.p., le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione. Pertanto la produzione in sede di offerta del certificato del Casellario giudiziale, stante la detta intrinseca incompletezza dello stesso, non può surrogare l'obbligo di rendere la dichiarazione sostitutiva che dovrà essere sempre prodotta. Nei casi di incertezza si consiglia, pertanto, all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario giudiziale una semplice visura ai sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 313/2002, con la quale anche il soggetto interessato potrà prendere visione di tutti i propri procedimenti penali, senza le limitazioni sopra indicate. Non è necessario dichiarare l'eventuale esistenza di condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione ai sensi dell'art. 178 c.p. o l'estinzione del reato, sempre che l'estinzione sia stata dichiarata con provvedimento della competente autorità giudiziaria. Si avverte, pertanto, che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 676 c.p.p. Non è necessario dichiarare i reati depenalizzati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte o per i quali sia intervenuta formale revoca della condanna. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne.

[v] N.B. Valgono le stesse indicazioni della nota iii. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne.

[vi] N.B. Valgono le stesse indicazioni della nota iv. In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione la mancanza di condanne.

Allegato A2 pag. 1/1

Busta "A-documentazione amministrativa"

MODELLO DICHIARAZIONE DI SUBAPPALTO

Richiesta di Offerta sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione di un servizio di ideazione e realizzazione di campagne promozionali del Programma Operativo Regionale (POR) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – programmazione 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi di gara
CUP: H11E16000510009
CIG: 6723647108

Il/La sottoscritto/a .....
nato/a a ..... il .....,
residente a …….. (…..), via ……..……., n. ……,
nella sua qualità di legale rappresentante dell'operatore " ……..…",
con sede legale in …… (…..), via ……..……., n. ……,

DICHIARA

che la parte del servizio eventualmente da subappaltare è la seguente:
_____
_____
_____
_____

Dichiara, altresì, che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale.

FIRMA
(del Legale rappresentante/procuratore)

ALLEGATI:
1. **COPIA PROCURA NOTARILE (GENERALE O SPECIALE) O ALTRO DOCUMENTO DA CUI EVINCERE I POTERI DI RAPPRESENTANZA (SOLO QUALORA LA DOCUMENTAZIONE VENGA SOTTOSCRITTA DAL "PROCURATORE/I" DEL CONCORRENTE)**

Allegato A3 pag. 1/2

MODELLO DI OFFERTA TECNICA

Servizio di ideazione e realizzazione di campagne promozionali del Programma Operativo Regionale (POR) parte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – programmazione 2014-2020 della Regione del Veneto e dei relativi bandi di gara
CUP: H11E16000510009
CIG: 6723647108

Denominazione ditta offerente: _____

Art. 3 punto 1): n. 8 campagne promozionali dei bandi di gara del POR FESR 2014-2020

PROPOSTA TECNICA PER SINGOLA CAMPAGNA PROMOZIONALE

Descrizione generale della campagna, pianificazione e tempistiche (*max 2 facciate*)

Quotidiani regionali e/o locali: dettaglio pianificazione e tempistiche (testate coinvolte, n. uscite programmate, dimensioni degli avvisi ecc.) (*max 2 facciate*)

Emittenti radiofoniche regionali e/o locali: dettaglio pianificazione e tempistiche (emittenti radiofoniche coinvolte, passaggi programmati, orari ecc.) (*max 2 facciate*)

Ulteriori servizi (*max 2 facciate*)

IN ALLEGATO:
- Bozza grafica di Avviso
- Bozza di Storyboard dello spot radiofonico
- Ulteriori materiali ritenuti utili per l'illustrazione e comprensione dell'offerta

Allegato A3 pag. 2/2

Art. 3 punto 2): n. 1 campagna delle potenzialità e delle opportunità offerte dall'Unione Europea attraverso il POR FESR 2014-2020

PROPOSTA TECNICA

Descrizione generale della campagna, pianificazione e tempistiche (*max 2 facciate*)

Emittenti televisive regionali e/o locali: dettaglio pianificazione e tempistiche (emittenti televisive coinvolte, periodo di programmazione, passaggi programmati, orari ecc.) (*max 2 facciate*)

Affissioni su retro bus/tram e pensiline: dettaglio pianificazione e tempistiche (aziende di trasporto locale coinvolte, periodo e durata affissioni, dimensioni dei manifesti, ecc.) (*max 2 facciate*)

Ulteriori servizi (*max 2 facciate*)

IN ALLEGATO:

- Bozza grafica di manifesti per affissioni su retro bus/tram e pensiline
- Bozza di Storyboard dello spot video
- Ulteriori materiali ritenuti utili per l'illustrazione e comprensione dell'offerta

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ADG ITALIA CROAZIA

(Codice interno: 325706)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE ADG ITALIA CROAZIA n. 7 del 04 maggio 2016

Procedura comparativa per curriculum e successive prova scritta e colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001. Approvazione delle risultanze dei lavori della Commissione d'esame, dello schema di contratto e conferimento del contratto di collaborazione. Impegno di spesa e imputazione delle obbligazioni sulla base dell'esigibilità mediante istituzione del fondo pluriennale vincolato. CUP H79D16000000003

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si conferisce n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività pertinenti al ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia, approvando le risultanze dei lavori della Commissione d'esame e lo schema di contratto e assumendo i relativi impegni di spesa. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Deliberazione della Giunta regionale n. 40 del 19 gennaio 2016 "Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020). Disposizioni urgenti per l'organizzazione della struttura gestionale del Programma"; - Decreto del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia n. 1 del 22 gennaio 2016 "Indizione di procedura comparativa per curriculum e successive prova scritta e colloquio per il conferimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), ai sensi dell'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001".

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire che le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare i lavori e le risultanze istruttorie della Commissione d'esame costituita nell'ambito della procedura comparativa per curriculum e successive prove scritta e orale per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 36 mesi non rinnovabili né prorogabili per il ruolo di Capo del Segretariato congiunto del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Croazia (2014-2020), i cui verbali sono agli atti della Sezione AdG Italia Croazia;

3. di conferire l'incarico di collaborazione di cui al punto 2 al dott. Ivan Curzolo, residente ... *(omissis)* ..., il cui curriculum vitae è allegato al presente provvedimento (**Allegato A**), per un importo complessivo pari a Euro 216.600,00 comprensivi degli oneri fiscali e contributivi a suo carico, per un costo totale, al lordo degli oneri a carico dell'ente, di Euro 283.162,96;

4. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento (**Allegato B**) e di disporne la sottoscrizione in esito alla procedura di selezione indetta ai sensi della Delibera della Giunta regionale n. 40 del 19 gennaio 2015;

5. di attestare che l'obbligazione, relativa alle attività in essere di cui al succitato contratto e beneficiario è giuridicamente perfezionata e non costituisce debito commerciale;

6. di dare atto che il piano di scadenza dell'obbligazione riferito al dott. Ivan Curzolo è quello di seguito esposto:

anagrafica	2016	2017	2018	2016	Totale
00164017 dott. Ivan Curzolo	48.133,33	72.200,00	72.200,00	24.066,67	216.600,00
0037503 INPS	10.308,24	15.943,69	16.425,02	5.475,01	48.151,96

0071576 Agenzia delle entrate - Irap	4.091,33	6.137,00	6.137,00	2.045,67	18.411,00

7. di dare atto che la copertura finanziaria dell'obbligazione è assicurata dagli accertamenti in entrata disposti ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 118/2011 allegato 4/2 principio 3.12 con DDR n. 5 del 21 aprile 2016 Direttore della Sezione Adg Italia Croazia a valere sui capitoli di entrata n. 100884 "Assegnazione comunitaria per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA - Italia Croazia (2014-2020) (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299)" e n. 100886 "Assegnazione statale per la realizzazione del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA - Italia Croazia (2014-2020) (Reg.to UE 17/12/2013, n. 1299) come risulta dalla seguente tabella:

numero accertamento	anno	importo	Capitolo
n. 1340	2016	10.067.861,00	100884/E
n. 1341	2016	1.384.903,00	100886/E

8. di disporre la copertura finanziaria della spesa complessiva di Euro 283.162,96 finanziata dalle entrate vincolate accertate nell'esercizio 2016, assumendo i seguenti impegni di spesa a carico dei seguenti capitoli del bilancio di previsione 2016-2018 e del 2019:

- n. 102664/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di Beni e Servizi - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi Euro 184.110,00;
- n. 102665/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Acquisto di Beni e Servizi - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299) per complessivi Euro 32.490,00;
- n. 102666/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Redditi da lavoro dipendente - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi Euro 40.929,17;
- n. 102667/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Redditi da lavoro dipendente - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi Euro 7.222,79;
- n. 102669/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Imposte e tasse - quota comunitaria (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi Euro 15.649,35;
- n. 102670/U "Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg VA Italia-Croazia (2014-2020) - Imposte e tasse - quota statale (Reg.to UE 17/12/2013 n. 1299)" per complessivi Euro 2.761,65;

come di seguito indicato:

- impegno 2016 per complessivi Euro 62.532,90 come disposto in tabella;
- impegno 2017 per complessivi Euro 94.280,69 come disposto in tabella con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
- impegno 2018 per complessivi Euro 94.762,02 come disposto in tabella con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato;
- impegno 2019 per complessivi Euro 31.587,35 con istituzione, a copertura, del fondo pluriennale vincolato.

anagrafica	P.d.C. V livello	SIOPE	capitolo	importo 2016	importo 2017	importo 2018	importo 2019	totale
00164017 dott. Ivan Curzolo	U1.03.02.12.003	1.02.01.1215	102664/U	40.913,33	61.370,00	61.370,00	20.456,67	**184.110,00**
00164017 dott. Ivan Curzolo	U1.03.02.12.003	1.02.01.1215	102665/U	7.220,00	10.830,00	10.830,00	3.610,00	**32.490,00**
0037503 INPS	U1.01.02.01.999	1.02.05.1258	102666/U	8.762,00	13.552,14	13.961,27	4.653,76	**40.929,17**
0037503 INPS	U1.01.02.01.999	1.02.05.1258	102667/U	1.546,24	2.391,55	2.463,75	821,25	**7.222,79**
0071576 Agenzia delle entrate - Irap	U1.02.01.01.001	1.08.01.1811	102669/U	3.477,63	5.216,45	5.216,45	1.738,82	**15.649,35**
0071576 Agenzia delle entrate - Irap	U1.02.01.01.001	1.08.01.1811	102670/U	613,70	920,55	920,55	306,85	**2.761,65**
							totale	**283.162,96**

9. di stabilire che, così come previsto nello schema di contratto di cui al punto 4, che il compenso sarà liquidato in rate bimestrali posticipate nel mese successivo a quello della prestazione resa, previa attestazione da parte del Direttore della Sezione AdG Italia Croazia dell'avvenuto regolare svolgimento delle attività concordate;

10. di dare atto che, ai sensi dell'art. 456, comma 6, del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., per il presente decreto, il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

11. di incaricare la Sezione Risorse Umane di provvedere alla comunicazione dell'avvenuta instaurazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa al competente Centro provinciale per l'Impiego;

12. di trasmettere il presente atto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, comma 173 della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

13. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette alle limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

14. di adempiere agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

15. di pubblicare il solo dispositivo del presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Silvia Majer

Allegati *(omissis)*

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA

(Codice interno: 325568)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE BACINO IDROGRAFICO BRENTA BACCHIGLIONE - SEZIONE DI PADOVA n. 119 del 22 giugno 2016

Aggiudicazione lavori e approvazione nuovo quadro economico della gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett.b) e 55 comma 2, lett. b), e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Progettazione esecutiva dei "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD) E REALIZZAZIONE DEL I° stralcio funzionale finanziato. Codice reNDiS PD011A/101 - PD11B/10-2 Appalto n.2/2015 - CIG 6142257ECF - CUP H89H10001180001 Importo complessivo del progetto Euro 4.300.000,00 Importo I° e 2° stralcio funzionale finanziato Euro 2.700.000,00 di cui Euro 1.921.489,69 per lavori e Euro 9.500,00 per oneri per la sicurezza. Accordo di Programma del 23.12.2010 fra il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) E LA REGIONE DEL VENETO (l.191/2009)

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica definitivamente la gara ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. b), e 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l'affidamento tramite procedura aperta della progettazione esecutiva dei "Lavori per la sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)" e la realizzazione del I° stralcio funzionale finanziato - Codice ReNDiS PD011A/101 -PD11B/10-2, secondo l'accordo di programma del 23/12/2010 fra il ministero dell'ambiete e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e la Regione del Veneto (L.191/2009).

Il Direttore

(omissis)

decreta

- di approvare le risultanze di gara, come da verbale del 3 febbraio 2016 e pertanto di aggiudicare in via definitiva la progettazione esecutiva dei "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)" e la realizzazione del I° stralcio funzionale finanziato - Codice ReNDiS PD011A/101 - PD11B/10-2, all'impresa CGX COSTRUZIONI GENERALI XODO S.R.L., con sede in Porto Viro (RO), Via Cieco Grotto 18 - C.F. e P.I. 00569180292 che, offrendo il ribasso del 22,74%, ha conseguito il punteggio totale di 88,89 (offerta tecnica punti 60,58 - offerta economica punti 28,31);

- di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il seguente quadro economico per l'importo complessivo di Euro 4.300.000,00:

Importo lavori (-22,74%)		Euro 2.504.756,37
Per oneri di sicurezza		Euro 16.717,34
Sommano		Euro 521.473,71
Somme a disposizione dell'amministrazione		
Per IVA al 22%	Euro 554.724,22	
Oneri di progettazione art. 92 dlgs 163/2006	Euro 38.619,79	
Service Colleselli & P.	Euro 47.580,00	
Service Prof. Salandin	Euro 29.500,00	
Service Geotecnica Veneta	Euro 42.474,30	
Service Adastra srl	Euro 18.029,00	
Service progettazione esecutiva	Euro 40.681,41	
Service validazione progetto	Euro 17.000,00	
Costi gara commissione e pubblicazione	Euro 5.000,00	
Service DL CSE e Collaudo	Euro 70.000,00	
Imprevisti	Euro 22.382,66	

Economia di gara	Euro 892.534,91	
Sommano	Euro1.778.526,29	Euro 1.778.526,29
Totale complessivo		Euro 4.300.000,00

- di dare atto che la spesa la somma necessaria per finanziare l'intervento relativo alla progettazione esecutiva "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD)" dell'importo di Euro 1.200.000,00, codice ReNDiS PD011A/101 è stata impegnata con risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 5596;
- di dare atto che alla somma di Euro 1.500.000,00, approvata con D.G.R. n. 2737 del 29/12/2014 a seguito di Atto Integrativo dell'accordo di programma con il MATTM nel quale è stato variato l'elenco degli interventi previsti nella Sezione attuativa inserendo il finanziamento del progetto denominato PD11B/10-2 "Lavori per la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Bovolenta (PD). Secondo lotto funzionale", si farà fronte con i fondi resi disponibili dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare tramite DM del 25/07/2014, DM del 22/05/2015 e DM del 25/11/2015 tramite i quali è stato decretato il trasferimento, nella Contabilità Speciale n. 5596;
- di approvare il seguente quadro economico in relazione ai finanziamenti concessi:

Importo lavori		Euro 1.484.542,93
Per oneri di sicurezza		Euro 9.500,00
Sommano		Euro 1.494.042,93
Somme a disposizione dell'amministrazione		
Per IVA al 22%	Euro 328.689,44	
Oneri di progettazione art. 92 D. Lgs 163/2006	Euro 38.619,79	
Service Colleselli & P.	Euro 47.580,00	
Service Prof. Salandin	Euro 29.500,00	
Service Geotecnica Veneta	Euro 42.474,30	
Service Adastra srl	Euro 18.029,00	
Service progettazione esecutiva	Euro 40.681,41	
Service validazione progetto	Euro 17.000,00	
Costi gara commissione e pubblicazione	Euro 5.000,00	
Service DL CSE e Collaudo	Euro 70.000,00	
Imprevisti	Euro 22.382,66	
Economia di gara	Euro 546.000,47	
Sommano	Euro 1.205.957,07	Euro 1.205.957,07
		Euro 2.700.000,00

- di dare atto che con successivo provvedimento si provvederà a definire la distinzione dei finanziamenti rispettivamente per l'esecuzione del 1° stralcio per l'importo di Euro 1.200.000,00 e del 2° stralcio funzionale per l'importo di Euro 1.500.000,00;
- di dare atto che la copertura finanziaria per l'esecuzione del 3° stralcio dell'intervento di cui al progetto definitivo complessivo rimane condizionato ai finanziamenti che si renderanno disponibili;

- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Marco Dorigo

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA

(Codice interno: 325580)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 20 del 21 giugno 2016

Ceschi Fabio e Stefano ACCERTAMENTO CARATTERE NON BOSCOSITA' D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013.

[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Il presente Decreto accerta il carattere di non boscosità, ai sensi della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, di una superficie censita nel Comune di Negrar ai mappali numero 64, 65, 66 del foglio 33 per i sig.ri Ceschi Fabio e Stefano.

Il Direttore

VISTA la richiesta di accertamento del carattere di non boscosità inviata dai sig.ri Ceschi Fabio e Stefano, pervenuta al Settore Forestale di Verona in data 06/05/2016, prot. 178070, corredata di relazione tecnico forestale con annesse foto aeree, cartografia su carta tecnica, visure catastali e documentazione fotografica, il tutto a firma di tecnico abilitato;

VISTA la D.G.R. n. 1319 del 25.07.2013 "Norme di attuazione dell'art. 14 della L.R. 52/1978 come modificato con l'art. 31 della L.R. n. 3/2013 relativamente alla nuova definizione di bosco";

VISTO l'art. 31 della L.R. n. 3/2013, che al comma 1 recita: "la definizione di bosco e delle aree che sono da intendersi da questo escluse è stabilita dal comma 6, dell'articolo 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'art. 7 della legge 05.03.2001, n. 57" e successive modificazioni";

VISTO il comma 2 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013 che definisce il bosco come indicato dal comma 1 dell'art. 31 della L.R. n. 3/2013, novellando la definizione di bosco recata dall'art. 14 della L.R. 52/78;

ESAMINATA la documentazione tecnica presentata;

CONSIDERATO che l'area oggetto d'intervento risulta essere tutelata paesaggisticamente a titolo diverso della lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. ii. ed è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.23 n. 3267;

VISTA la Relazione istruttoria datata 14/06/2016 e sottoscritta dal Dirigente di questo Settore competente in materia forestale e dal dirigente della Sezione Urbanistica - Settore Paesaggio e Osservatorio, in quanto struttura regionale competente in materia di paesaggio;

CONSIDERATO che la formazione forestale presente all'interno dell'area censita ai mappali in oggetto è il risultato di un processo di forestazione naturale su terreni agricoli;

CONSIDERATO che l'area è caratterizzata dalla presenza di terrazzamenti in parte sorretti da muri a secco;

CONSIDERATO che la natura dell'intervento di recupero colturale a fini produttivi proposto risulta essere rispettoso dell'assetto e degli elementi caratterizzanti originari dei terrazzamenti oggetto d'intervento purché gli interventi di sistemazione agraria prevedano il completo recupero dell'assetto morfologico preesistente, compresi i muri a secco esistenti;

RITENUTO di poter procedere alla declaratoria di non boscosità in applicazione della D.G.R. 25.07.2013, n. 1319;

FATTI SALVI i diritti e gli interessi di terzi, nonché le materie deferite in materia ad altri organi e l'applicazione degli altri vincoli esistenti o specifiche tutele;

decreta

1. DI ACCERTARE, per quanto meglio esposto in premessa, IL CARATTERE DI NON BOSCOSITÁ relativamente all'area sita in comune censuario di Negrar - mappali numero 64, 65, 66, del foglio 33, come meglio evidenziato con colore azzurro nell'allegata planimetria catastale (Allegato A);

2. Che, come stabilito al punto 2 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013, per l'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, trattandosi di area vincolata paesaggisticamente a titolo diverso dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004, deve essere acquisita l'autorizzazione paesaggistica, ex art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed int., presso il comune competente per territorio, nel rispetto dell'assetto morfologico preesistente;

3. Che, prima dell'eliminazione della vegetazione forestale presente nell'area in oggetto, dovrà essere presentata la documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure per l'applicazione degli obblighi derivanti dalla direttiva 1992/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e dalla direttiva 2009/147/CE, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, le cui procedure di "valutazione di incidenza" ai sensi del D.P.R. 357/97, spettano al comune competente per territorio, come stabilito al punto 5 dell'Allegato A della D.G.R. n. 1319 del 25/07/2013;

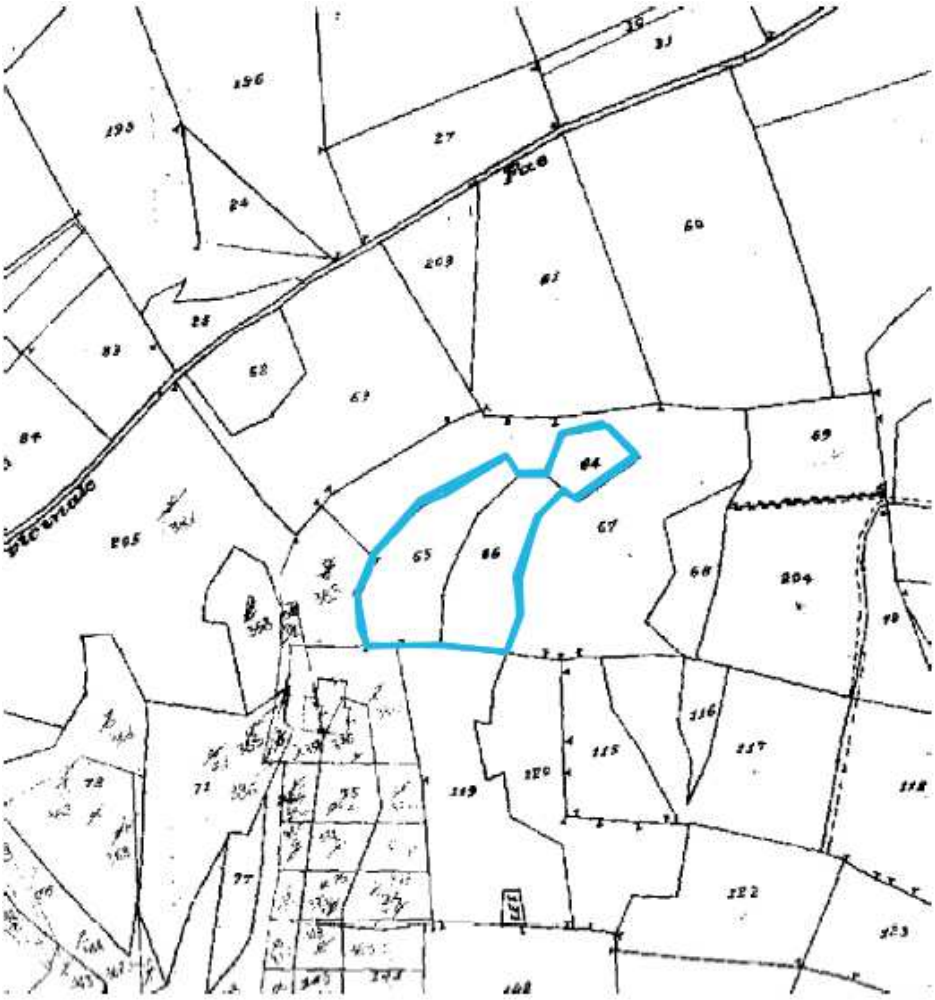
4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, articolo 23;

5. Di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2011 n. 29 e della DGR 14 maggio 2013 n. 677.

Damiano Tancon

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 20 del 21/06/2016 pag. 1/1



(Codice interno: 325581)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE FORESTALE VERONA n. 21 del 21 giugno 2016

Affidamento diretto per l'acquisto di n. 2 abbonamenti annuali al servizio di correzione differenziale GNSS per l'uso del GPS al fine di garantire una ricezione esatta ed in tempo reale di dati provenienti dai satelliti per poter effettuare rilievi topografici connessi alla propria attività di progettazione e manutenzione di opere idrauliche alla ditta SPEKTRA S.r.l. - Importo della fornitura euro 500,00 IVA esclusa. CIG: Z461A52D68

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore della ditta SPEKTRA S.r.l. l'affidamento del servizio di correzione differenziale GNSS per l'uso del GPS. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Atto istruttorio del Direttore dei Lavori in data 09/06/2016 Offerta della ditta SPEKTRA Sr.l. del 09/05/2016 ns. prot. n. 181583. Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Dirigente

PREMESSO CHE

- con L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani soggetti al vincolo idrogeologico, da eseguire in economia con la forma dell'amministrazione diretta impiegando personale qualificato in gran parte assunto stagionalmente;

- con D.G.R. 408 del 07 aprile 2016 la Giunta Regionale ha approvato il programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2016 ai sensi degli artt. 8, 9, 10 e segg. della L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale";

- con L.R. n. 8 del 24/02/2016 è stato approvato il bilancio di previsione 2016 - 2018 e che ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, della L.R. 29/11/2001, n. 39 il Segretario Generale della Programmazione, con proprio D.D.R. n. 4 del 09/03/2016, ha provveduto ad approvare il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018;

- con D.G.R. 431 del 07/04/2016 la Giunta Regionale ha autorizzato la programmazione iniziale dell'attività di spesa individuando gli interventi da attuarsi a cura dei Settori Forestali nel corso del 2016, con riflessi programmatori nel 2017 e 2018, e ne ha conseguentemente autorizzato il sostenimento della spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Dirigenti dei Settori Forestali quali responsabili del processo di spesa;
- la citata D.G.R. dispone che le prenotazioni degli impegni di spesa vengano imputate a valere sul cap. 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U. 2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria disponibilità, attribuendo alle medesime il codice SIOPE 2.01.01.2108;

- con D.D.R. del Direttore del Dipartimento della Difesa del Suolo n. 84 del 13 aprile 2016 si è proceduto a determinare in via definitiva la misura dei budget operativi di spesa - per l'annualità 2016 - a favore dei Dirigenti dei Settori Forestali Regionali, incardinati nelle rispettive Sezioni Bacino Idrografico, responsabili del processo di spesa, nonché responsabili unici del procedimento;

- la D.G.R. n. 2401 del 27 novembre 2012 che al Titolo II disciplina le procedure di acquisizione di forniture e servizi in economia;

CONSIDERATO CHE:

- nell'assolvimento dei compiti di istituto derivanti da disposizioni normative di settore, il Settore Forestale ed il Settore Genio Civile effettuano rilievi topografici connessi all'attività di progettazione e manutenzione di opere idrauliche;

- tali rilievi vengono effettuati con l'utilizzo di n. 2 GPS marchio Trimble, di proprietà regionale di cui uno in dotazione al Settore Forestale ed uno al Genio Civile, strutture entrambe incardinate nella Sezione Bacino Idrografico Adige Po di Verona;
- al fine di consentire l'accesso in tempo reale a dati esatti provenienti dai satelliti è necessario il collegamento, tramite connessione internet, alle stazioni fisse sparse sul territorio, che forniscono in tempo reale le correzioni differenziali al palmare del DPS;

- tale servizio è reso da operatori specializzati, uno dei quali è la società Spektra S.r.l., facente capo al gruppo Trimble;
- il GPS in proprietà è della stessa marca;

- per la fornitura del servizio di correzione differenziale attualmente non sussistono convenzioni CONSIP attive, stipulate a favore di amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o utilizzare come parametro di qualità prezzo;
- la presente fornitura non rientra tra le tipologie offerte dal MePA;

RITENUTO:

- di procedere mediante affidamento diretto per le motivazioni sopraesposte visto l'atto istruttorio del Direttore dei Lavori in data 09/06/2016;
- che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 36 (contratti sotto soglia) comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, all'affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta SPEKTRA S.r.l.

ESAMINATA:

- l'offerta presentata dalla ditta SPEKTRA S.r.l. in data 09/05/2016 ns. prot. n. 181583 a risposta della nostra richiesta del 13/04/2016 prot. n. 144488;

DATO ATTO:

- della congruità del prezzo offerto, come da attestazione del Direttore dei lavori in data 09/06/2016;

- dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice CIG Z461A52D68

VISTO:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i.;

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

- la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
- la L.R. 13 settembre 1978, n. 52;
- la L.R. 24 febbraio 2016 n. 8;
- la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401;
- la D.G.R. 07 aprile 2016 n. 431;
- il D.D.R. 13 aprile n. 84;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cu alla D.G.R. 1036 del 04/08/2015;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare l'acquisto di n. 2 abbonamenti annuali al servizio di correzione differenziale GNSS per l'uso del GPS, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, alla ditta SPEKTRA S.r.l., C.F. e P.IVA 04707190965 con sede in Via Pellizzari, 23/a - 20871 Vimercate (MB), per un importo complessivo pari a Euro 500,00 IVA esclusa;
3. di dar corso al presente affidamento mediante lettera d'ordine come previsto dall'art. 7 dell'allegato A alla D.G.R. 2401 del 27/11/2012;
4. di provvedere al pagamento della fattura a valere sul Cap. 100696, art. 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2016 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

DECRETI DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA

(Codice interno: 325561)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 222 del 16 giugno 2016

Contributo per l'acquisto di apparecchi per il riscaldamento domestico di potenza inferiore o uguale a 35 kW, alimentati a biomassa, a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica, di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2065 del 03.11.2014. Decreto Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 129 del 31.12.2014 di approvazione delle graduatorie. Liquidazione del contributo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Liquidazione del contributo stabilito ai sensi della Delibera di Giunta n° 2065/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 107 del 07.11.2014, a favore dei beneficiari elencati nell'Allegato A al presente decreto, per la sostituzione di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa non conformi alle direttive europee e alla normativa nazionale e l'acquisto di nuovi impianti.

Il Dirigente

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 2065 del 03.11.2014 di approvazione del bando per la concessione di contributi per la sostituzione di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa con nuovi impianti a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n° 129 del 31.12.2014, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle istanze pervenute ai sensi del sopra citato bando ed impegnati i fondi necessari sul capitolo 102109 del bilancio per l'esercizio 2014, nella misura di Euro 1.600,00 quale importo massimo attribuibile a ciascuna istanza ammessa con riserva riportata nell'elenco di cui all'Allegato A (Misura A);

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n° 43 del 01.04.2015, con il quale viene prorogato al 31.07.2015 il termine ultimo per la sostituzione dei vecchi impianti e l'acquisto dei nuovi apparecchi, nonché per la presentazione della documentazione secondo le modalità già previste dal bando;

CONSIDERATO che l'erogazione del contributo è condizionata alla produzione della documentazione prevista dal bando allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n° 2065 del 03.11.2014, nonché alla verifica dei requisiti richiesti;

PRESO ATTO altresì, che il decreto 129 del 31.12.2014 prevede che il contributo erogabile sia pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta conforme alle regole del bando;

PRESO ATTO che i beneficiari riportati nell'Allegato A al presente decreto hanno presentato la documentazione necessaria e che la stessa risulta completa e conforme a quanto richiesto dal bando;

DATO ATTO che per mero errore materiale il codice fiscale dei beneficiari Baldo Jean Michel, Cera Giovanni e Sartor Margherita è stato trascritto in modo errato nell'elenco di cui all'Allegato A al succitato decreto n° 129 del 31.12.2014, mentre viene correttamente riportato nell'Allegato A al presente decreto;

CONSIDERATO che la documentazione presentata è conforme agli originali trattenuti dagli stessi beneficiari, come da autodichiarazione ai sensi del DPR n° 445/2000;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di poter procedere alla liquidazione del contributo previsto, secondo la ripartizione di cui all'Allegato A;

TENUTO CONTO della Legge Regionale n° 54/2012 e del regolamento adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di riconoscere ai beneficiari elencati nell'**Allegato A** al presente decreto il contributo per la sostituzione di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa con nuovi impianti a basse emissioni in atmosfera e ad alta

efficienza energetica di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2065 del 03.11.2014;

2. di liquidare ai suddetti beneficiari secondo la ripartizione presente nell'**Allegato A** al presente decreto gli importi sul capitolo di spesa n° 102109 del bilancio per l'esercizio 2015, impegno n° 4268;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per il seguito di competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Roberto Morandi

Allegato A al decreto n. 222 del 16 GIU. 2016 pag. 1 /6

REGIONE DEL VENETO

n°	cognome	nome	codice fiscale	spese ammesse	contributo erogabile
1	Arcaro	Roberto		€ 2.519,00	€ 1.259,50
2	Baldan	Fabrizio		€ 1.240,00	€ 620,00
3	Baldan	Francesco		€ 1.917,00	€ 958,50
4	Baldo	Jean Michel		€ 6.087,99	€ 1.600,00
5	Baratella	Marco		€ 2.055,98	€ 1.027,99
6	Barattin	Marziano		€ 3.619,74	€ 1.600,00
7	Baratto	Stefano		€ 2.100,00	€ 1.050,00
8	Barbieri	Giovanna Vittoria		€ 3.250,01	€ 1.600,00
9	Barbon	Luciana		€ 1.775,58	€ 887,79
10	Barichello	Carlo		€ 1.790,00	€ 895,00
11	Bassani	Antonio		€ 2.564,66	€ 1.282,33
12	Battaglino	Lorenzo		€ 2.710,55	€ 1.355,28
13	Begolo	Matteo		€ 3.322,00	€ 1.600,00
14	Berra	Danillo		€ 3.410,00	€ 1.600,00
15	Bertani	Costantino		€ 2.886,02	€ 1.443,01
16	Bertolaso	Antonella		€ 6.605,00	€ 1.600,00
17	Bertoncello	Luciana		€ 2.763,20	€ 1.381,60
18	Bettanello	Giulio Alberto		€ 3.825,00	€ 1.600,00
19	Biasotto	Sergio		€ 3.495,00	€ 1.600,00
20	Binotto	Giuseppe		€ 1.890,24	€ 945,12
21	Boggian	Gianni		€ 3.190,60	€ 1.595,30
22	Boratto	Igor		€ 4.148,00	€ 1.600,00
23	Bordignon	Alberto		€ 3.200,00	€ 1.600,00
24	Bordignon	Giuseppe		€ 3.000,25	€ 1.500,13
25	Bordignon	Paolo		€ 3.100,00	€ 1.550,00
26	Borriero	Jessica		€ 4.562,00	€ 1.600,00
27	Bortoli	Marisa		€ 2.970,00	€ 1.485,00
28	Bortoluzzi	Antonio		€ 3.300,00	€ 1.600,00
29	Boschin	Daniele		€ 3.427,00	€ 1.600,00
30	Bozza	Erio		€ 3.325,00	€ 1.600,00
31	Bresolin	Germano		€ 5.200,00	€ 1.600,00
32	Bristot	Gabriella		€ 2.310,02	€ 1.155,01

OMISSIS

Allegato A al decreto n. 222 1 del 16 GIU. 2016

n°	cognome	nome	codice fiscale	spese ammesse	contributo erogabile
33	Bruscagin	Carla		€ 3.200,00	€ 1.600,00
34	Bruzzo	Barbara		€ 3.890,01	€ 1.600,00
35	Bruzzo	Giovanni		€ 1.190,00	€ 595,00
36	Buoso	Gabriele Alfredo		€ 3.074,40	€ 1.537,20
37	Busnardo	Diego Gian Pietro		€ 2.410,00	€ 1.205,00
38	Buson	Ivano		€ 1.956,27	€ 978,14
39	Callegaro	Luigino		€ 3.118,09	€ 1.559,05
40	Camazzola	Emanuel Dimitri		€ 4.981,24	€ 1.600,00
41	Capitanio	Antonio		€ 1.760,00	€ 880,00
42	Cappellazzo	Omero Giannino		€ 4.550,00	€ 1.600,00
43	Carraro	Lorenzo		€ 5.310,31	€ 1.600,00
44	Carrer	Romeo		€ 3.478,56	€ 1.600,00
45	Casarin	Marco		€ 4.383,50	€ 1.600,00
46	Casarin	Paolo		€ 4.070,00	€ 1.600,00
47	Cattelan	Marco		€ 3.100,00	€ 1.550,00
48	Cecchin	Giovanni		€ 1.381,81	€ 690,91
49	Cendron	Denis		€ 3.331,48	€ 1.600,00
50	Cera	Giovanni		€ 3.250,01	€ 1.600,00
51	Cerchio	Antonio		€ 4.396,46	€ 1.600,00
52	Chendi	Giuseppe		€ 16.415,52	€ 1.600,00
53	Coghetto	Andrea		€ 4.894,10	€ 1.600,00
54	Cornetti	Ilaria		€ 1.890,00	€ 945,00
55	Crema	Pierluigi		€ 2.679,01	€ 1.339,51
56	Crema	Pierluigi		€ 2.438,99	€ 1.219,50
57	Crivellaro	Renzo		€ 1.905,00	€ 952,50
58	Da Rech	Claudio		€ 2.996,00	€ 1.498,00
59	D'Adam	Antonia		€ 2.980,00	€ 1.490,00
60	D'Agostini	Valter		€ 3.462,64	€ 1.600,00
61	Dal Ben	Daniele		€ 2.928,00	€ 1.464,00
62	Dal Lago	Andrea		€ 2.853,21	€ 1.426,61
63	Dal Maso	Alberto		€ 2.895,80	€ 1.447,90
64	Dal Zotto	Sonia		€ 2.794,31	€ 1.397,16
65	Dalla Valle	Renato		€ 1.992,79	€ 996,40
66	Dalla Zuanna	Vigilio		€ 3.150,01	€ 1.575,01

OMISSIS

Allegato A al decreto n. 222 del 16 GIU. 2016 pag. 3 /6

n°	cognome	nome	codice fiscale	spese ammesse	contributo erogabile
67	Dalle Rive	Giuseppe		€ 3.321,00	€ 1.600,00
68	De Dea	Daniele		€ 2.830,40	€ 1.415,20
69	De Paris	Paola		€ 6.437,94	€ 1.600,00
70	De Pian	Ivano		€ 3.668,50	€ 1.600,00
71	De Polo	Sonia		€ 5.612,00	€ 1.600,00
72	De Tomi	Adriana		€ 2.692,36	€ 1.346,18
73	Dedin	Massimo		€ 3.673,00	€ 1.600,00
74	Delle Vedove	Michele		€ 3.000,00	€ 1.500,00
75	Dieng	Mohamadou		€ 4.600,00	€ 1.600,00
76	Faccin	Cristina		€ 5.734,00	€ 1.600,00
77	Fantin	Ernesto		€ 3.850,00	€ 1.600,00
78	Ferrato	Primo		€ 3.168,89	€ 1.584,45
79	Ferrian	Bruno		€ 3.230,00	€ 1.600,00
80	Finco	Orietta		€ 3.330,00	€ 1.600,00
81	Fogale	Alessandro		€ 3.490,00	€ 1.600,00
82	Fornasa	Giuseppe		€ 2.479,51	€ 1.239,76
83	Fratta	Giannina		€ 2.145,00	€ 1.072,50
84	Furini	Mario Luca		€ 2.124,70	€ 1.062,35
85	Furlan	Giampaolo		€ 2.917,01	€ 1.458,51
86	Garbo	Marusca Noela		€ 4.309,04	€ 1.600,00
87	Gazzola	Mirco		€ 4.416,40	€ 1.600,00
88	Gentile	Santiago Ariel		€ 4.065,00	€ 1.600,00
89	Giuriato	Massimo		€ 4.488,00	€ 1.600,00
90	Gottardello	Giulio		€ 8.225,00	€ 1.600,00
91	Grandelis	William		€ 1.800,00	€ 900,00
92	Grandin	Alfio		€ 2.627,00	€ 1.313,50
93	Greggio	Nicola		€ 2.002,00	€ 1.001,00
94	Grunchi	Gabriella		€ 2.300,00	€ 1.150,00
95	Guerra	Luca		€ 2.940,83	€ 1.470,42
96	Guglielmini	Elisabetta Sabrina		€ 3.025,00	€ 1.512,50
97	Gumirato	Filippo		€ 1.952,01	€ 976,01
98	Jannon	Roberto		€ 3.427,53	€ 1.600,00
99	Krajcirik	Roberto		€ 5.104,02	€ 1.600,00
100	Lamonica	Vera		€ 2.640,00	€ 1.320,00

OMISSIS

Allegato A al decreto n. 222 del 16 GIU. 2016

n°	cognome	nome	codice fiscale	spese ammesse	contributo erogabile
101	Lavarda	Flora		€ 1.600,00	€ 800,00
102	Lhomy	Maria Luz		€ 3.218,67	€ 1.600,00
103	Lopez	Fabio		€ 3.217,95	€ 1.600,00
104	Lorenzetto	Luca		€ 2.576,64	€ 1.288,32
105	Magagnato	Donatello		€ 3.220,80	€ 1.600,00
106	Manente	Claudio		€ 2.890,00	€ 1.445,00
107	Manfroi	Daniela		€ 3.280,00	€ 1.600,00
108	Manzato	Paola		€ 3.830,00	€ 1.600,00
109	Marchetti	Teresina		€ 2.580,20	€ 1.290,10
110	Marcolungo	Umberto		€ 2.800,00	€ 1.400,00
111	Marson	Silvano		€ 2.605,00	€ 1.302,50
112	Mattarollo	Roberto		€ 4.286,98	€ 1.600,00
113	Matteazzi	Alessandro		€ 3.301,00	€ 1.600,00
114	Mattiuzzo	Flaviano		€ 2.661,27	€ 1.330,64
115	Mazzon	Letizia		€ 4.111,40	€ 1.600,00
116	Medardo	Luigino		€ 15.493,01	€ 1.600,00
117	Medè	Claudio		€ 2.882,99	€ 1.441,50
118	Melotti	Michele		€ 1.850,00	€ 925,00
119	Menegatti	Emanuele		€ 8.800,00	€ 1.600,00
120	Mocellin	Vergilius		€ 3.190,00	€ 1.595,00
121	Montagnin	Mariano		€ 3.300,00	€ 1.600,00
122	Morandin	Fabio		€ 2.991,24	€ 1.495,62
123	Morosin	Imelda		€ 3.080,00	€ 1.540,00
124	Moser	Maurizio		€ 1.300,00	€ 650,00
125	Muzzolon	Stefano		€ 7.703,40	€ 1.600,00
126	Nalin	Monica		€ 3.000,00	€ 1.500,00
127	Nardello	Alessandro		€ 1.130,00	€ 565,00
128	Nardello	Alessandro		€ 2.030,00	€ 1.015,00
129	Nardello	Giuseppe		€ 2.900,00	€ 1.450,00
130	Niero	Mauro		€ 3.500,00	€ 1.600,00
131	Pasquin	Veronica		€ 2.214,20	€ 1.107,10
132	Pasutto	Cristina		€ 3.820,00	€ 1.600,00
133	Pavan	Tiziano		€ 3.476,01	€ 1.600,00
134	Pavanello	Dino		€ 3.069,64	€ 1.534,82

OMISSIS

Allegato A al decreto n. 222 del 16 GIU. 2016

n°	cognome	nome	codice fiscale	spese ammesse	contributo erogabile
135	Pavanello	Giorgio		€ 1.566,87	€ 783,44
136	Pelachin	Enzo		€ 3.170,54	€ 1.585,27
137	Perin	Dina		€ 2.994,00	€ 1.497,00
138	Peron	Vittorio		€ 3.660,00	€ 1.600,00
139	Piccoli	Chiara		€ 3.857,01	€ 1.600,00
140	Piccolo	Graziano		€ 2.610,00	€ 1.305,00
141	Piovesan	Massimo		€ 3.450,00	€ 1.600,00
142	Pizzato	Angelo		€ 4.499,20	€ 1.600,00
143	Pojer	Claudio		€ 2.593,51	€ 1.296,76
144	Pozzer	Ivana		€ 5.779,00	€ 1.600,00
145	Putti	Robert		€ 3.245,00	€ 1.600,00
146	Remor	Michele		€ 3.593,80	€ 1.600,00
147	Resini	Elisa		€ 3.126,55	€ 1.563,28
148	Rorato	Marilena		€ 3.850,00	€ 1.600,00
149	Sacchetti	Vito Rocco		€ 2.570,00	€ 1.285,00
150	Saccuman	Tania		€ 3.315,00	€ 1.600,00
151	Salustri	Ercole		€ 3.301,32	€ 1.600,00
152	Sartor	Margherita		€ 2.802,80	€ 1.401,40
153	Savoia	Pietro		€ 2.379,00	€ 1.189,50
154	Sbicego	Andrea		€ 2.908,99	€ 1.454,50
155	Schiro	Mario		€ 4.488,52	€ 1.600,00
156	Sgarbossa	Roberto		€ 3.100,00	€ 1.550,00
157	Stevanato	Ermes		€ 7.970,01	€ 1.600,00
158	Tessari	Daniel		€ 5.210,68	€ 1.600,00
159	Testolin	Ezio		€ 2.440,00	€ 1.220,00
160	Thiella	Piero		€ 6.452,40	€ 1.600,00
161	Toffolon	Valter		€ 2.500,00	€ 1.250,00
162	Tollot	Angelino		€ 2.543,70	€ 1.271,85
163	Tomasi	Carla		€ 2.200,00	€ 1.100,00
164	Tremonti	Mario		€ 1.582,01	€ 791,01
165	Val	Lucio		€ 3.610,00	€ 1.600,00
166	Vanzo	Giuseppe		€ 3.744,55	€ 1.600,00
167	Vendramini	Albino		€ 2.650,00	€ 1.325,00
168	Verdecchia	Matteo		€ 3.200,00	€ 1.600,00

OMISSIS

Allegato A al decreto n. 222 del 16 GIU. 2016 pag. 6 /6

n°	cognome	nome	codice fiscale	spese ammesse	contributo erogabile
169	Vicariotto	Giancarlo	OMISSIS	€ 3.285,22	€ 1.600,00
170	Vicentini	Andrea		€ 5.992,70	€ 1.600,00
171	Vidali	Teonisto		€ 1.339,00	€ 669,50
172	Vidotto	Maurizio		€ 8.290,00	€ 1.600,00
173	Vignaga	Gianna Daniela		€ 3.100,00	€ 1.550,00
174	Visentin	Mauro		€ 3.359,84	€ 1.600,00
175	Volanti	Marcello		€ 5.450,50	€ 1.600,00
176	Volpiana	Renato		€ 3.241,87	€ 1.600,00
177	Xompero	Graziella		€ 10.636,80	€ 1.600,00
178	Zanardo	Devis		€ 3.590,40	€ 1.600,00
179	Zanatta	Giorgio		€ 3.220,24	€ 1.600,00
180	Zandonà	Michele		€ 3.415,00	€ 1.600,00
181	Zanellato	Ornella		€ 3.217,01	€ 1.600,00
182	Zorzi	Antonio		€ 3.382,00	€ 1.600,00

(Codice interno: 325562)

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE TUTELA ATMOSFERA n. 223 del 16 giugno 2016

Contributo per l'acquisto di apparecchi per il riscaldamento domestico di potenza inferiore o uguale a 35 kW, alimentati a biomassa, a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica, di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 2065 del 03.11.2014. Decreto Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n. 129 del 31.12.2014 di approvazione delle graduatorie. Liquidazione del contributo.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:
Liquidazione del contributo stabilito ai sensi della Delibera di Giunta n° 2065/2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 107 del 07.11.2014, a favore dei beneficiari elencati nell'Allegato A al presente decreto, per la sostituzione di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa non conformi alle direttive europee e alla normativa nazionale e l'acquisto di nuovi impianti.

Il Dirigente

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n° 2065 del 03.11.2014 di approvazione del bando per la concessione di contributi per la sostituzione di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa con nuovi impianti a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica;

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n° 129 del 31.12.2014, con il quale sono stati approvati gli elenchi delle istanze pervenute ai sensi del sopra citato bando ed impegnati i fondi necessari sul capitolo 102109 del bilancio per l'esercizio 2014, nella misura di Euro 5.000,00 quale importo massimo attribuibile a ciascuna istanza ammessa con riserva riportata nell'elenco di cui all'Allegato C (Misura B);

VISTO il decreto del Direttore della Sezione Coordinamento Attività Operative n° 43 del 01.04.2015, con il quale viene prorogato al 31.07.2015 il termine ultimo per la sostituzione dei vecchi impianti e l'acquisto dei nuovi apparecchi, nonché per la presentazione della documentazione secondo le modalità già previste dal bando;

CONSIDERATO che l'erogazione del contributo è condizionata alla produzione della documentazione prevista dal bando allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n° 2065 del 03.11.2014, nonché alla verifica dei requisiti richiesti;

PRESO ATTO altresì, che il decreto 129 del 31.12.2014 prevede che il contributo erogabile sia pari al 50% della spesa effettivamente sostenuta e riconosciuta conforme alle regole del bando;

PRESO ATTO che i beneficiari riportati nell'Allegato A al presente decreto hanno presentato la documentazione necessaria e che la stessa risulta completa e conforme a quanto richiesto dal bando;

CONSIDERATO che la documentazione presentata è conforme agli originali trattenuti dagli stessi beneficiari, come da autodichiarazione ai sensi del DPR n° 445/2000;

RITENUTO per quanto sopra esposto, di poter procedere alla liquidazione del contributo previsto, secondo la ripartizione di cui all'Allegato A;

TENUTO CONTO della Legge Regionale n° 54/2012 e del regolamento adottato con Deliberazione di Giunta Regionale n° 2139 del 25.11.2013 inerente le funzioni dirigenziali;

decreta

1. di riconoscere ai beneficiari elencati nell'Allegato A al presente decreto il contributo per la sostituzione di apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa con nuovi impianti a basse emissioni in atmosfera e ad alta efficienza energetica di cui al bando approvato con deliberazione della Giunta Regionale n° 2065 del 03.11.2014;

2. di liquidare ai suddetti beneficiari secondo la ripartizione presente nell'Allegato A al presente decreto gli importi sul capitolo di spesa n° 102109 del bilancio per l'esercizio 2015, impegno n° 4268;

3. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

4. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Ragioneria per il seguito di competenza;

5. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini e nelle modalità previste dal Decreto Legislativo n° 104/2010.

Roberto Morandi

Allegato A al decreto n. 223 del 16 GIU. 2016

REGIONE DEL VENETO

n°	cognome	nome	codice fiscale	spese ammesse	contributo erogabile
1	Basso	Franco	OMISSIS	€ 16.768,00	€ 5.000,00
2	Basso	Modesto		€ 16.880,75	€ 5.000,00
3	Belluco	Luciano		€ 6.600,00	€ 3.300,00
4	Bergo	Giorgio		€ 10.325,00	€ 5.000,00
5	Bianchi	Alberto		€ 12.200,00	€ 5.000,00
6	Biasetti	Gianluca		€ 12.443,64	€ 5.000,00
7	Biolcati	Federico		€ 5.026,40	€ 2.513,20
8	Bombassei	Armando		€ 21.938,51	€ 5.000,00
9	Bombassei	Franco		€ 14.328,51	€ 5.000,00
10	Bordignon	Bernardino		€ 10.608,07	€ 5.000,00
11	Bortolaso	Luciana		€ 11.314,46	€ 5.000,00
12	Bortoli	Angelo		€ 18.720,00	€ 5.000,00
13	Bortolò	Michele		€ 21.211,00	€ 5.000,00
14	Bortot	Roberto		€ 12.179,20	€ 5.000,00
15	Busatto	Giuliano		€ 30.800,00	€ 5.000,00
16	Buson	Antonio		€ 6.963,00	€ 3.481,50
17	Caron	Silvia		€ 9.240,00	€ 4.620,00
18	Carraro	Alessia		€ 11.931,99	€ 5.000,00
19	Carraro	Paolo		€ 7.179,70	€ 3.589,85
20	Cerneka	Mauro		€ 10.662,63	€ 5.000,00
21	Cestaro	Paolo		€ 7.267,00	€ 3.633,50
22	Da Ronch	Andrea		€ 16.468,10	€ 5.000,00
23	Dal Maso	Michele		€ 11.000,00	€ 5.000,00
24	Dal Sasso	Mirko		€ 7.733,00	€ 3.866,50
25	De Colò	Franco		€ 17.052,20	€ 5.000,00
26	De Pian	Ivano		€ 13.598,20	€ 5.000,00
27	Di Padova	Antonio		€ 8.525,00	€ 4.262,50
28	Favero	Gelindo		€ 6.400,00	€ 3.200,00
29	Gastaldello	Dino		€ 14.015,97	€ 5.000,00
30	Geis	Christine		€ 8.199,53	€ 4.099,77
31	Gnata	Nicola		€ 8.547,00	€ 4.273,50
32	Gottardello	Otello		€ 9.907,70	€ 4.953,85

Allegato A al decreto n. 223 del 16 GIU. 2016



n°	cognome	nome	codice fiscale	spese ammesse	contributo erogabile
33	Grespan	Sara	OMISSIS	€ 8.125,00	€ 4.062,50
34	Lando	Giannetto		€ 12.920,60	€ 5.000,00
35	Malacarne	Saturno		€ 14.878,38	€ 5.000,00
36	Mantovani	Thomas		€ 10.000,00	€ 5.000,00
37	Marangoni	Gianfranco		€ 13.390,50	€ 5.000,00
38	Marcato	Gianni		€ 8.008,00	€ 4.004,00
39	Marchiori	Arnaldo		€ 10.500,00	€ 5.000,00
40	Marchiori	Gianfranco		€ 10.780,00	€ 5.000,00
41	Marigo	Vito		€ 10.109,00	€ 5.000,00
42	Marini	Marino		€ 23.600,28	€ 5.000,00
43	Melotti	Rino		€ 11.669,30	€ 5.000,00
44	Mondin	Anna		€ 12.100,00	€ 5.000,00
45	Moretti	Eva		€ 21.295,40	€ 5.000,00
46	Mottes	Giacomo		€ 18.535,72	€ 5.000,00
47	Oppio	Nicolas		€ 17.710,43	€ 5.000,00
48	Pelizzaro	Verter		€ 10.692,00	€ 5.000,00
49	Petruzzi	Marco		€ 18.298,50	€ 5.000,00
50	Piraino	Giovanna		€ 8.998,00	€ 4.499,00
51	Raffanetti	Leonardo		€ 14.850,00	€ 5.000,00
52	Remor	Romano		€ 10.244,56	€ 5.000,00
53	Rossi	Rita		€ 5.610,00	€ 2.805,00
54	Rosson	Diego		€ 17.879,84	€ 5.000,00
55	Rudatis	Mirella		€ 14.630,00	€ 5.000,00
56	Soppelsa	Paola		€ 15.616,40	€ 5.000,00
57	Sudiro	Luigi		€ 7.353,79	€ 3.676,90
58	Tagliaro	Chiara		€ 15.822,74	€ 5.000,00
59	Valente	Alfredo Jonni Ismae		€ 15.599,15	€ 5.000,00
60	Ziggiotti	Piergiorgio		€ 8.000,00	€ 4.000,00
61	Zuin	Luca		€ 10.788,00	€ 5.000,00

DECRETI DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE

(Codice interno: 325569)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 53 del 08 giugno 2016

Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento delle raccomandazioni evidence-based n. 2,3,4 e 5 su nuovi farmaci ematologici.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepiscono le Raccomandazioni evidence-based n. 2, 3, 4 e 5 licenziate dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta del 24.3.2016, relative al medicinale IDELALISIB - ZYDELIG®, indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia, e in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare refrattario a due precedenti linee di trattamento; e al medicinale IBRUTINIB - IMBRUVICA®, indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o in prima linea in presenza della delezione del 17p o la mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata, e per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario.

Il Direttore generale

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135), ed in particolare l'art. 15 che detta disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e il governo della spesa farmaceutica mediante razionalizzazione e riduzione del tetto di spesa farmaceutica;

VISTA la L. R. 29.06.2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario 2012-2016", che subordina il monitoraggio del governo dell'assistenza farmaceutica e della relativa spesa a precisi obiettivi ed indicatori di appropriatezza;

VISTA la DGR n. 952 del 18.6.2013, "Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o categorie terapeutiche", stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 157 del 24.06.2015, "Istituzione del "Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi" che delega a detto gruppo di lavoro l'elaborazione di raccomandazioni evidence-based sui nuovi farmaci ematologici demandandone alla CTRF la valutazione finale al fine di definire il ruolo in terapia di tali farmaci e adottare strategie finalizzare a governare l'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo più razionale delle risorse;

ESAMINATE le Raccomandazioni evidence-based su nuovi farmaci ematologici n. 2, 3, 4 e 5, elaborate dal citato Gruppo di Lavoro, come licenziate dalla CTRF nella seduta del 24.03.2016;

RITENUTO necessario che l'applicazione delle stesse venga monitorata, anche attraverso gli indicatori d'uso atteso, per il raggiungimento di un corretto equilibrio tra efficacia terapeutica e compatibilità economica;

decreta

1. di recepire le Raccomandazioni evidence-based n. 2, 3, 4 e 5, licenziate dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), Allegati A, B, C e D al presente provvedimento;

2. di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto delle raccomandazioni di cui al punto 1, in collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in atto, con cadenza semestrale, un programma di audit, anche tramite controlli a campione, al fine di verificare il monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni stesse;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate regionali;

5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 1/12

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

ZYDELIG - IDELALISIB®

Indicazioni in esame:

è indicato in associazione con rituximab per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC):
• che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o
• come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia.

A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Raccomandazione n. 2
data di redazione: marzo 2016

Documento approvato nella seduta del 24.3.2016 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regionale - Regione Veneto (coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
AMBROSETTI Achille, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
CONFORTI Anita, Ricercatrice Servizio di Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
DONATO Daniele, Direttore Sanitario ff - Azienda Ospedaliera Padova
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale - SIMG
GHERLINZONI Filippo, Direttore UOC Ematologia - Azienda ULSS 9 Treviso
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS - Verona
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova
RODEGHIERO Francesco, Direttore UOC Ematologia – Azienda ULSS 6 Vicenza
SEMENZATO Gianpietro, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
TAGARIELLO Giuseppe, Direttore UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 8 Asolo
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto

Supporto metodologico
ADAMI Silvia Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
POGGIANI Chiara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
NOCERA Sara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto

Segreteria
RONI Chiara Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto
TROJNIAK Marta Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

---

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:

1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:

- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.

2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:

- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.

3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:

- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:

- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:

- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):

- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.

In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:

- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.

Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.

In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative

Allegato A al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 4/12

Nome Commerciale	ZYDELIG
Principio Attivo	Idelalisib
Ditta Produttrice	Gilead Sciences International Ltd
ATC	L01XX47
Formulazione	Compresse rivestite con film
Dosaggio	100 mg – 150 mg
Categoria Terapeutica	Altri antineoplastici
Innovazione terapeutica	Sì
Farmaco orfano	No
Indicazioni oggetto di valutazione	**Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC), in associazione a rituximab, in pazienti adulti:** **• che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o** **• come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia.**
Classificazione ai fini della rimborsabilità	**H** - Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/.
Classificazione ai fini della fornitura	Prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta (RNRL), vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (ematologo, oncologo)
Prezzo SSR	ZYDELIG*FL 60CPR RIV 100MG ZYDELIG*FL 60CPR RIV 150MG €4.000*
Registro AIFA	**Si (un registro per ciascuna indicazione).** • *criteri di eleggibilità comuni a entrambi i registri:* -età ≥18; -diagnosi di LLC confermata istologicamente; -esclusione di altre malattie linfoproliferative -escluso l'uso concomitante di Alfuzosina, Amiodarone, Chinidina, Quetiapina, Pimozide, Ergotamina, Diidroergotamina, Cisapride, Lovostatina, Simvastatina, Salmaterolo, Sildenafil, Midazolam, Triazolam (substrati del CYP3A) • *criteri di eleggibilità specifici per la LLC recidivata/refrattaria.* -almeno una precedente terapia • *criteri di eleggibilità specifici per la LLC in prima linea.* -presenza della delezione 17p e/o mutazione TP53; -non eleggibilità a una chemio-immunoterapia

*Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27-8-2015; *Prezzo ex factory, al netto dell'IVA 10%*

Allegato A al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 5/12

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
E' raccomandato l'uso di idelalisib in associazione a rituximab in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC) in progressione o in ricaduta entro 24 mesi dal termine dell'ultima linea di terapia ricevuta?

Raccomandazione: MODERATAMENTE RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *moderata*
alternative terapeutiche: *disponibili/disponibili ma meno soddisfacenti*
costo rispetto alle alternative: *superiore vs alternative tradizionali, inferiore vs ibrutinib*

Utilizzo atteso: in riferimento al quesito specifico, idelalisib ha un *place in therapy* sovrapponibile ad un altro farmaco innovativo di nuova commercializzazione, ibrutinib. Il Panel ha ritenuto opportuno definire la prevalenza attesa di utilizzo riferita complessivamente all'insieme dei due nuovi farmaci. Il tasso di utilizzo atteso di idelalisib e ibrutinib è compreso, complessivamente, tra il 30% e il 60% dei pazienti candidabili all'una o all'altra terapia. In presenza di diverse alternative terapeutiche, dovrebbe sempre essere privilegiata quella col rapporto costo-efficacia più vantaggioso.

Votazione del Gruppo di Lavoro (12 votanti presenti): 2 "Raccomandato", 9 "Moderatamente raccomandato", 1 "Raccomandato in casi selezionati".

Rapporto benefici/rischi: nell'analisi ad interim dello studio di fase III è stata dimostrata la superiorità di idelalisib vs placebo (entrambi in associazione a rituximab) in termini di sopravvivenza libera da progressione (PFS), endpoint primario (HR 0,18; p<0,005). La PFS mediana è stata raggiunta successivamente (19,4 vs 7,3 mesi; HR=0.25; p<0.0001). Le principali cause di interruzione del trattamento nel braccio idelalisib sono state eventi gastrointestinali e cutanei.
Qualità delle evidenze: le principali criticità dello studio di fase III sono l'interruzione precoce e l'assenza di trasferibilità ai pazienti candidabili, nella reale pratica clinica, a chemio-immunoterapie.
Alternative terapeutiche: la chemio-immunoterapia dovrebbe essere il trattamento di prima scelta. In caso di malattia refrattaria o in ricaduta entro 24 mesi è comunque raccomandata la scelta di un regime terapeutico alternativo.
Costo rispetto alle alternative: superiore rispetto a quello delle terapie tradizionali; rispetto a ibrutinib, idelalisib ha un costo-terapia sovrapponibile nel primo anno di trattamento, durante il quale deve essere associato a rituximab, e inferiore nei mesi successivi in cui è somministrato in monoterapia. Sullo stacco di 20 mesi di terapia, il costo complessivo di una terapia a base di idelalisib è inferiore a quello di ibrutinib.

Idelalisib, così come ibrutinib, è una nuova opzione terapeutica per i pazienti con malattia in progressione o ricaduta entro 24 mesi dalla precedente terapia. Dovrebbe essere riservato ai pazienti non idonei ai trattamenti chemio-immunoterapici tradizionali, a causa dell'età avanzata, della presenza di comorbidità o di altri fattori ritenuti incompatibili con l'utilizzo di tali trattamenti (pazienti *non fit*).

Quesito clinico N. 2
E' raccomandato l'uso di idelalisib in associazione a rituximab in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC) in progressione o in ricaduta dopo oltre 24 mesi dal termine dell'ultima linea di terapia ricevuta?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *non valutabile*
evidenze considerate di qualità: *molto bassa*
alternative terapeutiche: *disponibili*
costo rispetto alle alternative: *superiore vs alternative tradizionali, inferiore vs ibrutinib*

Utilizzo atteso: in riferimento al quesito specifico, idelalisib ha un *place in therapy* sovrapponibile ad un altro farmaco innovativo di nuova commercializzazione, ibrutinib. Il Panel ha ritenuto opportuno definire la prevalenza attesa di utilizzo riferita complessivamente all'insieme dei due nuovi farmaci. Il tasso di utilizzo atteso di idelalisib e ibrutinib è compreso, complessivamente, tra il 10% e il 30% dei pazienti candidabili all'una o all'altra terapia. In presenza di diverse alternative terapeutiche, dovrebbe sempre essere privilegiata quella col rapporto costo-efficacia più vantaggioso

Votazione del Gruppo di Lavoro (12 votanti presenti): 12 "Raccomandato in casi selezionati"

Rapporto benefici/rischi: i pazienti con LLC in ricaduta o progressione oltre 24 mesi dall'ultima terapia sono stati esclusi dallo studio di fase III.
Qualità delle evidenze: molto bassa, in quanto le evidenze disponibili non sono trasferibili ai pazienti con LLC in ricaduta dopo oltre 24 mesi dall'ultima terapia.
Alternative terapeutiche: le chemio-immunoterapie sono i trattamenti di prima scelta e nei pazienti con LLC in ricaduta o progressione oltre 24 mesi è raccomandato il ritrattamento con l'ultimo regime terapeutico utilizzato.
Costo rispetto alle alternative terapeutiche: superiore rispetto a quello delle terapie tradizionali; rispetto a ibrutinib, idelalisib ha un costo-terapia sovrapponibile nel primo anno di trattamento, durante il quale deve essere associato a rituximab, e inferiore nei mesi successivi in cui è somministrato in monoterapia. Sullo stacco di 20 mesi di terapia, il costo complessivo di una terapia a base di idelalisib è inferiore a quello di ibrutinib.

In caso di ricaduta oltre 24 mesi è raccomandabile il ritrattamento con l'ultimo regime utilizzato. Idelalisib, similmente a ibrutinib, è una terapia di salvataggio per i pazienti non idonei a ricevere i trattamenti tradizionali a base di chemio-immunoterapie, a causa dell'età avanzata, della presenza di comorbidità o di altri fattori ritenuti incompatibili con l'utilizzo di tali trattamenti (pazienti *non fit*).

Quesito clinico N. 3
E' raccomandato l'uso di idelalisib in associazione a rituximab come trattamento di prima linea in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC) in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia?

Raccomandazione: IN CORSO DI VALUTAZIONE

rapporto benefici/rischi: *-*
evidenze considerate di qualità *-*
alternative terapeutiche: *disponibili (ibrutinib)*
costo rispetto alle alternative: *-*

La valutazione del farmaco nel quesito specifico non è disponibile, perché tutt'ora in corso, alla luce di quanto riportato nella nota informativa importante di AIFA del 23 marzo 2016.

In tale nota, a fronte di un aumento del numero di decessi associati a infezioni in tre studi in corso su idelalisib, sono riportate le seguenti raccomandazioni temporanee:
• Non deve essere iniziato un trattamento di prima linea con idelalisib in pazienti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC) con delezione 17p o mutazione TP53.
• Per i pazienti affetti da LLC con delezione 17p o mutazione TP53 già in trattamento con idelalisib come terapia di prima linea, i medici devono valutare attentamente il rapporto beneficio/rischio individuale e decidere se proseguire il trattamento.

Le indicazioni terapeutiche invariate sono le seguenti:
• Il trattamento con idelalisib in associazione con rituximab può essere iniziato o proseguito in pazienti affetti da LLC che hanno ricevuto almeno una terapia precedente.
• Il trattamento con idelalisib può essere iniziato o proseguito come monoterapia in pazienti adulti affetti da LF refrattari a due precedenti linee di trattamento.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 8/12

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

Inquadramento della patologia e trattamenti standard

La leucemia linfocitica cronica (LLC) rappresenta il 30% di tutte le forme di leucemia, con un'incidenza annua nel mondo occidentale di 4,2/100.000. I pazienti, alla diagnosi, hanno un'età mediana di circa 70 anni e nel 70% dei casi sono asintomatici. La sopravvivenza mediana (OS) dei pazienti è di circa dieci anni e nei pazienti allo stadio avanzato si riduce a 6,5 anni (Binet C; Rai III e IV). La delezione 17p [del(17p)] e la mutazione TP53 sono fattori prognostici negativi (OS mediana di 2-5 anni) presenti nel 5-10% dei pazienti affetti da LLC. Altro fattore prognostico negativo è la presenza di catene IGVH non mutate[1].

Il trattamento della LLC è indicato in presenza di malattia sintomatica o comunque allo stadio avanzato[ii].

La terapia standard di prima linea in pazienti *fit* (buone condizioni generali; senza comorbilità importanti e funzionalità renale normale, età≤65 anni) prevede l'utilizzo di una chemio-immunoterapia comprendente analoghi purinici (ad es. fludarabina, pentostatina) e/o agenti alchilanti (ad es. ciclofosfamide, clorambucile, bendanustina) e una immunoterapia anti-CD20 (ad es. rituximab, obinutuzumab). Nei pazienti *non fit* (con comorbilità importanti, alterata funzionalità renale, età avanzata) devono essere utilizzate terapie meno aggressive, quali chemio-immunoterapie non contenti derivati purinici o la sola immunoterapia. In caso di recidiva oltre 24/36 mesi dalla prima linea è previsto il ritrattamento con l'ultimo regime terapeutico utilizzato, mentre in caso di ricaduta entro 24/36 mesi è previsto l'utilizzo di un nuovo regime terapeutico chemio-immunoterapico, chemioterapico o immunoterapico, scelti sulla base delle condizioni dei pazienti. I pazienti con fattori prognostici negativi, quali la delezione 17p [del(17p)] e la mutazione TP53, difficilmente rispondono ai regimi tradizionali[ii].

Idelalisib è un inibitore della fosfatidilinositolo 3-chinasi p110δ (PI3Kδ) e blocca i meccanismi di proliferazione, sopravvivenza e migrazione delle cellule B tumorali[2].

La dose raccomandata di idelalisib è di 150 mg, assunti per via orale, due volte al giorno, fino a progressione di malattia o a tossicità inaccettabile. Idelalisib deve essere somministrato in associazione a rituximab[ii].

Efficacia in pazienti con LLC recidivata dopo almeno una precedente terapia. Uno studio di fase III (studio GS-US-312-0116)[3], randomizzato e controllato è stato condotto in doppio cieco in pazienti adulti con LLC in progressione entro 24 mesi dalla precedente terapia e non eleggibili a chemioterapie a causa di una delle seguenti motivazioni: **(i)** neutropenia severa; **(ii)** trombocitopenia causata da una precedente terapia; **(iii)** clearance della creatinina<60 mL/min; **(iv)** punteggio CIRS[i]>6. I pazienti dovevano aver ricevuto almeno un precedente trattamento con un agente anti-CD20 o almeno due regimi di chemioterapia.

I pazienti sono stati randomizzati (1:1) a ricevere idelalisib 150 mg bid o placebo, ciascuno in associazione a rituximab[ii]. In caso di progressione, i pazienti in trattamento con idelalisib potevano ricevere una dose doppia di idelalisib (300 mg bid); quelli nel braccio placebo potevano essere arruolati in uno studio di estensione.

L'endpoint primario era la sopravvivenza libera da progressione (PFS; analisi *intention to treat*, indipendente e in cieco). Sono state programmate due analisi ad interim, al verificarsi di circa il 50% e il 75%, rispettivamente, degli eventi primari attesi[3].

[i] La scala CIRS quantifica il numero e la severità delle comorbilità. Il punteggio della scala è compreso tra 0 e 56. Un punteggio crescente indica un aumentato numero di comorbilità e/o una maggiore gravità delle stesse.

[ii] rituximab è stato somministrato alla dose di 375 mg/m^2 per la prima infusione e di 500 mg/m^2 per le successive, fino a una massimo di otto infusioni (ogni due settimane le prime quattro infusioni; ogni quattro settimane le altre quattro infusioni).

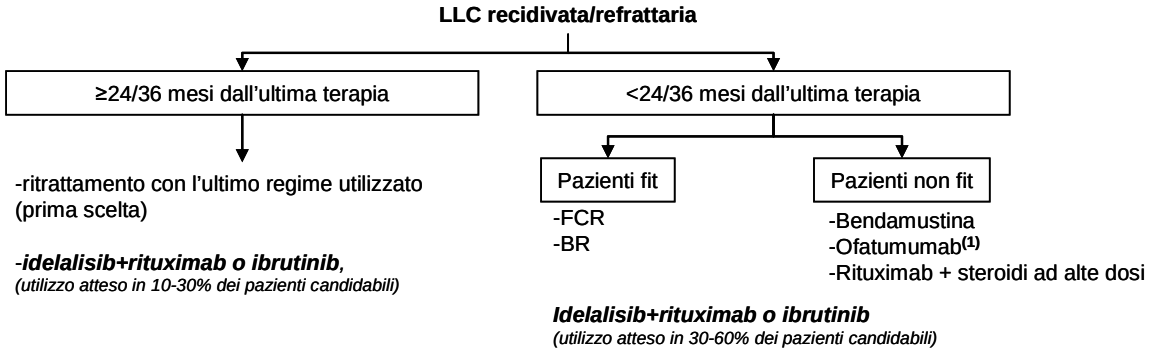
Sono stati arruolati 220 pazienti (età mediana 71 anni) con del(17p) o mutazione TP53 in circa il 43% dei casi e malattia avanzata nel 64%. I pazienti avevano ricevuto una mediana di tre precedenti terapie.
Lo studio è stato interrotto per efficacia dopo la prima analisi ad interim [HR di progressione o morte: 0,15 (95%CI 0,08-0,28) p<0,001]. Nell'analisi di fine studio anticipata[4], la PFS mediana non era ancora determinabile nel braccio sperimentale mentre è stata di 5,5 mesi in quello placebo [HR 0,18 (95%CI 0,10-0,32) p<0,005]. Il tasso di risposta obiettivo (ORR) è stato 74,5% vs 14,5% (idelalisib vs placebo; p<0,0001; assenza di risposte complete[5]). La OS è stata aumentata in modo statisticamente significativo (HR 0,28; p=0,003), ma i valori mediani non sono stati raggiunti. Il vantaggio di PFS è stato confermato anche nelle seguenti analisi predefinite di sottogruppo in pazienti: **(i)** con mutazione del(17p) o TP53 [HR 0,16 (IC95%: 0,07-0,37)]; **(ii)** o con IGHV non mutato [HR 0,14 (IC95%: 0,07-0,27)]; **(iii)** ultrasessantacinquenni [HR 0,15 (IC95%: 0,07-0,29)][3].
La PFS mediana è stata raggiunta dopo un follow-up esteso di 12 mesi, ed è risultata pari a 19,4 vs 7,3 mesi (HR=0.25; p<0.0001). La OS mediana con idelalisib non era ancora stata raggiunta mentre era di 20,8 mesi nel braccio placebo (HR=0.34; p=0.0001)[6].

Tollerabilità in pazienti con LLC recidivata dopo almeno una precedente terapia. Nel corso dello studio di fase III[3], la frequenza di eventi avversi (idelalisib vs placebo) è stata pari a 91% vs 94% e i più frequenti con idelalisib sono stati: piressia (29% vs 16%), nausea (24% vs 21%); brividi (22% vs 16%); diarrea (19% vs 14%); costipazione (12% vs 11%); diminuzione dell'appetito (12% vs 8%); vomito (12% vs 7%); sudorazione notturna (10% vs 7%); rash (10% vs 6%); aumento delle transaminasi epatiche ALT o AST (35% vs 19%) e neutropenia (55% vs 49%). La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 è stata 56% vs 48%; quella di eventi avversi seri è stata 40% vs 35% e i più ricorrenti sono stati polmonite, piressia e neutropenia febbrile. La frequenza di interruzione per eventi avversi è stata 8% vs 10% e le principali cause di interruzione nel braccio idelalisib sono stati eventi gastrointestinali e cutanei.

Qualità delle evidenze. La principale criticità metodologica dello studio di fase III è l'interruzione precoce, che può essere causa di sovrastima dell'effetto del farmaco.
L'indicazione autorizzata è molto ampia e include tutte le tipologie di pazienti, a prescindere dallo stato di salute e dalla potenziale eleggibilità alle chemio-immunoterapie standard. Tuttavia, i risultati dello studio non sono trasferibili ai seguenti pazienti, in quanto esclusi: (i) pazienti in progressione o ricaduta oltre 24 mesi dall'ultima terapia; (ii) pazienti candidabili a chemio-immunoterapia; in questo caso è questionabile anche la scelta dei criteri di selezione adottati, che le stesse EMA[4] e FDA[5] hanno definito troppo generici.
La scelta del trattamento di background del braccio di controllo, rituximab in monoterapia, non è adeguata per valutare il rapporto benefici-rischi in riferimento ai pazienti potenzialmente candidabili alle chemio-immunoterapie, che rientrano di fatto nell'indicazione d'uso del farmaco. Studi di confronto con le chemio-immunoterapie sarebbero necessari per definire meglio il *place in therapy* di idelalisib in questi pazienti.

Place in therapy e costi. Analogamente a idelalisib, è stato appena introdotto sul mercato anche ibrutinib, un altro inibitore del recettore delle cellule B, con le medesime indicazioni. Nei pazienti con LLC recidivata/refrattaria, ibrutinib ha dimostrato un vantaggio di PFS vs ofatumumab in uno studio di fase III (dati non ancora maturi) [7]. In linee successive alla prima, dovrebbero essere utilizzati in pazienti non candidabili alle terapie tradizionali. In caso di recidiva oltre 24 mesi dall'ultima terapia, è sempre raccomandato il ritrattamento con la stessa ultima terapia (Figura 1)[ii].

Figura 1. *Place in therapy di idelalisib in pazienti con leucemia linfocitica cronica recidivata/refrattaria.*



(1)Ofatumumab è autorizzato in pazienti refrattari a fludarabina+alemtuzumab. Essendo alemtuzumab stato ritirato, l'uso di ofatumumab è molto limitato. **BR:** bendamustina + rituximab; **Clb:** clorambucile; **FC:** fludarabina + ciclofosfamide; **FCR:** fludarabina + ciclofosfamide+ rituximab

Idelalisib deve essere somministrato fino a progressione e, considerando una durata di terapia pari alla PFS mediana, è ipotizzabile una terapia di circa 20 mesi in pazienti con LLC recidivata/refrattaria[3,6]. Anche ibrutinib deve essere somministrato fino a progressione ed è ipotizzabile una durata di almeno 20 mesi di terapia[7].

Il costo-terapia annuo di idelalisib, rispetto a quello di ibrutinib, è sovrapponibile nel primo anno di trattamento (€52.014 vs €50.952), durante il quale deve essere associato a rituximab per un massimo di otto infusioni secondo studio clinico, e inferiore nell'eventuale secondo anno di trattamento (€33.600 vs €50.952) in cui è somministrato in monoterapia. Sullo stacco di 20 mesi di terapia, il costo complessivo di una terapia a base di idelalisib è inferiore a quello di ibrutinib.

Tutti gli altri regimi standard sono somministrati per un massimo di sei cicli, e potrebbero indurre una PFS a lungo termine, superiore anche ad un anno[8]. I costi di idelalisib e delle alternative sono illustrati in Tabella 1. Il costo di somministrazione per le terapie infusionali è stato valorizzato a 343 euro (costo della prestazione).

Tabella 1. *Costo di idelalisib e delle alternative terapeutiche disponibili.*

Regime di trattamento	**Schedula§**	**Durata terapia (mesi o cicli)**	**Costo° terapia, €**	**Costo° terapia, € inclusi costi somministrazione**
Idelalisib +Rituximab	150 mg/bid, os fino a progressione 375 mg/m^2 (infusione 1); 500 mg/m^2 (infusione 2-8)	20 mesi#	**74.414**	77.158
Ibrutinib	420 mg/die, os, fino a progresione	20 mesi ##	**84.920**	84.920
FC[9] (cicli da 28 giorni)	Fludarabina 25 mg/m^2, ev, giorni 1-3 Ciclofosfamide[(2)] 250 mg/m^2, ev, giorni 1-3	6 cicli*	**291**	6.465
Bendamustina[10] (cicli da 28 giorni)	100 mg/m^2 nei giorni 1 e 2	6 cicli*	**5.054**	9.170
PCR[11] (cicli da 21 giorni)	Pentostatina 4 mg/m^2, ev, giorno 1 dal ciclo 2 Ciclofosfamide 600 mg/m^2, ev, giorno 1 Rituximab[(5)] 375 mg/m^2, ev, giorno 1	6 cicli*	**12.168**	14.226
FCR[12] (cicli da 28 giorni)	Rituximab Ciclo 1: 375 mg/m^2, ev, giorno 0 Ciclo 2-5: 500 mg/m^2, ev, giorno 1 Fludarabina 25 mg/m^2, ev, giorni 1-3 Ciclofosfamide 250 mg/m^2, ev, giorni 1-3	6 cicli*	**13.952**	20.126
ClbR[13] (cicli da 28 giorni)	Clorambucile 10 mg/m^2, os, giorni da 1 a 7 Rituximab Ciclo 1: 375 mg/m^2, ev giorno 0 Ciclo 2-5: 500 mg/m^2, giorno 1	6 cicli*	**14.488**	16.546
BR[14] (cicli da 28 giorni)	Bendamustaina 70 mg/m^2, ev, giorni 1 e 2 Rituximab Ciclo 1: 375 mg/m^2, ev giorno 0 Ciclo 2-5: 500 mg/m^2, giorno 1	6 cicli*	**17.202**	21.318
BR[15] (cicli da 28 giorni)	Bendamustaina 90 mg/m^2, ev, giorni 1 e 2 Rituximab Ciclo 1: 375 mg/m^2, ev, giorno 0 Ciclo 2-5: 500 mg/m^2, ev, giorno 1	6 cicli*	**18.210**	22.326
RM[16] (cicli da 28 giorni)	Rituximab 375 mg/m^2/sett Metilprednisolone 1g/m^2/die, ev, per 5 giorni	3 cicli*	**21.565**	26.710
Ofatumumab (da cheda tecnica)	300 mg/sett (prima infusione); 2.000 mg/sett (infusione 2-12)	12 infusioni*	**28.678**	32.794

°Costi calcolati considerando i prezzi di massima cessione SSN o da gara regionale, al netto di IVA 10%, per pazienti con superficie corporea di 1,8 m^2 o peso corporeo di 70 kg. #Durata di terapia desunta dalla PFS mediana (19,4 mesi) dello studio di fase III; ##Durata di terapia desunta dai dati del relativo studio di fase III (dati non maturi). *****Numero massimo di cicli previsti da scheda tecnica o dagli studi disponibili. **B:** bendamustina; **BR:** bendamustina + rituximab; **ClbR:** clorambucile + rituximab; **FCR:** fludarabina+ciclofosfamide+rituximab; **PCR:** pentostatina + ciclofosfamide + rituximab; **RM:** rituximab + metilprednisolone

BIBLIOGRAFIA

[1] Watson L et al. Disease burden of chronic lymphocytic leukaemia within the European Union. European Journal of Haematology, 2008. 81: 253-258
[2] Idelalisib (Zydelig). Riassunto delle caratteristiche del prodotto
[3] Furman RR et al. Idelalisib and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Medicine 2014, 70:997-1007
[4] Idelalisib (Zydelig). European Assessment Report di EMA
[5] Idelalisib. FDA clinical review. 06/03/2009. Reference ID: 3517506
[6] http://ashclinicalnews.org/hematology-pipeline-update-update-on-idelalisib-rituximab-in-relapsed-and-elderly-cll-patients-2/
[7] Byrd JC et al. Ibrutinib versus Ofatumumab in previously treated chronic lymphoid leukemia. N Engl J Med 2014;371:213-23
[8] Tait D et al. Impact of ibrutinib and idelalisib on the pharmaceutical cost of treating chronic lymphocytic leukemia at the individual and societal levels. Journal of Oncology Practice 2015: 11:252-258
[9] Catovsky MH et al. Assessment of fl udarabine plus cyclophosphamide for patients with chronic lymphocytic leukaemia (the LRF CLL4 Trial): a randomised controlled trial. Lancet 2010; 376: 1164–74
[10] Knauf WU. Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2009; 27:4378-4384
[11] Pentostatin, cyclophosphamide, and rituximab is an active, well-tolerated regimen for patients with previously treated chronic lymphocytic leukemia. Lamanna N et al. J Clin Oncol 2006; 24:1575-1581
[12] Robak T et al. Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide prolongs progression-free survival compared with fludarabine and cyclophosphamide alone in previously treated chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2010 28:1756-1765
[13] Hillmen P et al. Rituximab plus chlorambucil as first-line treatment for chronic lymphocytic leukemia: final analysis of an open-label phase II study. J Clin Oncol 2014; 32:1236-1241
[14] Fischer K et al. Bendamustine combined with rituximab in patients with relapsed and/or refractory chronic lymphocytic leukemia: a multicenter phase ii trial of the German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group. J Clin Oncol 2011; 29:3559-3566
[15] Fischer K et al. Bendamustine in combination with rituximab for previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia: a multicenter phase ii trial of the German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group. J Clin Oncol 2012 30:3209-3216.
[16] Castro JE et al. Rituximab in combination with high-dose methylprednisolone for the treatment of fludarabine refractory high-risk chronic lymphocytic leukemia. Leukemia 2008; 22, 2048–2053

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 1/8

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

ZYDELIG - IDELALISIB®

Indicazioni in esame:

è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare refrattario a due precedenti linee di trattamento

A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Raccomandazione n. 3
data di redazione: dicembre 2015

Documento approvato nella seduta del 24 marzo 2016 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regionale - Regione Veneto (coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
AMBROSETTI Achille, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
CONFORTI Anita, Ricercatrice Servizio di Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
DONATO Daniele, Direttore Sanitario ff - Azienda Ospedaliera Padova
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale - SIMG
GHERLINZONI Filippo, Direttore UOC Ematologia - Azienda ULSS 9 Treviso
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS - Verona
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova
RODEGHIERO Francesco, Direttore UOC Ematologia – Azienda ULSS 6 Vicenza
SEMENZATO Gianpietro, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
TAGARIELLO Giuseppe, Direttore UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 8 Asolo
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto

Supporto metodologico
ADAMI Silvia Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
POGGIANI Chiara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
NOCERA Sara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto

Segreteria
RONI Chiara Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto
TROJNIAK Marta Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

---

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:

1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:

- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.

2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:

- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.

3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:

- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:

- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:

- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):

- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.

In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:

- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.

Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.

In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative

Allegato B al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 4/8

SCHEDA DEL FARMACO

Nome Commerciale	ZYDELIG
Principio Attivo	Idelalisib
Ditta Produttrice	Gilead Sciences International Ltd
ATC	L01XX47
Formulazione	Compresse rivestite con film
Dosaggio	100 mg – 150 mg
Categoria Terapeutica	Altri antineoplastici
Innovazione terapeutica	Sì
Farmaco orfano	No
Indicazioni oggetto di valutazione	**Zydelig è indicato in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare refrattario a due precedenti linee di trattamento.**
Classificazione ai fini della rimborsabilità	**H** - Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/.
Classificazione ai fini della fornitura	medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (RNRL) - ematologo, oncologo.
Prezzo SSR	ZYDELIG*FL 60CPR RIV 100MG €2.800* ZYDELIG*FL 60CPR RIV 150MG (prezzo unico per tutti i dosaggi)
Registro AIFA	**Si** *Pazienti eleggibili se:* -età ≥18 anni; -esclusione di altre malattie linfoproliferative; -pazienti che hanno ricevuto ≥2 precedenti linee di trattamento -è escluso l'uso concomitante di Alfuzosina, Amiodarone, Chinidina, Quetiapina, Pimozide, Ergotamina, Diidroergotamina, Cisapride, Lovostatina, Simvastatina, Salmaterolo, Sildenafil, Midazolam, Triazolam (substrati del CYP3A)

Gazzetta Ufficiale n. 198 del 27-8-2015; ***Prezzo di cessione alle strutture pubbliche (prezzo ex-factory, IVA esclusa, al netto dello sconto alle strutture pubbliche del 30%. Sconti obbligatori non previsti)***

Allegato B al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 5/8

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
E' raccomandato l'utilizzo di idelalisib in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma follicolare refrattario a due precedenti linee di trattamento?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *disponibili*
costo rispetto alle alternative: *superiore o sovrapponibile (vs trattamenti farmacologici), inferiore (vs trapianto)*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, si prevede un tasso di utilizzo compreso tra il 10 e il 30% dei pazienti candidabili alla terapia.

Votazione del Gruppo di Lavoro (12 votanti presenti): 12 "Raccomandato in casi selezionati".

Rapporto benefici/rischi: nello studio registrativo di fase II, idelalisib ha prodotto una risposta oggettiva del 54% e una PFS mediana di 8,5 mesi, in pazienti con linfoma follicolare refrattario o recidivato.
La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 è stata del 54% e quella di interruzioni del trattamento per eventi avversi è stata pari al 20%. I più frequenti eventi avversi (>20%) sono stati: diarrea, nausea, fatigue, tosse e piressia.
Qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è stata ritenuta dal Panel di grado basso: la principale criticità è la mancanza di risultati di studi randomizzati e controllati di fase III sulla popolazione target dell'indicazione.
Alternative terapeutiche: la chemio-immunoterapia a base di rituximab o la chemioterapia potrebbero essere alternative utilizzabili in questo setting. Nei pazienti più giovani potrebbe essere previsto il trapianto.
Costo rispetto alle alternative: il costo della terapia con idelalisib è superiore alla maggior parte delle alternative, ad eccezione del trapianto di midollo.

Idelalisib è una nuova alternativa terapeutica per i pazienti con linfoma follicolare refrattario. Tuttavia, la scarsa qualità delle evidenze disponibili non permette di definirne il place in therapy in modo rigoroso. Studi di confronto di fase III sono necessari a tale scopo.

Allegato B al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 6/8

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

Il Linfoma Follicolare (LF), In Italia, rappresenta circa il 10% tutti i linfomi e ha un tasso standardizzato di incidenza annua pari a 2 casi/100.000 abitanti.
Il LF ha maggiore prevalenza nelle donne rispetto agli uomini (1,7:1) e l'età media alla diagnosi è di poco superiore ai 50 anni[1]. Oltre l'80% dei pazienti ha malattia avanzata (stadio III) o metastatica (IV).

Il trattamento del LF dovrebbe essere riservato ai soggetti con malattia sintomatica. Non esiste un trattamento standard per i pazienti con LF refrattario ad almeno due precedenti terapie. Rituximab è autorizzato per il trattamento del LF recidivato/refrattario, sia in monoterapia sia in associazione a chemioterapia (Tabella 1). Una alternativa in caso di ricaduta dopo breve remissione è il trapianto autologo di cellule staminali e, in caso di ulteriore ricaduta, il trapianto allogenico può essere preso in considerazione nei pazienti più giovani e ad alto rischio[1,2].

Idelalisib è un inibitore della fosfatidilinositolo 3-chinasi p110δ (PI3Kδ) che blocca i meccanismi di proliferazione, sopravvivenza e migrazione cellulare delle cellule B tumorali.
La dose raccomandata di idelalisib è di 150 mg, assunti per via orale, due volte al giorno. Il trattamento deve essere continuato fino a progressione della malattia o a tossicità inaccettabile[3].

Efficacia. Idelalisib è stato valutato nello studio registrativo di fase II[4], a singolo braccio, condotto in pazienti adulti con linfomi non-Hodgkin refrattari o recidivati entro 6 mesi dalla precedente terapia, dopo aver ricevuto precedenti trattamenti a base di rituximab e un agente alchilante e con performance status WHO>60 [scala da 0 (morte) a 100 (assenza sintomi)]. Criteri di esclusione erano il coinvolgimento del sistema nervoso centrale, storia di disfunzione epatica e infezioni sistemiche attive.
I pazienti sono stati trattati con idelalisib 150 mg bid fino a progressione. L'endpoint primario era il tasso di risposta oggettivo (ORR) e l'ipotesi in studio era l'ottenimento di una ORR≥39%.
Sono stati inclusi 125 pazienti di età mediana pari a 64 anni, con diversi tipi di linfomi non-Hodgkin, di cui 72 (58%) con LF. I soggetti inclusi avevano ricevuto una mediana di quattro precedenti trattamenti (79% refrattari ad almeno due precedenti linee di trattamento). Tutti i pazienti erano refrattari a rituximab; il 99% ad un agente alchilante e l'86% era risultato refrattario ad una associazione di rituximab con un agente alchilante.
La durata del trattamento è stata pari a una media di 8,1 mesi e la durata mediana del follow-up di 9,7 mesi.
La ORR nell'intera popolazione, misurata da un revisore indipendente, è stata del 57%, con una durata mediana di 12,5 mesi; la sopravvivenza libera da progressione (PFS) è stata di 11,0 mesi e la sopravvivenza mediana di 20.3 mesi.
Nella sottopopolazione con LF, la ORR è stata del 54%, con una durata mediana di 7,4 mesi; la PFS mediana di 8,5 mesi e la sopravvivenza a 24 mesi del 97% (valore mediano non raggiunto)[5].

Tollerabilità: Nello studio di fase II[4], gli eventi avversi sono stati: diarrea (43%); nausea (30%); fatigue (30%); tosse (29%); piressia (28%); diminuzione di appetito (18%)**,** dispnea (18%); dolore addominale (16%); vomito (15%); infezioni del tratto respiratorio superiore (14%); diminuzione di peso (14%); rash (13%) astenia (11%); sudorazione notturna (11%) polmonite (11%) edema periferico (10%) mal di testa (10%).
Le alterazioni di laboratorio sono state diminuzione di neutrofili (56%), di emoglobina (28%), di piastrine (26%) e aumento di ALT (47%) AST (35%) e fosfatasi alcalina (22%) e di bilirubina (10%).

La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 è stata del 54% e quella di interruzioni del trattamento per eventi avversi è stata pari al 20%.

Qualità delle evidenze. La principale criticità delle evidenze disponibile è la presenza di un unico studio a singolo braccio di fase II, in cui la popolazione target dell'indicazione costituiva poco più della metà della coorte dello studio. I risultati sono da ritenersi pertanto scarsamente trasferibili alla popolazione reale.

Place in therapy e costi. Idelalisib si pone come competitore dei regimi tradizionalmente utilizzati, che possono includere[2]: rituximab in monoterapia o in associazione a chemioterapia o solo chemioterapia (**Tabella 1**). Non esiste, di fatto una strategia terapeutica standard.
Le principali differenze tra idelalisib e le terapie standard sono la via di somministrazione e la durata di terapia: idelalisib è l'unico farmaco che deve essere somministrato in monoterapia orale e continuativamente fino a progressione. Diversamente, le terapie tradizionali, prevedono un numero massimo di cicli (fino a otto) per una durata complessiva di trattamento non superiore a sei mesi.
Il costo di una terapia a base di idelalisib di otto mesi circa (desunta dalla PFS mediana dello studio clinico di fase II[4]) è pari a €23.800, superiore al costo previsto per le terapie farmacologiche tradizionali considerando il numero massimo di cicli somministrabili (**Tabella 1**), ma inferiore al costo di un ipotetico trapianto, valorizzato a €39.800 considerando il costo del ricovero del paziente (DRG 48 "Trapianto di midollo osseo")[6].
La ditta non ha contrattato con AIFA alcun meccanismo di condivisione del rischio. Considerando la curva di PFS[4] dello studio di fase II, i pazienti in progressione entro i primi quattro mesi di terapia potrebbero essere circa il 25%.

Allegato B al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 8/8

Tabella 1 *Costi di idelalisib e delle alternative terapeutiche disponibili per il trattamento dei pazienti con linfoma follicolare.*

Terapia		Schedula$^{\phi}$	Costo$^{\#}$/Ciclo, € (Costo somm)	Durata terapia (No mesi o cicli)	Costo$^{\#}$ terapia, € (Costo somm)
Idelalisib		150 mg/bid os fino a progressione	2.800 -1 conf/mese- (0)	8,5 mesi*	**23.800** (0)
Rituximab° (cicli 28 giorni)		375 mg/m^2 ev una volta alla settimana per 4 settimane	7128 (1.372)	2 cicli**	**14.256** (2.744)
R-CVP [7] (cicli 21 giorni)	**Ciclofosfamide**	750 mg/m^2 ev, giorno 1	1.808 (343)	8 cicli**	**14.464** (2.744)
	Vincristina	1.4 mg/m^2 ev, giorno 1			
	Prednisone	40 mg/m^2 os, giorni 1-5			
	Rituximab	375 mg/m^2 ev, giorno 1			
R-CHOP [8] (cicli 21 giorni)	**Ciclofosfamide**	750 mg/m^2 ev, giorno 1	1.894 (686)	8 cicli**	**15.152** (5.488)
	Doxorubicina	50 mg/m^2 ev, giorno 1			
	Vincristina	1.4 mg/m^2 ev, giorno 1			
	Prednisone	100 mg/m^2 os, giorni 1-5			
	Rituximab	375 mg/m^2 ev, giorno 0			
R-B[9] (cicli 28 giorni)	**Bendamustina**	90 mg/m^2 ev, giorni 1, 2	2.540 (686)	6 cicli**	**15.240** (4.116)
	Rituximab	375 mg/m^2 ev, giorno 1			
CVP[7] (cicli 21 giorni)	**Ciclofosfamide**	750 mg/m^2 ev, giorno 1	26 (343)	8 cicli**	**208** (2.744)
	Vincristina	1.4 mg/m^2 ev, giorno 1			
	Prednisone	40 mg/m^2 os, giorni 1-5			
CHOP[8] (cicli 21 giorni)	**Ciclofosfamide**	750 mg/m^2 ev, giorno 1	112 (343)	8 cicli**	**896** (2.744)
	Doxorubicina	50 mg/m^2 ev, giorno 1			
	Vincristina	1.4 mg/m^2 ev, giorno 1			
	Prednisone	100 mg/m^2 os, giorni 1-5			

ϕ E' stato considerato un peso corporeo di 70 kg e una superficie corporea di 1,8 m^2. # Prezzo ex-factory al netto degli sconti obbligatori e di eventuali sconti negoziali. *Durata di trattamento desunta dalla PFS mediana dello studio di fase II. ** Numero massimo di cicli somministrabili come da scheda tecnica o da pratica clinica °Si assume che un ciclo equivalga ad un trattamento di quattro settimane, per un totale di due cicli di terapia: 1° ciclo –terapia di induzione e 2° ciclo – terapia di mantenimento (da scheda tecnica). **B**: Bendamustina, **C**: Ciclofosfamide, **H**: Hydroxydaunorubicin (Doxorubicina), **O**: Oncovin (Vincristina), **P** (Prednisone), **R**: Rituximab. **V**: Vincristina.

BIBLIOGRAFIA

[1] I linfomi. Linee guida AIOM 2014

[2] Dreyling M et al. Newly diagnosed and relapsed follicular lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Annals of Oncology 25 (Supplement 3): iii76–iii82, 2014

[3] Idelalisib (Zydelig). Riassunto delle caratteristiche del prodotto

[4] Gopal AK et al. N Engl J Med 2014;370:1008-18

[5] EPAR di EMA

[6] Dgr Veneto n. 1805 del 08 novembre 2011- Allegato A

[7] [Blood. 2005;105:1417-1423]

[8] [Blood. 2005;106:3725-3732]

[9] [Lancet 2013, 381 (9873):1203–1210]

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 1/12

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

IBRUTINIB - IMBRUVICA®

Indicazioni in esame:

è indicato per il trattamento di pazienti adulti affetti da leucemia linfatica cronica (LLC):
• che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o
• in prima linea in presenza della delezione del 17p o la mutazione TP53 per i quali una chemio-immunoterapia non è appropriata.

A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Raccomandazione n. 4
data di redazione: marzo 2016

Documento approvato nella seduta del 24 marzo 2016 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regionale - Regione Veneto (coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
AMBROSETTI Achille, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
CONFORTI Anita, Ricercatrice Servizio di Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
DONATO Daniele, Direttore Sanitario ff - Azienda Ospedaliera Padova
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale - SIMG
GHERLINZONI Filippo, Direttore UOC Ematologia - Azienda ULSS 9 Treviso
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS - Verona
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova
RODEGHIERO Francesco, Direttore UOC Ematologia – Azienda ULSS 6 Vicenza
SEMENZATO Gianpietro, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
TAGARIELLO Giuseppe, Direttore UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 8 Asolo
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto

Supporto metodologico
ADAMI Silvia Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
POGGIANI Chiara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
NOCERA Sara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto

Segreteria
RONI Chiara Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto
TROJNIAK Marta Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

---

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:

1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:

- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.

2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:

- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.

3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:

- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:

- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:

- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):

- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.

In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:

- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.

Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.

In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative.

Allegato C al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 4/12

Nome Commerciale	IMBRUVICA
Principio Attivo	Ibrutinib
Ditta Produttrice	Janssen Cilag
ATC	L01XE27
Formulazione	Capsule rigide
Dosaggio	140 mg
Categoria Terapeutica	Altri antineoplastici – inibitori della protein-chinasi
Innovazione terapeutica	Sì
Farmaco orfano	Sì
Indicazioni oggetto di valutazione	**Trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC), in pazienti adulti:** **• che hanno ricevuto almeno una terapia precedente, o** **• come trattamento di prima linea in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia.**
Classificazione ai fini della rimborsabilità	**H** - Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/.
Classificazione ai fini della fornitura	Prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta (RNRL), vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti (ematologo, oncologo)
Prezzo SSR	IMBRUVICA 90 CPS 140 mg €6.066,15* IMBRUVICA 120 CPS 140 mg €8.088,20*
Registro AIFA	**Si (un registro per ciascuna indicazione).** • *criteri di eleggibilità comuni a entrambi i registri:* -età ≥18; -diagnosi di LLC confermata istologicamente; -esclusione di altre malattie linfoproliferative -esclusi pazienti con insufficienza epatica severa Child Pugh C -escluso l'uso concomitante di prodotti contenenti Erba di San Giovanni • *criteri di eleggibilità specifici per la LLC recidivata/refrattaria.* -almeno una precedente terapia • *criteri di eleggibilità specifici per la LLC in prima linea.* -presenza della delezione 17p e/o mutazione TP53; -non eleggibilità a una chemio-immunoterapia

*Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21-12-2015 *Prezzo ex factory, al netto dell'IVA 10%*

Allegato C al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 5/12

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
E' raccomandato l'uso di ibrutinib in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC) in progressione o in ricaduta entro 24 mesi dal termine dell'ultima linea di terapia ricevuta?

Raccomandazione: MODERATAMENTE RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *moderata*
alternative terapeutiche: *disponibili/disponibili ma meno soddisfacenti*
costo rispetto alle alternative: *superiore*

Utilizzo atteso: in riferimento al quesito specifico, ibrutinib ha un *place in therapy* sovrapponibile ad un altro farmaco innovativo di nuova commercializzazione, idelalisib. Il Panel ha ritenuto opportuno definire la prevalenza attesa di utilizzo riferita complessivamente all'insieme dei due nuovi farmaci. Il tasso di utilizzo atteso di ibrutinib e idelalisib è compreso, complessivamente, tra il 30% e il 60% dei pazienti candidabili all'una o all'altra terapia. In presenza di diverse alternative terapeutiche, dovrebbe sempre essere privilegiata quella col rapporto costo-efficacia più vantaggioso.

Votazione del Gruppo di Lavoro (11 votanti presenti): 1 "Raccomandato", 4 "Moderatamente raccomandato", 6 "Raccomandato in casi selezionati". Dopo discussione il Panel ha ritenuto di esprimere il giudizio "moderatamente raccomandato".

Rapporto benefici/rischi: Nell'analisi *ad interim* dello studio di fase III è stata dimostrata la superiorità di ibrutinib vs ofatumumab in termini di sopravvivenza libera da progressione (PFS), endpoint primario [HR 0.22, p<0.001]. Dopo un ulteriore follow-up mediano di 16 mesi la PFS mediana non era ancora raggiunta con ibrutinib. La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 è stata 51% vs 39% (i più frequenti con ibrutinib sono stati diarrea e fibrillazione atriale) e quella di eventi avversi seri 42% vs 30%
Qualità delle evidenze: i risultati dello studio sono trasferibili ai pazienti non candidabili a chemio-immunoterapie contenenti un derivato purinico, unica popolazione inclusa. Lo stesso trattamento di controllo scelto è adeguato solo a tale sottopopolazione.
Alternative terapeutiche: la chemio-immunoterapia dovrebbe essere il trattamento di prima scelta. In caso di malattia refrattaria o in ricaduta entro 24 mesi è raccomandata la scelta di un regime terapeutico alternativo all'ultimo utilizzato.
Costo rispetto alle alternative: superiore rispetto a quello delle terapie tradizionali. Rispetto a idelalisib, ibrutinib ha un costo-terapia sovrapponibile nel primo anno di trattamento, durante il quale idelalisib deve essere associato a rituximab e superiore nei mesi successivi in cui idelalisib è somministrato in monoterapia. Sullo stacco di 20 mesi di terapia, il costo complessivo di una terapia a base di ibrutinib è superiore a quello di idelalisib.

Ibrutinib, così come idelalisib, è una nuova opzione terapeutica per i pazienti con malattia in progressione o ricaduta entro 24 mesi dalla precedente terapia. Dovrebbe essere riservato ai pazienti non idonei ai trattamenti chemio-immunoterapici tradizionali, a causa dell'età avanzata, della presenza di comorbidità o di altri fattori ritenuti incompatibili con l'utilizzo di tali trattamenti (pazienti *non fit*).

Quesito clinico N. 2
E' raccomandato l'uso di ibrutinib in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC) in progressione o in ricaduta dopo oltre 24 mesi dal termine dell'ultima linea di terapia ricevuta?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole/incerto*
evidenze considerate di qualità: *moderata/bassa*
alternative terapeutiche: *disponibili*
costo rispetto alle alternative: *superiore*

Utilizzo atteso: in riferimento al quesito specifico, ibrutinib ha un *place in therapy* sovrapponibile ad un altro farmaco innovativo di nuova commercializzazione, idelalisib. Il Panel ha ritenuto opportuno definire la prevalenza attesa di utilizzo riferita complessivamente all'insieme dei due nuovi farmaci. Il tasso di utilizzo atteso di idelalisib e ibrutinib è compreso, complessivamente, tra il 10% e il 30% dei pazienti candidabili all'una o all'altra terapia. In presenza di diverse alternative terapeutiche, dovrebbe sempre essere privilegiata quella col rapporto costo-efficacia più vantaggioso.

Votazione del Gruppo di Lavoro (10 votanti presenti): 9 "Raccomandato in casi selezionati", 1 "Non raccomandato".

Rapporto benefici/rischi: Nell'analisi *ad interim* dello studio di fase III è stata dimostrata la superiorità di ibrutinib vs ofatumumab in termini di sopravvivenza libera da progressione (PFS), endpoint primario [HR 0.22, p<0.001]. Dopo un ulteriore follow-up mediano di 16 mesi la PFS mediana non era ancora raggiunta con ibrutinib. La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 è stata 51% vs 39% (i più frequenti con ibrutinib sono stati diarrea e fibrillazione atriale) e quella di eventi avversi seri 42% vs 30%.
Qualità delle evidenze: i risultati dello studio sono trasferibili ai pazienti non candidabili a chemio-immunoterapie contenenti un derivato purinico, unica popolazione inclusa. Lo stesso trattamento di controllo scelto è adeguato solo a tale sottopopolazione.
Alternative terapeutiche: le chemio-immunoterapie sono i trattamenti di prima scelta e nei pazienti con LLC in ricaduta o progressione oltre 24 mesi è raccomandato il ritrattamento con l'ultimo regime terapeutico utilizzato.
Costo rispetto alle alternative terapeutiche: superiore rispetto a quello delle terapie tradizionali; rispetto a ibrutinib, l'alternativa idelalisib ha un costo-terapia sovrapponibile nel primo anno di trattamento, durante il quale deve essere associato a rituximab, e inferiore nei mesi successivi in cui è somministrato in monoterapia. Sullo stacco di 20 mesi di terapia, il costo complessivo di una terapia a base di idelalisib è inferiore a quello di ibrutinib.

In caso di ricaduta oltre 24 mesi è raccomandabile il ritrattamento con l'ultimo regime utilizzato. Ibrutinib, similmente a idelalisib, è una terapia di salvataggio per i pazienti non idonei a ricevere i trattamenti tradizionali a base di chemio-immunoterapie, a causa dell'età avanzata, della presenza di comorbidità o di altri fattori ritenuti incompatibili con l'utilizzo di tali trattamenti (pazienti *non fit*).

Quesito clinico N. 3
E' raccomandato l'uso di ibrutinib come trattamento di prima linea in pazienti con leucemia linfocitica cronica (LLC) in presenza di una delezione 17p o una mutazione TP53 in pazienti non idonei alla chemio-immunoterapia?

Raccomandazione: RACCOMANDATO

rapporto benefici/rischi: *non valutabile*
evidenze considerate di qualità: *molto bassa*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: -

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, il tasso di utilizzo atteso di ibrutinib è superiore al 60% dei pazienti candidabili alla terapia.

Votazione del Gruppo di Lavoro (10 votanti presenti): 10 "Raccomandato".

Rapporto benefici/rischi: in uno studio non controllato di fase Ib/II, in cui erano presenti solo due pazienti con LLC e delezione 17p in prima linea (6% del campione generale), la risposta oggettiva a ibrutinib è stata del 72% e la OS a 24 mesi 96,6%.
Qualità delle evidenze: le evidenze disponibili non permettono di definire il rapporto rischio-beneficio del farmaco, essendo presente solo uno studio a singolo braccio in cui la popolazione target rappresenta una minoranza del campione sperimentale.
Alternative terapeutiche: idelalisib è indicato ma temporaneamente non raccomando da AIFA in prima linea.
Costo rispetto alle alternative: -

I pazienti con una delezione 17p o mutazione TP53 hanno una scarsa prognosi e difficilmente rispondono ai trattamenti standard. Ibrutinib ha prodotto risultati di efficacia ritenuti particolarmente rilevanti in questa sottopopolazione. Pertanto, nonostante la scarsa qualità delle evidenze disponibili, il Panel ha assunto la decisione "Raccomandato", ritenendo il nuovo farmaco una valida opzione terapeutica per questa categoria di pazienti.

Allegato C al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 8/12

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

Inquadramento della patologia e trattamenti standard

La leucemia linfocitica cronica (LLC) rappresenta il 30% di tutte le forme di leucemia, con un'incidenza annua nel mondo occidentale di 4,2/100.000. I pazienti, alla diagnosi, hanno un'età mediana di circa 70 anni e nel 70% dei casi sono asintomatici. La sopravvivenza mediana (OS) dei pazienti è di circa dieci anni. Nei pazienti allo stadio avanzato si riduce a 6,5 anni (Binet C; Rai III e IV). La delezione 17p [del(17p)] e la mutazione TP53 sono fattori prognostici negativi (OS mediana di 2-5 anni) presenti nel 5-10% dei pazienti affetti da LLC. Altro fattore prognostico negativo è la presenza di catene IGVH non mutate[1,2,3].

Il trattamento della LLC è indicato in presenza di malattia sintomatica o comunque allo stadio avanzato[2].

La terapia standard di prima linea in pazienti *fit* (buone condizioni generali; senza comorbilità importanti e funzionalità renale normale, età≤65 anni) prevede l'utilizzo di una chemio-immunoterapia comprendente analoghi purinici (ad es. fludarabina, pentostatina) e/o agenti alchilanti (ad es. ciclofosfamide, clorambucile, bendanustina) e una immunoterapia anti-CD20 (ad es. rituximab, obinutuzumab). Nei pazienti *non fit* (con comorbilità importanti, alterata funzionalità renale, età avanzata) devono essere utilizzate terapie meno aggressive, quali chemio-immunoterapie non contenti derivati purinici o la sola immunoterapia. In caso di recidiva oltre 24/36 mesi dalla prima linea è previsto il ritrattamento con l'ultimo regime terapeutico utilizzato, mentre in caso di ricaduta entro 24/36 mesi è previsto l'utilizzo di un nuovo regime terapeutico chemio-immunoterapico, chemioterapico o immunoterapia, scelti sulla base delle condizioni dei pazienti. I pazienti con fattori prognostici negativi, quali la delezione 17p [del(17p)] e la mutazione TP53, difficilmente rispondono ai regimi tradizionali[2].

Ibrutinib inibisce la tirosin chinasi di Bruton (BTK), coinvolta nelle vie del segnale del recettore per l'antigene dei linfociti B (BCR), inibendo i processi di proliferazione, sopravvivenza e migrazione delle cellule tumorali B[4].

La dose raccomandata di ibrutinib è di 420 mg (tre capsule) una volta al giorno, fino a progressione della malattia o a tossicità inaccettabile.

Efficacia

(a).LLC recidivata dopo almeno una precedente terapia. Uno studio di fase III[5], randomizzato e controllato, è stato condotto in aperto in pazienti con LLC o linfoma linfocitico a piccole cellule (SLL) con ECOG Performance Status (PS) 0-1[1]. Erano inclusi pazienti non eleggibili a ricevere un nuovo trattamento a base di analoghi purinici, a causa di: comorbidità; età≥70 anni; presenza di del(17p); malattia refrattaria o in rapida progressione dopo un regime con analoghi purinici. Sono stati esclusi pazienti che necessitavano di terapia con warfarin o anticoagulanti.

I pazienti arruolati sono stati randomizzati a ricevere ibrutinib (420 mg/die, orale fino a progressione) o ofatumumab[2]. Dopo progressione i pazienti del braccio di controllo potevano ricevere ibrutinib. La randomizzazione è stata stratificata per refrattarietà o non refrattarietà a analoghi purinici e per presenza o assenza della del(17p).

L'endpoint primario era la sopravvivenza libera da progressione (PFS: analisi indipendente e in cieco).

Sono stati arruolati 391 pazienti [età mediana 67 anni; 32% con del(17p); 52% con malattia avanzata allo stadio Binet C].

[1] Il punteggio della scala dell'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e 5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di sé ma è incapace di svolgere qualsiasi attività.

[2] Ofatumumab: ev, 300 mg alla settimana 1; 2000 mg/settimane per 7 settimane e poi ogni 4 settimane per 16 settimane

Dopo un follow-up mediano di 9,4 mesi (durata mediana di trattamento pari a 8,6 mesi con ibrutinib e 5,3 mesi con ofatumumab), ad una analisi *ad interim* è stata dimostrata la superiorità di ibrutinib vs ofatumumab [HR 0.22 (0.15 ; 0.32), p<0.001]. Il valore mediano di PFS non era raggiunto tra i pazienti trattati con ibrutinib ed era di 8,1 mesi nel braccio di confronto. La ORR è stata del 43% vs 4% e la sopravvivenza globale (OS) a 12 mesi del 90% vs 81% (valori mediani non raggiunti; HR per morte 0.43; p=0.005).
Dopo l'analisi *ad interim* è stato consentito l'accesso dei pazienti del braccio ofatumumab al trattamento sperimentale con ibrutinib. Dopo un successivo follow-up mediano di 16 mesi, la PFS mediana non era ancora raggiunta tra i pazienti del braccio ibrutinib mentre era di 8,1 nel braccio di controllo [HR 0,106, (95% CI: 0,073-0,153); p<0,0001]. La OS a 18 mesi (61% *cross-over*; censorizzazione al *cross-over*) è stata pari a 85% vs 78%[6].
(b).LLC prima linea in pazienti con del(17p) o mutazione TP53. In uno studio di fase Ib/II non controllato[7] (studio 1102-CA) ha incluso pazienti ultrasessantacinquenni sia naive, sia con LLC recidivata/refrattaria. I pazienti naive erano 31 (29 con LLC; 2 con SLL) e avevano età ≥65 anni, ECOG PS pari a 0 o 1 e sono stati trattati con ibrutinib 420 o 840 mg/die. I pazienti con del(17p) erano solo due (6% della coorte).
Dopo un follow-up mediano di 22,1 mesi (durata mediana di trattamento di 21 mesi) la PFS e la OS a 24 mesi sono state, rispettivamente, 96,3% e 96,6%. La ORR è stata 71% (tempo mediano alla risposta 1,9 mesi); il tasso di risposta completa è stato 13% (tempo mediano alla risposta completa: 12,4 mesi).

Tollerabilità
Nel corso dello studio di fase III[5], gli eventi avversi (ibrutinib vs ofatumumab) sono stati riportati in 99% vs 98% dei pazienti. Gli eventi avversi più frequenti (≥15%) con ibrutinib sono illustrati in Tabella 1.

Tabella 1. *Eventi avversi più frequenti (≥15%) con ibrutinib*

Dati espressi come % pz	IBRUTINIB	OFATUMUMAB
Diarrea	48	18
Nausea	26	18
Piressia	24	15
Anemia	23	17
Neutropenia	22	15
Trombocitopenia	17	12
Artralgia	17	7
Infezioni tratto respiratorio superiore	16	10
Costipazione	15	9

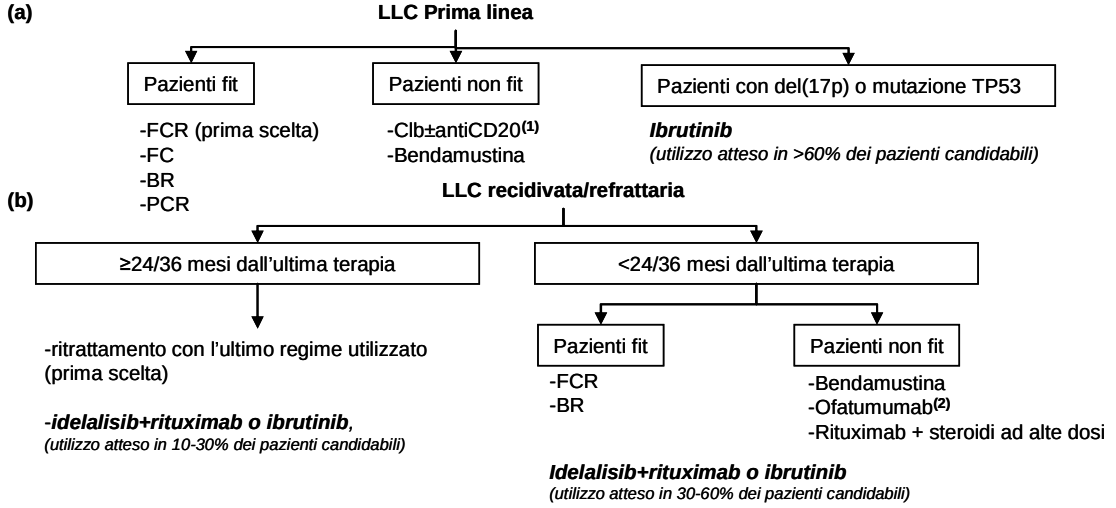
Altri eventi avversi, riportati ciascuno con una frequenza del 10-14% nel braccio ibrutinib e non superiore al 10% con ofatumumab, sono stati: vomito; mal di testa; petecchie; spasmi muscolari; dispnea; edema periferico; dolore lombare; sinusite; tremore; contusioni; stomatite; dolore arti; polmonite; infezioni tratto urinario; mialgia; visione oscurata. Gli eventi avversi correlati a emorragie sono stati più frequenti con ibrutinib (44% vs. 12%). Le emorragie maggiori (di grado ≥3 o necessitanti di trasfusione o ospedalizzazione) sono state riportate in due (1%) pazienti trattati con ibrutinib e tre (2%) con ofatumumab.
La frequenza di eventi avversi di grado 3/4 è stata 51% vs 39% (i più frequenti con ibrutinib sono stati diarrea e fibrillazione atriale) e quella di eventi avversi seri 42% vs 30%. La frequenza di interruzione per eventi avversi è stata pari a 4% in ciascun braccio di trattamento.

Qualità delle evidenze
(a) LLC recidivata dopo almeno una precedente terapia. I risultati basati sull'analisi *ad interim* non possono essere ritenuti conclusivi, mancando la stima della PFS mediana nel braccio sperimentale. Anche

l'analisi della OS non è di fatto matura. La possibilità di *cross-over* dei pazienti dal braccio ofatumumab a quello ibrutinib dopo l'analisi *ad interim* inficia le successive analisi di sopravvivenza.
L'indicazione autorizzata è molto ampia e include tutte le tipologie di pazienti, a prescindere dallo stato di salute e dalla potenziale eleggibilità alle chemio-immunoterapie standard. Tuttavia, i risultati dello studio sono trasferibili solo a pazienti non eleggibili a un trattamento o un ritrattamento con un regime a base di analoghi purinici, per presenza di comorbidità o età avanzata. Sono inoltre stati esclusi i pazienti che potevano richiedere un trattamento a base di warfarin e altri anticoagulanti, a causa del rischio di sanguinamento associato ad ibrutinib.
Il comparatore utilizzato è autorizzato in soli pazienti refrattari a un regime contente fludarabina e alemtuzumab, pertanto non è adeguato per la valutazione del rapporto benefici-rischi nei pazienti potenzialmente candidabili a regimi di trattamento più aggressivi, quali le chemio-immunoterapie. Studi di confronto con le chemio-immunoterapie sarebbero necessari per definire meglio il *place in therapy* del farmaco nei pazienti candidabili a tali terapie, considerando l'ampiezza dell'indicazione autorizzata.
(b).**LLC prima linea in pazienti con del(17p) o mutazione TP53.** Le evidenze sono insufficienti a definire il rapporto benefici-rischi del nuovo farmaco, in quanto è stato condotto un unico studio di fase I/II che ha incluso solo 2 pazienti con del(17p) in prima linea.

Place in therapy e costi.
Analogamente a ibrutinib, è stato appena introdotto sul mercato idelalisib, un altro inibitore del recettore delle cellule B con le medesime indicazioni. Nei pazienti con LLC recidivata/refrattaria, idelalisib ha dimostrato un vantaggio di PFS vs placebo, come terapia di associazione a rituximab (PFS mediana 19,4 vs 5,5 mesi)[8,9]. L'utilizzo di idelalisib in prima linea non è raccomandato da AIFA, a fronte di problemi di sicurezza rilevati in studi attualmente in corso in questo setting[10]. Pertanto, ad oggi, ibrutinib può essere considerata l'unica opzione di trattamento nell'indicazione di prima linea.
In linee successive alla prima, dovrebbero essere utilizzati in pazienti non candidabili alle terapie tradizionali. In caso di recidiva oltre 24 mesi dall'ultima terapia, è sempre raccomandato il ritrattamento con quest'ultima[3,2].

***Figura 1**. Place in therapy di ibrutinib per la leucemia linfocitica cronica in prima linea (a) e recidivata/refrattaria (b).*



(1) Possibili antiCD20: rituximab; obinutuzumab (attualmente obinutuzumab è in classe C). **(2)**Ofatumumab è indicato in pazienti refrattari a fludarabina+alemtuzumab. Poiché alemtuzumab è stato ritirato, l'uso di ofatumumab è molto limitato. **BR:** bendamustina + rituximab; **Clb:** clorambucile; **FC:** fludarabina + ciclofosfamide; **FCR:** fludarabina + ciclofosfamide+ rituximab; **LLC:** leucemia linfocitica cronica

Allegato C al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 11/12

Ibrutinib deve essere somministrato fino a progressione ed è ipotizzabile una durata di almeno 20 mesi di terapia[8]. Anche idelalisib deve essere somministrato fino a progressione e, considerando una durata di terapia pari alla PFS mediana dello studio di fase III (19,4 mesi)[8,9], è ipotizzabile una terapia di circa 20 mesi in pazienti con LLC recidivata/refrattaria. Analoga è la durata ipotizzabile in prima linea.
Il costo-terapia annuo di idelalisib, rispetto a quello di ibrutinib, è sovrapponibile nel primo anno di trattamento (€52.014 vs €50.955), durante il quale deve essere associato a rituximab per un massimo di otto infusioni secondo studio clinico, e inferiore nell'eventuale secondo anno di trattamento (€33.600 vs €50.952) in cui è somministrato in monoterapia. Sullo stacco di 20 mesi di terapia, il costo complessivo di una terapia a base di idelalisib è inferiore a quello di ibrutinib.
Tutti gli altri regimi standard sono somministrati per un massimo di sei cicli, e potrebbero indurre una PFS a lungo termine, superiore anche ad un anno[11]. I costi di idelalisib e delle alternative sono illustrati in Tabella 2. Il costo di somministrazione per le terapie infusioni è stato valorizzato a 343 euro (costo della prestazione).

***Tabella 2**. Costo di ibrutinib e delle alternative terapeutiche disponibili.*

Regime di trattamento	**Schedula§**	**Durata terapia (mesi o cicli)**	**Costo° terapia, €**	**Costo° terapia, € inclusi costi somministrazione**
Idelalisib +Rituximab	150 mg/bid, os fino a progressione 375 mg/m^2 (infusione 1); 500 mg/m^2 (infusione 2-8)	20 mesi#	**74.414**	77.158
Ibrutinib	420 mg/die, os, fino a progresione	20 mesi ##	**84.920**	84.920
FC[12] (cicli da 28 giorni)	Fludarabina 25 mg/m^2, ev, giorni 1-3 Ciclofosfamide[(2)] 250 mg/m^2, ev, giorni 1-3	6 cicli*	**291**	6.465
Bendamustina[13] (cicli da 28 giorni)	100 mg/m^2 nei giorni 1 e 2	6 cicli*	**5.054**	9.170
PCR[14] (cicli da 21 giorni)	Pentostatina 4 mg/m^2, ev, giorno 1 dal ciclo 2 Ciclofosfamide 600 mg/m^2, ev, giorno 1 Rituximab[(5)] 375 mg/m^2, ev, giorno 1	6 cicli*	**12.168**	14.226
FCR[15] (cicli da 28 giorni)	Rituximab Ciclo 1: 375 mg/m^2, ev, giorno 0 Ciclo 2-5: 500 mg/m^2, ev, giorno 1 Fludarabina 25 mg/m^2, ev, giorni 1-3 Ciclofosfamide 250 mg/m^2, ev, giorni 1-3	6 cicli*	**13.952**	20.126
ClbR[16] (cicli da 28 giorni)	Clorambucile 10 mg/m^2, os, giorni da 1 a 7 Rituximab Ciclo 1: 375 mg/m^2, ev giorno 0 Ciclo 2-5: 500 mg/m^2, giorno 1	6 cicli*	**14.488**	16.546
BR[17] (cicli da 28 giorni)	Bendamustaina 70 mg/m^2, ev, giorni 1 e 2 Rituximab Ciclo 1: 375 mg/m^2, ev giorno 0 Ciclo 2-5: 500 mg/m^2, giorno 1	6 cicli*	**17.202**	21.318
BR[18] (cicli da 28 giorni)	Bendamustaina 90 mg/m^2, ev, giorni 1 e 2 Rituximab Ciclo 1: 375 mg/m^2, ev, giorno 0 Ciclo 2-5: 500 mg/m^2, ev, giorno 1	6 cicli*	**18.210**	22.326
RM[19] (cicli da 28 giorni)	Rituximab 375 mg/m^2/sett Metilprednisolone 1g/m^2/die, ev, per 5 giorni	3 cicli*	**21.565**	26.710
Ofatumumab (da scheda tecnica)	300 mg/sett (prima infusione); 2.000 mg/sett (infusione 2-12)	12 infusioni*	**28.678**	32.794

°Costi calcolati considerando i prezzi di massima cessione SSN o da gara regionale, al netto di IVA 10%, per pazienti con superficie corporea di 1,8 m^2 o peso corporeo di 70 kg. #Durata di terapia desunta dalla PFS mediana (19,4 mesi) dello studio di fase III; ##Durata di terapia desunta dai dati del relativo studio di fase III (dati non maturi). *****Numero massimo di cicli previsti da scheda tecnica o dagli studi disponibili. **B:** bendamustina; **BR:** bendamustina + rituximab; **ClbR:** clorambucile + rituximab; **FCR:** fludarabina+ciclofosfamide+rituximab; **PCR:** pentostatina + ciclofosfamide + rituximab; **RM:** rituximab + metilprednisolone

BIBLIOGRAFIA

[1] Watson L et al. Disease burden of chronic lymphocytic leukaemia within the European Union. European Journal of Haematology, 2008. 81: 253-258
[2] Eichhorst B et al. Chronic lymphocytic leukaemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 2015, 26(Suppl5):v78-v84
[3] Eichhorst B et al. Chronic lymphocytic leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 22 (Supplement 6): vi50–vi54, 2011
[4] Ibrutinib (Imbruvica). Riassunto delle caratteristiche del prodotto.
[5] Byrd JC et al. Ibrutinib versus Ofatumumab in Previously Treated Chronic Lymphoid LeukemiaN Engl J Med 2014;371:213-23
[6] Brown JR et al. 56th ASH Annual Meeting and Exposition 2014. Abstract 3331
[7] O'Brien S et al. Ibrutinib as initial therapy for elderly patients with chronic lymphocytic leukaemia or small lymphocytic lymphoma: an open-label, multicentre, phase 1b/2 trial Lancet Oncol 2014, 15:48-58
[8] Furman RR et al. Idelalisib and rituximab in relapsed chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Medicine 2014, 70:997-1007
[9] http://ashclinicalnews.org/hematology-pipeline-update-update-on-idelalisib-rituximab-in-relapsed-and-elderly-cll-patients-2/
[10] Nota Informativa Importante su Zydelig (idelalisib). Limitazioni all'uso di Zydelig (idelalisib) per il trattamento della leucemia linfatica cronica (LLC) e del linfoma follicolare (LF) recidivato in seguito ai nuovi risultati delle sperimentazioni cliniche,23 marzo 2016.
[11] Tait D et al. Impact of ibrutinib and idelalisib on the pharmaceutical cost of treating chronic lymphocytic leukemia at the individual and societal levels. Journal of Oncology Practice 2015: 11:252-258
[12] Catovsky MH et al. Assessment of fl udarabine plus cyclophosphamide for patients with chronic lymphocytic leukaemia (the LRF CLL4 Trial): a randomised controlled trial. Lancet 2010; 376: 1164–74
[13] Knauf WU. Phase III randomized study of bendamustine compared with chlorambucil in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2009; 27:4378-4384
[14] Pentostatin, cyclophosphamide, and rituximab is an active, well-tolerated regimen for patients with previously treated chronic lymphocytic leukemia. Lamanna N et al. J Clin Oncol 2006; 24:1575-1581
[15] Robak T et al. Rituximab plus fludarabine and cyclophosphamide prolongs progression-free survival compared with fludarabine and cyclophosphamide alone in previously treated chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol 2010; 28:1756-1765
[16] Hillmen P et al. Rituximab plus chlorambucil as first-line treatment for chronic lymphocytic leukemia: final analysis of an open-label phase II study. J Clin Oncol 2014; 32:1236-1241
[17] Fischer K et al. Bendamustine combined with rituximab in patients with relapsed and/or refractory chronic lymphocytic leukemia: a multicenter phase ii trial of the German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group. J Clin Oncol 2011; 29:3559-3566
[18] Fischer K et al. Bendamustine in combination with rituximab for previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia: a multicenter phase ii trial of the German Chronic Lymphocytic Leukemia Study Group. J Clin Oncol 2012; 30:3209-3216.
[19] Castro JE et al. Rituximab in combination with high-dose methylprednisolone for the treatment of fludarabine refractory high-risk chronic lymphocytic leukemia. Leukemia 2008; 22, 2048–2053

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 1/9

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

IBRUTINIB - IMBRUVICA®

Indicazioni in esame:

è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario.

A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Raccomandazione n. 5
data di redazione: marzo 2016

Documento approvato nella seduta del 24 marzo 2016 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regionale - Regione Veneto (coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
AMBROSETTI Achille, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
CONFORTI Anita, Ricercatrice Servizio di Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
DONATO Daniele, Direttore Sanitario ff - Azienda Ospedaliera Padova
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale - SIMG
GHERLINZONI Filippo, Direttore UOC Ematologia - Azienda ULSS 9 Treviso
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS - Verona
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova
RODEGHIERO Francesco, Direttore UOC Ematologia – Azienda ULSS 6 Vicenza
SEMENZATO Gianpietro, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
TAGARIELLO Giuseppe, Direttore UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 8 Asolo
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto

Supporto metodologico
ADAMI Silvia Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
POGGIANI Chiara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
NOCERA Sara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto

Segreteria
RONI Chiara Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto
TROJNIAK Marta Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

---

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:

1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:

- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.

2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:

- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.

3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:

- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:

- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:

- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):

- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.

In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:

- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.

Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.

In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato D al Decreto n. 53 del 8 giugno 2016 pag. 4/9

Nome Commerciale	IMBRUVICA
Principio Attivo	Ibrutinib
Ditta Produttrice	Janssen Cilag
ATC	L01XE27
Formulazione	Capsule rigide
Dosaggio	140 mg
Categoria Terapeutica	Altri antineoplastici – inibitori della protein-chinasi
Innovazione terapeutica	Sì
Farmaco orfano	Sì
Indicazioni oggetto di valutazione	**Imbruvica è indicato per il trattamento di pazienti adulti con linfoma mantellare (MCL) recidivato o refrattario.**
Classificazione ai fini della rimborsabilità	**H** - Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/
Classificazione ai fini della fornitura	Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo (RNRL).
Prezzo SSR	IMBRUVICA 90 CPS 140 mg €6.066,15* IMBRUVICA 120 CPS 140 mg €8.088,20*
Registro AIFA	**Si** *Criteri di eleggibilità:*: - età ≥18 anni; - diagnosi confermata per via istologica, o citogenetica, o fenotipica; - assenza di insufficienza epatica grave; - escluso uso concomitante di prodotti contenenti Erba di San Giovanni

*Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21-12-2015 *Prezzo ex factory (pubblicato in Gazzetta Ufficiale)al netto dell'IVA 10%*

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
E' raccomandabile l'utilizzo di ibrutinib in pazienti adulti con linfoma mantellare recidivato refrattario che abbiano ricevuto almeno una precedente terapia contenete rituximab?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *moderata*
alternative terapeutiche: *disponibili*
costo rispetto alle alternative: *superiore*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, si prevede un tasso di utilizzo compreso tra il 10% e 30% dei pazienti candidabili alla terapia.

Votazione del Gruppo di Lavoro (8 votanti presenti): 7 “Raccomandato in casi selezionati”, 1 “Non raccomandato”.

Rapporto benefici/rischi: in uno studio di fase III è stata dimostrata la superiorità di ibrutinib vs temsirolimus in termini di sopravvivenza libera da progressione mediana (PFS), endpoint primario [14,6 vs 6,2 mesi; HR 0,43; p<0,001]. Gli eventi avversi di grado ≥3 più frequenti nel braccio ibrutinib sono stati sanguinamenti maggiori e fibrillazione atriale. La frequenza di interruzione del trattamento per eventi avversi è stata 6% con ibrutinib vs 26% con temsirolimus.
Qualità delle evidenze: Le principali criticità dello studio sono il disegno in aperto e il cross over. Il comparatore scelto ha un profilo di tossicità importante e non è una terapia largamente utilizzata nella reale pratica clinica.
Alternative terapeutiche: Ibrutinib ha la medesima indicazione di temsirolimus ma si pone in competizione con numerosi altri trattamenti utilizzati, quali bendamustina, bortezomib e rituximab variamente combinati.
Costo rispetto alle alternative terapeutiche: superiore.

Ibrutinib, rappresenta un’ulteriore opzione terapeutica per i pazienti con linfoma mantellare recidivato/refrattario. Ulteriori studi di confronto con le alternative maggiormente utilizzate nella reale pratica clinica sono necessari per definire meglio il *place in therapy* del nuovo farmaco.

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

Inquadramento della patologia e trattamenti standard

Il linfoma a cellule mantellari (MCL) rappresenta il 6-9% dei linfomi maligni in Europa occidentale. L'incidenza annua è di 1–2/100.000 ed è più frequente negli uomini che nelle donne (3:1)[1]. La prevalenza stimata è pari a circa 1/25.000 e colpisce gli adulti soprattutto attorno ai 65 anni. La sopravvivenza media è 3-5 anni[2]. Il trattamento di prima linea del linfoma mantellare comprende la chemioterapia associata a rituximab. Per i pazienti più giovani (≤65 anni) può essere utilizzato un regime chemio-immunoterapico intensivo seguito da trapianto autologo di cellule staminali. Le forme localizzate della malattia possono beneficiare della radioterapia. In seconda linea può essere effettuata una chemio-immunoterapia a base di rituximab o terapie target (bortezomib, lenalidomide, temsirolimus). Queste ultime possono essere prese in considerazione anche in recidive ulteriori.

Temsirolimus è l'unico farmaco autorizzato in EU per il trattamento del MCL recidivato/refrattario[3].

Gli altri farmaci disponibili in Italia sono autorizzati come usi consolidati sulla base delle evidenze della letteratura ai sensi della Legge 648/96[4]:

- **bendamustaina**, in monoterapia o in associazione ad anticorpi monoclonali nel MCL recidivato;
- **bortezomib**, con o senza rituximab nel MCL recidivato.
- **lenalidomide**, per i linfomi mantellari MCL recidivati/refrattari a precedenti trattamenti chemioterapici per i quali non si ravvisano alternative terapeutiche e non candidabili a trapianto di cellule staminali autologhe o allogeniche.

Ibrutinib è un potente inibitore della tirosin chinasi di Bruton (BTK), coinvolta nelle vie del segnale del recettore per l'antigene dei linfociti B (BCR), e ha dimostrato di inibire la proliferazione e la sopravvivenza e la migrazione delle cellule B[5].

La dose raccomandata per il trattamento del MCL è di 560 mg (quattro capsule) una volta al giorno, fino a progressione della malattia o a tossicità inaccettabile.

Efficacia

Uno studio di fase III[6] (MCL3001) randomizzato controllato è stato condotto in aperto in pazienti con MCL recidivato e refrattario dopo almeno una precedente terapia contenente rituximab e con ECOG Performace Status (PS) 0-1[i]. Sono stati esclusi pazienti che necessitavano di terapia con warfarin o forti inibitori CYP3A4/5; con infarto e emorragia intracranica nei 6 mesi precedenti la prima dose del farmaco in studio; con coinvolgimento del sistema nervoso centrale.

I pazienti sono stati randomizzati a ricevere ibrutinib (560 mg/die, orale) o temsirolimusii fino a progressione o tossicità inaccettabile. La randomizzazione è stata stratificata per numero di precedenti linee di terapia e per punteggio dell'indice prognostico internazionale semplificato nei linfomi mantellari (sMIPI).

Durante lo studio, il protocollo è stato emendato per consentire il crossover di pazienti del braccio temsirolimus a ibrutinib dopo progressione di malattia.

L'endpoint primario dello studio era la sopravvivenza libera da progressione (PFS) valutata da una commissione indipendente nella popolazione intention to treat (ITT).

[i] Il punteggio della scala dell'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e 5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di sé ma è incapace di svolgere qualsiasi attività.

[ii] Temsirolimus: ev, 175 mg nei giorni 1,8 e 15 del primo ciclo seguito da 75 mg nei giorni 1,8 e 15 di ogni seguente ciclo, cicli da 21 giorni

Sono stati arruolati 280 pazienti (età mediana di 68 anni; 62% ≥65 anni) e che avevano ricevuto una mediana di due precedenti linee di terapia. L'83% dei pazienti presentava malattia allo stadio IV.
Il follow-up mediano è stato di 20 mesi e la durata mediana di trattamento pari a 14,4 mesi con ibrutinib e 3,0 mesi con temsirolimus (23% di cross-over da temsirolimus a ibrutinib)
All'analisi primaria, la PSF mediana (ibrutinib vs temsirolimus) è risultata pari a 14,6 vs 6,2 mesi [HR=0.43; (95% IC: 0.32-0.58); p<0.0001].
Non è stata riscontrata una differenza statisticamente significativa in termini di sopravvivenza globale (OS), tuttavia i dati non erano ancora maturi e il valore mediano con ibrutinib non è stato raggiunto. La ORR è stata 72% vs 40% (p<0,0001) e il tasso di risposte complete 19% vs 1%.

Tollerabilità
Nel corso dello studio di fase III[6], (durata mediana di trattamento pari a 14,4 mesi con ibrutinib e 3,0 mesi con temsirolimus), gli eventi avversi sono stati riportati nel 99% dei pazienti in entrambi i bracci; quelli più frequenti con ibrutinib e incorsi in almeno il 2% dei pazienti sono stati (ibrutinib vs temsirolimus): diarrea (29% vs 31%), fatigue (22% vs 29%), tosse (22% vs 22%),trombocitopenia (18% vs 56%), anemia (18% vs 43%), piressia (17% vs 21%), neutropenia (16% vs 26%), nausea (14% vs 22%), edema periferico (13% vs 22%), sanguinamenti maggiori (10% vs 6%), epistassi (9% vs 24%), fibrillazione atriale (4% vs 2%) e stomatiti (3% vs 21%). La frequenza di eventi avversi di grado ≥3 è stata 68% vs 87% e i più frequenti (incidenza ≥2%) sono stati: neutropenia (13% vs 17%); trombocitopenia (9% vs 42%); anemia (8% vs 20%); sanguinamenti maggiori (8% vs 5%); fibrillazione atriale (4% vs 1%); fatigue (4% vs 7%); diarrea (3% vs 4%). Le interruzioni per eventi avversi sono state del 6% vs 26%.

Qualità delle evidenze
le principali criticità dello studio di fase III sono il disegno in aperto e la possibilità di cross-over che inficia l'analisi della OS.
Per quanto concerne la trasferibilità è da segnalare che sono stati esclusi pazienti (i) con coinvolgimento della malattia a livello del sistema nervoso centrale; (ii) che necessitavano della terapia con warfarin o equivalenti degli antagonisti della vitamina K o inibitori forti del CYP3A4/5; (iii) con ECOG PS ≥2.
Il comparatore scelto è l'unica alternativa registrata in EU per l'indicazione in oggetto, sebbene non sia l'unica utilizzata nella reale pratica clinica. Studi di confronto con le alternative previste da linee guida sono necessari per definire correttamente il *place in therapy* di ibrutinib.

Place in therapy e costi
Ibrutinib ha la medesima indicazione di temsirolimus e comunque si pone in competizione con i diversi trattamenti previsti dalle linee guida[1] per la MCL malattia refrattaria/recidivata (Tabella 1). Non esiste di fatto una strategia terapeutica standard.
Uno studio di confronto con le altre alternative utilizzate, oltre a temsirolimus, sarebbe necessario per definire il profilo di efficacia e sicurezza di ibrutinib e stabilire il corretto *place in therapy* dei diversi farmaci.
I costi di terapia relativi a ibrutinib e alle possibili alternative di trattamento sono illustrati in **Tabella 1**. Il costo di somministrazione, relativo alle terapie infusionali, è stato valorizzato a 343 euro.
Il trapianto, nella Regione del Veneto, è stato valorizzato a €39.758,72, secondo il DRG ospedaliero 481 "trapianto di midollo osseo"[7].

Tabella 1. *Costi di ibrutinib e delle alternative terapeutiche per il trattamento del linfoma a cellule mantellari recidivato/refrattario.*

Terapia	Schedula	Costo*/ciclo, € (costo somm.)	Durata terapia (No cicli o mesi)	Costo* annuo di terapia, € (costo somm.)
Ibrutinib[6]	**560 mg/die**	**5.661,74**	**14,4 mesi°**	**82.000**
Temsirolimus[6]	175 mg/sett ev X 3 settimane seguito da 75 mg/sett ev cicli da 21 gg	1° ciclo: 15.573 ≥2° ciclo: 6.674 (1.029)	4 cicli°	**35.595** (8.232)
Bortezomib[8]	1.3 mg/m^2 ev nei gg 1, 4, 8, 11, cicli 21gg	2.692 (1.372)	6 cicli**	**10.767** (5.488)
Bendamustina[9]	120 mg/m2 ev nei giorni 1 e 2 Cicli 21 giorni	1010 (686)	8 cicli§	**8.084** **(5.488)**
Bortezomib[10] **+Rituximab** **+Desamedasone**	1.3 mg/m^2 ev nei gg 1, 4, 8, 11 375 mg/m^2 ev al giorno 1 40 mg nei giorni 1–4 orale cicli di 21 giorni	4.499 (1.372)	6 cicli§	**26.994** (5.488)
Rituximab[11] **Bendamustina** **Citarabina**	375 mg/m2, ev al giorno 1 70 mg/m2 ev, giorni 2 e 3 800 mg/m2, ev nei giorni 2 e 4 Cicli da 28 giorni	2.390 (1.372)	6 cicli§	**14.350** (8.232)
Rituximab[12] **Bendamustina** **Bortezomib**	375 mg/m2, ev al giorno 1 90 mg/m2 ev, giorni 1 e 4 1.3 mg/m2, ev nei giorni 1, 4, 8, 11 Cicli da 28 giorni	5.230 (1.372)	6 cicli§	**31.390** (8.232)
Rituximab[13] **Bendamustina**	375 mg/m2, ev al giorno 1 90 mg/m2 ev, giorni 2 e 3 Cicli da 28 giorni	2.540 (1.029)	6 cicli§	**15.240** **(**6.174**)**

Tutti costi sono calcolati al mg, assumendo non ci siano sprechi. *Prezzo al netto di IVA, sconti obbligatori ed eventuali sconti negoziati (eventuale prezzo da gara regionale se disponibile). °Durata mediana da studio clinico di fase III. **Numero di cicli desunto dalla PFS mediana del relativo studio di riferimento. §Numero massimo di cicli previsti da studio clinico

BIBLIOGRAFIA

[1] Dreyling M et al. Newly diagnosed and relapsed mantle cell lymphoma: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up Annals of Oncology 25 (Supplement 3): iii83–iii92, 2014
[2] http://www.orpha.net/consor/cgi-bin/OC_Exp.php?Lng=IT&Expert=52416. Accesso del 10/12/2014
[3]http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/000799/human_med_001098.jsp&mid=WC0b01ac058001d124. Accesso del 03/03/2016
[4] Legge 648/96, Allegato 3, settembre 2015. Farmaci con uso consolidato nel trattamento delle neoplasie e patologie ematologiche per indicazioni anche differenti da quelle previste dal provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio. http://www.agenziafarmaco.gov.it/. Accesso del 10/12/2015
[5] Ibrutinib (Imbruvica). Riassunto delle caratteristiche del prodotto
[6] Dreyling M et al. Lancet 2015. http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(15)00667-4 + appendice
[7] Dgr Veneto n. 1805 del 08 novembre 2011 - Allegato A.
[8] Goy A et al. Bortezomib in patients with relapsed or refractory mantle cell lymphoma: updated time-to-event analyses of the multicenter phase 2 PINNACLE study. Annals of Oncology 2009,20:520–525
[9] Kahl BS et al. Bendamustine is effective therapy in patients with rituximab-refractory, indolent b-cell non-hodgkin lymphoma. Cancer 2010; 116: 106–114
[10] Lamm W et al. Bortezomib combined with rituximab and dexamethasone is an active regimen for patients with relapsed and chemotherapy-refractory mantle cell lymphomahaematologica 2011;96(7):1008-1014
[11] Visco C et al. Combination of rituximab, bendamustine, and cytarabine for patients with mantle-cell non-hodgkin lymphoma ineligible for intensive regimens or autologous transplantation. J Clin Oncol 2013; 31:1442-1449
[12] Friedberg JW et al. The combination of bendamustine, bortezomib, and rituximab for patients with relapsed/refractory indolent and mantle cell non-Hodgkin lymphoma. Blood. 2011;117:2807-12
[13] Robinson KS et l. Phase II multicenter study of bendamustine plus rituximab in patients with relapsed indolent b-cell and mantle cell Non-Hodgkin's lymphoma. J Clin Oncol 2008; 26:4473-4479

(Codice interno: 325570)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 54 del 08 giugno 2016

Commissione Tecnica Regionale Farmaci: recepimento delle raccomandazioni evidence-based n. 6,7, e 8 su nuovi farmaci ematologici.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepiscono le Raccomandazioni evidence-based n. 6, 7 e 8 licenziate dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci nella seduta del 21.4.2016, relative al medicinale PONATINIB - ICLUSIG®, indicato nel trattamento della leucemia mieloide cronica in fase cronica, accelerata o blastica in pazienti adulti resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I; e indicato nel trattamento della leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo in pazienti adulti resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I; e relative al medicinale BOSUTINIB - BOSULIF®, indicato per il trattamento del leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo, in fase cronica, in fase accelerata e in fase blastica, in pazienti trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.

Il Direttore generale

VISTO il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" (convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135), ed in particolare l'art. 15 che detta disposizioni per l'equilibrio del settore sanitario e il governo della spesa farmaceutica mediante razionalizzazione e riduzione del tetto di spesa farmaceutica;

VISTA la L. R. 29.06.2012, n. 23 "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del Piano Socio-sanitario 2012-2016", che subordina il monitoraggio del governo dell'assistenza farmaceutica e della relativa spesa a precisi obiettivi ed indicatori di appropriatezza;

VISTA la DGR n. 952 del 18.6.2013, "Nuova disciplina di riordino della rete regionale delle Commissioni Terapeutiche preposte al controllo dell'appropriatezza prescrittiva, al governo della spesa farmaceutica e alla definizione dei Prontuari Terapeutici Aziendali (PTA). Abrogazione DGR n. 1024/1976 e s.m.i" che attribuisce alla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) il compito di "esprimere pareri o raccomandazioni su singoli farmaci o categorie terapeutiche", stabilendo altresì che le determinazioni della CTRF, valutate l'efficacia e la sostenibilità economica delle stesse, siano recepite con provvedimento del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n. 157 del 24.06.2015, "Istituzione del "Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi" che delega a detto gruppo di lavoro l'elaborazione di raccomandazioni evidence-based sui nuovi farmaci ematologici demandandone alla CTRF la valutazione finale al fine di definire il ruolo in terapia di tali farmaci e adottare strategie finalizzare a governare l'appropriatezza prescrittiva e l'utilizzo più razionale delle risorse;

ESAMINATE le Raccomandazioni evidence-based su nuovi farmaci ematologici n. 6, 7 e 8, elaborate dal citato Gruppo di Lavoro, come licenziate dalla CTRF nella seduta del 21.04.2016;

RITENUTO necessario che l'applicazione delle stesse venga monitorata, anche attraverso gli indicatori d'uso atteso, per il raggiungimento di un corretto equilibrio tra efficacia terapeutica e compatibilità economica;

decreta

1. di recepire le Raccomandazioni evidence-based n. 6, 7 e 8, licenziate dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF), **Allegati A, B e C** al presente provvedimento;

2. di incaricare le Direzioni Sanitarie dei Centri prescrittori dei medicinali oggetto delle raccomandazioni di cui al punto 1, in collaborazione con i Direttori delle U.O. prescrittrici e i Direttori delle U.O. Farmacia Ospedaliera, di mettere in atto, con cadenza semestrale, un programma di audit, anche tramite controlli a campione, al fine di verificare il monitoraggio dell'applicazione delle raccomandazioni stesse;

3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende ULSS, Aziende Ospedaliere, IRCCS e Strutture private-accreditate regionali;

5. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 54 del 8 giugno 2016 pag. 1/11

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

PONATINIB - ICLUSIG®

Indicazioni in esame:

leucemia mieloide cronica in fase cronica, accelerata o blastica in pazienti adulti resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I

A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Raccomandazione n. 6
data di redazione: aprile 2016

Documento approvato nella seduta del 21.4.2016 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regionale - Regione Veneto (coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
AMBROSETTI Achille, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
CONFORTI Anita, Ricercatrice Servizio di Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
DONATO Daniele, Direttore Sanitario ff - Azienda Ospedaliera Padova
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale - SIMG
GHERLINZONI Filippo, Direttore UOC Ematologia - Azienda ULSS 9 Treviso
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS - Verona
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova
RODEGHIERO Francesco, Direttore UOC Ematologia – Azienda ULSS 6 Vicenza
SEMENZATO Gianpietro, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
TAGARIELLO Giuseppe, Direttore UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 8 Asolo
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto

Supporto metodologico
POGGIANI Chiara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
NOCERA Sara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto

Segreteria
RONI Chiara Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto
TROJNIAK Marta Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

---

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:

1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:

- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.

2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:

- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.

3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:

- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:

- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:

- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):

- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.

In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:

- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.

Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.

In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 54 del 8 giugno 2016 pag. 4/11

Nome Commerciale	ICLUSIG®	
Principio Attivo	Ponatinib	
Ditta Produttrice	Ariad Pharma Ltd	
ATC	L01XE24	
Formulazione	Compresse rivestite	
Dosaggio	15-45 mg	
Categoria Terapeutica	Inibitore delle proteine chinasi	
Innovazione terapeutica	No	
Farmaco orfano	Sì	
Indicazione oggetto di valutazione	**Leucemia mieloide cronica (LMC) in fase cronica (FC), accelerata (FA) o blastica (FB) in pazienti resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I**	
Classificazione ai fini della rimborsabilità	**H** - Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/	
Classificazione ai fini della fornitura	Prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL)	
Ulteriori condizioni negoziali	Payment by results Tetto di spesa: in caso di superamento di una soglia Ex Factory di 11,5 Mln di fatturato nei primi 12 mesi la ditta è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso payback. In caso di superamento di una soglia Ex Factory di 26 Mln di fatturato complessivo nei primi 24 mesi la ditta è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso payback.	
Prezzo SSN	60 cpr 15 mg = € 5.950,00	30 cpr 45 mg = € 5.950,00
Registro AIFA	Si - *Esistono due registri: uno per la LMC in FC e uno per la LMC in FA o FB* *Criteri di eleggibilità:* -LMC con cromosoma Ph+ o riarrangiamento BRC-ABL1; -precedentemente trattamento con almeno un TKI e resistenza o intolleranza a dasatinib o nilotinib; -imatinib, dasatinib e nilotinib non rappresentano opzioni terapeutiche appropriate; -in assenza di mutazione T315I, il paziente non deve essere candidabile al trapianto; -quantificazione delle cellule Ph+ e determinazione delle anomalie cromosomiche attraverso analisi citogenetica e determinazione della percentuale di proteina BCR-ABL1 mediante PCR quantitativa. Sono esclusi pazienti con: (i) ipertensione arteriosa non adeguatamente controllata; (ii) intolleranza ereditaria a galattosio, da deficit di Lapp lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio	

*Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10-12-2014 e Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20-3-2015; *Prezzo ex factory, IVA 10% esclusa. Aggiornamento 14/03/2016*

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
In pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica (LMC) in fase cronica (FC) già trattati con uno o più inibitori tirosin chinasici (TKI), è raccomandabile l'utilizzo di ponatinib secondo l'indicazione registrata?

Raccomandazione: MODERATAMENTE RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: *assenza di alternative*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, il tasso di utilizzo atteso per ponatinib nel quesito specifico è compreso tra il 30-60% della popolazione candidabile al trattamento.

Votazione del Gruppo di Lavoro (9 votanti presenti): 5"Moderatamente raccomandato, 4 "Raccomandato in casi selezionati".

Rapporto benefici/rischi: nello studio registrativo di fase II, il tasso di risposta citogenetica maggiore a 12 mesi in pazienti in FC è stato del 51% (senza mutazione T315I) e 70% (con mutazione T315I). La sopravvivenza complessiva di tutti i pazienti a 12 mesi è stata del 94%. Ponatinib è caratterizzato da tossicità cardiovascolare e tutti i pazienti con fattori di rischio devono essere attentamente monitorati.
Qualità delle evidenze: le evidenze sono riferite ad una sottopopolazione di uno studio di fase II, pertanto sono state ritenute di qualità bassa.
Alternative terapeutiche: assenti.
Costo rispetto alle alternative: assenza di alternative.

Quesito clinico N. 2
In pazienti adulti affetti da LMC in fase accelerata (FA) già trattati con uno o più TKI, è raccomandabile l'utilizzo di ponatinib secondo l'indicazione registrata?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: *assenza di alternative*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, il tasso di utilizzo atteso per ponatinib nel quesito specifico è compreso tra il 10-30% della popolazione candidabile al trattamento.

Votazione del Gruppo di Lavoro (9 votanti presenti): 1 "Raccomandato", 2 "Moderatamente raccomandato, 6 "Raccomandato in casi selezionati".

Rapporto benefici/rischi: nello studio registrativo di fase II, il tasso di risposta ematologica maggiore in pazienti in FA è stato del 57% (senza mutazione T315I) e 50% (con mutazione T315I). La sopravvivenza globale di tutti i pazienti a 12 mesi è stata dell'84%. Ponatinib è caratterizzato da tossicità cardiovascolare e tutti i pazienti con fattori di rischio devono essere attentamente monitorati.
Qualità delle evidenze: le evidenze sono riferite ad una sottopopolazione di uno studio di fase II, pertanto sono state ritenute di qualità bassa.
Alternative terapeutiche: assenti.
Costo rispetto alle alternative: assenza di alternative.

Quesito clinico N. 3
In pazienti adulti affetti da LMC in fase blastica (FB) già trattati con uno o più TKI, è raccomandabile l'utilizzo di ponatinib secondo l'indicazione registrata?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

rapporto benefici/rischi: *incerto*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: *assenza di alternative*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, il tasso di utilizzo atteso per ponatinib nel quesito specifico è compreso tra il 10-30% della popolazione candidabile al trattamento.

Votazione del Gruppo di Lavoro (9 votanti presenti): 1 "Raccomandato", 2"Moderatamente raccomandato, 5"Raccomandato in casi selezionati", 1 "Non Raccomandato".

Rapporto benefici/rischi:. nello studio registrativo di fase II, il tasso di risposta ematologica maggiore in pazienti in FB è stato 32% (senza mutazione T315I) e 29% (con mutazione T315I). La sopravvivenza mediana globale è stata di sette mesi. Ponatinib è caratterizzato da tossicità cardiovascolare e tutti i pazienti con fattori di rischio devono essere attentamente monitorati.
Qualità delle evidenze: le evidenze sono riferite ad una sottopopolazione di uno studio di fase II, pertanto sono state ritenute di qualità bassa.
Alternative terapeutiche: assenti.
Costo rispetto alle alternative: assenza di alternative.

Ponatinib è una alternativa di trattamento per i pazienti resistenti o intolleranti a dasatinib e/o nilotinib e ritenuti non eleggibili a un successivo trattamento con TKI di prima e seconda generazione, pertanto si colloca in terza o quarta linea di trattamento per i pazienti con LMC in FC, FA o FB trattati in prima linea con imatinib (seguito da dasatinib e/o nilotinib) e in seconda o terza linea per i pazienti con LMC in FC trattati in prima linea con dasatinib o nilotinib.
Ponatinib è l'unico TKI che possa essere preso sempre in considerazione come potenziale terapia in pazienti in cui sia riscontrata la mutazione T315I.
Sul mercato è disponibile anche bosutinib, indicato in pazienti che hanno ricevuto almeno un TKI e non sono eleggibili ad un successivo TKI. A causa del profilo di tossicità cardiovascolare a sfavore di ponatinib e della specifica indicazione nei pazienti con mutazione T315I, il Panel ritiene che la popolazione di pazienti potenzialmente candidabile a ponatinib non sia sufficientemente sovrapponibile a quella di bosutinib per poter effettuare un confronto anche solo indiretto tra le due terapie.

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

La leucemia mieloide cronica (LMC) è un disordine mieloproliferativo delle cellule ematopoietiche primitive caratterizzato da un aumento incontrollato di granulociti e megacariociti. In oltre il 90% dei casi, la LMC è dovuta alla traslocazione reciproca di segmenti di DNA tra i cromosomi 9 e 22, con formazione del cromosoma Philadelphia (Ph+) e produzione della proteina chimerica BCR-ABL1 che induce la trasformazione leucemica delle cellule staminali normali[1].
L'incidenza annua di LMC è di 1-2 casi ogni 100.000 abitanti. La LMC costituisce circa il 7-20% delle leucemie dell'adulto e l'età media alla diagnosi è di 45-55 anni[2].
La LMC esordisce tipicamente con una fase cronica (FC), per lo più asintomatica, con marcata proliferazione delle cellule mieloidi che mantengono una capacità maturativa quasi intatta. La patologia può tuttavia progredire, generalmente dopo 3–5 anni in una fase acuta, caratterizzata secondo i criteri WHO, da un aumento rilevabile dei blasti (cellule immature) midollari, dando origine alla fase accelerata (FA: blasti midollari 10–20%) o alla più grave fase blastica (FB: blasti >20%)[3,4]. La LMC in questa fase avanzata è particolarmente aggressiva e nella maggior parte dei casi ha un esito fatale[3]. In particolare nei pazienti in fase blastica, resistenti o intolleranti ad imatinib la sopravvivenza mediana è stata di 11,8 mesi se di tipo mieloide o di 5,3 mesi se di tipo linfoide[5].
Il trattamento di prima scelta è imatinib (TKI di prima generazione), seguito, in caso di resistenza o intolleranza, dai TKI di seconda generazione (dasatinib e/o nilotinib). Nei pazienti con LMC in FC, la terapia di prima linea può prevedere direttamente l'utilizzo di dasatinib e nilotinib. In caso di resistenza a tali trattamenti, l'utilizzo di imatinib è escluso per mancanza di efficacia. Il trapianto di cellule staminali allogenico (AlloSCT) è una alternativa per i pazienti resistenti a più TKI o, in fase avanzata di malattia, può rappresentare una terapia di consolidamento[6,7,8].
Lo scopo del trattamento deve essere l'annientamento, per quanto possibile, delle cellule tumorali che avviene progressivamente durante il corso della terapia. Qualora ci sia risposta al trattamento, sarà pertanto possibile riscontrare in un primo tempo la normalizzazione dei parametri ematologici (risposta ematologica), in un secondo tempo l'azzeramento delle cellule tumorali (cellule Ph+) a livello midollare (risposta citogenetica) e, infine, la scomparsa delle tracce della proteina di fusione BCR-ABL1 (risposta molecolare). La risposta al trattamento deve essere pertanto misurata a intervalli regolari di tempo dall'inizio della terapia (almeno ogni 3-6 mesi) e a tre livelli: ematologico, citogenetico e molecolare[6,9,10]

Ponatinib è un potente inibitore della proteina di fusione BCR-ABL, sia wild type sia mutata (compresa quella con mutazione T315I che conferisce resistenza a tutti gli altri TKI)[11].
Posologia: 45 mg/die, fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile.
Prima di iniziare il trattamento con ponatinib deve essere valutato il profilo cardiovascolare del paziente e i fattori di rischio cardiovascolare devono essere gestiti attivamente sia prima che durante il trattamento. Da valutare l'interruzione del trattamento in assenza di risposta ematologica completa (CHR[i]) entro tre mesi.

Efficacia. Nello studio di fase II[12], multicentrico, in aperto, a singolo braccio sono stati arruolati 449 pazienti adulti con ECOG PS[ii] 0-1, con o senza mutazione T315I e con LMC in FC (270), o in FA (85) o in FB (62) o

[i] Risposta ematologica completa (CHR) definita in presenza di: Conta delle piastrine < 450 x 10^9/l, conta dei globuli bianchi (WBC) < 10 x 10^9/l, nessun granulocito immaturo, basofili < 5%, milza non palpabile.
[ii] Il punteggio della scala dell'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e 5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di sé ma è incapace di svolgere qualsiasi attività.

con LLA Ph+ (32). I pazienti dovevano essere resistenti o intolleranti a precedente trattamento con dasatinib e/o nilotinib e dovevano avere adeguata funzionalità renale ed ematologica e intervallo QT normale.
I pazienti inclusi (età mediana 59 anni) erano stati trattati in precedenza con due TKI (39%) o tre TKI (51%) e sono poi stati trattati con ponatinib 45 mg/die.
L'endpoint primario di efficacia era la MCyR[iii] a 12 mesi nella LMC in FC e la MHR[iv] a sei mesi in pazienti con malattia avanzata (LMC in FA o in FB) e nella LLA Ph+. Nell'analisi di efficacia sono stati inclusi quasi tutti i pazienti (444). Il follow-up mediano è stato di 15 mesi. I principali risultati di efficacia sono illustrati in Tabella 1.

***Tabella 1**. Principali risultati di efficacia di ponatinib nei pazienti con leucemia mieloide cronica in fase cronica (a) e in fase accelerata e blastica (b)*

(a)

	LMC FC	
	senza T315I	**con T315I**
MCyR a 12 mesi, %	51	70
Tempo mediano alla MCyR, mesi	2,8	
Durata mediana MCyR, mesi	NR (range 1; ≥19,4)	
PFS a 12 mesi, %	80	
OS a 12 mesi; %	94	

(b)

	LMC FA		LMC FB	
	senza T315I	**T315I**	**senza T315I**	**T315I**
MHR a 6 mesi, %	57	50	32	29
Tempo mediano a MHR, mesi§	0,7		0,9	
Durata mediana MHR, mesi	12		5	
MCyR a 6 mesi, %	34	56	18	29
OS	84% a12 mesi		29% a 12 mesi (mediana 7 mesi)	

§Il dato, originariamente espresso in settimane, è stato convertito in mesi moltiplicando per 7 e dividendo poi per 30,4. **FA:** fase accelerata; **FB:** fase blastica; **FC:** fase cronica; **LMC:** leucemia mieloide cronica; **MHR**: risposta ematologica maggiore; **MCyR**: risposta citogenetica maggiore; ND: non disponibile; PFS: progression free survival; OS: overall survival.

Sicurezza. Nello studio di fase II12, dopo una durata mediana di trattamento di 12,8 mesi gli eventi non-ematologici più frequenti sono stati rash (34%), secchezza della pelle (32%) e dolori addominali (22%), per la maggior parte di grado 1-2; quelli seri sono stati pancreatiti (5%), dolore addominale, incremento delle lipasi (2%), diarrea, piressia e infarto del miocardio (1%). Gli eventi ematologici più frequenti sono stati invece trombocitopenia (34%), neutropenia (19%) ed anemia (13%), per la maggior parte di grado 3-4; quelli seri sono stati trombocitopenia (2%), neutropenia, anemia, neutropenia febbrile e pancitopenia (1%). 18 pazienti sono morti nel corso dello studio, di cui almeno cinque sono morti correlate all'uso di ponatinib.
Il tasso di interruzione per eventi avversi è stato del 12%. Gli eventi avversi che hanno causato l'interruzione del trattamento sono stati: trombocitopenia (4%); sindrome mielodisplastica, sepsi, polmonite, infarto cerebrale e insufficienza cardiaca, ciascuno in 0,4% dei pazienti.

[iii] La MCyR include risposta citogenetica completa + quella parziale, ed è stata valutata ogni 3 mesi nei primi due anni e successivamente ogni 6 mesi.
[iv] risposta ematologica maggiore (risposta ematologica completa + nessuna evidenza di leucemia)

Ponatinib è stato inoltre associato ad un aumentato rischio di eventi trombotici arteriosi e venosi, che è inoltre aumentato con il prolungamento del follow-up degli studi clinici di fase 1 e fase 2, che sono tuttora in corso. Per questo motivo la ditta produttrice in accordo con EMA e AIFA ha emesso nel dicembre 2013 una nota informativa con la quale si mettono al corrente i clinici prescrittori dell'ampliamento delle avvertenze circa il rischio di eventi vascolari occlusivi associato a ponatinib, fornendo inoltre istruzioni sulle modalità di gestione di tale rischio[13].

Qualità delle evidenze. La principale criticità delle evidenze è l'assenza di uno studio randomizzato e controllato di fase III per ciascuna delle tipologie di pazienti valutate.

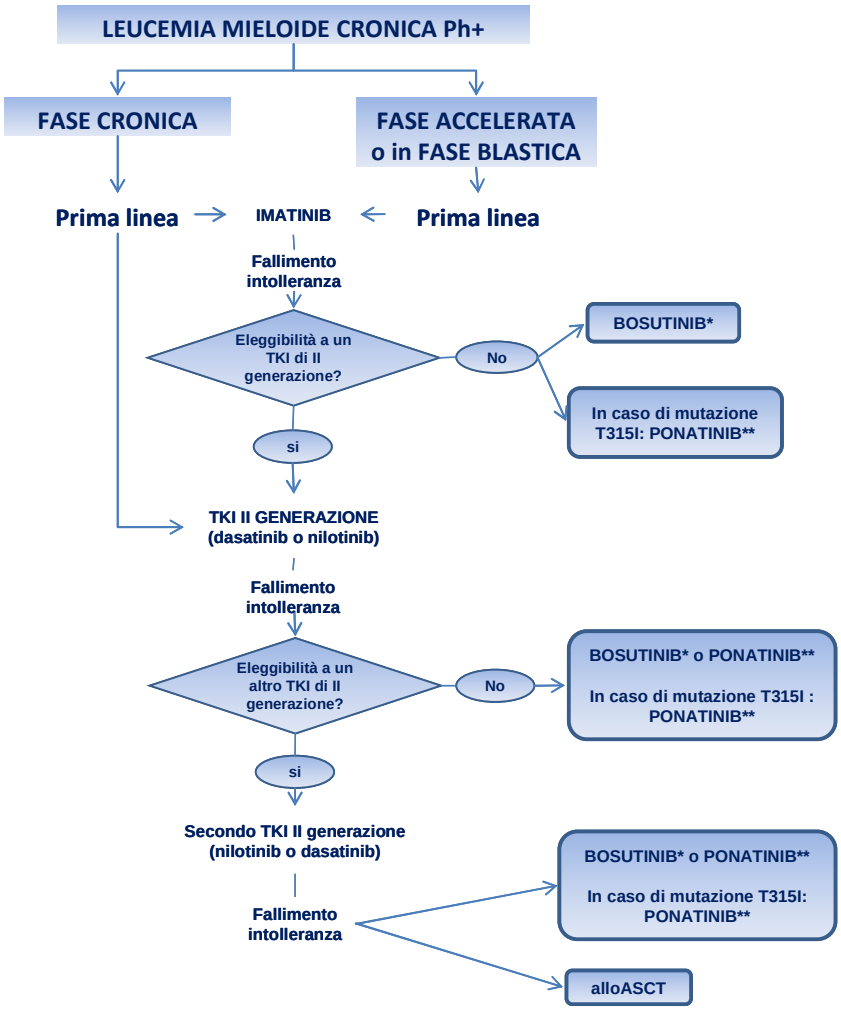
Place in therapy e costi. Secondo le indicazioni registrate AIFA, ponatinib è una alternativa di trattamento per i pazienti resistenti o intolleranti a dasatinib e/o nilotinib ritenuti non eleggibili a un successivo trattamento con TKI di prima e seconda generazione, pertanto si colloca in terza o quarta linea di trattamento per i pazienti con LMC in FC, FA o FB trattati in prima linea con imatinib (seguito da dasatinib e/o nilotinib) e in seconda o terza linea per i pazienti con LMC in FC trattati in prima linea con dasatinib o nilotinib.
Le linee guida raccomandano, in caso di fallimento o progressione ad una precedente terapia, l'effettuazione di un test genetico mutazionale per l'individuazione di eventuali mutazioni. Qualora riscontrata la mutazione T315I, deve essere preso in considerazione il trattamento con pontinib, l'unico TKI ad oggi autorizzato in questa sottopopolazione[4,6,8].
Ponatinib, a causa della tossicità cardiovascolare, deve essere utilizzato con attenzione in pazienti con fattori di rischio.
Oltre a ponatinib, esiste bosutinib, una alternativa terapeutica per i pazienti che abbiano ricevuto almeno un precedente TKI e non siano ritenuti eleggibili al trattamento con un ulteriore TKI di prima o seconda generazione (Figura 1)[4,6,8].
In alcuni casi selezionati potrebbe essere previsto il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (quando praticabile, considerando l'età, il rischio trapiantologico e la disponibilità di un donatore), valorizzato nella Regione del Veneto a € 39.758,72, secondo il DRG ospedaliero 481 "trapianto di midollo osseo"[14].
Ponatinib deve essere somministrato fino a progressione. I costi di terapia stimati sono illustrati in Tabella 2.

Tabella 2 *Costi di ponatinib per il trattamento della LMC in FC, FA, FB.*

Terapia	Schedula	Costo/mese, €	Fase di malattia	Durata mediana di trattamento (mesi)	Costo* di terapia, €	Costo* di terapia al netto del PbR ipotizzato, €
Ponatinib	45 mg/die	5.369,88	LMC in FC	10,1#	**54.236**	**46.181**
			LMC in FA	9,5#	**51.014**	**48.329**
			LMC in FB	2,8#	**15.036**	**12.351**

*Prezzo al netto di IVA, sconti obbligatori ed eventuali sconti negoziati (eventuale prezzo da gara regionale se disponibile). #Durata mediana di trattamento con ponatinib in tutti gli studi effettuati, come da EPAR.
FA: fase accelerata; **FB:** fase blastica; **FC:** fase cronica; **LMC:** leucemia mieloide cronica; **PbR:** payment by results

Figura 1. *Place in therapy di ponatinib nella leucemia mieloide cronica*



alloASCT: trapianto allogenico di cellule staminali; TKI: inibitore delle tirosin-chinasi

		FASE CRONICA	FASE ACCELERATA	FASE BLASTICA	POPOLAZIONE POTENZIALMENTE CANDIDABILE
Tasso di utilizzo atteso nella popolazione potenzialmente candidabile	***BOSUTINIB**	**30-60%**	**10-30%**	**10-30%**	Pazienti non candidabili a dasatinib o nilotinib a causa di comorbidià cardiovascolari o polmonari (vedi Tabella 1)
	****PONATINIB**	**30-60%**	**10-30%**	**10-30%**	Pazienti resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib o con mutazione T315I

BIBLIOGRAFIA

[1] Melo JV. The molecular biology of chronic myeloid leukaemia. Leukemia 1996; 10:751-6.
[2] Garcia-Manero G. et al. Chronic Myelogenous Leukemia: A Review and Update of Therapeutic Strategies. Cancer 2003; 98 (3): 437-457
[3] Chereda B. et al. Natural course and biology of CML. Ann Hematol (2015) 94(Suppl 2):S107–S121.
[4] Baccarani M. et European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: 2013. Blood 2013; 122 (6): 872-884
[5] Cortes et al. Efficacy and safety of dasatinib in imatinib-resistant or -intolerant patients with chronic myeloid leukemia in blast phase. Leukemia (2008) 22, 2176–2183.
[6] Baccarani M et al. Chronic myeloid leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 23 2012; (Supplement 7): vii72–vii77
[7] Radich J. Stem cell transplant for chronic myeloid leukemia in the imatinib era. Semin Hematol 2010;47:354-61
[8] Baccarani M et al. A review of the European LeukemiaNet recommendations for the management of CML. Ann Hematol 2015, 94(Suppl 2):S141–S147
[9] Baccarani M et al. Evolving concepts in the management of chronic myeloid leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. Blood 2006;108:1809-1820
[10] Baccarani M et al. Chronic myeloid leukemia: An update of concepts and management recommendations of European LeukemiaNet. J Clin Oncol 2009, 27:6041-51
[11] Ponatinib (Iclusig). Riassunto delle caratteristiche del prodotto.
[12] Cortes JE et al. Phase 2 Trial of Ponatinib in Philadelphia Chromosome–Positive Leukemias. N Engl J Med 2013;369:1783-96.
[13] Nota informativa importante concordata con le autorita' regolatorie europee e l'agenzia italiana del farmaco (AIFA) dicembre 2013 - Iclusig (ponatinib): aggiornamento sul rischio di eventi vascolari occlusivi.
[14] Dgr Veneto n. 1805 del 08 novembre 2011 - Allegato A.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 54 del 8 giugno 2016 pag. 1/12

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

BOSUTINIB - BOSULIF®

Indicazioni in esame:

leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo, in fase cronica, in fase accelerata e in fase blastica, in pazienti trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate.

A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Raccomandazione n. 7
data di redazione: aprile 2016

Documento approvato nella seduta del 21.4.2016 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regionale - Regione Veneto (coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
AMBROSETTI Achille, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
CONFORTI Anita, Ricercatrice Servizio di Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
DONATO Daniele, Direttore Sanitario ff - Azienda Ospedaliera Padova
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale - SIMG
GHERLINZONI Filippo, Direttore UOC Ematologia - Azienda ULSS 9 Treviso
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS - Verona
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova
RODEGHIERO Francesco, Direttore UOC Ematologia – Azienda ULSS 6 Vicenza
SEMENZATO Gianpietro, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
TAGARIELLO Giuseppe, Direttore UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 8 Asolo
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto

Supporto metodologico
POGGIANI Chiara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
NOCERA Sara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto

Segreteria
RONI Chiara Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto
TROJNIAK Marta Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:

1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:

- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.

2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:

- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.

3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:

- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:

- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:

- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):

- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.

In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:

- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.

Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.

In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato B al Decreto n. 54 del 8 giugno 2016 pag. 4/12

Nome Commerciale	BOSULIF®
Principio Attivo	Bosutinib
Ditta Produttrice	Pfizer Italia srl
ATC	L01XE14
Formulazione	Compresse rivestite
Dosaggio	100-500 mg
Categoria Terapeutica	Inibitore delle proteine chinasi
Innovazione terapeutica	No
Farmaco orfano	Sì
Indicazione oggetto di valutazione	**Leucemia mieloide cronica con cromosoma Philadelphia positivo (LMC Ph+), in fase cronica (FC), in fase accelerata (FA) e in fase blastica (FB), in pazienti trattati in precedenza con uno o più inibitori della tirosin-chinasi e per i quali l'imatinib, il nilotinib e il dasatinib non sono considerati opzioni terapeutiche appropriate**.
Classificazione ai fini della rimborsabilità	**H** - Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/
Classificazione ai fini della fornitura	Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti oncologo, ematologo, internista (RNRL).
Ulteriori condizioni negoziali	Payment by results
Prezzo SSN	28 cpr 100 mg = € 1.036,00 28 cpr 500 mg = € 4.144,00
Registro AIFA	Si - *Esistono due registri: uno per la LMC in FC e uno per la LMC in FA o FB* *Criteri di eleggibilità:* -LMC con cromosoma Ph+; -precedentemente trattatamento con almeno un inibitore tirosin-chinasico; -imatinib, dasatinib e nilotinib non rappresentano opzioni terapeutiche appropriate; -quantificazione delle cellule Ph+ e determinazione delle anomalie cromosomiche attraverso analisi citogenetica e determinazione della percentuale di proteina BCR-ABL1 mediante PCR quantitativa

**Gazzetta Ufficiale n. 215del 16-9-2014; *Prezzo ex factory IVA 10% esclusa.*
Aggiornamento 14/03/2016

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
In pazienti adulti affetti da leucemia mieloide cronica (LMC) in fase cronica (FC) già trattati con uno o più inibitori tirosin chinasici (TKI), è raccomandabile l'utilizzo di bosutinib secondo l'indicazione registrata?

Raccomandazione: MODERATAMENTE RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: *assenza di alternative*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, il tasso di utilizzo atteso per bosutinib nel quesito specifico è compreso tra il 30-60% della popolazione candidabile al trattamento.

Votazione del Gruppo di Lavoro (9 votanti presenti): 6 "Moderatamente raccomandato, 3 "Raccomandato in casi selezionati".

Rapporto benefici/rischi: il tasso di risposta citogenetica maggiore a bosutinib in un sottogruppo di pazienti con LMC in FC resistenti o intolleranti a imatinib e ritenuti non candidabili a successivo trattamento con dasatinib e/o nilotinib, in uno studio non controllato di fase I/II è stato del 60% (9/15) e 43% (9/21), rispettivamente in seconda linea dopo imatinib e in terza linea dopo imatinib, seguito da dasatinib o nilotinib. Nella popolazione totale dello studio, il 91% e l'83% dei pazienti, rispettivamente, era vivo dopo due anni.
Il tasso di interruzioni per eventi avversi è stato del 65%.
Qualità delle evidenze: le evidenze sono riferite ad un sottogruppo di pazienti selezionato a posteriori secondo criteri di non eleggibilità a dasatinib e/o nilotinib, pertanto sono di qualità bassa.
Alternative terapeutiche: assenti.
Costo rispetto alle alternative: assenza di alternative.

Quesito clinico N. 2
In pazienti adulti affetti da LMC in fase accelerata (FA) già trattati con uno o più TKI, è raccomandabile l'utilizzo di bosutinib secondo l'indicazione registrata?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: *assenza di alternative*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, il tasso di utilizzo atteso per bosutinib nel quesito specifico è compreso tra il 10-30% della popolazione candidabile al trattamento.

Votazione del Gruppo di Lavoro (9 votanti presenti): 3 "Moderatamente raccomandato, 6 "Raccomandato in casi selezionati".

Rapporto benefici/rischi: il tasso di risposta ematologica completa a bosutinib in un sottogruppo di cinque pazienti con LMC in FA, resistenti o intolleranti a imatinib e ritenuti non candidabili a successivo trattamento con dasatinib e/o nilotinib, in uno studio non controllato di fase I/II è stato del è stato del 20%.
Nella popolazione totale dello studio in FA, il 66% e l'45% dei pazienti, rispettivamente in seconda e terza linea, era vivo dopo quattro anni. Il tasso di interruzioni per eventi avversi è stato rispettivamente del 65%.
Qualità delle evidenze: le evidenze sono riferite ad un sottogruppo selezionato a posteriori in uno studio di fase I/II, pertanto sono di qualità bassa.
Alternative terapeutiche: assenti.
Costo rispetto alle alternative: assenza di alternative.

Quesito clinico N. 3
In pazienti adulti affetti da LMC in fase blastica (FB) già trattati con uno o più TKI, è raccomandabile l'utilizzo di bosutinib secondo l'indicazione registrata?

Raccomandazione: RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *incerto*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: *assenza di alternative*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, il tasso di utilizzo atteso per bosutinib nel quesito specifico è compreso tra il 10-30% della popolazione candidabile al trattamento.

Votazione del Gruppo di Lavoro (9 votanti presenti): 1"Moderatamente raccomandato, 7 "Raccomandato in casi selezionati", 1 "Non Raccomandato"

Rapporto benefici/rischi: il tasso di risposta ematologica completa a bosutinib in un sottogruppo di undici pazienti con LMC in FB, resistenti o intolleranti a imatinib e ritenuti non candidabili a successivo trattamento con dasatinib e/o nilotinib, in uno studio non controllato di fase I/II, è stato del 9%.
Nella popolazione totale dello studio in FB, la sopravvivenza mediana è stata di 11,2 e 8,9 mesi, rispettivamente in seconda e terza linea. Il tasso di interruzioni per eventi avversi è stato del 65%.
Qualità delle evidenze: le evidenze sono riferite ad un sottogruppo di pazienti selezionato a posteriori in uno studio di fase I/II, pertanto sono di qualità bassa.
Aternative terapeutiche: *assenti*.
Costo rispetto alle alternative: *assenza di alternative.*

Bosutinib è una alternativa terapeutica in pazienti già trattati con almeno un TKI e non candidabili ad un successivo trattamento con TKI di prima o seconda generazione. In ciascuna fase di malattia, il Panel di clinici ritiene bosutinib una importante alternativa terapeutica principalmente per pazienti affetti da comorbidità cardiovascolari o polmonari tali da renderli non eleggibili al trattamento con altri TKI di seconda generazione. In tutti i pazienti in cui sia identificata la mutazione T315I deve essere preso in considerazione il trattamento con ponatinib, l'unico TKI attivo in questo sottogruppo di pazienti.
A causa del profilo di tossicità cardiovascolare a sfavore di ponatinib e della specifica indicazione nei pazienti con mutazione T315I, il Panel ritiene che la popolazione di pazienti potenzialmente candidabile a ponatinib non sia sufficientemente sovrapponibile a quella di bosutinib per poter effettuare un confronto anche solo indiretto tra le due terapie.

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

La leucemia mieloide cronica (LMC) è un disordine mieloproliferativo delle cellule ematopoietiche primitive caratterizzato da un aumento incontrollato di granulociti e megacariociti. In oltre il 90% dei casi, la LMC è dovuta alla traslocazione reciproca di segmenti di DNA tra i cromosomi 9 e 22, con formazione del cromosoma Philadelphia (Ph+) e produzione della proteina chimerica BCR-ABL1 che induce la trasformazione leucemica delle cellule staminali normali[1].
L'incidenza annua di LMC è di 1-2 casi ogni 100.000 abitanti. La LMC costituisce circa il 7-20% delle leucemie dell'adulto e l'età media alla diagnosi è di 45-55 anni[2].
La LMC esordisce tipicamente con una fase cronica (FC), per lo più asintomatica, con marcata proliferazione delle cellule mieloidi che mantengono una capacità maturativa quasi intatta. La patologia può tuttavia progredire, generalmente dopo 3–5 anni, in una fase acuta, caratterizzata, secondo i criteri WHO, da un aumento rilevabile dei blasti (cellule immature) midollari, dando origine alla fase accelerata (FA: blasti midollari 10–20%) o alla più grave fase blastica (FB: blasti >20%)[3,4]. La LMC in questa fase avanzata è particolarmente aggressiva e nella maggior parte dei casi ha un esito fatale[3]. In particolare nei pazienti in fase blastica, resistenti o intolleranti ad imatinib la sopravvivenza mediana è stata di 11,8 mesi se di tipo mieloide o di 5,3 mesi se di tipo linfoide[5].
Il trattamento di prima scelta è imatinib, un inibitore tirosin chinasico (TKI) di prima generazione, seguito, in caso di resistenza o intolleranza, dai TKI di seconda generazione (dasatinib e/o nilotinib). Nei pazienti con LMC in FC, la terapia di prima linea può prevedere direttamente l'utilizzo di dasatinib e nilotinib. In caso di resistenza a questi ultimi, l'utilizzo di imatinib è escluso per mancanza di efficacia. Il trapianto di cellule staminali allogenico (AlloSCT) è una alternativa per i pazienti resistenti a più TKI o, in fase avanzata di malattia, può rappresentare una terapia di consolidamento[6,7,8].
Lo scopo del trattamento deve essere l'annientamento, per quanto possibile, delle cellule tumorali, che avviene progressivamente durante il corso della terapia. Qualora ci sia risposta al trattamento, sarà pertanto possibile riscontrare in un primo tempo la normalizzazione dei parametri ematologici (risposta ematologica), in un secondo tempo l'azzeramento delle cellule tumorali (cellule Ph+) a livello midollare (risposta citogenetica) e, infine, la scomparsa delle tracce della proteina di fusione BCR-ABL1 (risposta molecolare). La risposta al trattamento deve essere pertanto misurata a intervalli regolari di tempo dall'inizio della terapia (almeno ogni 3-6 mesi) e a tre livelli, ematologico, citogenetico e molecolare[6,9,10]

Bosutinib è un TKI che inibisce la chinasi BCR–ABL che promuove la LMC. Bosutinib è metabolizzato prevalentemente a livello epatico dal CYP3A4. Inibitori e induttori enzimatici potrebbero alterare l'esposizione al farmaco.
La dose raccomandata è 500 mg di bosutinib una volta al giorno da continuare fino a progressione di malattia o fino a intolleranza del paziente[11].

Efficacia. Sono disponibili i risultati di uno studio di fase I/II[12,13,14,15] in aperto, non controllato, multicentrico, condotto in soggetti con LMC Ph+ o leucemia linfoblastica acuta (LLA) Ph+.
La fase I dello studio (n=18) aveva l'obiettivo di definire la dose massima tollerata di bosutinib (500 mg/die) in pazienti adulti con LMC in FC, resistenti solo a imatinib.

Nella seconda fase dello studio è stata indagata la risposta a bosutinib in tre coorti di pazienti con LMC: **(i)** pazienti in FC in seconda[12,14] (N=288) o terza linea[13, 16] (N=118); **(ii)** pazienti in FA (N=79) o **(iii)** pazienti in FB (N=64)[15]. Nello studio erano inclusi anche pazienti con LLA Ph+.
I pazienti arruolati[17] avevano complessivamente età mediana di 53 anni e ECOG performance status (PS)i 0, nel 66% dei casi. I pazienti avevano ricevuto solo imatinib (67%); imatinib e dasatinib (22%); imatinib e nilotinib (7%) e imatinib, dasatinib e nilotinib (3%).
I pazienti sono stati trattati con bosutinib 500 mg/die per os fino a progressione di malattia o tossicità inaccettabile; era permesso un incremento di dose a 600 mg/die per ridotta efficacia, oppure una riduzione a 300 mg/die per scarsa tollerabilità.
L'endpoint primario di efficacia era: la risposta citogenetica maggiore (MCyR)[ii] nei pazienti con LMC in FC e la risposta ematologica globale (OHR)[iii] nei pazienti con LMC in FB o FA.
Gli endpoint di risposta sono stati valutati nella popolazione valutabile (circa 90% in ciascuna coorte), ovvero pazienti che hanno ricevuto almeno una dose di bosutinib e con un'adeguata valutazione ematologica basale.
Questo studio non è stato specificamente disegnato per valutare la popolazione per la quale bosutinib è di fatto indicato, ovvero pazienti precedentemente trattati con almeno un TKI e non candidabili ad un ulteriore TKI di prima o seconda generazione.
La ditta produttrice, per dimostrare l'efficacia e la sicurezza di bosutinib in questo specifico *setting* di pazienti, su richiesta di EMA, ha pertanto effettuato un'analisi *post hoc* su un sottogruppo di 52 pazienti ritenuti non candidabili a ulteriore trattamento con i TKI e selezionati a posteriori con le caratteristiche definite "*unmet medical need*"[18], riportate in Tabella 1. I pazienti di questo specifico sottogruppo avevano complessivamente età media di 57 anni e ECOG PS 0[i] nel 42% dei casi. I pazienti resistenti o intolleranti ad imatinib erano rispettivamente il 77% e il 23%; il 40% aveva ricevuto precedentemente dasatinib e il 15% nilotinib[18].

Tabella 1. *Criteri usati per la selezione della sottopopolazione con "unmet medical need" (tratto da EPAR)*

	Criteri di non eleggibilità a Nilotinib	**Criteri di non eleggibilità a Dasatinib**
Mutazioni	Y253, E255, F359	F317, E255
Comorbidità	Patologie da ostruzione arteriosa/coronarica; intervento di angioplastica, inserzione di stent, by-pass coronarico; iperglicemia, ipertrigliceridemia; diabete, pancreatite.	Effusione pleurica; aumento pressione sanguigna; malattia polmonare interstiziale; malattia polmonare cronica ostruttiva; bronchite cronica; ipertensione polmonare; fibrosi polmonare; edema polmonare; enfisema; ipertensione di grado 3 o 4; cardiomiopatia; insufficienza cardiaca; insufficienza/disfunzione ventricolare; infarto/ischemia del miocardio; malattie respiratorie.

La MCyR[ii] è stata osservata nel 60% (9/15) dei pazienti con LMC in FC in seconda linea, nel 43% (9/21) dei pazienti con LMC FC in terza linea. La risposta ematologica completa (CHR[iv]) è stata osservata nel 20% (1/5) dei pazienti con LMC FA e nel 9% (1/11) dei pazienti con LMC FB[18].

[i] Il punteggio della scala dell'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e 5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di sé ma è incapace di svolgere qualsiasi attività.
[ii] La MCyR include risposta citogenetica completa + quella parziale, ed è stata valutata ogni 3 mesi nei primi due anni e successivamente ogni 6 mesi.
[iii] La OHR include la risposta ematologica maggiore (risposta ematologica completa + nessuna evidenza di leucemia) o il ritorno alla fase cronica.

Per completezza sono riportati anche i principali risultati globali di efficacia dello studio di fase I/II (Tabella 2).

***Tabella 2**. Principali risultati di efficacia di bosutinib in pazienti con leucemia mieloide cronica Ph+ in fase cronica (a) e in fase accelerata o blastica (b) (popolazione più ampia di quella considerata a scopo registrativo).*

(a)

	II linea dopo solo imatinib[12,13]	**III linea**[14,]
Durata mediana trattamento, mesi	22,1	8,3
MCyR a 24 sett, %	53	27[16]
Tempo mediano alla MCyR, mesi§	2,8	2,9
Durata mediana MCyR	NR (follow-up mediano 24 mesi)	NR (follow-up mediano 28,5 mesi)
OS, %	91% a 2 anni	83% a 2 anni

(b)

Endpoint		**Fase accelerata**[15]		**Fase blastica**[15]	
		II linea*	**III linea**	**II linea***	**III linea**
Durata mediana trattamento, mesi		11,5	6,9	3,31	1,8
Risposta ematologica	**OHR a 48 settimane, %**	67	41	38	15
	Tempo mediano alla OHR, mesi§	2,8	2,8	1,8	2,7
	Durata mediana OHR, mesi§	25,5		7,4	
Risposta citogenetica	**MCyR a 4 anni, %**	48	27	50	21
	Tempo mediano alla MCyR, mesi§	2,8	33,3	2,8	NR
OS mediana, mesi		NR	33,4	11,2	8,9
OS a 1 anno, %		81	73	44	39
Os a 4 anni, %		66	45	28	17

*II linea: pazienti che avevano ricevuto precedentemente il solo imatinib. §Il dato, originariamente espresso in settimane, è stato convertito in mesi moltiplicando per 7 e dividendo poi per 30,4. **MCyR:** risposta citogenetica maggiore; **MHR**: risposta ematologica maggiore (risposta ematologica completa + nessuna evidenza di leucemia); **ND**: non disponibile; **NR**: non raggiunta; **OHR:** risposta ematologica globale (MHR + ritorno alla fase cronica); **OS:** sopravvivenza globale; **PFS:** sopravvivenza libera da progressione;

Sicurezza. Nello studio di fase I/II, in totale 570 pazienti hanno ricevuto bosutinib. Il tasso di riduzione di dosi e di interruzioni per eventi avversi (EA) è stato rispettivamente di 45% e del 65%[17].

L'incidenza di EA è stata simile tra le coorti. La diarrea è stato l'EA più comune (82%), ma raramente di grado 3 (8%) o 4 (<1%). Altri eventi avversi frequenti (>20%) sono stati: nausea (47%), trombocitopenia (42%), vomito (39%), rash (33%), anemia (28%), piressia (27%), fatigue (24%), dolore addominale (24%). I più frequenti eventi di grado ≥ 3 sono stati: trombocitopenia (30%), anemia (14%) e neutropenia (14%). EA seri si sono verificati nel 44% dei pazienti, i più frequenti sono: polmoniti, effusione pleurica, piressia e trombocitopenia. Si sono inoltre verificate 44 morti, di cui 32 (73%) tra i pazienti con malattia avanzata (LLA o LMC in FB o FA) nell'arco di 30 giorni dall'ultima dose di bosutinib, per progressione di malattia e per EA quali polmoniti ed eventi cardiaci[17].

In tutti i pazienti del sottogruppo "*unmet medical need*" si è verificato almeno un EA, e nel 69% dei pazienti almeno un EA di grado ≥3. Il 25% ha interrotto il trattamento e il 53,8% ha sperimentato un EA serio[18].

[iv] Risposta ematologica completa (CHR) definita in presenza di: Conta delle piastrine < 450 x 109/l, conta dei globuli bianchi (WBC) < 10 x 109/l, nessun granulocito immaturo, basofili < 5%, milza non palpabile.

Qualità delle evidenze. Le principali criticità delle evidenze sono l'assenza di uno studio randomizzato e controllato e la scarsa trasferibilità dei risultati alla popolazione oggetto dell'indicazione autorizzata, che rappresenta solo una minoranza dello studio di fase I/II e che è stata selezionata *post hoc*.

Place in therapy e costi. Bosutinib è un'alternativa terapeutica per i pazienti che abbiano ricevuto almeno un precedente TKI e non siano ritenuti eleggibili al trattamento con un ulteriore TKI di prima o seconda generazione (Figura 1).
Le linee guida raccomandano, in caso di fallimento o progressione ad una precedente terapia, l'effettuazione di un test genetico mutazionale per l'individuazione di eventuali mutazioni. Qualora riscontrata la mutazione T315I, deve essere preso in considerazione il trattamento con ponitinib, l'unico TKI ad oggi autorizzato in questa sottopopolazione[4,6,8].
Ponatinib inoltre è una alternativa di trattamento per i pazienti resistenti o intolleranti a dasatinib e/o nilotinib ritenuti non eleggibili a un successivo trattamento con TKI di prima e seconda generazione, pertanto si colloca in terza o quarta linea di trattamento per i pazienti con LMC in FC, FA o FB trattati in prima linea con imatinib (seguito da dasatinib e/o nilotinib) e in seconda o terza linea per i pazienti con LMC in FC trattati in prima linea con dasatinib o nilotinib. Ponatinib, a causa della tossicità cardiovascolare, deve essere utilizzato con attenzione in pazienti con fattori di rischio.

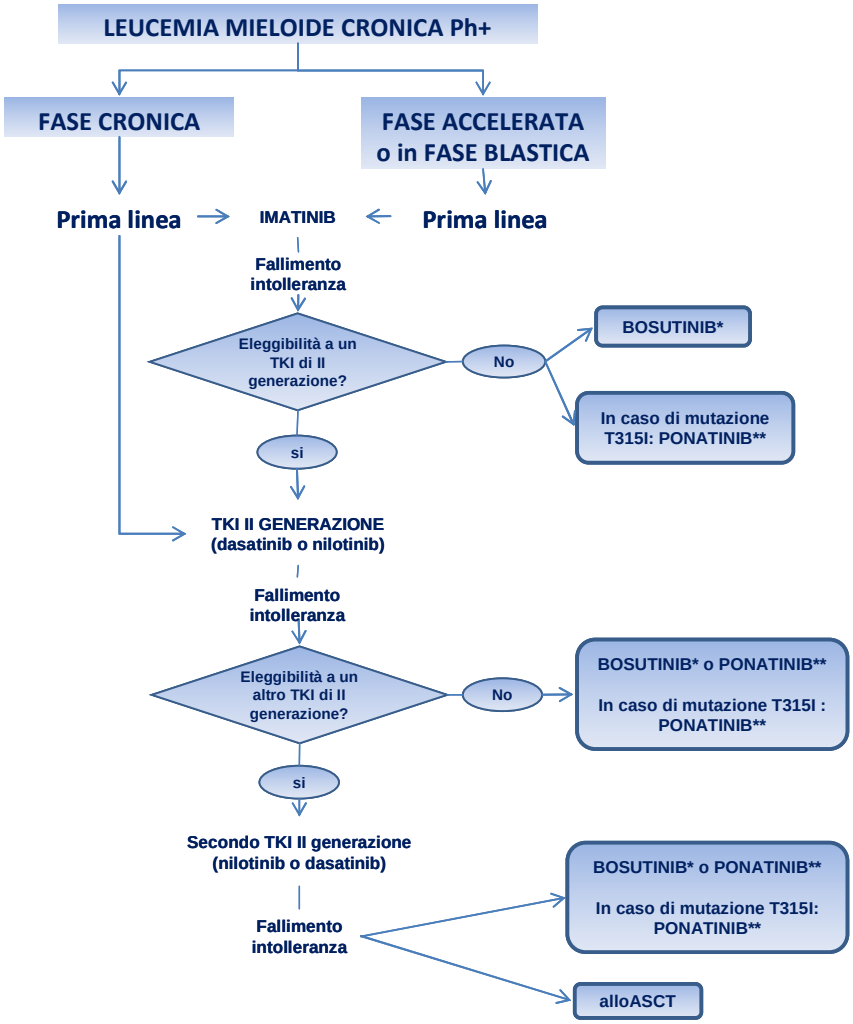
I costi di terapia stimati sono illustrati in Tabella 3.
In alcuni casi selezionati potrebbe essere previsto il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (quando praticabile, considerando: l'età, il rischio trapiantologico e la disponibilità di un donatore), valorizzato nella Regione del Veneto a € 39.758,72, secondo il DRG ospedaliero 481 "trapianto di midollo osseo"[19].

***Tabella 3**. Costi di bosutinib per il trattamento della LMC in FC, FA, FB.*

Terapia	Schedula	Costo / mese, €		Durata mediana di trattamento (mesi)	Costo* di terapia, €	Costo* di terapia al netto del PbR ipotizzato, €
Bosutinib	500 mg/die	3.526,24	LMC FC II linea dopo imatinib	22°	**77.577**	**67.663**
			LMC FC III linea	8,3°	**29.268**	**23.978**
			LMC FA	10,2°	**35.968**	**34.205**
			LMC FB	2,8°	**9.873**	**8.110**

LLA: leucemia linfoblastica acuta; **LMC:** leucemia mieloide cronica; *Prezzo al netto di IVA, sconti obbligatori ed eventuali sconti negoziati (se disponibile prezzo da gara regionale). °Durata mediana di trattamento come da studio clinico.

Figura 1. *Place in therapy di bosutinib nella leucemia mieloide cronica*



alloASCT: trapianto allogenico di cellule staminali; TKI: inibitore delle tirosin-chinasi

		FASE CRONICA	FASE ACCELERATA	FASE BLASTICA	POPOLAZIONE POTENZIALMENTE CANDIDABILE
Tasso di utilizzo atteso nella popolazione potenzialmente candidabile	***BOSUTINIB**	**30-60%**	**10-30%**	**10-30%**	Pazienti non candidabili a dasatinib o nilotinib a causa di comorbidià cardiovascolari o polmonari (vedi Tabella 1)
	****PONATINIB**	**30-60%**	**10-30%**	**10-30%**	Pazienti resistenti o intolleranti a dasatinib o nilotinib o con mutazione T315I

BIBLIOGRAFIA

[1] Melo JV. The molecular biology of chronic myeloid leukaemia. Leukemia 1996; 10:751-6.
[2] Garcia-Manero G. et al. Chronic Myelogenous Leukemia: A Review and Update of Therapeutic Strategies. Cancer 2003; 98 (3): 437-457
[3] Chereda B. et al. Natural course and biology of CML. Ann Hematol (2015) 94(Suppl 2):S107–S121.
[4] Baccarani M. et European LeukemiaNet recommendations for the management of chronic myeloid leukemia: 2013. Blood 2013; 122 (6): 872-884
[5] Cortes et al. Efficacy and safety of dasatinib in imatinib-resistant or -intolerant patients with chronic myeloid leukemia in blast phase. Leukemia (2008) 22, 2176–2183.
[6] Baccarani M et al. Chronic myeloid leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 23 2012; (Supplement 7): vii72–vii77
[7] Radich J. Stem cell transplant for chronic myeloid leukemia in the imatinib era. Semin Hematol 2010;47:354-61
[8] Baccarani M et al. A review of the European LeukemiaNet recommendations for the management of CML. Ann Hematol 2015, 94(Suppl 2):S141–S147
[9] Baccarani M et al. Evolving concepts in the management of chronic myeloid leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. Blood 2006;108:1809-1820
[10] Baccarani M et al. Chronic myeloid leukemia: An update of concepts and management recommendations of European LeukemiaNet. J Clin Oncol 2009, 27:6041-51
[11] Bosutinib (Bosulif). Riassunto delle caratteristiche del prodotto.
[12] Cortes J. et al. Safety and efficacy of bosutinib (SKI-606) in chronic phase Philadelphia chromosome–positive chronic myeloid leukemia patients with resistance or intolerance to imatinib. Blood 2011; 118: 4567-4576
[13] Khoury H.J. et al. Bosutinib is active in chronic phase chronic myeloid leukemia after imatinib and dasatinib and/or nilotinib therapy failure. Blood 2012; 119: 3403-3412.
[14] Gambacorti Passerini C. et al. Bosutinib efficacy and safety in chronic phase chronic myeloid leukemia after imatinib resistance or intolerance: Minimum 24-month follow-up. Am J Hematol. 2014 Jul;89(7):732-42.
[15] Gambacorti Passerini C. et al. Long-term efficacy and safety of bosutinib in patients with advanced leukemia following resistance/intolerance to imatinib and other tyrosine kinase inhibitors. Am. J. Hematol. 90:755–768, 2015
[16] https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00261846?term=nct00261846&rank=1
[17] Kantarjan Hm. et al. Bosutinib safety and management of toxicity in leukemia patients with resistance or intolerance to imatinib and other tyrosine kinase inhibitors. Blood 2014; 123(9): 1309-18.
[18] Bosutinib (Bosulif). European Assessment Report di EMA
[19] Dgr Veneto n. 1805 del 08 novembre 2011 - Allegato A.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 54 del 8 giugno 2016 pag. 1/8

Regione del Veneto
Area Sanità e Sociale

RACCOMANDAZIONI EVIDENCE BASED

PONATINIB - ICLUSIG®

Indicazioni in esame:

leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo in pazienti adulti resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non è clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali è stata identificata la mutazione T315I

A cura del Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Raccomandazione n. 8
data di redazione: aprile 2016

Documento approvato nella seduta del 21.4.2016 della Commissione Tecnica Regionale Farmaci, ex DGR n. 952/2013

Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi

Membri (votanti)
SCROCCARO Giovanna, Dirigente Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi Medici Regionale - Regione Veneto (coordinatore)
ALBERTI Chiara, Farmacista esperta di Health Technology Assessment (HTA) - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
AMBROSETTI Achille, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona
CONFORTI Anita, Ricercatrice Servizio di Farmacologia - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
DONATO Daniele, Direttore Sanitario ff - Azienda Ospedaliera Padova
FRACCARO Biancamaria, Medico di Medicina Generale - SIMG
GHERLINZONI Filippo, Direttore UOC Ematologia - Azienda ULSS 9 Treviso
LOVATO Daniel, Presidente Associazione Italiana contro le Leucemie, linfomi e mieloma Verona ONLUS - Verona
REBBA Vincenzo, Professore ordinario di Scienza delle Finanze presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali dell'Università di Padova
RODEGHIERO Francesco, Direttore UOC Ematologia – Azienda ULSS 6 Vicenza
SEMENZATO Gianpietro, Direttore UOC Ematologia - Azienda Ospedaliera Padova
TAGARIELLO Giuseppe, Direttore UOC Ematologia Ospedale di Castelfranco Veneto - Azienda ULSS 8 Asolo
ZORZI Manuel, Registro Tumori del Veneto - Regione Veneto

Supporto metodologico
POGGIANI Chiara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto
NOCERA Sara Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) Regione Veneto

Segreteria
RONI Chiara Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto
TROJNIAK Marta Farmacista Settore Farmaceutico–Protesica–Dispositivi Medici - Regione Veneto

Il presente documento è stato realizzato dal Gruppo di Lavoro sui Farmaci Ematologici Innovativi con il supporto metodologico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco ed è stato approvato dalla Commissione Tecnica Regionale Farmaci.

Riferimenti
Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici Regione Veneto
http://www.regione.veneto.it/web/sanita/ctrf email: assistenza.farmaceutica@regione.veneto.it

Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco
www.cruf.veneto.it email: cruf.farmaci@regione.veneto.it

METODOLOGIA

I quesiti clinici riferiti alla indicazione oggetto di analisi vengono predisposti dal Gruppo di Lavoro sulla base del contesto clinico di riferimento.

Il Gruppo di Lavoro ha deciso di votare, per ciascun quesito clinico, quattro aspetti:

1. Giudizio sulle alternative terapeutiche (da linee guida / da esperienza clinica): sulla base dell'analisi del contesto clinico le alternative terapeutiche sono considerate:

- DISPONIBILI
- DISPONIBILI MA MENO SODDISFACENTI
- ASSENTI O DISPONIBILI MA INSODDISFACENTI

Le alternative considerate sono le migliori alternative disponibili e possono essere rappresentate sia dal comparator da studio clinico che dalla terapia normalmente utilizzata nella pratica clinica per la medesima indicazione.

2. Giudizio sulla qualità delle evidenze: la qualità delle evidenze è classificata (secondo il metodo GRADE) in quattro categorie:

- ALTA
- MODERATA
- BASSA
- MOLTO BASSA

Partendo dalla qualità teoricamente alta di uno studio randomizzato, la qualità si può abbassare per la presenza di limiti legati a bias nella conduzione e analisi dello studio, scelta del gruppo di controllo, trasferibilità, incoerenza dei risultati/eterogeneità, stime imprecise o dati insufficienti, pubblicazione selettiva dei dati.

3. Giudizio sul bilancio benefici/rischi: dopo aver identificato e classificato gli outcome clinici come importanti ed essenziali, importanti ma non essenziali e non importanti, viene assegnato un giudizio sui risultati di efficacia clinica disponibili che vengono considerati, in funzione dell'importanza degli outcome clinici e dell'entità dei risultati:

- MOLTO RILEVANTI (Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante)
- RILEVANTI (Outcome clinici importanti ma non essenziali ed entità del risultato clinicamente rilevante oppure Outcome clinici importanti ed essenziali ed entità del risultato solo moderatamente rilevante)
- POCO RILEVANTI (Outcome clinici non importanti benché con entità del risultato clinicamente rilevante)
- MARGINALI (Qualsiasi Outcome clinico ed entità del risultato clinicamente non rilevante)

Viene inoltre espresso un giudizio sulla tollerabilità, considerata:

- BUONA
- DISCRETA
- SCARSA

Sulla base del giudizio espresso su efficacia e tollerabilità viene quindi espresso un giudizio complessivo sul bilancio benefici/rischi, considerato:

- MOLTO FAVOREVOLE
- FAVOREVOLE
- INCERTO
- SFAVOREVOLE

4. Giudizio sul costo rispetto alle alternative: il costo della terapia, calcolato al netto degli eventuali sconti derivanti dagli accordi negoziali e dei meccanismi di condivisione del rischio, viene considerato, rispetto alle alternative (se presenti):

- INFERIORE
- SOVRAPPONIBILE
- SUPERIORE

Ogni componente del Gruppo di Lavoro effettua la propria valutazione in merito a ciascun punto sopra descritto e, utilizzando un algoritmo decisionale condiviso, definisce il livello di raccomandazione del quesito in oggetto.

In particolare, sono previsti **quattro possibili livelli di raccomandazione**:

- **RACCOMANDATO** (R) "utilizzabile nella maggioranza dei pazienti"
- **MODERATAMENTE RACCOMANDATO** (MR) "Si nutrono dei dubbi sul fatto che il farmaco debba essere utilizzato nella maggioranza dei pazienti, ma si ritiene che il suo impiego debba essere tenuto in considerazione"
- **RACCOMANDATO IN CASI SELEZIONATI** (RS) "utilizzabile solo in casi selezionati di pazienti"
- **NON RACCOMANDATO** (NR) "si sconsiglia l'utilizzo del farmaco"

Il livello di raccomandazione viene definito a maggioranza; in caso di pareggio o incertezza, la decisione viene assunta collegialmente.

Sulla base della raccomandazione formulata, il Gruppo di Lavoro prevede una percentuale di utilizzo atteso che viene esplicitata per singola raccomandazione.

In caso di quesiti su popolazioni non considerate all'interno degli studi clinici, il Gruppo di Lavoro sceglie tra le opzioni NR o RS, di volta in volta, valutata anche la presenza o meno di alternative.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato C al Decreto n. 54 del 8 giugno 2016 pag. 4/8

Nome Commerciale	ICLUSIG®	
Principio Attivo	Ponatinib	
Ditta Produttrice	Ariad Pharma Ltd	
ATC	L01XE24	
Formulazione	Compresse rivestite	
Dosaggio	15-45 mg	
Categoria Terapeutica	Inibitore delle proteine chinasi	
Innovazione terapeutica	No	
Farmaco orfano	Sì	
Indicazione oggetto di valutazione	**Leucemia linfoblastica acuta con cromosoma Philadelphia positivo (LLA Ph+) resistenti o intolleranti a dasatinib e per i quali il successivo trattamento con imatinib non e' clinicamente appropriato, oppure in pazienti nei quali e' stata identificata la mutazione T315I**	
Classificazione ai fini della rimborsabilità	**H** - Ai fini delle prescrizioni a carico del SSN, i centri utilizzatori specificatamente individuati dalle Regioni, dovranno compilare la scheda raccolta dati informatizzata di arruolamento che indica i pazienti eleggibili e la scheda di follow-up, applicando le condizioni negoziali secondo le indicazioni pubblicate sul sito dell'Agenzia, piattaforma web - all'indirizzo https://www.agenziafarmaco.gov.it/registri/	
Classificazione ai fini della fornitura	Prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, ematologo, internista (RNRL)	
Ulteriori condizioni negoziali	Payment by results Tetto di spesa: in caso di superamento di una soglia Ex Factory di 11,5 Mln di fatturato nei primi 12 mesi la ditta è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso payback. In caso di superamento di una soglia Ex Factory di 26 Mln di fatturato complessivo nei primi 24 mesi la ditta è chiamata al ripiano dello sfondamento attraverso payback.	
Prezzo SSN	60 cpr 15 mg = € 5.950,00	30 cpr 45 mg = € 5.950,00
Registro AIFA	Sì *Criteri di eleggibilità:* -LMCcon romosoma Ph+ o riarrangiamento BRC-ABL1; -precedentemente trattamento con imatinib o dasatinib; -imatinib e dasatinib non rappresentano opzioni terapeutiche appropriate; -in assenza di mutazione T315I, il paziente non deve esere candidabile al trapianto; -quantificazione delle cellule Ph+ e determinazione delle anomalie cromosomiche attraverso analisi citogenetica e determinazione della percentuale di proteina BCR-ABL1 mediante PCR quantitativa. Sono esclusi pazienti con: (i) ipertensione arteriosa non adeguatamente controllata; (ii) intolleranza ereditaria a galattosio, da deficit di Lapp lattasi o da malassorbimento di glucosio-galattosio	

*Gazzetta Ufficiale n. 286 del 10-12-2014 e Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20-3-2015; *Prezzo ex factory, IVA 10% esclusa*
Aggiornamento 14/04/2016

SINTESI DELLE RACCOMANDAZIONI

Quesito clinico N. 1
In pazienti adulti affetti da leucemia linfoblastica acuta (LLA) con cromosoma Philadelphia positivo resistenti o intolleranti a dasatinib oppure nei quali è stata identificata la mutazione T315I, è raccomandabile l'utilizzo di ponatinib?

Raccomandazione: MODERATAMENTE RACCOMANDATO

Raccomandazione formulata sulla base di:
rapporto benefici/rischi: *favorevole*
evidenze considerate di qualità: *bassa*
alternative terapeutiche: *assenti*
costo rispetto alle alternative: *assenza di alternative*

Utilizzo atteso: sulla base della raccomandazione formulata, il tasso di utilizzo atteso per ponatinib nel quesito specifico è compreso tra il 30-60% della popolazione candidabile al trattamento.

Votazione del Gruppo di Lavoro (9 votanti presenti): 4 “Raccomandato”, 5“Moderatamente Raccomandato”.

Rapporto benefici/rischi: nello studio registrativo di fase II, il tasso di risposta ematologica maggiore è stato 50% in pazienti senza mutazione T315I e 36% in quelli con la mutazione T315I. La sopravvivenza complessiva mediana è stata di otto mesi. Ponatinib è caratterizzato da tossicità cardiovascolare e tutti i pazienti con fattori di rischio devono essere attentamente monitorati.
Qualità delle evidenze: le evidenze sono riferite ad una sottopopolazione di uno studio di fase II, pertanto sono state ritenute di qualità bassa.
Alternative terapeutiche: assenti
Costo rispetto alle alternative: assenza di alternative

Ponatinib rappresenta l’ultima linea di trattamento per i pazienti con LLA ed è la prima terapia con indicazione in pazienti con mutazione T315I.

SINTESI DELLE EVIDENZE DISPONIBILI, QUALITA' METODOLOGICA DEGLI STUDI E COSTI

La leucemia linfoblastica acuta (LLA) è una patologia eterogenea caratterizzata dalla proliferazione non controllata dei linfoblasti, delle cellule B o T nel midollo e nel sangue periferico e negli altri organi.
Clinicamente i pazienti presentano emorragie, infezioni e/o dolore osseo. L'analisi citofluorimetrica e morfologica dei linfoblasti maligni è fondamentale per la diagnosi secondo i criteri WHO. La LLA è associata alla presenza dell'anomalia citogenetica Ph+ nel 20-30% dei pazienti adulti ed è caratterizzata dalla traslocazione cromosomica t(9;22)(q34;q11.2) e dalla conseguente espressione della proteina di fusione a BCR-ABL1[1].
Il trattamento di prima scelta è imatinib inibitore tirosin chinasico (TKI di prima generazione), seguito in caso di resistenza o intolleranza, da dasatinib, TKI di seconda generazione. Il trapianto allogenico di cellule staminali (AlloSCT) può rappresentare una terapia di consolidamento[2,3].
Lo scopo del trattamento deve essere l'annientamento, per quanto possibile, delle cellule tumorali, che avviene progressivamente durante il corso della terapia. Qualora ci sia risposta al trattamento, sarà possibile riscontrare in un primo tempo la normalizzazione dei parametri ematologici (risposta ematologica), in un secondo tempo l'azzeramento delle cellule tumorali (Ph+) rilevabili a livello midollare (risposta citogenetica) e, infine, la scomparsa delle tracce della proteina di fusione BCR-ABL1, caratteristica delle cellule tumorali (risposta molecolare). La risposta al trattamento deve essere pertanto misurata a intervalli regolari di tempo dall'inizio della terapia (almeno ogni 3-6 mesi) e a tre livelli, ematologico, citogenetico e molecolare[2,4,5]

Ponatinib è un potente inibitore della proteina di fusione BCR-ABL, sia wild type sia mutata (compresa quella con mutazione T315I che conferisce resistenza a tutti gli altri TKI)[6].
Posologia: 45 mg/die, fino a progressione della malattia o tossicità inaccettabile.
Prima di iniziare il trattamento con ponatinib deve essere valutato il profilo cardiovascolare del paziente e i fattori di rischio cardiovascolare devono essere gestiti attivamente sia prima che durante il trattamento. Da valutare l'interruzione del trattamento in assenza di risposta ematologica completa (CHR[i]) entro tre mesi.

Efficacia. Nello studio di fase II[7], multicentrico, in aperto, a singolo braccio sono stati arruolati 449 pazienti adulti con ECOG PS[ii] 0-1, con o senza mutazione T315I e con LMC in FC (270), o in FA (85) o in FB (62) o con LLA Ph+ (32). I pazienti dovevano essere resistenti o intolleranti a precedente trattamento con dasatinib e/o nilotinib e dovevano avere adeguata funzionalità renale ed ematologica e intervallo QT normale.
I pazienti inclusi (età mediana 59 anni) erano stati trattati in precedenza con due TKI (39%) o tre TKI (51%) e sono poi stati trattati con ponatinib 45 mg/die. Il follow-up mediano complessivo per tutti i pazienti è stato di 15 mesi.
Il tasso di risposta ematologica maggiore (MHR[iii]), endpoint primario, è stato 50% in pazienti senza mutazione T315I e 36% in quelli con la mutazione T315I.
La sopravvivenza mediana di tutti i pazienti con leucemia mieloide cronica o LLA è stata di otto mesi.

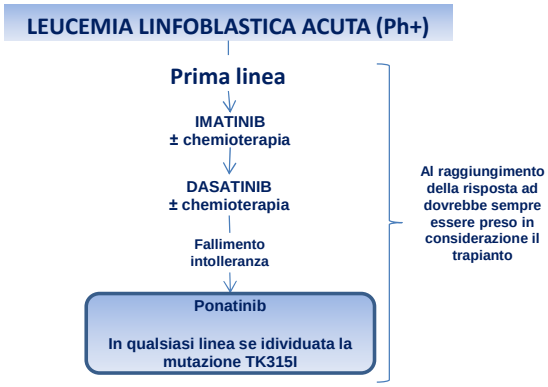
[i] Risposta ematologica completa (CHR) definita in presenza di: Conta delle piastrine < 450 x 10^9/l, conta dei globuli bianchi (WBC) < 10 x 10^9/l, nessun granulocito immaturo, basofili < 5%, milza non palpabile.
[ii] Il punteggio della scala dell'Eastern Cooperative Oncology Group (ECOG) è compreso tra 0 (assenza di sintomi e paziente attivo) e 5 (morte). Punteggi crescenti indicano gradi di disabilità maggiori. Il punteggio 2 indica che il paziente è in grado di prendersi cura di sé ma è incapace di svolgere qualsiasi attività.
[iii] risposta ematologica maggiore (risposta ematologica completa + nessuna evidenza di leucemia)

Sicurezza. Nello studio di fase II[7], dopo una durata mediana di trattamento di 12,8 mesi gli eventi non-ematologici più frequenti sono stati: rash (34%), secchezza della pelle (32%) e dolori addominali (22%), per la maggior parte di grado 1-2; quelli seri sono stati pancreatiti (5%), dolore addominale, incremento delle lipasi (2%), diarrea, piressia e infarto del miocardio (1%). Gli eventi ematologici più frequenti sono stati invece: trombocitopenia (34%), neutropenia (19%) ed anemia (13%), per la maggior parte di grado 3-4; quelli seri sono stati trombocitopenia (2%), neutropenia, anemia, neutropenia febbrile e pancitopenia (1%). 18 pazienti sono morti nel corso dello studio, di cui almeno cinque sono morti correlate all'uso di ponatinib.
Il tasso di interruzione per eventi avversi è stato del 12%. Gli eventi avversi che hanno causato l'interruzione del trattamento sono stati: trombocitopenia (4%); sindrome mielodisplastica, sepsi, polmonite, infarto cerebrale e insufficienza cardiaca, ciascuno in 0,4% dei pazienti.
Ponatinib è stato inoltre associato ad un maggior rischio di eventi trombotici arteriosi e venosi, aumentato con il prolungamento del follow-up degli studi clinici di fase 1 e fase 2, ancora in corso. Per questo motivo la ditta produttrice in accordo con EMA e AIFA ha emesso nel dicembre 2013 una nota informativa con la quale si mettono al corrente i clinici prescrittori dell'ampliamento delle avvertenze circa il rischio di eventi vascolari occlusivi associato a ponatinib, fornendo inoltre istruzioni sulle modalità di gestione di tale rischio[8].

Qualità delle evidenze. La principale criticità delle evidenze è l'assenza di uno studio randomizzato e controllato di fase III per ciascuna delle tipologie di pazienti valutate.

Place in therapy e costi. Ponatinib rappresenta l'ultima linea di trattamento per i pazienti con LLA ed è la prima terapia con indicazione in pazienti con mutazione T315I (Figura 1).
Considerando una durata mediana di terapia di 2,8 mesi (dato riportato in EPAR), il costo terapia stimato al netto dell'ipotetico sconto derivante dall'accordo di Payment by result contrattato dalla ditta con AIFA è pari a €12.351.
Il trapianto allogenico di cellule staminali ematopoietiche (quando praticabile, considerando l'età, il rischio trapiantologico e la disponibilità di un donatore), è considerato un trattamento di consolidamento e, nella Regione del Veneto è valorizzato a € 39.758,72, come da DRG ospedaliero 481 "trapianto di midollo osseo"[9].

Figura 3. Place in therapy di ponatinib nella leucemia linfoblastica acuta



BIBLIOGRAFIA

[1] OA et al. Clinical updates in adult acute lymphoblastic leukemia. Critical Reviews in Oncology/Hematology 2016, 99: 189–199
[2] Baccarani M et al. Chronic myeloid leukemia: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology 23 2012; (Supplement 7): vii72–vii77
[3] Radich J. Stem cell transplant for chronic myeloid leukemia in the imatinib era. Semin Hematol 2010;47:354-61
[4] Baccarani M et al. Evolving concepts in the management of chronic myeloid leukemia: recommendations from an expert panel on behalf of the European LeukemiaNet. Blood 2006;108:1809-1820
[5] Baccarani M et al. Chronic myeloid leukemia: An update of concepts and management recommendations of European LeukemiaNet. J Clin Oncol 2009, 27:6041-51
[6] Ponatinib (Iclusig). Riassunto delle caratteristiche del prodotto.
[7] Cortes JE et al. Phase 2 Trial of Ponatinib in Philadelphia Chromosome–Positive Leukemias. N Engl J Med 2013;369:1783-96.
[8] Nota informativa importante concordata con le autorita' regolatorie europee e l'agenzia italiana del farmaco (AIFA) dicembre 2013 - Iclusig (ponatinib): aggiornamento sul rischio di eventi vascolari occlusivi.
[9] Dgr Veneto n. 1805 del 08 novembre 2011 - Allegato A.

(Codice interno: 325572)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 56 del 08 giugno 2016

Sistemi di valutazione e gestione del case-mix territoriale nella Regione del Veneto. Decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 45 del 5.5.2016 di affidamento al CRAS dell'incarico di effettuazione di gara per l'acquisizione di software e servizi accessori. Convenzione approvata con l'Allegato B della DGR 1103/2014. Proroga del contratto in essere in attesa dell'aggiudicazione della gara.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto, nel prendersi atto della positiva sperimentazione triennale condotta dalla Regione in tema di sistemi di valutazione e gestione del case-mix territoriale nella Regione del Veneto e dell'avvenuto affidamento al CRAS, per effetto del decreto n. 45 del 5.5.2016, dell'incarico di effettuazione di gara per l'acquisizione di software e prestazioni accessorie per l'espletamento di valutazione e gestione del case-mix territoriale, si dispone, esclusivamente fino alla aggiudicazione della gara predetta e alla conseguente stipula del relativo contratto, la convenzione in essere con Johns Hopkins University di Baltimora.

Il Direttore generale

CONSIDERATO CHE con DGR n. 439/2012, la Regione, anche in attuazione di interventi normativi quali il d.l. 158/12, ha deciso di avviare una sperimentazione nel campo dei sistemi di valutazione e gestione del case-mix territoriale, del rischio, della qualità, della variabilità dei costi e della performance degli erogatori delle prestazioni sanitarie per la determinazione dei costi attesi nel territorio. Ciò, in considerazione del fatto che il territorio riveste un ruolo chiave nella tutela della salute dei cittadini con patologie croniche, dovendosi spostare il fulcro dell'assistenza sanitaria per questi pazienti dal classico luogo di cura dell'ospedale alla rete dei servizi territoriali lungo l'intero spettro della filiera assistenziale.

La sperimentazione è stata avviata in collaborazione con le Aziende del SSR e con Johns Hopkins University di Baltimora, titolare di software applicativo del suddetto sistema di valutazione e gestione territoriale non limitato ai ricoveri, con la quale, a seguito di DGR n. 1103/2014, che ha dato atto delle risultanze positive del secondo anno di sperimentazione, è stata stipulata, in data 6.6.2014, apposita convenzione, con scadenza, in forza di successivi rinnovi, attualmente prevista per il 31.12.2016.

(omissis)

RILEVATO che, ai predetti effetti operativi, si rende necessario acquisire idoneo software applicativo del sistema di valutazione e gestione sopra descritto, indicendo apposita gara aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di contratto triennale, salvo rinnovo;

VISTA la lettera in data 15.4.2016 con la quale il Direttore Generale ha chiesto alle altre regioni la comunicazione di eventuale interesse alla estensione alle stesse degli esiti della gara ai fini dell'affidamento di analogo contratto.

VISTO il decreto del Direttore dell'Area Sanità e Sociale n. 45 del 5.5.2016 con il quale si incarica il Coordinamento Regionale Acquisti in Sanità - CRAS di effettuare gara, tra l'altro, per acquisizione di Software con servizi accessori per la classificazione del case-mix territoriale, per la Regione del Veneto e delle altre Regioni o Province Autonome che eventualmente aderiscano all'iniziativa;

RITENUTO che, in attesa dell'aggiudicazione, sia opportuno, per dare necessaria continuità a dati fin qui acquisiti ed esperienza maturata da parte degli operatori, di proseguire nella fase sperimentale fino all'aggiudicazione stessa, prorogando la scadenza della convenzione in essere con John Hopkins University *(omissis)*fino al predetto provvedimento di aggiudicazione definitiva esecutiva della gara indetta con il presente atto e alla conseguente sottoscrizione del contratto.

RITENUTO che ai fini dell'impegno di spesa si provvederà con apposito atto del Dirigente del Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione Socio Sanitaria, per l'importo annuo di Euro. 300.000,00 IVA esclusa;

VISTA la L.R. n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione";

VISTA la L.R. n. 7 del 23 febbraio 2016 "Legge di stabilità"

VISTA la L.R. n. 8 del 24 febbraio 2016 "Bilancio di previsione 2016-2018";

VISTA la DGR n. 195 del 3/03/2016 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al "Bilancio di previsione 2016-2018"

decreta

1. di prorogare il contratto in essere con John Hopkins University *(omissis)* fino alla stipula del contratto da aggiudicarsi con la procedura affidata con decreto n. 45 del 5.5.2016 al CRAS
2. di affidare al Dirigente del Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione Socio Sanitaria ogni competenza attuativa del presente decreto, inclusa l'assunzione dell'impegno di spesa di cui in premessa e fatto salvo l'espletamento della procedura di gara da parte del CRAS fino all'aggiudicazione;
3. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto per estratto.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 325573)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 57 del 15 giugno 2016

Attivazione del modello organizzativo per la certificazione della qualità dei dati relativi ai flussi della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS).

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si approva l'attivazione presso ogni azienda sanitaria di un modello organizzativo che prevede l'individuazione di un Referente Unico Aziendale a garanzia del processo di certificazione della qualità dei dati relativi ai flussi NSIS della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici.

Il Direttore generale

VISTA l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano rep. atti n. 2271 del 23.3.2005 con particolare riferimento alla previsione degli obblighi informativi cui sono tenute le Regioni per accedere al finanziamento integrativo a carico dello Stato, rispetto ai quali il Ministero verifica disponibilità, completezza, qualità e miglioramento nel tempo dell'acquisizione del flusso informativo dei dati nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), sulla base tra gli altri dei seguenti indicatori, individuati annualmente attraverso il Questionario LEA:

- trasmissioni dei dati riferite a tutti i mesi del periodo gennaio-dicembre dell'anno di riferimento;
- trasmissioni dei dati riferite a tutte le aziende sanitarie nel periodo gennaio-dicembre dell'anno di riferimento;
- copertura della spesa rilevata dal flusso consumi rispetto ai costi rilevati nei conti economici farmaci e dispositivi medici.

VISTI il D.M. della Salute 31.7.2007 Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto, modificato dal D.M. del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 13.11.2008 Modifica al decreto 31 luglio 2007 di «Istituzione del flusso informativo delle prestazioni farmaceutiche effettuate in distribuzione diretta o per conto» e il D.M. del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali 4.2.2009 Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi di medicinali in ambito ospedaliero;

VISTO il D.M. della Salute 11.6.2010 Istituzione del flusso informativo per il monitoraggio dei consumi dei dispositivi medici direttamente acquistati dal Servizio sanitario nazionale;

VISTA la D.G.R. n. 2072/2015 "Determinazione degli obiettivi di salute e di funzionamento dei servizi per le Aziende ULSS del Veneto, l'Azienda Ospedaliera di Padova, l'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona e per l'IRCCS "Istituto Oncologico Veneto" per l'anno 2016" Allegato A, che, tra gli altri, ha identificato uno specifico obiettivo relativo alla qualità dei flussi e il relativo indicatore (F.4. Qualità dei flussi informativi relativi ai Beni Sanitari - F.4.1 Rispetto simultaneo degli indicatori di qualità e completezza dei flussi informatici relativi ai beni sanitari);

VISTO il D.L. n. 95/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario convertito in L. n. 135/2012, art. 15, commi 3 e 4 che a decorrere dall'anno 2013 ha rideterminato il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale - di cui all'art. 5, del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in L. 29 novembre 2007, n. 222 e ss.mm.ii. - rispettivamente al 3,5% e all'11,35% del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato;

VISTI il comma 7 e il comma 8, lettere f), g), h), i) e i-bis) del sopra citato D.L. n. 95/2012, laddove si definiscono le regole in base alle quali AIFA, in caso di mancato rispetto del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera a livello nazionale, procede a ripartire l'onere di ripiano tra aziende farmaceutiche e regioni e a decorrere dall'anno 2013, ponendosi a carico delle aziende farmaceutiche una quota pari al 50% dell'eventuale superamento a livello nazionale del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera;

VISTO l'articolo 17 del D.L. n. 98/2011 Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito in L. n. 111/2011, che ha introdotto misure di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi in ambito sanitario, e con riferimento, in particolare, alla spesa per dispositivi medici, ha individuato, quale strumento di manovra, il tetto di spesa cioè il limite massimo che la spesa dovrà raggiungere nell'anno, fissandolo al 5,2% rispetto al livello del finanziamento ordinario a carico dello Stato;

VISTO l'art. 1, comma 131, lettera b della Legge 24.12.2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) che ha ridefinito ulteriormente il predetto tetto di spesa, fissandolo al 4,8 per cento per il 2013 e, a decorrere dal 2014, al valore del 4,4 per cento;

VISTO il D.L. 19 giugno 2015, n. 78 Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali convertito in L. n. 125/2015 laddove stabilisce che con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro il 30 settembre di ogni anno, viene certificato in via provvisoria l'eventuale superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale per l'acquisto di dispositivi medici e che tale superamento è posto a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per una quota complessiva pari al 40 per cento nell'anno 2015, al 45 per cento nell'anno 2016 e al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017. Ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale;

EVIDENZIATA pertanto la rilevanza dei flussi informativi NSIS riferiti a farmaci e dispositivi medici nella contabilizzazione della spesa sostenuta dalla Regione e nei conseguenti procedimenti di calcolo dei pay back da parte di AIFA e l'indispensabilità che tali flussi non contengano errori e vengano trasmessi nel rispetto della tempistica indicata dalle disposizioni ministeriali;

RILEVATO a seguito di specifiche verifiche sulle informazioni trasmesse - e nonostante le numerose disposizioni regionali diramate sulle modalità di controllo, verifica e trasmissione dei flussi NSIS riferiti ai farmaci e ai dispositivi medici-, che la qualità dei dati forniti dalle Aziende Sanitarie presenta ampi margini di miglioramento;

EVIDENZIATO che la qualità dei dati dipende: dall'efficienza del sistema di gestione delle informazioni, dal puntuale invio delle informazioni secondo le tempistiche definite dalla Regione, da una rigida attività di controllo logico-formale, intesa come attività di verifica sul rispetto delle regole di compilazione non richiedente di norma competenze di tipo specifico, da un'attività di controllo sostanziale, fortemente incentrata sui contenuti e su eventuali confronti con periodi precedenti richiedente, invece, competenze specialistiche nella materia trattata, da un sistema informativo che consenta di raccogliere in modo preciso le informazioni necessarie a generare i flussi e i necessari incroci con gli archivi e banche dati esistenti;

decreta

1. di stabilire che tutte le Aziende Sanitarie (ULSS, Azienda Ospedaliera di Padova, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, IRCCS) e, solo per quanto concerne la Distribuzione Diretta, le strutture private accreditate riconosciute come "presidio ospedaliero", attivino un modello organizzativo, finalizzato a certificare la qualità del dato trasmesso in Regione relativamente ai flussi della spesa farmaceutica e dei dispositivi medici nel Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS), strutturato sui tre seguenti specifici livelli cui facciano riferimento altrettante professionalità:

- livello informatico inerente all'installazione e alla manutenzione dell'architettura tecnologica (hardware, software e networking) propria dei sistemi, affidato al Sistema informativo;
- livello tecnico-gestionale, quale necessaria fase di verifica del rispetto delle regole di compilazione dei dati, di monitoraggio dell'alimentazione dei dati stessi, di gestione delle scadenze e di controllo logico-formale, affidato al Controllo di Gestione;
- livello interpretativo, quale controllo sostanziale, fortemente incentrato sui contenuti e su eventuali confronti con i periodi precedenti, attività che richiede competenze sulla materia trattata, affidato alle Farmacie ospedaliere e ai Servizi farmaceutici territoriali;

2. di stabilire che all'interno del team multidisciplinare come delineato al punto 1, il Direttore Generale dell'azienda sanitaria nomini il Referente Unico Aziendale, cui spetta la certificazione della qualità del dato trasmesso;

3. di stabilire che i nominativi dei tre referenti sopra indicati e del Referente Unico Aziendale dovranno essere trasmessi al Servizio Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici della Regione Veneto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel BUR;

4. di specificare che il processo di certificazione dei dati dovrà prevedere almeno le seguenti attività:

- verifiche sulla coerenza tra i prezzi trasmessi e i prezzi registrati nei gestionali aziendali e nelle fatture;
- verifiche sulle modalità di calcolo del Prezzo Medio Ponderato (PMP) registrato nei gestionali aziendali ed utilizzato nei flussi dei farmaci e dei dispositivi medici;
- verifiche rispetto ai dati di consumo e spesa trasmessi nei mesi precedenti, nonché confronti con i dati relativi alla contabilità analitica;
- controlli del flusso della diretta dettagliato per canale di erogazione;
- controlli sulle quantità e sui fattori di conversione, attivando anche controlli a campione sulle fatture;
- verifiche sull'unità di misura utilizzata rispetto a quella prevista dalla tipologia di flusso;
- verifiche rispetto alle confezioni revocate;
- verifiche sugli adempimenti rispetto ad eventuali nuove indicazioni sulla compilazione dei tracciati;

- verifiche sulla correzione degli errori logico-formali segnalati dal portale regionale e di quelli sostanziali segnalati dal Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco;
- verifiche sull'aggiornamento delle anagrafiche relative a farmaci esteri e galenici dall'open data del Ministero della Salute;
- verifiche sugli adempimenti ad ogni altra specifica indicazione che verrà fornita dalle competenti strutture regionali;
- verifiche sulla completezza della trasmissione mensile dei dati entro le scadenze stabilite per i singoli flussi.

5. di disporre che, qualora dalle verifiche effettuate nel corso dell'anno emergano errori rilevanti relativi a dati già trasmessi in Regione, il Referente Unico Aziendale dovrà richiedere l'apertura del portale per il re-invio dei dati stessi evitando di procedere alla corretta trasmissione solo a fine anno;

6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

7. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie del Veneto;

8. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

(Codice interno: 325574)

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE DELL' AREA SANITA' E SOCIALE n. 58 del 15 giugno 2016

Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo di sfinteri urinari artificiali, sling e neurostimolatori sacrali nell'incontinenza urinaria e fecale.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Si recepisce il documento "Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo di sfinteri urinari artificiali, sling e neurostimolatori sacrali nell'incontinenza urinaria e fecale" licenziato dal Tavolo Tecnico della Continenza istituito con DGR n.611 del 29.4. 2014.

Il Direttore

VISTA la DGR n. 611 del 29.4. 2014 "Istituzione del Tavolo Tecnico della Continenza" (TTC), nella parte in cui assegna al Tavolo stesso il compito di effettuare approfondimenti inerenti ai dispositivi medici ad elevata tecnologia - applicando la metodologia dell'HTA, avvalendosi della collaborazione della Commissione Tecnica Regionale dei Dispositivi Medici (CTR-DM) e del supporto tecnico scientifico del Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF) - , nonché laddove stabilisce che le determinazioni del Tavolo siano recepite con proprio provvedimento;

VISTO il proprio Decreto n. 137 del 1.8. 2014 "Tavolo Tecnico della Continenza" con cui si procede alla nomina dei componenti del Tavolo Tecnico Continenza;

RILEVATA la necessità, segnalata nella seduta del TTC del 11.11. 2015, di definire linee di indirizzo regionali per l'utilizzo appropriato dei Dispositivi Medici ad alta tecnologia a maggior impatto di spesa per incontinenza urinaria e fecale, in considerazione del fatto che le categorie di dispositivi medici quali sling maschili e femminili, neurostimolatori sacrali e sfinteri urinari artificiali rappresentano circa il 98% della spesa del 2015 relativa ai dispositivi medici ad alto costo per incontinenza e rilevata da flusso informativo regionale dei consumi dei DM;

ESAMINATO il documento "Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo di sfinteri urinari artificiali, sling e neurostimolatori sacrali nell'incontinenza urinaria e fecale", elaborato dal TTC integrato da ulteriori esperti esterni e licenziato dallo stesso TTC nella riunione plenaria del 27 maggio 2016, con il supporto metodologico del CRUF acquisendo inoltre sullo stesso il parere positivo della CTR-DM nella seduta del 23.3.2016;

VISTO l'art. 17, c.1, lett. c), del D.L. 6.7. 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", come convertito in L. 15.7.2011, n. 111, il quale prevede - a decorrere dal 1gennaio 2013 e in attesa della determinazione dei costi standardizzati sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni - l'inserimento di un tetto di spesa del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) per l'acquisto dei dispositivi medici e per l'assistenza protesica a carico del SSN, nonché l'onere in capo alle Regioni di recuperare l'eventuale superamento di tale tetto mediante misure di contenimento della spesa sanitaria regionale o con misure di copertura a carico di altri voci di bilancio;

VISTO infine l'art.15, c. 13, lett. f), del D.L. 6.7.2012, n. 95 come convertito in L. 7.8.2012, n. 135, di definizione del tetto nazionale di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici e per l'assistenza protesica a carico del SSN, successivamente rideterminato, con L. 24.12.2012, n. 228 al 4,4 % del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) anche per l'anno 2016.

decreta

1. di recepire il documento "Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo di sfinteri urinari artificiali, sling e neurostimolatori sacrali nell'incontinenza urinaria e fecale", licenziato dal Tavolo Tecnico della Continenza istituito con DGR n.611 del 29.4. 2014, di cui all'**Allegato A,** parte integrante del presente provvedimento;

2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3. di comunicare il presente provvedimento alle Aziende Sanitarie del Veneto;

4. di pubblicare il presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Domenico Mantoan

REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 15 giugno 2016 pag. 1/32

Linee di indirizzo regionali per l'utilizzo di sfinteri urinari artificiali, sling e neurostimolatori sacrali nell'incontinenza urinaria e fecale

(Documento licenziato dal Tavolo Tecnico della Continenza nella seduta del 27 maggio 2016 ex DGR n. 611 del 29.4. 2014)

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 15 giugno 2016 pag. 2/32

Premessa

L'Incontinenza Urinaria, definita dall'International Continence Society come "perdita involontaria di urina" rappresenta una condizione in grado di compromettere la qualità della vita di chi ne è affetto e si verifica, secondo quanto riportato nelle linee guida 2011 della European Association of Urology, nel 5-69% delle donne e nel 1-39% degli uomini in età adulta, con una prevalenza maggiore oltre i 65 anni di età[*].
L'incontinenza fecale, ovvero ogni perdita involontaria di gas intestinale, feci liquide o solide, che si protragga per oltre 1 mese in un individuo di più di 4 anni è una condizione invalidante a eziologia multifattoriale, che può comportare una invalidità fisica e psicologica, con progressivo isolamento dalla vita sociale e relazionale. La prevalenza media stimata di questo disturbo nella popolazione generale è del 3,5% delle femmine e del 2,3% dei maschi, con un incremento corrispondente all'aumentare dell'età dei pazienti. Tuttavia, tali percentuali probabilmente sottostimano il fenomeno, a causa dell'imbarazzo dei pazienti a riferire il disturbo. Si sottolinea, inoltre, che la stima della prevalenza dell'incontinenza fecale e anale può essere estremamente variabile a causa delle diverse definizioni utilizzate.

Dati di spesa
Da un'analisi del consumo di dispositivi medici ad alto costo per l'incontinenza urinaria e fecale emerge una spesa di € 1.338.188 e € 1.419.713 rispettivamente per l'anno 2014 e 2015[†] (figura 1 e figura 2).

Alcune categorie di dispositivi hanno un maggior impatto rispetto ad altre. Nel 2014 (figura 1) il 38% della spesa per dispositivi ad alto costo per l'incontinenza urinaria e fecale è stato rappresentato dal consumo di sling femminili, il 38% dai neurostimolatori[‡], il 20% da sling maschili. Nel 2015 l'impatto sulla spesa di tali categorie di dispositivi si mantiene alto (figura 2), ma emerge un'ulteriore categoria, ovvero gli sfinteri urinari artificiali.

Da una richiesta alle AA.SS relativa al dato di spesa per l'anno 2014 per i dispositivi per assorbenza, raccoglitori, cateteri, sacche e stomie è emerso che tale spesa è di circa €36.000.000,00 e rappresenta il 42% della spesa totale per assistenza protesica. Di questi 36 milioni, il 21% è rappresentato dalle stomie, mentre il restante 79% da altri ausili per incontinenza.

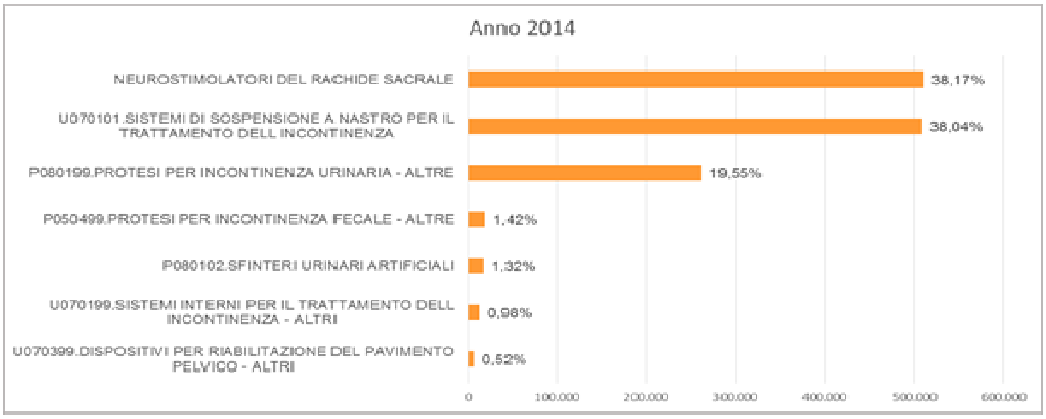


Figura 1. Dispositivi ad alto costo per incontinenza urinaria e fecale: spesa per CND IV livello - Anno 2014

[*] L'ampio range di prevalenza dell'UI riflette le differenze nella definizione di UI (da UI che si verifica una volta nell'arco di 12 mesi a UI che si verifica diverse volte al giorno o alla settimana) e nella metodologia di misurazione (interviste telefoniche, questionari o esaminazioni del paziente). Generalmente è due volte più comune nelle donne rispetto agli uomini.
[†] Spesa calcolata per CND. Nel caso di CND non esclusiva, spesa calcolata utilizzando i numeri di repertorio.
[‡] Il dato di spesa per la neuromodulazione sacrale per il trattamento dell'incontinenza potrebbe essere sovrastimato, in quanto si tratta di un trattamento utilizzato anche per altre indicazioni oltre all'incontinenza (es. ritenzione urinaria, stitichezza).

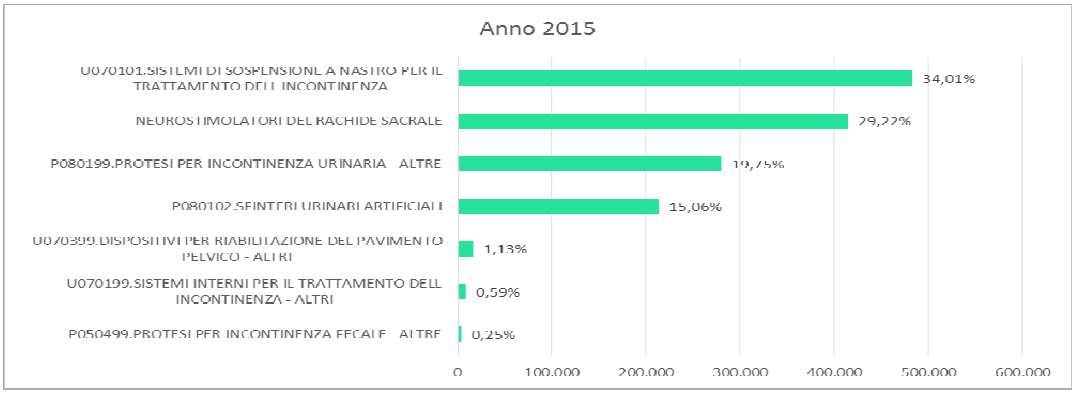


Figura 2. Dispositivi ad alto costo per incontinenza urinaria e fecale: spesa per CND IV livello –Anno 2015

La Regione del Veneto, con DGR n.611 del 29 aprile 2014, ha istituito un Tavolo Tecnico della Continenza allo scopo di realizzare un'efficace ed efficiente gestione della problematica incontinenza urinaria e fecale, al quale partecipano professionisti esperti nelle diverse aree interessate in modo tale da garantire un approccio completo sotto tutti i profili.

Tra i compiti di tale tavolo vi è anche quello di effettuare approfondimenti inerenti i dispositivi medici di elevata tecnologia, avvalendosi della collaborazione della Commissione tecnica regionale dei Dispositivi Medici (CTRDM) e del supporto tecnico-scientifico del Coordinamento Regionale Unico sul farmaco (CRUF).

Obiettivo

Il presente documento ha la finalità di fornire indicazioni per l'uso appropriato dei dispositivi medici ad alta tecnologia e a maggior impatto di spesa utilizzati nel trattamento dell'incontinenza urinaria e fecale. Il documento affronterà inoltre la confrontabilità dei prodotti presenti sul mercato.

In dettaglio, i dispositivi trattati saranno sling maschili e femminili, neurostimolatori sacrali e sfinteri urinari artificiali in quanto, come riportato in premessa, tali categorie di dispositivi rappresentano circa il 98% della spesa del 2015 relativa ai dispositivi ad alto costo per incontinenza.

Le raccomandazioni presenti nel documento sono state recepite da esistenti linee guida e, nel caso in cui le linee guida non forniscano sufficienti informazioni, da letteratura scientifica primaria o, in assenza, dall'opinione di esperti.
In particolare, per l'incontinenza urinaria è stata considerata come linea guida di riferimento la Linea Guida della European Association of Urology EAU, pubblicata nel 2015[1].
Per l'incontinenza fecale è stata considerata la V Consultazione sull'incontinenza, organizzata dalla "International Consultation on Urological Diseases (2013)[2].
Per quanto riguarda i dettagli sulla metodologia utilizzata per la selezione delle linee-guida, si invita a prendere visione dell'appendice 1.

Per la consultazione dell'appendice che include la metodologia di lavoro, i sistemi di classificazione del livello di evidenza (LE) e del grado della raccomandazione (GR) utilizzati, gli algoritmi per il trattamento chirurgico e le tabelle riassuntive delle caratteristiche tecniche dei dispositivi si invita alla consultazione del sito http://www.cruf.veneto.it/, alla sezione Documenti/ PDTA e linee di indirizzo dei dispositivi medici.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

INCONTINENZA URINARIA: «Linea di indirizzo per l'uso appropriato di sling, neurostimolatori sacrali e sfinteri urinari artificiali»

Premessa

L'incontinenza urinaria (UI) è una condizione molto comune in ogni parte del mondo. Nonostante sia una condizione che mette raramente in pericolo di vita, essa può seriamente influenzare il benessere degli individui da un punto di vista fisico, psicologico e sociale. Oltre al disagio che provoca, l'impatto economico può risultare significativo, sia per l'individuo che per la società[1].

Comuni sottotipi dell'UI sono:
-Incontinenza urinaria da urgenza (UUI): perdita involontaria di urina accompagnata o immediatamente preceduta da urgenza.
-Incontinenza urinaria da sforzo (SUI): perdita involontaria di urina con lo sforzo o l'esercizio fisico, lo starnuto o la tosse.
-Incontinenza urinaria mista (MUI): perdita involontaria di urina associata con l'urgenza e anche con lo sforzo, l'esercizio fisico, lo starnuto e la tosse[2].

Nella pratica clinica, il trattamento della UI si distingue in:
- trattamento conservativo, insieme di trattamenti non-chirurgici che comprendono semplici interventi clinici (aggiustamento della terapia farmacologica, trattamento della costipazione, utilizzo di ausili di contenimento), modifiche dello stile di vita (esercizio fisico, dieta, fumo…), terapie comportamentali e fisiche. Queste ultime terapie includono tutti quei trattamenti che richiedono una forma di rieducazione personale fortemente motivata da parte del paziente e quelle tecniche utilizzate per aumentare questo effetto (training vescicale, training/riabilitazione del pavimento pelvico, minzione programmata ad orario, stimolazione elettrica, stimolazione del nervo tibiale posteriore, eventualmente associate al biofeedback). I trattamenti non-chirurgici vengono considerati approcci di prima linea perché generalmente comportano un minor rischio di danno;
-trattamento farmacologico (antimuscarinici, mirabegron, duloxetina, estrogeni, desmopressina);
-trattamento chirurgico, che viene solitamente considerato come opzione solo in caso di fallimento della terapia conservativa o del trattamento farmacologico[1].

Algoritmi per il trattamento chirurgico
Gli algoritmi sono costruiti in modo da seguire il percorso del paziente, dalla valutazione iniziale al trattamento conservativo, fino all'eventuale scelta del trattamento chirurgico.
Si rimanda all'*Appendice 3*[§] per la consultazione dell'algoritmo riguardante il trattamento chirurgico e di conseguenza l'utilizzo dei dispositivi medici nella UI maschile e femminile.

[§] consultabile sul sito http://www.cruf.veneto.it/, alla sezione Documenti/ PDTA e linee di indirizzo dei dispositivi medici

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Quesito 1: In quali pazienti è raccomandato l'impianto di sfinteri urinari artificiali (AUS)?

Raccomandazioni

1. Lo sfintere urinario artificiale deve essere offerto agli uomini con incontinenza da sforzo (SUI) post-prostatectomia da moderata a severa, a seguito di fallimento della terapia conservativa.

Livello della prova: 2b

Forza della raccomandazione: B

2. La riposizione di uno sfintere artificiale trova indicazione in pazienti senza deficit cognitivi e con normale destrezza manuale, affetti da deficit sfinterico grave (incontinenza ortostatica già per piccoli sforzi e movimenti), persistente e stabilizzata a 12 mesi dall'evento causale (prostatectomia radicale per neoplasia o qualsiasi trattamento invasivo o mini-invasivo per ipertrofia prostatica ostruttiva, pazienti sottoposti a cistectomia con derivazione urinaria ortotopica; post-trauma del bacino) in assenza di ostruzione allo svuotamento vescicale e in presenza di una normale/accettabile funzione di riempimento vescicale (documentate con video-urodinamica e valutazione endoscopica).

Livello della prova: 4

Forza della raccomandazione: C

3. Nella donna con incontinenza da sforzo (SUI) grave dovuta a deficit sfinteriale intrinseco o complicata** la riposizione di sfinteri artificiali andrebbe indicata ed eseguita solo nell'ambito di studi controllati.

Livello della prova: 4

Forza della raccomandazione: C

*** donne con SUI complicata ovvero donne precedentemente sottoposte a interventi chirurgici per la SUI, che sono falliti, o donne sottoposte a precedente radioterapia a livello vaginale o uretrale.*

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

Il trattamento chirurgico della UI maschile deve essere considerato solo in caso di fallimento della terapia conservativa e farmacologica.

La SUI maschile può essere secondaria ad intervento di prostatectomia radicale a seguito di cancro alla prostata, ad un intervento chirurgico per patologia prostatica benigna, a cistectomia con derivazione urinaria ortotopica o a un trauma del bacino coinvolgente le vie urinarie inferiori.

Le evidenze sull'utilizzo di AUS in uomini con SUI post-prostatectomia derivano da 2 revisioni sistematiche.
Nella prima revisione sistematica gli autori concludono che l'evidenza disponibile sull'utilizzo di AUS dopo chirurgia prostatica (prostatectomia radicale per cancro alla prostata o altri interventi chirurgici per iperplasia prostatica benigna) è limitata ad un singolo RCT di bassa qualità a causa della bassa numerosità campionaria, mancanza del mascheramento e incertezza sul metodo di randomizzazione e assegnazione al trattamento[3].
Lo studio confronta l'impianto di AUS versus agente volumizzante misurando il numero medio di pannoloni utilizzati/giorno, il peso dei pannoloni, il punteggio di una survey sulla qualità della vita e il costo medio del trattamento. Complessivamente, una maggior percentuale di uomini è risultata continente dopo il trattamento con AUS (82%) rispetto all'iniezione di agenti volumizzanti (46%) (OR 5.67, 95% CI 1.28 to 25.10), ma nell'analisi per sottogruppi tale effetto è risultato statisticamente significativo solo nel gruppo di uomini con incontinenza più severa. Il tasso di complicanze è risultato maggiore nel gruppo trattato con AUS (23% vs 13%).

La seconda riporta che lo sfintere artificiale è l'intervento con il maggior numero di dati di efficacia a

lungo termine nei pazienti con incontinenza post-prostatectomia radicale per cancro alla prostata: il tasso di successo definito come l'utilizzo di massimo 1 pannolone al giorno va da 59 al 90%. Tali dati di efficacia derivano principalmente da serie di casi prospettiche o retrospettive.

I risultati in pazienti che hanno precedentemente subito radioterapia pelvica sono variabili e contrastanti: alcune serie riportano un più alto tasso di revisioni e minor successo dell'intervento per i pazienti che hanno subito radioterapia, nonostante report più recenti riportino tassi simili tra pazienti che hanno o che non hanno subito precedente radioterapia[4].

Tali dati vengono confermati dalla V consultazione internazionale sull'incontinenza, che aggiunge che i risultati ottenuti utilizzando l'AUS in pazienti con incontinenza a seguito di prostatectomia per patologia benigna suggeriscono che più del 70% dei pazienti trattati sono continenti o quasi continenti dopo un follow-up maggiore di 2 anni. Si sottolinea però che la maggior parte delle serie include sia pazienti con incontinenza post-prostatectomia per patologia benigna che per patologia maligna.

Tre serie di casi retrospettive riportano l'utilizzo di AUS in pazienti incontinenti precedentemente sottoposti a cistectomia e derivazione urinaria ortotopica (ricostruzione della vescica nello scavo pelvico).
In una delle serie, 6/8 pazienti trattati hanno richiesto una revisione chirurgica, mentre le altre due serie (di 5 e 12 pazienti) hanno riportato risultati positivi sia in termini di efficacia che di sicurezza.

Le evidenze sul trattamento chirurgico dell'incontinenza dovuta a traumi coinvolgenti l'uretra o il pavimento pelvico derivano da limitate serie di casi retrospettive dove l'utilizzo di AUS rappresenta il trattamento chirurgico più comunemente riportato.
Complessivamente l'utilizzo dello sfintere in questi pazienti determina un miglioramento clinico, ma spesso le serie sono eterogenee ed includono pazienti con e senza danno traumatico[2].

Rispetto all'utilizzo dello sfintere nella donna, una revisione sistematica conclude che le evidenze sono insufficienti[5]. Attualmente non vi sono studi che includono solo pazienti con incontinenza complicata.

Il gruppo di lavoro, in accordo con le linee-guida europee, sottolinea inoltre la necessità di eseguire l'impianto di AUS solo in centri specializzati (sia per l'uomo che per la donna).

Anche se offerto in centri specializzati, vi è un elevato rischio di complicanze, fallimento meccanico e necessità di espianto.

Nell'uomo, il tasso di espianto di AUS a causa di infezioni o erosione resta elevato. In alcuni studi è stato riportato infatti un rischio fino al 24%.

Nella donna, comuni eventi avversi riportati includono la disfunzione meccanica con necessità di revisione (fino a 42% a 10 anni) e l'espianto (5.9-15%).
Tra i fattori di rischio per il fallimento dell'impianto vengono riportate l'età, una precedente colpo-sospensione di Burch, precedente radioterapia pelvica e lesioni perioperatorie all'uretra, vescica o retto[1].

Quesito 2: Quali sono i criteri di scelta degli sfinteri urinari artificiali?

Raccomandazioni

1. Il dispositivo AMS 800 rappresenta lo sfintere urinario maggiormente utilizzato e studiato.

   E' auspicabile che i nuovi dispositivi, per i quali non c'è evidenza di livello 1, vengano inseriti nella pratica clinica come parte di un programma di rilevazione e valutazione degli esiti.

   Livello della prova: 4

   Forza della raccomandazione: A

Tra le diverse opzioni di prodotti (con o senza antibiotico e con o senza la doppia cuffia) si raccomanda di acquisire l'opzione al prezzo inferiore.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 15 giugno 2016 pag. 7/32

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

Gli sfinteri urinari presenti sul mercato sono tre: l'*AMS 800* della ditta American Medical Systems, il più recente *Flowsecure* della Sphinx Medical e *ZSI 375* della Zephyr Surgical Implants[**].
Di seguito si riportano le informazioni riguardanti l'*AMS 800 e il Flowsecure*, dispositivi per i quali sono state reperite le informazioni, mentre non vengono riportati dettagli per ZSI 375, in quanto al ditta non ha fornito informazioni (e non è stato possibile reperire IFU e scheda tecnica nel repertorio).
Complessivamente l'esperienza clinica è più consolidata per l'AMS 800, il quale è in commercio da 39 anni, è distribuito a livello mondiale (ha l'approvazione FDA) e risulta essere stato utilizzato per oltre 6.000 impianti in Italia e per oltre 150.000 impianti nel mondo. Al contrario, il Flowsecure è sul mercato da soli 5 anni e risulta essere stato utilizzato per un numero pari a 34 impianti[††]. Al momento della stesura del presente documento non risulta avere l'approvazione FDA.

Entrambi i dispositivi, AMS 800 e Flowsecure, sono indicati nell'incontinenza urinaria causata da insufficienza sfinterica intrinseca[‡‡]. Per i dettagli delle indicazioni e delle controindicazioni di ogni singolo dispositivo, si invita a prendere visione delle rispettive istruzioni per l'uso e della scheda tecnica.

Tali dispositivi sono costituiti da una cuffia posta attorno all'uretra che la mantiene chiusa, un palloncino per la regolazione della pressione e una pompa di controllo. Il meccanismo di funzionamento è di tipo idraulico: azionando manualmente la pompa di controllo posta nello scroto, il liquido presente all'interno del dispositivo viene trasferito dalla cuffia, che occlude l'uretra, al palloncino per la regolazione della pressione, consentendo l'apertura della cuffia e il passaggio dell'urina attraverso l'uretra. La cuffia si rigonfia poi automaticamente.
I due dispositivi sono costituiti dello stesso materiale (silicone), sono prodotti monouso sterili (sterilizzati con ossido di etilene).

I dispositivi si differenziano per gli aspetti riportati di seguito (si riportano le informazioni su AMS 800 e Flowsecure, non sono state reperite informazioni tecniche su ZSI 375):
- *Assemblaggio dei componenti*: nel caso del Flowsecure tali componenti sono preconnessi in un unico pezzo (senza necessità di collegamento dei tubi al momento dell'impianto) mentre sono da connettere al momento dell'impianto nel caso dell'AMS 800 (con la possibilità di sostituire anche solamente uno dei componenti in caso di revisione, di utilizzare anche due cuffie e di posizionare la cuffia anche sul collo vescicale, oltre che sull'uretra bulbare).

- *Numero di palloncini*: Flowsecure, oltre al palloncino per la regolazione della pressione, è composto da un secondo palloncino chiamato "palloncino per la compensazione dello sforzo", il quale fa sì che la pressione esercitata dalla cuffia attorno all'uretra a riposo sia la minima necessaria (riducendo potenzialmente il rischio di erosione uretrale). Tale palloncino inoltre interviene sulla cuffia aumentandone la pressione attorno all'uretra solamente durante i momenti di sforzo e rialzo della pressione intraddominale, quali starnuto e tosse. Tale caratteristica peculiare del Flowsecure è chiamata occlusione condizionale.

[**] Esiste sul mercato inoltre un dispositivo chiamato ATOMS System, prodotto dalla A.M.I (Agency for Medical Innovation), che sebbene non sia tecnicamente uno sfintere artificiale, secondo quanto riportato dalla ditta presenta caratteristiche funzionali e di applicazione in larga misura sovrapponibili. Poiché la linea-guida EAU 2015 include tale DM tra gli sling maschili regolabili\tensionabili e la classificazione CND è diversa da quella specifica per gli sfinteri urinari, verrà trattato tra gli sling maschili.

Esiste in repertorio anche un costrittore periuretrale della Silimed, la cui commercializzazione è stata sospesa, come riferito dalla ditta.

[††] Per entrambi i dispositivi vengono riportati i dati forniti dalle ditte.

[‡‡] Secondo quanto riportato dalla ditta, sebbene l'IFU non lo specifichi, lo sfintere AMS 800 può essere impiantato sia in pazienti di genere maschile che femminile, a differenza del Flowsecure, indicato solo nel caso di incontinenza maschile.

- *Port autosigillante*: la pompa di Flowsecure incorpora un port autosigillante grazie al quale è possibile aumentare o ridurre il volume di liquido presente nel sistema e quindi regolare per ogni paziente, accuratamente, la pressione che la cuffia occlusiva esercita attorno all'uretra. La pressione può essere regolata in qualsiasi momento dopo l'operazione attraverso iniezioni percutanee di fluido.

- *Rivestimento di antibiotico*: solo AMS 800, nella versione con InhibiZone, presenta pompa e cuffia rivestite di antibiotico (rifampicina e minociclina) per ridurre il rischio di infezioni.

Le evidenze di confronto tra gli sfinteri in termini di efficacia sono scarse.
Non ci sono RCT di confronto, la letteratura a disposizione confronta principalmente la categoria "sfinteri artificiali" con altri dispositivi, piuttosto che confrontare i singoli dispositivi tra loro.

Considerando singolarmente i dati di efficacia riportati per i tre sfinteri in commercio, il tasso di successo ad un anno risulta paragonabile, mentre non è possibile fare un confronto a 3, 5, 10 anni, in quanto sono assenti dati per il Flowsecure e ZSI 375[6, §§].
L'introduzione di una seconda cuffia, introdotta per il trattamento di pazienti uomini che sono rimasti incontinenti a seguito di impianto di l'AMS 800 con singola cuffia di 4 centimetri, non ha migliorato il controllo dell'UI rispetto all'utilizzo della singola cuffia[1,7].
Una revisione retrospettiva delle cartelle cliniche di pazienti (426 pz.), in cui era precedentemente stato impiantato uno sfintere artificiale, confronta il tasso di infezioni in pazienti che hanno ricevuto uno sfintere senza rivestimento antibiotico e pazienti che hanno ricevuto lo sfintere rivestito di antibiotico, riportando lo stesso tasso di infezione nei due gruppi (3.3%, p=0.99) e nessuna differenza significativa all'interno del sottogruppo dei casi di revisione più complessi (5% vs 6%, p=0.42). Gli autori sottolineano che i pazienti diabetici potrebbero beneficiare del rivestimento antibiotico, in quanto più facilmente soggetti ad infezioni: all'interno del sottogruppo la differenza rilevata non è risultata statisticamente significativa (p=0.052), ma è necessaria una valutazione su un maggior numero di pazienti[8].

Si rimanda all'appendice 4, consultabile sul sito http://www.cruf.veneto.it/, alla sezione Documenti/ PDTA e linee di indirizzo dei dispositivi medici, per la tabella riassuntiva delle caratteristiche degli sfinteri in commercio.

Quesito 3: In quali pazienti è raccomandato il posizionamento di sling maschili?

Raccomandazioni

1. Le sling maschili devono essere offerte a uomini con incontinenza da sforzo (SUI) post-prostatectomia di grado da lieve a moderato, a seguito di fallimento della terapia conservativa.

   Livello della prova: 3

   Forza della raccomandazione: B

2. I pazienti con incontinenza di grado severo, che hanno subito precedente radioterapia pelvica o chirurgia di stenosi uretrale, devono essere avvertiti che possono avere un esito peggiore in un intervento chirurgico con sling maschile.

   Livello della prova: 3

   Forza della raccomandazione: C

[§§] All'interno della revisione vengono riportati, tra gli sfinteri artificiali, anche lo ZSI 375 e il costrittore periuretrale Silimed, oltre all'AMS 800 (il gold standard) e al Flowsecure. La revisione analizza e riassume le indicazioni, le caratteristiche tecniche, i fattori di rischio e le complicanze delle diverse opzioni di trattamento offerte per il trattamento della SUI post-prostatectomia. I dispositivi vengono confrontati in termini di outcome, complicanze, vantaggi e svantaggi ma i dati sono da interpretare con cautela a causa di numerose limitazioni nella reportistica della revisione. Inoltre non viene eseguita una meta-analisi dei risultati.

3. Le sling maschili trovano indicazione in pazienti con incontinenza moderata a seguito di prostatectomia radicale per neoplasia o qualsiasi trattamento invasivo o mini-invasivo per ipertrofia prostatica ostruttiva, pazienti sottoposti a cistectomia con derivazione urinaria ortotopica.

   Livello della prova: 4

   Forza della raccomandazione: C

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

Il trattamento chirurgico della UI maschile deve essere considerato solo in caso di fallimento della terapia conservativa e farmacologica.

La SUI maschile può essere secondaria ad intervento di prostatectomia radicale a seguito di cancro alla prostata, ad un intervento chirurgico per patologia prostatica benigna o a cistectomia con derivazione urinaria ortotopica.

Dalla ricerca della letteratura non sono state rilevate meta-analisi né singoli RCT che valutino l'impianto di sling maschili per il trattamento dell'incontinenza urinaria a seguito di chirurgia prostatica rispetto alle alternative[3].
Le evidenze che riportano l'utilizzo di sling tra le opzioni di trattamento chirurgico della SUI post-prostatectomia derivano da alcune revisioni che includono serie di casi prospettiche o retrospettive senza un gruppo di controllo.

Le revisioni riportano che dati di efficacia e sicurezza a medio termine supportano l'utilizzo di sling maschili come alternativa allo sfintere artificiale negli uomini con un grado da lieve a moderato di incontinenza post-prostatectomia, sebbene il range dei tassi di cura sia molto ampio (9-87%)[2,4,9].
Tra i fattori che vengono associati ad una ridotta efficacia dello sling viene riportata una precedente radio-terapia[9], un grado di incontinenza severo e un precedente impianto ed espianto di AUS[2,4].

La maggior parte delle serie in cui vengono utilizzati sling maschili coinvolge principalmente pazienti incontinenti a seguito di prostatectomia radicale per cancro alla prostata e solo un basso numero di pazienti incontinenti a seguito di prostatectomia per patologia benigna, di conseguenza è difficile trarre conclusioni sull'eventuale differenza di efficacia delle sling tra i pazienti con SUI a seguito di interventi chirurgici per patologia benigna rispetto a quella maligna.

L'utilizzo di sling maschili in pazienti incontinenti precedentemente sottoposti a cistectomia e derivazione urinaria ortotopica (ricostruzione della vescica nello scavo pelvico) viene riportato solo in un numero molto limitato di pazienti (3 casi all'interno di studi che includono pazienti incontinenti anche per altre cause)[2].

Quesito 4: Quali sono i criteri di scelta degli sling maschili?

Raccomandazioni

1. Le evidenze sono insufficienti per poter trarre delle conclusioni sulla confrontabilità dei prodotti.

   Si raccomanda di non utilizzare come criterio di scelta la tensionabilità post-operatoria.

   Livello della prova: 3-4

   Forza della raccomandazione: B

A parità di efficacia documentata, si raccomanda di acquisire il prodotto al prezzo inferiore.
L'appendice 4, riportante la tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche delle sling maschili in

commercio, è consultabile sul sito http://www.cruf.veneto.it/, alla sezione Documenti/ PDTA e linee di indirizzo dei dispositivi medici.

E' auspicabile che i dispositivi medici per i quali non ci sono evidenze di livello 1 vengano introdotti nella pratica clinica solo all'interno di un programma strutturato di raccolta e valutazione degli esiti.

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

Sul mercato sono presenti 11 modelli di sling per il trattamento dell'incontinenza maschile prodotti da 9 ditte diverse:
Advance XP (American Medical Systems), Andromesh MSI (DIPROMED), Virtue (Coloplast), Heracle (Herniamesh srl), Argus, Argus T, Phorbas (Promedon), I-Stop TOMS (Cl medical), Reemex (DIMA), Dynamesh PRM (FEG Textiltechnik), ATOMS system (A.M.I. Ltd).

L'indicazione clinica è il trattamento dell'incontinenza urinaria maschile da sforzo; in alcuni casi viene specificato che si tratta di incontinenza causata da deficit dello sfintere ad esempio a seguito di interventi di prostatectomia radicale o resezione transuretrale della prostata.
Per i dettagli delle indicazioni e delle controindicazioni di ogni singolo dispositivo, si invita a prendere visione delle rispettive istruzioni per l'uso e della scheda tecnica.

Una caratteristica che permette di distinguere due categorie di sling è la tensionabilità: alcuni sling sono fissi (tensione regolabile solo durante l'intervento che non può essere regolata in seguito), altri sono regolabili, ovvero hanno la possibilità di una regolazione della tensione post-operatoria anche a distanza di tempo (in sala operatoria \ ambulatorio).
I dispositivi presenti sul mercato possono essere classificati in base a questa caratteristica nelle due macro-categorie riportate nella tabella sottostante.

Tabella 1. Classificazione dei dispositivi presenti sul mercato.

Sistemi non regolabili dopo l'intervento	Sistemi regolabili dopo l'intervento
Advance XP (American Medical Systems) Andromesh MSI (DIPROMED) Virtue (Coloplast) Heracle (Herniamesh) I-Stop TOMS (Cl medical)* Dynamesh – PRM (FEG Textiltechnik)	Remeex (DIMA) Argus, Argus T (Promedon) Phorbas (Promedon) ATOMS system (A.M.I. Ltd)

*La linea-guida EAU 2014 classifica questo dispositivo tra le sling maschili fisse, ma la ditta non ha fornito informazioni.

Sling regolabili versus sling fissi

Non sono stati reperiti RCT o studi clinici di confronto, ad eccezione di una revisione prospettica dei parametri clinici in 44 pazienti di sesso maschile che hanno subito un intervento chirurgico con sling tra gennaio 2009 e dicembre 2011. 25 pazienti hanno ricevuto l'Argus (sling regolabile), mentre 19 l'Advance (non-regolabile), con un follow-up rispettivamente di 36,2 mesi e 33,1 mesi. Gli outcome analizzati sono stati la "continenza sociale" (definita come l'uso di da 0 a 1 pannolino) e il tasso di soddisfazione globale su una scala di 5 punti. Le differenze di tali outcome non sono risultati statisticamente significative confrontando i due gruppi di trattamento[10].
Dalla ricerca è stata reperita inoltre una revisione sistematica e meta-analisi che analizza la continenza e le complicanze dopo interventi con sling maschili come trattamento chirurgico di prima linea della SUI post-prostatectomia.
Gli autori riportano che nessun RCT era disponibile per l'analisi e che solo pochi studi osservazionali sono

rientrati nei criteri di selezione della revisione, che ha incluso solo 5 studi osservazionali per un totale di 356 pazienti. Ad un follow-up medio di 15 mesi, le percentuale di guarigione raggruppata per tutti i tipi di sling è stata del 77.4% (95% CI 66.0-85.8); nel gruppo di AdVance (171 pz.) il tasso di guarigione raggruppato è stato del 72,5% (95% CI 65.0-68.8); nel gruppo InVance*** (31 pz.) del 74,2% (95% CI 56.3-86.5), mentre nel gruppo Remeex (51 pz.) è stato del 84,3% (95% CI 71.6-92).
Gli autori concludono che complessivamente il tasso di guarigione è alto, ma deve essere interpretato con cautela a causa di diverse limitazioni degli studi inclusi (disegno degli studi, numero di studi considerato, l'alto rischio di bias, eterogeneità)[11].

Le revisioni disponibili sull'utilizzo di sling, pur riportando la letteratura a supporto dell'efficacia di sling fissi e sling regolabili, non riportano alcuno studio di confronto delle due categorie di sling.
La linea-guida EAU 2015 sottolinea non esserci alcuna evidenza che la tensionabilità dello sling maschile offra un beneficio addizionale rispetto agli altri tipi di sling, né che uno sling maschile fisso sia superiore all'altro[1].

A conferma di quanto riportato dalla linea-guida, si conclude che i dati di letteratura sono ad oggi insufficienti per trarre conclusioni sulla confrontabilità di queste due categorie di prodotti e sono quindi necessari RCT di confronto.

Ulteriori caratteristiche e considerazioni

Ad esclusione di alcuni dispositivi, si tratta principalmente di kit monouso sterili che includono sia sling che aghi introduttori. Il metodo di sterilizzazione utilizzato è sempre l'ossido di etilene (ETO), con un diverso periodo di validità dalla sterilizzazione.

Ulteriori caratteristiche che differenziano i diversi sling sono:
-l'approvazione FDA,
-la struttura (alcuni sono costituiti da un sistema a rete, mentre altri sono composti da due bracci e un palloncino centrale),
-l'approccio chirurgico di inserimento, che può prevedere un'unica incisione perineale (nel caso del Phorbas) o più incisioni (es. Argus e Advance),
-il materiale (polipropilene, polidimetilsilossano, polivinildenefluoruro),
-il confezionamento (principalmente kit comprensivi di accessori, in alcuni casi gli accessori sono forniti separatamente).

Il prezzo medio di vendita in Italia corrisponde a €2.650,00 (€2.300,00 - 3.300,00 accessori per l'inserimento inclusi).

Tali dispositivi sono presenti sul mercato da 2-12 anni, con un numero variabile di impianti effettuati in Italia: da un minimo di 3 con il dispositivo Phorbas, fino a oltre 3000 impianti con il dispositivo Advance XP†††.

L'appendice 4 riportante la tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche delle sling maschili in commercio, è consultabile sul sito http://www.cruf.veneto.it/, alla sezione Documenti/ PDTA e linee di indirizzo dei dispositivi medici.

*** InVance della AMS non è più prodotto.
††† Prezzo e il numero di impianti effettuati in Italia sono dati riportati dalle ditte e non disponibili per tutti i dispositivi.

Quesito 5: In quali pazienti è raccomandato il posizionamento di sling femminili?

Raccomandazioni

1. Le sling medio-uretrali devono essere offerte a donne con incontinenza urinaria da sforzo (SUI) non-complicata* come trattamento chirurgico di preferenza, quando disponibile, a seguito di fallimento della terapia conservativa.

   Livello della prova: 1a

   Forza della raccomandazione: A

2. Le donne più anziane con SUI non-complicata* devono essere informate sui maggiori rischi associati alla chirurgia, inclusa una minore probabilità di successo.

   Livello della prova: 1 - 2

   Forza della raccomandazione: B

3. L'impianto secondario di sling sintetici, così come di sling autologhi o la colposospensione, può essere considerato come prima opzione nelle donne con SUI complicata** che necessitano di ripetizione della chirurgia.

   Livello della prova: 2

   Forza della raccomandazione: C

** donne con SUI in assenza di altre disfunzioni clinicamente severe del basso tratto genito-urinario.*

*** donne con SUI complicata ovvero donne che hanno precedentemente subito interventi chirurgici per la SUI, che sono falliti, o donne che sono state sottoposte a precedente radioterapia a livello vaginale o uretrale.*

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

Donne con SUI non complicata

Il trattamento chirurgico della UI femminile deve essere considerato solo in caso di fallimento della terapia conservativa.
All'interno degli studi clinici l'impianto di sling viene raramente confrontato con il trattamento sham o con il non trattamento, mentre si possono reperire diversi RCT che utilizzano come comparator la colposospensione[12].
In pazienti donne con SUI non complicata, 13 RCT (n=1037) hanno confrontato efficacia e sicurezza dell'utilizzo di sling medio-uretrali (approccio retropubico) rispetto alla colposospensione (in aperto e laparoscopica). La meta-analisi di tali studi non ha trovato differenza nel tasso di guarigione riportato dai pazienti a 12 mesi, che complessivamente si aggira intorno al 75%, mentre riporta una debole evidenza di maggior tasso di guarigione riportato dai clinici a 12 mesi dopo l'intervento di sling rispetto alla colposospensione (83% VS 78%).
Anche a 5 anni, nonostante l'elevato numero di partecipanti persi al follow-up, non vengono riportate differenze in termini di efficacia[13,1].

Un singolo, studio randomizzato, che pone a confronto l'impianto di sling medio-uretrale (transotturatorio) con la colposospensione (in aperto), riporta tassi simili di guarigione a 12 mesi (riportata dal paziente e dal clinico) e nessuna differenza in termini di eventi avversi[14,1].

Si sottolinea che la revisione Cochrane riporta separatamente il confronto delle sling medio-uretrali versus colposospensione in aperto e versus colposospensione laparoscopica. Nel confronto sling versus colposospensione in aperto, gli studi suggeriscono una pari efficacia (tasso di cura soggettivo a 12 mesi RR 0.96, 95% CI 0.90 to 1.03; a 5 anni RR 0.91, 95% CI 0.74 to 1.12) con minori complicanze perioperatorie,

minor disturbi della fase di svuotamento, un più breve tempo operatorio e degenza ospedaliera a favore delle sling, che sono però associate ad un significativamente maggior rischio di perforazione della vescica.
Nel confronto sling medio-uretrali versus colposospensione laparoscopica vengono riportate evidenze incerte\contrastanti (tasso di cura oggettivo a favore delle sling, RR 1.15, 95% CI 1.06 to 1.24; tasso di cura soggettivo che suggerisce una pari efficacia, RR 1.11, 95% CI 0.99 to 1.24), ma le sling medio-uretrali sono comunque associate a un più breve tempo operatorio, minor degenza ospedaliera e più rapido ritorno alle normali attività[15].

Approccio retropubico e transotturatorio

Il gruppo di lavoro, in accordo con le linee-guida europee, sottolinea inoltre la necessità di avvertire le donne a cui viene offerto l'inserimento di sling con approccio retropubico sul relativamente più elevato rischio di complicanze peri-operatorie rispetto all'inserimento transotturatorio e di avvertire le donne a cui viene offerto l'inserimento di sling con approccio transotturatorio circa il maggior rischio di dolore e dispareunia (dolore sessuale) nel lungo termine.

Una recente revisione Cochrane analizza in modo specifico gli studi che confrontano i diversi approcci di impianto e le diverse reti. La meta-analisi, che ha incluso 55 trials nel confronto tra approccio retropubico e transotturatorio (per un totale di 8562 donne), conclude non esserci differenza nel tasso di guarigione soggettiva (RR 0.98, 95%CI 0.96 to 1.00) e oggettiva (RR 0.98, 95% CI 0.96 to 1.00) tra i due gruppi nel breve termine (fino a 1 anno). Un numero inferiore di studi valuta tali outcome nel medio (da 1 a 5 anni) e nel lungo termine (> 5 anni), riportando comunque tassi di guarigione oggettivi e soggettivi simili tra i due approcci chirurgici.

In termini di sicurezza, dolore inguinale e necessità di ripetere la chirurgia sono stati maggiori nel gruppo con l'approccio transotturatorio, mentre altri eventi avversi (dolore sovrapubico, disturbi post-operatori della fase di svuotamento, perforazioni della vescica, danni vascolari\viscerali maggiori, tempo operatorio, perdita ematica) sono risultati maggiori nell'approccio retropubico[16].

Donne anziane

Non ci sono RCT che confrontano l'utilizzo di sling in donne giovani versus donne più anziane.

Il beneficio che possono trarre le donne anziane (> 70 anni) dall'impianto di sling viene riportato da un RCT che pone a confronto l'impianto di sling versus il non intervento confermando l'efficacia della chirurgia in termini di qualità della vita e soddisfazione (miglioramento significativo rispetto al gruppo di controllo), seppure con un alto tasso di complicanze[17].

Una efficacia simile nelle donne anziane (età media > 70 anni) rispetto alle donne giovani (età media > 50 anni) viene riportata in due studi osservazionali di coorte, uno dei quali riporta però un maggior rischio di urgenza *de novo* e un numero significativamente maggiore di casi post-operatori di infezioni del tratto urinario ricorrenti nelle donne più anziane[18,19].

Il rischio di fallimento della chirurgia per la SUI, o di accusare eventi avversi, sembra aumentare con l'età[1].

Donne con SUI complicata

Le opzioni di trattamento includono sia il trattamento conservativo (come la riabilitazione del pavimento pelvico, PFMT) che la ripetizione del trattamento chirurgico. Nonostante la mancanza di evidenza dell'efficacia del PFMT in questo gruppo di pazienti, le linee guida della Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada raccomandano il training come prima opzione-terapeutica prima di considerare la ripetizione della chirurgia.

La maggior parte degli studi sul trattamento chirurgico della SUI si riferisce al trattamento chirurgico primario e, anche quando viene incluso il trattamento di seconda linea, gli outcome vengono riportati aggregati[1].

Esiste tuttavia una revisione e meta-analisi che valuta il trattamento chirurgico dell'incontinenza urinaria in donne con SUI ricorrente, ovvero con sintomi persistenti che necessitano la ripetizione della chirurgia. Sono

stati inclusi 10 RCT coinvolgendo 350 donne[20].

La revisione ha identificato solo 1 RCT che pone a confronto sling versus colposospensione laparoscopica in donne con SUI ricorrente dopo il fallimento di una precedente chirurgia, mostrando nessuna differenza significativa nei tassi di guarigione e eventi avversi (miglioramento riportato dal paziente 81% vs 85%; p= 0.77 e cura oggettiva 78% vs 85%; p= 0.56)[21].

Ha identificato inoltre uno studio che confronta l'impianto di sling retropubico con sling autologo, riportando anche in questo caso nessuna differenza significativa nel tasso di cura oggettivo e soggettivo.

Per quanto riguarda il confronto tra approccio retropubico e transotturatorio, valutato in 5 studi all'interno della meta-analisi, è stato possibile eseguire una meta-analisi dei dati, che non ha evidenziato differenze significative sia nel miglioramento riportato dal paziente (OR: 0.84; 95% CI, 0.41–1.69), che nel miglioramento oggettivo (OR: 1.75; 95% CI, 0.86–3.54), nonostante ci sia un trend non significativo a favore dell'approccio transotturatorio per l'outcome oggettivo mentre a favore di quello retropubico per l'outcome soggettivo[20].

Confrontando l'impianto di sling femminili in caso di chirurgia primaria con l'impianto secondario a precedente chirurgia, si rilevano diversi studi osservazionali (con gruppo di controllo). L'evidenza dell'efficacia di sling in seconda linea è contrastante poiché alcune serie mostrano esiti equivalenti tra prima e seconda linea[22,23], mentre altre serie mostrano esiti inferiori nel caso di chirurgia secondaria[24,25,26,27,1].

Il gruppo di lavoro, in accordo con le linee-guida europee, sottolinea inoltre che la scelta della chirurgia per la SUI recidiva dovrebbe essere basata su un'attenta valutazione della paziente, includendo la video-urodinamica.

Quesito 6. Quali sono i criteri di scelta di sling femminili?

Raccomandazioni

1. Le sling medio uretrali tradizionali***** devono essere offerte come prima scelta, in quanto quelle con maggior dati di efficacia a lungo termine.

   Livello della prova: 1a

   Forza della raccomandazione: B

2. Le donne a cui viene offerto l'inserimento di mini-sling a singola incisione devono essere avvertite che l'efficacia a lungo termine rispetto alle sling tradizionali rimane incerta, poiché sono disponibili studi comparativi con follow-up medio di 18 mesi.

   Livello della prova: 1a

   Forza della raccomandazione: A

3. Non ci sono evidenze di livello 1 che dimostrano la medesima efficacia e sicurezza delle sling regolabili rispetto alle tradizionali non-regolabili.

   Le sling medio-uretrali regolabili devono essere offerte come trattamento chirurgico primario per incontinenza urinaria da sforzo, solo come parte di un programma di ricerca strutturato.

   Livello della prova: 4

   Forza della raccomandazione: A

4. Le evidenze sono insufficienti per poter trarre delle conclusioni sulla confrontabilità dei prodotti all'interno di ciascuna categoria.

   Livello della prova: 4

   Forza della raccomandazione: A

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 15 giugno 2016 pag. 15/32

All'interno di ciascuna categoria (sling medio uretrali tradizionali retropubiche, sling medio uretrali tradizionali transotturatorie in-out, sling medio uretrali tradizionali transotturatorie out-in, sling di lunghezza ridotta transotturatorie in-out e mini-sling a singola incisione) a parità di efficacia documentata, si raccomanda di acquisire il prodotto al prezzo inferiore.

L'appendice 4, riportante la tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche delle sling femminili in commercio, è consultabile sul sito http://www.cruf.veneto.it/, alla sezione Documenti/ PDTA e linee di indirizzo dei dispositivi medici.

E' auspicabile che i dispositivi medici per i quali non ci sono evidenze di livello 1 vengano introdotti nella pratica clinica solo all'interno di un programma strutturato di raccolta e valutazione degli esiti.

** sling transotturatorie e retropubiche*

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

Da un'analisi dei dispositivi presenti sul mercato è emerso che le ditte produttrici di sling per il trattamento dell'incontinenza femminile sono 15 per un totale di circa 45 modelli.
Questi dispositivi medici sono indicati per il trattamento dell'incontinenza urinaria femminile da sforzo.
Per i dettagli delle indicazioni e delle controindicazioni di ogni singolo dispositivo, si invita a prendere visione delle rispettive istruzioni per l'uso e della scheda tecnica.

Come riportato nella tabella seguente, le sling femminili presenti sul mercato possono essere distinte in macro-categorie, in base alle dimensioni e all'approccio chirurgico di inserimento e direzione di inserimento:

-sling medio-uretrali tradizionali, che hanno una lunghezza media di 45 cm, e che vengono inserite con diversi approcci chirurgici (retropubico o sovrapubico, transotturatorio in-out\ out-in);
-sling di lunghezza ridotta (12 cm), che vengono inserite con approccio transotturatorio in-out;
-mini-sling, con dimensioni circa 7 cm, che vengono inserite tramite tecnica a singola incisione, ovvero inseriti con un'unica incisione vaginale e ancorati alla membrana transotturatoria od al muscolo otturatorio interno.

*Tabella 2. Classificazione dei dispositivi presenti sul mercato**

Sling medio-uretrali tradizionali					
	Approccio transotturatorio			**Approccio sovra\retropubico**	**Entrambi gli approcci****
	IN-OUT	**OUT-IN**	**ENTRAMBI**		
Boston		Obtryx e Obrtyx II (44 e 22 cm)		Lynx (44cm) Advantage e Advantage Fit (44 e 45cm)	
AMS		Monarc (50 cm)		Sparc (50 cm) Retroarc (50 cm)	
Dipromed					Ingyne S (45-50cm)
Coloplast		Aris e kit Aris		Supris	
Bard		Align TO (50cm)		Align S, R (50cm)	
Textile Hi-Tec			Swing Band SB410400 TOE e SB410400DGE (40 cm)	Swing Band - SB410400SPE (40cm)	
Herniamesh					T-sling PP TS06 e TS11 (45 cm)
Ethicon	Gynecare TVT-O (45cm)			Gynecare TVT (45cm) Gynecare TVT EXACT (45cm)	
Promedon		Unitape T (47cm) Safyre T (43cm) ***	Unitape T Plus (47cm) Safyre T Plus (45 cm) ***	Unitape VS (47cm) Safyre VS (41 cm) ***	
Aspide Medical					Surgimesh (44-45cm)
A.M.I			TOA (45cm) ***	TVA (45cm) ***	PFR 5021 (45cm)
FEG Textiltechnik			Dynamesh SIS-direct (50 cm)	Dynamesh SIS (50 cm)	
Sling di lunghezza ridotta					
Approccio transotturatorio					
Direzione di inserimento IN-OUT					
Dipromed	Ingyne MIS (12 cm)				
Ethicon	TVT Abbrevo (12cm)				
Mini-sling					
Tecnica a singola incisione					
Boston	Solyx (9 cm)				
AMS	Miniarc Precise e Miniarc PRO (8.5cm)				
Coloplast	Altis (7.75 cm)				
Bard	Ajust e Ajust Helical (6 cm)				
Textile Hi-Tec	JUST SWING - SVS (3 cm)				
Herniamesh	T-sling PLUS (6.6 cm)				
Promedon	Ophira (10 cm)				
Aspide Medical	Surgimesh MINI Sling (9 cm) (VS12X e VS15X)				
FEG Textiltechnik	Dynamesh SIS minor (6 cm)				

*Nella tabella non sono riportati alcuni dispositivi, presenti nell'elenco del Ministero, ma per i quali le ditte non hanno fornito informazioni.

**Diversi kit con diverso strumentario che permette entrambi gli approcci oppure confezioni contenenti la sola sling e strumentario per i diversi approcci fornito separatamente. L'appendice 4, riportante maggiori dettagli tecnici, è consultabile sul sito http://www.cruf.veneto.it/, alla sezione Documenti/ PDTA e linee di indirizzo dei dispositivi medici.

*** Dispositivi con possibilità di regolazione della tensione post-intervento.

Sling tradizionali versus mini-sling a singola incisione (SIS)

Considerando la letteratura di confronto, 2 recenti revisioni sistematiche e meta-analisi di RCT hanno messo a confronto sling a singola incisione con sling tradizionali.

Esistono molti studi pubblicati sui SIS, ma si deve sottolineare che può essere fuorviante generalizzare le evidenze disponibili su di essi, poiché dispositivi di questo tipo hanno disegni diversi.

Inoltre si sottolinea che le evidenze riguardanti alcuni dispositivi che sono stati ritirati dal mercato, in particolare il TVT-Secur, possono essere incluse nelle meta-analisi considerate.

Una revisione sistematica e meta-analisi Cochrane del 2014 ha incluso 31 studi che confrontano l'impianto di SIS versus sling retropubici, versus sling transotturatori e diversi SIS tra di loro, coinvolgendo 3290 donne con SUI.
La probabilità di rimanere incontinenti dopo la chirurgia (n. di donne incontinenti dopo la chirurgia) è risultata maggiore a seguito dell'impianto di sling a singola incisione rispetto agli sling retropubici (41% vs 26%; RR 2.08, 95% CI 1.04 to 4.14) e transotturatori inside-out (30% vs 11%; RR 2.55, 95% CI 1.93 to 3.36); così come la misurazione oggettiva dell'incontinenza. Si sottolinea che la maggior parte degli studi coinvolgeva il dispositivo TVT-Secur.
Eseguendo un'analisi di sensibilità, che ha escluso gli studi con sling a singola incisione diversi dal TVT Secure, è emerso che l'elevato rischio di rimanere incontinenti era principalmente associato all'uso di tale dispositivo (RR 2.65, 95% CI 1.98 to 3.54), che è stato ritirato dal mercato, e che porta gli autori a concludere quindi che il TVT-Secur è notevolmente inferiore rispetto agli sling medio-uretrali tradizionali (retropubici e in-out transotturatori).
Nell'analisi di sensitività che ha confrontato tutti gli altri SIS (escluso TVT-Secur) versus sling transotturatori non sono state trovate evidenze sufficienti per trarre delle conclusioni sul tasso di efficacia o eventi avversi. Le uniche differenze significative rilevate a favore dei SIS si sono osservate nel tasso di dolore-post operatorio (RR 0.23, 95% CI 0.14 to 0.38), nel tasso di dolore a lungo termine (RR 0.15, 95% CI 0.03 to 0.67) e nella durata dell'intervento (minuti) (RR -1.98, 95% CI -2.68 to -1.2), ma con un piccolo margine di differenza[28].

Un'ulteriore recente revisione sistematica raccoglie 26 RCT che confrontano mini-sling a singola incisione con sling medio-uretrali tradizionali e analizza all'interno della meta-analisi separatamente gli studi che coinvolgono il TVT-Secur rispetto agli studi che includono altri SIS.
Escludendo gli studi sul TVT-Secur, la meta-analisi mostra che non vi è una differenza significativa nel tasso di cura riportato dal paziente (RR 0.94; 95% CI 0.88 to 1.00) e nel tasso di cura oggettivo (RR 0.98; 95% CI 0.94 to 1.01) per i SIS rispetto agli sling tradizionali ad un follow-up medio di 18.6 mesi, nonostante si noti un trend verso outcome più favorevoli nel gruppo con sling tradizionali. Non sono disponibili dati di follow-up a più lungo temine.
Non è stata rilevata nessuna differenza significativa tra i due interventi in termini di qualità della vita (WMD: 1.23; 95% CI -2.76 to 5.21) e funzionalità sessuale (WMD: 0.39; 95% CI -0.89 to 1.67) misurate tramite questionari.
Per quanto riguarda la sicurezza, escludendo gli studi sul TVT Secur, si nota che da un lato i SIS sono associati ad un significativamente minor tempo operatorio (WMD: -2.95 min; 95% CI, -5.02 to -0.88), minor dolore post-operatorio (WMD: -3.13; 95% CI, -4.89 to -1.36), più rapido ritorno alle normali attività (WMD: -5.08 d; 95% CI, -9.59 to -0.56). Nonostante siano differenze statisticamente significative, è improbabile che un tempo operatorio ridotto di circa 2 minuti sia clinicamente significativo.
Anche il dolore inguinale è risultato inferiore nel caso dei SIS (RR: 0.30; 95% CI, 0.18–0.49).
Dall'altro lato, si nota un trend, seppure non significativo, verso un più alto tasso di necessità di ripetere la chirurgia nei pazienti trattati con SIS (RR: 2.00; 95% CI 0.93 to 4.31).
Per quanto riguarda il tasso di lesioni del tratto urinario inferiore, difficoltà di minzione postoperatorie, erosioni della sling, de novo urgenza e/o peggioramento della preesistente urgenza, non è stata evidenziata alcuna differenza statisticamente significativa.
I risultati dovrebbero essere interpretati con cautela a causa dell'eterogeneità degli studi inclusi e potrebbe essere rischioso generalizzare, poiché non tutti i SIS sono stati valutati all'interno di RCT. Inoltre mancano i

dati per poter confrontare sling tradizionali con sling a singola incisione a più lungo termine[29].

Sling tradizionali versus sling di lunghezza ridotta transotturatorie in-out

Considerando la categoria delle sling di lunghezza ridotta transotturatorie in-out, un solo studio caso-controllo confronta l'utilizzo di TVT-Abbrevo (in 50 pz.) con la sling transotturatoria (in 50 pz). Nonostante si sia verificato un minor dolore post-operatorio immediatamente dopo l'intervento nel caso del TVT-Abbrevo (scala VAS 12.2 vs 24.4; $p<0.01$), a 6 settimane dopo l'intervento la differenza non è risultata significativa ($p= 0.32$). Il tasso di successo, definito come nessuna perdita di urina e uno stress test negativo, si è rivelato simile 12 mesi dopo la chirurgia (88% vs 78%; $p=0.29$). La prevalenza di complicanze è risultata simile nei due gruppi. Mancano dati di confronto a lungo termine[30].

Tensionabilità post-operatoria

Un'altra caratteristica tecnica che contraddistingue alcune sling è la tensionabilità post-operatoria, ovvero la possibilità di aumentare o ridurre la tensione della sling durante e appena dopo l'operazione. Solo alcuni dei dispositivi sono regolabili dopo l'intervento (Remeex, Safyre VS, T e T Plus e il dispositivo TAO/TVA).

Come riportato dalla linea-guida europea sull'incontinenza urinaria, le sling medio-uretrali con tensione regolabile possono essere efficaci per curare o migliorare la SUI nelle donne, tuttavia non ci sono RCT che valutino l'impianto di questa tipologia di sling.

Le evidenze sull'efficacia di sling regolabili derivano essenzialmente da studi osservazionali (senza gruppo di controllo) con criteri di selezione ed outcome diversi, che spesso non includono sufficienti pazienti o non hanno un follow-up sufficientemente lungo da fornire evidenze utili. Inoltre il fatto che dispositivi di questo tipo abbiano disegni diversi rende difficile generalizzare le evidenze disponibili agli sling regolabili intesi come classe[1,12].

Uno studio osservazionale retrospettivo confronta l'efficacia di una sling regolabile versus non-regolabile, suggerendo minori sintomi ostruttivi nel gruppo della sling regolabile, ma riportando tassi di cura e di soddisfazione simili[31].

Ulteriori caratteristiche e considerazioni

Sono disponibili diversi modelli di dispositivi: si tratta di prodotti monouso sterili, sterilizzati con ossido di etilene e con un periodo di validità variabile dopo la sterilizzazione (da 1 a 6 anni).
Oltre all'approccio chirurgico di inserimento e alle dimensioni della rete, altre caratteristiche che differenziano questi dispositivi sono:
-l'approvazione FDA;
-il materiale;
-il confezionamento contenente solo la sling oppure in forma kit, comprendente anche uno o più aghi introduttori. Nel caso in cui l'unità d'uso contenga solo la sling, saranno necessari ulteriori dispositivi, ovvero gli introduttori, forniti separatamente.

Secondo quanto riportato nella linea-guida, le sling dovrebbero essere:
-di un materiale non-assorbibile
-costituite da una rete ampia 1-2 cm con grandezza dei pori relativamente larga (macroporosa).

Confronto intracategoria

Una delle revisioni Cochrane precedentemente riportata riporta un miglior tasso di cura oggettivo con l'utilizzo di reti monofilamento rispetto al multifilamento (RR 1.15, 95% CI 1.02 to 1.30) e minori erosioni (1.3% vs 6% RR 0.25, 95% CI 0.06 to 1.00)[15].
Un'altra revisione Cochrane, che include 5 studi che confrontano il monofilamento verso il multifilamento, riporta non esserci differenza statisticamente significativa nel tasso di cura riportato dal paziente e dal clinico e nel tasso di erosione[16].

La revisione di Nambiar 2014, riporta 7 studi che hanno confrontato i diversi sling a singola incisione tra loro, ma le evidenze sono risultate insufficienti per poter suggerire un'eventuale differenza significativa[28].

Il prezzo medio di vendita in Italia per le sling tradizionali è di circa € 520,00 (€ 360,00-730,00) per il kit[‡‡‡] e di circa € 267,00 (€ 235,00 - 300,00) per la sola sling; i kit di mini-sling a singola incisione costano in media circa € 700,00 (€ 450,00 – 920,00).
Per quanto riguarda le due sling di lunghezza ridotta transotturatorie in-out Ingyne MIS e TVT-Abbrevo, il prezzo corrisponde a € 500,00 e € 796,00 euro rispettivamente per il kit.
Il prezzo medio di vendita in altri paesi europei è in linea con il prezzo di vendita in Italia.
I dispositivi attualmente in commercio sono presenti sul mercato da 1-15 anni, con un numero di impianti effettuati in Italia da un minimo di 1 e 2 con i dispositivi Safyre VS e Supris, fino a 30.000 impianti con il dispositivo Monarc[§§§].
Interessante osservare l'evoluzione della tecnica di impianto delle sling descritta nelle linee-guida (da retropubica a transotturatoria), che si deduce dal numero di dispositivi impiantati in Italia secondo il dato fornito dalle ditte produttrici\distributrici.
La scelta della tecnica di impianto è operatore-dipendente, ma segue anche l'evoluzione del mercato e l'inserimento nel mercato di nuove tecniche.

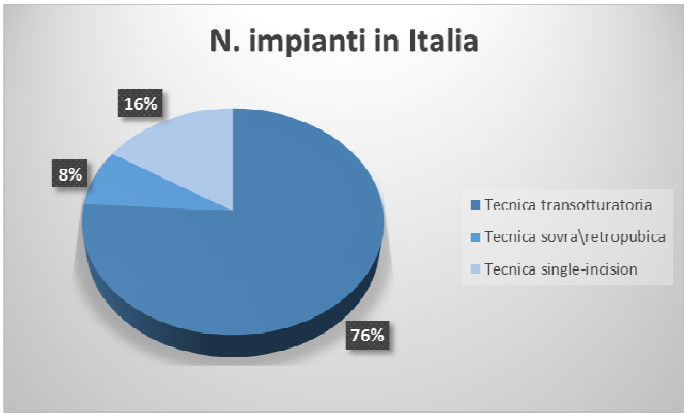


Figura 3. Numero di dispositivi impiantati in Italia secondo i dati riportati dalle ditte produttrici/distributrici. Nel calcolo non sono stati considerati gli impianti dei DM utilizzabili sia per via transotturatoria che sovra/retropubica, poiché dai dati forniti non è possibile fare una distinzione.

L'appendice 4 riportante la tabella riassuntiva delle caratteristiche tecniche delle sling femminili in commercio, è consultabile sul sito http://www.cruf.veneto.it/, alla sezione Documenti/ PDTA e linee di indirizzo dei dispositivi medici.

[‡‡‡] I kit generalmente includono gli accessori per l'inserimento della sling, ma possono includere un numero e una tipologia di componenti diversi a seconda del prodotto considerato.
[§§§] Prezzo e il numero di impianti effettuati in Italia sono dati riportati dalle ditte (Dicembre 2015) e non disponibili per tutti i dispositivi.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 15 giugno 2016 pag. 20/32

Quesito 7: In quali pazienti è raccomandato l'impianto di neurostimolatori sacrali?

Raccomandazioni

1. La neuro-modulazione sacrale (NMS) deve essere offerta ai pazienti* con incontinenza urinaria d'urgenza (UUI) grave refrattaria alla terapia conservativa o con sintomi gravi da OAB refrattari alla terapia conservativa

   Livello della prova: 1b

   Forza della raccomandazione: A

* *L'evidenza disponibile è principalmente riferita a pazienti donna*

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

L'impianto di un neurostimolatore sacrale consiste generalmente di due step. Una volta che è stato dimostrato che il paziente risponde durante il primo step di prova, si procede al secondo step, in cui viene eseguito l'impianto definitivo.

Nella prima fase viene impiantato per via percutanea l'elettrocatetere dentato permanente\definitivo il quale viene fatto uscire mediante un'estensione percutanea e viene collegato ad uno stimolatore esterno provvisorio per consentire la stimolazione di prova. Se la stimolazione dà esito positivo, si procede alla seconda fase in cui viene impiantato chirurgicamente il neurostimolatore che viene collegato all'elettrocatetere già precedentemente impiantato.

Come riportato dalla linea-guida europea (EAU 2015) e confermato da un'ulteriore ricerca della letteratura, le evidenze a sostegno della NMS in pazienti con UUI refrattaria alla terapia conservativa derivano sia da RCT che da numerose serie di casi.
La maggior parte delle evidenze sono riferite principalmente a pazienti donna.

Una revisione sistematica e meta-analisi Cochrane ha identificato ed analizzato 3 RCT che hanno indagato l'efficacia della stimolazione del nervo sacrale in pazienti con vescica iperattiva[****], confrontando un gruppo di pazienti che ha ricevuto l'impianto immediato del neurostimolatore rispetto ad un gruppo in cui è stato mantenuto il trattamento medico standard e l'impianto è stato posticipato a 6 mesi[32].

Gli studi considerati hanno incluso sia in pazienti con UUI refrattaria, che in pazienti con sintomi di urgenza e frequenza refrattari.

Considerando i due studi sui pazienti con UUI, il numero di episodi di incontinenza nelle 24 ore, la severità dell'urgenza e il numero di pannoloni utilizzati nelle 24 ore sono risultati significativamente in favore della NMS rispetto al gruppo di controllo[33,34].

Uno dei due studi riporta pazienti con sintomi severi e frequenti di incontinenza urinaria (n. medio di perdite\giorno 9.5)[33].

Solo uno dei due studi ha valutato lo stato di salute generale tramite i punteggi ottenuti dal questionario SF-36, riportando che i risultati ottenuti sia nel dominio mentale che fisico erano a favore dell'impianto immediato, ma senza differenze statisticamente significative rispetto al controllo[34].

Considerando lo studio che ha incluso i pazienti con sintomi di urgenza frequenza[35], in cui i pazienti inclusi mostravano sintomi importanti di urgenza-frequenza minzionale (n. medio svuotamenti\giorno al baseline: 16), il numero di svuotamenti nelle 24 ore, la severità dell'urgenza, la riduzione del 50% nel n. di svuotamenti nelle 24 ore, il volume alla prima contrazione e la capacità vescicale sono risultati significativamente a favore dell'impianto immediato.

[****] La Vescica Iperattiva (Overactive bladder, OAB) è un disturbo caratterizzato da sintomi della fase di riempimento: urgenza con o senza incontinenza da urgenza, generalmente associata a frequenza minzionale accentuata e nocturia (V consultazione).

Complessivamente la neuromodulazione sacrale risulta essere più efficace rispetto alla prosecuzione del trattamento conservativo fallito nella cura sia della UUI che dei pazienti con urgenza-frequenza, nonostante le limitazioni degli studi e il fatto che non venga utilizzata una procedura simulata nei gruppi di controllo.

La qualità degli RCT è stata valutata come bassa. Non ci sono infatti dettagli sul metodo di randomizzazione o sull'occultamento della randomizzazione, né viene riportato se i valutatori erano in cieco rispetto all'assegnazione del trattamento. Era impossibile, con questo tipo di confronto, mascherare i pazienti al trattamento. Inoltre, il numero dei pazienti randomizzati non corrisponde al numero dei pazienti per i quali sono disponibili i risultati di questi due studi.

I risultati ottenuti dagli RCT sembrano essere in linea con quanto riportato all'interno di alcune revisioni di serie di casi, che valutano l'efficacia della NMS a medio e lungo termine.

I risultati di 17 serie di casi di pazienti con UUI suggeriscono che, dopo un follow-up da 1 a 3 anni, circa il 50% dei pazienti ha dimostrato una riduzione della UUI maggiore del 90%, il 25% ha dimostrato un miglioramento dal 50% al 90%, e un altro 25% ha dimostrato miglioramenti inferiori al 50%[1].

Altre 2 serie di casi con un follow-up a lungo termine riportano che il successo clinico (definito come più del 50% di miglioramento dei sintomi iniziali) si mantiene in almeno la metà dei pazienti con UUI in cui è stato impiantato il NMS a 5 anni dall'impianto. La percentuale di guarigione persiste nel 15% dei pazienti. Eventi avversi si sono verificati nel 50% dei casi impiantati, con revisione chirurgica necessaria nel 33-41%[36, 37,1].

Una delle due serie include anche pazienti con sintomi di urgenza frequenza, riportando un successo clinico (definito come più del 50% di miglioramento dei sintomi iniziali) nel 50% circa dei pazienti trattati con NMS a 5 anni dall'impianto[37].

Inoltre si riporta l'RCT InSite che confronta la NMS da sola (ovvero con la sospensione del trattamento farmacologico) verso il trattamento farmacologico, in una popolazione di pazienti con sintomi da lievi a moderati di OAB[††††].
Sono attualmente disponibili i risultati della fase 1 dello studio InSite in cui viene valutata l'efficacia a 6 mesi della neuromodulazione sacrale (NMS) versus la terapia medica standard (SMT) in pazienti con sintomi da lievi a moderati di vescica iperattiva (OAB) refrattari al trattamento conservativo, includendo sia pazienti con incontinenza d'urgenza ($\geq$ 2 perdite/72 h) che con urgenza-frequenza ($\geq$8 svuotamenti/giorno).
Nello studio sono stati randomizzati 147 soggetti (70 NMS vs 77 SMT), di cui il 93% donne, e 124 (51 NMS vs 73 SMT) hanno completato il follow-up. I soggetti randomizzati a NMS hanno interrotto il trattamento farmacologico per OAB, mentre il gruppo SMT lo ha continuato o è stato aggiunto un ulteriore farmaco.
L'outcome primario di efficacia, ovvero il successo terapeutico, è stato determinato utilizzando i diari minzionali raccolti alla visita di follow-up e per il successo terapeutico è stato definito come un miglioramento $\geq$ 50% nelle perdite/giorno o svuotamenti/giorno rispetto al baseline oppure come un ritorno alla normale frequenza di svuotamento (< 8 svuotamenti/giorno).
Sia nell' analisi ITT, che in quella per protocol, il tasso di successo è stato significativamente maggiore nel gruppo trattato con NMS (rispettivamente, tasso di successo a 6 mesi del 61% per NMS rispetto al 42% per SMT (p=0.02); tasso di successo a 6 mesi del 76% per NMS vs 49% per SMT (p= 0.002).
In particolare, considerando solo i soggetti con incontinenza urinaria al baseline, si riporta un tasso di successo del 71% nel gruppo NMS e del 47% nel gruppo SMT (p=0.03). Anche in termini di QOL, miglioramenti statisticamente significativi sono stati evidenziati nel gruppo NMS rispetto l gruppo SMT (p<0.001).
Il tasso di eventi avversi è stato del 30.5% nel gruppo NMS e del 27.3% nel gruppo SMT.
Si sottolinea come possibile debolezza dello studio la mancanza del mascheramento (lack of blinding) e che l'elevata risposta alla NMS può essere spiegata dal fatto che lo studio di focalizza su una popolazione di pazienti con sintomi non severi[38].

†††† Studio InSite (InSite for Overactive Bladder; NCT00547378): recente trial multicentrico randomizzato, richiesto dall' FDA come studio post-autorizzazione e ancora in corso. Lo studio ha lo scopo di valutare sia l'efficacia a breve termine della terapia InterStim nei confronti dell'attuale trattamento medico (fase 1), sia la sicurezza dell'elettrocatetere dentato a 5 anni (fase 2).

Non è attualmente noto quale sia l'efficacia e la sequenza ideale di trattamento tra neuromodulazione sacrale e iniezioni di tossina botulinica A nel trattamento della vescica iperattiva a seguito del fallimento della terapia conservativa[39].
Esiste a questo riguardo un RCT in corso: il ROSETTA trial (Refractory Overactive Bladder: Sacral NEuromodulation v. BoTulinum Toxin Assessment, NCT01502956)[‡‡‡‡].
Lo scopo di questo studio randomizzato, controllato, in aperto, è di confrontare l'efficacia della tossina botulinica A (Botox A 200U) rispetto alla neuromodulazione sacrale (InterStim) in donne con UUI. Gli outcome analizzati sono il cambiamento negli episodi di incontinenza nell'arco di 6 mesi, altri sintomi del basso tratto urinario, eventi avversi e costo-efficacia. Tra gli outcome secondari è presente il miglioramento della qualità della vita[40].

Il confronto tra NMS e tossina botulinica in termini di costo-efficacia, nel trattamento dei pazienti con vescica iperattiva non neurologica con incontinenza d'urgenza refrattaria, è stato preso in considerazione in un'analisi di costo-efficacia dalla prospettiva del sistema sanitario italiano. Gli autori concludono che l'introduzione della NMS come prima opzione terapeutica in questa categoria di pazienti è costo-efficace (< €40.000,00/QALY) a partire dal terzo anno e diventa la strategia dominante al decimo anno (ovvero quella che fornisce il miglior beneficio al minor costo)[41].

Quesito 8: Quali sono i criteri di scelta dei neurostimolatori sacrali?

Raccomandazioni

1. L'unico neurostimolatore sul mercato è InterStim.

Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro

L'unico neurostimolatore presente sul mercato è il neurostimolatore impiantabile multiprogrammabile InterStim di Medtronic.

La terapia InterStim è indicata per il trattamento dei disturbi (funzionali) cronici intrattabili della pelvi, delle basse vie urinarie e della parte finale dell'intestino. In particolare viene impiegata per eliminare o ridurre i sintomi accusati dai pazienti affetti da:

- incontinenza fecale
- stitichezza
- incontinenza urinaria d'urgenza\ vescica iperattiva.

E' necessario un addestramento del personale medico; non è stata accertata la sicurezza e l'efficacia di questo sistema per uso pediatrico e in gravidanza.
Per i dettagli delle indicazioni e delle controindicazioni si invita prendere visione delle istruzioni per l'uso e della scheda tecnica.
Il sistema InterStim è un sistema di dispositivi impiantabili monouso costituito da un neurostimolatore, un elettrocatetere e un programmatore per il paziente.
La NMS prevede l'elettrostimolazione delle radici dei nervi sacrali, che forniscono l'innervazione alla vescica e all'intestino e modulano la funzione di svuotamento vescicale e intestinale. I nervi sacrali vengono stimolati attraverso l'elettrocatetere che viene posizionato nelle loro vicinanze e che è collegato al neurostimolatore, impiantato in una tasca sottocutanea nella parte superiore del gluteo. Il neurostimolatore invia lievi impulsi elettrici al nervo sacrale attraverso l'elettrocatetere e tale stimolazione è regolabile tramite un programmatore esterno.
Oltre ad essere una procedura reversibile e mininvasiva, InterStim permette di eseguire una stimolazione di prova per testare la risposta clinica del paziente alla stimolazione e quindi ottenere un'indicazione della potenziale efficacia dopo l'impianto permanente. Una volta dimostrato che il paziente risponde, si procede all'impianto definitivo.

[‡‡‡‡] Data stimata per la fine dello studio: dicembre 2016

Prezzo: € 12.400 circa*

Tabella 3. Componenti del sistema InterStim

	Descrizione	**Certificazione CE / Numero Repertorio / CND**	**Prezzo medio di vendita**
FASE TEST	Elettrodo (elettrocatetere)	Certificato CE: I7120639709814 Numero Repertorio: 66952/R - Codice CND J0299	€ 2.580,00
	Kit introduzione percutanea	Certificato CE: I7120639709814 Numero Repertorio: 67128/R - Codice CND: J020480	€ 624,00
	Stimolatore esterno	Certificato CE: G1 12 06 39709 802 Numero Repertorio: 789368/R Codice CND: J020499	€ 307,00 **
IMPIANTO DEFINITIVO	Generatore di Impulsi	Certificato CE: I7120639709820 Numero Repertorio: 65747/R – 86101/R Codice CND: J0299	€ 7.915,00
	Programmatore paziente	Certificato CE: I7120639709819 Numero Repertorio: 65934/R - Codice CND: J020701	€ 970,00

* Prezzo calcolato dalla somma dei componenti. Il prezzo ottenuto sommando i vari componenti dell'impianto potrebbe sovrastimare il costo effettivo totale (ad esempio, il programmatore è riutilizzabile per più pazienti).

** prezzo calcolato sulla base della quantità consumata e della relativa spesa associata in Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 15 giugno 2016 pag. 24/32

INCONTINENZA FECALE: «Linea di indirizzo per l'uso appropriato di neurostimolatori sacrali»

Premessa
L'Incontinenza anale (AI) è definita come ogni perdita involontaria di materiale fecale e/o di gas; in particolare l'incontinenza fecale (FI) rappresenta ogni perdita involontaria di materiale fecale. Il trattamento dell'incontinenza fecale può essere distinto in trattamento conservativo e trattamento chirurgico. Il trattamento conservativo viene definito come un intervento non chirurgico pensato per migliorare l'incontinenza o evitarne un peggioramento. Consiste in un approccio medico-riabilitativo ed include l'educazione del paziente, la regolazione della dieta (assunzione di liquidi, apporto di fibre), l'utilizzo di farmaci anti-diarroici, programmi di re-training intestinale, l'utilizzo di ausili per la continenza. All'interno del trattamento conservativo si collocano inoltre la riabilitazione del pavimento pelvico, il biofeedback e l'elettrostimolazione, da considerare in caso di fallimento degli interventi precedentemente riportati. Il trattamento chirurgico è riservato ai casi di insuccesso della terapia conservativa o in pazienti non candidabili ad alcuna terapia conservativa per disfunzioni anatomiche, fisiologiche o neurologiche gravi. *Algoritmi per il trattamento chirurgico* Gli algoritmi sono costruiti in modo da seguire il percorso del paziente, dalla valutazione iniziale al trattamento conservativo, fino all'eventuale scelta del trattamento chirurgico. Si rimanda all' *Appendice 3*[§§§§] per la consultazione dell'algoritmo riguardante il trattamento chirurgico e di conseguenza riguardante l'utilizzo dei neurostimolatori sacrali nella FI[2].
Quesito 9. In quali pazienti è raccomandato l'impianto di neurostimolatori sacrali?
Raccomandazioni 1. La NMS viene raccomandata nei pazienti con incontinenza fecale severa, dopo il fallimento dei trattamenti conservativi, in assenza di difetto anatomico dello sfintere o con difetto limitato. **Livello della prova: 2** **Forza della raccomandazione: B**
Motivazioni e commenti del gruppo di lavoro
Il trattamento chirurgico è riservato ai pazienti per i quali è fallita la terapia conservativa. Prima del trattamento chirurgico, il paziente deve essere sottoposto a valutazione dell'integrità del complesso sfinterico (ecografia endoanale, RMN pelvica, manometria anale, elettromiografia, defecografia)[*****]. La neuromodulazione sacrale consiste nell'elettrostimolazione delle radici dei nervi sacrali e delle altre strutture che regolano la contrattilità della vescica e dei muscoli deputati al controllo intestinale (svuotamento e trattenimento), attraverso un sistema di dispositivi impiantati chirurgicamente. La tecnica di impianto si divide in due fasi: effettuato l'impianto chirurgico di uno o più elettrodi a livello delle radici nervose sacrali, prima se ne verifica l'adeguato funzionamento mediante uno stimolatore esterno (fase di test) e in un secondo tempo si procede all'impianto definitivo sottocutaneo. I parametri di stimolazione vengono regolati tramite un programmatore esterno. Ad oggi, il test di stimolazione iniziale è l'unico metodo affidabile per selezionare i pazienti che trarranno probabilmente beneficio dalla NMS permanente[2].

[§§§§] consultabile sul sito http://www.cruf.veneto.it/, alla sezione Documenti/ PDTA e linee di indirizzo dei dispositivi medici

[*****] Secondo il parere dell'esperto i risultati di tali esami devono essere valutati in centri altamente specializzati e devono essere interpretati con cautela.

Le evidenze sull'efficacia della NMS in pazienti con incontinenza fecale derivano principalmente da studi d'intervento non randomizzati, da studi osservazionali (serie di casi, studi di coorte) e un RCT[42].
La linea guida della Consultazione Internazionale sull'Incontinenza riporta numerosi studi che includono pazienti con condizioni patofisiologiche eterogenee, studi che variano in termini di disegno dello studio e numero di pazienti coinvolti, ma che riportano comunemente come outcome clinico la riduzione del numero di episodi di incontinenza o dei giorni con incontinenza durante il periodo di osservazione e cambiamenti nel Cleveland Clinic Incontinence Score††††. Nonostante l'eterogeneità degli studi, l'outcome clinico generalmente migliora significativamente se confrontato con la valutazione baseline.
La qualità della vita, principalmente misurata con due tipi di questionario, il Fecal Incontinence Quality of Life Score e l'SF-36, risulta complessivamente migliorata a seguito dell'impianto di neurostimolatore sacrale negli studi analizzati[2].

La Consultazione Internazionale sull'Incontinenza 2013 riporta anche una meta-analisi di pubblicazioni dal 2000 al 2008, che pone a confronto la NMS versus il trattamento conservativo/baseline e che ha incluso 34 studi (28 prospettici non randomizzati, 2 studi di coorte retrospettivi, 1 studio prospettico trasversale, 2 studi crossover in doppio cieco, 1 studio clinico randomizzato) per un totale di 944 pazienti testati e 665 pazienti impiantati.
L'analisi dei risultati degli studi ha mostrato una riduzione significativa del numero di episodi settimanali di incontinenza dopo NMS in tutti gli studi (differenza media pesata (WMD) = - 6.83 (95% CI -8,05 -5,60, p <0,001), una riduzione significativa del punteggio di valutazione dell'incontinenza (0 = continenza perfetta; 20 = incontinenza completa) in media di -10,57 (95% CI -11,89, -9,24) in tutti gli studi, e un significativo miglioramento della capacità dei pazienti di rinviare la defecazione in 9 studi (differenza media di 7,99 min, 95% CI 5.93, 10.05; p <0.001).
Per quanto riguarda i dati sulla sicurezza, nei 665 pazienti impiantati, gli effetti indesiderati più comunemente riportati sono stati: dolore nel sito di impianto del dispositivo (37 casi, 6%), rottura o migrazione dell'elettrodo (26 casi, 4% casi), infezioni (22 casi, 3%).

La meta-analisi include 5 studi in cui più del 75% dei pazienti sono caratterizzati da difetto sfinterico, mentre 18 studi riportano solo pazienti con sfintere intatto. L'analisi di sottogruppo in base allo stato dello sfintere mostra che il miglioramento del numero di episodi di incontinenza settimanali e del punteggio di valutazione dell'incontinenza era maggiore nel sottogruppo di pazienti con sfintere intatto (p< 0.01), ma il miglioramento della capacità dei pazienti di rinviare la defecazione era maggiore nel gruppo con difetto sfinterico (p< 0.01).
All'interno del gruppo con difetto sfinterico si nota comunque un miglioramento significativo rispetto al baseline sia nel numero di episodi di incontinenza settimanali (WMD) = - 4.07 (95% CI -6.98, -1.16, p =0.006) che nel punteggio di valutazione dell'incontinenza (WMD) = - 7.32 (95% CI -9.50, -5.14, p<0.001) [43].

Non sono stati reperiti RCT che coinvolgono solo pazienti con difetto sfinterico. Sebbene l'efficacia della NMS nei pazienti con difetto sembri essere promettente, viene riportata in un numero limitato di studi, prevalentemente studi prospettici non randomizzati[44,45,46,47] o serie di casi che includono pazienti con una diversa origine e morfologia dell'estensione del difetto[2].

Quesito 10. Quali sono i criteri di scelta dei neurostimolatori sacrali?

Poiché i neurostimolatori sacrali trovano indicazione sia per incontinenza fecale che urinaria e il dispositivo presente sul mercato è lo stesso, per la risposta al presente quesito si rimanda al quesito n.8 a pag. 22 dove sono riportate le informazioni sul quesito per l'incontinenza urinaria.

†††† Cleveland Clinic Incontinence Score (CCIS), punteggio da 0 a 20 ottenuto tramite un questionario, dove i punteggi più alti sono associati ad un più alto livello di incontinenza.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 15 giugno 2016 pag. 26/32

Indicatori di monitoraggio

Le raccomandazioni elaborate verranno monitorate con i seguenti indicatori:

1. **Numero di impianti di protesi sfinteriali in pazienti sottoposti a prostatectomia sul numero totale di impianti di protesi sfinteriali**

Numeratore: numero di impianti di protesi sfinteriali nell'uomo (codice intervento 58.93 - Impianto o riposizionamento di protesi sfinteriali) in pazienti sottoposti a precedente prostatectomia (codice intervento da 60.2 a 60.6 - Prostatectomia transuretrale, Adenomectomia transvescicale, Adenomectomia retropubica, Prostatectomia radicale, Altra prostatectomia), rilevati da flusso SDO.
Denominatore: numero totale di impianti di protesi sfinteriali nell'uomo (codice intervento 58.93 - Impianto o riposizionamento di protesi sfinteriali), rilevato tramite flusso SDO.

2. **Numero di impianti di sling maschili in pazienti sottoposti a prostatectomia sul numero totale di impianti di sling maschili**

Numeratore: numero di impianti di sling nell'uomo (con codice intervento 59.4 - Sospensione uretrale sovra pubica con sling) in pazienti sottoposti a precedente prostatectomia (codice intervento da 60.2 a 60.6 - Prostatectomia transuretrale, Adenomectomia transvescicale, Adenomectomia retropubica, Prostatectomia radicale, Altra prostatectomia), rilevati da flusso SDO.
Denominatore: numero totale di impianti di sling nell'uomo (codice intervento 59.4 - Sospensione uretrale sovra pubica con sling), rilevato tramite flusso SDO.

3. **Numero di sling femminili tradizionali impiantati sul numero totale di sling femminili impiantati per A.S**.

Numeratore e denominatore: numero di DM impiantati per A.S. calcolato sulla base dei numeri di repertorio tramite il flusso DM consumi.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Gruppo di lavoro

Artibani Walter - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Azzena Antonio - ULSS 7 Pieve di Soligo
Baccichet Roberto - ULSS 9 Treviso
Battaglia Sandra - ULSS 18 Rovigo
Bergamini Valentino - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona
Calpista Arturo - Azienda Ospedaliera di Padova
Camuffo Maria Cristina - ULSS 1 Belluno
Castoro Massimo - Azienda Ospedaliera di Padova
Curti Pierpaolo - ULSS 21 Legnago
Dodi Giuseppe - Azienda Ospedaliera di Padova
Masin Alessandra - Azienda Ospedaliera di Padova
Mazzariol Chiara - ULSS 12 Venezia
Milani Claudio – ULSS 12 Venezia
Santoro Giulio Aniello - ULSS 9 Treviso
Sarzo Giacomo - ULSS16 Padova
Schiano Di Visconte Michele -ULSS 7 Pieve di Soligo
Toffanello Ilaria - Azienda Ospedaliera di Padova
Tuccitto Giuseppe - ULSS 14 Chioggia
Zanni Giuliano - ULSS 6 Vicenza

Metodologia e coordinamento
Andretta Margherita – ULSS 20 Verona
Cavazzana Anna - Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF)
Poerio Elena - Coordinamento Regionale Unico sul Farmaco (CRUF)
Scroccaro Giovanna – Dirigente Settore Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici – Regione Veneto

Settore Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici
Bassotto Francesca- Settore Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici – Regione Veneto
Mottola Rita - Settore Farmaceutico Protesica Dispositivi Medici – Regione Veneto

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 58 del 15 giugno 2016 pag. 28/32

Lista delle abbreviazioni

AGREE	Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation
AUS	Sfintere urinario artificiale
CI	Intervallo di confidenza
EAU	European Association of Urology - Guidelines on Urinary Incontinence
ITT	Intention-to-treat analysis
MUI	Mixed urinary incontinence – Incontinenza urinaria mista
MUS	Mid-urethral sling - Sling medio-uretrale
MWD	Weighted mean difference
NICE	National Institute for Health and Care Excellence
NMS	Neuromodulazione sacrale
OAB	Overactive bladder – Vescica iperattiva
OR	Odds ratio
PFMT	Pelvic floor muscle training – Riabilitazione del pavimento pelvico
PPI	Post-prostatectomy incontinence - Incontinenza post prostatectomia
QALY	Quality adjusted life year
QOL	Quality of life
RCT	Randomised controlled trial
RR	Relative risk
SD	Standard deviation
SIS	Single-incision sling - Sling a singola incisione
SUI	Stress urinary incontinence – Incontinenza urinaria da sforzo
UI	Urinary incontinence – Incontinenza urinaria
UUI	Urgent urinary incontinence – Incontinenza urinaria d'urgenza

Bibliografia

[1] M.G. Lucas (Chair), D. Bedretdinova (Guidelines Associate), L.C. Berghmans, J.L.H.R. Bosch, F.C. Burkhard, F. Cruz, A.K. Nambiar, C.G. Nilsson, A. Tubaro, R.S. Pickard. Guidelines on Urinary Incontinence. European Association of Urology 2015

[2] P.Abrams, K.E. Andersson, W. Artibani, L. Birder, D.Bliss, L. Brubaker, L. Cardozo, C. Chapple, A. Cottenden, D.de Ridder, R. Dmochowski, C. Dumoulin, M. Drake, C. Fry, P. Hanno, S. Herschorn, C. Kelleher, H. Koelbl, S. Khoury, R. Madoff, C. Maher, I. Milsom, K.H. Moore, K.N. Moore, D. newman, R. Nijman, P. Rosier, D. Staskin, J. Thuroff, A. Tubaro, D. Vodusek, A. Wein, and the Members of the Committees. Evaluation and treatment of urinary Incontinence, Pelvic organ Prolapse and Faecal Incontinence. 5th International Consultation on Incontinence, 2013. http://www.icud.info/PDFs/INCONTINENCE%202013.pdf

[3] Silva LA, Andriolo RB, Atallah ÁN, da Silva EMK. Surgery for stress urinary incontinence due to presumed sphincter deficiency after prostate surgery. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 9. Art. No.: CD008306. DOI: 10.1002/14651858.CD008306.pub3.

[4] Herschorn S, Bruschini H, Comiter C, Grise P, Hanus T, Kirschner-Hermanns R, Abrams P; Committee of the International Consultation on Incontinence. Surgical treatment of stress incontinence in men. Neurourol Urodyn. 2010;29(1):179-90. doi: 10.1002/nau.20844.

[5] Lipp A, Shaw C, Glavind K. Mechanical devices for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 12. Art. No.: CD001756. DOI: 10.1002/14651858.CD001756.pub6.

[6] Ostrowski I, Śledź E, Ciechan J, et al. Current interventional management of male stress urinary incontinence following urological procedures. Cent European J Urol. 2015; 68: 340-347.

[7] O'Connor RC, Lyon MB, Guralnick ML, Bales GT. Long-term follow-up of single versus double cuff artificial urinary sphincter insertion for the treatment of severe postprostatectomy stress urinary incontinence. Urology. 2008 Jan;71(1):90-3. doi: 10.1016/j.urology.2007.08.017.

[8] de Cógáin MR, Elliott DS. The impact of an antibiotic coating on the artificial urinary sphincter infection rate. J Urol. 2013 Jul;190(1):113-7. doi: 10.1016/j.juro.2013.01.015. Epub 2013 Jan 9.

[9] Bauer RM, et al. Contemporary management of postprostatectomy incontinence. Eur Urol 2011 59(6): p. 985-96.

[10] Chung E, Smith P, Malone G, Cartmill R., Adjustable versus non-adjustable male sling for post-prostatectomy urinary incontinence: A prospective clinical trial comparing patient choice, clinical outcomes and satisfaction rate with a minimum follow up of 24 months. Neurourol Urodyn. 2015 Feb 14. doi: 10.1002/nau.22731.

[11] Cerruto MA, D'Elia C, Artibani W. Continence and complications rates after male slings as primary surgery for post-prostatectomy incontinence: a systematic review. Arch Ital Urol Androl. 2013 Jun 24;85(2):92-5. doi: 10.4081/aiua.2013.2.92.

[12] M.G. Lucas (chair), D. Bedretdinova, J.L.H.R. Bosch, F. Burkhard, F. Cruz, A.K. Nambiar, C.G. Nilsson, D.J.M.K. de Ridder, A. Tubaro, R.S. Pickard. Guidelines on Urinary Incontinence. European Association of Urology 2014

[13] Lucas MG, Bosch RJ, Burkhard FC, Cruz F, Madden TB, Nambiar AK, Neisius A, de Ridder DJ, Tubaro A, Turner WH, Pickard RS; European Association of Urology. EAU guidelines on surgical treatment of urinary incontinence. Eur Urol. 2012 Dec;62(6):1118-29. doi: 10.1016/j.eururo.2012.09.023. Epub 2012 Sep 17.

[14] Sivaslioglu AA, Caliskan E, Dolen I, Haberal A. A randomized comparison of transobturator tape and Burch colposuspension in the treatment of female stress urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct. 2007 Sep;18(9):1015-9. Epub 2006 Dec 20.

[15] Ogah J, Cody JD, Rogerson L. Minimally invasive synthetic suburethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 4. Art. No.: CD006375. DOI: 10.1002/14651858.CD006375.pub2.

[16] Ford AA, Rogerson L, Cody JD, Ogah J. Mid-urethral sling operations for stress urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 7. Art. No.: CD006375. DOI: 10.1002/14651858.CD006375.pub3.

[17] Campeau L, Tu LM, Lemieux MC, Naud A, Karsenty G, Schick E, Corcos J. A multicenter, prospective, randomized clinical trial comparing tension-free vaginal tape surgery and no treatment for the management of stress urinary incontinence in elderly women. Neurourol Urodyn. 2007;26(7):990-4.

[18] Groutz A, Cohen A, Gold R, Pauzner D, Lessing JB, Gordon D. The safety and efficacy of the "inside-out" trans-obturator TVT in elderly versus younger stress-incontinent women: a prospective study of 353 consecutive patients. Neurourol Urodyn. 2011 Mar;30(3):380-3. doi: 10.1002/nau.20976.

[19] Jun KK, Oh SM, Choo GY, Park HK, Paick SH, Lho YS, Kim HG. Long-term clinical outcomes of the tension-free vaginal tape procedure for the treatment of stress urinary incontinence in elderly women over 65. Korean J Urol. 2012 Mar;53(3):184-8. doi: 10.4111/kju.2012.53.3.184. Epub 2012 Mar 19.

[20] Agur W, Riad M, Secco S, Litman H, Madhuvrata P, Novara G, Abdel-Fattah M. Surgical treatment of recurrent stress urinary incontinence in women: a systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Eur Urol. 2013 Aug;64(2):323-36. doi: 10.1016/j.eururo.2013.04.034. Epub 2013 Apr 26.

[21] Maher C, Qatawneh A, Baessler K, Cropper M, Schluter P. Laparoscopic colposuspension or tension-free vaginal tape for recurrent stress urinary incontinence and or ISD: a randomised control trial [abstract 25]. Neurourol Urodynam 2004;23:433–4.

[22] Rardin CR, Kohli N, Rosenblatt PL, Miklos JR, Moore R, Strohsnitter WC. Tension-free vaginal tape: outcomes among women with primary versus recurrent stress urinary incontinence. Obstet Gynecol. 2002 Nov;100(5 Pt 1):893-7.

[23] Tae Heon Kim, Hyun Wook You, Dong-Soo Ryu, Kyu-Sung Lee . Surgical outcome of a repeat midurethral sling procedure after failure of a first procedure. International Urogynecology Journal December 2015, Volume 26, Issue 12, pp 1759-1766 [abstract only]

[24] Stav K, Dwyer PL, Rosamilia A, Schierlitz L, Lim YN, Chao F, De Souza A, Thomas E, Murray C, Conway C, Lee J. Repeat synthetic mid urethral sling procedure for women with recurrent stress urinary incontinence. J Urol. 2010 Jan;183(1):241-6. doi: 10.1016/j.juro.2009.08.111.

[25] Lee KS, Doo CK, Han DH, Jung BJ, Han JY, Choo MS. Outcomes following repeat mid urethral synthetic sling after failure of the initial sling procedure: rediscovery of the tension-free vaginal tape procedure. J Urol. 2007 Oct;178(4 Pt 1):1370-4; discussion 1374. Epub 2007 Aug 16.

[26] Parden AM, Gleason JL, Jauk V, Garner R, Ballard A, Richter HE. Incontinence outcomes in women undergoing primary and repeat midurethral sling procedures. Obstet Gynecol. 2013 Feb;121(2 Pt 1):273-8.

[27] Aimee L. Smith, Deborah R. Karp, Vivian C. Aguilar, G. Willy Davila. Repeat versus primary slings in patients with intrinsic sphincter deficiency. International Urogynecology Journal June 2013, Volume 24, Issue 6, pp 963-968 [abstract only]

[28] Nambiar A, Cody JD, Jeffery ST. Single-incision sling operations for urinary incontinence in women. Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 6. Art. No.: CD008709. DOI: 10.1002/14651858.CD008709.pub2.

[29] Mostafa A, Lim CP, Hopper L, Madhuvrata P, Abdel-Fattah M. Single-incision mini-slings versus standard midurethral slings in surgical management of female stress urinary incontinence: an updated systematic review and meta-analysis of effectiveness and complications. Eur Urol. 2014 Feb;65(2):402-27. doi: 10.1016/j.eururo.2013.08.032. Epub 2013 Aug 29.

[30] Canel V, Thubert T, Wigniolle I, Fernandez H, Deffieux X. Postoperative groin pain and success rates following transobturator midurethral sling placement: TVT ABBREVO® system versus TVT™ obturator system. Int Urogynecol J. 2015 Oct;26(10):1509-16. doi: 10.1007/s00192-015-2723-8. Epub 2015 May 12.

[31] Oh TH, Shin JH, Na YG. A Comparison of the Clinical Efficacy of the Transobturator Adjustable Tape (TOA) and Transobturator Tape (TOT) for Treating Female Stress Urinary Incontinence with Intrinsic Sphincter Deficiency: Short-term Results. Korean J Urol. 2012 Feb;53(2):98-103. doi: 10.4111/kju.2012.53.2.98. Epub 2012 Feb 20.

[32] Herbison GP, Arnold EP. Sacral neuromodulation with implanted devices for urinary storage and voiding dysfunction in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews 2009, Issue 2. Art. No.: CD004202. DOI: 10.1002/14651858.CD004202.pub2

[33] Schmidt RA, Jonas U, Oleson KA, Janknegt RA, Hassouna MM, Siegel SW, van Kerrebroeck PE. Sacral nerve stimulation for treatment of refractory urinary urge incontinence. Sacral Nerve Stimulation Study Group. J Urol. 1999 Aug;162(2):352-7.

[34] Weil EH, Ruiz-Cerdá JL, Eerdmans PH, Janknegt RA, Bemelmans BL, van Kerrebroeck PE. Sacral root neuromodulation in the treatment of refractory urinary urge incontinence: a prospective randomized clinical trial. Eur Urol. 2000 Feb;37(2):161-71. [Abstract only]

[35] Hassouna MM, Siegel SW, Nÿeholt AA, Elhilali MM, van Kerrebroeck PE, Das AK, Gajewski JB, Janknegt RA, Rivas DA, Dijkema H, Milam DF, Oleson KA, Schmidt RA. Sacral neuromodulation in the treatment of urgency-frequency symptoms: a multicenter study on efficacy and safety. J Urol. 2000 Jun;163(6):1849-54.

[36] Groen J, Blok BF, Bosch JL. Sacral neuromodulation as treatment for refractory idiopathic urge urinary incontinence: 5-year results of a longitudinal study in 60 women. J Urol. 2011 Sep;186(3):954-9. doi: 10.1016/j.juro.2011.04.059. Epub 2011 Jul 24.

[37] van Kerrebroeck PE, van Voskuilen AC, Heesakkers JP, Lycklama á Nijholt AA, Siegel S, Jonas U, Fowler CJ, Fall M, Gajewski JB, Hassouna MM, Cappellano F, Elhilali MM, Milam DF, Das AK, Dijkema HE, van den Hombergh U. Results of sacral neuromodulation therapy for urinary voiding dysfunction: outcomes of a prospective, worldwide clinical study. J Urol. 2007 Nov;178(5):2029-34. Epub 2007 Sep 17.

[38] Siegel S, Noblett K, Mangel J, Griebling TL, Sutherland SE, Bird ET, Comiter C, Culkin D, Bennett J, Zylstra S, Berg KC, Kan F, Irwin CP. Results of a prospective, randomized, multicenter study evaluating sacral neuromodulation with InterStim therapy compared to standard medical therapy at 6-months in subjects with mild symptoms of overactive bladder. Neurourol Urodyn. 2015 Mar;34(3):224-30. doi: 10.1002/nau.22544. Epub 2014 Jan 10.

[39] Urinary Incontinence in Women: The Management of Urinary Incontinence in Women. National Collaborating Centre for Women's and Children's Health (UK). London: Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (UK); 2013 Sep. Commissioned by the National Institute for Health and Care Excellence: Clinical Guidelines.

[40] Amundsen CL, Richter HE, Menefee S, Vasavada S, Rahn DD, Kenton K, Harvie HS, Wallace D, Meikle S. The Refractory Overactive Bladder: Sacral NEuromodulation vs. BoTulinum Toxin Assessment: ROSETTA trial. Contemp Clin Trials. 2014 Mar; 37(2):272-83. doi: 10.1016/j.cct.2014.01.009. Epub 2014 Jan 30.

[41] Bertapelle MP, Vottero M, Popolo GD, Mencarini M, Ostardo E, Spinelli M, Giannantoni A, D'Ausilio A. Sacral neuromodulation and Botulinum toxin A for refractory idiopathic overactive bladder: a cost-utility analysis in the perspective of Italian Healthcare System. World J Urol. 2015 Aug;33(8):1109-17. doi: 10.1007/s00345-014-1401-7. Epub 2014 Sep 14.

[42] Tjandra JJ, Chan MK, Yeh CH, Murray-Green C. Sacral nerve stimulation is more effective than optimal medical therapy for severe fecal incontinence: a randomized, controlled study. Dis Colon Rectum. 2008 May; 51(5):494-502. doi: 10.1007/s10350-007-9103-5. Epub 2008 Feb 16.

[43] Tan E, Ngo NT, Darzi A, Shenouda M, Tekkis PP. Meta-analysis: sacral nerve stimulation versus conservative therapy in the treatment of faecal incontinence. Int J Colorectal Dis. 2011 Mar;26(3):275-94. doi: 10.1007/s00384-010-1119-y. Epub 2011 Jan 29.

[44] Vitton V, Gigout J, Grimaud JC et al. Sacral nerve stimulation can improve continence in patients with Crohn's disease with internal and external anal sphincter disruption. Dis Colon Rectum. 2008 Jun;51(6):924–927

[45] Conaghan P, Farouk R. Sacral nerve stimulation can be successful in patients with ultrasound evidence of external anal sphincter disruption. Dis Colon Rectum. 2005 Aug; 48(8):1610–1614

[46] Jarrett ME, Dudding TC, Nicholls RJ et al. Sacral nerve stimulation for fecal incontinence related to obstetric anal sphincter damage. Dis Colon Rectum. 2008 May; 51:531–537

[47] Melenhorst J, Koch SM, Uludag O, van Gemert WG, Baeten CG. Is a morphologically intact anal sphincter necessary for success with sacral nerve modulation in patients with faecal incontinence? Colorectal Dis. 2008 Mar; 10(3):257–262

DECRETI DEL SETTORE FARMACEUTICO - PROTESICA - DISPOSITIVI MEDICI

(Codice interno: 325577)

DECRETO 1013362 n. 17 del 21 giugno 2016

Volturazione autorizzazione regionale alla distribuzione all'ingrosso di medicinali ad uso umano, Società Nord Est Farma Spa - Cooperativa Esercenti Farmacia Scrl e contemporanea sostituzione persona responsabile del deposito. Deposito: Bolzano Vicentino (VI), Via Fusineri, 12.

[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
con il presente atto si dispone la volturazione, a favore della Cooperativa Esercenti Farmacia Scrl, dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano presso il deposito sito nel Comune di Bolzano Vicentino (VI), Via Fusineri, 12, rilasciata alla Società Nord Est Farma Spa, giusta DDR n. 1016 del 7.8.2003. Si da atto inoltre della sostituzione della persona responsabile del deposito.

Il Dirigente

(omissis)

decreta

1. di disporre, per le motivazioni espresse in premessa, la volturazione dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano, presso il deposito sito in Comune di Bolzano Vicentino (VI), Via Fusineri, 12 - rilasciata alla Nord Est Farma Spa, sede legale: Bolzano Vicentino (VI) , Via Fusineri n. 12, P. I. /C.F. 02964650242, iscritta alla CCIAA di Vicenza al n. 02964650242, N. REA VI - 288132 -, DDR n. 1016 del 7.8.2003 , a favore della Società Cooperativa Esercenti Farmacia Scrl - sede legale: Brescia (BS), Via A. Grandi n. 18, - C.F. 00272680174, P.I. 00272680174 - iscritta presso la CCIAA del Comune di Brescia al n. 00272680174, REA n. 52900;

2. di dare atto che l'incarico di Persona Responsabile del deposito in oggetto, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), DLgs n. 219/2006, viene affidato al dr. Mirko Mosconi - C.F. MSCMRK73M13C794Y -;

3. di dare atto altresì che non sono intervenute modifiche rispetto a quanto stabilito dai provvedimenti regionali citati in premessa relativamente all'attività, ai medicinali, ai locali di deposito e al territorio geografico entro il quale la società opera*;*
4. di dare atto che è onere della medesima Società assolvere agli obblighi di legge inerenti il commercio di medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope;

5. di incaricare l'Azienda ULSS n. 6 "Vicenza" ad effettuare una visita ispettiva entro 90 giorni dalla data di ricevimento del presente provvedimento al fine di verificare l'osservanza da parte della Società Cooperativa Esercenti Farmacia Scrl delle vigenti disposizioni in materia di distribuzione all'ingrosso di medicinali per uso umano;

6. di notificare il presente provvedimento alla Società Cooperativa Esercenti Farmacia Scrl, al Comune di Bolzano Vicentino (VI) e di inviarne copia all'Azienda U.L.S.S. n. 6 "Vicenza" e al Ministero della Salute;

7. di dare atto che ogni ulteriore modifica relativa alla Società, all'attività, ai medicinali, ai locali del deposito, alla Persona Responsabile del deposito ed al territorio geografico entro il quale la società opera, deve essere preventivamente autorizzata;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

9. di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Giovanna Scroccaro

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 325681)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 948 del 22 giugno 2016

Programma Operativo Regionale - Fondo Sociale Europeo 2014-2020 - Asse II Inclusione sociale - "ResponsabilMente - Promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica - Percorsi di RSI" - Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali e approvazione della Direttiva - Anno 2016.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento approva l'avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali che perseguono l'obiettivo specifico 9 del POR FSE 2014/2020 - Rafforzamento dell'economia sociale - per contribuire alla promozione della Responsabilità Sociale d'impresa in un'ottica di inclusione e innovazione sociale. Si approva, inoltre, la Direttiva che definisce le caratteristiche, le finalità degli interventi e le modalità di presentazione dei progetti e si determina l'ammontare massimo delle correlate obbligazioni di spesa nonché le risorse finanziarie a copertura.

Il relatore riferisce quanto segue.

La Strategia rinnovata della UE in materia di Responsabilità sociale delle imprese (RSI), così come inserita nelle politiche europee con il Libro verde, attualmente prosegue con le indicazioni contenute nella Strategia Europa 2020 e nel Piano D'Azione Imprenditorialità 2020. Essa è inserita a pieno titolo, inoltre, nell'Iniziativa per la politica industriale con l'Atto unico per il mercato interno, al fine di creare le condizioni favorevoli per una crescita sostenibile, un comportamento responsabile delle imprese, delle comunità territoriali e una creazione di occupazione durevole nel medio e lungo termine. Tale Strategia fa riferimento anche a principi e a orientamenti riconosciuti a livello internazionale quali i principi guida ONU, le Linee guida OCSE e le Convenzioni ILO.

In questo quadro, all'impresa economica viene chiesto di assumere un ruolo sociale e di farsi carico degli impatti ambientali e delle conseguenze derivanti dalla propria attività, dando conto degli effetti, anche economici e sociali, che si riverberano sull'ambiente circostante, in risposta al principio comune secondo il quale la RSI rappresenta un modello di governance aziendale non più orientato unicamente verso la dimensione interna ma improntato sul rapporto attivo tra impresa e società, cui seguono mutui diritti e doveri.

L'Italia è stato il primo tra gli Stati membri ad aver consegnato alla Commissione europea il proprio Piano di azione, che illustra le azioni prioritarie e i progetti volti alla realizzazione della Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese, in linea con la ricerca di un modello alternativo di sviluppo (sostenibile) e di uscita dalla crisi economica e sociale.

In questo panorama, la Regione del Veneto è attiva da un decennio nell'ambito della RSI con una molteplicità di iniziative che intervengono non solo a livello regionale ma anche nazionale. Dal 2006 è infatti attivo un Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Unioncamere che, tramite una serie di convenzioni, ha permesso di sostenere il Progetto CSR (Corporate Social Responsibility) Veneto. Nell'ambito di tale progetto è stato istituito il Forum veneto Multi-stakeholder, composto dai rappresentanti regionali delle parti sociali, delle istituzioni ed altre organizzazioni attive sul tema CSR. Questo progetto, nel corso degli anni, ha sostenuto varie attività quali, ad esempio, formazione per operatori, campagne informative, elaborazioni di un dossier di Buone Pratiche di CSR in territorio veneto, coinvolgimento delle scuole superiori nella produzione di elaborati sul tema per sensibilizzare e formare i ragazzi e promuovere l'interazione con le istituzioni scolastiche.

Nel 2012 ha preso il via il Progetto Interregionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa" che vede coinvolte le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Toscana, Valle d'Aosta con Veneto e Liguria come capofila, in interventi volti ad aumentare la diffusione della CSR tra le imprese e avviare un processo di scambio e apprendimento reciproco e di collaborazione per lo sviluppo di prodotti comuni.

Nel 2013, inoltre, è stato firmato un Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) in materia di formazione e promozione delle tematiche legate alla CSR, in base al quale il Ministero si impegna a collaborare ai progetti che la Regione svilupperà e coordinerà sia a livello regionale che a livello interregionale/transnazionale.

La Regione del Veneto ha inserito all'interno del POR FSE 2014-2020 un obiettivo specifico prevedendo una serie di azioni volte a sostenere la promozione di progetti volti all'innovazione sociale, alla RSI, la sperimentazione e lo scambio di buone prassi di strumenti e servizi innovativi di inserimento lavorativo. La finalità generale è, quindi, quella di promuovere una serie di interventi volti a favorire l'adozione, da parte delle imprese venete, di modelli rispondenti ai criteri della Responsabilità Sociale d'Impresa nonché di approcci di "*external engagement*" e innovazione sociale, sostenendo lo sviluppo di interventi coordinati con partenariati tra pubblico, privato e privato sociale; in tal modo si favorirà la crescita, nelle imprese venete, di comportamenti in linea con i principi della Responsabilità Sociale, incrementando condizioni di legalità e leale concorrenza.

L'adozione, da parte delle imprese venete, di approcci e modelli organizzativi in linea con i principi della Responsabilità Sociale d'Impresa, nonché di promozione di condizioni di legalità, regolarità e di leale concorrenza delle attività produttive, può sicuramente favorire le imprese stesse nel loro percorso volto all'internazionalizzazione e nell'ingresso in nuovi mercati.

Con le attività previste dal presente avviso si intende, pertanto, dare una prospettiva di continuità alle azioni già intraprese e a quanto svolto negli ultimi anni sia nell'ambito del progetto regionale "Progetto Veneto CSR" sia in ambito nazionale con le attività del progetto interregionale "Creazione di una rete per la diffusione della CSR"; a tal proposito verrà messo a disposizione quanto è stato elaborato e sperimentato a più livelli, capitalizzando le buone prassi individuate, le esperienze fatte con gli istituti scolastici, l'applicazione del set di indicatori di auto-valutazione, proseguendone la sperimentazione e sviluppandone ulteriormente le potenzialità.

Il presente avviso si pone all'interno dell'obiettivo specifico 9 del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della priorità 9.v - la promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione. Il risultato atteso, che si intende perseguire, è la promozione della RSI in un'ottica di inclusione sociale per la sperimentazione e promozione di welfare territoriale e aziendale, sostenendo lo sviluppo di interventi coordinati con partenariati tra pubblico, privato e privato sociale.

Potranno essere presentati progetti, di durata biennale, individuati in un unico ambito tematico tra i 4 indicati (1 - governance dell'impresa; 2 - filiera, clienti, catena di fornitura; 3 - ambiente naturale, energia ed emissioni; 4 - territorio e comunità locale) e caratterizzati dalla presenza di partner appartenenti al mondo dell'imprenditoria, del terzo settore, degli enti locali, della finanza, della società civile.

All'interno dell'ambito tematico prescelto andranno sviluppate azioni a più livelli e molteplici attività interconnesse che coinvolgeranno più attori territoriali (imprese, scuole, università, parti sociali, ecc.), garantendo la presenza di partenariati obbligatori e l'eventuale presenza di altri partenariati premianti e che porteranno alla definizione di nuovi modelli di "comportamento etico".

Ogni proposta progettuale, a prescindere dall'ambito tematico prescelto, dovrà comunque prevedere una serie di attività quali: percorsi di supporto all'applicazione del set di indicatori di auto-valutazione, percorsi di analisi partecipata dei fabbisogni, percorsi di potenziamento delle competenze nell'ambito tematico di riferimento, percorsi comuni di crescita secondo i principi della RSI tramite la messa in comune di esperienze, esigenze e progettualità e che coinvolgano il mondo della scuola, dell'università e della ricerca e del terzo settore. Inoltre, nell'ottica di favorire l'instaurarsi di relazioni tra imprese che operano all'interno dello stesso territorio, possono essere previste azioni di imprese che hanno già fatto un cammino di sviluppo di buone prassi in ambiti propri della RSI e che vogliono progredire ulteriormente, prevedendo, ad esempio, percorsi di rafforzamento in aree aziendali non sufficientemente coinvolte, così da poter diventare volano di innovazione per il territorio, e, contemporaneamente, sostenere la micro/piccola impresa che, dopo aver sviluppato un percorso di crescita, può attingere a quanto già in essere ed entrare nell'ambito di una rete ampia di servizi. A tal proposito, si vuole favorire positive contaminazioni e l'instaurarsi di relazioni tra imprese che operano sul medesimo territorio, nell'ottica che potremmo definire con uno slogan: "I GRANDI AIUTANO I PICCOLI".

I destinatari delle attività saranno i lavoratori occupati presso imprese private operanti in unità localizzate sul territorio regionale, i titolari d'impresa, i liberi professionisti, i lavoratori autonomi, i soggetti svantaggiati, e le imprese sociali ovvero i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-profit, pubbliche o private che operano nell'economia sociale.

L'importo complessivo delle risorse stanziate ammonta ad Euro 5.000.000,00 relativi all'Asse II Inclusione sociale - POR FSE 2014-2020.

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.

L'erogazione dei contributi avviene in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione

del Veneto. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Tenuto conto che è stata istituita una casella di PEC della Sezione Formazione, si prevede che le proposte progettuali debbano essere inviate al seguente indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it fermo restando tutte le altre indicazioni che regolamentano l'invio della PEC.

La copertura finanziaria delle obbligazioni da assumersi in relazione alle attività di cui al presente provvedimento è assicurata dalla dotazione di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012 approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 9 - Priorità d'investimento 9v - Obiettivo Specifico 9. Nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa, per un importo massimo di complessivi Euro 5.000.000,00 saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione pluriennale 2016/2018, nei seguenti termini massimi:

- Esercizio di imputazione 2016 - Euro 2.500.000,00 di cui quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 1.250.000,00; quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 875.000,00; quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 375.000,00;
- Esercizio di imputazione 2017 - Euro 2.250.000,00 di cui quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 1.125.000,00, quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 787.500,00, quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 337.500,00;
- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 250.000,00, di cui quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 125.000,00, quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 87.500,00, quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 37.500,00.

Per la presente Direttiva la gestione finanziaria dei progetti prevede l'erogazione di una prima anticipazione per un importo del 50% anziché del 40% come previsto al punto D "Aspetti finanziari" - procedure per l'erogazione dei contributi - DGR 670 del 28/04/2015 "Testo Unico dei beneficiari".

Le proposte progettuali saranno sottoposte a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato e nominato dal Direttore della Sezione Formazione.

In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta regionale l'Avviso pubblico per la presentazione dei progetti "ResponsabilMente - promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica - Percorsi di RSI " (**Allegato A**) e la Direttiva di riferimento (**Allegato B**).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-
- Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Visto il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

- Visto il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Visto il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Visto il Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Visto il Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Visto il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Visto il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Vista la Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- Vista la Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;
- Visto il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione",

applicato in attesa della nuova normativa di riferimento;
- Visto il Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione
- Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- Visti gli Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
- Vista la Legge del 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Vista la Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- Visto il Decreto Legislativo del 15 settembre 2015 n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- Vista la Legge Regionale n. 10/90 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Legge Regionale n. 19/2002, come modificata dalla L.R. n. 23/2010;
- Vista la Legge Regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Vista la Legge Regionale n. 3/2009, "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro", così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Vista la Legge Regionale n. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;
- Vista la Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, "Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1560 del 31/07/2012 "Approvazione schema di Accordo tra Regione del Veneto, Parti Sociali, Università e Ufficio Scolastico regione del Veneto (USRV) per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (D.lgs. n. 167/2011 - LR n. 3/2009)";
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 650 del 07/05/2013 - Direttiva per la richiesta di voucher per Master in alto apprendistato (D.Lgs 167 del del 14.9.2011 e L.R. 3/2009) - Riapertura dei termini di presentazione.
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 651 del 07/05/2013 - Avviso pubblico - Direttiva per la richiesta di contributo per gli apprendisti con contratto di alta formazione e di ricerca - "Il dottorato in alto apprendistato".
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Sistema di Gestione e di Controllo" Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento "Testo Unico dei Beneficiari" Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard.
- Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", art. 821;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 254 del 08 marzo 2016, Allegato C "Tabelle Standard di Costi Unitari (UCS) per la realizzazione di servizi di conciliazione nell'ambito di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020";
- Visto l'art. 2, comma 2 della L.R. 54/2012 e s.m.i..

delibera

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, quanto riportato in premessa;
2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, l'avviso pubblico per la presentazione di progetti di cui all'**Allegato A** e la Direttiva di cui all'**Allegato B**, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di stanziare un importo complessivo pari a Euro 5.000.000,00, relativi a spesa per trasferimenti correnti, a valere sull'Asse II Inclusione sociale - POR FSE 2014-2020;
4. di determinare in Euro 5.000.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Sezione Formazione, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi di cui al POR FSE 2014/2020, codice di programma 2014IT05SFOP012, approvato con Decisione Comunitaria C(2014), 9751 final del 12/12/2014, nell'ambito dell'Asse II - Inclusione sociale - Obiettivo Tematico 09 - Priorità d'investimento 9v -

Obiettivo Specifico 9, a valere sul Bilancio Regionale di previsione pluriennale 2016/2018, nei seguenti termini:

- Esercizio di imputazione 2016 - Euro 2.500.000,00 di cui quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 1.250.000,00; quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 875.000,00; quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 375.000,00;
- Esercizio di imputazione 2017 - Euro 2.250.000,00 di cui quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 1.125.000,00, quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 787.500,00, quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 337.500,00;
- Esercizio di imputazione 2018 - Euro 250.000,00, di cui quota FSE a carico del capitolo 102369 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota comunitaria - Trasferimenti correnti" Euro 125.000,00, quota FDR a carico del capitolo 102370 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Asse 2 Inclusione sociale - Area Formazione - Quota statale - Trasferimenti correnti" Euro 87.500,00, quota Reg.le a carico del capitolo 102375 "Programmazione POR-FSE 2014-2020 - Area Formazione - Cofinanziamento Regionale - Trasferimenti Correnti" Euro 37.500,00;

5. di dare atto che la Sezione Formazione, a cui sono stati assegnati i capitoli di cui al precedente punto, attesta che i medesimi presentano sufficiente capienza in termini di competenza;
6. di dare atto che il buon fine delle liquidazioni di spesa è subordinato anche alla effettiva disponibilità di cassa nei correlati capitoli di uscita;
7. di prevedere che le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica debbano pervenire, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo formazione@pec.regione.veneto.it, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
8. di demandare a successivo atto del Direttore del Dipartimento Formazione, Istruzione e Lavoro l'eventuale accertamento in entrata ai fini della copertura finanziaria della correlata spesa prevista e programmata nel presente provvedimento, ai sensi del punto 3.12, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
9. di incaricare il Direttore della Sezione Formazione dell'esecuzione del presente atto e dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi, nonché ai fini delle modifiche del cronoprogramma dei pagamenti, con particolare riferimento al pieno utilizzo del cofinanziamento regionale e delle risorse di cassa e competenza disponibili;
10. di affidare la valutazione dei progetti pervenuti ad una apposita Commissione nominata dal Direttore della Sezione Formazione;
11. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;
12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
13. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A **DGR nr. 948 del 22 giugno 2016**

Presentazione domande attività Fondo Sociale Europeo
(Delibera Giunta Regionale n. del)

A V V I S O P U B B L I C O

Con il provvedimento richiamato la Giunta Regionale ha stabilito la riapertura dei termini per la presentazione di progetti a valere sul Fondo Sociale Europeo – Programma Operativo Regionale 2014-2020, Regolamenti Comunitari n. 1303/2013 e n. 1304/2013:

ResponsabilMente

– promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica – Percorsi di RSI

- Le proposte possono essere presentate dai soggetti proponenti individuati nella Direttiva Regionale. I requisiti di ammissibilità, la struttura dei progetti, le modalità di valutazione sono esposti nella Direttiva Regionale, Allegato B alla DGR di approvazione dell'avviso. La domanda di accompagnamento dei progetti dovrà comunque esplicitare il consenso alla elaborazione dei dati (art. 23 D.lgs. n. 196 del 30/06/2003), riservandosi l'Amministrazione regionale di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, i dati personali nei limiti e secondo le disposizioni di legge, regolamento e atto amministrativo;
- Le poste finanziarie stanziate ammontano complessivamente a € 5.000.000,00;
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
  - per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 279 5016 – 5143;
  - per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 – 5119;
  - per quesiti relativi all'assistenza tecnica (per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico), è possibile contattare i numeri 041 279 5131 – 5154;
- Le domande di ammissione al finanziamento ed i relativi allegati dovranno essere inviate alla Regione del Veneto entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto esclusivamente tramite PEC. Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo;
- La trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, dalla casella di Posta Elettronica Certificata del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it . Nell'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: "ResponsabilMente – Percorsi di RSI";

- Verranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di posta elettronica certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato;

- A ciascuna istanza trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo:

  http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec

- La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.

IL DIRETTORE
DELLA SEZIONE FORMAZIONE
Dott. Santo Romano

Internet: www.regione.veneto.it

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO B **DGR nr. 948 del 22 giugno 2016**

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014-2020

Unione europea
Fondo sociale europeo

REGIONE DEL VENETO

FONDO SOCIALE EUROPEO IN SINERGIA CON IL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE
POR 2014 – 2020 – Ob. “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”

ResponsabilMente

Promuovere l'innovazione sociale e trasmettere l'etica

.....

Percorsi di RSI

31b9d29e

Indice

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari ... 4
2. Premessa ... 6
3. Obiettivi generali ... 9
4. Tipologie progettuali ... 10

4.1 Ambito tematico 1: GOVERNANCE DELL'IMPRESA ... 12

4.2 Ambito tematico 2: FILIERA, CLIENTI, CATENA DI FORNITURA ... 14

4.3 Ambito tematico 3: AMBIENTE NATURALE, ENERGIA ED EMISSIONI ... 15

4.4 Ambito tematico 4: TERRITORIO E COMUNITA' LOCALE ... 17

5. Tipologie di interventi ... 18

5.1 Attività formative ... 19

5.2 Interventi di accompagnamento ... 21

6. Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR ... 32

6.1 Progetti che prevedono avvio di nuovi rami d'azienda, apertura di nuove unità locali, incremento del capitale sociale per effetto dell'ingresso di nuovi soci ... 32

6.2 Per tutti gli altri progetti ... 33

6.3 Riconoscibilità delle spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR ... 34

7. Monitoraggio ... 35

7.1 Cabina di Regia ... 35

7.2 Monitoraggio qualitativo ... 35

8. Gruppo di lavoro ... 36
9. Destinatari ... 39
10. Priorità orizzontali ed esclusioni ... 40
11. Soggetti proponenti ... 41
12. Forme di partenariato ... 41
13. Delega ... 43
14. Risorse disponibili e vincoli finanziari ... 43

14.1 Modalità di determinazione del contributo ... 44

14.1.1 Attività formative ... 44

14.1.2 Interventi di accompagnamento ... 45

15. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato ... 52
16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti ... 55
17. Procedure e criteri di valutazione ... 57
18. Tempi ed esiti delle istruttorie ... 60
19. Comunicazioni ... 60
20. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti ... 60

31b9d29e

21. Indicazione del foro competente 60
22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. 61
23. Tutela della privacy 61
APPENDICE 62
Tabella 1 – Parametri mobilità transnazionale 62
Tabella 2 – Parametri di costo per la mobilità interregionale 63
Tabella 3 - Descrizione figure professionali gruppo di lavoro 64

31b9d29e

1. Riferimenti legislativi, normativi e disciplinari

Il presente Avviso viene emanato nell'ambito del quadro normativo previsto dalle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, l'"Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";
- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) N. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che precisa le categorie di aiuti compatibili con il mercato comune di applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- Regolamento (UE) N. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
- Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territoriale europea;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento

31b9d29e

europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Decisione della Commissione C(2014), 8021 final del 29/10/2014 di approvazione dell'Accordo di Partenariato con l'Italia;
- Decisione della Commissione C(2014), 9751 final del 12/12/2014 di approvazione del programma operativo "Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Veneto in Italia;
- D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008, "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione", applicato in attesa della nuova normativa di riferimento;
- Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
- Artt. 117 e 118 della Costituzione che assegnano alle Regioni competenze esclusive in materia di istruzione e formazione professionale e concorrenti in materia di istruzione;
- Legge del 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione";
- Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale";
- Visto il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- Legge 28 giugno 2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e successive modifiche e integrazioni;
- Legge 10 dicembre 2014, n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro";
- Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 - "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.";

31b9d29e

- Decreto Interministeriale 12 ottobre 2015 - “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
- Legge 28 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità' 2016) art. 1 comma 821;
- Legge Regionale n. 10/90 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge regionale n. 39/2001 “Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione” e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale n. 3/2009, “Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro”, così come modificata dalla Legge Regionale n. 21 del 08/06/2012;
- Legge Regionale n. 19/2002 e s.m.i. “Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2120 del 30 dicembre 2015, “Aggiornamento delle disposizioni regionali in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e s.m.i.”;
- Legge regionale n. 8 del 24/02/2016, di approvazione del Bilancio Regionale di previsione;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2895 del 28 dicembre 2012, Allegato A, Linee guida per la validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1560 del 31/07/2012 “Approvazione schema di Accordo tra Regione del Veneto, Parti Sociali, Università e Ufficio Scolastico regione del Veneto (USRV) per la formazione degli apprendisti con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca (D.lgs. n. 167/2011 - LR n. 3/2009)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 650 del 07/05/2013 - Direttiva per la richiesta di voucher per Master in alto apprendistato (D.Lgs 167 del 14.9.2011 e L.R. 3/2009) – Riapertura dei termini di presentazione.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 651 del 07/05/2013 - Avviso pubblico - Direttiva per la richiesta di contributo per gli apprendisti con contratto di alta formazione e di ricerca - “Il dottorato in alto apprendistato”.
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 669 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Sistema di Gestione e di Controllo” Regione Veneto Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 670 del 28/04/2015 - Approvazione documento “Testo Unico dei Beneficiari” Programma Operativo Regionale Fondo Sociale Europeo 2014-2020;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28/04/2015 - Fondo Sociale Europeo. Regolamento UE n. 1303/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 254 del 08 marzo 2016, Allegato C “Tabelle Standard di Costi Unitari (UCS) per la realizzazione di servizi di conciliazione nell’ambito di operazioni finanziate dalla Regione del Veneto POR FSE 2014-2020”.

2. Premessa

Per Responsabilità Sociale delle Imprese si intende “l'integrazione su base volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali e ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti

31b9d29e

interessate"[1]. Inserita nelle politiche europee con il Libro verde, attualmente la Strategia rinnovata della UE in materia di Responsabilità sociale delle imprese (RSI) prosegue con le indicazioni in materia di RSI contenute nella Strategia Europa 2020 e nel Piano D'Azione Imprenditorialità 2020[2].

Essa è inserita a pieno titolo, inoltre, nell'Iniziativa per la politica industriale con l'Atto unico per il mercato interno, al fine di creare le condizioni favorevoli per una crescita sostenibile, un comportamento responsabile delle imprese, delle comunità territoriali e una creazione di occupazione durevole nel medio e lungo termine. Tale Strategia fa riferimento anche a principi e a orientamenti riconosciuti a livello internazionale quali i principi guida ONU[3], le Linee guida OCSE[4], le Convenzioni ILO[5] e gli standard ISO[6].

La RSI rappresenta un modello di governance aziendale non più orientato unicamente verso la dimensione interna, ma improntato sul rapporto attivo tra impresa e società, cui seguono mutui diritti e doveri: l'impresa può farsi carico degli impatti ambientali e delle conseguenze derivanti dalla propria attività, può dare conto degli effetti, anche economici e sociali, che si riverberano sull'ambiente circostante ed assumere , quindi, anche un ruolo sociale.

L'Italia è stato il primo tra gli Stati membri ad aver consegnato alla Commissione europea il proprio Piano di azione, che illustra le azioni prioritarie e i progetti volti alla realizzazione della Strategia rinnovata dell'UE per il periodo 2011-2014 in materia di responsabilità sociale delle imprese[7], in linea con la ricerca di un modello alternativo di sviluppo (sostenibile) e di uscita dalla crisi economica e sociale, attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- aumentare la cultura delle responsabilità presso le imprese, i cittadini e le comunità territoriali;
- sostenere le imprese che adottano la RSI;
- contribuire al rafforzamento degli incentivi di mercato per la RSI;
- promuovere le iniziative delle imprese sociali e delle organizzazioni di Terzo settore, di cittadinanza attiva e della società civile;
- favorire la trasparenza e la divulgazione delle informazioni economiche, finanziarie, sociali e ambientali;
- promuovere la RSI attraverso gli strumenti riconosciuti a livello internazionale e la cooperazione internazionale.

In questo panorama, la Regione del Veneto è attiva da un decennio nell'ambito della RSI con una molteplicità di iniziative che intervengono non solo a livello regionale ma anche nazionale.

Dal 2006 è attivo un Protocollo d'Intesa tra Regione del Veneto e Unioncamere che, tramite una serie di convenzioni, ha permesso di sostenere il Progetto CSR Veneto. Nell'ambito di tale progetto è stato istituito il Forum veneto Multi-stakeholder, composto dai rappresentanti regionali delle parti sociali, delle istituzioni ed altre organizzazioni attive sul tema CSR, strutturato in un'Assemblea Generale (AG) con il compito di identificare i temi da sviluppare, definire gli obiettivi strategici e valutarne il relativo conseguimento e un Comitato Tecnico Operativo (CTO) con il ruolo di condividere e partecipare allo sviluppo di iniziative e/o progetti nell'ambito degli obiettivi, dei temi e delle priorità individuati dall'AG, al fine ulteriore di diffonderne la realizzazione.

Il Progetto CSR Veneto ha, nel corso di questi anni, sostenuto attività quali:

- formazione per operatori a più livelli;
- campagne informative;
- elaborazione di un dossier di Buone Pratiche di CSR in territorio veneto;

[1] Libro Verde della Commissione Europea, luglio 2001
[2] COM (2012) – 795 - Piano d'azione imprenditorialità 2020 - Rilanciare lo spirito imprenditoriale in Europa
[3] Global Compact delle Nazioni Unite (UNGC) - "Dieci Principi" -
[4] Ministero dello Sviluppo Economico, "Linee Guida dell'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE) destinate alle Imprese Multinazionali", 2012.
[5] ILO, "Tripartite Declaration of Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy"- (MNE Declaration), 2006.
[6] ISO (International Standard Organisation) 26000:2010 "Guida alla responsabilità sociale".
[7] COM (2011) 681 definitivo

31b9d29e

- studio ed elaborazione dei Requisiti minimi dell'impresa socialmente responsabile e loro sperimentazione;
- studio di fattibilità di incentivazioni per le imprese che adottano i requisiti minimi;
- coinvolgimento delle scuole superiori nella produzione di elaborati sul tema per sensibilizzare e formare i ragazzi e promuovere l'interazione con le istituzioni scolastiche.

Nel 2012 ha preso il via il Progetto Interregionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa" che vede coinvolte le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Toscana, Valle d'Aosta con Veneto e Liguria come capofila, in interventi volti ad aumentare la diffusione della CSR tra le imprese e avviare un processo di scambio e apprendimento reciproco e di collaborazione per lo sviluppo di prodotti comuni. Nell'ambito di tale progetto è stato definito un set di indicatori di auto-valutazione in tema di RSI, in corso di sperimentazione, è il frutto del lavoro dei rappresentanti delle 13 regioni, di numerosi esperti e docenti che hanno raccolto diverse esperienze regionali. Nel 2013, inoltre, è stato firmato un Protocollo d'intesa tra Regione del Veneto e MISE in materia di formazione e promozione delle tematiche legate alla CSR, in base al quale il Ministero si impegna a collaborare ai progetti che la Regione svilupperà e coordinerà sia a livello regionale che a livello interregionale/transnazionale.

In un'ottica di promozione della cultura della Responsabilità Sociale e di diffusione dei suoi principi, dal 2013, in tutti i bandi rivolti alle imprese viene inserito un punteggio premiante per le proposte progettuali che hanno al loro interno imprese venete che compilano la griglia di auto-valutazione e superano la soglia minima prevista dal set di indicatori.

Ad aprile 2014 la Regione del Veneto ha individuato proprio la RSI come uno degli ambiti tematici prioritari su cui concentrare l'ultima iniziativa finanziata dalle risorse del POR FSE 2007-2013. Con DGR n. 448/14 dal titolo "Fare rete per competere", si è inteso sostenere la realizzazione di azioni di sistema per la promozione e lo sviluppo della responsabilità sociale, quale strumento per promuovere l'efficienza e la competitività delle PMI sviluppando nel contempo valore condiviso sui territori. Le 7 azioni di sistema finanziate, che hanno coperto l'intero territorio regionale, hanno permesso di delineare un nuovo modello d'intervento capace di integrare i principi della Responsabilità Sociale d'Impresa con nuove logiche di innovazione sociale (con particolare attenzione alle PMI). I progetti si ponevano la finalità di:

- trasferire le buone pratiche di responsabilità sociale nel contesto delle PMI Venete;
- diffondere i principi della responsabilità sociale d'impresa collegati all'utilizzo dei principi del modello *lean*;
- creare una rete per la condivisione di informazioni, soluzioni e servizi alle imprese;
- migliorare il clima aziendale.

La Regione del Veneto, conscia di quanto l'innovazione sociale sia una forza potente per modernizzare l'economia, attingere a nuovi settori e mercati, stimolare l'imprenditorialità e affrontare le attuali sfide per mantenere un modello sociale europeo inclusivo e sostenibile, ha inserito all'interno del POR FSE 2014-2020 un obiettivo specifico prevedendo una serie di azioni volte a sostenere:

- la promozione di progetti e partenariati tra pubblico, privato e privato sociale finalizzati all'innovazione sociale, alla responsabilità sociale di impresa e allo sviluppo del *welfare* community;
- attività di formazione su RSI (responsabilità sociale di impresa) e su Iee (*Integrated external engagement*), anche attraverso il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e/o di enti pubblici preposti alle attività ispettive (Inps, DRL, Inail, ecc.);
- la promozione della finanza etica;
- attività di ricerca, sperimentazione e scambio buone prassi di strumenti e servizi innovativi di inserimento lavorativo;
- lo sviluppo e il consolidamento di sistemi di validazione e certificazione delle competenze ovunque e comunque apprese e volte a valorizzare l'attitudine sociale dei lavoratori all'interno delle organizzazioni e delle imprese così come le soft skills necessarie a valorizzare la responsabilità sociale d'impresa;
- la promozione dell'inclusione sociale da realizzarsi nell'ambito della responsabilità sociale d'impresa (RSI).

31b9d29e

3. Obiettivi generali

Il presente avviso intende sostenere lo sviluppo di tutte quelle azioni tese a favorire l'adozione, da parte delle imprese venete, di modelli rispondenti ai criteri della Responsabilità Sociale d'Impresa nonché di approcci di "*external engagement*" e innovazione sociale, questo perché si può sicuramente affermare che "Responsabilità sociale di impresa è anzitutto sinonimo di competitività. Ma lo è non tanto perché affiancando queste due parole si riesce ad ottenere l'attenzione degli imprenditori e dei manager, quanto piuttosto perché un'impresa socialmente responsabile è quella che ha i presupposti per vincere le sfide della globalizzazione dei mercati e della competizione, operando in modo costruttivo per una crescita sostenibile."[8].

L'adozione, da parte delle imprese venete, di approcci e modelli organizzativi in linea con i principi della Responsabilità Sociale d'Impresa, nonché di promozione di condizioni di legalità, regolarità e di leale concorrenza delle attività produttive, può sicuramente favorire le imprese stesse nel loro percorso volto all'internazionalizzazione e all'ingresso in nuovi mercati. Sarà favorito lo sviluppo di nuovi modelli organizzativi e produttivi più sostenibili sia per quanto riguarda l'utilizzo delle risorse naturali e il rispetto dell'ambiente nei processi produttivi, sia per garantire organizzazioni più inclusive e attente al benessere individuale. Si farà in modo, quindi, che "l'Europa 2020, intelligente, sostenibile e inclusiva" non rimanga soltanto uno slogan accattivante, bensì divenga realmente una concreta direttiva di crescita.

Con le attività previste dal presente avviso si intende, inoltre, dare una prospettiva di continuità alle azioni già intraprese e a quanto svolto negli ultimi anni sia nell'ambito del progetto regionale "Progetto Veneto CSR", sia in ambito nazionale con le attività del progetto interregionale "Creazione di una rete per la diffusione della CSR", nonché raccogliere alcune delle indicazioni emerse dalle azioni di sistema finanziate con DGR n. 448/14. A tal proposito verrà valorizzato quanto è stato elaborato e sperimentato a più livelli, capitalizzando le buone prassi individuate, le esperienze fatte con gli istituti scolastici, l'applicazione del set di indicatori di auto-valutazione, proseguendone la sperimentazione e sviluppandone ulteriormente le potenzialità.

In quest'ottica di valorizzazione dell'esistente, dovrà essere utilizzato il sito web del progetto interregionale www.csrinrete.it in un'ottica di interscambio, arricchimento reciproco ed economicità della spesa; all'interno del sito confluiranno materiali e risultati di tutto quello che i progetti di questo bando svilupperanno.

Il presente avviso si pone all'interno dell'obiettivo specifico 9 del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della priorità 9.v - La promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione.

Si riporta di seguito lo schema relativo all'ambito di riferimento del POR FSE 2014/2020:

Asse	**II – Inclusione sociale**
Obiettivo tematico	9 – Promozione dell'inclusione sociale e lotta alla povertà e a qualsiasi discriminazione
Priorità di investimento	9v – La promozione dell'imprenditorialità sociale e dell'integrazione professionale nelle imprese sociali e dell'economia sociale e solidale, al fine di facilitare l'accesso all'occupazione

[8] Luison C. e Fazio V. *Guida-RSI – guida alla responsabilità sociale delle piccole e medie impresa* ed. Metakom - 2006

31b9d29e

Obiettivo specifico POR	9 – Rafforzamento dell'economia sociale
Risultato atteso Accordo di Partenariato	9.7 – Rafforzamento dell'economia sociale
Risultati attesi	Il risultato atteso che si intende perseguire è la promozione della RSI in un'ottica di inclusione sociale per la sperimentazione e promozione di *welfare* territoriale e *welfare* aziendale. Lo sviluppo sostenibile ed inclusivo sarà realizzato mediante la promozione di interventi partenariati tra pubblico, privato e privato sociale. Particolare attenzione sarà rivolta, nella logica della sostenibilità dell'innovazione, agli interventi e alle pratiche di RSI che si configurano come attivatori di partecipazione attiva e di *welfare* nei territori.
Indicatori di risultato	CR05 – Partecipanti svantaggiati impegnati nella ricerca di un lavoro, in un percorso di istruzione/formazione, nell'acquisizione di una qualifica, in un'occupazione, anche autonoma, al momento della conclusione della loro partecipazione all'intervento CR09 – Partecipanti svantaggiati che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento CR07 – Partecipanti che godono di una migliore situazione sul mercato del lavoro entro i 6 mesi successivi alla fine della loro partecipazione all'intervento. PR08 – Occupati, disoccupati e inattivi che partecipano ad iniziative formative per l'aggiornamento delle competenze professionali e l'acquisizione di qualificazioni - Percentuale di popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale
Indicatori di realizzazione	CO05 – i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi CO06 – Le persone di età inferiore a 25 anni CO07 – Le persone di età superiore a 54 anni CO09 – I titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione secondaria inferiore (ISCED 2) CO10 – I titolari di un diploma di insegnamento secondario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4) CO11 – I titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) CO23 – Numero di micro, piccole e medie imprese finanziate (incluse società cooperative e imprese dell'economia sociale)
Eventuale tematica secondaria FSE (allegato I Reg. CE 215/14)	02 – Innovazione sociale

4. Tipologie progettuali

Si è ritenuto di partire dal set di indicatori sviluppato dal Progetto Interregionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa" per il quale sono stati individuati alcuni ambiti ritenuti strategici nel concetto di Responsabilità Sociale e cioè:

- organizzazione e amministrazione (relativa al governo e all'organizzazione aziendale);
- persone e ambiente di lavoro;
- clienti, consumatori, risparmiatori;
- fornitori (relativa alla filiera e catena di fornitura);
- ambiente naturale, comunità locale e rapporti con la P.A;

31b9d29e

ai quali si aggiungono un ambito opzionale che riguarda "Competitività e innovazione" e, per le imprese di dimensione più grande delle micro, l'ambito della "Gestione del rischio rilevante".

Per contribuire alla promozione della Responsabilità Sociale d'impresa in un'ottica di inclusione sociale si intende, quindi, sostenere lo sviluppo di interventi coordinati con partenariati tra pubblico, privato e privato sociale. e favorire la crescita, nelle imprese venete, di comportamenti in linea con i principi della Responsabilità Sociale, incrementando condizioni di legalità e leale concorrenza.

La presente Direttiva si pone l'obiettivo di diffondere i principi della RSI aiutando le imprese a viverla come una leva competitiva e sostenendole nell'inserimento della RSI stessa nella propria strategia aziendale, valorizzando, nel contempo, le buone prassi esistenti, che spesso vengono già attuate inconsapevolmente; s

A tal fine sono stati individuati 4 ambiti tematici all'interno dei quali sviluppare azioni a più livelli e molteplici attività interconnesse che coinvolgeranno una molteplicità di attori territoriali (imprese, scuole, università, parti sociali,….) e porteranno alla definizione di nuovi modelli di "comportamento etico".

Le proposte progettuali, di durata biennale, dovranno, grazie alla presenza di partner appartenenti al mondo dell'imprenditoria, del terzo settore, degli enti locali, della finanza, della società civile, ecc., **individuare un unico ambito tematico** tra quelli riportati nella seguente tabella, all'interno del quale sviluppare una molteplicità di azioni dedicate alle varie tipologie di target:

Ambito tematico	Finalità
1 – GOVERNANCE DELL'IMPRESA	Promuovere la RSI come approccio orientato all'innovazione gestionale e alla sostenibilità sostenendo l'introduzione di nuovi strumenti di governance ed elaborando modelli incrementali per integrare la RSI nella strategia aziendale.
2 – FILIERA, CLIENTI, CATENA DI FORNITURA	Sviluppare politiche e pratiche sostenibili relative ai rapporti con clienti e fornitori e sostenere iniziative di dialogo e trasparenza nei confronti dei clienti/consumatori.
3 – AMBIENTE NATURALE, ENERGIA ED EMISSIONI	Sostenere lo sviluppo di azioni rivolte alla tutela ambientale e sostenere l'adozione di tecniche che garantiscano la razionalizzazione delle risorse, la riduzione dell'inquinamento e promuovere un'educazione che coinvolge soggetti e settori diversi al fine di sviluppare il senso di responsabilità nella scelta di stili di vita eco-compatibili.
4 – TERRITORIO E COMUNITÀ LOCALE	Favorire, sul territorio, la creazione di una rete che contribuisca a promuovere lo sviluppo del capitale sociale e la nascita di interazioni sinergiche e costruttive con i principali attori del territorio stesso e favorire l'incontro e il dialogo tra studenti e aziende e incentivare i rapporti con Università, Centri di ricerca e altri enti che si occupano di ricerca e sviluppo nel territorio.

Ciascuna proposta progettuale, a prescindere dall'ambito tematico prescelto, pur focalizzandosi sulle diverse finalità di ciascuno, dovrà prevedere comunque una serie di attività rivolte ai destinatari, quali:

- percorsi di analisi partecipata dei fabbisogni da svolgere con diverse modalità (somministrazione di schede di analisi, interviste, lavori di gruppo, focus group, workshop, ecc…);
- attività di supporto all'applicazione del set di indicatori di auto-valutazione da applicare all'interno delle imprese partner;
- percorsi di potenziamento delle competenze nell'ambito tematico di riferimento da svolgersi con modalità innovative;
- percorsi comuni di crescita secondo i principi della RSI tramite la messa in comune di esperienze, esigenze e progettualità e che coinvolgano il mondo della scuola, dell'università e della ricerca, del terzo settore, da svolgersi tramite modalità partecipative quali, ad esempio, visite studio, visite a realtà di eccellenza, eventi, scambi tra realtà imprenditoriali e realtà scolastiche, ecc….

Nel territorio veneto esistono imprese, per lo più di media e grande dimensione, che già attuano politiche e pratiche di RSI, sia al loro interno, intervenendo, ad esempio, con azioni di welfare a favore dei loro lavoratori, sia verso l'esterno. L'obiettivo del presente avviso è anche quello di capitalizzare queste esperienze e di favorirne una trasferibilità nei vari settori produttivi, al fine di moltiplicarne l'impatto in tutto

31b9d29e

il territorio veneto. Tenuto conto di tale quadro che si presenta in ambito regionale, si intende agire valorizzando le buone pratiche esistenti, al fine di favorire lo sviluppo di reti solidali che vedono le imprese più strutturate mettere in comune con le imprese più piccole servizi ed esperienze già attivate.

Si vuole, quindi, favorire positive contaminazioni e l'instaurarsi di relazioni tra imprese che operano sul medesimo territorio, attingendo anche dalle esperienze di RSI applicate in altri mercati dalle imprese venete più grandi o più consolidate, nell'ottica che potremmo definire con uno slogan: "I GRANDI AIUTANO I PICCOLI". L'obiettivo, pertanto, è quello di supportare le azioni di imprese che hanno già fatto un cammino di sviluppo di buone prassi in ambiti propri della RSI e che vogliono progredire ulteriormente, prevedendo, ad esempio, percorsi di rafforzamento in aree aziendali non sufficientemente coinvolte, così da poter diventare volano di innovazione per il territorio, e, contemporaneamente, sostenere la micro/piccola impresa che, dopo aver sviluppato un percorso di crescita, può attingere a quanto già in essere ed entrare nell'ambito di una rete ampia di servizi.

A tal proposito, ogni progetto potrà inserire al proprio interno lo sviluppo di questa tematica trasversale prevedendo attività che coinvolgano le due tipologie di aziende, anche in ottica interregionale e transnazionale. In alternativa sarà possibile, per una media o grande impresa con i requisiti sopra indicati, presentare proposte progettuali che sviluppino ulteriori azioni di RSI al proprio interno, ma prevedano obbligatoriamente il coinvolgimento di micro/piccole imprese da accompagnare in un percorso di RSI.

Nei paragrafi seguenti viene descritta nel dettaglio la struttura di ogni ambito tematico.

Si precisa che i progetti dovranno tenere conto della vigente normativa in essere al momento dell'avvio e/o degli adeguamenti o modifiche che potranno intervenire in corso di realizzazione in ordine a contrattualistica, defiscalizzazione, decreti attuativi, legge di stabilità e/o di riforma del lavoro, ecc. Tale precisazione vale in modo particolare per le borse di alto apprendistato, la cui nuova normativa di riferimento (D.M. 12 ottobre 2015) è attualmente in fase di recepimento a livello regionale.

4.1 Ambito tematico 1: GOVERNANCE DELL'IMPRESA

Le attività progettuali di questo ambito tematico sono volte a promuovere la RSI nel sistema economico veneto quale leva per la competitività, l'innovazione e la sostenibilità.

Poiché la RSI si colloca nella prospettiva di un progresso continuo e va vista come componente di una concezione moderna dell'eccellenza imprenditoriale, le imprese saranno sostenute nell'identificazione di nuove opportunità di business basate sulla responsabilità sociale e nell'approccio ad un'etica nel condurre gli affari.

Inoltre, dato che esiste una correlazione positiva tra responsabilità sociale e performance finanziaria di un'impresa, verrà sostenuto lo studio dell'integrazione tra set di indicatori e parametri economico-finanziari tramite ricerca e analisi sul campo, stesura di un set di indicatori integrato e successiva sperimentazione degli stessi. Tutte le attività saranno svolte all'interno delle aziende che verranno coinvolte nella fase di ricerca e analisi del set esistente e nella sperimentazione del set integrato.

Le aziende partner del progetto saranno sostenute nel loro percorso di innovazione della *governance* con i diversi strumenti messi a disposizione dalla Direttiva e volti a potenziarne le competenze. I percorsi previsti dal progetto dovranno permettere:

- di adottare, dopo opportuni aggiornamenti, il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/01 come strumento gestionale dell'azienda, facendo tesoro dell'esperienza propria dell'organizzazione esistente;
- di redigere, qualora ancora non lo possiedano, il bilancio sociale, quale strumento con il quale un'organizzazione rende conto ai portatori d'interesse (stakeholder) del proprio operato, rendendo trasparenti e comprensibili all'interno e all'esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti secondo modalità non evidenti nei tradizionali documenti e nelle tradizionali procedure di rendicontazione;

31b9d29e

– di formarsi e conseguire il rating di legalità[9] quale strumento per valorizzare le imprese sane e virtuose che permette di ottenere vantaggi riconosciuti dalla legge (ad es. preferenza nell'aggiudicazione di bandi o nella concessione di finanziamenti della PA, strumenti di facilitazione dell'accesso al credito).

Ogni percorso aziendale, svolto con modalità innovative e rispondenti alle necessità delle singole aziende, dovrà prevedere la realizzazione di un prodotto che illustri e racconti il percorso svolto (così come specificato in dettaglio al Paragrafo "Monitoraggio qualitativo").

Dall'analisi dei prodotti dei lavori svolti in azienda verranno selezionate le imprese "TOP'" cioè imprese da considerarsi virtuose alla luce del set di indicatori integrati in modo da individuare un elenco delle 50 imprese più significative sotto questo punto di vista per ciascuna delle province venete e un elenco di imprese "TOP" a livello regionale. Si precisa che esclusivamente per le province di Rovigo e Belluno il numero di imprese "TOP" potrà essere pari a 20. Dall'analisi dei prodotti dei lavori svolti in azienda verranno selezionate le imprese "TOP'", cioè imprese da considerarsi virtuose alla luce del set di indicatori integrati in modo da individuare un elenco delle 50 imprese più significative sotto questo punto di vista per ciascuna delle province venete e un elenco di imprese "TOP" a livello regionale. Si precisa che esclusivamente per le province di Rovigo e Belluno il numero di imprese "TOP" potrà essere pari a 20. Nel progetto dovranno essere coinvolte un numero congruo di aziende all'interno delle quali selezionare l'elenco delle imprese TOP, prima a livello provinciale e poi a livello regionale. Si precisa che per numero congruo si intende che debbano essere coinvolte almeno il doppio delle imprese che saranno selezionate[10].

I racconti e le esperienze di queste imprese verranno divulgati nel corso di più eventi provinciali e di un evento a livello regionale; tali eventi dovranno prevedere il coinvolgimento di canali televisivi e testate giornalistiche.

Tenuto conto delle finalità di questo ambito tematico verrà finanziato un **unico progetto** a valenza regionale che dovrà raccogliere le esigenze di ciascuno dei territori provinciali e assicurare, tramite la molteplicità di azioni previste, il coinvolgimento di aziende appartenenti a tutte le province venete.

Ambito tematico 1 **GOVERNANCE DELL'IMPRESA**	
Finalità	Promuovere la RSI come approccio orientato all'innovazione gestionale e alla sostenibilità Sostenere l'introduzione di nuovi strumenti di governance Sostenere la creazione di un modello per la valutazione e il monitoraggio dei livelli di competitività delle PMI impegnate nella RSI Formulare modelli, pratiche e dispositivi che consentano di qualificare le correlazioni tra RSI e sviluppo della competitività aziendale.
Attività	Sviluppo dell'integrazione tra set di indicatori e parametri economico-finanziari attraverso un lavoro di ricerca in azienda Sperimentazione in azienda dell'integrazione tra indicatori attuali e parametri economico-finanziari Percorsi di supporto all'adozione del bilancio sociale tramite consulenza e formazione del personale Percorsi di supporto all'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/01 tramite consulenza, formazione del personale, FESR Percorsi di supporto per il conseguimento del rating di legalità di cui al D.Lgs. n. 27/2012 (convertito con la Legge n. 62/2012)

[9] Il rating di legalità è uno strumento innovativo sviluppato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) in accordo con i Ministeri degli Interni e della Giustizia, che riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale (http://www.agcm.it/rating-di-legalita.html).

[10] Ad esempio se nella provincia di Venezia devono essere selezionate 50 imprese TOP, nelle attività progettuali ne dovranno essere coinvolte almeno 100

31b9d29e

	Le attività sopra indicate sono riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo.	
Output/ risultato atteso	Integrazione tra il set di indicatori attuali e parametri economico-finanziari Elenco di 50 imprese virtuose per le province di Venezia, Verona, Padova, Treviso. Vicenza; Elenco di 20 imprese virtuose per le province di Rovigo e Belluno Eventi provinciali di divulgazione degli elenchi di imprese virtuose con il coinvolgimento di canali televisivi e testate giornalistiche Elenco TOP di imprese virtuose (a livello regionale) Evento di portata regionale per la diffusione e la divulgazione dell'elenco TOP di imprese	
Target	Lavoratori e imprese	Per favorire il raggiungimento della finalità progettuale potranno essere coinvolti nelle attività anche: - operatori di enti pubblici preposti alle attività ispettive (Inps, DRL; Inail, ecc…); - servizi del territorio (pubblici, privati e privato sociale – profit e no profit). I destinatari riferibili a tali enti/servizi non contribuiscono al raggiungimento del target destinatari previsti dalla Direttiva, ma si configurano quali destinatari intermedi per il conseguimento delle finalità progettuali previste.

4.2 Ambito tematico 2: FILIERA, CLIENTI, CATENA DI FORNITURA

Le attività progettuali di questo ambito sono volte alla promozione di politiche e pratiche sostenibili nei rapporti con i fornitori e con i clienti con l'obiettivo di realizzare prodotti e servizi sicuri, a basso impatto ambientale, di facile smaltimento o recupero e di realizzare attività di marketing e commercializzazione eticamente corrette attivando un dialogo e una comunicazione aperti con clienti, fornitori e attori della filiera.

Nei confronti del mercato possono essere adottate politiche improntate a una gestione responsabile della catena di approvvigionamento (selezione della catena di fornitura, trasparenza nei rapporti con fornitori, acquisto di prodotti sostenibili). L'impresa può provvedere a comunicare regolarmente con i fornitori per tenerli aggiornati sulle iniziative intraprese o da intraprendere sulla responsabilità sociale, elaborare linee guida per i fornitori (Codici di condotta), se necessario, cambiare fornitori e valutare se rivolgersi ad imprese sociali.

Nei confronti dei clienti le politiche possono essere orientate a favorire l'innovazione e la qualità e la sicurezza del prodotto o servizio, usare schemi di etichettatura dei prodotti chiari e facilmente comprensibili tenendo conto delle aspettative dei consumatori e della soddisfazione del cliente e operando scelte etiche per quanto riguarda la fornitura di prodotti o servizi e la comunicazione.

I progetti di questo ambito dovranno coinvolgere nelle attività imprese:

- del medesimo settore al fine di rispondere in maniera concreta a specifici fabbisogni propri del settore di riferimento

oppure

- di settori diversi ma collegati in un'ottica di "ecosistema di business" al fine di attuare concrete azioni di sviluppo territoriale.

Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali potranno essere previste molteplici attività ricorrendo all'utilizzo dei diversi strumenti messi a disposizione dalla Direttiva; in questo modo le imprese saranno sostenute in un percorso individuale e/o di gruppo nell'analisi delle pratiche già esistenti al loro interno e nello sviluppo di comportamenti socialmente responsabili, partendo anche da quanto emerge dall'applicazione del set di indicatori per poter impostare lo sviluppo e il sostegno di reti di fornitura "corte" e sostenibili, allargando il mercato a fornitori del terzo settore. In tal modo sarà possibile favorire il mantenimento e/o la creazione di posti di lavoro; a tal proposito potrà essere previsto, anche, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, prevedendo momenti formativi comuni e attività di tirocinio in azienda.

Le finalità dell'ambito tematico possono essere perseguite prevedendo, anche, il coinvolgimento degli istituti scolastici in azioni di co-apprendimento, che potranno vedere impegnati studenti e personale delle aziende, in un'ottica di promozione dei principi della RSI.

Ambito tematico 2 FILIERA, CLIENTI, CATENA DI FORNITURA		
Finalità	Promuovere politiche e pratiche sostenibili relative ai rapporti con clienti e fornitori Sostenere iniziative di dialogo e trasparenza nei confronti dei clienti/consumatori Sostenere lo sviluppo di reti di fornitura "corte" Promuovere l'utilizzo di fornitori appartenenti al terzo settore	
Attività	Percorsi di ricerca applicata in azienda per l'analisi delle pratiche sostenibili presenti e lo sviluppo di nuove pratiche Percorsi di supporto all'adozione di catene di fornitura sostenibile, di comportamenti etici nelle relazioni tra fornitori e acquirenti Percorsi di supporto all'adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale secondo il protocollo SA8000 tramite consulenza, formazione del personale, acquisto di strumenti ICT (FESR) Percorsi di co-apprendimento da sviluppare con le scuole in un'ottica di promozione e diffusione dei principi della RSI applicata alla tematica dell'ambito Percorsi di inserimento in logica inclusiva Le attività sopra indicate sono riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo.	
Output/ risultato atteso	Sviluppo di un modello formativo sperimentale multilivello Nuovi percorsi tematici da applicare in ambito scolastico per la diffusione e la promozione dei principi della RSI in sinergia con il mondo imprenditoriale Creazione di filiere sostenibili Evento di diffusione di portata regionale per la valorizzazione dei migliori lavori di ricerca	
Target	Lavoratori e imprese Le imprese sociali, i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-profit, pubbliche o private che operano nell'economia sociale Soggetti svantaggiati	Per favorire il raggiungimento delle finalità progettuali potranno essere coinvolti nelle attività anche: - studenti; - operatori di enti pubblici preposti alle attività ispettive (Inps, DRL; Inail, ecc…). I destinatari riferibili a tali enti/servizi non contribuiscono al raggiungimento del target destinatari previsti dalla Direttiva, ma si configurano quali destinatari intermedi per il conseguimento delle finalità progettuali previste.

4.3 Ambito tematico 3: AMBIENTE NATURALE, ENERGIA ED EMISSIONI

Tenuto conto che non ci può essere futuro senza un maggior impegno da parte di tutti nei confronti dell'ambiente, l'ambito tematico ha la finalità di promuovere la sostenibilità ambientale intervenendo a più livelli. In quest'ottica, le imprese potranno prevedere l'elaborazione di una propria strategia aziendale aiutandole a coniugare sostenibilità economica e sostenibilità ambientale.

Le imprese verranno sostenute in percorsi di analisi, con le diverse modalità messe a disposizione dalla Direttiva (formazione innovativa, accompagnamento, borse di ricerca,….), per valutare quali sono i consumi correnti e stabilire obiettivi di risparmio energetico al fine di attuare semplici strategie sostenibili (riduzione del consumo carta, di acqua, di energia elettrica, etc.), incentivare l'utilizzo di prodotti ecologici (ad esempio prodotti per le pulizie, prodotti di carta riciclata etc.); creare un green team all'interno dell'azienda, coinvolgendo i dipendenti, per favorire lo sviluppo di strategie di sostenibilità aziendali, cambiare le

31b9d29e

caratteristiche e il design dei prodotti affinché siano più sostenibili (ad esempio, utilizzando meno imballaggi o in maggior parte riciclabili), adottare tecnologie meno inquinanti, implementare strategie di comunicazione sulla loro sostenibilità ambientale.

I percorsi, dopo la fase di analisi, e in linea con quanto previsto dall'articolo 12 dell'Accordo di Parigi[11], avranno lo scopo di introdurre comportamenti atti a prevenire e ridurre forme di inquinamento, contenere la produzione di rifiuti e favorire il recupero e il riciclaggio degli scarti di produzione, per migliorare l'efficienza energetica nei processi produttivi e utilizzare energie rinnovabili, per introdurre criteri di eco-design in fase di lancio di nuovi prodotti per prevenire e contenere gli impatti ambientali e i costi ambientali per la filiera, per gestire i processi di acquisto dei materiali e servizi sulla base di criteri di elevata sostenibilità ambientale e sociale e per introdurre, laddove sia possibile, sistemi di gestione ambientali e sociali, come fattori distintivi dell'impresa.

Anche in questo ambito tematico potrà essere previsto, per il raggiungimento delle finalità della Direttiva, l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati tramite attività di formazione e tirocinio in tematiche collegate all'ambito stesso; potrà, inoltre, essere previsto il coinvolgimento degli istituti scolastici in percorsi di co-apprendimento sulle tematiche proprie dell'ambito.

<table>
<tr><th colspan="3">Ambito tematico 3
AMBIENTE NATURALE, ENERGIA ED EMISSIONI</th></tr>
<tr><td>Finalità</td><td colspan="2">Promuovere azioni rivolte alla tutela ambientale

Sostenere l'adozione di tecniche che garantiscano la razionalizzazione delle risorse naturali (water footprint, energie rinnovabili) e la riduzione dell'inquinamento (carbon footprint, efficienza energetica).

Favorire azioni di sviluppo della sostenibilità ambientale dei prodotti/servizi e dei processi aziendali

Promuovere un'educazione che coinvolge soggetti e settori diversi al fine di sviluppare il senso di responsabilità nella scelta di stili di vita eco-compatibili</td></tr>
<tr><td>Attività</td><td colspan="2">Percorsi di ricerca applicata in azienda per l'analisi e lo studio delle pratiche esistenti e lo sviluppo di procedure e comportamenti che aumentino la sostenibilità ambientale

Percorsi di supporto allo sviluppo di buone prassi "ambientali" e all'applicazione di buone pratiche europee

Percorsi di co-apprendimento su tematiche specifiche

Percorsi di inserimento in logica inclusiva

Le attività sopra indicate sono riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo.</td></tr>
<tr><td>Output/ risultato atteso</td><td colspan="2">Sviluppo di un modello formativo sperimentale multilivello

Nuovi percorsi tematici da applicare in ambito scolastico per la diffusione e la promozione dei principi della RSI in sinergia con il mondo imprenditoriale

Evento di diffusione di portata regionale per la valorizzazione dei migliori lavori di ricerca</td></tr>
<tr><td>Target degli interventi</td><td>Lavoratori e imprese

Le imprese sociali, i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-profit, pubbliche o private che operano nell'economia sociale

Soggetti svantaggiati</td><td>Per favorire il raggiungimento delle finalità progettuali potranno essere coinvolti nelle attività anche:
- studenti
- operatori di enti pubblici preposti alle attività ispettive (Inps, DRL; Inail, ecc…)

I destinatari riferibili a tali enti/servizi non contribuiscono al raggiungimento del target destinatari previsti dalla Direttiva, ma si configurano quali destinatari intermedi per il conseguimento delle finalità</td></tr>
</table>

[11] http://www.accordodiparigi.it/

31b9d29e

		progettuali previste.

4.4 Ambito tematico 4: TERRITORIO E COMUNITA' LOCALE

I progetti che afferiscono a questo ambito hanno la finalità di promuovere lo sviluppo nel territorio di reti e azioni di collaborazione tra i diversi stakeholder. Tali progetti dovranno avere una caratterizzazione territoriale e cioè essere presentati su una singola provincia – ad eccezione delle province di Rovigo e Belluno, che dovranno essere coinvolte nel progetto unitamente alle province di Padova (per ciò che riguarda Rovigo) e di Treviso (per ciò che riguarda Belluno)[12].

Il tema centrale dello sviluppo della RSI sul territorio è la gestione delle relazioni tra soggetti che devono confrontarsi in maniera costruttiva al fine di creare una rete che renda possibile operare per il valore comune della sostenibilità a livello locale. Il valore aggiunto che distingue un territorio che intenda progredire su questo fronte è dato dal suo "capitale sociale" inteso, appunto, come l'insieme delle relazioni che si attivano tra PA, imprese, organizzazioni di rappresentanza e società civile. La collaborazione tra i diversi attori apporta vantaggi al tessuto economico in quanto si instaurano rapporti migliori tra aziende e comunità di appartenenza, si genera maggiore attrazione di forza lavoro preparata e possibilità di sviluppare nuovi prodotti grazie a una migliore conoscenza della comunità in cui l'azienda opera. Nello stesso tempo anche il territorio si avvantaggia in quanto la rete contribuisce a mantenere la comunità attiva, aumentano le possibilità di occupazione e viene favorito la scambio tra settore profit e non profit.

Le proposte progettuali dovranno prevedere il coinvolgimento dei diversi stakeholder in attività volte allo sviluppo di una rete di imprese innovative e attori del territorio che valorizzi gli impegni già presi, talvolta a livello "inconscio", e che possa contribuire a creare lo sviluppo del capitale sociale del territorio. Per sostenere adeguatamente tale rete, potrà essere prevista l'attivazione di un Laboratorio permanente che, tramite gruppi di lavoro gestiti secondo modelli partecipativi, effettui l'analisi dei bisogni di sviluppo sostenibile e valuti i processi e i risultati.

La rete, tra le varie iniziative da porre in essere, potrà sperimentare un'azione inclusiva che coinvolga le imprese e i diversi attori nella realizzazione di un "premio" che valorizzi la partecipazione degli istituti scolastici. In questo ambito, le scuole potranno essere coinvolte in attività di sensibilizzazione, promozione e diffusione della RSI da condividere con tutti gli attori del territorio in special modo con le imprese all'interno delle quali poter svolgere attività di tirocinio e apprendimento *on the job*.

In questo ambito tematico verranno finanziati 5 progetti che interverranno sulle province di Padova e Rovigo, Treviso e Belluno, Venezia, Verona, Vicenza in modo da assicurare l'intera copertura regionale.

Ambito tematico 4 TERRITORIO E COMUNITA' LOCALE	
Finalità	Favorire, sul territorio, la creazione di una rete di imprese innovative che contribuisca a promuovere lo sviluppo del capitale sociale e la nascita di interazioni sinergiche e costruttive con i principali attori del territorio stesso, comprese partnership tra mondo profit e non profit Favorire l'incontro e il dialogo tra studenti e aziende e incentivare i rapporti con Università, Centri di ricerca e altri enti che si occupano di ricerca e sviluppo nel territorio
Attività	Percorsi di progettazione partecipata per lo sviluppo di un modello di dialogo e confronto tra realtà imprenditoriale e realtà scolastica/universitaria e tra territorio e realtà scolastica/universitaria Percorsi di ricerca applicata in azienda per lo studio e lo sviluppo di azioni di rete Co-progettazione di percorsi in logica multistakeholder Supporto allo sviluppo di partenariati pubblico-privato Percorsi di inserimento in logica inclusiva

[12] Gli ambiti territoriali saranno, quindi, i seguenti: Padova-Rovigo, Treviso-Belluno, Venezia, Vicenza e Verona.

31b9d29e

	Le attività sopra indicate sono riportate a titolo esemplificativo ma non esaustivo.	
Output/ risultato atteso	Rete permanente di imprese e stakeholder per la creazione di innovazione e sviluppo del capitale sociale sul territorio Laboratorio permanente per la RSI Nuovi percorsi tematici da applicare in ambito scolastico per la diffusione e la promozione dei principi della RSI in sinergia con il mondo imprenditoriale Evento di diffusione di portata regionale per la valorizzazione dei migliori lavori di ricerca	
Target degli interventi	Lavoratori e imprese Le imprese sociali, i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-profit, pubbliche o private che operano nell'economia sociale Soggetti svantaggiati	Per favorire il raggiungimento delle finalità progettuali potranno essere coinvolti nelle attività anche: - studenti; - operatori di enti pubblici preposti alle attività ispettive (Inps, DRL; Inail, ecc…). I destinatari riferibili a tali enti/servizi non contribuiscono al raggiungimento del target destinatari previsti dalla Direttiva, ma si configurano quali destinatari intermedi per il conseguimento delle finalità progettuali previste.

Per i progetti che sviluppano attività negli abiti tematici 2, 3 e 4, al termine delle attività progettuali potrà essere prevista la realizzazione di un evento di portata regionale, che permetterà di valorizzare i migliori lavori svolti dai borsisti di ricerca, afferenti a ciascun ambito tematico. L'evento dovrà essere adeguatamente diffuso e pubblicizzato anche per mezzo di tv e organi stampa e potrà essere realizzato in sinergia tra i progetti finanziati nei diversi ambiti. Si precisa che la valutazione dei lavori svolti sarà affidata ad una commissione di esperti (docenti universitari, ricercatori, esperti di settore, imprenditori, ecc.), al cui interno dovrà essere prevista anche una rappresentanza della Regione del Veneto – Sezione Formazione. A titolo di premio, quindi, potranno essere previste ulteriori iniziative di formazione di vario tipo e borse per la realizzazione di esperienze formative, di lavoro e/o tirocinio sia all'estero che fuori dai confini regionali, finalizzate alla creazione di sistemi virtuosi di scambio. Le imprese private potranno mettere a disposizione dei ricercatori selezionati, ulteriori premi (anche in denaro) a titolo di cofinanziamento o altri programmi formativi in Italia o all'estero.

Al fine di aumentare l'efficacia degli interventi e il raggiungimento degli obiettivi, per i progetti di tutti gli ambiti tematici si potrà prevedere la richiesta di finanziamento per le tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013. A titolo esemplificativo, si precisa che potranno essere riconosciute spese per l'acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, acquisto di hardware e di software specialistici necessari all'applicazione di pratiche socialmente responsabili nell'ambito dell'organizzazione aziendale, della catena di fornitura, della tutela ambientale, ecc… Potrà essere, inoltre, prevista l'acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, realizzazione di brochure, locandine, volantini necessari alla divulgazione di attività sperimentali con i diversi stakeholder (per i dettagli su tali tipologie di spesa si rimanda al paragrafo dedicato), così come le spese relative alla realizzazione dei due video previsti nel paragrafo 7.2 della presente Direttiva.

5. Tipologie di interventi

Per il raggiungimento degli obiettivi progettuali potranno essere previste molteplici attività sia formative che di accompagnamento, scelte tra quelle di seguito esplicitate.

31b9d29e

5.1 Attività formative

Al fine di adeguare le competenze dei destinatari in relazione ai diversi ambiti tematici e per rispondere ai molteplici fabbisogni professionali, potranno essere realizzati i seguenti interventi formativi:

a) interventi di breve durata (2-16 ore);
b) interventi di media durata (17-50 ore);
c) interventi di lunga durata (51-160 ore);
d) interventi formativi di specializzazione (161-300).

Si precisa che gli **interventi di specializzazione** devono affrontare tematiche di elevata complessità e portare all'acquisizione di competenze specialistiche, manageriali e di alto livello, spendibili sia nell'ambito di attività di riorganizzazione/organizzazione dell'azienda sia in attività di riqualificazione finalizzate all'inserimento lavorativo o per progressioni di carriera. Il 50% del monte ore degli interventi di specializzazione potrà essere svolto in piccoli gruppi (da 3 a 5 persone) o prevedere lo sdoppiamento del gruppo iniziale.

Lo sdoppiamento dei percorsi potrà essere previsto anche nel caso di percorsi che prevedano l'utilizzo di metodologie formative indoor particolarmente innovative e/o di metodologie outdoor.

Per lo svolgimento di ciascuna delle attività formative sopra specificate potrà essere utilizzato un insieme variamente combinato di metodologie coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti previsti, e gli stili di apprendimento riscontrabili negli utenti, che migliorino il coinvolgimento e l'interazione tra gli utenti, scelte tra quelle che vengono di seguito elencate a titolo esemplificativo:

- formazione in presenza;
- apprendimento intergenerazionale;
- formazione intervento;
- *role play*;
- testimonianze;
- utilizzo di filmati;
- *problem based learning* (PBL);
- FAD

L'adozione di metodologie FAD è ammissibile nel limite del 40% del monte ore totale degli interventi formativi previsti.

5.1.1 Metodologie formative indoor

Tenuto conto della particolarità delle tematiche e delle tipologie di destinatari coinvolti, si sottolinea la necessità di utilizzare metodologie innovative di gestione del gruppo aula, che possano favorire un approccio di apprendimento basato sul fare e sullo sperimentare, valorizzando le competenze già possedute come base da cui partire per implementare conoscenze e competenze trasversali, quali, a titolo puramente esemplificativo, l'uso di *edugame*, lo *story-telling*, l'erogazione di pillole formative, la palestra formativa, lo *scrum*.

Edugame - Gli *edugames* riproducono in modo metaforico situazioni, logiche e contesti dell'agire organizzativo o coerenti con le situazioni operative che debbono essere affrontate nella realtà dai partecipanti. Il game formativo è una metodologia che utilizza gli schemi e la struttura propria di game classici per rappresentare le situazioni legate allo svolgimento di un macro-processo di una azienda di servizio riproducendo logiche familiari alle persone (ad es.: occorre produrre dei risultati entro dei tempi determinati, soddisfare i clienti interni e esterni, …) in un contesto simulato.

Storytelling - È una metodologia che usa la narrazione come mezzo creato dalla mente per inquadrare gli eventi della realtà e spiegarli secondo una logica di senso. L'atto del narrare, nello *storytelling*, si ritrova nell'esperienza umana e si può rappresentare in varie forme (individuali o collettive) che connettono pensiero e cultura. Soprattutto le emozioni dell'uomo – attraverso la narrazione – trovano il mezzo più efficace di espressione. Il pensiero narrativo possiede una molteplicità di significati, ma questi necessitano di essere tradotti, affinché si possano costruire una o più forma di comunicazione che siano rielaborate dai soggetti secondo i termini della narrazione. Il discorso narrativo permette di rendere comprensibile, comunicabile e ricordabile il vissuto. Quindi, il pensiero narrativo organizza l'esperienza soggettiva e interpersonale; mentre il discorso narrativo rende possibile la riflessione.

31b9d29e

Utilizzando il metodo di raccontare storie, diventa possibile situare l'apprendimento nei contesti significativi e promuovere processi dialogici di interazione riflessiva attraverso lo sviluppo di contesti.

Pillole formative
Questa attività nasce dall'esigenza di rendere attraente e coinvolgente la formazione e-learning, in particolare nell'area del comportamento organizzativo. Essa è caratterizzata da un insieme di corsi molto brevi, di circa 10/15 minuti ciascuno, fruibili con flessibilità e negli orari scelti dai destinatari nell'arco di tempo stabilito nel progetto. Ogni corso, pur nella sua brevità, è fortemente strutturato e sviluppa un argomento formativo in senso compiuto. Queste pillole andranno a costituire un intervento di breve durata (minimo 2 ore – massimo 8 ore).

Palestra formativa
La palestra formativa è una forma innovativa di aula dove almeno la maggior parte del tempo è dedicato all'esperienza, all'allenamento delle competenze critiche, e solo il 20% del tempo è dedicato alle istruzioni operative e all'analisi proattiva delle prestazioni. In questo ambito si utilizza la metafora sportiva (meglio se viene individuato uno specifico sport) per accompagnare itinerari di apprendimento.
Come metodologia la palestra formativa risulta particolarmente efficace soprattutto laddove esiste un clima di sfiducia nei confronti della formazione tradizionale, giudicata troppo teorica e lontana dalla realtà, poiché promuove collaborazione e partecipazione attiva delle persone ai processi di apprendimento.

Scrum
Il metodo *Scrum* (parola inglese che indica la mischia ordinata del rugby) è una "struttura" per la gestione dei progetti complessi, adattativo e incrementale, nato per migliorare lo sviluppo di software, ma che attualmente viene utilizzato da molte aziende per lo sviluppo di nuovi prodotti e viene applicato anche in altri ambiti: dalla scuola alle ONG, dalla pubblica amministrazione alla gestione di attività e obiettivi personali.
Essenzialmente, il sistema è fondato su *team building* e *feedback* costanti, che permettono di valutare di volta in volta cosa è andato bene, cosa sarebbe potuto andare meglio e come il gruppo può migliorare.
Infatti, scrum inizia con la formazione di un gruppo di progetto i cui membri abbiano caratteristiche e conoscenze complementari e multifunzionali; viene definito l'obiettivo del progetto, cui segue la definizione delle tappe intermedie, degli indicatori di risultato e delle attività da realizzare campo in ciascuna tappa.
Il metodo *scrum* può essere adattato e trasferito in diversi ambiti, in particolar modo in tutti quei contesti in cui bisogna gestire un progetto complesso, garantendone valore in uscita, tempi di realizzazione certi e con una molteplicità di contenuti da trasferire.

5.1.2 Formazione outdoor

Tenuto conto delle caratteristiche dei destinatari e della specificità delle tematiche oggetto dei progetti, si intende sostenere la realizzazione di percorsi formativi su misura, favorendo l'utilizzo di metodologie innovative dove l'attività d'aula viene integrata o sostituita con soluzioni di apprendimento esperienziale.

Tali interventi, infatti, permettono di realizzare un processo di apprendimento che integra l'acquisizione di esperienza e sviluppa relazioni docente-destinatari e tra pari, che coinvolgendo attivamente e rendendo "protagonisti" i soggetti partecipanti, facilitano l'apprendimento stesso attraverso l'individuazione di soluzioni a problemi reali e l'esperienza agita.

Potranno, quindi, essere realizzati, a titolo esemplificativo, i seguenti interventi:

– **Learning week**

Attività residenziale della durata di 40 ore (5 gg. oppure 3 + 2 gg.) su tematiche che riguardano le competenze trasversali. La modalità consente di ritrovarsi in contesti particolari che favoriscono il confronto, la riflessione, l'elaborazione creativa, stimolando in questo modo la comunicazione formale e informale e il consolidamento del lavoro di gruppo.

La durata di una *learning week* prevede che essa possa essere suddivisa in:
- preparazione (massimo 8 ore);
- attività formativa vera e propria;
- feedback finale (massimo 8 ore).

– **BOOTCamp**

Il *bootcamp* è un'attività esperienziale svolta in modalità outdoor che si sviluppa in diverse tappe in cui ciascun partecipante mette in gioco le proprie competenze trasversali. Si svolge in modalità semi-residenziale o residenziale e può essere sviluppato con:

31b9d29e

- attività svolta a livello del suolo (o a non più di 1/2 metro di altezza) attraverso installazioni fisse, che non richiedono l'utilizzo di particolari sistemi di sicurezza attiva, se non l'attenzione dei partecipanti e dello staff. Si tratta di attività estremamente sfidanti e, attraverso il contatto fisico tra i partecipanti molto forte e la necessità di sostenersi a vicenda per tutta la durata dell'attività, richiedono un alto livello di concentrazione e di coordinamento con gli altri.
- attività che presentano una elevata componente di sfida a livello individuale, di coppia, di team e offrono l'opportunità di affrontare i propri limiti (percepiti o autoimposti) e le proprie paure (vertigini, paura del vuoto, ecc.). Le attività sono tutte in altezza, a circa 10/12 metri dal suolo. Le principali esercitazioni sono: Trapezio, Muro sospeso mobile, *Beam*, *Giant Swing*, Ponte tibetano, Ponte birmano.

– **Teatro d'impresa**

Il teatro d'impresa è un'attività di formazione esperienziale che si svolge nel corso di una o più giornate e permette di creare un livello di coinvolgimento che supera la sfera cognitiva attivando anche il piano emotivo dei partecipanti.
Tale intervento permette di ripensare i comportamenti individuali e le scelte aziendali in una forma leggera ma nello stesso tempo di grande impatto.
Nella prospettiva del teatro d'impresa, il cambiamento ed il miglioramento dell'adulto sono possibili attraverso un tipo di formazione che non metta al centro esclusivamente il sapere e il saper fare ma anche il saper essere, e quindi il sapersi relazionare, il saper comunicare, ovvero il modo personale di ognuno di apprendere legato ai propri vissuti e alle proprie esperienze.

Per la determinazione dei costi relativi alle attività in outdoor si rimanda al paragrafo "Modalità di determinazione del contributo" della presente Direttiva.

5.1.3 Borse per la partecipazione a corsi di alta formazione

Potrà essere prevista **l'erogazione di borse** (**Euro 2.000,00**) per la **partecipazione a corsi di alta formazione** erogati anche in modalità FAD, da parte di Università pubbliche e/o private o altri organismi di formazione non accreditati presso la Regione del Veneto, operanti anche al di fuori del territorio regionale (***purché presso strutture non collegate agli enti accreditati in Veneto***) e/o nazionale. Attraverso tale strumento si intende offrire la possibilità di realizzare percorsi di mobilità formativa fuori dai confini regionali, valorizzando la dimensione di incremento delle competenze in una dimensione europea.

Tale scelta dovrà essere adeguatamente motivata e le tematiche affrontate devono comportare un reale valore aggiunto al percorso professionale del destinatario, contribuendo all'aumento di conoscenze e competenze dei soggetti coinvolti non diversamente acquisibili.

Tali percorsi dovranno avere la durata almeno pari ad un intervento formativo di **media** durata.

Il soggetto proponente dovrà motivare adeguatamente la scelta e l'individuazione del corso per il quale si richiede l'erogazione della borsa. La Regione provvederà alla valutazione delle motivazioni addotte e della congruenza economica della proposta.

Tenuto conto delle peculiarità di tale strumento si ritiene necessario che la riconoscibilità della borsa avvenga esclusivamente nel caso in cui ci sia un risultato di apprendimento positivo in esito al percorso e venga sostenuta un'analisi delle competenze in uscita dal percorso.

5.2 Interventi di accompagnamento

Possono essere previsti i seguenti interventi:

- Assistenza/consulenza (individuale e/o di gruppo)
- *Coaching* (individuale e/o di gruppo)
- *Counseling* (individuale e/o di gruppo)
- *Mentoring* (esclusivamente individuale)

- Visita di studio (individuale e/o di gruppo)
- Visita aziendale (individuale e/o di gruppo)
- *Action research*
- Seminari informativi
- Workshop/focus group
- Sportello (in presenza e telematico)
- *Project work*
- Tirocinio (individuale)
- Borsa di ricerca (individuale)
- Incontri per piani di sviluppo e reti
- Incentivi per il ricorso temporaneo a competenze manageriali
- Incentivi all'assunzione
- Borse di alto apprendistato
- Mobilità professionale transnazionale e territoriale
- Mobilità formativa

Le modalità di erogazione, i minimali e i massimali relativi al numero degli utenti e alla durata degli interventi sono specificate più sotto. Si precisa che la descrizione delle caratteristiche di tali interventi intende offrire una illustrazione generale, seppur non esaustiva, delle finalità che possono essere perseguite con le varie tipologie d'intervento.

Per le attività di gruppo possono essere previsti da 2 a 15 destinatari come meglio specificato nel punto "*Modalità di determinazione del contributo - Unità di costo standard per le attività di accompagnamento*" della presente Direttiva (anche gruppi variabili). Si precisa che è possibile prevedere gruppi variabili di destinatari che partecipano a tutte o a parte del monte ore previsto per l'intervento.

Per la determinazione dei costi relativi alle attività individuali si rimanda al paragrafo "*Modalità di determinazione del contributo*" della presente Direttiva.

Assistenza/consulenza

Si tratta di un'attività che prevede incontri individuali o di gruppo con diverse tipologie di soggetti e che intende rispondere ad una molteplicità di obiettivi a seconda del contesto in cui si realizza, ad esempio: incontri con i vertici aziendali finalizzati ad definire le linee di intervento in ordine alle tematiche dell'ambito sviluppato dal progetto, incontri finalizzati a supportare l'impresa nell'introduzione di strumenti di RSI, a diffondere i principi di RSI, ad individuare elementi critici e/o di miglioramento dei gruppi di lavoro, ecc.

Possono essere svolte un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 40.

Coaching

E' un'attività di supporto – individuale o di gruppo – che, partendo dall'unicità dell'individuo, si propone di operare un cambiamento, una trasformazione che possa migliorare e amplificare le potenzialità di ciascuno per raggiungere obiettivi personali, di team, manageriali, sportivi, ecc. è una relazione processuale che può essere finalizzata al raggiungimento di diversi obiettivi: accompagnare la persona verso il massimo rendimento attraverso un processo autonomo di apprendimento, migliorare la performance lavorativa per adeguarla ai fabbisogni aziendali, definire nuove linee d'intervento, raccogliere elementi utili a ridisegnare l'organizzazione lavorativa e personale dei destinatari.

Possono essere svolte un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 40.

31b9d29e

Counseling

Il *counseling* è una pratica indirizzata alla soluzione di specifici problemi, anche relazionali, sorti in molteplici contesti e finalizzata a gestire crisi, migliorare relazioni, sviluppare risorse, promuovere e sviluppare la consapevolezza personale, lavorare con emozioni e pensieri, percezioni e conflitti interni e/o esterni, prendere decisioni. Attraverso le attività di *counseling* si potranno, ad esempio, avviare percorsi di accompagnamento alla definizione di un nuovo progetto professionale o un servizio di consulenza di carriera al fine di favorire la ricollocazione del soggetto svantaggiato. Tale pratica, infatti, è indicata nel lavoro con soggetti che necessitano di particolare attenzione e supporto.

Possono essere svolte un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 40.

Mentoring

Il significato della parola *mentoring* non è oggettivamente univoco. In generale esso indica una serie di rapporti interpersonali instaurati e sviluppati al suo interno fra i soggetti protagonisti, il cui elemento fondamentale è rappresentato dalla necessità di creare relazioni "uno a uno", cioè relazioni che coinvolgano un/a solo/a utente ed un/a solo/a *mentor*.

Il *mentoring* è un processo metodologico nel quale il/la *mentor* segue e promuove la carriera e lo sviluppo professionale di un'altra persona instaurando un rapporto non di subordinazione bensì di complicità e sostegno, attraverso una relazione amichevole e cordiale.

Le potenzialità di una siffatta relazione sono tali per cui essa può concretamente permettere di fare spazio, all'interno della realtà in cui opera, all'apprendimento e alla sperimentazione, favorendo lo sviluppo di nuove potenzialità personali e professionali. Inoltre essa agevola il coinvolgimento e la partecipazione dell'utente.

Il *mentoring* può essere utilizzato sia in percorsi di sviluppo e progressione di carriera, sia in percorsi di accompagnamento all'avvio d'impresa.

Le esperienze realizzate nell'ambito di progetti a sostegno dell'avvio d'impresa, hanno mostrato che i benefici che sono stati ottenuti dagli aspiranti imprenditori o neo-imprenditori non sono stati di poco conto, poiché oltre ad acquisire una maggiore conoscenza in relazione a materie tecniche essi spesso sono entrati a far parte di una rete di contatti che sono risultati preziosi per la gestione della propria attività d'impresa. Aver partecipato ad un percorso di tale natura ha infatti permesso di allacciare una serie di nuovi contatti che si sono poi tradotti in opportunità di collaborazioni e scambi di esperienze.

Possono essere svolte un minimo di 4 ore fino ad un massimo di 40 ore (esclusivamente individuali).

Visita di studio

E' un'attività che permette la partecipazione a mostre e/o fiere di settore, la conoscenza di eccellenze, il trasferimento di buone pratiche; può essere realizzata sul territorio della Regione del Veneto oppure presso strutture site in altre Regioni italiane o in altri Paesi dell'Unione Europea.

La visita di studio, realizzata sul territorio della Regione del Veneto, deve avere una durata **minima di 4 ore** e **massima di 40 ore**.

La visita di studio realizzata **in altre Regioni italiane** o **in altri Paesi dell'Unione Europea** deve avere una durata **minima di 16 ore** e **massima di 40 ore**.

L'attività è articolabile in un percorso modulare, che prevede l'erogazione in giornate consecutive, alternate a momenti di pausa, da realizzarsi non necessariamente nella medesima settimana (ad es. 3 giornate + 2 giornate svolte in seguito).

Se funzionale al raggiungimento degli obiettivi formativi e se adeguatamente motivata, può essere prevista la presenza di **un unico consulente,** per un **monte ore massimo di 40 ore,** dedicato ad accompagnare e affiancare i destinatari nel corso delle attività di visita/scambio, il cui costo sarà imputabile come attività di assistenza/consulenza.

31b9d29e

In ogni caso, tali interventi possono essere riconosciuti a condizione che l'azienda non abbia realizzato iniziative analoghe nel triennio 2013-2015. In nessun caso, inoltre, possono essere finanziate attività commerciali ordinarie e attività già in corso.

Visita aziendale

E' un'attività che permette un confronto con altre realtà aziendali di rilievo nell'ambito trattato, la visita a impianti o soluzioni tecnologiche di eccellenza, lo scambio di esperienze e di saperi con altri enti o aziende.

La visita aziendale, realizzata sul territorio della Regione del Veneto, deve avere una durata **minima di 4 ore** e **massima di 40 ore**.

La visita aziendale realizzata **in altre Regioni italiane** o **in altri Paesi dell'Unione Europea** deve avere una durata **minima di 16 ore** e **massima di 40 ore**.

L'attività è articolabile in un percorso modulare, che prevede l'erogazione in giornate consecutive, alternate a momenti di pausa, da realizzarsi non necessariamente nella medesima settimana (ad es. 3 giornate + 2 giornate svolte in seguito).

In ogni caso, **non sono ammissibili attività commerciali ordinarie, attività interregionali/transazionali già realizzate nel triennio 2013-2015 e attività già in corso al momento della presentazione della proposta progettuale.**

Action research

Potranno essere realizzate attività di *action research* finalizzate a sostenere le imprese nell'avvio di processi di definizione e sviluppo di nuovi comportamenti socialmente responsabili da applicare nei diversi ambiti aziendali.

Si tratta di un'attività che si caratterizza come un percorso integrato, personalizzato sui fabbisogni e sul contesto organizzativo/produttivo specifico di ciascuna impresa coinvolta. Attraverso l'utilizzo della modalità *action research*, si intende:

- sostenere la specializzazione finalizzata alla crescita professionale dei destinatari;
- promuovere l'introduzione nel sistema produttivo regionale di figure professionali qualificate nell'ambito delle pratiche di RSI;
- promuovere la circolazione di saperi ed esperienze tra Università, enti di ricerca e centri di ricerca, anche privati, esperti e imprese.

Il percorso può comprendere attività quali l'analisi e la raccolta di informazioni, la predisposizione di piani di sviluppo e di piani operativi per l'introduzione di azioni migliorative nei processi produttivi/organizzativi, l'adattamento e personalizzazione di modelli operativi, il sostegno all'introduzione di innovazioni di processo (organizzative, tecnologiche, ecc.). Si tratta di realizzare un **vero e proprio progetto di sviluppo/cambiamento aziendale** che permetta di rispondere alle esigenze di quanti lavorano nell'impresa in relazione alle tematiche della RSI.

L'*action research* si distingue, pertanto, dalle attività di assistenza/consulenza o da interventi di accompagnamento individuale o di gruppo come il *coaching*.

L'*action research* è rivolta a imprese private che hanno la necessità di intervenire sui propri processi coinvolgendo le figure apicali (compreso il/i titolare/i) o il personale specializzato.

Essa prevede il coinvolgimento di una figura aziendale che seguirà l'intero monte ore di attività previsto; in affiancamento a tale figura potranno, di volta in volta, essere presenti altre figure aziendali che potranno usufruire di parte del monte ore, in base alle necessità legate alle diverse fasi di svolgimento del progetto di sviluppo aziendale. In tal modo, l'*action research* si configura come un'attività rivolta a **gruppi variabili** di destinatari.

Ciascuna *action research* può avere una **durata compresa tra le 16 e le 40 ore.**

Può essere prevista una sola edizione/intervento di *action research* per ciascuna impresa coinvolta nel progetto.

31b9d29e

Il percorso avviene sotto la guida esperta e mirata di consulenti senior, con almeno 7 anni di esperienza.

Seminari informativi – workshop/focus group

Il seminario è un'attività volta alla discussione di argomenti specifici, al quale è possibile partecipare dibattendo e approfondendo la tematica trattata. Tale percorso breve e strutturato in un programma, mira all'approfondimento di un tema specifico mediante l'intervento di uno o più relatori. Possono essere previsti incontri di durata pari a 4 ore o di durata pari a 8 ore.

Il workshop/focus group è un'attività attraverso la quale si può partecipare ad analisi su argomenti specifici e/o risultati di ricerche con un gruppo ristretto di relatori che interagiscono su un argomento centrale oggetto dell'evento. Un moderatore esperto, indirizza e guida la discussione tra i partecipanti, facilitandone l'interazione all'interno di un confronto interpersonale. Per tale attività è prevista una durata pari a 4 ore o pari a 8 ore.

Si precisa che l'organizzazione di seminari deve rispondere alla finalità di dare ampia diffusione sul territorio delle finalità dei progetti, delle esperienze e dei risultati raggiunti. In considerazione di ciò tali eventi dovranno assicurare la presenza di tutti i partner di progetto (operativi, di rete ed aziendali) ed essere aperti ai vari *stakeholder* del territorio.

Nella realizzazione di tali eventi dovrà essere previsto l'utilizzo di modelli partecipativi, così da rendere i partecipanti protagonisti attivi, anche attraverso il supporto delle innovazioni tecnologiche. Potranno essere utilizzate metodologie quali il world café e/o l'open space tecnology (descritte nel box sottostante), in special modo nel corso dei lavori di co-progettazione, di sviluppo del laboratorio permanente e in tutte le situazioni in cui viene richiesto un contributo da parte dei diversi stakeholder.

World Café

Il *World Café* è una metodologia capace di stimolare discussioni autogestite dai partecipanti all'interno di un quadro comune e sotto la guida di alcune domande di riferimento. L'idea alla base del *World Café* è tanto semplice quanto rivoluzionaria: lavorare per creare conversazioni importanti, ideando in modo creativo e non convenzionale, ragionando insieme su progetti complessi, ma in modo concreto, divertente e produttivo. Le persone siedono attorno ai tavoli e discutono delle domande lanciate dalla cabina di regia dell'incontro.
Come in ogni caffè possono scrivere e disegnare sulla tovaglia (di carta) e se vogliono possono alzarsi e cambiare tavolo (sempre sotto la guida della cabina di regia).

Open Space Technology

L'***Open Space Technology*** è una metodologia di partecipazione sociale coinvolgente, ideale per promuovere e facilitare discussioni con numerosi partecipanti. Basata sull'auto-organizzazione dei partecipanti e su un supporto metodologico meno invadente. Il numero dei partecipanti è praticamente illimitato e non esiste un programma prestabilito. Questo strumento di lavoro si può utilizzare in modo ideale nelle conferenze, seminari e workshop dove si vuole realizzare un approccio "bottom up" , in cui si rinuncia agli interventi in cattedra, dando peso all'esperienza e alla creatività di ciascun partecipante all'incontro. L'*Open Space Technology* è un metodo per incidere nei processi di trasformazione delle organizzazioni e prendere decisioni creative.
I seminari gestiti con l'*Open Space Technology* non costituiscono un percorso formativo che si svolge mediante lunghi processi curriculari (interventi e lezioni, formazione ecc.) ma sono un trampolino significativo, dai contorni ben definiti, determinato dalla concentrazione sulla creatività, che libera il potenziale del rinnovo.

Il significativo coinvolgimento e la ricchezza dei contributi che emergeranno dagli incontri potranno essere supportati da attività di raccolta dati e informazioni attraverso l'utilizzo di metodologie innovative quali ad esempio lo *sketchnote*[13]. Tutti i materiali di sintesi dei singoli eventi realizzati dovranno essere raccolti in un prodotto finale, ad esempio lo *Sketchnoter's Stories*, da caricarsi nella sezione materiali interni del portale di gestione dei progetti finanziati. I costi sostenuti per tale attività potranno rientrare nelle spese ammissibili al FESR (per i dettagli su tali tipologie di spesa si rimanda al paragrafo dedicato).

Le date di eventuali seminari di lancio o di chiusura dovranno essere preventivamente concordate con la Sezione Formazione, al fine di garantire la presenza – a livello istituzionale – di un esponente della Regione.

[13] Strumento dove si affiancano elementi grafici significativi quali disegni, schizzi, icone ed altro (Sketch), alle note testuali tradizionali (Note).

31b9d29e

Tali eventi potranno essere organizzati coinvolgendo più progetti che insistono sui diversi ambiti progettuali.

Sportello in presenza e Sportello telematico

Con l'attività di sportello in presenza si intende l'erogazione di servizi informativi, orientativi ed assistenziali ad una vasta tipologia di utenza non predeterminata.

Lo sportello telematico costituisce, invece, un supporto ad attività rivolte ai lavoratori e alle aziende che possono riguardare il percorso di analisi in azienda, l'applicazione del set di indicatori, ecc... Si tratta, in questo caso, di un'attività non in presenza che viene svolta, comunque, a beneficio dei lavoratori e delle aziende partner.

Per tali attività (sia in presenza che telematiche) potranno essere erogate un **massimo di 16 ore per utente/azienda nell'ambito di un medesimo progetto**. Per ogni singola ora di attività erogata è richiesta la produzione di un output, che deve essere preventivamente definito e adeguatamente descritto in fase di progettazione. Tale output deve descrivere le attività svolte e i servizi concretamente offerti a beneficio di imprese e lavoratori e i risultati conseguiti.

Si precisa che, nell'ambito delle attività di sportello, non possono essere finanziate quelle attività che rientrano negli impegni istituzionali dell'ente erogatore e/o attività comunque già in corso di svolgimento.

Project work

Elaborazione di un progetto/prodotto finale concreto e valutabile (es. la redazione di un profilo, procedura, etc..). Con questo termine si fa riferimento alla definizione e realizzazione di un progetto professionale nel quale gli utenti agiscono in veste di veri e propri operatori affrontando i problemi reali riferiti al contesto e ricercando soluzioni concretamente realizzabili. Nella realizzazione i partecipanti vengono supportati da docente e tutor. E' un'attività che può avere una durata compresa tra le 8 e le 40 ore.

Tirocinio

Le attività di Tirocinio (tirocini di inserimento/reinserimento), così come definite dalla DGR 1324/13 "Disposizioni in materia di tirocini ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3", sono attivabili nell'ambito dei progetti presentati nei diversi ambiti tematici.

Il tirocinio è finalizzato ad offrire un'opportunità formativa basata sull'alternanza tra l'attività di formazione e la pratica lavorativa, per sperimentare direttamente l'inserimento lavorativo in impresa. Lo strumento del tirocinio può essere realizzato sia sul territorio regionale, che in mobilità geografica (fuori regione o fuori dai confini nazionali), per una durata massima di 6 mesi.

Qualora l'attività di tirocinio (anche in mobilità geografica nazionale e transnazionale) sia rivolta a persone disabili, ai sensi della Legge 68/99 la durata di tale attività potrà essere prorogata di ulteriori 12 mesi[14].

Qualora, invece, l'attività di tirocinio (anche in mobilità geografica nazionale e transnazionale) sia rivolta a soggetti svantaggiati, ai sensi del Reg. Com. 651/2014, la durata di tale attività può protrarsi fino ad un massimo di 12 mesi, proroghe comprese[15].

Nell'ambito dell'attività di tirocinio dovrà essere assicurata l'individuazione di un tutor aziendale per ogni azienda che accoglie gli utenti. Il tutor aziendale dovrà garantire un supporto costante all'utente per facilitarne l'inserimento in azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi. Dovrà essere garantito, inoltre, un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo, prevedendo la realizzazione di incontri e scambi (anche a distanza ad esempio tramite skype). L'attività di tirocinio sarà, infine, soggetta a monitoraggio qualitativo, finalizzato a rilevare gli esiti e la soddisfazione dei partecipanti.

[14] Per la regolamentazione dei tirocini si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 23 luglio 2013 che attualmente disciplina l'utilizzo dei tirocini nella Regione del Veneto.

[15] Per la regolamentazione dei tirocini si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1324 del 23 luglio 2013 che attualmente disciplina l'utilizzo dei tirocini nella Regione del Veneto.

31b9d29e

Obiettivo di tali attività sarà quello di verificare lo svolgimento del tirocinio raccogliendo *feedback* sia da parte del tirocinante che da parte dell'azienda.

A tal fine dovranno essere garantite durante il tirocinio, da parte del soggetto proponente, le seguenti attività: la *verifica degli apprendimenti in itinere e finale*, l'*assistenza al reporting delle attività svolte durante il tirocinio*, la realizzazione di *almeno una visita aziendale in loco* per ciascuna impresa e per ciascun mese di tirocinio (a cui dovrà essere presente sia il tutor didattico-organizzativo che il tutor aziendale che il tirocinante). Per quanto attiene la visita aziendale in loco, l**a mancata visita comporterà il non riconoscimento del contributo previsto per l'attività di tirocinio riconosciuto all'ente**.

Si precisa che, ai fini della finanziabilità del progetto, sarà valutato il grado di coerenza tra il profilo professionale indicato nel progetto, la struttura progettuale del percorso proposto e gli obiettivi previsti, nonché i requisiti di accesso dei destinatari.

Per quanto attiene ai limiti numerici imposti ai soggetti ospitanti il tirocinante e alle modalità di attuazione del tirocinio di inserimento/reinserimento lavorativo, si rimanda a quanto stabilito dall'Allegato A alla succitata DGR 1324/13.

Borsa di ricerca

Le proposte progettuali potranno prevedere l'erogazione di una o più borse di ricerca destinate a ricercatori e finalizzate a svolgere attività di ricerca applicata in azienda.

Possono essere previste borse di ricerca per la realizzazione di ricerche finalizzate a:

a) ideare e sperimentare sul campo nuovi modelli, strumenti e pratiche in grado di accrescere il contributo della RSI alla crescita competitiva delle PMI all'interno dell'ambito tematico scelto dal progetto (ambito 2 – FILIERA, CLIENTI, CATENA DI FORNITURA, ambito 3 – AMBIENTE NATURALE, ENERGIA ED EMISSIONI e ambito 4 – TERRITORIO E COMUNITA' LOCALE);

b) integrare gli indicatori attuali KPI-RS e quelli economici-finanziari in modo da rendere più completa ed esaustiva l'analisi sulla singola azienda e per superare il rischio della divaricazione tra diverse nozioni di performance aziendale: una tutta orientata alla misurazione dei risultati aziendali e l'altra focalizzata sugli indicatori di responsabilità sociale (ambito 1 – GOVERNANCE DELL'IMPRESA).

Uno dei risultati che si otterranno dagli interventi è quello di far crescere ed approfondire l'interazione tra Università ed impresa, assicurando una intensa contaminazione tra: il rigore scientifico, metodologico delle competenze coinvolte; il sapere esperienziale e le prassi aziendali dei partner del progetto.

In considerazione di ciò si ritiene indispensabile che le borse di ricerca vengano erogate esclusivamente dalle Università o da Enti di ricerca.

Tali attività di ricerca dovranno essere svolte in stretta sinergia con le aziende oggetto di studio, assicurando la permanenza del ricercatore all'interno del contesto aziendale per una durata di tempo congrua al raggiungimento degli obiettivi di ricerca, e cioè per almeno il 70% del monte ore previsto.

Tenuto conto dell'importanza di dare adeguata visibilità a tali attività di ricerca ed in linea con quanto previsto anche dalla specifica direttiva sugli assegni di ricerca (DGR n. 2121 del 30/12/2015), si precisa che, in fase di realizzazione del progetto, nell'individuazione del destinatario della borsa dovranno essere adottate procedure di evidenza pubblica, che siano trasparenti e tracciabili. Inoltre, per ogni borsa dovrà essere fornito un report conclusivo sull'attività svolta, che ne evidenzi i risultati conseguiti, accompagnato da un *abstract* di ricerca.

Considerata l'importanza strategica che le diverse attività di ricerca possono rivestire per lo sviluppo socio-economico del territorio regionale, la Regione del Veneto intende effettuare un'azione di accompagnamento che garantisca la necessaria diffusione e capitalizzazione dei risultati di tutte le attività di ricerca finanziate con fondi pubblici.

31b9d29e

In tal senso i soggetti referenti dell'attività e i beneficiari delle borse dovranno alimentare l'apposito database predisposto dalla Regione del Veneto[16], dedicato alla raccolta di documenti e materiali di lavoro e dei rapporti parziali e definitivi delle ricerca realizzate.

Inoltre, dovranno essere prodotti, al termine del percorso di ricerca, due videoclip di durata diversa che riassumano obiettivi, contenuti e risultati della ricerca stessa:

- un video, ad uso promozionale, di durata pari a 30'';
- un video di durata pari a 3' minuti, che deve essere realizzato in digitale e in formato 16:9 e deve contenere i loghi istituzionali del FSE nel Veneto.

Due copie di ogni video devono essere archiviate nel database, mentre alla Sezione Formazione deve essere consegnata una dichiarazione liberatoria per l'utilizzo di detti filmati in qualunque contesto la Regione ritenga, essendo svincolati da ogni diritto d'autore per immagini, musiche, interviste e testi ivi contenuti.

Tale attività è ricompresa nell'importo della borsa di ricerca.

Si precisa che, qualora gli obiettivi della ricerca lo rendessero necessari, potrà essere realizzato un periodo di permanenza all'estero o fuori regione e potranno essere riconosciuti ulteriori costi secondo le tabelle per la mobilità transnazionale riportate in appendice (così come approvate con DGR n. 671/2015).

Incontri per piani di sviluppo e reti

Si tratta di incontri finalizzati a sostenere i piani di sviluppo, l'implementazione e il mantenimento di reti tra imprese, enti pubblici territoriali, Università, ecc. Si configurano come attività di gruppo (minimo 2 – massimo 15 partecipanti) e possono avere una durata compresa tra 4 e 24 ore.

Incentivi per il ricorso temporaneo a competenze manageriali

Per sostenere le imprese in particolari fasi di transizione e innovazione, si potrà, inoltre, prevedere il ricorso temporaneo a figure in possesso di specifiche competenze manageriali e/o figure di consulenti esperti che portino all'interno delle aziende il loro bagaglio di conoscenze, esperienza e specializzazione (***temporary manager***).

Tale figura potrà accompagnare le aziende nell'implementare, al proprio interno, pratiche socialmente responsabili, nello sviluppare nuove catene di fornitura, piani di gestione green, realizzare prodotti e servizi a basso impatto ambientale, ecc…

Il ricorso a figure di "*temporary manager*" risulta particolarmente indicato nei processi di innovazione, sviluppo e internazionalizzazione, nei passaggi generazionali, nelle ristrutturazioni e aggregazioni d'impresa e in ogni situazione in cui occorra discontinuità. La formula, al contrario della consulenza, permette un diretto coinvolgimento nella gestione operativa aziendale grazie all'attribuzione di eventuali Deleghe Operative per gestire il progetto e raggiungere gli obiettivi definiti.

Incentivi all'assunzione

Per sostenere l'ingresso di personale qualificato nel mercato del lavoro si intende prevedere per le imprese la concessione di incentivi a sostegno di nuove assunzioni. La concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale, ammonta ad un massimo di € 6.000,00 e comunque non più del 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto ed è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

1. assunzione, entro 60 giorni dalla fine del progetto, di lavoratori iscritti alle liste di disoccupazione, privi di occupazione da almeno 30 giorni alla data di assunzione e che negli ultimi sei mesi non abbiano avuto

[16] http://www.ricercaveneta.it

un rapporto di dipendenza con l'impresa, anche facente parte di un gruppo o ad essa collegata, che intende beneficiare dell'incentivo erogabile a sensi della presente Direttiva:
- assunzione a tempo indeterminato (€ 6.000,00);
- assunzione a tempo determinato (€ 4.000,00).

2. partecipazione di tali soggetti ad almeno un'attività di accompagnamento che meglio corrisponde ai fabbisogni di aggiornamento e di specializzazione delle competenze e di supporto all'assunzione del nuovo ruolo all'interno dell'impresa.

In caso di mancata realizzazione di una delle condizioni sopra stabilite non verrà riconosciuto alcun contributo.

Borse di alto apprendistato

L'iniziativa intende favorire la competitività delle imprese anche attraverso l'inserimento di risorse umane altamente formate. In tal senso lo strumento dell'apprendistato di alta formazione e ricerca[17] può porsi quale mezzo per sostenere l'inserimento di giovani laureati o dottorandi, che possano portare all'interno delle aziende conoscenze e competenze che stanno maturando all'interno di percorsi di master o dottorato, contribuendo a ridurre il gap tra mondo delle imprese e mondo della ricerca accademica.

Nell'ambito dei progetti, potranno, quindi, essere messi a disposizione delle imprese e dei giovani apprendisti assunti con contratto di alta formazione e ricerca dei contributi finanziari finalizzati alla frequenza di Master o di percorsi di dottorato.

- **MASTER** - un contributo finanziario fino a 12.000 Euro per la frequenza di Master universitari o equivalenti, di I o II livello, corrispondenti, rispettivamente, al livello 7 e 8 del Quadro Europeo delle qualifiche (6.000 Euro per la formazione esterna all'azienda e 6.000 Euro per la formazione interna all'azienda).

  I Master possono essere individuati tra quelli offerti dalle Università venete, ma dovranno essere adeguatamente personalizzati in base alle esigenze dell'apprendista e dell'azienda e a quanto sarà indicato nel Protocollo di intesa tra Università e datore di lavoro e nel Piano Formativo Individuale, secondo quanto espressamente indicato nel D.M. 12 ottobre 2015.

  Gli standard formativi dei percorsi di Master di I e II livello sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti. La formazione esterna svolta presso l'istituzione universitaria non deve essere superiore al 60% della durata delle attività formative previste. Il percorso di formazione interna ed esterna all'impresa deve garantire una programmazione idonea al conseguimento del titolo. La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

  I contributi potranno essere riconosciuti qualora il destinatario abbia frequentato almeno **il 70% delle ore di formazione** (sia di quella interna che di quella esterna) previste ed abbia conseguito il titolo.

- **DOTTORATI**

  L'importo riconoscibile è di € 2.500,00 per ciascun semestre di Dottorato (completato nell'arco di durata del progetto) corrispondente al Livello 8 del Quadro europeo delle qualifiche (EQF).

  Gli standard formativi dei percorsi di Dottorato di Ricerca sono definiti in attuazione degli ordinamenti nazionali ed universitari vigenti, ma dovranno essere adeguatamente personalizzati in base alle esigenze dell'apprendista e dell'azienda e a quando sarà indicato nel Protocollo di intesa tra Università e datore di lavoro e nel Piano Formativo Individuale, secondo quanto espressamente indicato nel D.M. 12 ottobre 2015.

[17] Si precisa che l'erogazione di tali borse dovrà essere compatibile e fare riferimento alla normativa vigente che regolamenta lo strumento dell'apprendistato.

31b9d29e

La formazione esterna non deve essere superiore al 60% della durata delle attività formative e di ricerca previste. Il percorso di formazione interna ed esterna deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento, in termini di competenze, del titolo. La durata del contratto non può essere inferiore a sei mesi ed è pari nel massimo alla durata ordinamentale dei relativi percorsi.

Il contributo sarà riconoscibile qualora il destinatario abbia frequentato almeno **l'80% del monte ore di formazione e di didattica** previsto per ciascun semestre che si conclude nell'arco di durata del progetto.

Mobilità professionale transnazionale e territoriale

Tale strumento intende favorire la realizzazione di attività di mobilità professionale che offrano opportunità di crescita in contesti transnazionali ed extraregionali ed, in particolare, si rivolge a quei profili professionali che trovano maggior sbocco nei mercati esteri. Nell'ambito di tale Direttiva potranno essere realizzati momenti di confronto con altre realtà imprenditoriali particolarmente innovative a livello di integrazione di principi della responsabilità Sociale, realtà, quindi, considerate "eccellenze".

I destinatari dello strumento di mobilità dovranno essere in possesso di un livello minimo di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER[18]. Il possesso di tale requisito dovrà essere verificato dal soggetto proponente in sede di selezione dei destinatari attraverso apposito test di piazzamento linguistico che verifichi la comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua.

È possibile prevedere il raccordo con la rete EURES finalizzato a facilitare l'individuazione degli organismi ospitanti.

È compito del soggetto proponente garantire le azioni di riconoscimento e certificazione. Tutti i progetti di mobilità transnazionale dovranno produrre i seguenti documenti/certificati europei Europass[19]. I documenti/certificati dovranno essere opportunamente caricati sul Passaporto Europeo delle competenze (da attivare per ogni destinatario):

- Curriculum vitae in formato europeo;
- Passaporto delle lingue: strumento che permette di descrivere articolatamente le competenze e le certificazioni linguistiche possedute;
- Europass Mobilità: strumento che permette di registrare i risultati di apprendimento acquisiti in esito all'esperienza lavorativa.

Inoltre, entro la fine del progetto, dovrà essere ottenuto il Certificato di conoscenza linguistica[20], secondo quanto previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER[21]. La certificazione è un documento ufficiale, riconosciuto internazionalmente, rilasciato da enti autorizzati e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che attesta il grado di conoscenza di una lingua straniera in conformità al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Il curriculum vitae e il passaporto delle lingue dovranno essere prodotti prima della partenza effettiva del destinatario per l'esperienza di lavoro all'estero.

La certificazione della conoscenza linguistica dovrà essere ottenuta entro la fine del percorso.

Il conseguimento di una certificazione internazionale di lingue rappresenta un traguardo importante nel percorso formativo di ogni persona, un valore aggiunto alla sua formazione ed entra a far parte del suo curriculum. La certificazione favorisce, inoltre, l'incontro tra domanda ed offerta di occupazione, poiché rappresenta una garanzia di competenze possedute per il datore di lavoro in cerca di collaboratori qualificati,

[18] Si veda il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue al link https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

[19] Per informazioni e documentazione su Europass si veda il sito http://europass.cedefop.europa.eu/it/about

[20] Per i costi riferiti a tale attività si rimanda al paragrafo dedicato.

[21] Si veda il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue al link https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

31b9d29e

in grado di muoversi agevolmente all'interno di un mercato sempre più vasto e competitivo: non è più sufficiente, infatti, conoscere una lingua, ma è necessario saper valorizzare il proprio "saper fare".

L'obiettivo è di consentire ai destinatari di raggiungere un livello di certificazione linguistica, superiore di almeno un livello rispetto a quello posseduto (minimo A2), secondo quanto previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER, lo standard internazionale per la definizione della conoscenza linguistica. A tale proposito i beneficiari dei progetti dovranno procedere alla verifica delle conoscenze linguistiche dei candidati, secondo il QCER, e all'offerta di percorsi formativi adeguati al raggiungimento del livello di certificazione superiore. I test di piazzamento linguistico dovranno essere realizzati nel corso delle attività di selezione dei candidati. Il livello minimo che è richiesto per la certificazione linguistica è pari a **B1**, in considerazione del livello minimo di ingresso richiesto ai destinatari, pari a A2.

I progetti di mobilità professionale transnazionale dovranno prevedere l'offerta di opportunità di lavoro in uno dei 27 Paesi della UE, oltre l'Italia, in Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera (Paesi EFTA membri del SEE[22]), in Turchia (Paese candidato all'adesione) nonché in altri paesi extra-europei. Tali esperienze di mobilità potranno avere una durata variabile, ma i soggetti proponenti potranno gestire i rimborsi previsti per i destinatari per un periodo temporale di durata massima pari a 9 mesi[23].

Mobilità formativa transnazionale e territoriale

Con tale tipologia d'intervento si intende riferirsi alla possibilità di prevedere momenti di formazione, ricerca e/o tirocinio da svolgersi anche fuori dal territorio regionale, al fine di agevolare l'acquisizione di specifiche competenze anche all'interno di un quadro di confronto in una dimensione sovraregionale.

La scelta di realizzare l'attività formativa (in toto o in parte) e/o il tirocinio all'estero dovrà essere adeguatamente motivata e portare reale valore aggiunto al percorso progettuale per ciascun destinatario coinvolto.

I destinatari dello strumento di mobilità dovranno essere in possesso di un livello minimo di conoscenza di una lingua straniera (inglese, francese, tedesco, spagnolo) pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER[24]. Il possesso di tale requisito dovrà essere verificato dal soggetto proponente in sede di selezione dei destinatari attraverso apposito test di piazzamento linguistico che verifichi la comprensione e produzione sia scritta che orale della lingua.

L'obiettivo è di consentire ai destinatari di raggiungere un livello di certificazione linguistica, superiore di almeno un livello rispetto a quello posseduto (minimo A2), secondo quanto previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER, lo standard internazionale per la definizione della conoscenza linguistica. A tale proposito i beneficiari dei progetti dovranno procedere alla verifica delle conoscenze linguistiche dei candidati, secondo il QCER, e all'offerta di percorsi formativi adeguati al raggiungimento del livello di certificazione superiore. I test di piazzamento linguistico dovranno essere realizzati nel corso delle attività di selezione dei candidati. Il livello minimo che è richiesto per la certificazione linguistica è pari a B1, in considerazione del livello minimo di ingresso richiesto ai destinatari, pari a A2.

Inoltre, entro la fine del progetto, dovrà essere ottenuto il Certificato di conoscenza linguistica[25], secondo quanto previsto dal Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue – QCER[26]. La certificazione è un documento ufficiale, riconosciuto internazionalmente, rilasciato da enti autorizzati e accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, che attesta il grado di

[22] EFTA (*European Free Trade Association* - Associazione Europea di Libero Scambio) - SEE (Spazio Economico Europeo)
[23] Nel caso in cui le esperienze professionali di mobilità abbiano una durata superiore ai 9 mesi (ad esempio un anno), la Regione provvederà a riconoscere i costi per le spese di mobilità per un periodo totale massimo di 9 mesi.
[24] Si veda il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue al link https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
[25] Per i costi riferiti a tale attività si rimanda al paragrafo dedicato.
[26] Si veda il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue al link https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr

31b9d29e

conoscenza di una lingua straniera in conformità al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue approvato dal Consiglio d'Europa.

Per quanto riguarda le borse di ricerca potranno essere previsti momenti di permanenza all'estero e/o fuori regione così come precisato nel paragrafo dedicato.

6. Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR

Ai sensi dell'art. 98 del Reg. UE n.1303/2013 (Sostegno congiunto dei fondi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione), al fine di aumentare l'efficacia degli interventi programmati, le proposte progettuali possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche per le tipologie di spesa a valere sul FESR e/o ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE n. 1304/2013, purché siano presentate da soggetti che esercitino un'attività di impresa, condizione necessaria per l'ammissibilità ai contributi POR FESR 2014-2020,[27] e siano necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad esso direttamente collegate.

6.1 Progetti che prevedono avvio di nuovi rami d'azienda, apertura di nuove unità locali, incremento del capitale sociale per effetto dell'ingresso di nuovi soci

Esclusivamente nel caso di avvio di **nuovi rami d'azienda**, di apertura di **nuove unità locali**, di incremento del capitale sociale per effetto dell'**ingresso di nuovi soci** (in percentuale non inferiore al 20%)**,** è possibile prevedere la richiesta di un contributo anche per le tipologie di spesa ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR non superiore al **40%** del contributo pubblico richiesto totale del progetto.

Le tipologie di spesa indicate nella tabella sottostante sono ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR entro i seguenti limiti:

- agevolazione assegnata in misura pari al 70% del costo, al netto dell'IVA, ammesso a contributo per ciascun bene (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a euro 1.000,00 e Iva pari a euro 220, 00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà pari a euro 700,00);
- acquisizione di beni e servizi effettuata secondo quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari al punto A.3 "procedure per l'affidamento a terzi", fermo restando quanto previsto dal D.P.R. 196/2008 o successivo emanando in materia di acquisizioni di terreni ed edifici, in ogni caso limitatamente all'attestazione del valore di mercato del bene;
- per i progetti del settore primario, il costo ammissibile di ciascun bene non può essere superiore al 40% del valore del bene al netto dell'IVA (es. in caso di acquisizione di un bene di valore imponibile pari a euro 1.000,00 e Iva pari a euro 220, 00 per un totale di euro 1.220,00, la quota massima riconoscibile sarà pari a euro 400,00).

Tipologie di spesa		
- Spese di registrazione e per prestazioni notarili/di commercialisti finalizzate relative all'avvio di **nuovi rami d'azienda**, all'apertura di **nuove unità locali**, all'incremento del capitale sociale per effetto dell'**ingresso di nuovi soci** (in percentuale non inferiore al 20%) - Spese promozionali, con riferimento alle operazioni di cui al punto precedente: sono ammissibili i costi/spese relativi/e ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, brochure, locandine, volantini, etc.	Fino ad un massimo di **€ 5.000,00**	**non superiore al 40% del contributo pubblico totale del progetto**
Acquisizione immobili		
Spese relative ad opere edili relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, anche di edifici in disuso (sono esclusi i lavori in economia)		
Locazione immobili ad uso esclusivo dell'attività produttiva (limitatamente al		

[27] Si veda la nota 4.

31b9d29e

periodo del progetto)	70% del valore imponibile del bene acquistato	
Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature		
Acquisto di hardware e di software (ad esclusione dei software di office automation) e di strumenti dedicati alla tecnologia digitale		
Acquisto di mezzi mobili ad uso esclusivo aziendale (escluse autovetture)		
Canoni di leasing/affitto/noleggio/licenza d'uso dei beni di cui alle precedenti tipologie (limitatamente al periodo del progetto)		
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo, certificazione degli impianti e perizie tecniche		
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate		
Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche		

6.2 Per tutti gli altri progetti

Il valore complessivo della quota, ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR, non deve essere superiore al **30%** del contributo pubblico richiesto totale del progetto.

Tipologia di spesa		**non superiore al 30% del contributo pubblico totale del progetto**
Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto		
Canoni di leasing dei beni di cui alla precedente tipologia		
Mezzi mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto e dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni		
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, collaudo e certificazione degli impianti		
Acquisto di hardware e di software specialistici strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti dedicati alla tecnologia digitale		
Acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di Know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, strumentali alla realizzazione del progetto		
Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali alla realizzazione del progetto		
Spese per perizie tecniche strumentali alla realizzazione del progetto		
Spese promozionali, per la diffusione e divulgazione dei premi per le migliori borse di ricerca e delle attività per le aziende "PIU'" e/o la realizzazione del prodotto finale (relativo all'attività dello *Sketchnoter*): sono ammissibili i costi/spese per la realizzazione di analoghe modalità di diffusione rispetto al punto precedente (acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, brochure, locandine, volantini, etc.)	fino ad un massimo del **5%** del contributo pubblico totale del progetto	
Spese di consulenza specialistica relative alla realizzazione dei due video previsti nel paragrafo 7.2 della presente Direttiva	Fino ad un massimo del **1%** del contributo pubblico totale del progetto	

La voce "Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla realizzazione del progetto e strumenti dedicati alla tecnologia digitale" comprende i costi relativi ad apparecchiature e strumentazioni di nuovo acquisto, finalizzate esclusivamente all'attività progettuale, che verranno utilizzate esclusivamente per il progetto.

Pertanto, la relativa spesa può essere riconosciuta se sostenuta limitatamente:

- "dalla data di pubblicazione della Direttiva di riferimento alla data di presentazione del rendiconto di spesa";
- alla quota d'uso effettivamente utilizzata sul progetto[28].

Per le spese di locazione anche finanziaria, che sono vincolate alle tempistiche del progetto, sarà possibile riconoscere una quota d'uso rapportata ad un massimo di 6 mesi dalla data di conclusione del progetto, fermo restando la dimostrazione dei pagamenti sostenuti entro la data di verifica rendicontale.

[28] Si precisa che, non è ammesso a contributo l'acquisto di attrezzature ammortizzabili in più anni (quindi di costo superiore a Euro 516,00). Per tali beni, pertanto, sarà riconoscibile solo la quota di ammortamento riferita all'anno o agli anni di realizzazione del progetto, alle condizioni specificate nel Testo Unico per i beneficiari al punto "Ammissibilità dei costi FSE" (di cui alla DGR n. 671 del 28/04/2015). Per i beni di costo inferiore a Euro 516,00, che vengono integralmente ammortizzati nel primo anno, è imputabile a rendiconto l'intera quota di costo sostenuto.

31b9d29e

6.3 Riconoscibilità delle spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR

Ai fini dell'ammissibilità della spesa, devono essere imputate al progetto le spese effettivamente sostenute (c.d. "rendicontazione a costi reali"), fermo restando quanto previsto dal DPR 196/2008 o successivo testo emanando, qualora applicabile;

Inoltre, i costi devono essere riferiti a beni necessari alla realizzazione del progetto, dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni.

Sono escluse:

- le spese finalizzate al mero adeguamento degli impianti dell'impresa a norme di legge che li rendano obbligatori;
- l'aggiornamento del software di contabilità ed altre attività routinarie e/o di normale aggiornamento dei sistemi dell'impresa;
- l'IVA relativa all'acquisto di attrezzature ed altri beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale oggetto di finanziamento nell'ambito della tipologia FESR e/o art. 13 del Reg. Ue 1304/2013;
- i lavori in economia.

I beni e i servizi devono essere acquisiti da fonti esterne mediante una transazione effettuata a prezzi e condizioni di mercato e in assenza di conflitto di interessi tra le parti contraenti.

In caso di concessione di ulteriori strumenti agevolativi, ad esempio da parte di Veneto Sviluppo, particolare attenzione dovrà essere posta al cumulo dei finanziamenti, in modo da rispettare le intensità massime di aiuto previste dai Regolamenti comunitari in materia di aiuti di stato (vedi punto "Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti").

Non potranno essere ammesse al finanziamento le spese collegate a fatturazione e/o la vendita alle imprese beneficiarie dei beni oggetto del contributo nonché la fornitura di consulenze e/o di tutte le altre tipologie di spesa agevolate da parte di imprese, società o enti con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del c.c. o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, o che siano legati da vincoli di parentela con l'imprenditore, con i titolari di cariche sociali o con il titolare dello studio professionale di livello inferiore al terzo grado.
La Regione del Veneto provvederà alla revoca del contributo di cui sopra, in quanto previsto dall'art. 71 del Reg. UE 1303/2013, qualora :

- i beni acquistati per la realizzazione dell'intervento vengano ceduti, alienati o distratti entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto;

- in caso di mancato rispetto o perdita, entro 5 anni successivi alla conclusione del progetto, di taluno dei requisiti di ammissibilità previsti dalla presente Direttiva;

- in caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa beneficiaria entro 5 anni dalla conclusione del progetto;

- in caso di sussistenza e/o attivazione a carico dell'impresa beneficiaria di procedure di scioglimento volontario, liquidazione volontaria, liquidazione coatta amministrativa, fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o altre procedure concorsuali, entro 5 anni successivi dalla conclusione del progetto.

Le Amministrazioni Comunitarie, Statale e Regionale, si riservano di effettuare controlli, anche a campione e anche a mezzo di soggetti terzi incaricati, per accertare la veridicità delle dichiarazioni e della regolarità della documentazione presentata con la domanda di contributo anche successivamente alla conclusione progetto. A tal fine, presso l'impresa, deve essere tenuta disponibile, per un periodo di 10 anni a partire dalla data di pagamento dell'agevolazione, tutta la documentazione connessa alla realizzazione del progetto ammesso ai benefici.

7. Monitoraggio

Tenuto conto delle finalità generali della Direttiva, della complessità degli interventi che si prevede di realizzare nonché della necessità di monitorare in modo costante le prime iniziative della nuova programmazione FSE 2014-2020, il monitoraggio si svilupperà in diversi momenti di seguito descritti.

7.1 Cabina di Regia

Verrà istituita una Cabina di Regia che avrà la finalità di condividere un metodo di lavoro comune e di sostenere le politiche per la diffusione dei principi della RSI a regia regionale, e opererà con i seguenti obiettivi:

- promuovere e sostenere l'iniziativa nella sua interezza, anche nell'ottica di capitalizzare i risultati raggiunti per orientare eventuali successivi interventi e per diffondere le buone pratiche realizzate;
- monitorare le iniziative realizzate, individuare eventuali difficoltà ed azioni correttive, facilitare il raggiungimento degli obiettivi progettuali;
- fungere da collegamento con le altre iniziative già in essere (Progetto CSR Veneto, Progetto Interregionale "Creazione di una rete per la diffusione della CSR").

La Cabina di Regia, presieduta dal Direttore del Dipartimento Formazione Istruzione e Lavoro, sarà composta dal coordinatore/direttore di ciascun progetto, dalle parti sociali, da almeno un rappresentante di Unioncamere del Veneto quale ente rappresentativo del sistema camerale per le tematiche legate alla RSI e quale attuatore del Progetto CSR Veneto; essa si riunirà con cadenza stabilita dalla Sezione Formazione e potrà prevedere il coinvolgimento di referenti di altre Sezioni regionali, di esperti e/o altri soggetti particolarmente rappresentativi in relazione agli obiettivi progettuali.

7.2 Monitoraggio qualitativo

La Regione si riserva la facoltà di valutare l'opportunità di realizzare anche un'attività di monitoraggio qualitativo sui progetti:

1. *Monitoraggio iniziale*: potrà essere previsto un incontro presso gli uffici regionali per ogni singolo progetto da tenersi indicativamente entro lo svolgimento del 30% del monte ore. A tale incontro dovrà partecipare almeno un rappresentante per ogni impresa partner che beneficia delle attività progettuali. Nel corso dell'incontro ogni impresa presenterà la propria attività e le prospettive a breve e medio termine, i propri fabbisogni formativi e le aspettative rispetto alle attività finanziate. In alternativa agli incontri effettuati per singolo progetto potrà essere richiesta la partecipazione di aziende, partner di progetto e destinatari a workshop tematici e/o di settore da tenersi nell'ambito di iniziative a regia regionale organizzate appositamente o nell'ambito di altre iniziative quali ad es. Job&Orienta (salone nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro che si tiene ogni anno a Verona);

2. *Monitoraggio in itinere:* in occasione delle regolari visite ispettive che vengono programmate dalla Sezione Formazione, si realizzerà una visita sul campo presso la sede di svolgimento dell'attività progettuale, di approfondimento e valutazione delle attività dal punto di vista qualitativo. Dopo un primo momento di osservazione dello svolgimento dell'attività progettuale ad ogni partecipante presente verrà somministrato un breve questionario di valutazione. A questo seguirà una breve attività di discussione di gruppo con i partecipanti volto a raccogliere le motivazioni che hanno spinto gli utenti a partecipare alle attività formative, il grado di coinvolgimento degli stessi e la valutazione dell'impatto degli argomenti trattati sulla loro vita lavorativa.

3. *Monitoraggio finale*: sulla base degli esiti del monitoraggio in itinere e delle problematiche emerse in fase di realizzazione, sarà valutata la possibilità di realizzare, presso gli uffici regionali, un incontro finale secondo le modalità che saranno definite dalla Sezione Formazione. Tale incontro fungerà da momento di valutazione del percorso progettuale e da verifica dei risultati raggiunti, in quest'occasione verranno raccolte anche eventuali proposte per successive attività formative da programmare; in alternativa potrà essere proposta la partecipazione a workshop tematici e /o di settore da tenersi nell'ambito di iniziative a regia regionale organizzate appositamente o nell'ambito di altre

31b9d29e

iniziative quali ad es. Job&Orienta (salone nazionale sull'orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro che si tiene ogni anno a Verona);

Al termine delle attività progettuali, coloro che non avranno compilato il questionario nel corso di una visita in loco dovranno provvedere alla compilazione *on line* dello stesso secondo le indicazioni fornite dalla Sezione Formazione che, con la collaborazione della Sezione Sistemi Informativi, ha predisposto una modalità per la compilazione e l'acquisizione on-line dei questionari di gradimento.

Tali questionari devono essere compilati verso il termine dell'attività e comunque entro la sua conclusione. Si precisa che il tempo dedicato a questa attività (30 minuti) sarà compreso a tutti gli effetti nel calendario didattico delle attività previste qualora il questionario sia somministrato durante le stesse.

Al fine di realizzare gli obiettivi previsti dal piano di valutazione del POR FSE 2014-2020 (Art. 56, Reg. UE 1303/2013), l'amministrazione regionale potrà richiedere ai soggetti proponenti di produrre un report intermedio e un report finale per rilevare il grado di efficacia dei percorsi e delle attività realizzate, riservandosi di fornire ulteriori indicazioni sul set di indicatori da rilevare.

In ogni caso, ogni report avrà lo scopo di rilevare l'esito della partecipazione ai percorsi sia in relazione al numero di destinatari raggiunti, di imprese coinvolte, di attività erogate ai diversi target coinvolti. I report realizzati dovranno essere realizzati in modo da presentare anche i dati numerici in maniera accattivante e comprensibile ad un ampio pubblico affinché i risultati dei progetti possano essere volano di ulteriori attività.

Inoltre, tenuto conto dell'evoluzione delle modalità di comunicazione, che prediligono l'utilizzo di immagini, suoni e narrazioni, gli enti gestori dovranno produrre un video finale che illustri, in maniera semplice ed efficace, quanto è stato realizzato e quali sono i principali risultati raggiunti dal progetto stesso.

In modo particolare l'utilizzo di filmati e di narrazioni (*storytelling*), dovranno mostrare i percorsi di analisi e di sperimentazione svolti all'interno delle aziende coinvolte nei progetti. Si precisa che tali video potranno essere utilizzati per raggiungere un vasto pubblico di soggetti e per dare ampia visibilità alle iniziative progettuali, favorendo un effetto moltiplicatore sui territori. L'intervento, quindi, dovrà prevedere la realizzazione di due video professionali che abbiano almeno le seguenti caratteristiche:

- uno di durata massima 6 minuti (versione lunga);
- uno di durata di 2-3 minuti (versione sintetica);
- realizzazione di uno *storytelling* distribuito lungo tutta la durata dell'intervento con riprese dei momenti chiave e dei risultati intermedi dall'avvio alla conclusione del progetto;
- utilizzo di attrezzature professionali per la ripresa audiovisiva in Full-HD;
- affidamento a professionisti specializzati con presenza di mini-troupe comprensiva di almeno operatore/regista e fonico.

A tal fine potranno essere riconosciute spese relative a consulenze specialistiche, attraverso le modalità e con i limiti previsti nel paragrafo "*Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg. UE 1304/2013 e/o al FESR*".

Le copie dei video devono essere consegnate alla Sezione Formazione, unitamente ad una dichiarazione liberatoria per l'utilizzo di detti filmati in qualunque contesto la Regione ritenga, essendo svincolati da ogni diritto d'autore per immagini, musiche, interviste e testi ivi contenuti.

La consegna dei video e della liberatoria deve avvenire entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, unitamente al rendiconto.

8. Gruppo di lavoro

In relazione all'utilizzo dei costi standard nella presente Direttiva si rende necessario definire i requisiti minimi del gruppo di lavoro coinvolto nella progettazione e realizzazione degli interventi di cui alla presente Direttiva.

In linea generale deve essere assicurata la messa a disposizione di un adeguato gruppo di lavoro che presenti una precisa esperienza professionale attinente alle diverse materie oggetto del progetto.

31b9d29e

In ogni progetto deve essere individuato almeno un **direttore/coordinatore** di progetto che ha il compito di supervisionare il progetto nel suo insieme assicurando la qualità degli interventi e coordinando l'attività di microprogettazione degli stessi, di garantire il necessario coordinamento con la Sezione Formazione e di relazionare sulle attività e gli esiti del progetto ogni qualvolta la Sezione Formazione ne ravvisi la necessità. Tale figura professionale deve avere un'esperienza di **almeno 5 anni in analoghe attività** e la sostituzione della stessa in corso d'opera deve avvenire esclusivamente con una figura avente le medesime caratteristiche della prima.

Per quanto attiene alle figure coinvolte nell'attività di **docenza/formazione** queste devono possedere una specifica esperienza professionale attinente alle materie d'insegnamento. Analoghe capacità ed esperienza professionale vengono richieste ai **consulenti** coinvolti nelle attività di accompagnamento (assistenza/consulenza, *coaching*, ecc…).

A livello progettuale[29] deve essere garantito che, **almeno il 40%** del monte ore complessivo, sia ricoperto da figure professionali di **docenti di fascia senior** (almeno 5 anni di esperienza) e **non più del 20% di fascia junior**.

L'attività svolta in assenza dei requisiti previsti non è riconosciuta ai fini del calcolo del contributo.

Possono essere inserite figure di **co-docenza** qualora ciò sia necessario alla gestione del gruppo aula in relazione al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Potranno essere coinvolti in qualità di co-docenti anche testimonial aziendali.

Si precisa che le percentuali sopra indicate non si riferiscono alle attività di co-docenza e che la stessa non contribuisce al rispetto di tali limiti percentuali.

L'attività di docenza può essere svolta anche da parte di **lavoratori impiegati presso le imprese coinvolte nel progetto**, in qualità di soggetto proponente o partner aziendale, **esclusivamente in interventi pluriaziendali** e purché tale attività:

- sia svolta al di fuori del normale orario di lavoro;
- non si sovrapponga alle mansioni (o, nel caso di lavoratori parasubordinati, alle prestazioni previste dall'incarico) rientranti nel ruolo ricoperto dal lavoratore in impresa;
- non venga rivolta esclusivamente al personale della stessa impresa di provenienza del lavoratore, ma si rivolga ad un gruppo di lavoratori provenienti anche da altre imprese partner del progetto.

Tenuto conto delle finalità e delle attività che possono essere realizzate, nell'attività di ***Action Research*** devono essere coinvolte **figure professionali senior** che assicurino una consulenza tecnico scientifica e una formazione specialistica. E' ammessa la contemporanea presenza di più figure professionali (massimo 2 esperti), anche con diverso inquadramento, ruolo e specializzazione. Si precisa che, qualora tali figure professionali ricoprano anche il ruolo di direttore/coordinatore di progetto, tale sovrapposizione deve essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione regionale.

All'interno del gruppo di lavoro devono essere previste figure professionali con specifici compiti relativi alla fase di progettazione e microprogettazione degli interventi.

Nel caso di progetti che prevedono il coinvolgimento di destinatari disoccupati, il soggetto proponente dovrà individuare specifiche figure professionali di riferimento per le eventuali attività di orientamento previste e di ricerca attiva del lavoro. L'**orientatore/esperto di orientamento** accompagna i destinatari nella definizione del proprio progetto formativo e/o professionale e nella gestione di particolari momenti di transizione (ad esempio persone disoccupate o inoccupate in cerca di occupazione o in reinserimento lavorativo). È richiesta un'esperienza minima di **almeno 2 anni nell'erogazione/realizzazione di percorsi di orientamento**.

Qualora sia necessario per la realizzazione del progetto, dovrà essere prevista la figura di almeno 1 **addetto alla selezione** che avrà il compito di assicurare la corretta gestione delle attività di selezione dei partecipanti. Tale figura deve essere prevista nel caso di progetti rivolti a soggetti disoccupati.

Per quanto attiene alla figura del **tutor** deve essere garantita la presenza di **almeno 1 tutor didattico** per ogni progetto. Si ricorda che il tutor didattico ha tra le sue funzioni fondamentali (oltre a quelle propriamente

[29] Si precisa che le percentuali devono essere assicurate sul monte ore totale del progetto e non sul singolo intervento.

31b9d29e

organizzative), quella di fornire un supporto consulenziale a quanti si apprestano a partecipare ad un percorso di apprendimento, facilitando l'acquisizione e lo sviluppo di nuove conoscenze, abilità e sensibilità proprie del contesto di apprendimento. Il tutor non interviene sui contenuti dell'intervento, ma sul processo psico-sociale dello stesso, sotto il profilo cognitivo, emotivo, affettivo, relazionale, sociale. Ha, inoltre, il compito di monitorare costantemente l'andamento degli apprendimenti, relazionandosi col coordinatore del progetto. Si precisa che, in relazione alle attività formative (erogate con qualsiasi modalità – aula, FAD, outdoor), dovrà essere garantita la **presenza del tutor per almeno il 20% del monte ore complessivo di ogni singola edizione/intervento**, verificabile dalle firme di presenza sui registri. In caso di registro on line la presenza sarà verificabile dai *timesheet* e diari di bordo.

Per ogni progetto che prevede visite di studio o mobilità interregionale/transnazionale, il soggetto proponente deve garantire il tutoraggio del percorso in ogni sua fase e ha la responsabilità delle scelte operative compiute.

Per la realizzazione delle attività di tirocinio, dovrà, inoltre, essere assicurata l'individuazione di un **tutor aziendale** per ogni azienda che accoglie gli utenti. Il tutor aziendale deve garantire un supporto costante all'utente in fase di tirocinio per facilitarne l'inserimento in azienda ed il raggiungimento degli obiettivi formativi di tirocinio.

Dovrà essere garantito un raccordo costante tra il tutor aziendale ed il tutor didattico/organizzativo e/o il direttore/coordinatore di progetto, prevedendo la realizzazione di **almeno due incontri** che dovranno risultare dai report di attività degli operatori coinvolti ed essere opportunamente registrati (diari di bordo).

Inoltre, il soggetto gestore deve assicurare la realizzazione di **almeno una visita in ciascuna impresa** presso cui è inserito il tirocinante (solo per i tirocini che si svolgono in regione) e per ciascun mese di tirocinio. A tali visite dovranno essere presenti il tutor didattico/organizzativo, il tutor aziendale ed il tirocinante; tali visite dovranno essere verificabili dalle firme di presenza sui fogli mobili per il tirocinio e dai report di attività dell'operatore coinvolto.

Il soggetto gestore deve assicurare la presenza di adeguate figure professionali che supportino l'assistenza al *reporting* delle attività svolte durante il tirocinio e provvedano alla *verifica degli apprendimenti in itinere e finale.*

Infine, deve essere individuata almeno **1 figura professionale responsabile delle attività di monitoraggio e/o diffusione**. Tali attività devono essere dettagliate nell'apposito campo[30] sin dalla fase di presentazione del progetto. Tali figure potranno coincidere con il Coordinatore/Direttore di progetto.

Il dettaglio delle diverse figure professionali che compongono il gruppo di lavoro deve essere inserito nello specifico campo relativo alle figure professionali utilizzate[31] in sede di presentazione del progetto.

Il curriculum vitae (CV) di ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro, sottoscritto dall'interessato e compilato secondo il modello *Europass*, deve essere completo di tutti i dati, con indicazione precisa del titolo di studio e con la specifica illustrazione delle esperienze professionali richieste e/o maturate. Il CV deve essere tenuto agli atti dal soggetto referente del progetto e presentato ad ogni richiesta da parte della Sezione Formazione, così come previsto dal punto "Avvio dei progetti e degli interventi" del Testo Unico dei beneficiari.

Si precisa che gli incarichi degli operatori, per ciascuna tipologia di attività formativa e/o di accompagnamento, devono riportare espressamente la specifica attività da svolgere.

Prima dell'avvio delle attività in cui il singolo operatore è coinvolto, nel sistema gestionale deve essere compilata la scheda relativa al profilo con il quale lavora al progetto; tale scheda deve essere **obbligatoriamente** compilata in ogni sua parte e ci deve essere corrispondenza tra quanto indicato nella stessa e quanto presente nel CV dell'operatore.

In Appendice si riporta una tabella riassuntiva delle diverse figure professionali che devono comporre il gruppo di lavoro (Tabella "Descrizione figure professionali gruppo di lavoro").

[30] Campo "Modalità di valutazione e monitoraggio" scheda 4 dell'applicativo regionale.
[31] Campo "figure professionali utilizzate" scheda 4 dell'applicativo regionale.

31b9d29e

Si ritiene necessario precisare anche alcune incompatibilità tra figure professionali che intervengono nell'ambito degli interventi finanziati:

- ***utente***: incompatibilità assoluta con altre figure eccezion fatta per la funzione amministrativa nelle attività formative per occupati;
- ***amministrativo***: compatibilità con qualsiasi altra figura;
- ***docente***: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e le funzioni di coordinamento e direzione che non possono superare il 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
- ***tutor***: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa;
- ***coordinatore/direttore***: incompatibilità assoluta eccezion fatta per la funzione amministrativa e per la funzione di docenza fino al massimo del 40% del monte ore complessivo.

Si precisano di seguito i seguenti principi generali:

1. in caso di compatibilità di funzioni, resta intesa l'inammissibilità di coincidenza oraria dei servizi prestati, pena la revoca del contributo;
2. la percentuale massima del monte ore assegnato al ruolo secondario è fissata al 40% del monte ore complessivo attribuito al soggetto;
3. l'incompatibilità è definita per singolo intervento formativo.

Nella griglia sotto riportata si riassumono le indicazioni sull'incompatibilità tra le figure professionali che intervengono nelle attività formative:

Griglia incompatibilità tra le figure professionali

	UTENTE	AMMINISTRATIVO	DOCENTE/ CONSULENTE	CONSULENTE (*action research)*	ORIENTATORE	TUTOR	COORDINATORE /DIRETTORE
UTENTE		**C**	**I**	**I**	**I**	**I**	**I**
AMMINISTRATIVO	**C**		**C**	**C**	**C**	**C**	**C**
DOCENTE/ CONSULENTE	**I**	**C**		**C**	**C**	**I**	**40%***
CONSULENTE (*action research)*	**I**	**C**	**C**		**C**	**I**	**40%***
ORIENTATORE	**I**	**C**	**C**	**C**		**I**	**40%***
TUTOR	**I**	**C**	**I**	**I**	**I**		**I**
COORD./DIRETT.	**I**	**C**	**40%**	**40%***	**40%***	**I**	

Legenda: I = Incompatibile; C = Compatibile

** previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale*

9. Destinatari

Le attività progettuali sono rivolte alle seguenti tipologie di destinatari:

- **lavoratori occupati** presso imprese[32] operanti in unità localizzate sul territorio regionale con modalità contrattuali previste dalla normativa vigente;
- **titolari d'impresa, coadiuvanti d'impresa**;
- **liberi professionisti, lavoratori autonomi**;
- **soggetti svantaggiati**[33]

[32] Si precisa che potranno essere coinvolti anche lavoratori occupati presso enti che non rientrano nell'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, che possono partecipare esclusivamente in qualità di partner aziendali e/o di rete così come previsto dal paragrafo "Forme di partenariato".

31b9d29e

Sono, inoltre, coinvolte le imprese, comprese le imprese sociali, i lavoratori e gli operatori di organizzazioni profit o non-profit, pubbliche o private che operano nell'economia sociale.

Sono compresi tra i destinatari ammissibili i giovani assunti con contratto di apprendistato, purché la formazione svolta nell'ambito del progetto presentato non sostituisca in alcun modo la formazione obbligatoria per legge, prevista per gli apprendisti.

Non sono ammissibili i destinatari riferibili ai settori della pesca, della sanità e socio-assistenziale, nonché i soggetti che abbiano un rapporto di lavoro di qualsiasi tipo con gli organismi di formazione, accreditati o non.

Si precisa che i diversi progetti, ad esclusione di quelli presentati nell'ambito tematico 1, dovranno prevedere il coinvolgimento di tutte le tipologie di target di destinatari sopra elencati (intese quali soggetti occupati e soggetti svantaggiati).

10. Priorità orizzontali ed esclusioni

I progetti devono prevedere il rispetto dei principi orizzontali esplicitamente individuati dal Programma Operativo Regionale ovvero sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, parità tra uomini e donne.

Si precisa che l'attribuzione dei punteggi premianti sarà oggetto di valutazione in fase di istruttoria, pertanto tali condizioni devono essere opportunamente descritte nella proposta progettuale e devono essere mantenute per tutta la durata dell'attuazione del progetto **a pena di revoca del contributo.**

Non sono ammissibili i progetti:

- che non rispettano le **procedure** e le **tempistiche di presentazione** stabilite al Paragrafo "Modalità e termini per la presentazione dei progetti";
- incompleti o che riportano **dati incongruenti o incompleti** rispetto al **Regime di aiuti** prescelto (Paragrafo "Aiuti di Stato"), ai parametri di **durata**, **numero e tipologia dei destinatari** (Paragrafo "Destinatari") e **costo** previsti per ciascuna tipologia di intervento formativo (Paragrafo "Attività formative") o di accompagnamento (Paragrafo "Interventi di accompagnamento");
- che non rispettano **i massimali** e le prescrizioni stabilite per i soggetti proponenti previsti al Paragrafo "Soggetti proponenti";
- che prevedono tematiche relative alla **sicurezza**, alla **sanità** e **servizi socio-assistenziali**, alla **pesca**, all'**educazione**, **istruzione** o **formazione**;
- che prevedano **attività formative e/o di tirocinio rese obbligatorie per legge**, che consentano il conseguimento di patentini o rilascino qualifiche professionali o titoli abilitanti, in coerenza con quanto stabilito dalla Regione del Veneto per le attività di formazione a riconoscimento o per i percorsi formativi che abilitano all'esercizio di una certa professione[34];
- presentati da **organismi di formazione, accreditati o non**, che prevedono quali destinatari delle attività i propri lavoratori, o che coinvolgono tale tipologia di organismi in qualità di partner aziendali;

[33] Per la definizione di soggetto svantaggiato si rimanda a quanto definito dal Reg. 651/2014 (presente nel paragrafo "Rispetto delle norme regolamentari in materia di aiuti di stato"). Inoltre si intende riferirsi a soggetti svantaggiati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge 381/1991; soggetti a rischio di esclusione sociale e povertà, altri soggetti particolarmente vulnerabili; soggetti con disabilità (L.68/99); soggetti appartenenti a famiglie senza reddito, monoparentali o monoreddito con figli a carico.

[34] Per interventi di formazione abilitante si intendono i percorsi promossi dalla Regione del Veneto relativi a profili professionali specifici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: Operatore socio sanitario (OSS), Operatore di assistenza termale (OAT), Personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, Acconciatore, Estetista, Responsabile tecnico gestione rifiuti, Personale addetto nel settore del commercio (somministrazione, agente rappresentante, mediatore), Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (ASPP/RSPP), Responsabile tecnico revisione veicoli a motore, Addetto al soccorso sulle piste da sci, Responsabile tecnico di tinto lavanderia, Addetto servizi di controllo, Personale addetto alla produzione e vendita delle sostanze alimentari (Ex Libretti sanitari), ecc.

31b9d29e

- presentati da **organismi di diritto pubblico** e **imprese a partecipazione maggioritaria pubblica**;
- che non rispettano uno o più dei criteri di ammissibilità di cui al Paragrafo "Procedure e criteri di valutazione".

11. Soggetti proponenti

Le proposte progettuali possono essere presentate da seguenti soggetti:

- i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della Formazione Continua, e i soggetti non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento per il medesimo ambito ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 359 del 13 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni di cui alla DGR n. 4198/2009 ed alla DGR n. 2120/2015;
- enti accreditati in altre regioni, purché in possesso di accreditamento per il medesimo ambito della Formazione continua ed in possesso di specifica esperienza nelle tematiche oggetto del bando;
- imprese private con specifica esperienza nelle tematiche oggetto del bando;
- imprese private che già attuano pratiche di RSI, che intendano sostenere la realizzazione di progetti di sperimentazione che coinvolgano anche altre imprese mettendo a disposizione i servizi già esistenti.

Si precisa che per specifica esperienza nelle tematiche oggetto del bando, si intende che il soggetto in questione abbia maturato un'esperienza almeno quinquennale nella progettazione, gestione e realizzazione di interventi sulle tematiche oggetto del bando (pratiche di responsabilità sociale). Tale esperienza dovrà essere posseduta e dimostrata al momento di presentazione della domanda. A tal fine, la Sezione Formazione metterà a disposizione un format da allegare alla presentazione della domanda e si riserva la facoltà di compiere verifiche a campione sulla veridicità delle informazioni rese. Si precisa che la verifica del possesso di tale requisito avverrà ad insindacabile giudizio della nucleo di valutazione[35] formalmente individuato dalla Sezione Formazione.

Si ricorda che ogni progetto deve fare riferimento ad un unico ambito tematico ed in considerazione di ciò ciascun soggetto può presentare, nel medesimo ambito, una sola proposta progettuale in qualità di soggetto proponente, pena l'inammissibilità di tutte le proposte progettuali.

Potrà partecipare ad altri progetti, del medesimo ambito, esclusivamente in qualità di partner. Ciascun soggetto proponente potrà, inoltre, presentare altre proposte progettuali sugli altri ambiti tematici.

Si precisa, infine che in caso di sospensione e/o revoca dell'accreditamento l'Ente non può partecipare a nessun bando né come Ente proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione , decorrente dalla data di notifica del provvedimento medesimo.

12. Forme di partenariato

Potranno essere attivati **partenariati operativi o di rete**, con gli Organismi di seguito elencati: associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, camere di commercio, enti bilaterali, organizzazioni di distretto, università, istituti di ricerca, istituti tecnici, istituti professionali e enti di formazione, soggetti pubblici e privati già attivi nell'ambito della RSI (organizzazione del terzo settore, di cittadinanza attiva, della società civile,…..), Sistema finanziario (banche, ABI; organizzazioni di finanza etica,….), CCIAA.

[35] Vedi paragrafo "Procedure e criteri di valutazione"

31b9d29e

Si ricorda che i progetti devono riferirsi ad un solo ambito tematico e per ciascuno di questi potrà essere prevista una diversa tipologia di partenariato necessaria al raggiungimento degli obiettivi progettuali. Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle tipologie di partenariato previste per ogni ambito tematico.

Si precisa che, per tutti gli ambiti tematici, sarà tenuto in considerazione la presenza di partner con specifica esperienza sulle tematiche oggetto del bando, nonché il coinvolgimento di **imprese socialmente responsabili** ossia di imprese che, in base alla **griglia di autovalutazione,** superano la soglia minima prevista dal set di requisiti definiti a livello nazionale nell'ambito del progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa"[36] e che vogliono migliorare le loro performance.

I **partenariati aziendali** necessari alla realizzazione delle proposte progettuali devono essere attivati sin dalla fase di presentazione, ma potranno anche essere integrati successivamente all'approvazione.

In ogni caso, tutte le partnership devono essere rilevate anche nello specifico modulo di adesione (disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica) che deve essere trasmesso, unitamente alla domanda di ammissione al finanziamento, agli uffici regionali, completo di timbro e firma in originale del legale rappresentante del partner.

Il Soggetto Proponente dovrà tenere agli atti, per ogni partner aziendale, la "Dichiarazione unica per le imprese" (disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica) debitamente compilata; tale Dichiarazione dovrà essere presentata su richiesta dell'Amministrazione Regionale. Si ricorda che il Soggetto Proponente dovrà, inoltre, inviare la "Dichiarazione per imprese partner" (disponibile in allegato al Decreto di approvazione della modulistica).

Potrà, invece, essere valutato l'inserimento successivo di partner operativi che presentano un elevato grado di competenza e professionalità, non diversamente fruibili tramite il ricorso a prestazioni individuali, che possono portare valore aggiunto al progetto e contribuire al raggiungimento degli obiettivi progettuali.

Si precisa che per la realizzazione delle attività di tirocinio previste dalla presente Direttiva, si farà riferimento alla DGR n. 1324 del 23/07/2013, che fissa le disposizioni in materia di tirocini. L'ambito di applicazione di tale Direttiva è relativo alla regolamentazione di tutti i tirocini, ad esclusione dei tirocini curriculari, per i quali valgono le previsioni dei piani di studio e di offerta formativa.

Nei progetti che contemplano la realizzazione di attività di tirocinio, si precisa che sono esclusi dal ruolo di partner aziendale, in qualità di soggetti ospitanti il tirocinante, tutti gli Organismi di Formazione accreditati e le strutture associative a loro collegate.

Nel caso di progetti che prevedono la realizzazione di tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo, si precisa che, in considerazione della DGR n. 1324/2013, sono previste diverse tipologie di partenariato obbligatorio in relazione alle caratteristiche del soggetto proponente e dei destinatari coinvolti.

La suddetta DGR n. 1324/2013 stabilisce, infatti, che gli organismi di formazione professionale accreditati o in via di accreditamento (ai sensi della L.R. n 19 del 9 agosto 2002) possono presentare progetti di tirocinio di inserimento/reinserimento rivolti limitatamente ai propri ex-allievi usciti da percorsi di istruzione e formazione professionale. Si precisa che la suddetta DGR n. 1324/2013 definisce come ex-allievo il soggetto che ha terminato nei 12 mesi precedenti un percorso di studi.

Nel caso di attività rivolte a disoccupati/inoccupati che non rientrano nella tipologia degli ex-allievi di cui sopra, deve essere previsto il **partenariato con almeno un Servizio per il lavoro pubblico o privato**, quale soggetto autorizzato a promuovere tirocini di inserimento lavorativo e che avrà il compito di stipulare le convenzioni necessarie. Tale vincolo non sussiste nel caso in cui il soggetto proponente sia anche un servizio accreditato ai servizi per il lavoro (ai sensi della legge regionale 13 marzo 2009 n. 3).

[36] La griglia di autovalutazione è pubblicata nel portale http://www.cliclavoroveneto.it/progetto-interregionale-transnazionale. Il set di indicatori nazionali, al momento in corso di sperimentazione, è il frutto del lavoro dei rappresentanti della Regione del Veneto e la Regione Liguria, con la partecipazione del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero del Lavoro e del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, dell'INAIL , l'INEA e di altre 11 Regioni italiane, di numerosi esperti e docenti che hanno raccolto diverse esperienze regionali nell'ambito del progetto interregionale/transnazionale "Creazione di una rete per la diffusione della Responsabilità Sociale d'Impresa".

31b9d29e

Dal ruolo di partner aziendali sono esclusi tutti gli Organismi di diritto pubblico, quali:
- le amministrazioni dello Stato;
- le Regioni, le province autonome, gli enti territoriali e locali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e le loro associazioni, cioè qualsiasi organismo istituito per soddisfare specificamente bisogni di interesse generale aventi carattere non industriale o commerciale, avente personalità giuridica, la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione è soggetta al controllo di quest'ultimi, oppure il cui organismo di amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito per più della metà dei membri designati dallo Stato, dagli enti locali o da altri organismi di diritto pubblico,

ad esclusione degli enti che non rientrano nell'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. Si precisa che questi ultimi possono partecipare ai progetti in qualità di partner di rete e/o aziendali, fermo restando che, in questo caso, non possono comunque avere un budget dedicato.

Sono altresì esclusi dal ruolo di partner aziendale, in qualità di soggetti ospitanti il tirocinante, gli Organismi di Formazione accreditati e le strutture associative a loro collegate.

L'attività/gli interventi oggetto del presente avviso pubblico sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell'esperienza pregressa dell'accreditamento ex LR n. 19/2002, esclusivamente all'ambito della formazione continua.

13. Delega

Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale il soggetto proponente deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizioni di beni e servizi. Non è consentita in nessun caso la delega per attività di coordinamento, direzione e segreteria organizzativa del progetto. Sul punto si rimanda a quanto previsto nel Testo Unico per i beneficiari, al punto "procedure per l'affidamento a terzi".

14. Risorse disponibili e vincoli finanziari

Gli importi messi a disposizione da parte della Regione del Veneto per la realizzazione delle iniziative afferenti al presente avviso sono relativi al Fondo Sociale Europeo, al Fondo di Rotazione e al Fondo regionale e sono i seguenti:

Fonte di finanziamento Asse	*Risorse FSE*	*Risorse FdR*	*Risorse regionali*
II – Inclusione sociale	€ 2.500.000,00	1.750.000,00	€ 750.000,00
TOTALE GENERALE	**€ 5.000.000,00**		

I progetti devono avere un valore complessivo non inferiore ad **Euro 50.000,00** e non superiore ad **Euro 500.000,00.**

Ciascun progetto, inoltre, deve prevedere, a pena di inammissibilità, un costo **massimo per utente pari a € 6.000,00.** Dal costo massimo per utente sono escluse le spese ammissibili ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 1304/2013 e/o al FESR, le borse di studio/ricerca, gli incentivi all'assunzione, gli incentivi per il ricorso temporaneo a competenze manageriali, le indennità di tirocinio, gli eventuali bonus di conciliazione e i costi per la mobilità (formativa e/o professionale).

Anche in considerazione degli indicatori previsti dal POR FSE sulla priorità d'investimento relativa alla presente Direttiva, si stabilisce che nelle attività progettuali dovrà essere coinvolto almeno un

31b9d29e

utente ogni 3.000,00 € di contributo assegnato[37] a pena di inammissibilità del progetto. In sede di verifica rendicontale, si procederà alla verifica del rispetto di tale parametro e alla conseguente rideterminazione del contributo pubblico.[38]

14.1 Modalità di determinazione del contributo

Per quanto attiene al riconoscimento dei costi relativi alle attività formative (ivi comprese quelle svolte in modalità outdoor – learning week – bootcamp – teatro d'impresa) si farà riferimento ai costi approvati con DGR n. 671/2015, così come di seguito meglio precisato.

14.1.1 Attività formative

Unità di Costo Standard per le attività formative – Utenza occupata

Gli interventi formativi devono essere rivolti ad **almeno 3 utenti per singola edizione/intervento**.

I costi sono riconosciuti se, nell'ambito dell'edizione/intervento, risultano formati almeno 3 partecipanti secondo il metodo illustrato al Paragrafo "Rendicontabilità dei destinatari".

Per l'attività di formazione dei **progetti rivolti a utenza occupata, s**i prevede l'utilizzo **delle unità di costo standard per la formazione continua = € 110,00 ora + € 9,00 allievo,** così come previsto dalla DGR n. 671/2015.

In presenza di gruppi **pari o superiori alle 6 unità,** viene riconosciuto un massimo di **€ 164,00 per ora di attività,** così come previsto dalla suddetta DGR n. 671/2015.

Unità di Costo Standard per le attività formative - Utenza mista

Per l'attività di formazione rivolta a **utenza mista (disoccupata e occupata)** per la determinazione del contributo si farà riferimento alle Unità di costo standard così come stabilite dalla DGR n. 671/2015, basandosi sulla percentuale maggioritaria di destinatari presenti nel gruppo aula. Nel caso il gruppo aula sia composto per almeno il 70% di utenza disoccupata si utilizzerà l'Unità di costo standard per utenza disoccupata, mentre se il 70% è rappresentato da utenza occupata si utilizzerà l'Unità di costo standard per utenza occupata (prestando particolare attenzione alla composizione minima del gruppo classe per il rispetto dei parametri indicati). Tale principio sarà applicato anche in sede di verifica rendicontale, tenendo conto degli utenti effettivi, fermo restando il budget approvato.

Si precisa che, per l'attività di formazione che prevede il coinvolgimento di utenza mista, nel caso il gruppo aula sia composto per almeno il 70% di utenza disoccupata, si prevede **l'utilizzo delle unità di costo standard per la formazione superiore = € 93,30 ora + € 4,10 allievo**, così come previsto dalla DGR n. 671/2015.

Rendicontabilità dei destinatari

Per le attività formative di gruppo, il numero degli utenti rendicontabili è definito, per ciascuna edizione, secondo quanto segue:

N° utenti con frequenza pari o superiore al 70% del monte ore intervento = N° utenti

[37] Si precisa che secondo le modalità dell'applicativo di inserimento dei progetti "APPROVO", il controllo del rispetto del parametro (€ 3.000,00 per utente) viene effettuato dividendo il costo complessivo del progetto imputato nella Scheda 4 (categoria A) con il numero di utenti (codici fiscali diversi) che usufruiranno degli interventi inseriti nella Scheda 4.

[38] Ad es. progetto presentato dal valore complessivo di 75.000,00 euro, utenti (codici fiscali diversi) coinvolti n. 25 (euro 75.000,00 / 25 utenti = euro 3.000,00). A seguito di verifica rendicontale gli utenti rendicontabili/coinvolti risultano pari a n. 23 e il contributo chiesto a rendiconto è pari a 71.300,00 (euro 71.300,00/23 utenti = 3.100,00 euro). Il contributo massimo riconoscibile a seguito di rideterminazione sarà pari a euro 69.000,00 (euro 3.000,00 x 23 utenti).

31b9d29e

rendicontabili per edizione ≤ N° utenti che hanno superato positivamente la verifica degli apprendimenti.

E' richiesto che gli utenti sostengano un'analisi delle competenze acquisite alla fine o durante il percorso formativo (analisi ex post). Nel caso in cui l'utente non raggiunga un risultato sufficiente per una o più competenze, oggetto dell'intervento formativo, può effettuare la formazione di recupero affinché la successiva verifica degli apprendimenti dia esiti positivi. Qualora anche in seguito alla nuova verifica gli obiettivi formativi non risultassero raggiunti, l'utente non può considerarsi riconoscibile ai fini del raggiungimento del numero minimo.

Il numero di utenti rendicontabili per intervento non può, pertanto, superare il numero di utenti che hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti dall'intervento. Le verifiche degli apprendimenti da parte del Soggetto attuatore possono essere soggette a controllo ex-post da parte della Regione Veneto – Sezione Formazione. **Nel caso in cui si riscontri l'assenza di tale strumento, i destinatari privi dell'esito positivo della verifica non verranno riconosciuti quali rendicontabili.**

Attività formativa in outdoor

Si precisa che per le attività formative poste in essere con modalità outdoor, in aggiunta all'UCS formativa possono essere riconosciuti i costi non considerati in sede di definizione dell'UCS (ad esempio personale dedicato non rientrante in alcun modo nell'ordinaria attività di docenza e di tutoraggio, noleggio della struttura del percorso, allestimento delle attrezzature, ecc..) ed essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento.

Tali costi possono essere riconosciuti fino ad un massimale di € 5.000,00 per intervento fermo restando che dovranno essere imputati nel piano finanziario del progetto e saranno oggetto di verifica a costi reali.

Si precisa, inoltre, che tali costi non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto e € 100,00 per partecipante.

14.1.2 Interventi di accompagnamento

Unità di costo standard per le attività di accompagnamento

Per le attività di ***assistenza/consulenza, coaching, counseling, consulenza nell'ambito di visite di studio[39], mentoring, project work, incontri per piani di sviluppo e reti,*** si prevede l'utilizzo **delle unità di costo standard** (previste dalla DGR n. 671/2015):

- costo standard ora/destinatario per i servizi di base erogati a gruppi da 2 a 15 destinatari (FASCIA BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) **= € 15,00**
- costo standard ora/destinatario per i servizi qualificati erogati a gruppi da 2 a 10 destinatari (FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) **= € 25,00**
- costo standard ora per i servizi di base individuali (FASCIA BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = **€ 38,00**
- costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = **€ 62,50.**

Ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera per "attività realizzata" la singola ora di servizio erogata al destinatario[40].

[39] Si precisa che l'attività di consulenza nell'ambito delle visite di studio può essere riconosciuta per un massimo di 40 ore con costo riferito alle attività individuali di fascia base, indipendentemente dal numero di destinatari coinvolti.

[40] Ad esempio, ad una attività di assistenza/consulenza, calendarizzata su tre giorni differenti per un'ora al giorno, partecipano il lunedì 3 persone, il mercoledì 5 persone e il giovedì 1 persona; il costo standard viene così determinato: (15,00*3)+(15,00*5)+(15,00*1)= € 135,00.

31b9d29e

Unità di costo standard per le attività di sportello in presenza e sportello telematico

Si prevede l'utilizzo delle unità di costo standard (previste dalla DGR n. 671/2015):

- costo standard ora per i servizi di base individuali (FASCIA BASE con consulente avente esperienza nel settore di riferimento da 3 a 5 anni) = **€ 38,00**
- costo standard ora per i servizi qualificati individuali (FASCIA ALTA con consulente avente almeno 5 anni di esperienza nel settore di riferimento) = **€ 62,50.**

Per le attività di sportello in presenza, ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, si considera per "attività realizzata" la singola ora di servizio erogata al destinatario. Ai fini del riconoscimento delle attività finanziate con la modalità a sportello, oltre a quanto previsto dal Testo Unico dei Beneficiari, il beneficiario deve comunque garantire l'incrocio dei dati tra i soggetti beneficiari degli interventi e l'impegno orario degli operatori.

Per le attività di sportello telematico, ai fini del riconoscimento della relativa unità di costo, è necessario che venga presentata un'attestazione dell'azienda comprovante le ore usufruite, in alternativa, ad ogni ora di sportello telematico, ai fini della dimostrazione della fruizione dell'attività, deve essere collegato uno specifico output che deve essere preventivamente definito e dichiarato in fase di progettazione.

Costi per la mobilità in territorio regionale

Per *learning week* e visite di studio/aziendali è previsto l'utilizzo **delle unità di costo standard per il vitto** in caso di **semiresidenzialità** per un importo onnicomprensivo pari a € 7,00 per pasto a persona ed è riconoscibile un secondo pasto, sempre per un importo onnicomprensivo di € 7,00 a persona. Il costo per l'**alloggio** è riconoscibile solo per le visite che si svolgono in più giornate consecutive: in tal caso, l'**unità di costo standard riconosciuta è** pari a € 50,00 giornalieri a persona onnicomprensiva di vitto e alloggio.

Le **spese di viaggio** possono essere riconosciute esclusivamente a **costi reali**.

Costi per la mobilità interregionale/transnazionale

Nel caso di visite di studio/aziendali, mobilità formativa, professionale e di ricerca, si applicano i parametri di costo stabiliti per la **mobilità interregionale** e per la **mobilità transnazionale** (Tabelle in Appendice). Tale contributo comprende la copertura dei costi legati a viaggio, vitto, alloggio e soggiorno dei destinatari, determinato sulla base di parametri di costo di cui alle Tabelle - Mobilità transnazionale e Mobilità interregionale riportate in Appendice. Il contributo sostiene, **in via forfetaria**, sulla base dei parametri stabiliti per ciascuna Regione/Paese estero, i seguenti costi:

- viaggio A/R dalla sede (del soggetto proponente) ubicata in Veneto alla destinazione;
- sussistenza (vitto, alloggio);
- assicurazione per responsabilità civile e infortuni per il periodo di permanenza.

Con riferimento alle attività di mobilità per la tabella n. 1 in appendice, i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 7 giorni: pertanto qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 7 giorni, il valore del contributo verrà ricavato frazionando il costo settimanale.

Per la mobilità interregionale, invece (tabella n. 2 in appendice) i parametri sono stati calcolati considerando una settimana di 5 giorni e un parametro giornaliero di € 50,00 onnicomprensivo: pertanto, qualora il periodo fruito dai destinatari, all'interno della singola settimana, sia inferiore a 5 giorni, il valore del contributo sarà riparametrato in funzione dei giorni effettivi. Al contrario, non potranno essere riconosciuti importi aggiuntivi qualora il destinatario soggiorni per 6 o 7 giorni.

Sia per la mobilità interregionale che per la mobilità transnazionale, qualora le visite di studio/aziendali non raggiungano il monte ore massimo di 40 si potrà prevedere un costo giornaliero come previsto dalle rispettive Tabelle in Appendice.

Costi per seminari informativi – workshop/focus group

Per il riconoscimento delle attività di seminari informativi e workshop/focus group si prevede la rendicontazione a costi reali secondo i seguenti parametri massimi di costo orario (così come previsti dalla DGR n. 671/2015):

Parametro orario in relazione al numero dei docenti	Workshop	Seminario	Seminario	Workshop	Seminario	Seminario
Numero di ore	8	8	8	4	4	4
Destinatari minimi	20	40	80	20	40	80
1 docenti	424,00	500,00	620,00	575,50	655,50	725,50
2 docenti	502,00	578,00	698,00	653,50	733,50	803,50
3 docenti e più	580,00	656,00	776,00	731,50	811,50	881,50

Si precisa che vengono stabilite le seguenti condizioni per la riconoscibilità delle attività:

- Seminari informativi:
  - durata di 4 ore o di 8 ore;
  - il numero minimo di partecipanti come da tabella sopra riportata;
  - nel caso in cui il numero di partecipanti fosse minore di quanto previsto in sede di preventivo a rendiconto verrà riconosciuto il parametro massimo della tipologia inferiore (ad esempio: seminario previsto per 80 persone che si conclude con 70 persone, sarà riconosciuto il parametro massimo per il seminario da 40 destinatari);
  - devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e welcome coffee; nel caso di seminari di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il servizio di buffet;
  - dovrà essere garantito un numero di docenti congruo rispetto all'attività seminariale prevista.
- Workshop/focus group:
  - durata di 4 ore o di 8 ore;
  - il numero minimo di partecipanti per la riconoscibilità è fissato in 20;
  - nel caso in cui il numero di partecipanti per singolo evento scenda al di sotto del minimo previsto, i costi relativi al singolo evento non saranno riconosciuti;
  - devono essere garantiti i seguenti servizi minimi: accoglienza e assistenza, kit per gli ospiti e welcome coffee; nel caso di workshop/focus group di durata pari a 8 ore dovrà essere garantito anche il servizio di buffet;
  - dovrà essere garantito un numero di docenti congruo rispetto all'attività prevista.

Unità di costo standard per le attività di action research

- costo standard per ciascuna ora di attività erogata in presenza del singolo destinatario = € 90,00 (così come stabilito dalla DGR n. 671/2015).

Il riconoscimento dell'unità di costo standard si intende **per ciascuna ora di attività erogata** da ciascun componente il setting formativo/consulenziale (per un massimo di 2 esperti tematici). Per il riconoscimento dei costi per le attività di *action research* è necessario che, al termine dell'attività stessa, **venga prodotto il piano di sviluppo/innovazione organizzativa che è stato impostato per l'impresa**[41].

[41] I costi riferiti ad attività di *action research* non potranno in alcun modo rientrare in altre voci di spesa a valere sul FESR.

31b9d29e

Unità di costo standard per le attività di tirocinio

Per l'attività di tirocinio si prevede l'utilizzo delle **unità di costo standard** = **€ 4,70 /ora** (DGR 671/2015).

Al soggetto proponente, saranno riconosciuti € 4,70 per ora di tirocinio frequentata dal tirocinante, a copertura dei costi che l'ente deve sostenere per la realizzazione del tirocinio, in relazione ai viaggi e trasferte del personale amministrativo, assicurazioni, tutoraggio, coordinamento/direzione, attività amministrativa, costi di monitoraggio, garanzie fideiussorie, spese postali, telefoniche, valori bollati e costi indiretti sostenuti. Tale costo sarà riconoscibile solo a condizione che il tirocinante abbia frequentato il 100% dell'intero monte ore di tirocinio e siano state realizzate il numero minimo di visite in loco previste[42].

Per il tirocinio sarà riconoscibile l'erogazione al tirocinante di una **indennità di frequenza**, il cui valore orario (al lordo di eventuali oneri previdenziali/fiscali previsti dalla normativa di riferimento) varia a seconda della tipologia di destinatario:

- tutti i soggetti aventi un ISEE superiore ad Euro 20.000, fino a 3,00 € ora/partecipante;
- tutti i soggetti aventi un ISEE inferiore ad Euro 20.000, fino a 8,00 € ora/partecipante[43].

Tenuto conto delle finalità della Direttiva e del carattere sperimentale della stessa, si evidenzia la volontà di agevolare la partecipazione ai percorsi formativi di coloro che si trovano ad avere particolari esigenze di assistenza di persone anziane, minori e/o disabili che possono impedire la partecipazione alle attività.

A tal fine è previsto il riconoscimento del seguente ***bonus conciliazione***, per i soggetti che dimostrino di avere responsabilità di cura nei confronti di minori di età inferiore ai 14 anni e/o disabili/anziani bisognosi, parenti o affini dei destinatari entro il terzo grado, conviventi e/o non conviventi che possono ostacolare la partecipazione alle attività progettuali, secondo i requisiti che seguono:

a) minori di età inferiore ai 14 anni (scuola dell'infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) per il tempo necessario all'accompagnamento alle strutture, per il tragitto casa-struttura e viceversa, fino a 7,50 € ora/partecipante;

b) disabile medio o grave o persona non autosufficiente, attestato con certificazione medica idonea, fino a 9,50 € ora/partecipante, da sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000[44];

c) invalido civile con percentuale di invalidità superiore al 33%, attestato con certificazione medica idonea, fino a 9,50 € ora/partecipante, da sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000[45];

d) presenza di persona anziana bisognosa di assistenza con età superiore ad anni 75, fino a 9,50 € ora/partecipante, da sottoscrivere ai sensi del DPR 445/2000[46].

La documentazione necessaria a comprovare i requisiti deve essere conservata dal beneficiario ed esibita ai verificatori regionali in sede di controllo. In mancanza dei requisiti richiesti o in assenza della documentazione, oltre alle altre conseguenze previste per legge, il beneficiario decadrà dal ***bonus.***

Si precisa che l'indennità di frequenza sarà riconosciuta solo se il tirocinante avrà raggiunto la frequenza del 100% del monte ore di tirocinio previsto (potranno essere previste attività di recupero per permettere il raggiungimento di tale monte ore).

Incentivi per il ricorso temporaneo a competenze manageriali

La concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale, può ammontare **a non più del 50% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo inserimento e ad un massimo stabilito in ragione della dimensione dell'impresa,** secondo quanto indicato nella tabella seguente:

Dimensione impresa[47]	Incentivo massimo

[42] Qualora un tirocinante sia impossibilitato a frequentare delle ore di tirocinio, spetterà al soggetto proponente ri-calendarizzare le attività di tirocinio e permettere al tirocinante il raggiungimento del 100% del monte ore totale.
[43] Ai fini ISEE, si dovrà far riferimento alla dichiarazione relativa alla data di inizio del tirocinio.
[44] Il facsimile della dichiarazione verrà reso disponibile con successivo provvedimento del Direttore della Sezione Formazione.
[45] Vedi nota precedente.
[46] Vedi nota precedente.
[47] Così come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE.

31b9d29e

Micro/Piccola	€ 20.000,00
Media/Grande	€ 40.000,00

L'incentivo può essere riconosciuto qualora siano verificate le seguenti condizioni:

- inserimento in azienda di **figure in possesso di competenze manageriali,** con un'anzianità e un'esperienza antecedente nella qualifica/posizione ricoperta di **almeno 12 mesi**, che negli ultimi sei mesi non abbiano avuto un rapporto di lavoro[48], direttamente o tramite somministrazione, con l'impresa che intende beneficiare di tale incentivo. Tale limite è esteso anche ai rapporti di lavoro eventualmente intercorsi, negli ultimi sei mesi, da parte del soggetto con imprese collegate all'impresa beneficiaria o appartenenti al medesimo gruppo;
- l'incarico deve essere formalizzato, direttamente o tramite somministrazione, con una delle forme contrattuali previste dalla vigente normativa in tema di contratti di lavoro entro 6 mesi dall'avvio del progetto.

Incentivi all'assunzione

La concessione dell'incentivo, compatibile con la vigente normativa civilistica e fiscale, ammonta ad un massimo di € 6.000,00 e comunque a non più del 30% della retribuzione annua lorda per ogni nuovo assunto, secondo i seguenti importi (così come stabilito dalla DGR n. 671/2015):

Tipologia contratto	Incentivo
Tempo indeterminato	€ 6.000,00
Tempo determinato	€ 4.000,00

Riconoscibilità borse

Borse per la partecipazione a corsi di alta formazione. Potrà essere riconosciuto un contributo massimo pari ad **€ 2.000,00** che sarà riconoscibile esclusivamente nel caso in cui il destinatario superi positivamente la valutazione finale e a fronte dell'effettiva fruizione del servizio.

Borse di ricerca

Ogni **borsa di studio per i ricercatori** prevede l'erogazione di un importo pari a € **2.000,00** al mese per la durata del progetto e, comunque, non superiore a 12 mesi.

Borse di alto apprendistato

- **BORSE per MASTER** - un contributo finanziario fino a 12.000 Euro per la frequenza di Master universitari o equivalenti, di I o II livello (6.000 Euro per la formazione esterna all'azienda e 6.000 Euro per la formazione interna all'azienda). I contributi potranno essere riconosciuti qualora il destinatario abbia frequentato almeno **il 70% delle ore di formazione** (sia di quella interna che di quella esterna) previste ed abbia conseguito il titolo.
- **DOTTORATI** - L'importo riconoscibile è di € 2.500,00 per ciascun semestre di dottorato (completato nell'arco di durata del progetto). Il contributo sarà riconoscibile qualora il destinatario abbia frequentato almeno **l'80% del monte ore di formazione e di didattica** previsto per ciascun semestre che si conclude nell'arco di durata del progetto.

[48] Si intende qualsiasi tipologia di contratto di lavoro dipendente (tempo pieno, tempo parziale, tempo indeterminato, tempo determinato), compreso il contratto di apprendistato, o forme contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro" o al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ed eventuali successive modifiche.

31b9d29e

Tabella riassuntiva:

Tipologia	Valore Unità di costo standard (UCS) / Costi reali		Condizioni per il riconoscimento
Attività formative	Utenza occupata	€ 110,00 ora/attività + € 9,00 ore/allievo	Per piccoli gruppi (da 3 a 5 utenti) - rispetto numero minimo di utenti formati e attività prevista
		€ 164,00	Per gruppi di utenti sup. a 5 - rispetto numero min. di utenti formati e attività prevista
	Utenza mista	€ 110,00 ora/attività + € 9,00 ore/allievo	Per piccoli gruppi (da 3 a 5 utenti) - rispetto numero minimo di utenti formati e attività prevista – nel caso in cui il gruppo aula sia composto per almeno il 70% di utenza occupata
		€ 164,00	Per gruppi di utenti sup. a 5 - rispetto numero min. di utenti formati e attività prevista – nel caso in cui il gruppo aula sia composto per almeno il 70% di utenza occupata
		€ 93,30 ora/attività + € 4,10 ore/allievo	Rispetto numero min. di utenti formati e attività prevista – nel caso in cui il gruppo aula sia composto per almeno il 70% di utenza disoccupata
Attività formative in modalità *outdoor*	Costo attività formative come sopra		Come sopra
	costi reali fino ad un massimale di € 5.000,00 per intervento - tali costi non possono superare il 10% del costo complessivo del progetto e il massimale di € 100,00 per partecipante		Verifica di ammissibilità dei costi per i costi non considerati in sede di definizione dell'UCS (ad esempio personale dedicato non rientrante in alcun modo nell'ordinaria attività di docenza e di tutoraggio, noleggio della struttura del percorso, allestimento delle attrezzature, ecc..) ed essenziali per il raggiungimento degli obiettivi dell'intervento
Assistenza/consulenza, *coaching*, *counseling*, *mentoring*, *project work*, incontri per piani di sviluppo e reti	individuale: fascia base € 38,00 ora fascia alta € 62,50 ora		Realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario
	di gruppo: fascia base € 15,00 ora/partecipante (da 2 a 15 destinatari) fascia alta € 25,00 ora/partecipante (da 2 a 10 destinatari)		
Sportello in presenza e Sportello telematico	individuale: fascia base € 38,00 ora fascia alta € 62,50 ora		Per lo sportello: realizzazione della singola ora di servizio erogata al destinatario Per lo sportello telematico: attestazione dell'azienda comprovante le ore usufruite, in alternativa, ad ogni ora di sportello telematico deve essere collegato uno specifico output che deve essere già definito in fase di progettazione.
Consulenza nell'ambito delle visite di studio	individuale: fascia base € 38,00 ora Max 40 ore		Effettiva fruizione del servizio indipendentemente dal numero di destinatari coinvolti
Seminari informativi/ Workshop/focus group	a costi reali		• Rispetto del numero minimo partecipanti previsto dalla tipologia • Erogazione dei servizi minimi stabiliti
Action research	€ 90,00 ora/attività		Realizzazione della singola ora di servizio erogata + presentazione del piano di sviluppo/innovazione elaborato
Spese per la mobilità in territorio regionale	Vitto € 7,00 per primo pasto a persona Secondo pasto € 7,00		Effettiva fruizione del sevizio

31b9d29e

Tipologia	Valore Unità di costo standard (UCS) / Costi reali		Condizioni per il riconoscimento
	Residenzialità omnicomprensiva di vitto e alloggio € 50,00. Spese di viaggio a costi reali		
Spese per la mobilità interregionale/transnazionale (formativa, professionale e di ricerca)	costi per la mobilità (come da Tabelle in Appendice)		Effettiva fruizione del servizio
Spese per la certificazione linguistica (percorsi di mobilità professionale/formativa)	€ 200,00		• Effettiva fruizione del servizio • raggiungimento della certificazione prevista
Borse di studio	Alta formazione	fino a € 2.000,00	Effettiva fruizione del servizio
	Ricerca	da € 2.000,00 a € 24.000,00	
	Alto apprendistato Master	fino a € 12.000,00	Almeno 70% frequenza monte ore formativo e raggiungimento titolo
	Alto apprendistato Dottorati	€ 2.500,00 a semestre	Almeno 80% frequenza monte ore formativo/didattico – per i semestri che si concludono nell'arco di durata del progetto
Tirocinio	Costo riconosciuto all'ente	€ 4,70 ora/allievo	• Realizzazione del n° minimo di visite in loco previste • 100% frequenza monte ore tirocinio
	Indennità tirocinante	fino a € 3,00/ora o fino a € 8,00/ora in caso di ISEE < 20.000	100% frequenza monte ore tirocinio
	Bonus conciliazione	fino a € 7,50/ora per minori di età inferiore ai 14 anni o fino a € 9,50/ora in caso di disabile, invalido o anziano	Verifica delle condizioni previste
Incentivi *temporary manager*	Impresa Micro/Piccola	20.000,00	Verifica delle condizioni previste
	Impresa Media/Grande	40.000,00	
Incentivi assunzione	Tempo indeterminato	6.000,00	Verifica delle condizioni previste
	Tempo determinato	4.000,00	
Spese ammissibili ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR	a costi reali		Verifica di ammissibilità della spesa
Spese di registrazione e per prestazioni notarili/di commercialisti finalizzate relative all'avvio di nuovi rami d'azienda, all'apertura di nuove unità locali, all'incremento del capitale sociale per effetto dell'ingresso di nuovi soci	a costi reali		Verifica di ammissibilità della spesa
Spese promozionali: in particolare, sono ammissibili i costi/spese relativi/e ad acquisizione ed attuazione di campagne promozionali, di spot video e radio, brochure, locandine, volantini, etc…	a costi reali		Verifica di ammissibilità della spesa
Costo del lavoro del personale in formazione (ai fini del cofinanziamento privato) – da utilizzare nel caso si faccia riferimento al Regime di esenzione ex Reg. UE 651/14	a costi reali		Dipendenti e collaboratori: cedolino paga Imprenditori: modello F24 per la dimostrazione di versamento del minimale INPS Liberi professionisti: nessun costo rendicontabile Per i dipendenti e collaboratori il costo del lavoro potrà essere dimostrato mediante autocertificazione del datore di lavoro

31b9d29e

15. Rispetto delle norme regolamentari in tema di aiuti di stato

Il regime di aiuto di stato attivabile per un progetto può riguardare una soltanto delle seguenti tipologie:

- Regime de minimis ex Reg. 1407/2013: la scelta di tale regime permette di prevedere interventi formativi e di accompagnamento e tipologie di spesa ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR,

oppure

- Regime di esenzione ex Reg. (UE) 651/2014 per progetti che comprendono interventi formativi e di accompagnamento (non ammissibili spese di sussistenza per *learning week*, visite di studio e visite aziendali, spese FESR),

Nel caso del **Regime "de minimis" ex Reg. 1407/13** si deve considerare che l'importo complessivo degli aiuti concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari; nel calcolo del plafond "de minimis" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa.

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dal Regolamento (UE) n. 1407/13 (art. 3.2), l'impresa richiedente deve dichiarare qualsiasi aiuto "de minimis" ricevuto, come impresa unica, nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi precedenti.

Ai sensi dell'art. 2.2 del suddetto Regolamento, s'intende per «**impresa unica**» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;

b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;

c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Nel caso del **Regime di esenzione di cui al Reg. (UE) 651/2014**, ai fini della determinazione del cofinanziamento a carico delle imprese (proponenti o partner aziendali), ai sensi del suddetto Regolamento, occorre considerare la dimensione dell'impresa (micro, piccola, media o grande).

Le intensità massime di aiuto accordate, in funzione della dimensione dell'impresa, sono le seguenti:

Dimensione di impresa	% massima di aiuto
Piccole imprese	70%
Medie imprese	60%*
Grandi imprese	50%*
* Le percentuali sopra indicate possono essere aumentate del 10% per gli interventi rivolti alla formazione di lavoratori con disabilità o di lavoratori svantaggiati (come da Reg. (UE) 651/14).	

Si precisa che, ai sensi dell'art. 31 del Reg. (UE) 651/2014 :

- non sono più autorizzati aiuti se riguardano azioni di formazione che le imprese realizzano in vista di conformarsi alle norme nazionali obbligatorie in materia di formazione (art. 31 comma 2),
- tra i costi non sono più ammissibili quelli relativi alle spese di alloggio, riferite a docenti, partecipanti ed alle altre risorse umane coinvolte nei Piani/Progetti formativi, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti alla formazione con disabilità (art. 31 comma 3 lettera b) .

31b9d29e

Con riferimento ai lavoratori del settore della produzione agricola primaria, della trasformazione di prodotti agricoli e della commercializzazione di prodotti agricoli, si precisa che gli aiuti sono compatibili con il mercato comune e non soggetti ad obbligo di notifica ai sensi del **Reg. (UE) 702/14**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 1/7/2014 L 193/1, cui si rimanda. In conformità al suddetto regolamento si precisa che:

- - gli aiuti devono essere erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non devono comportare pagamenti diretti in denaro ai produttori;
- - gli interventi sono compatibili con le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 5 e 6, l'articolo 6, paragrafo 2, l'articolo 7, paragrafo 2 dell'articolo 8 e l'articolo 21 del Reg.(UE) n. 702/14;
- - i beneficiari dell'intervento sono le esclusivamente le PMI ai sensi dell'Allegato I del Reg.(UE) n. 702/14;
- si conferma che si rispetteranno tutti gli obblighi in materia di pubblicazioni di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n° 702/2014 della Commissione e- nessun aiuto sarà concesso prima dell'entrata in vigore del medesimo conformemente alle disposizioni del Regolamento (UE) n° 702/2014.

L'intensità massima di finanziamento pubblico per i progetti rivolti a imprese agricole può essere così schematizzata:

Intensità dell'aiuto Reg. (UE) 702/14	
Tipologia attività	**Intensità massima**
Formazione e accompagnamento	100%
Spese a valere sul FESR	40%

Il Soggetto proponente può, comunque, optare per l'erogazione dell'aiuto alla formazione in conformità al **Reg. UE n. 1407/2013** del 17 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea **agli aiuti *"de minimis"*.**

Ciascun progetto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento, dovrà far riferimento **ad un solo regime di aiuti**.

Le casistiche che si configurano sono pertanto le seguenti:

Caratteristiche del progetto	**Regime di aiuti ammissibile**
Progetti che comprendono interventi formativi e di accompagnamento (senza imputazione di spese di sussistenza per attività che prevedono la semiresidenzialità e/o la residenzialità)	Regime di esenzione ex Reg. UE 651/14
Progetti che comprendono interventi formativi e di accompagnamento (comprese imputazione di spese di sussistenza per attività che prevedono la semiresidenzialità e/o la residenzialità) e tipologie di spesa ai sensi dell'art 13 del Reg UE 1304/2013 e/o al FESR	Reg. UE 1407/13 ("de minimis")
Progetti che comprendono interventi formativi e di accompagnamento e tipologie di spesa a valere sul FESR rivolti ad imprese del **settore agricolo**	Reg. UE 702/14 *oppure* Reg. UE 1407/13 ("de minimis")

Si precisa che sono escluse dagli interventi le imprese che si trovano in stato di difficoltà, così come definito dall'art. 2 c. 18 del Reg. (UE) 651/2014.

Tabella: Approfondimento: definizioni ai sensi del nuovo regolamento sugli aiuti di stato - Reg. UE n. 651/2014

1. Impresa
Si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. PMI - Alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

31b9d29e

Piccola Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.
Piccolissima Impresa: All'interno della categoria delle PMI, si definisce microimpresa un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Grande Impresa: Alla categoria grande impresa appartengono le imprese che occupano più di 250 persone.

2. Imprese autonome, partner, collegate
La definizione delle PMI chiarisce la tipologia delle imprese. Essa distingue tre tipi di imprese in funzione della natura delle relazioni che esse intrattengono con altre imprese in termini di partecipazione al capitale, di diritto di voto o di diritto di esercitare un'influenza dominante:
a) le imprese autonome;
b) le imprese partner;
c) le imprese collegate.
Le imprese autonome rappresentano la situazione più ricorrente. Si tratta di tutte le imprese che non appartengono a uno degli altri due tipi di imprese (partner o collegate). Un'impresa è autonoma se:
- non possiede partecipazioni del 25% o più in un'altra impresa;
- non è detenuta direttamente al 25% o più da un'impresa o da un organismo pubblico, oppure congiuntamente da più imprese collegate o organismi pubblici, a parte talune eccezioni;
- non elabora conti consolidati e non è ripresa nei conti di un'impresa che elabora conti consolidati e quindi non è un'impresa collegata.

Un'impresa può comunque essere considerata autonoma, anche se la soglia del 25% è raggiunta o superata, se si è in presenza di alcune categorie di investitori come gli investitori chiamati "*business angels*".
Le imprese partner sono imprese che intrattengono relazioni di partenariato finanziario significative con altre imprese, senza che l'una eserciti un controllo effettivo diretto o indiretto sull'altra. Si definiscono "partner" le imprese che non sono autonome, ma che non sono nemmeno collegate fra loro. Un'impresa è "partner" di un'altra impresa se:
- possiede una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% in tale impresa;
- quest'altra impresa detiene una partecipazione compresa tra il 25% e meno del 50% nell'impresa richiedente;
- l'impresa richiedente non elabora conti consolidati che riprendono l'altra impresa e non è ripresa tramite consolidamento nei conti di tale impresa o di un'impresa ad essa collegata.

Le imprese collegate fanno economicamente parte di un gruppo che controlla direttamente o indirettamente la maggioranza del capitale o dei diritti di voto (anche grazie a d accordi o, in taluni casi, tramite persone fisiche azionisti), oppure ha la capacità di esercitare un'influenza dominante su un'impresa. Si tratta quindi di casi meno frequenti e che si distinguono di solito in modo molto chiaro dai due tipi precedenti.
Per evitare alle imprese difficoltà di interpretazione la Commissione europea ha definito questo tipo di imprese riprendendo, se esse sono adattate all'oggetto della definizione, le condizioni indicate all'articolo 1
Della direttiva 83/349/CEE del Consiglio sui conti consolidati, che si applica da vari anni. Di solito un'impresa sa subito di essere "collegata", poiché è già tenuta a titolo di tale direttiva ad elaborare conti consolidati, oppure è ripresa tramite consolidamento nei conti di un'impresa che è tenuta ad elaborare
conti consolidati.

3. Organico pertinente per la definizione delle microimprese, delle piccole e delle medie imprese
L'organico si misura in unità di lavoro per anno (ULA), vale a dire in base al numero delle persone che hanno lavorato nell'impresa o per suo conto a tempo pieno durante l'anno considerato. Le persone che non hanno lavorato tutto l'anno o che hanno lavorato a tempo parziale vengono contabilizzate come frazioni di ULA. Né gli apprendisti né gli studenti in formazione professionale, né i congedi di maternità vengono contabilizzati.

4. Lavoratore svantaggiato
È definito lavoratore svantaggiato:
- qualsiasi giovane di meno di 25 anni, durante i primi sei mesi dall'assunzione, non abbia in precedenza ancora ottenuto il primo impiego retribuito regolarmente;
- qualsiasi persona affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico, che sia tuttavia in grado di entrare nel mercato del lavoro;
- qualsiasi lavoratore migrante che si sposta o si è spostato all'interno della Comunità o diviene residente nella Comunità per assumervi un lavoro e necessita di una formazione professionale e/o linguistica;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi persona che desideri riprendere un'attività lavorativa dopo un'interruzione di almeno tre anni, in particolare qualsiasi persona che abbia lasciato il lavoro per la difficoltà di conciliare vita lavorativa e vita familiare;
- qualsiasi persona di più di 45 anni priva di un titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente;
- durante i primi sei mesi dall'assunzione, qualsiasi disoccupato di lungo periodo, ossia una persona senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi.

Per quanto riguarda il settore dell'agricoltura, il regolamento preveda unicamente l'esenzione purché gli aiuti alla

31b9d29e

formazione non rientrino nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

5. Lavoratore disabile
È definito lavoratore disabile chiunque sia:
- riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

6. Impresa in difficoltà
Si definisce impresa in difficoltà un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

16. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, rispettando la seguente procedura:

PASSAGGIO 1 – Acquisizione del Formulario di progetto attraverso l'Applicativo di presentazione progetti

- accesso - tramite l'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori) - all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti, con nome utente e password assegnati dalla Regione Veneto per i soggetti ammessi alla presentazione di proposte progettuali; verrà assegnata un nome utente e una password per ciascuna sede accreditata;
- per i soggetti non in possesso di credenziali di accesso, richiesta di credenziali di accesso tramite l'applicativo accessibile dall'area riservata del portale regionale (http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori), successivamente sarà possibile l'accesso all'applicativo di acquisizione on-line dei progetti;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto;
- passaggio del progetto in stato "confermato" attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello; il passaggio in stato "confermato" è irreversibile, e l'operazione non consente successive modifiche del progetto;

31b9d29e

PASSAGGIO 2 – Presentazione della domanda di ammissione e della relativa modulistica a mezzo PEC

- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, per ciascuna apertura di sportello, della scansione della **domanda di ammissione al finanziamento,** sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente con firma autografa, a cui dovrà essere apposta la **firma digitale**, in regola con la normativa sull'imposta di bollo, e accompagnata da:
  - scansione del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità e leggibile;
  - scansione dei moduli di adesione in partnership, completi di timbro e firma autografa del legale rappresentante del partner;
  - scansione della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l'assenza di cause ostative.

Il passaggio del progetto in "stato confermato", attraverso l'apposita funzione dell'applicativo, deve in ogni caso avvenire prima della presentazione della domanda e della relativa modulistica, quindi prima dell'invio della PEC, pena l'inammissibilità del progetto.

Non è prevista la stampa del progetto e la presentazione cartacea dello stesso. Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nell'applicativo di presentazione progetti.

Le domande di ammissione al finanziamento e la relativa modulistica dovranno pervenire, esclusivamente a mezzo PEC, entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincida con il sabato, o con giornata festiva, il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

La **trasmissione della domanda di ammissione e della relativa modulistica** alla Giunta Regionale del Veneto − Sezione Formazione deve avvenire **esclusivamente** per via telematica, dalla casella di **Posta Elettronica Certificata** del Soggetto Proponente, inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, formazione@pec.regione.veneto.it .

Nell'**oggetto** del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà essere riportata la seguente dicitura: **"ResponsabilMente – Percorsi di RSI".**

Nel testo del **messaggio** di Posta Elettronica Certificata, all'inizio del messaggio, dovrà essere riportata la denominazione dell'ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico **"Sezione Formazione".**

Il messaggio dovrà contenere **un unico allegato**, in formato ".PDF", ".p7m" o simili, afferenti al formato **"Portable Document Format"**, sottoscritto con **firma digitale**, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. I messaggi email contenenti allegati in formati diversi da quelli indicati, anche se firmati digitalmente, non sono infatti riconosciuti dal server di posta elettronica certificata e vengono "ripudiati" dal sistema stesso, con conseguente mancata consegna del messaggio PEC.

In ogni caso, saranno accettate le domande di ammissione al finanziamento inoltrate tramite e-mail provenienti da caselle di Posta Elettronica Certificata nelle quali il messaggio o gli allegati siano stati sottoscritti con firma digitale, il cui certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato, con algoritmo di generazione e di verifica delle sottoscrizioni digitali "SHA-256" o successivi[49].

A ciascuna domanda di ammissione a finanziamento trasmessa alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere **un unico messaggio PEC di trasmissione**.

Le modalità e termini per l'utilizzo della stessa, predisposti dalla Sezione Affari Generali, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto al seguente indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/pec.

[49] Si veda l'art. 4, comma 2, del DPCM 22/2/2013 " Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 3, 36, comma 2, e 71" e l'art. 4 del deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico. Per la definizione dei requisiti dei documenti informatici sottoscritti con firma elettronica, nonché per la loro validità sul piano probatorio e la loro efficacia si veda inoltre gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale, D.Lgs n. 82/2005.

31b9d29e

Come previsto dall'Informativa pubblicata sul sito regionale, prot. 304756 del 15 Luglio 2013, **l'imposta di bollo**, pari a 16 euro, dovrà essere assolta dal Soggetto Proponente in modo virtuale.

Gli estremi dell'autorizzazione all'utilizzo del bollo virtuale ottenuta dall'Agenzia delle Entrate dovranno essere riportati sui documenti inviati.

In mancanza dell'autorizzazione da parte dell'Agenzia delle Entrate all'utilizzo del bollo virtuale, l'imposta di bollo potrà essere assolta attraverso il pagamento a mezzo modello F23 oppure con versamento eseguito tramite intermediario convenzionato (per esempio: Tabaccherie) con rilascio del relativo contrassegno ("bollo").

Nel caso di assolvimento dell'imposta di bollo a mezzo modello F23 la domanda di ammissione dovrà essere corredata da copia scansionata in formato "PDF" del modello F23 riportante il contrassegno di avvenuto assolvimento del bollo prescelto e gli estremi del pagamento effettuato.

In ogni caso, la domanda di ammissione dovrà essere corredata inoltre da una **dichiarazione sostitutiva**[50], ex artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, nella quale il Soggetto Proponente dovrà riportare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo.

Si precisa comunque che tale adempimento non è una condizione di ammissibilità dei progetti e che, in caso di impedimento all'assolvimento del bollo, le domande di ammissione al finanziamento relative alla presente Direttiva potranno essere regolarizzate anche successivamente alla presentazione.

La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente Direttiva e delle disposizioni regionali, nazionali e dell'Unione Europea, riguardanti la materia.

La Sezione Formazione è a disposizione degli operatori per fornire eventuali ulteriori informazioni necessarie. Tali informazioni possono essere richieste **dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00** ai seguenti recapiti telefonici:

- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari, ecc.): 041 279 5016 – 5143;
- per quesiti di carattere tecnico, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso e utilizzo del sistema informatico: 041 279 5131 – 5154;
- per quesiti di carattere rendicontale: 041 279 5120 – 5119.

Ulteriori informazioni, avvisi e linee guida relativi alla presente Direttiva saranno rese disponibili nella sezione del portale regionale dedicato alla Formazione[51].

17. Procedure e criteri di valutazione

Le procedure e i criteri di valutazione dei progetti presentati vengono individuati in coerenza con i criteri di selezione esaminati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 30 giugno 2015 del POR FSE 2014/2020.

In coerenza con quanto disposto anche dalla presente direttiva, i progetti vengono istruiti in ordine all'ammissibilità e successivamente sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione formalmente individuato.

Criteri di ammissibilità

Attengono alla presenza dei requisiti indicati nel bando. La presenza di tali requisiti non dà punteggio, ma la loro assenza determina la non ammissibilità del progetto, che non sarà quindi sottoposto alla successiva valutazione.

[50] In attuazione del D.L. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012, e conformemente alla DGR n. 1050/2013, le disposizioni in merito alla trasmissione della corrispondenza all'Amministrazione regionale a mezzo PEC e all'assolvimento virtuale dell'imposta di bollo sono disponibili nel portale regionale, al link: http://www.regione.veneto.it/c/document_library/get_file?uuid=245ae6e2-2bd1-4df5-8e65-ba99470e1dea&groupId=36735.

[51] La documentazione relativa alla presente Direttiva e alle altre attività promosse dalla Sezione Formazione sono disponibili al link: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse.

31b9d29e

Requisiti di ammissibilità/inammissibilità:

1. rispetto dei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale per la presentazione delle proposte;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. completa e corretta redazione della documentazione richiesta dalla Direttiva (domanda di ammissione, modulistica partner, ecc…);
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni per poter attuare le azioni richieste dal bando; i requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso;
5. rispetto delle prescrizioni contenute nel Bando circa gli accordi di Partenariato obbligatori (ove previsti);
6. numero e caratteristiche dei destinatari;
7. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative), rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva;
8. rispetto dei parametri di costo/finanziari;
9. conformità con i sistemi di accreditamento per la formazione ovvero (ove previsto) conformità con il sistema di accreditamento per i servizi al lavoro;
10. conformità in materia di aiuti di stato nei casi in cui il beneficiario finale sia un impresa privata.

I progetti sono ammessi alla valutazione di merito previa verifica dell'esistenza di tutti gli elementi sopra esposti. La valutazione di merito sarà effettuata sulla base dei parametri illustrati nella seguente griglia di valutazione:

<table>
<tr><td rowspan="7">Parametro 1</td><td>FINALITA' DELLA PROPOSTA</td><td>Livello</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">– Grado di coerenza esterna del progetto con le esigenze specifiche del territorio, supportata da analisi/ studi / dati e indagini circostanziate che consentano di focalizzare la proposta rispetto alle esigenze del sistema produttivo e del tessuto socio-economico di riferimento;
– circostanziata analisi delle necessità di sviluppo delle competenze dei destinatari con eventuale riferimento a specifici settori emergenti (green economy, blue economy, ecc);
– grado di incidenza del progetto nella soluzione dei problemi occupazionali (di inserimento/re-inserimento lavorativo), di integrazione sociale e di sviluppo del contesto territoriale
– circostanziata descrizione del progetto in relazione anche all'impatto sul tessuto economico/sociale territoriale di riferimento;
– accurata descrizione dei fabbisogni cui il progetto intende rispondere.

Altri criteri premianti
– progetti che prevedono azioni in grado di produrre impatti positivi sullo sviluppo delle competenze ICT, nonché azioni a sostegno di un uso efficiente delle risorse per il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio
– progetti che prevedono sviluppo di tematiche collegate ai settori che possono contribuire agli obiettivi di Europa 2020.</td><td>Insufficiente</td><td>0 punti</td></tr>
<tr><td>Non del tutto sufficiente</td><td>2 punti</td></tr>
<tr><td>Sufficiente</td><td>4 punti</td></tr>
<tr><td>Discreto</td><td>6 punti</td></tr>
<tr><td>Buono</td><td>8 punti</td></tr>
<tr><td>Ottimo</td><td>10 punti</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Parametro 2</td><td>OBIETTIVI PROGETTUALI</td><td>Livello</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">– Grado di coerenza della proposta progettuale con il P.O.R, con particolare riferimento all'Obiettivo Specifico al quale il bando si riferisce;
– coerenza e adeguatezza degli interventi previsti rispetto alle azioni prescelte.</td><td>Insufficiente</td><td>0 punti</td></tr>
<tr><td>Non del tutto sufficiente</td><td>2 punti</td></tr>
<tr><td>Sufficiente</td><td>4 punti</td></tr>
<tr><td>Discreto</td><td>6 punti</td></tr>
</table>

31b9d29e

	Altri criteri premianti – *progetti che prevedono azioni mirate allo sviluppo di specifiche aree geografiche affette da svantaggi naturali o demografici in linea con le pertinenti strategie di sviluppo locale (strategia aree interne, aree montane);* – *azioni rivolte a particolari aree in crisi industriale che contribuiscano alla salvaguardia delle posizioni lavorative.*	Buono Ottimo	8 punti 10 punti
Parametro 3	QUALITA' DELLA PROPOSTA – Qualità della proposta in termini di chiarezza espositiva, completezza ed esaustività della stessa con riferimento agli obiettivi indicati nella direttiva di riferimento; – qualità dell'impianto complessivo e delle singole fasi, che devono essere dettagliate in modo chiaro e preciso sia nella descrizione dei contenuti che nell'individuazione delle metodologie e degli strumenti utilizzati. *Altri criteri premianti* – *progetti che presentano una particolare attenzione alla dimensione di genere nella descrizione del contesto, nella definizione degli obiettivi e dei contenuti e/o comprendono azioni specifiche in attuazione del principio di non discriminazione (art. 7 del Reg.1303/2013);*	Livello Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
Parametro 4	METODOLOGIA E ARTICOLAZIONE – Qualità delle metodologie didattiche/formative utilizzate: ▪ metodologie applicate per la realizzazione delle attività con particolare riferimento al grado di innovazione delle stesse e alla coerenza tra l'articolazione del progetto e i contenuti proposti – Qualità delle metodologie di monitoraggio e valutazione: ▪ progetti che prevedano l'attuazione di specifiche azioni di monitoraggio della qualità e degli esiti del progetto con particolare riferimento agli indicatori di risultato pertinenti per l'azione	Livello Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
Parametro 5	PARTENARIATO – Rappresentatività della struttura proponente – Grado di raccordo con i sistemi produttivi locali – Qualità dei partner: ▪ coinvolgimento operativo del partner in alcune fasi del progetto rappresentando un valore aggiunto in termini di concreta realizzazione dello stesso; ▪ presenza di partenariati istituzionali che garantiscano una maggiore finalizzazione dell'iniziativa sul territorio attuando collegamenti con le realtà produttive. – Quantità dei partner: ▪ numero di partner coinvolti	Livello Insufficiente Non del tutto sufficiente Sufficiente Discreto Buono Ottimo	 0 punti 2 punti 4 punti 6 punti 8 punti 10 punti
Parametro 6	GRADO DI REALIZZAZIONE ATTIVITÀ PREGRESSA	Livello	

31b9d29e

	Grado di realizzazione da parte del Soggetto Proponente: percentuale di avvio e/o di conclusione dei progetti calcolata sulla base dei risultati del bando DGR n. 448/14 – per i soli progetti dell'ambito tematico "Responsabilità sociale e PMI".	0%	0 punti
		1 – 75%	1 punto
		76 – 100%	2 punti

La soglia minima di finanziabilità delle proposte progettuali è stabilita in 34 punti.

Si precisa che per l'ambito tematico 1 – GOVERNANCE DELL'IMPRESA verrà finanziato un unico progetto a valenza regionale e per l'ambito tematico 4 – TERRITORIO E COMUNITA' LOCALE verranno finanziati 5 progetti (che interverranno sulle province di Padova e Rovigo, Treviso e Belluno, Venezia, Verona, Vicenza in modo da assicurare l'intera copertura regionale).

18. Tempi ed esiti delle istruttorie

I progetti presentati saranno approvati con decreto del Direttore della Sezione Formazione entro 90 giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle candidature, a meno che il numero e la complessità delle proposte pervenute non giustifichino tempi più lunghi.

Il suddetto Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale dell'Amministrazione Regionale. Le schede tecniche contenenti i giudizi e le valutazioni espresse per ogni singolo progetto saranno consultabili presso la Sezione Formazione dai soggetti aventi diritto.

Le graduatorie dei progetti presentati, saranno comunicate esclusivamente attraverso il sito istituzionale www.regione.veneto.it[52], che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell'istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai Soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.

19. Comunicazioni

Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione al presente avviso saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it [53], che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. E' fatto obbligo a tutti i soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per esserne informati. Tutte le comunicazioni, compresi eventuali quesiti, di qualsiasi natura, devono essere comunicati attraverso il suddetto sito. Nel caso venisse evidenziato l'interesse generale del quesito e della relativa risposta, si provvederà alla pubblicazione dello stesso nello spazio riservato alle FAQ.

20. Termine per l'avvio e la conclusione dei progetti

I progetti approvati devono essere avviati entro 30 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento, salvo eventuale diversa indicazione contenuta nel provvedimento di adozione degli esiti istruttori.

I termini per la conclusione dei progetti formativi saranno definiti nel provvedimento di approvazione degli esiti dell'istruttoria.

21. Indicazione del foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

[52] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse
[53] La pagina sarà disponibile all'indirizzo: http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-fse

22. Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.

Il Responsabile del procedimento ai sensi delle L.241/90 è il dott. Massimo Marzano Bernardi – Dirigente del Settore Programmazione e gestione – Sezione Formazione.

23. Tutela della privacy

Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

APPENDICE

Tabella 1 – Parametri mobilità transnazionale

Stato Membro di destinazione	Costo giornaliero in €	Costo 1 Settimana (7 giorni)	Costo 4 Settimane (28 giorni)	Costo 12 settimane (84 giorni)	Costo 24 settimane (168 giorni)	Spese per ogni viaggio in € (fino ad un massimo di due viaggi A/R)
Austria	74	515	1.752	4.284	7.375	532
Belgio	74	515	1.752	4.284	7.375	476
Bulgaria	74	515	1.752	4.284	7.375	336
Cipro	77	538	1.828	4.470	7.695	420
Croazia	58	403	1.371	3.352	5.772	452
Danimarca	86	605	2.056	5.028	8.657	672
Estonia	58	403	1.371	3.352	5.772	420
Finlandia	77	538	1.828	4.470	7.695	588
Francia	80	560	1.904	4.656	8.016	560
Germania	67	470	1.599	3.911	6.733	476
Grecia	70	493	1.676	4.097	7.054	476
Irlanda	80	560	1.904	4.656	8.016	588
Islanda	80	560	1.904	4.656	8.016	476
Lettonia	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Liechtenstein	70	493	1.676	4.097	7.054	615
Lituania	58	403	1.371	3.352	5.772	364
Lussemburgo	77	538	1.828	4.470	7.695	476
Malta	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Norvegia	70	493	1.676	4.097	7.054	700
Paesi Bassi	83	582	1.980	4.842	8.337	532
Polonia	70	493	1.676	4.097	7.054	448
Portogallo	64	448	1.523	3.725	6.413	448
Regno Unito	90	627	2.132	5.215	8.978	616
Repubblica ceca	74	515	1.752	4.284	7.375	476
Romania	70	493	1.676	4.097	7.054	364
Slovacchia	67	470	1.599	3.911	6.733	420
Slovenia	58	403	1.371	3.352	5.772	448
Spagna	67	470	1.599	3.911	6.733	504
Svezia	83	582	1.980	4.842	8.337	560
Svizzera	70	493	1.676	4.097	7.054	615
Turchia	70	493	1.676	4.097	7.054	392
Ungheria	70	493	1.676	4.097	7.054	448

31b9d29e

Tabella 2 – Parametri di costo per la mobilità interregionale

Regione italiana (di destinazione)	Sussistenza				Costi di viaggio
	1 settimana 5 giorni	4 settimane 20 giorni	12 settimane 60 giorni	24 settimane 120 giorni	
Abruzzo	250	1.000	3.000	6.000	201,59
Basilicata					258,77
Calabria					303,74
Campania					165,55
Emilia Romagna					63,28
Friuli Ven. Giulia					37,29
Lazio					164,98
Liguria					106,22
Lombardia					68,93
Marche					70,06
Molise					194,13
PA Bolzano					96,05
PA Trento					18,98
Piemonte					102,83
Puglia					164,42
Sardegna					248,13
Sicilia					302,84
Toscana					94,92
Umbria					124,92
Valle d'Aosta					154,75

31b9d29e

Tabella 3 - Descrizione figure professionali gruppo di lavoro

Figura professionale	Descrizione dei compiti minimi richiesti	Esperienza minima richiesta
Direttore/coordinatore	Supervisione del progetto nel suo insieme Verifica della qualità degli interventi Coordinamento delle attività di microprogettazione Interfaccia con la Sezione Regionale Formazione relazione sulle attività e gli esiti del progetto.	Almeno 5 anni in analoghe attività
Docente/formatore	Attività formativa	A livello progettuale: almeno 40% di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e massimo 20% di fascia junior - richiesta specifica esperienza attinente alle materie trattate
Co-docente	Supporto all'attività formativa	A livello progettuale: almeno 40% di fascia senior (almeno 5 anni di esperienza) e massimo 20% di fascia junior - richiesta specifica esperienza attinente alle materie trattate
Consulente	Attività di accompagnamento	FASCIA BASE consulente avente da 3 a 5 anni di esperienza nel settore di riferimento. FASCIA ALTA consulente avente almeno di 5 anni di esperienza nel settore di riferimento.
	Attività di *action research*	Consulenti senior, con almeno 7 anni di esperienza
Testimonial aziendale	Attività formativa attraverso testimonianza diretta della propria esperienza personale/professionale e dell'azienda in cui opera	Imprenditori, altri rappresentanti del mondo aziendale
Responsabile di selezione	Attività di selezione dei partecipanti	Almeno 2 anni in analoghe attività
Responsabile monitoraggio /diffusione	Attività di monitoraggio delle competenze ex-ante ed ex-post Attività di diffusione dei risultati del progetto Predisposizione di reportistica in itinere e finale	Almeno 2 anni in analoghe attività
Tutor formativo	Attività organizzativa d'aula Supporto/assistenza agli utenti Supporto all'acquisizione e allo sviluppo di nuove conoscenze, abilità Monitoraggio dell'andamento degli apprendimenti Relazione costante con i docenti/il coordinatore del progetto.	Almeno 2 anni in analoghe attività

31b9d29e

(Codice interno: 326005)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1067 del 29 giugno 2016

Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola. Selezione progetti campagna 2016/2017. Deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 27 maggio 2016. Modifica termine presentazione delle domande.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente atto si prorogano i termini per la presentazione delle domande per il bando per la selezione dei progetti campagna 2016/2017 IV^ annualità di operatività del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 27 maggio 2016.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 27 maggio 2016 è stato aperto il bando per la selezione dei progetti della IV^ annualità di operatività del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti (campagna 2016/2017) di cui al Programma nazionale di sostegno per la viticoltura per il periodo di programmazione 2014-2018.

La durata di apertura del bando è condizionata all'entrata in vigore degli atti di delega e di esecuzione che andranno a sostituire le attuali disposizioni applicative contenute nel regolamento (CE) n. 555/2008, programmate, al momento della approvazione della citata DGR 746/2016, nei primi giorni di luglio. Infatti, le nuove prescrizioni si dovranno applicare alle domande presentate dopo la pubblicazione dei citati regolamenti di delega e di esecuzione. Quindi, al fine di evitare di applicare ai partecipanti al bando regole e procedure differenti in funzione della data di presentazione delle domande stesse, il bando doveva chiudersi prima dell'inizio di luglio.

In esito a contatti informali tra Ministero delle politiche agricole, agroalimentari e forestali e uffici della Commissione, è stato comunicato, per le vie brevi nel corso di una riunione di coordinamento, che la pubblicazione dei suddetti regolamenti sarebbe slittata dai primi giorni di luglio alla metà del mese stesso.

Pertanto, tenuto conto della complessità delle domande e del venir meno della necessità che aveva indotto la scelta di tempi ridotti per la presentazione delle stesse, si propone di procrastinare i termini di bando dal 30 giugno 2016 al 8 luglio 2016, ferme restando tutte le altre condizioni previste nella Deliberazione della Giunta regionale n. 746/2016.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 27 maggio 2016 "Programma nazionale di sostegno per la viticoltura - misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Regolamento (UE) n. 1308/2013, art. 46. Piano regionale di ristrutturazione e riconversione viticola. Selezione progetti campagna 2016/2017. Art.37, comma 2, Legge regionale n. 1/1991. Deliberazione/CR n. 36 del 17 maggio 2016."

VISTO l'articolo 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di prorogare il termine per la presentazione delle domande per il bando per la selezione dei progetti campagna 2016/2017 - IV^ annualità di operatività del Piano di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 746 del 27 maggio 2016, dal 30 giugno 2016 al 8 luglio 2016;

2. di incaricare la Sezione competitività sistemi agroalimentari dell'esecuzione del presente atto;

3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 324963)

AZIENDA ULSS N. 2, FELTRE (BELLUNO)

Avviso pubblico, per titoli e prove, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza, per l'U.O.C. di Pronto Soccorso e Accettazione.

È indetto avviso pubblico, per titoli e prove (prova scritta e prova colloquio), per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza (area medica e delle specialità mediche), per l'Unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso e Accettazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dalla relativa documentazione, scade alle o**re 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. del Veneto.**

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Concorsi tel. 0439/883586 -883693.

Il testo del bando è altresì disponibile consultando il sito Internet: www.ulssfeltre.veneto.it.

IL COMMISSARIO Dott. Adriano Rasi Caldogno

(Codice interno: 325398)

AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura complessa di cardiologia - area medica e delle specialità mediche disciplina di cardiologia, ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo n.502/1992, e s.i.m. (bando n. 38/2016).

In esecuzione della deliberazione esecutiva n. 428 dell'08.06.2016 é indetto l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di cui sopra.

L'incarico sarà conferito alle condizioni e norme previste dall'art.15 del Decreto Legislativo n.502/1992, e s.i.m. ed in base al documento approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 343 del 19.03.2013 contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 13.settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012 n. 189.

L'incarico ha la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

L'Azienda Sanitaria ULSS n.3 di Bassano del Grappa ha un'estensione territoriale di 823 kmq, con 28 comuni ed una popolazione complessiva di circa 180.000 abitanti.

Il territorio comprende l'area di montagna dell'altopiano di Asiago, con circa 21.000 residenti su 8 comuni. È presente un unico distretto e sono presenti 2 ospedali: presidio ospedaliero di rete di Bassano del Grappa e ospedale nodo di rete di Asiago.

La struttura complessa di cardiologia è situata nel presidio ospedaliero di Bassano e fa parte del dipartimento strutturale di area critica e dell'emergenza, che comprende altresì le strutture complesse (s.c.) del pronto soccorso e della anestesia e rianimazione di bassano e le strutture semplici dipartimentali (s.s.d.) di pronto soccorso e di quella di anestesia e area critica di Asiago.

La struttura complessa di Cardiologia dispone di 25 posti letto propri e comprende una struttura semplice di U.C.I.C. con 14 posti letto dedicati. Inoltre sono presenti un laboratorio di Ecocardiografia e un servizio di Emodinamica; quest'ultimo è centro Hub (H24), come previsto dalle schede di dotazione ospedaliera allegate alla delibera (DGRV 2122/2013) della Regione Veneto.

Sono attivi 6 posti letto di riabilitazione cardiologia presso la struttura complessa (s.c.) di medicina interna dell'ospedale di Asiago.

L'organico della struttura complessa di cardiologia al 01/01/2016 espresso in t.p.e. (tempo pieno equivalente) è composto da:

Qualifica	dotazione
totale	70,0
Dirigenza Medica	13,0
Comparto Infermieri	43,7
Tecnici Ruolo sanitario	1,5
OSS - Operatore socio sanitario	7,8
Comparto Amministrativo	3,0

Le attività erogate

Nell'anno 2015 le attività di ricovero, con distinzione tra Cardiologia e U.C.I.C., sono state:

	S.C. CARDIOLOGIA (esclusa UCIC)	S.S. U.C.I.C.
Ricoverati in Degenza Ordinaria	1.084	578
Durata media della Degenza (gg)	5,8	6
Tasso occupazione posti letto	71,3 %	66%
Ricoverati in Degenza Diurna	69	-
Indice di attrazione (% dimessi non residenti/ totale dimessi)	20,7%	37,5%

Nel complesso, comprendendo le attività ambulatoriali e quelle di emodinamica, la struttura ha erogato:

	S.C. CARDIOLOGIA
Primi 5 DRG dei dimessi:	
125 - Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco	262
557 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato con diagnosi card	142
124 - Malattie cardiovascolari eccetto infarto miocardico acuto, con cateterismo cardiaco e diagnosi	122
558 - Interventi sul sistema cardiovascolare per via percutanea con stent medicato senza diagnosi ca	118
552 - Altro impianto di pacemaker cardiaco permanente senza diagnosi cardiovascolare maggiore	106
Specialistica Ambulatoriale:	
N° totale prestazioni	20.171
di cui Prime visite in SSR per esterni	3.649
Attività di Emodinamica:	
N° totale di procedure	2.529

PROFILO SOGGETTIVO:

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE SCIENTIFICHE E ATTITUDINI RITENUTE NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO

Conoscenza, competenza ed esperienza professionale, documentate e validate da una casistica quali- quantitativamente descritta, nei diversi ambiti della disciplina che connotano le attività dell'unità operativa a concorso;

Conoscenze e competenze organizzative/gestionali, oltre che di trattamento, sui percorsi dell'emergenza/urgenza cardiologica;

Capacità di integrazione con altre figure professionali finalizzata in modo particolare alla creazione di un gruppo multidisciplinare di interventistica;

Capacità di introdurre e promuovere innovazioni sotto il profilo tecnologico ed organizzativo secondo logiche di health technology assessment;

Conoscenza ed esperienza di gestione e del corretto utilizzo delle tecnologie proprie degli ambiti di attività sviluppati dalla struttura;

Capacità di relazione e di integrazione con le unità operative, strutture, centri e professionisti interni ed esterni all'Azienda per l'elaborazione e la condivisione di percorsi clinici (aspetti organizzativo/gestionali e di trattamento) nell'ambito dell'emergenza/urgenza cardiologica e della continuità di cura ospedale-territorio;

Costante attività di aggiornamento in materie attinenti alla disciplina (partecipazione a corsi, convegni, seminari, eventuale attività di peer-review, di relatore/correlatore, ecc.);

Conoscenza della gestione degli audit interni nell'ambito del sistema qualità con riferimento alla "evidence based medicine";

Capacità di programmare e gestire le risorse materiali e professionali nell'ambito del budget;

Capacità di programmare i fabbisogni di materiali ed attrezzature delle strutture di competenza in aderenza al budget;

Capacità di gestire le risorse finalizzate al raggiungimento di obiettivi e risultati dell attività propria e dei collaboratori;

Capacità di programmare, inserire, coordinare e valutare il personale della struttura relativamente a competenze professionali e comportamenti organizzativi;

Capacità di promuovere e gestire le riunioni di carattere organizzativo e clinico con i collaboratori;

Capacità di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito organizzativo, favorendo l'integrazione delle diverse figure professionali assegnate e fra la struttura di competenza e le altre strutture aziendali;

Capacità di mantenere rapporti costruttivi con la direzione del dipartimento e la direzione aziendale;

Capacità di promuovere la partecipazione dei collaboratori alle riunioni di coordinamento con altri enti/servizi/associazioni;

Capacità di promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche;

Capacità di promuovere l'introduzione e l'aggiornamento di protocolli e procedure operative assistenziali curandone la corretta applicazione;

Conoscenza di strumenti di gestione informatica dei pazienti (data base gestionali, cartella clinica);

Partecipazione attiva alle attività di clinical governance, promuovendo la cultura e l'adozione di modelli di cura orientati alla qualità, appropriatezza ed efficacia delle prestazioni erogate, valorizzando il ruolo della persona assistita;

Capacità di promuovere nei collaboratori comportamenti di gestione dell'autonomia tecnico professionale coerente con gli indirizzi e le linee guida accreditate;

Conoscenza dei dettami del D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e promuovendo l'identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili, collegati all'attività professionale;

Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate, anche introducendo metodiche innovative, nonché la sicurezza e la privacy dei pazienti;

Capacità di promuovere la cura del diritto all'informazione dell'utente e della sua famiglia nonché la gestione delle relazioni con pazienti e familiari;

Promozione dell'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;

Capacità di garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita;

Capacità di collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali per l'ammissione

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
2) Idoneità fisica all'impiego: il relativo accertamento sarà effettuato a cura dell'U.L.S.S. prima dell'immissione in servizio.

Requisiti specifici (art.5 DPR 484/97)

a) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici;
b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di CARDIOLOGIA o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di CARDIOLOGIA o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
c) Curriculum ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;
d) Attestato di formazione manageriale di cui all'art.5, comma 1, lettera D) del D.P.R. n. 484/1997.

Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso (art. 15, comma 8 D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.)

Le domande, indirizzate al Direttore Generale dell'U.L.S.S n.3, redatte in carta semplice e debitamente firmate, dovranno pervenire all' Ufficio Protocollo dell' Azienda U.L.S.S. n. 3 - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) e devono essere presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC aziendale) **entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.**

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno comunque accettate domande pervenute all'Amministrazione oltre dieci giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.

L'U.L.S.S. declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'U.L.S.S..

Le domande di partecipazione all'avviso e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta di bollo (art.19 L.28 del 18.2.1999).

La firma del candidato in calce alla domanda non necessita di autenticazione.

Nella domanda di ammissione, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10.12.1997 n.483, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci quanto segue:

1) cognome e nome;
2) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;
3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la dichiarazione é obbligatoria anche se negativa);
6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
7) l' iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici;
8) l' anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di CARDIOLOGIA o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di CARDIOLOGIA o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (precisare le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio);
10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso ed il recapito telefonico.

Alla domanda di partecipazione all'avviso gli interessati devono allegare:

1) curriculum formativo e professionale in carta semplice datato e firmato, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 484/97. Il curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice, con particolare riferimento agli ambiti indicati alla successiva sezione del presente avviso "Modalità di svolgimento della selezione";
2) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, di tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.

Alla domanda possono inoltre essere allegati, in originale o in copia autenticata in carta semplice o mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne dichiari la conformità all'originale(ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 28.12.00 n. 445), tutti i documenti, pubblicazioni e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse ed agli effetti della valutazione del curriculum professionale. I diplomi redatti in lingua estera dovranno essere legalmente tradotti e muniti di dichiarazione di conformità. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti od affini al posto messo a concorso.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali (compresi stati di servizio) dovranno essere documentati a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B) non contestuale all'istanza, ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000, n.445.

Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai servizi resi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato dai candidati.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci (artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Il termine per la presentazione delle domande, documenti e titoli é perentorio.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice dei candidati al presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.L.vo n. 502/1992 e s.m.i. e dalla DGR del Veneto n. 343 del 19.03.2013.

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.

Modalità di svolgimento della selezione

La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio con gli stessi; formulerà quindi una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

La commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.

La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:

1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5)
2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15)
3) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni/attività effettuate dal candidato riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20)
4) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3)
5) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane od estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del DPR n. 484/1997 (massimo punti 2)
6) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5)

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima del giorno fissato.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.

Sulla base della valutazione complessiva (curriculum e colloquio) la commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti

La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata sul sito internet aziendale, unitamente al profilo professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presenti al colloquio.

Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione

Conferimento dell'incarico

Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla commissione esaminatrice; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.

Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro in conformità a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica e veterinaria e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare con essi compatibile e secondo lo schema tipo di contratto individuale adottato dalla Giunta regionale per il Veneto.

L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina, sulla base della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo sarà disposta dal Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti dalla normativa precitata.

L'incarico comporta per l'assegnatario l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'U.L.S.S.. Lo stesso, pertanto, é incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche e private.

L'incaricato potrà esercitare attività libero professionale esclusivamente nei limiti che saranno determinati dall'Amministrazione nell'ambito della normativa vigente in materia.

Disposizioni finali

La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, al D.L.vo 30.3.2001 n. 165, al D.P.R. 10.12.1997 n. 484, alla DGRV n. 343 del 19.03.2013 nonchè al vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Con la partecipazione all'avviso é implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle UU.LL.SS.SS..

L'U.L.S.S. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio per il Personale dell'U.L.S.S. n. 3 -Ufficio Concorsi -(tel. 0424/604616).

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Giorgio Roberti)

(seguono allegati)

Bando n. 38/2016

Bassano del Grappa
Allegato A
FAC-SIMILE domanda di ammissione (in carta semplice)

Al Direttore Generale
dell'U.L.S.S. n.3
Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

-l- sottoscritt- .....chiede di partecipare all'avviso pubblico indetto da codesta Amministrazione per il conferimento dell'incarico quinquennale di_____.

Dichiara ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazione), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto di seguito:

a) di essere nat_ a _____il_____ e risiedere a _____ in via _____n.___;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
c) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _____(1);
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (2);
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici-chirurghi di ..... al n.....;
g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio _____;
h) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo acquisito in data _____;
i) di essere in possesso dell'anzianità di servizio di anni_____ e della specializzazione in_____ come richiesto dal bando;
j) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____ (precisare le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio);
k) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni _____(3) e di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
l) che il numero di Codice Fiscale é il seguente:_____.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:

Sig._____Via_____
C.A.P._____ Comune _____Prov._____
Telefono_____
Data,_____ Firma_____

(1) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali;
(3) in caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.

AVVERTENZE: ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Ai sensi del DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere e risponde penalmente ed in sede disciplinare di quanto dichiarato.

Allegato B

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà
(art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____nato/a_____
a_____il_____residente a_____
in Via_____n._____

dichiara

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in suo possesso:
  1. _____
  2. _____
  3. _____
  4. _____
  5. _____

- i seguenti stati, fatti e qualità personali:

  _____
  _____
  _____
  _____

  (Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo -giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto-, la posizione funzionale, l'ente -completo di indirizzo- presso cui il servizio é stato prestato e se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.)

Allega, a tal fine, fotocopia di un documento di identità ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data,_____

Firma_____

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per l'espletamento delle procedure selettive. Agli stessi sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo con particolare riguardo al diritto di accedere ai propri dati personali.

(Codice interno: 325370)

AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico direttore della struttura complessa di medicina interna del presidio ospedaliero di rete bassano area medica e delle specialità mediche disciplina di medicina interna, ai sensi dell'art.15 del decreto legislativo n. 502/1992, e s.i.m. (bando n. 37/2016).

In esecuzione della deliberazione esecutiva n. 429 dell'08.06.2016 é indetto l'avviso pubblico per il conferimento dell'incarico quinquennale di cui sopra.

L'incarico sarà conferito alle condizioni e norme previste dall'art.15 del Decreto Legislativo n.502/1992, e s.i.m. ed in base al documento approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con propria deliberazione n. 343 del 19.03.2013 contenente la disciplina per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa del ruolo sanitario in applicazione dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 13.settembre 2012, n. 158, convertito nella L. 8 novembre 2012 n. 189.

L'incarico ha la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

L'Azienda Sanitaria ULSS n.3 di Bassano del Grappa ha un'estensione territoriale di 823 kmq, con 28 comuni ed una popolazione complessiva di circa 180.000 abitanti.

Il territorio comprende l'area di montagna dell'altopiano di Asiago, con circa 21.000 residenti su 8 comuni. È presente un unico distretto e sono presenti 2 ospedali: presidio ospedaliero di rete di Bassano del Grappa e ospedale nodo di rete di Asiago.

La struttura complessa di medicina interna è situata nel presidio ospedaliero di Bassano e fa parte del dipartimento strutturale internistico, che comprende altresì le strutture complesse (s.c.) di gastroenterologia, geriatria, medicina fisica e riabilitazione, nefrologia e dialisi, neurologia, oncologia, pneumologia di Bassano e medicina interna di Asiago e le strutture semplici dipartimentali (s.s.d.) di medicina d'urgenza, endoscopia digestiva, oncologia ambulatoriale e dello screening di Bassano e riabilitazione degenziale di Asiago.

La struttura complessa di Medicina Interna di Bassano dispone di 40 posti letto propri e, dal luglio 2015, comprende la struttura semplice di Medicina d'urgenza con 8 posti letto dedicati. Inoltre sono presenti le strutture semplici di reumatologia e diabetologia.

L'organico della struttura complessa di Medicina Interna di Bassano è composto da 1 direttore di struttura complessa (S.C.), da 9 dirigenti medici, da 28.3 infermieri e da 10.7 operatori socio sanitari, 1 operatore tecnico e 1 amministrativo, per un totale di 51 dipendenti, espresso in t.p.e. (tempo pieno equivalente).

Nell'anno 2015 le attività erogate sono state in sintesi:

	S.C. MEDICINA INTERNA Bassano (esclusa Medicina d'urgenza)	S.S. Medicina d'urgenza
Ricoverati in Degenza Ordinaria	1.821	223
Durata media della Degenza (gg)	8,5	4,9
Tasso occupazione posti letto	96,5 %	74,5 %
Primi 5 DRG dei dimessi:		
127 - Insufficienza cardiaca e shock	196	
316 - Insufficienza renale	96	
089 - Polmonite semplice e pleurite, età > 17 con cc	83	
576 - Setticemia senza ventilazione meccanica 96 ore, età > 17	72	
395 - Anomalie dei globuli rossi, età > 17	68	
Specialistica Ambulatoriale:		
N° totale prestazioni	11.019	
di cui Prime visite in SSR per esterni	1.968	

PROFILO SOGGETTIVO:

COMPETENZE PROFESSIONALI E MANAGERIALI, CONOSCENZE SCIENTIFICHE E ATTITUDINI RITENUTE NECESSARIE ALL'ASSOLVIMENTO DELL'INCARICO

Conoscenza dei concetti di Mission e Vision dell'organizzazione, capacità di promuovere lo sviluppo e la realizzazione degli obiettivi e dei valori dell'Azienda.

Capacità manageriali, programmatorie ed organizzative delle risorse assegnate.

Conoscenza dei dati epidemiologici e gestionali disponibili e delle principali novità scientifiche di settore, al fine di identificare e promuovere attivamente cambiamenti professionali, organizzativi e relazionali sostenibili e utili alla realizzazione della Mission della struttura di appartenenza e dell'Azienda nel suo complesso.

Conoscenza e capacità di interpretare i principali indicatori di esito e di processo al fine di introdurre, se necessario, le adeguate azioni correttive per il raggiungimento degli obiettivi.

Conoscenza dell'atto aziendale e della sua articolazione, oltre dei modelli dipartimentali e del loro funzionamento.

Conoscenza dei modelli e delle tecniche di progettazione per la pianificazione e la realizzazione di progettualità trasversali all'Azienda.

Conoscenza delle tecniche di budgeting e capacità di collaborare attivamente alla definizione del programma di attività della struttura di appartenenza, anche in rapporto a quanto definito dal budget, e alla realizzazione delle attività necessarie al perseguimento degli obiettivi stabiliti.

Capacità di collaborare al miglioramento dei servizi e del governo dei processi assistenziali.

Esperienza nella realizzazione e gestione dei percorsi diagnostici terapeutici assistenziali (con particolare riguardo ai percorsi sul diabete, ipertensione e BPCO) in condivisione con le altre strutture aziendali, i professionisti coinvolti, la medicina del territorio, i MMG.

Capacità di implementazione delle linee guida e delle indicazioni operative più attuali con la creazione di specifici percorsi diagnostico-terapeutici adattati allo specifico contesto, favorendo l'adozione di procedure innovative e una corretta applicazione delle procedure diagnostiche e terapeutiche nell'ottica interdipartimentale ospedaliera e con le strutture della rete regionale del Veneto;

Capacità di attivazione e condivisione di specifiche progettualità dipartimentali e interdipartimentali nell'ambito della integrazione ospedale/territorio e della continuità delle cure;

Capacità di attuare il monitoraggio degli eventi avversi, adottare le politiche aziendali del rischio clinico e della sicurezza dei pazienti, con particolare riguardo alla gestione di audit interni per i casi problematici, e adottare modalità e procedure in grado di minimizzare il rischio clinico per gli utenti e gli operatori.

Capacità di organizzare il lavoro in modo coerente con le indicazioni aziendali e con gli istituti contrattuali.

Capacità di promuovere l'introduzione e l'implementazione di nuovi modelli organizzativi e professionali e/o nuove tecniche.

Capacità di promuovere un clima collaborativo, capacità gestionali dell'area emozionale, motivazionale, relazionale ed essere in grado di gestire i conflitti interni al gruppo e costruire un buon clima in ambito organizzativo, favorendo l'integrazione delle diverse figure professionali assegnate.

Capacità di favorire un approccio multidimensionale, multiprofessionale e interculturale.

Conoscenza dei principi, tecniche e finalità dei sistemi di valutazione e sistemi premianti.

Capacità di garantire un'efficace gestione della relazione e comunicazione con gli utenti, i familiari ed i colleghi.

Capacità di utilizzare in modo corretto e appropriato le attrezzature, i farmaci, i dispositivi medici e gli altri materiali sanitari.

Capacità di gestire l'attività di tutoraggio per l'acquisizione di competenze di tutti i professionisti

dell'equipe a lui affidata.

Capacità di garantire la qualità delle prestazioni erogate, anche introducendo metodiche innovative, nonché la sicurezza e la privacy dei pazienti;

Capacità di promuovere la cura del diritto all'informazione dell'utente e della sua famiglia nonché la gestione delle relazioni con pazienti e familiari;

Promozione dell'osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti;

Capacità di garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento aziendale nell'ambito della struttura gestita;

Capacità di collaborare con il Responsabile Aziendale della Prevenzione della corruzione al miglioramento delle prassi aziendali.

Per la partecipazione all'avviso i candidati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali per l'ammissione

1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

2) Idoneità fisica all'impiego: il relativo accertamento sarà effettuato a cura dell'U.L.S.S. prima dell'immissione in servizio.

Requisiti specifici (art.5 DPR 484/97)

a) Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici;

b) Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di MEDICINA INTERNA o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di MEDICINA INTERNA o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

c) Curriculum ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 484;

d) Attestato di formazione manageriale di cui all'art.5, comma 1, lettera D) del D.P.R. n. 484/1997.

Fino all'espletamento del primo corso di formazione manageriale di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 484/1997, gli incarichi di direzione di struttura complessa sono conferibili senza attestato, fermo restando l'obbligo di conseguirlo nel primo corso utile. Il mancato superamento del primo corso di formazione, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso (art. 15, comma 8 D.Lgs n. 502/1992 e s.m.i.)

Le domande, indirizzate al Direttore Generale dell'U.L.S.S n.3, redatte in carta semplice e debitamente firmate, dovranno pervenire all' Ufficio Protocollo dell' Azienda U.L.S.S. n. 3 - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) e devono essere presentate direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (ovvero con invio all'indirizzo di posta elettronica certificata PEC aziendale) **entro il termine perentorio del 30° giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.**

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno comunque accettate domande pervenute all'Amministrazione oltre dieci giorni dalla data di scadenza, anche se inoltrate nei termini a mezzo del servizio postale.

L'U.L.S.S. declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, e per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpe dell'U.L.S.S..

Le domande di partecipazione all'avviso e i documenti allegati alle medesime, non sono soggetti all'imposta di bollo (art.19 L.28 del 18.2.1999).

La firma del candidato in calce alla domanda non necessita di autenticazione.

Nella domanda di ammissione, della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato A), gli aspiranti devono dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 10.12.1997 n.483, e consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci quanto segue:

1) cognome e nome;

2) la data, il luogo di nascita e la residenza attuale;

3) il possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;

4) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

5) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (la dichiarazione é obbligatoria anche se negativa);

6) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

7) l' iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici;

8) l' anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di MEDICINA INTERNA o disciplina equipollente, e specializzazione nella disciplina di MEDICINA INTERNA o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina;

9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (precisare le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio);

10) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

11) il domicilio presso il quale deve essere fatta, ad ogni effetto, ogni comunicazione relativa all'avviso ed il recapito telefonico.

Alla domanda di partecipazione all'avviso gli interessati devono allegare:

1) curriculum formativo e professionale in carta semplice datato e firmato, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 484/97. Il curriculum deve essere dettagliato e contenere tutti gli elementi utili per la valutazione da parte della commissione esaminatrice, con particolare riferimento agli ambiti indicati alla successiva sezione del presente avviso "Modalità di svolgimento della selezione";

2) elenco in carta semplice ed in triplice copia, datato e firmato, di tutti i documenti e titoli allegati alla domanda.

Alla domanda possono inoltre essere allegati, in originale o in copia autenticata in carta semplice o mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne dichiari la conformità all'originale(ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 28.12.00 n. 445), tutti i documenti, pubblicazioni e titoli scientifici e di carriera che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse ed agli effetti della valutazione del curriculum professionale. I diplomi redatti in lingua estera dovranno essere legalmente tradotti e muniti di dichiarazione di conformità. Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed essere attinenti od affini al posto messo a concorso.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali (compresi stati di servizio) dovranno essere documentati a mezzo dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della quale si allega uno schema esemplificativo (allegato B) non contestuale all'istanza, ai sensi dell'art.47 del DPR 28.12.2000, n.445.

Nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa ai servizi resi deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

La copia fotostatica del documento é inserita nel fascicolo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato dai candidati.

Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre ad incorrere nelle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendaci (artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445).

Il termine per la presentazione delle domande, documenti e titoli é perentorio.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice dei candidati al presente avviso sarà costituita come stabilito dall'art. 15, comma 7-bis, del D.L.vo n. 502/1992 e s.m.i. e dalla DGR del Veneto n. 343 del 19.03.2013.

Le operazioni di sorteggio dei componenti la commissione esaminatrice sono pubbliche. La data ed il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno quindici giorni prima del giorno fissato.

Modalità di svolgimento della selezione

La commissione esaminatrice provvederà all'analisi comparativa dei curricula dei candidati, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza del profilo ricercato e degli esiti di un colloquio con gli stessi; formulerà quindi una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti.

La commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.

La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:

1) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5)

2) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massimo punti 15)

3) alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni/attività effettuate dal candidato riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza (massimo punti 20)

4) all'attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3)

5) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane od estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del DPR n. 484/1997 (massimo punti 2)

6) alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5)

Il colloquio è diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La data e la sede del colloquio verranno comunicate ai candidati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 20 giorni prima del giorno fissato.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati rinunciatari all'avviso, qualunque sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli candidati.

Sulla base della valutazione complessiva (curriculum e colloquio) la commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei sulla base dei migliori punteggi attribuiti

La relazione della commissione, redatta in forma sintetica, sarà pubblicata sul sito internet aziendale, unitamente al profilo professionale del dirigente da incaricare ed ai curricula dei candidati presenti al colloquio.

Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, di ripetere la procedura di selezione

Conferimento dell'incarico

Il Direttore Generale individuerà il candidato al quale conferire l'incarico nell'ambito della terna predisposta dalla commissione esaminatrice; ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la scelta. Le motivazioni della scelta saranno pubblicate sul sito internet aziendale.

Con il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà sottoscritto un contratto individuale di lavoro in conformità a quanto previsto dai CC.CC.NN.LL dell'area della dirigenza medica e veterinaria e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare con essi compatibile e secondo lo schema tipo di contratto individuale adottato dalla Giunta regionale per il Veneto.

L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei, a decorrere dalla data di nomina, sulla base della valutazione di cui all'articolo 15, comma 5, del D.L.vo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo sarà disposta dal Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti dalla normativa precitata.

L'incarico comporta per l'assegnatario l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'U.L.S.S.. Lo stesso, pertanto, é incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro, dipendente o in convenzione, con altre strutture pubbliche e private.

L'incaricato potrà esercitare attività libero professionale esclusivamente nei limiti che saranno determinati dall'Amministrazione nell'ambito della normativa vigente in materia.

Disposizioni finali

La presente procedura si concluderà entro dodici mesi, decorrenti dalla data della scadenza del termine per la presentazione delle domande

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alla normativa in materia e di cui al D.L.vo 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni, al D.L.vo 30.3.2001 n. 165, al D.P.R. 10.12.1997 n. 484, alla DGRV n. 343 del 19.03.2013 nonchè al vigente C.C.N.L. per l'area della dirigenza medica e veterinaria.

Con la partecipazione all'avviso é implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le precisazioni e le prescrizioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle UU.LL.SS.SS..

L'U.L.S.S. si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente bando di concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio per il Personale dell'U.L.S.S. n. 3 -Ufficio Concorsi -(tel. 0424/604616).

IL DIRETTORE GENERALE (dott. Giorgio Roberti)

(seguono allegati)

Bando n. 37/2016

Bassano del Grappa
Allegato A
FAC-SIMILE domanda di ammissione (in carta semplice)

Al Direttore Generale
dell'U.L.S.S. n.3
Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI)

-l- sottoscritt- .....chiede di partecipare all'avviso pubblico indetto da codesta Amministrazione per il conferimento dell'incarico quinquennale di_____.

Dichiara ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.00 n. 445 (dichiarazioni sostitutive di certificazione), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, quanto di seguito:

a) di essere nat_ a _____il_____ e risiedere a _____ in via _____n.___;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea oppure di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.L.vo n. 165/2001 e s.m.i.;
c) di essere/non essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _____(1);
d) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (2);
e) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
f) di essere iscritto all'albo dell'Ordine dei Medici-chirurghi di ..... al n.....;
g) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio _____;
h) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo acquisito in data _____;
i) di essere in possesso dell'anzianità di servizio di anni_____ e della specializzazione in_____ come richiesto dal bando;
j) di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: _____ (precisare le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio);
k) di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni _____(3) e di non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione;
l) che il numero di Codice Fiscale é il seguente:_____.

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:

Sig._____Via_____
C.A.P._____ Comune _____Prov._____
Telefono_____
Data,_____ Firma_____

(1) in caso positivo, specificare in quale Comune; in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
(2) in caso affermativo, specificare quali;
(3) in caso affermativo, specificare la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.

AVVERTENZE: ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi in materia.
Ai sensi del DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiere e risponde penalmente ed in sede disciplinare di quanto dichiarato.

Allegato B

Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà
(art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445)

Il/La sottoscritto/a_____nato/a_____
a_____il_____residente a_____
in Via_____n._____

dichiara

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

- che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi agli originali in suo possesso:
  1. _____
  2. _____
  3. _____
  4. _____
  5. _____

- i seguenti stati, fatti e qualità personali:

  _____
  _____
  _____
  _____

  (Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il periodo -giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto-, la posizione funzionale, l'ente -completo di indirizzo- presso cui il servizio é stato prestato e se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art.46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.)

Allega, a tal fine, fotocopia di un documento di identità ai sensi dell'art.38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data,_____

Firma_____

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati per l'espletamento delle procedure selettive. Agli stessi sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo con particolare riguardo al diritto di accedere ai propri dati personali.

(Codice interno: 325343)

AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico area medica e delle specialità mediche disciplina di pediatria dell'azienda Ulss n. 3 di Bassano del Grappa (bando n. 33/2016).

L'Ulss n. 3 ha disposto la pubblicazione di avviso pubblico per titoli e colloquio (determinazione del 25.05.2016 n. 192) per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico area medica e delle specialità mediche disciplina di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione dei titoli valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per **il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Copia dell'avviso ed eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio per il Personale Ufficio Concorsi dell'U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale www.aslbassano.it.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL PERSONALE (dott.ssa Chiara Prevedello)

(Codice interno: 325351)

AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di ginecologia ed ostetricia dell'azienda ulss n. 3 di Bassano del Grappa (bando n. 27/2016).

L'Ulss n. 3 ha disposto la pubblicazione di avviso pubblico per titoli e colloquio (determinazione del 25.05.2016 n. 190) per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico area chirurgica e delle specialità chirurgiche disciplina di ginecologia ed ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione dei titoli valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per **il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Copia dell'avviso ed eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio per il Personale Ufficio Concorsi dell'U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale www.aslbassano.it.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL PERSONALE (dott.ssa Chiara Prevedello)

(Codice interno: 325347)

AZIENDA ULSS N. 3, BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso pubblico per titoli e colloquio per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di anestesia e rianimazione dell'azienda ulss n. 3 di Bassano del Grappa (bando n: 30/2016).

L'Ulss n. 3 ha disposto la pubblicazione di avviso pubblico per titoli e colloquio (determinazione del 25.05.2016 n. 194) per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 Dirigente Medico area della medicina diagnostica e dei servizi disciplina di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di valutazione dei titoli valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.

Il termine per la presentazione delle domande è fissato per **il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.**

Copia dell'avviso ed eventuali informazioni possono essere richieste al Servizio per il Personale Ufficio Concorsi dell'U.L.S.S. n. 3 (tel. 0424-604616) oppure consultare il sito aziendale www.aslbassano.it.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PER IL PERSONALE (dott.ssa Chiara Prevedello)

(Codice interno: 325415)

AZIENDA ULSS N. 5, OVEST VICENTINO

Pubblicazione graduatorie concorsi pubblici.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 483/1997 e del D.P.R. 220/2001 si rendono noti i risultati dei seguenti concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato:

Dirigente Medico - Disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza
(graduatoria approvata con deliberazione n. 335 del 17.06.2016)

	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1.	LONGO CRISTINA	78,190
2.	FORIERI ELISA	70,614
3.	MARCHIORI MICHELA	69,186

Collaboratore Professionale Sanitario
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
(graduatoria approvata con deliberazione n. 339 del 17.06.2016)

	COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1.	PERTILE GIULIO	69,850
2.	TOMASI MASSIMO	66,022
3.	D'AVANZO ILENIA	63,036
4.	PICCOLI ERIKA	62,929
5.	FLORIANI CHIARA	61,000
6.	BIANCARDI ELISA	60,349
7.	FIENGA MARIANNA	58,069
8.	PUCCILLI GIORGIA	57,000
9.	MANCINI ANNA	56,833
10.	SORRENTINO GIUSEPPINA	55,000

(Codice interno: 325556)

AZIENDA ULSS N. 7, PIEVE DI SOLIGO (TREVISO)

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di n. 1 dirigente medico di radiodiagnostica - supplente.

E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di:
- n. 1 DIRIGENTE MEDICO DI RADIODIAGNOSTICA - SUPPLENTE.

Le domande dovranno essere compilate unicamente tramite procedura telematica attiva sul sito www.ulss7.iscrizioneconcorsi.it, entro il termine del **17° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BUR Veneto**. Il testo integrale degli avvisi è stato inserito nel sito aziendale www.ulss7.it. - concorsi e avvisi - sezione avvisi.
Per ogni ulteriore informazione e precisazione, rivolgersi alla sezione concorsi dell'u.o.c. risorse umane dell'U.L.S.S. n. 7 - Via Lubin n. 16 - 31053 PIEVE DI SOLIGO (TV) - Tel. 0438/664303 - 425 - 500.

U.O.C. RISORSE UMANE IL DIRETTORE (Dott. Filippo SPAMPINATO)

(Codice interno: 325372)

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un Dirigente Medico di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (A2016/02).

In esecuzione della deliberazione del **20 giugno 2016**, n. **587**, è stato indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di un **DIRIGENTE MEDICO DI MEDICINA E CHIRURGIA D'ACCETTAZIONE E D'URGENZA.**

Per i requisiti di ammissione e le modalità di formazione della graduatoria valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997.

Per partecipare all'avviso pubblico è necessario **obbligatoriamente effettuare l'iscrizione on line** nel sito: **www.ulsstv.iscrizioneconcorsi.it** entro il **ventesimo (20°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nel B.U.R..**

Copia dell'avviso, reperibile anche nel sito web www.ulss.tv.it, ed informazioni possono essere richieste all'U.O. Concorsi dell'A.U.L.S.S. n. 9 di Treviso - Sede ex P.I.M.E. tel.0422/323505-6.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE dott. Renato Andreazza

(Codice interno: 325394)

AZIENDA ULSS N. 9, TREVISO

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato nel profilo di Dirigente Medico di Cardiologia (A2016-01).

In esecuzione della deliberazione del **20 giugno 2016**, n. **586**, è stato indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria a tempo determinato nel profilo di **DIRIGENTE MEDICO DI CARDIOLOGIA.**

Per i requisiti di ammissione e le modalità di formazione della graduatoria valgono le norme di cui al D.P.R. n. 483/1997.

Per partecipare all'avviso pubblico è necessario **obbligatoriamente effettuare l'iscrizione on line** nel sito: **www.ulsstv.iscrizioneconcorsi.it** entro il **ventesimo (20°) giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nel B.U.R..**

Copia dell'avviso, reperibile anche nel sito web www.ulss.tv.it, ed informazioni possono essere richieste all'U.O. Concorsi dell'A.U.L.S.S. n. 9 di Treviso - Sede ex P.I.M.E. tel. 0422/323505-6.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE DIPENDENTE dott. Renato Andreazza

(Codice interno: 325541)

AZIENDA ULSS N. 10, VENETO ORIENTALE

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico, disciplina "medicina interna".

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico - disciplina: "medicina interna".

Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTE TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, **scade il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel B.U.R**. Non saranno considerate valide eventuali istanze di partecipazione all'avviso presentate attraverso altre modalità. Il bando integrale è consultabile sul sito internet http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/avvisi, dove sono indicate tutte le informazioni necessarie per la partecipazione all'avviso.

Per informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi (tel. 0421/228281 - 228284 - 228286).

Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

(Codice interno: 325540)

AZIENDA ULSS N. 10, VENETO ORIENTALE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina "medicina interna".

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 449 del 17 giugno è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina "medicina interna".

Il concorso viene indetto per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina, a titolo di turn over di altra unità.

Al predetto profilo è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni legislative nonché dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Il presente concorso è disciplinato dalle norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, per quanto compatibili e come richiamate e regolamentate nel presente bando, al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e successive modificazioni ed integrazioni, e alle norme di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.

L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro (art.7, 1° comma del D.lgs.30.3.2001, n.165 e D.lgs. 198/2006).

1. REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono partecipare al presente concorso coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. Possono partecipare altresì, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.Lgs. n. 165/01, come modificato dall'art.7 della Legge 97/2013:

a1) i familiari dei cittadini UE non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;

a2) i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

b) godimento dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli stati di appartenenza o di provenienza.

c) idoneità fisica all'impiego per lo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale a selezione. L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - sarà effettuato, ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti, a cura dell'Azienda U.L.S.S. 10 "Veneto Orientale" prima dell'immissione in servizio.

Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica.

E' richiesto, altresì, ai sensi dell'art. 24 del citato d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483, il possesso dei seguenti requisiti specifici:

1. Laurea in medicina e chirurgia;
2. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o specializzazione in una delle discipline riconosciute equipollenti ai sensi del decreto ministeriale 30 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero specializzazione in una delle discipline riconosciute affini ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del d.p.r. 10 dicembre 1997, n. 483 (1 febbraio 1998), è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le u.l.s.s. e le aziende ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.
3. iscrizione all'albo dell'ordine dei medici chirurghi, attestata da autocertificazione ai sensi delle vigenti disposizioni. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio e successivo mantenimento della stessa nel corso del rapporto di lavoro, pena decadenza dallo stesso.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonche¿ coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti

falsi o viziati da invalidita¿ non sanabile.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente avviso per la presentazione delle domande.

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio e/o svolto servizi professionali all'estero, dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio e/o servizio prestato con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformita¿ della vigente normativa nazionale e comunitaria.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dovra¿ essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA, entro la data di scadenza riportata sul frontespizio ovvero **entro il perentorio termine del 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella gazzetta ufficiale della repubblica italiana**. Non saranno pertanto considerate valide eventuali istanze di partecipazione al concorso presentate attraverso altre modalità (raccomandata, fax, PEC, consegna a mano, ecc.).

La procedura informatica per la presentazione delle domande sara¿ attiva a partire dal giorno di pubblicazione sul BUR, e verra¿ disattivata tassativamente alle ore 24.00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovra¿ pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sara¿ piu¿ possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra e¿ perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo le modalita¿ indicate al successivo punto 3.

Dopo il suddetto termine non e¿ ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda e non sara¿ piu¿ possibile effettuare rettifiche o aggiunte.

La procedura di presentazione della domanda potra¿ essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

3. PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI INVIO DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

1. collegarsi al sito www.ulss10.veneto.it/concorsi
2. cliccare su "iscrizioni on-line"
3. cliccare su "Se non sei ancora registrato accedi alla pagina di registrazione"
4. accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A seguito di questa operazione il programma invierà una email al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on line;
5. collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
6. ricollegarsi al portale www.ulss10.veneto.it/concorsi, cliccare su "iscrizioni on-line" e dopo aver inserito Username e Password sara¿ visibile l'elenco dei concorsi/avvisi attivi. Il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso/avviso al quale intende iscriversi. Il candidato accede cosi¿ alla schermata di inserimento della domanda dove dovra¿ dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione; in particolare si precisa che la scheda "Imposta anagrafica" va obbligatoriamente compilata in tutte le sue parti ed al termine dell'inserimento è necessario cliccare il tasto in basso "Conferma";
7. proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono l'indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o servizi presso ASL/P.A., attivita¿ didattica, corsi di aggiornamento, pubblicazioni, ecc.;
8. le stesse pagine possono essere compilate in piu¿ momenti, il candidato puo¿ accedere a quanto inserito nel format e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati fino a quando non concluderà la compilazione cliccando su "Conferma e invia iscrizione". I rapporti di lavoro/attività professionali in corso possono essere autocertificati limitatamente alla data in cui viene compilata la domanda (quindi la data di fine rapporto da inserire nella procedura è quella di compilazione della domanda);
9. una volta cliccato, in alto a sinistra, su "conferma e invia iscrizione " non sarà più possibile procedere ad alcuna variazione e/o modifica dei dati inseriti;
10. il candidato ricevera¿ una email di "conferma di avvenuta iscrizione", con allegato Pdf della domanda che potrà essere stampata e conservata a cura del candidato.

Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della procedura verranno evase durante l'ordinario orario di lavoro, garantendo una risposta entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Nella domanda, da inoltrare con le modalita¿ sopra descritte, l'aspirante dovra¿ compilare, sotto la sua personale responsabilita¿ ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del "Modulo di iscrizione on line"

In particolare il candidato deve precisare, relativamente ai titoli di studio richiesti per l'ammissione, negli appositi campi, la data e l'Universita¿ o l'Istituto presso i quali sono stati conseguiti.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilita¿ per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifi¿chino durante la procedura concorsuale e fi¿no all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo:

ufficio.concorsi@ulss10.veneto.it

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti e¿ perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti e¿ priva di effetto.

4. EVENTUALE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA DA INVIARE AL DI FUORI DELLA PROCEDURA TELEMATICA

Il candidato dovra¿ inviare in formato cartaceo solo la seguente eventuale documentazione con lettera accompagnatoria, come da allegato fac-simile (allegato A):

1. documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento permesso di soggiorno);
2. documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero e/o documentazione che attesta l'equiparazione del servizio prestato all'estero con quello italiano, ai fini della valutazione dei titoli;
3. copia delle eventuali pubblicazioni possedute e gia¿ dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformita¿ all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
4. certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciato dal candidato, che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, unitamente a dichiarazione che attesti l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame.

Modalita' di presentazione dell'eventuale documentazione integrativa

Per la presentazione in formato cartaceo della sopra citata eventuale documentazione (punto 4 del bando), sono ammesse le seguenti modalita¿:

1. raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA ULSS 10 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE).
2. consegna (a mano) all'UFFICIO PROTOCOLLO - AZIENDA ULSS 10 "VENETO ORIENTALE" - PIAZZA DE GASPERI, 5 - 30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE). L'ufficio effettua i seguenti orari di apertura al pubblico: dalle ore 8.30 alle ore 13.00 tutti i giorni feriali, sabato escluso e il lunedì e il mercoledì pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la documentazione deve pervenire entro il termine perentorio di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, pena la perdita dei relativi benefici. Per l'invio tramite raccomandata non farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante ma solo la data di arrivo in azienda ulss n. 10. Qualora detto giorno sia festivo, o un sabato, per la sola presentazione in formato cartaceo di eventuale documentazione integrativa, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

3. invio al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) protocollo.ulss10@pecveneto.it (in tal caso la sottoscrizione della nota accompagnatoria di cui all'allegato A, avverrà con firma autografa del candidato, unitamente

alla scansione di un valido documento di identità).

A tal fine fa fede la data e l'ora della ricevuta di ricezione del messaggio PEC alla casella PEC dell'Ente prodotta dal gestore del sistema. Si precisa che, nel caso in cui il candidato scelga di presentare la documentazione tramite PEC come sopra descritto, il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque fissato nelle ore 24.00 del giorno di scadenza.

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla normativa vigente, è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzata alla PEC aziendale ovvero da PEC non personale.

Inoltre si fa presente che la validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 68/2005.

L'oggetto della PEC dovrà indicare cognome e nome del candidato e l'indicazione del protocollo e della data del bando al quale si chiede di partecipare.

Tutta la documentazione digitalizzata e inviata tramite PEC, per essere oggetto di valutazione ai fini concorsuali, dovrà essere in formato PDF.

5. VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati da apposita commissione esaminatrice, ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

La commissione procederà alla valutazione dei soli titoli dichiarati in ogni singola domanda; non saranno, pertanto, presi in considerazione riferimenti a titoli allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso o avviso pubblico.

Per la valutazione dei titoli sono previsti complessivamente 20 punti, così ripartiti:

1. titoli di carriera punti 10
2. titoli accademici e di studio punti 3
3. pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
4. curriculum formativo e professionale punti 4

6. COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice del presente concorso sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483.

Le prove d'esame, ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 10.12.1997, n. 483, consistono in:

Prova scritta:

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

Prova pratica:

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;

Prova orale:

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno comunicate ai candidati ammessi, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per le prove stesse.

Ove la commissione non proceda nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle stesse sarà comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento non meno di quindici giorni prima dell'espletamento delle prove scritta e pratica ed almeno 20 giorni prima della prova orale.

Il superamento di ciascuna delle previste prove (scritta e pratica) è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici, di almeno 14/20.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento, nella prova scritta, del punteggio minimo di 21/30.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento, nella prova pratica, del punteggio minimo di 21/30.

7. GRADUATORIA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove di esame, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria dei candidati idonei. Sarà escluso dalla graduatoria degli idonei il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove di esame.

All'approvazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei nonché alla dichiarazione del vincitore provvederà, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, il direttore generale con proprio provvedimento. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. CONFERIMENTO DEI POSTI

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'A.U.L.S.S., ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione dello stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall'azienda, non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Condizione risolutiva del contratto - in qualsiasi momento - sarà l'aver dichiarato il possesso ovvero l'aver presentato documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il rapporto di lavoro è regolato da contratto individuale secondo le disposizioni di legge, dalla normativa e dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. Il contratto individuale sostituisce i provvedimenti di nomina dei candidati da assumere.

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 10 "Veneto Orientale" - unità operativa complessa risorse umane - ufficio concorsi - per le finalità di gestione della procedura concorsuale e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 della normativa citata, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui quello di far rettificare dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché ancora quello di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 10 "Veneto Orientale", titolare del trattamento.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché a cura della commissione esaminatrice.

10. UTILIZZAZIONE DELLA GRADUATORIA

La graduatoria di merito, approvata con deliberazione del direttore generale e pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione del Veneto, è immediatamente efficace. E', altresì, pubblicata sul sito internet istituzionale http://www.ulss10.veneto.it/concorsi/graduatoria.

La sua efficacia perdura per un periodo di trentasei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di sua approvazione all'albo on-line dell'ente, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Si precisa che la presente graduatoria concorsuale potrà essere utilizzata durante il periodo di validità anche da altre Aziende/Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, per la copertura a tempo determinato ovvero indeterminato di posti del medesimo profilo professionale.

11. DISPOSIZIONI FINALI

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni o precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si fa riferimento al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché al decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

L'amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, avranno luogo presso la sede centrale dell'azienda unità locale socio sanitaria n. 10 "Veneto Orientale" - piazza De Gasperi, n. 5, San Donà di Piave, alle ore 10,00 del 10° giorno successivo alla data di scadenza del presente concorso quale risulta dalla pubblicazione, per estratto, del relativo bando nella gazzetta ufficiale della Repubblica, esclusa la giornata del sabato, domenica ed ogni altra festività.

Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della commissione esaminatrice, verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 10 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.

Per informazioni rivolgersi all'unità operativa complessa risorse umane- ufficio concorsi dell'Azienda U.L.S.S. 10 "Veneto Orientale" in San Donà di Piave (VE) - tel. 0421/228281 - 228284 -228286, con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 ed il lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Il bando integrale è consultabile e scaricabile dal sito internet istituzionale:

http://www.ulss10.veneto.it/concorsi.

Il Direttore Generale dott. Carlo Bramezza

(seguono allegati)

(ALLEGATO A)

Al DIRETTORE GENERALE
Azienda U.L.S.S. n. 10 Veneto Orientale
Piazza De Gasperi, 5
30027 SAN DONA' DI PIAVE (VE)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(artt. 47 e 19 DPR n. 445 del 28.12.2000)

RIFERIMENTO: Concorso/Avviso per _____
bando prot. n. _____ del _____
Il/la sottoscritto/a_____
nato/a a _____ (____) il _____
residente a _____ via _____ n. _____,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

1.□ di essere familiare di cittadino UE non avente la cittadinanza di uno stato membro e che il certificato di diritto di soggiorno o diritto di soggiorno permanente di seguito indicato e allegato è conforme all'originale (cfr. requisiti di ammissione punto **a1**):
……

□ di essere cittadino di paese terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ovvero titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e che il certificato di seguito indicato e allegato è conforme all'originale (cfr. requisiti di ammissione punto **a2**):
……

2. che il decreto di equivalenza ovvero di equipollenza del titolo di studio di _____ conseguito all'estero presso _____, di seguito indicato e allegato, è conforme all'originale:
……

3. che la documentazione che attesta l'equiparazione del servizio di _____ prestato all'estero presso _____, di seguito indicato e allegato, è conforme all'originale

4. che le pubblicazioni di seguito indicate e allegate sono conformi all'originale:
……

5. che la certificazione medica, rilasciata da una struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità, che attesta la necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell'art. 20 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e la dichiarazione che attesta l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità nonché la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame, di seguito indicata e allegata, è conforme all'originale:
……

Dichiaro inoltre di essere informato/a, ai sensi del D. Leg.vo n. 196/2003 e s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allego fotocopia del documento di riconoscimento valido.

Luogo e data

Il/La dichiarante

_____

(Codice interno: 325404)

AZIENDA ULSS N. 13, MIRANO (VENEZIA)

Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di Direttore U.O.C. Cardiologia Ospedale di Mirano.

In esecuzione della deliberazione n. 90 del 10.06.2016 è indetto Avviso per il conferimento del seguente incarico:

DIRETTORE DI STRUTTURA COMPLESSA
U.O.C. CARDIOLOGIA - Ospedale di Mirano
A RAPPORTO ESCLUSIVO
ruolo sanitario - profilo professionale: medici
area medica e delle specialità mediche
disciplina: CARDIOLOGIA

L'incarico, a rapporto esclusivo, di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito alle condizioni e norme previste dal D.lgs n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, dal D.P.R. 10.12.1997 n. 484, dal decreto 23.3.2000, n. 184, dalla Legge 8.11.2012, n. 189, dai CC.NN.LL. per l'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti, dalla D.G.R.Veneto n. 343 del 19.03.2013.

Si precisa che questa Azienda, secondo quanto disposto dal'art. 57 del D.Lgs n. 165/01 garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento di lavoro.

PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE

L'incarico di direzione **dell'U.O.C. DI CARDIOLOGIA dell'Azienda ULSS 13 - OSPEDALE DI MIRANO**, in relazione alla tipologia delle attività svolte nella stessa, richiede una documentata esperienza lavorativa maturata nel campo della cardiologia interventistica ed Emodinamica. In particolare il candidato deve essere esperto in procedure di rivascolarizzazione coronarica semplice e complessa, cateterismi cardiaci, rivascolarizzazione carotidea, rivascolarizzazione degli arti inferiori, posizionamento di filtri cavali, trattamento delle emergenze vascolari, trattamento delle cardiopatie strutturali con posizionamento di TAVI, Mitraclip, chiusura dell'auricola sinistra, chiusura di DIA e DIV.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali per l'ammissione ai Concorsi Pubblici di cui all'art. 1 del D.P.R. 483/97, nonché dei seguenti requisiti specifici previsti dall'art. 5 del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484:

1. Iscrizione all'albo dell'Ordine dei Medici. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'Avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;
2. Anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione nella disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina.

Le discipline equipollenti sono individuate nel decreto Ministero della Sanità 30.1.1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'anzianità di servizio utile deve essere maturata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 484/97 presso amministrazioni pubbliche o presso altri istituti od enti ivi previsti e secondo le disposizioni del Decreto Ministeriale Sanità del 23 marzo 2000 n. 184;

3. Curriculum attestante una specifica attività professionale ed adeguata esperienza nonché le attività di studio e direzionali-organizzative, ai sensi del punto 6 della DGRV n. 343/2013;
4. Attestato di formazione manageriale. Si precisa che l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5 del D.P.R. 484/97, come modificato dall'articolo 16 quinquies del D.Lgs 229/99 deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.

Per quanto attinente il servizio prestato all'estero si fa riferimento dell'art. 13 del suddetto D.P.R. 484/1997.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero siano incorsi nel recesso per licenziamento da precedente impiego presso pubbliche amministrazioni.

Non devono sussistere le cause di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs 8/04/2013, n. 39, con particolare riferimento a quanto previsto dagli artt. 3, 5 e 12 del citato decreto.

Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione all'Avviso.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione all'Avviso. L'Azienda, verificato il possesso dei requisiti d'ammissione, ammette i candidati all'Avviso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione all'Avviso, redatte secondo lo schema allegato e debitamente firmate, indirizzate al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 13 Mirano, devono pervenire entro il perentorio termine del **30° giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.** Qualora detto giorno sia festivo, o coincida con un sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del 1° giorno successivo non festivo. Le domande possono essere:

- Consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo dell'Azienda ULSS 13 -Via Don Giacobbe Sartor 4 - 30035 MIRANO (VE) - orario di apertura al pubblico: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13;

ovvero

- Spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 13 - Via Don Giacobbe Sartor 4 - 30035 MIRANO (VE), entro il termine indicato. A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante;

ovvero

- Inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) :

ufficioconcorsi.ulss13mirano@pecveneto.it avendo cura di allegare la documentazione richiesta in formato Portable Document Format (.pdf). Nell'oggetto della mail dovrà essere riportata la dicitura *"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO PUBBLICO PER ....."*.

Nella domanda deve essere allegata copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

L'indirizzo della casella P.E.C. del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all'aspirante candidato; in caso contrario è richiesta la sottoscrizione mediante firma digitale, pena l'esclusione dall'Avviso. In quest'ultimo caso deve essere utilizzato un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dal DigitPA (già CNIPA) (previsto dall'art. 29, comma 1 del D.Lgs 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 65, del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche e integrazioni.

Non saranno acquisite le domande provenienti da caselle di posta elettronica semplice/ordinaria NON certificate.

Le domande non sono soggette all'imposta di bollo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 (si veda l'allegato fac-simile della domanda di ammissione all'avviso), quanto segue:

1. la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. di essere in possesso della cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea. I cittadini stranieri devono un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
3. il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, in caso contrario il candidato dovrà elencare i procedimenti o le eventuali condanne. Il candidato:

1. non dovrà essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati per i quali l'art. 19 del CCNL del 3.11.2005 Area della Dirigenza Medico-Veterinaria, prevede il recesso dal rapporto di lavoro;

2. non dovrà essere stato condannato, per qualsiasi reato, con sentenza passata in giudicato, per aver subito pena, da sola o complessiva, superiore a due anni;
3. dovrà essere immune dalle condanne previste dall'art. 3 del D.Lgs 8/04/2013, n. 39 o da condanne che, ai sensi delle vigenti leggi, ostino all'assunzione ai pubblici impieghi;

5. la non sussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs 8/04/2013, n. 39;
6. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data e dell'Istituto presso il quale sono stati conseguiti;
7. l'iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Medici, con l'indicazione della Provincia e del numero di iscrizione;
8. il possesso dell'anzianità di servizio richiesta;
9. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
10. il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni comunicazione necessaria.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 445/2000, come modificato dall'art. 15 della Legge 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso decreto (dichiarazioni sostitutive di certificazione e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà).

Alla domanda di partecipazione all'Avviso devono essere allegati i seguenti documenti:

1. autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 del possesso dei requisiti specifici richiesti per l'ammissione (titolo di studio, specializzazione, iscrizione all'Ordine Professionale dei Medici);
2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dell'anzianità di servizio richiesta quale requisito di ammissione;
3. Curriculum formativo e professionale in formato europeo, autocertificato ai sensi del D.P.R. 445/00 (*sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000*), datato e firmato. **La valutazione del curriculum (massimo 50 punti) da parte della Commissione avviene con particolare riferimento**:

1. alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime, le quali devono essere certificate dalla Dirigenza Medica/Direzione Sanitaria (massimo punti 5);
2. alla posizione funzionale del candidato nelle strutture e alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione (massino punti 15);
3. alla tipologia ed alla quantità delle prestazioni effettuate dal candidato. Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell'Avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità di operativa di appartenenza (massimo punti 20);
4. alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma di laurea o di specializzazione con indicazione delle ore annue di insegnamento (massimo punti 3);
5. ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a un anno con esclusione dei tirocini obbligatori nonché alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondo i criteri dell'art. 9 del D.P.R. n. 484/1997 (massimo punti 2);
6. alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere, caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori, nonché il suo impatto sulla comunità scientifica (massimo punti 5).

4. Tutte le dichiarazioni relative ai titoli ed ai servizi che i candidati ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria **(mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà così come previsto dall'art. 47 del D.P.R. 445 del 28.12.2000).**
5. **I MODELLI A TAL FINE UTILIZZABILI SONO ALLEGATI AL PRESENTE BANDO.**

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dovranno essere il più dettagliate possibile e dovranno indicare in maniera puntuale ogni elemento relativo ai titoli o ai servizi, trattandosi di documentazione oggetto di valutazione da parte della Commissione. Ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il dichiarante dovrà indicare con precisione: denominazione e sede degli Enti, eventuali periodi di aspettativa o di part-time, esatta posizione funzionale ricoperta, partecipazione all'aggiornamento obbligatorio come previsto dall'art. 46 del DPR 761/79, ed ogni altro elemento essenziale per una corretta valutazione dei titoli presentati;

5. le pubblicazioni ritenute più rilevanti e attinenti rispetto alla disciplina oggetto dell'Avviso. Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione Esaminatrice solo se effettivamente prodotte, in originale o in copia resa conforme mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00.

6. ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento del contributo per spese concorsuali, non rimborsabile, di Euro 10,33 (dieci/33) precisando la causale del versamento, da versare sul ccp. n. 17895301 intestato a: Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n.13 - Gestione Servizi Sanitari, Servizio di Tesoreria, Via Giacobbe Sartor n. 4 Mirano (VE), ovvero dichiarazione sostitutiva dell'avvenuto pagamento;

7. elenco dettagliato in triplice copia, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati;

8. copia di documento di identità personale in corso di validità.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

Tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà dovranno essere redatte rispettando le formalità previste dal D.P.R. 445/00 secondo quanto indicato nei facsimili allegati al presente bando. In caso di mancato rispetto delle suddette formalità le dichiarazioni non saranno accolte.

Tutti i documenti che il candidato ritiene di allegare alla domanda possono essere presentati in copia ed elencati in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne attesti la conformità all'originale (ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000). Tale dichiarazione dovrà contenere la seguente formula:

"*Io sottoscritto ..... consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, sotto la mia responsabilità, DICHIARO, che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla presente sono conformi all'originale: .....(data-firma)*".

COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI CANDIDATI

I componenti della Commissione vengono nominati dal Direttore Generale previo sorteggio con le modalità ed i criteri stabiliti dall'art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. nonché dalla DGRV n. 343 del 19.03.2013. La data e il luogo delle operazioni di sorteggio saranno comunicati almeno 15 giorni prima mediante pubblicazione sul sito internet aziendale.

La Commissione presenta al Direttore Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti mediante:

- Analisi comparativa dei *curricula,* dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell'attività svolta, dell'aderenza al profilo ricercato.

- Esito del colloquio, diretto alla valutazione delle capacità professionali del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all'accertamento delle capacità gestionali, organizzative e di direzione del medesimo con riferimento all'incarico da svolgere.

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA SELEZIONE

La Commissione dispone complessivamente di 80 punti:

- 50 punti per il curriculum
- 30 punti per il colloquio

Il superamento della prova del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

La Commissione, prima dello svolgimento del colloquio, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione, da formalizzare nel relativo verbale, del curriculum dei candidati e procede ad effettuare la relativa valutazione.

La Commissione inoltre, prima dell'inizio del colloquio, predetermina i quesiti da porre ai candidati mediante estrazione a sorte.

Il colloquio deve svolgersi in aula aperta al pubblico.

Al termine della prova la Commissione forma la graduatoria dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto relativo al curriculum e al colloquio.

La data e la sede in cui si svolgerà il colloquio verranno comunicate ai candidati, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e con apposito avviso pubblicato all'Albo dell'Ente nonché sul sito Internet *www.ulss13mirano.ven.it - concorsi - prove d'esame,* almeno quindici giorni prima della data fissata. Per i candidati che hanno inviato la domanda via P.E.C. le predette comunicazioni verranno effettuate mediante lo stesso mezzo.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure da tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per disguidi postali o telematici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata.

I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio nel giorno, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati rinunciatari all'avviso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

TRASPARENZA

Il termine massimo di conclusione della procedura è di mesi dodici, a far data dalla scadenza di presentazione delle domande all'Avviso.

Sono pubblicati sul sito internet aziendale:

- il profilo professionale del dirigente da incaricare;
- la data ed il luogo del sorteggio per la composizione della Commissione nonché la nomina della Commissione stessa;
- i *curricula* dei candidati presenti al colloquio; per garantire il rispetto della normativa sulla privacy il candidato autorizza l'Azienda a pubblicare il proprio curriculum mediante espressa dichiarazione contenuta nel modello allegato al presente Avviso;
- la relazione della Commissione redatta in forma sintetica. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale qualora intendesse nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il migliore punteggio nell'ambito della terna predisposta dalla Commissione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs 30.6.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 13 - Ufficio Concorsi - Via XXIX Aprile n. 2 - 30031 DOLO (VE), per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II parte I del D.Lgs 196/03.

Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati sarà effettuato nel rispetto dei principi di cui all'art. 18, capo II del D.Lgs 196/03.

Responsabile del procedimento amministrativo è la Dr.ssa Cristina Gobbi, Dirigente dell'Unità Operativa Semplice "Servizio per la Gestione Giuridica" della Direzione Risorse Umane dell'Azienda Ulss 13.

CONFERIMENTO DELL'INCARICO

L'incarico, a rapporto esclusivo, sarà conferito dal Direttore Generale, alle condizioni e norme previste dall'art.15 del D.lgs n.502/1992 e s.m.i. e dalla DGRV 343/2013 ad un candidato individuato nell'ambito della terna degli idonei predisposta dalla Commissione sulla base del miglior punteggio attribuito. Il Direttore Generale, ove intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la propria scelta.

Il candidato al quale verrà conferito l'incarico sarà invitato a produrre, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza, eventuali documenti specifici richiesti per l'assunzione.

All'assegnatario dell'incarico sarà corrisposto il trattamento economico stabilito dal vigente C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.

L'incarico di Direttore è soggetto a conferma al termine di un periodo di prova di sei mesi, prorogabile di altri sei mesi, a decorrere dalla data di nomina a detto incarico, sulla base delle valutazioni delle attività svolte e dei risultati raggiunti di cui all'art. 15, comma 5 del D.Lgs 502/92 e s.m.i.

La conferma al termine del periodo di prova, l'eventuale proroga dello stesso nonché l'esito definitivo saranno disposti dal Direttore Generale sulla base di una relazione del Direttore Sanitario redatta sulla base degli elementi di valutazione previsti dalla normativa citata.

Il rapporto di lavoro che viene instaurato con il dirigente è esclusivo. L'incarico avrà una durata quinquennale, con facoltà di rinnovo, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative.

In attuazione dell'art. 11 della L.R. 29 giugno 2012, n. 23 ad oggetto: "Norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio sanitario regionale 2012-2016", l'incarico è conferito in conformità dello schema tipo di contratto individuale di cui alla DGRV n.342/2013.

NORME FINALI

La partecipazione all'Avviso comporta l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle UU.LL.SS.SS..

Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.P.R. 10.12.1997, n. 484, al D.Lgs 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge 8 novembre 2012, n. 189 e alla DGRV 19 marzo 2013 n. 343.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Qualora i candidati siano meno di tre, su iniziativa del Direttore Generale, informato il Collegio di Direzione, sarà possibile ripetere, per una sola volta, la procedura di selezione.

L'Azienda si riserva la facoltà, in caso di dimissioni o decadenza del dirigente cui è stato conferito l'incarico, che ricadano nei due anni successivi alla data di conferimento dello stesso, di utilizzare gli esiti della presente procedura selettiva attribuendo un nuovo incarico ad uno dei due professionisti facenti parte della terna iniziale di candidati idonei.

I candidati potranno ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di conferimento dell'incarico. La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.

Trascorsi 10 anni dalla data di pubblicazione della delibera di conferimento dell'incarico, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.

Per informazioni o per ricevere copia del presente bando di Avviso, gli interessati potranno rivolgersi a: Azienda ULSS N.13 - Direzione Risorse Umane - Ufficio Concorsi - Via XXIX Aprile, 2 - 30031 DOLO (VE) - Tel. 041/5133369 con i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 13, oppure potranno consultare il sito Internet: www.ulss13mirano.ven.it.

documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7.3.2005 n. 82 e s.m.i

Dott. Marco Rizzato Direttore Direzione Risorse Umane

(seguono allegati)

FAC-SIMILE DI DOMANDA

Al Direttore Generale
dell'ULSS n.13

Indirizzo posta ordinaria:
Via Don Giacobbe Sartor, 4
30035 MIRANO (VE)

Indirizzo P.E.C.:
ufficioconcorsi.ulss13mirano@pecveneto.it

Il sottoscritto ……..

C H I E D E

di essere ammesso all'Avviso pubblico per il conferimento dell'incarico di **DIRETTORE DELLA U.O.C. DI CARDIOLOGIA DELL'OSPEDALE DI MIRANO.**

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

1) di essere nato a……(prov……..) il …….. e di risiedere a ……(prov…..) in Via……n……(cap……);
2) di essere cittadino (nazionalità)……;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……(1);
4) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti (2);
5) di essere esente da cause di inconferibilità o incompatibilità di incarichi previste dal D.Lgs 8/4/2013, n. 39 (3);
6) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
…… conseguito presso …… in data ……..;
…… conseguito presso …… in data ……..;
7) di essere in possesso della specializzazione in…… con durata di anni …… conseguita ai sensi del D.Lgs …… presso Università di…… in data ……..(4);
8) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici della Provincia di…… al n°……;
9) di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di……;
10) di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e di avere maturato l'anzianità di servizio richiesta come di seguito specificato:

……
11) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando in merito alla gestione della procedura concorsuale e agli adempimenti conseguenti.

Ogni comunicazione relativa al presente Avviso deve essere fatta :

- al seguente indirizzo di posta ordinaria:
  ……
  ……C.A.P. (……) ……

- al seguente indirizzo P.E.C. *:* ……

Tel. n. ……

Data……..

FIRMA

_____

La presente domanda deve essere presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.
2) In caso contrario indicare le condanne penali riportate.
3) In caso contrario indicare le cause di inconferibilità o incompatibilità esistenti;
4) Indicare la denominazione e l'indirizzo completo dell'Istituto o Ente e la data di conseguimento dei titoli. Per le specializzazioni conseguite ai sensi del D.Lgs 257/91 o del D.Lgs 368/99, specificare la durata del corso.

CURRICULUM
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt___ …….

nat__ a ……..……il……..,

residente a ……(Prov._____),

Via ……..……, n……,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

(utilizzare il formato europeo)

Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del presente curriculum nel sito Internet dell'Azienda U.L.S.S. 13 Mirano www.ulss13mirano.ven.it.

_____ _____

(luogo, data)

(firma per esteso in originale del dichiarante)

La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo e saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt___ …….

nat__ a ……..……il……..,

residente a ……(Prov._____),

Via ……, n……,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ _____

(luogo, data)

(firma per esteso in originale del dichiarante)

N.B. Il presente modello può essere utilizzato per autocertificare titoli di studio, iscrizione in albi tenuti dalla P.A., appartenenza ad ordini professionali, qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento, di qualificazione tecnica nonché tutti gli altri stati, fatti e qualità personali previsti dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i..
Le dichiarazioni relative al titolo di studio devono indicare la data, la sede e la denominazione completa dell'istituto presso cui il titolo stesso è stato conseguito.

*****

La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt___ …….

nat__ a ……..……il……..,

residente a ……(Prov._____),

Via ……, n……,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

DI AVER PRESTATO SERVIZIO COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____

_____ _____

(luogo, data)

(firma per esteso in originale del dichiarante)

La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/La sottoscritt___ ……

nat__ a ……..……il……..,

residente a ……(Prov._____),

Via ……, n……,

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che le copie fotostatiche di seguito elencate ed allegate alla domanda sono conformi all'originale:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____
10. _____
11. _____
12. _____
13. _____
14. _____
15. _____
16. _____
17. _____
18. _____

_____ _____
(luogo, data) (firma del dichiarante)

La presente dichiarazione può essere sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d'identità personale in corso di validità.
Informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003: I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.

(Codice interno: 325344)

AZIENDA ULSS N. 14, CHIOGGIA (VENEZIA)

Indizione concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione.

In esecuzione della deliberazione del Commissario n 300 del 16.06.2016 è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione

Il presente Concorso Pubblico è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., al D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, in quanto applicabili.

Si precisa che questa Amministrazione, secondo quanto disposto dal comma 1 dell'art. 7 del D.L.gvo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro.

Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per l'A rea della Dirigenza Medica e Veterinaria, nonché dalle vigenti disposizioni legislative in materia.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

Possono partecipare al concorso i candidati dell'uno e dell'altro sesso (Legge n. 125/91, art. 4), in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il motivo di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti e le disposizioni dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificate e introdotte dall'art. 7, della L. n. 97/2013

b) idoneità fisica all'impiego: l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato, a cura dell'Unità Sanitaria Locale - prima dell'immissione in servizio;

È inoltre richiesto il possesso dei seguenti requisiti specifici:

1. ***Laurea in Medicina e Chirurgia;***

2. ***Specializzazione nella disciplina di Anestesia e Rianimazione o specializzazione in disciplina equipollente ai sensi del D.M. Sanità 30.01.98 e s.m.i.***
   Nella dichiarazione sostitutiva di certificazione del possesso della Specializzazione deve essere specificato se la medesima è stata conseguita ai sensi del D. Lgs 8 agosto 1991, n. 257 e/o del D. Lgs.17.08.1999, n. 368 nonché la durata del corso, in quanto oggetto di valutazione.
   Ai sensi dell'art. 56, comma 2, del D.P.R. 483 del 10.12.97 il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del precitato Decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data, per la partecipazione ai concorsi presso le UU.LL.SS.SS. e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza;

3. ***Iscrizione al relativo Albo Professionale.***
   L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione all'Avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo Professionale in Italia, prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta la non ammissione al concorso.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato (Allegato 1) e debitamente firmate, indirizzate al Commissario dell'ULSS 14, devono pervenire entro il perentorio termine del **30^ giorno dalla data di pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica**, come segue:

- direttamente entro il termine indicato all'Ufficio Protocollo dell'Azienda - Strada Madonna Marina 500 - 30015 Sottomarina di Chioggia (VE), avente il seguente orario:
  mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00
  pomeriggio: nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 14,30 alle ore 16,00

- a mezzo servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale e la data dell'Ufficio postale accettante;

- mediante invio entro il termine indicato al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale asl14@pecveneto.it; la validità di tale invio è subordinata all'utilizzo da parte del candidato di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata di altro soggetto o da casella di posta elettronica semplice, anche se verso PEC aziendale. La domanda e tutta la documentazione, compreso il documento di identità personale, devono essere allegati esclusivamente in formato PDF e debitamente sottoscritta con una delle seguenti modalità:
- firma estesa e leggibile, apposta in originale sui documenti da scansionare;
- firma digitale.

Nell'oggetto della PEC dovranno essere indicati il nome e cognome del candidato e il Concorso Pubblico al quale si chiede di partecipare: Concorso Pubblico, per titoli e prove d'esame, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico - Disciplina: Anestesia e Rianimazione -CONC12016.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del 1^ giorno successivo non festivo.

Nella domanda di ammissione i candidati devono dichiarare, sotto la propria responsabilità e consapevoli delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. il cognome ed il nome;
2. la data, il luogo di nascita e la residenza;
3. il possesso della cittadinanza italiana, (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il motivo di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 07.02.1994 n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti e le disposizioni dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificate e introdotte dall'art. 7, della L. n. 97/2013
4. il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
5. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6. le eventuali condanne penali, in caso negativo dichiararne espressamente l'assenza;
7. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti presso i quali i titoli sono stati conseguiti;
8. i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
9. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve e preferenze;
10. l'applicazione dell'art. 20 della Legge 05.02.92, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame;
11. il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, ai fini della gestione della presente procedura concorsuale e degli adempimenti conseguenti ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196;
12. il domicilio ed il recapito telefonico presso il quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al Concorso. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 2);

Ai sensi dell'art. 3, comma 5, della Legge n. 127/97, non è richiesta l'autenticazione della firma sulla domanda.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal Concorso.

Il candidato ha l'obbligo di comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.

L'Amministrazione declina fin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella

domanda o da eventuali disguidi postali o telegrafici o altri motivi non imputabili a colpa dell'Azienda ULSS.

Non si considerano le domande inviate prima della pubblicazione dell'estratto nella G.U. della Repubblica. L'eventuale riserva di invio successivo dei documenti è priva d'effetto.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al Concorso devono essere allegati i seguenti documenti:

- tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà (rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000) comprovanti il possesso dei requisiti specifici. La mancata autocertificazione di tali requisiti costituisce motivo di esclusione dal Concorso.

- tutti i titoli di carriera, titoli di studio o accademici, (resi mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000) e le pubblicazioni che il candidato ritiene opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formazione della graduatoria;
  Le pubblicazioni (edite a stampa) potranno essere oggetto di valutazione da parte della Commissione esaminatrice solo nel caso in cui vengano effettivamente prodotte in originale o in fotocopia semplice con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale, inserita nella domanda, ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, unitamente alla fotocopia semplice di un documento di identità valido. Non saranno valutate le pubblicazioni dalle quali non risulti l'apporto del candidato.
- un curriculum formativo e professionale, redatto in carta semplice, debitamente documentato, datato e firmato dal concorrente, che sarà valutato dalla Commissione Esaminatrice ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 483/97;
- un elenco in carta semplice, datato e firmato, dei documenti e dei titoli presentati.

I titoli e i certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni o da gestori di pubblici servizi devono essere dichiarati esclusivamente mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 40 del DPR 445 come modificato dall'art. 15 della legge 12.11.2011, n. 183. ([1])

Nel caso in cui la domanda venga spedita a mezzo servizio postale, deve essere allegata - pena la mancata valutazione dei titoli - la fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità.

Non saranno presi in considerazione documenti o titoli che gli aspiranti hanno allegato a pratiche di altri Avvisi o Concorsi o altre diverse giacenti presso gli Uffici di questa ULSS, in quanto l'applicazione dell'art. 18 della Legge n. 241/90 è consentita solo in sede di assunzione dei vincitori del Concorso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, anche a campione, quanto dichiarato o prodotto dai candidati. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 20.12.79, n. 761. In caso positivo l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio di anzianità.

Si allegano al presente bando:

- Allegato n.1: *fac simile* domanda;
- Allegato n. 2: modello Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 D.P.R. n. 28.12.2000 n. 445;
- Allegato n. 3: modello Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
- Allegato n. 4: modello Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da utilizzare per dichiarazioni attinenti ad attività lavorativa prestata. Ai fini dell'esattezza di tali dichiarazioni sostitutive, anche relativamente alla conseguente responsabilità penale, il candidato dovrà indicare con precisione denominazione e sede degli Enti, periodo lavorato (gg/mm/anno), eventuali periodi di aspettativa (gg/mm/anno) o di part-time(gg/mm/anno) con indicazione ore settimanali, esatta posizione funzionale ricoperta e tipologia lavoro Rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, contratto libero professionale, contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altra diversa tipologia;
- Allegato n. 5: modello Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ex art. 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 da utilizzare per dichiarare corsi di aggiornamento corso di formazione congresso/convegno , ecc. cui il candidato ha partecipato .

VALUTAZIONE DEI TITOLI

I titoli saranno valutati dall'apposita commissione esaminatrice, con i criteri di cui all'art. 11 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997 ed avendo riguardo delle norme generali del Titolo II del citato Decreto.

In base all'art. 27 del D.P.R. 483/97 la ripartizione dei punti tra le varie categorie di titoli (totale punti 20) è così stabilita:

- titoli di carriera: punti 10
- titoli accademici e di studio: punti 3
- pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3
- curriculum formativo e professionale: punti 4

I periodi di servizio militare verranno valutati ai sensi della Legge 24.12.86, n. 958, se documentati dalla copia del foglio matricolare o da apposita autodichiarazione completa di tutti i dati necessari alla valutazione di tali periodi.

Non saranno valutati i titoli presentati oltre i termini di scadenza del presente bando, né saranno prese in considerazione dichiarazioni sostitutive non redatte in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 19, 46 e 47 del DPR 445/2000.

COMMISSIONE ESAMINATRICE E PROVE D'ESAME

La commissione esaminatrice sarà costituita come stabilito dall'art. 25 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997.

Le prove d'esame sono le seguenti: (art. 26 D.P.R. n. 483 del 10.12.97)

- **Prova Scritta**: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

- **Prova Pratica**: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Per le discipline dell'area chirurgica la prova, in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altre modalità a giudizio insindacabile della commissione.
  La prova pratica deve comunque anche essere illustrata schematicamente per iscritto.

- **Prova Orale:** su materie inerenti alla disciplina messa a concorso e sui compiti connessi alla funzione da conferire nonché su elementi di informatica e sulla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera (da scegliere tra Inglese e Francese).

Il calendario ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno pubblicati sul sito Web Aziendale www.asl14chioggia.veneto.it - Avvisi e Concorsi in data 24.10.16. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso - muniti di idoneo documento di riconoscimento, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati. Qualora alla data citata non fosse possibile pubblicare il calendario delle prove sarà data comunicazione, nella stessa forma, di successiva pubblicazione.

Le prove dei concorsi, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche e valdesi.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno, ora e sede stabiliti, saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale che sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Prima delle prove concorsuali la Commissione Esaminatrice, in relazione al numero dei candidati, stabilisce il termine del procedimento concorsuale, rendendolo pubblico. La Commissione Esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio delle prove, adempie a quanto previsto dall'art. 9 del D.P.R. n. 483 del 10.12.1997. Ai sensi dell'art. 10, punto 2, dello stesso Decreto, la Commissione deve procedere, alla presenza di tutti i componenti, alla determinazione dei criteri generali per la valutazione dei titoli, all'esame degli stessi, alla predisposizione ed alla valutazione delle prove scritte, all'effettuazione delle prove pratiche, all'espletamento delle prove orali ed alla formazione della graduatoria di merito dei candidati.

Il superamento della prova scritta e pratica è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa nei termini numerici di almeno 21/30. Il superamento della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa nei termini numerici di almeno 14/20.

GRADUATORIA, RISERVA, TITOLI DI PRECEDENZA E PREFERENZA

Al termine delle prove d'esame, la Commissione Esaminatrice procederà alla formulazione della graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle

prove d'esame.

La graduatoria di merito sarà formulata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai candidati per i titoli e per le singole prove d'esame e sarà compilata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di precedenza e preferenza (art. 5, D.P.R. 09.05.1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni). Qualora persista la situazione di parità, sarà preferito il candidato più giovane d'età.

Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalle disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, precisando comunque che la riserva per le categorie di cui sopra non può complessivamente superare la percentuale del 30%.

La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del Concorso, è approvata con provvedimento del Commissario ed è immediatamente efficace. La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel B.U.R. della Regione Veneto.

La graduatoria verrà pubblicata sul sito web aziendale (www.asl14chioggia.veneto.it - Avvisi e Concorsi) contemporaneamente alla pubblicazione della deliberazione del Commissario di approvazione della stessa all'albo telematico aziendale.

La data di pubblicazione della graduatoria verrà comunicata ai candidati presenti all'ultima prova prevista dal presente bando; la pubblicazione della graduatoria sul sito web avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Ai sensi dell'art. 35, comma 5 ter, del Decreto Legislativo 30.03.2001 n. 165, la graduatoria rimarrà vigente per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per eventuali coperture di posti per il quale il concorso è stato indetto e che, successivamente, entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

ASSUNZIONE IN SERVIZIO

La copertura del posto è subordinata all'accertamento da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica dell'assenza di personale in mobilità, ai sensi dell'ex art. 34 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e s.m.i..

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a presentare entro 30 giorni dalla data di comunicazione e a pena di decadenza nei diritti conseguiti con la partecipazione al concorso stesso, i documenti di rito prescritti per l'assunzione, ai fini della stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Scaduto inutilmente il termine fissato dall'Azienda non si dà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

Entro il termine previsto dall'Azienda, all'atto della stipulazione del Contratto Individuale di Lavoro, i vincitori del concorso, sotto la propria responsabilità, dovranno produrre dichiarazione di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del Decreto Legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. In caso contrario deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per l'ULSS n. 14, fatto salvo quanto previsto dall'art. 14, comma 9, del contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale della Dirigenza Medica e Veterinaria 3.11.2005.

L'Azienda effettuerà la verifica dei documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al Concorso nonché la richiesta del Certificato Generale del Casellario Giudiziale per i candidati nominati.

I candidati dichiarati vincitori hanno facoltà di richiedere all'Amministrazione che ha bandito il Concorso, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito del Concorso, l'applicazione dell'art. 18, comma 3, della Legge 07.08.90, n. 241.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procederà alla stipula del contratto di lavoro a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dai CCNL della Dirigenza Medica e Veterinaria vigenti nel tempo, nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorreranno dalla data di effettiva presa servizio.

Coloro che, senza giustificato motivo, non assumono servizio, entro 30 giorni dal termine stabilito nella nota di nomina, decadono dalla nomina stessa. Decadono dall'impiego coloro che abbiano conseguito la nomina a seguito di presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile. Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del Commissario.

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei candidati l'accettazione senza riserve di tutte le condizioni e norme previste dal presente bando, nonchè di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende UU.LL.SS.SS.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente Concorso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti presso l'Azienda ULSS n. 14-U.O.C. Amministrazione del Personale-Ufficio Concorsi, Via Madonna Marina, 500 Chioggia (VE), per le finalità di gestione del concorso e successivamente per l'instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire dette finalità.

Il conferimento dei dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

Titolare del trattamento è l'Azienda ULSS n. 14 Chioggia.

Responsabile del trattamento è il Direttore U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali, dott.ssa Laura Chiereghin.

Il candidato per esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, potrà rivolgersi all'Azienda ULSS 14 Titolare del trattamento dei dati.

RESTITUZIONE DOCUMENTI

Tutta la documentazione presentata in occasione del Concorso, esclusa la domanda, potrà essere ritirata dal candidato - con oneri a carico - decorsi 120 giorni dalla data della conoscenza legale della posizione in graduatoria e/o dell'eventuale esclusione. Dopo tale termine l'Azienda ULSS conserverà la documentazione per ulteriori 30 giorni, decorsi i quali non può essere più imputata all'Azienda ULSS alcuna responsabilità in ordine alla conservazione degli atti stessi.

OPERAZIONI DI SORTEGGIO

Le operazioni di sorteggio dei componenti la Commissione Esaminatrice del presente Concorso, avranno luogo alle ore 10.00 del 31^ giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R. della Regione Veneto, presso la Sede di questa ULSS. Qualora detto giorno sia festivo il termine viene prorogato alla stessa ora del primo giorno feriale successivo.

In caso di accertato impedimento di uno o più dei componenti sorteggiati, le operazioni di sorteggio, limitatamente all'estrazione del componente indisponibile, verranno ripetute nello stesso luogo e alla stessa ora del 15^ giorno successivo (non festivo) alla data del precedente sorteggio.

Per informazioni sul presente bando di concorso, gli interessati potranno rivolgersi all'U.O.C. Risorse Umane e Affari Generali dell'ULSS n. 14 - Strada Madonna Marina n. 500 - 30015 Sottomarina di Chioggia (VE) - Tel. 041/5534747 - 746 .

Il testo del presente bando unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda è disponibile sul sito internet www.asl14chioggia.veneto.it

IL COMMISSARIO - Dott. Giuseppe Dal Ben -

(seguono allegati)

Allegato n. 1

AL COMMISSARIO
Azienda Ulss 14 Chioggia
Strada Madonna Marina n. 500
30015 – Sottomarina di Chioggia (VE)

_l_ sottoscritt_ ……..……. chiede di essere ammess_ al

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – Disciplina: Anestesia e Rianimazione –CONC12016

dichiara sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:

1. di essere nat_ a ……..…… il …../…../……

   e di risiedere attualmente a ……. in via …….. n. …… CAP ……;
2. di avere n. …… figli a carico;
3. di essere in possesso della cittadinanza italiana, o lo stato di italiano non appartenente alla Repubblica o cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea. I cittadini degli Stati Membri dell'Unione europea devono dichiarare altresì di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza, ovvero il motivo di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174). Sono fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti e le disposizioni dell'art. 38 del D.Lgs. n. 165/2001, così come modificate e introdotte dall'art. 7, della L. n. 97/2013
4. di avere il seguente codice fiscale:
   ……;
5. di essere/non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
   ……. (1);
6. di avere/non avere riportato condanne penali (2) e di non avere procedimenti penali in corso;
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio:
   ……..…..conseguito in data …../…../…… presso
   ……;
8. di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni e di essere/non essere incorso nella destituzione, dispensa o decadenza da precedenti impieghi presso la Pubblica Amministrazione (3);
9. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare espresso assenso al trattamento dei dati personali, finalizzato alla gestione della procedura dell'Avviso e degli adempimenti conseguenti;
10. **Il calendario ed il luogo ove si svolgeranno le prove saranno pubblicati sul sito Web Aziendale www.asl14chioggia.veneto.it – Avvisi e Concorsi in data 24.10.16. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso – muniti di idoneo documento di riconoscimento, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora indicati. Qualora alla data citata non fosse possibile pubblicare il calendario delle prove sarà data comunicazione, nella stessa forma, di successiva pubblicazione.**

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:

Sig. _____
Via _____ n. _____
C.A.P. _____ Comune_____Prov. _____
Indirizzo PEC _____
Telefono _____ Cellulare _____

DICHIARA INOLTRE

Che i documenti di cui al seguente elenco sono conformi agli originali, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa". A tal fine si allega la fotocopia di un documento di identità in corso di validità
Tipo …… n. ……. rilasciato in data …../…../…… da …… (4).

Data …../…../……

……

firma intera e leggibile

(1) In caso affermativo indicare il Comune e in caso negativo i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;(2) in caso affermativo specificare quali; (3) in caso affermativo specificare la denominazione dell'Ente, la qualifica, i periodi e gli eventuali motivi di cessazione.(4) la fotocopia del documento di identità personale valida deve essere allegata da parte di chi presenta la domanda a mezzo servizio postale e a mezzo pec.

Allegato n. 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

In riferimento alla domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di:

Dirigente Medico – Area della Medicina Diagnostica e dei Servizi – Disciplina: Anestesia e Rianimazione

Il/La sottoscritto/a ……..

consapevole che in caso di mendaci dichiarazioni il Dpr 445/2000 prevede sanzioni penali e decadenza dai benefici (artt. 75 e 76) e informato/a che i dati forniti saranno utilizzati ai sensi del D.lgs 196/2003

DICHIARA

- di essere in possesso della Laurea in …….

  conseguita presso la Facoltà di ……..

  dell'Università degli Studi di ……in

  data……

- di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo acquisito in data…..…… presso…….

- di essere in possesso della Specializzazione in ……..…….

  conseguita presso la Facoltà di …….. dell'Università degli Studi di …….

  in data …../…../……

  (specificare se la specializzazione è stata conseguita ai sensi del D. L.vo 8 agosto 1991 n. 257 e/o del D. Lgs.17.08.1999, n. 368)

- di essere iscritto presso Albo/Ordine di ……..…….

  della Provincia di ……..…… Dal …../…../…… al n. ……

Data …../…../……

……
firma intera e leggibile

Allegato n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto …… nato/a a ……..…… il …../…../……

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

- che le allegate copie dei sottoelencati documenti, sono conformi all'originale:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

- i seguenti stati, fatti e qualità personali:

_____
_____
_____
_____
_____
_____

(Nel caso di dichiarazioni di servizio indicare esattamente il tipo di contratto (tempo indeterminato, tempo determinato – libero professionale – Co.Co.Co., altro) il periodo giorno, mese, anno di inizio e fine rapporto, la posizione funzionale, l'ente – completo di indirizzo – presso cui il servizio è stato prestato.

Dichiara inoltre che □ ricorrono
□ non ricorrono

le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979 (in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).

A tal fine allega la fotocopia di un documento di identità ai sensi dell'art. 38, comma 3, del D.P.R. 28.12.2000 n. 445.

Data …../…../……

……
firma intera e leggibile

Allegato n. 4

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il sottoscritto/a……nato/a a……..…… il …../…../……

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

di aver prestato servizio:

presso Struttura □ Pubblica □ Accreditata/Convenzionata □ Privata

Denominazione _____
Indirizzo _____

con la qualifica di _____

periodo dal ……/…../…. al ……/…../…..
- □ **Rapporto di lavoro a tempo indeterminato**
- □ **Rapporto di lavoro a tempo determinato**
- □ **Contratto libero professionale** (ex art. 7 D.Lgs 165/2001)
- □ **Contratto Co.Co.Co**.
- □ **Altro _____**
- □ **Tempo pieno** □ **Part time** **Ore settimanali_____**
- □ **Aspettativa senza assegni dal _____ al _____**

di aver prestato servizio:

presso Struttura □ Pubblica □ Accreditata/Convenzionata □ Privata

Denominazione _____
Indirizzo _____

con la qualifica di _____ _

periodo dal ……/…../…. al ……/…../…..
- □ **Rapporto di lavoro a tempo indeterminato**
- □ **Rapporto di lavoro a tempo determinato**
- □ **Contratto libero professionale** (ex art. 7 D.Lgs 165/2001)
- □ **Contratto Co.Co.Co**.
- □ **Altro _____**
- □ **Tempo pieno** □ **Part time** **Ore settimanali_____**
- □ **Aspettativa senza assegni dal _____ al _____**

che ricorrono/non ricorrono le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio).

_____ _____
(data) (firma)

Allegato n. 5

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di ATTO di NOTORIETA'
(art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a_____nato a _____il_____

D I C H I A R A

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

di aver partecipato a corsi – congressi – convegni - seminari:

1. **☐ corso di aggiornamento ☐corso di formazione ☐congresso/convegno ☐altro**
   ☐quale relatore ☐quale partecipante
   organizzato da _____
   presso _____
   titolo _____
   con esame finale: ☐ no ☐ si dal …… al …… n. giornate totali ……

2. **☐corso di aggiornamento ☐corso di formazione ☐congresso/convegno ☐altro**
   ☐quale relatore ☐quale partecipante
   organizzato da _____
   presso _____
   titolo _____
   con esame finale: ☐ no ☐ si dal …… al …… n. giornate totali ……

3. **☐corso di aggiornamento ☐corso di formazione ☐congresso/convegno ☐altro**
   ☐quale relatore ☐quale partecipante
   organizzato da _____
   presso _____
   titolo _____
   con esame finale: ☐ no ☐ si dal …… al …… n. giornate totali ……

4. **☐corso di aggiornamento ☐corso di formazione ☐congresso/convegno ☐altro**
   ☐quale relatore ☐quale partecipante
   organizzato da _____
   presso _____
   titolo _____
   con esame finale: ☐ no ☐ si dal …… al …… n. giornate totali ……

_____ _____
(data) (firma)

(Codice interno: 325154)

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella disciplina di Pediatria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 389 del 15.06.2016).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle **ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Il Bando è disponibile sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Dipartimento Giuridico Economico - U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell'ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Tullio Zampieri

(Codice interno: 325153)

AZIENDA ULSS N. 15, ALTA PADOVANA

Avviso pubblico per l'eventuale assunzione di personale, con profilo professionale di Dirigente Medico nella disciplina di Ginecologia e Ostetricia, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. (deliberazione n. 397 del 15.06.2016).

I candidati devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni in materia e, in particolare, dal D.P.R. 483 del 10.12.1997 e dal D.P.R. n. 761/79.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle **ore 12.00 del 15° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto di bando di avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**.

Il Bando è disponibile sul sito internet www.ulss15.pd.it.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al Dipartimento Giuridico Economico - U.O.C. Risorse Umane - Sezione Concorsi - dell'ULSS n. 15 - tel. 0499324267 (dal Lunedì al Venerdì - ore 10.30-13.00).

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott. Tullio Zampieri

(Codice interno: 314744)

AZIENDA ULSS N. 16, PADOVA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Sanitario - Disciplina: Chirurgia Generale (Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche) Profilo Professionale: Medici - Ruolo Sanitario da assegnare presso una delle seguenti sedi: S.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Sant'Antonio o S.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 571 del 08/06/2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di: n. 1 posto di Dirigente Sanitario - Disciplina: Chirurgia Generale (Area di Chirurgia e delle Specialità Chirurgiche) Profilo Professionale: Medici - Ruolo Sanitario da assegnare presso una delle seguenti sedi: S.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero Sant'Antonio o S.C. Chirurgia Generale del Presidio Ospedaliero di Piove di Sacco.

Il regime giuridico ed il trattamento economico sono stabiliti dal vigente C.C.N.L. per l'area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale.

Le attribuzioni del profilo professionale sono quelle previste dall'art. 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e successive modificazioni.

Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui al D.Lgs. 30 dicembre1992 n. 502, al D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, al D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.

L'Azienda garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001.

1. Requisiti per l'ammissione

Al concorso sono ammessi **i candidati dell'uno e dell'altro sesso** (L. n. 125/1991, art. 4) in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti generali:

- cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea. Possono, altresì, partecipare al concorso pubblico ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. i familiari dei cittadini di cui al comma 1 non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento;

- l'art. 42 del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013, n. 98 ha abrogato le disposizioni concernenti l'obbligo del certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria.

Requisiti specifici:**titoli di studio:**

- laurea in medicina e chirurgia;

- specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in disciplina equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, come da individuazione con Decreti Ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

- iscrizione all'albo dell'ordine dei medici-chirurghi. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Il personale del Ruolo Sanitario in servizio di ruolo alla data del 1/02/1998 (entrata in vigore del D.P.R. n. 483/1997) è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto già ricoperto a tale data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quella di appartenenza (art. 56, comma 2).

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare idonea documentazione attestante il riconoscimento del proprio titolo di studio con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, in conformità della vigente normativa nazionale e comunitaria.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Il difetto anche di uno solo di tali requisiti comporta la non ammissione al concorso.

2. **Presentazione della domanda**

La domanda di partecipazione al concorso, **dovrà essere ESCLUSIVAMENTE PRODOTTA TRAMITE PROCEDURA TELEMATICA,** entro il **trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale**; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando, per estratto, e verrà **disattivata** tassativamente **alle ore 24.00** del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. L'invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le ore 24.00 della suddetta data; dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della stessa.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, **saranno esclusi dal concorso i concorrenti le cui domande non siano state inviate secondo le modalità indicate.**

Dopo il suddetto termine **non è ammessa la produzione di altri titoli o documenti** a corredo della domanda e non sarà più possibile effettuare **rettifiche o aggiunte.**

La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete internet.

PROCEDURA DI REGISTRAZIONE E DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA E DEI RELATIVI TITOLI PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO:

- collegarsi al sito www.ulss16.padova.it ;
- accedere al link **Concorsi e Avvisi Iscrizione on-line concorsi cliccare su "se non sei ancora registrato accedi alla pagina";**

1. accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti. A seguito di questa operazione il programma invierà una e-mail al candidato con le credenziali provvisorie (Username e Password) di accesso al sistema di iscrizione dei concorsi on line;
2. collegarsi al link indicato nella email per modificare la Password ed ottenere quindi la registrazione;
3. ricollegarsi al portale www. ulss16padova.iscrizioneconcorsi.it e dopo aver inserito Username e Password sarà visibile l'elenco dei concorsi attivi, il candidato pertanto deve cliccare sull'icona corrispondente al concorso al quale intende iscriversi.
   Il candidato accede così alla schermata di inserimento della domanda dove dovrà dichiarare il possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione;

4. proseguire con la compilazione delle ulteriori pagine di cui si compone il format che consentono l'indicazione di ulteriori titoli da dichiarare o Servizi presso ASL/P.A./Attività didattica/Corsi di aggiornamento/Pubblicazioni/ecc.).

Le **stesse pagine** possono essere compilate in più momenti, il candidato può **accedere a quanto caricato e modificare/aggiungere/correggere/cancellare i dati** inseriti fino a quando non conclude la compilazione cliccando su "**Conferma e invia iscrizione";**

Il candidato riceverà una mail di "**conferma di avvenuta iscrizione", con allegato pdf della domanda** che dovrà essere stampata, conservata ed esibita in sede di espletamento della prova scritta.

Il candidato dovrà, inoltre, presentarsi con copia della e-mail di iscrizione al concorso unitamente al documento di riconoscimento con relativa fotocopia, ai fini del perfezionamento della domanda.

Si suggerisce di leggere attentamente LE ISTRUZIONI per l'uso della procedura di cui sopra presenti sul sito di iscrizione.

Le richieste di assistenza tecnica per errori nell'utilizzo della presente procedura non potranno essere soddisfatte nei tre giorni antecedenti la scadenza dei termini per la presentazione delle domande.

Nella domanda, da inoltrare con le modalità sopra descritte, l'aspirante dovrà compilare, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, tutti i campi del Modulo di iscrizione on line.

In particolare il candidato deve precisare relativamente alla specializzazione richiesta per l'ammissione, nell'apposito campo, l'Università presso la quale è stata conseguita e l'anno, l'esatta dicitura della disciplina (con eventuale indirizzo), se la stessa è stata conseguita ai sensi del D. Lgs. 257/91 ovvero D.Lgs. 368/99 con l'indicazione della durata legale del corso in quanto oggetto di valutazione.

L'Amministrazione declina sin d'ora ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Il candidato deve rendere note le eventuali variazioni di domicilio che si verifichino durante la procedura concorsuale e fino all'esaurimento della stessa, comunicandole al seguente indirizzo: concorsi.ulss16@sanita.padova.it

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio.

L'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

I candidati portatori di handicap devono specificare l'ausilio necessario in relazione al loro handicap nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. **Documentazione da inviare a mezzo posta**

Il candidato dovrà inviare in formato cartaceo solo la seguente documentazione con lettera accompagnatoria e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità:

- documentazione comprovante i requisiti previsti al punto 1 lett. a) del presente bando che consentono ai cittadini extracomunitari di partecipare al presente concorso (documento **permesso di soggiorno**);
- documentazione attestante l'equivalenza ai titoli italiani del proprio titolo di studio conseguito all'estero;
- copia delle eventuali pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format on line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa) unitamente a dichiarazione di loro conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- richiesta cartacea del candidato con disabilità che abbia dichiarato nella domanda on line di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 contenente l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità o la necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove d'esame con allegata adeguata certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata, comprovante lo stato di disabilità denunciata. Il mancato invio della richiesta comporterà la perdita del beneficio.

La suddetta documentazione dovrà pervenire entro il termine di presentazione delle candidature prevista dal presente bando.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Per la presentazione della sopra citata documentazione (punto 3 del bando) sono ammesse le seguenti modalità:

- presentazione a mano in busta chiusa entro la scadenza del bando indirizzata al Direttore Generale dell'Azienda ULSS 16, Via E. degli Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA specificando sul frontespizio della busta il concorso per il quale si è inoltrato la domanda. L'orario di apertura dell'Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al giovedì dalle 8,30 -13.00 - 14.30 - 17.00 venerdì 8.30 - 14.00.
- spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. In tal caso fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sul frontespizio della busta, oltre al mittente il candidato deve indicare il concorso per il quale si è inoltrata la domanda.
- a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale: ulss16.padova@legalmail.it. La validità di tale invio è subordinata all'utilizzo, da parte del candidato, di una casella di posta elettronica certificata personale. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da casella di posta elettronica certificata diversa da quella personale né da casella di posta elettronica ordinaria anche se indirizzata all'indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicato. La documentazione deve essere allegata in formato PDF.

Costituiscono motivi di esclusione

- La mancanza dei requisiti generali e specifici richiesti dal presente bando di concorso.
- La presentazione della domanda con modalità diverse da quelle previste dal presente bando e/o con data successiva alla scadenza.

4. Valutazione dei titoli

I titoli sono valutati dalla Commissione esaminatrice, ai sensi degli artt. 20, 21, 22, 23 e 27 del D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483 e successive modificazioni.

In particolare, ai sensi dell'art. 27 del predetto decreto, la Commissione dispone di 20 punti così ripartiti:

a. titoli di carriera: 10
b. titoli accademici e di studio: 3
c. pubblicazioni e titoli scientifici: 3
d. curriculum formativo e professionale: 4

Titoli di carriera (max p. 10)

a) servizi di ruolo prestati presso le unità sanitarie locali o le aziende ospedaliere e servizi equipollenti ai sensi degli articoli 22 e 23:

1. servizio nel livello dirigenziale a concorso, o livello superiore, nella disciplina, punti 1,00 per anno;
2. servizio in altra posizione funzionale nella disciplina a concorso, punti 0,50 per anno;
3. servizio in disciplina affine ovvero in altra disciplina da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti rispettivamente del 25 e del 50 per cento;
4. servizio prestato a tempo pieno da valutare con i punteggi di cui sopra aumentati del 20 per cento;

b) servizio di ruolo quale medico presso pubbliche amministrazioni nelle varie qualifiche secondo i rispettivi ordinamenti, punti 0, 50 per anno.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal più volte citato D.P.R. n. 483/1997 per i servizi presso pubbliche amministrazioni.

Per le attività espletate in base a rapporti convenzionali di cui all'art. 21 comma 1 del predetto decreto, i relativi certificati di servizio devono contenere l'indicazione dell'orario di attività settimanale.

Titoli accademici e di studio (max p. 3)

a. specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, punti 1,00;
b. specializzazione in una disciplina affine, punti 0,50;
c. specializzazione in altra disciplina, punti 0,25;
d. altre specializzazioni di ciascun gruppo da valutare con i punteggi di cui sopra ridotti del 50 per cento;
e. altre lauree, oltre quella richiesta per l'ammissione al concorso comprese tra quelle previste per l'appartenenza al ruolo sanitario, punti 0,50 per ognuna, fino ad un massimo di punti 1,00.

Per la valutazione delle **pubblicazioni** e **titoli scientifici** (max punti 3) nonché del **curriculum** formativo e professionale (max punti 4), si applicano i criteri previsti dall'art. 11 del decreto n. 483/1997.

5. Commissione esaminatrice e prove d'esame

La Commissione sarà costituita come stabilito dagli articoli 5, 6 e 25 del D.P.R. n. 483/1997.

Le prove d'esame sono le seguenti:

Prova scritta (max punti 30):

relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

Prova pratica (max punti 30):

su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

Prova orale (max punti 20):

sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. In occasione della prova orale è accertata la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse Nell'ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua straniera, scelta dai candidati tra quelle indicate nel bando, attraverso la lettura e la traduzione di testi. Del giudizio conclusivo di tale verifica si tiene conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.

L'elenco dei candidati ammessi al concorso, la data e la sede in cui si svolgeranno le prove saranno pubblicati nel sito internet dell'Azienda www.ulss16.padova.it - sezione "concorsi e avvisi" "diario delle prove", almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.

La succitata pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di esclusione al concorso sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso, all'indirizzo nel giorno e ora indicati.

Il superamento di ciascuna delle previste prove d'esame è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, corrispondente a 21/30 per la prova scritta e per la prova pratica e 14/20 per la prova orale.

La valutazione di merito delle prove giudicate sufficienti è espressa da un punteggio compreso tra quello minimo per ottenere la sufficienza e quello massimo attribuibile per ciascuna prova.

L'ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta.

L'ammissione alla prova orale è subordinata al conseguimento di una valutazione di sufficienza nella prova pratica.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, saranno dichiarati esclusi dal concorso, qualunque sia la causa dell'assenza anche se non dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

6. Graduatoria, titoli di precedenza e preferenza

Al termine delle prove d'esame, la Commissione esaminatrice formula la graduatoria di merito dei candidati. E' escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito la sufficienza in ciascuna delle prove d'esame.

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto riguarda la riserva dei posti e le precedenze nella assunzione, sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge in materia. Si precisa al riguardo che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 483/1997, il numero dei posti riservati previsti da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non può complessivamente superare la percentuale del 30% dei posti messi a concorso.

Il Direttore Generale dell'Azienda, riconosciuta la regolarità degli atti, provvede con propria deliberazione all'approvazione della graduatoria dei candidati idonei e alla dichiarazione del vincitore.

La graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto e sarà consultabile presso il sito internet aziendale nella sezione "concorsi e avvisi" - "graduatorie".

7. Adempimenti dei vincitori e conferimento dei posti

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e i documenti richiesti per l'assunzione, **entro 30 giorni** dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.

L'Azienda, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del relativo contratto nel quale sarà indicata la data di presa servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva presa di servizio. Scaduto inutilmente il termine fissato

non si darà luogo alla stipulazione del predetto contratto.

E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto.

La conferma dell'assunzione, a tutti gli effetti, sarà acquisita dopo il superamento con esito favorevole del periodo di prova, pari a mesi sei, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.

8. Informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 (codice privacy)

L'Azienda, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del Direttore Generale pro - tempore, La informa che i dati personali ed eventualmente sensibili, raccolti con la domanda di partecipazione al concorso pubblico saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle procedure descritte nel bando, finalizzate alla predisposizione della relativa graduatoria, nonché per i controlli, previsti dall'art. 71 del DPR 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di atti di notorietà.

I dati saranno trattati dagli incaricati dell'ufficio responsabile della procedura e dai membri della commissione giudicatrice all'uopo nominata, sia su supporto cartaceo che con l'ausilio di strumenti elettronici, nel rispetto delle regole previste dal codice privacy.

Nell'evidenziare che il conferimento all'Azienda dei dati personali ed eventualmente sensibili richiesti, ha natura obbligatoria, si precisa che il mancato conferimento degli stessi comporterà l'esclusione dal concorso pubblico.

Completata la procedura concorsuale, la documentazione presentata dai candidati potrà essere ritirata, previa richiesta da presentare all'ufficio responsabile della procedura concorsuale, a partire dal centoventunesimo giorno successivo alla pubblicazione della graduatoria all'albo dell'Azienda, salva l'ipotesi in cui siano stati presentati ricorsi per l'annullamento della procedura stessa.

L'eventuale trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute potrà avvenire nei casi specifici in cui il candidato presenti una causa di preferenza ovvero appartenga a categorie protette o chieda il rispetto delle condizioni sulla parità di accesso ai concorsi pubblici.

L'Azienda informa, infine, che in qualità di interessato al trattamento, potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, tra i quali: accedere ai propri dati, richiederne la modifica o la cancellazione oppure opporsi in tutto o in parte al loro utilizzo per motivi legittimi - presentando apposita istanza al responsabile del trattamento dei dati, nella persona del Direttore della Struttura Complessa Amministrazione del Personale.

9. Norme finali

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75).

L'Azienda si riserva la facoltà di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Con la partecipazione al concorso, è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale delle Aziende Ospedaliere e delle Unità Sanitarie Locali. Per quanto non espressamente previsto dal bando e dalla normativa in esso richiamata si fa riferimento alle norme vigenti in materia concorsuale.

Le operazioni di sorteggio per la composizione della commissione esaminatrice avranno luogo alle ore 10.00 dell'ottavo giorno successivo alla chiusura del presente bando, esclusa la giornata di sabato, domenica ed ogni altra festività, presso la S.C. Amm.ne del Personale dell'Azienda ULSS n. 16 di Padova. Qualora sia accertata l'impossibilità degli estratti di far parte della Commissione verrà effettuato un nuovo sorteggio dopo ulteriori 20 giorni alle ore 10.00 presso la stessa sede.

10. Restituzione dei documenti e dei titoli

La documentazione presentata potrà essere ritirata personalmente (o da incaricato munito di delega) solo dopo 120 gg dalla data di approvazione della delibera di nomina del vincitore inviando la richiesta a mezzo posta o tramite PEC all'indirizzo ulss16.padova@legalmail.it La restituzione dei documenti presentati potrà avvenire anche prima del suddetto termine per

l'aspirante non presentatosi alle prove.

Per informazioni telefoniche rivolgersi alla S.C. Amministrazione del Personale/Procedure Concorsuali - Via E. Degli Scrovegni 14 - 35131 PADOVA - Telefono 049/821.8208 - 7756 - lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

"Esente da bollo ai sensi del D.P.R. 26/10/1972, N. 642 e successive modificazioni".

Il Direttore Generale Dott. Claudio Dario

(Codice interno: 325396)

AZIENDA ULSS N. 20, VERONA

Avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di anatomia patologica.

E' indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assunzione a tempo determinato di Dirigenti Medici - disciplina di anatomia patologica.

Per i requisiti di ammissione si fa riferimento al D.P.R. 10.12.1997, n. 483, e successive modificazioni.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, **scade alle ore 12.00 del 20° giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.**

Per informazioni e per ottenere copia integrale dell'avviso rivolgersi al Servizio Gestione Risorse Umane dell'Azienda U.L.S.S. n. 20 - Verona (Tel. 045-8075813).

L'avviso e il facsimile della domanda di partecipazione è altresì disponibile sul sito Internet www.ulss20.verona.it, nella sezione "Avvisi e Concorsi".

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Pietro Girardi

(Codice interno: 325511)

AZIENDA ULSS N. 21, LEGNAGO (VERONA)

Avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

E' indetto l'avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di dirigente medico di anestesia e rianimazione.

I candidati che presenteranno domanda di ammissione sono convocati sin d'ora il giorno MERCOLEDI' 10 AGOSTO 2016 alle ORE 9,00 presso il Servizio Risorse Umane dell'ULSS 21 di Legnago (VR) Via Gianella 1, per lo svolgimento del colloquio previsto. Nessun'altra comunicazione sarà inviata ai candidati.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, **scade il 20° giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.**

Per informazioni rivolgersi al Servizio Risorse Umane dell'Az. U.L.S.S. n. 21 di Legnago (Verona) - Via Gianella, n. 1 - tel. 0442/622316 o 622402.

Il bando e il fac-simile della domanda sono disponibili sul sito www.aulsslegnago.it.

Il Commissario Dott. Pietro Girardi

(Codice interno: 325491)

AZIENDA ULSS N. 22, BUSSOLENGO (VERONA)

Richiesta pubblicazione graduatorie concorsi pubblici.

Concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente veterinario (graduatoria approvata con deliberazione 31.12.2013, n. 566):

1.	Patregnani	Tommaso	79,065
2.	Canalia	Francesco	75,000
3.	Zago	Luigi	74,000
4.	Caprioli	Rosario	72,283
5.	Mingarelli	Giovanna	70,613
6.	Ceolin	Chiara	67,571
7.	Francione	Enrico	64,739
8.	Fiorilli	Francesco	62,532
9.	Alberghino	Emil	60,816

Concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (graduatoria approvata con deliberazione 14.08.2014 , n. 328):

1.	Castellano	Graziella	82,378
2.	Cecere	Stefano	78,308
3.	Tomasello	Carmelo	74,867
4.	Primeiro	Agostinho	71,096
5.	Curinga	Rosanna	68,519
6.	Simione	Immacolata	64,964

Concorso pubblico a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista cat. d (graduatoria approvata con deliberazione 07.11.2014 , n. 479):

1.	Gasparini	Chiara	66.693
2.	Anesi	Margherita	63.351
3.	Manassei	Alessandra	62.430
4.	Ceschi	Linda	61.410
5.	Visciano	Gennaro	59.902
6.	Zan	Sara	59.120
7.	Broseghini	Elisabetta	58.951
8.	Ciasca	Antonio	58.380
9.	Ghirardi	Fabio	58.321
10.	Tardivo	Simone	57.551
11.	Baseotto	Chiara	57.058
12.	Sapio	Giuslia Alice	56.642
13.	Mai	Valeria	56.546
14.	Zaninetti	Martina	56.444
15.	Turata	Vania	56.138
16.	Aganetto	Michele	56.031
17.	Giuliari	Matteo	55.946
18.	Cocconcelli	Chiara	55.742
19.	De Stefano	Francesco	55.631
20.	Vaiano	Gerardo E.	55.408
21.	Di Maio	Gennaro	54.902
22.	Zanini	Alessandra	54.738
23.	Trotti	Ilaria	54.522
24.	Calarco	Giacomo	54.306
25.	Ronchini	Silvia	53.511
26.	Beretta	Susanna B.	53.424
27.	Villani	Carmela	53.420

28. Brugnaro	Maddalena	52.900
29. Padoin	Elisa	52.447
30. Di Nunno	Vincenzo	52.432
31. Dall'Ora	Alberto	52.328

Concorso pubblico a n. 1 posto di dirigente medico disciplina: medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza (graduatoria approvata con deliberazione 11.12.2014 , n. 536):

1. Tartaglione	Antonella	83.623
2. Rigotti	Erika	82.200
3. Paladini	Alessia	77.800
4. De Luca	Giuseppina	75.310
5. Tenero	Laura	73.215

Il Commissario dott. Pietro Girardi

(Codice interno: 325557)

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo" cat. c a tempo pieno ed indeterminato per l'area 2^ "servizi alla persona, operaestate e spettacolo" - servizi demografici ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001

Avviso di mobilita' esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo" cat. c a tempo pieno ed indeterminato per l'area 2^ "servizi alla persona, operaestate e spettacolo" - servizi demografici ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001
Termine di presentazione delle domande: **ore 12.15 di venerdì 15 luglio 2016**
Per informazioni: www.comune.bassano.vi.it > concorsi - urp: 0424.519.555.

Il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

(Codice interno: 325558)

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore amministrativo" cat. c a tempo pieno ed indeterminato per l'area 4^ "lavori pubblici, viabilita' e protezione civile" - servizio sviluppo e investimenti ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001

AVVISO DI MOBILITA' ESTERNA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CAT. C A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO PER L'AREA 4^ "LAVORI PUBBLICI, VIABILITA' E PROTEZIONE CIVILE" - SERVIZIO SVILUPPO E INVESTIMENTI ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001
Termine di presentazione delle domande: **ore 12.15 di venerdì 15 luglio 2016**
Per informazioni: www.comune.bassano.vi.it > concorsi - URP: 0424.519.555.

Il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

(Codice interno: 325560)

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo contabile" cat. d1 a tempo pieno ed indeterminato per l'area 2^ "servizi alla persona, operaestate e spettacolo" - servizi demografici ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001

Avviso di mobilita' esterna per la copertura di n. 1 posto di "istruttore direttivo contabile" cat. d1 a tempo pieno ed indeterminato per l'area 2^ "servizi alla persona, operaestate e spettacolo" - servizi demografici ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001

Termine di presentazione delle domande: **ore 12.15 di venerdì 15 luglio 2016**

Per informazioni: www.comune.bassano.vi.it > concorsi - urp: 0424.519.555.

Il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

(Codice interno: 325559)

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA (VICENZA)

Avviso di mobilità esterna per la copertura di n. 2 posti di "istruttore amministrativo" cat. c a tempo pieno ed indeterminato per l'area 1^ "risorse e sviluppo" - servizio tributi ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001

Avviso di mobilita' esterna per la copertura di n. 2 posti di "istruttore amministrativo" cat. c a tempo pieno ed indeterminato per l'area 1^ "risorse e sviluppo" - servizio tributi ai sensi dell'art. 30 d.lgs. 165/2001
Termine di presentazione delle domande: **ore 12.15 di venerdì 15 luglio 2016**
Per informazioni: www.comune.bassano.vi.it > concorsi - urp: 0424.519.555.

Il Segretario Generale dott. Antonello Accadia

(Codice interno: 325339)

COMUNE DI MIRA (VENEZIA)

Avviso mobilità ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001 tra Enti soggetti a limitazioni assunzionali per n. 1 posto di "Coordinatore amministrativo contabile" (Cat. D).

E' indetta una procedura di mobiltà tra enti soggetti a limitazioni assunzionali, per la copertura di n. 1 posto di "Coordinatore amministrativo contabile" Cat.D presso il Settore 2 Programmazione Controllo e Risorse.

Termine presentazione domande: **venerdì 22 luglio 2016.**

Il testo integrale dell'avviso con l'indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Mira (VE): www.comune.mira.ve.it nella Sezione Amministazione Trasparente - Bandi di Concorso. Per informazioni o chiarimenti rivolgersi al Comune di Mira Servizio Risorse Umane tel. (041) 5628214-5628215.

Il Dirigente dott. Fabrizio G.D. Zordan

(Codice interno: 325542)

COMUNE DI MONTEBELLO VICENTINO (VICENZA)

Concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e orario a tempo pieno di un posto di Istruttore servizi demografici Categoria C riservato L. 68/1999.

- concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato e orario a tempo pieno di un posto di Istruttore servizi demografici Categoria C riservato L. n. 68/1999 (GU IV serie speciale n. 51 del 28.6.2016)
- requisiti di ammissione: diploma di scuola secondaria di secondo grado e iscrizione liste L. n. 68/1999
- termine di presentazione delle domande: 28 luglio 2016
- calendario delle prove:

  Prova scritta: 27 settembre 2016 ore 9,30
  Prova pratica: 27 settembre 2016 ore 12,30
  Prova orale: 3 ottobre 2016 ore 9,30

- informazioni: ufficio segreteria : segreteria@comune.montebello.vi.it tel 0444 649275

Il capo area amministrativa Zoia dott.ssa Laura

(Codice interno: 325379)

COMUNE DI VICENZA

Selezione pubblica per titoli ed esami a n. 3 posti di insegnante scuola dell'infanzia a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. c), con riserva dei posti ai sensi dell'art. 35, comma 3 bis lettera a), del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 e degli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678 comma 9, del d.lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.

Selezione pubblica per titoli ed esami a n. 3 posti di Insegnante Scuola dell'Infanzia a tempo pieno ed indeterminato (cat. giur. C), con riserva dei posti ai sensi dell'art. 35, comma 3 bis lettera a), del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 e degli artt. 1014, commi 3 e 4 e 678 comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.

REQUISITI SOGGETTIVI SPECIFICI: ai fini dell'ammissione alla selezione è necessario che i candidati siano in possesso di uno dei titoli di studio individuati nell'avviso.

Termine di scadenza per la presentazione della domanda: **ore 12,00 di lunedì 18 luglio 2016**.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate con le modalità indicate nel bando. L'avviso di selezione in versione integrale e il modello di domanda di ammissione sono pubblicati sul sito internet al seguente indirizzo: www.comune.vicenza.it - link "Pubblicazioni on-line, concorsi pubblici".

Per informazioni: Settore Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione, Corso Palladio 98 (tel. 0444/221300-221303-221339).

IL DIRETTORE dott.ssa Micaela Castagnaro

(Codice interno: 325397)

FONDAZIONE OSPEDALE "SAN CAMILLO", VENEZIA

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto, a tempo pieno, di COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO PERSONALE TECNICO-SANITARIO TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA CAT. D

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 21 del 31 marzo 2016 della Fondazione Ospedale San Camillo IRCSS di Venezia è indetto Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

n. 1 posto, a tempo pieno, di
COLLABORATORE PROFESSIONALE SANITARIO
PERSONALE TECNICO-SANITARIO
TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA CAT. D

da impiegare presso l'IRCCS/Ospedale Neuroriabilitativo della Fondazione intestata.

Il trattamento economico è quello previsto dal vigente contratto ARIS della sanità privata.

REQUISITI

Per l'ammissione al Concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

Requisiti Generali

1. Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica), o cittadinanza di uno dei paesi dell'Unione Europea;

1. Ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e dell'art. 25, co 2 del D. Lgs 19.11.2007 n. 251 così come modificati dall'art. 7 dalla L. 6.8.2013 n. 97 possono altresì partecipare al concorso:
    1. i familiari dei cittadini indicati al punto 1) non aventi la cittadinanza italiana o la cittadinanza di uno di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. Per la definizione di familiare, si rinvia all'art. 2 della direttiva comunitaria n. 2004/38/CE.
    2. i cittadini di Paesi Terzi titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status protezione sussidiaria
2. I cittadini stranieri devono essere in possesso dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza e avere una adeguata conoscenza della lingua italiana che sarà accertata durante lo svolgimento delle prove concorsuali (D.P.C.M. 7.2.1994 n. 174).

2. È abolito il limite di età, ai sensi dell'art. 3 della L. 127/1997. Non possono comunque essere ammessi al concorso coloro che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'ordinamento vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;
3. Idoneità fisica specifica all'impiego. L'accertamento della idoneità fisica specifica all'impiego è effettuato dal medico competente dell'Amministrazione, prima della stipula del contratto individuale di lavoro.

Requisiti Specifici

Laurea di primo livello classe L/SNT3 del D.M. n. 270/2004 in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche, abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia, ovvero Diploma Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia conseguito ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DL 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero diploma o attestato conseguiti in base al precedente ordinamento riconosciuti equipollenti, ai sensi del decreto 27 luglio 2000 del Ministro della Sanità, di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, al Diploma Universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale in parola e dell'accesso ai pubblici uffici.

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Sarà tenuto conto altresì del d. lgs 198/2006 che garantisce la pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.

I suddetti requisiti di assunzione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice secondo il fac-simile allegato, ed **indirizzata al Direttore Generale, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 30° giorno successivo a quello della pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 4^ serie speciale - concorsi ed esami.**

Si raccomanda di specificare nella busta il protocollo del bando e la posizione per cui si concorre.

Il termine per la presentazione della domanda e dei documenti è perentorio. Pertanto, l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Qualora la scadenza coincida con un sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione delle domande è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente con la seguente modalità: **spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.**

L'indirizzo a cui inviare la domanda è il seguente: - Direttore Generale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS - Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido.

Il mancato rispetto, da parte dei candidati, del termine sopra indicato per la presentazione delle domande comporterà la non ammissione al concorso. Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. La data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

Nella domanda, della quale si allega uno schema esemplificativo, l'interessato dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per il caso di dichiarazione mendace e falsità in atti, nel seguente ordine con chiarezza e precisione:

1. il cognome, nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
2. il possesso della cittadinanza italiana, o equivalenti;
3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4. le eventuali condanne penali riportate: in caso negativo dovrà essere dichiarata espressamente l'assenza;
5. i titoli di studio posseduti, con l'indicazione della data, sede e denominazione completa dell'istituto o degli istituti in cui i titoli stessi sono stati conseguiti. Nel caso i titoli di studio siano stati conseguiti all'estero, devono essere indicati i provvedimenti di riconoscimento dell'equipollenza ai corrispondenti titoli di studio riconosciuti in Italia, secondo la vigente normativa;
6. la lingua straniera scelta (inglese, tedesco o spagnolo) ai fini della verifica delle conoscenze in sede di prova orale d'esame;
7. l'eventuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati di sesso maschile);
8. di avere o non avere prestato servizio alle dipendenze di enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o di pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di impiego;
9. di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
10. l'applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.92, n. 104, specificando l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame (esplicita richiesta);
11. i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
12. il domicilio presso il quale devono essere fatte, ad ogni effetto, le necessarie comunicazioni. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto la residenza di cui al precedente punto a) del presente elenco;
13. di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.

La domanda deve essere scritta con caratteri chiari e leggibili. La firma in calce alla domanda, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, non deve essere autenticata.

La mancata sottoscrizione della domanda costituisce motivo di esclusione dal concorso.

L'omissione nella domanda anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti, non altrimenti rilevabili, determina l'esclusione dal concorso.

Il candidato deve comunicare, con nota datata e sottoscritta, le eventuali successive variazioni di indirizzo e/o recapito.

L'Amministrazione declina, fin d'ora, ogni responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dovute ad inesatte indicazioni di recapito da parte del candidato, oppure alla mancata, o tardiva, comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ovvero ad eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda devono essere allegati:

1. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai requisiti specifici richiesti per l'ammissione al concorso (Laurea di primo livello classe L/SNT3 del D.M. n. 270/2004 in Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche, abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Neurofisiopatologia, ovvero Diploma Universitario di Tecnico di Neurofisiopatologia, conseguito ai sensi dell'art. 6 - comma 3 - del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, o titolo equipollente);
2. Autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 relativa ai titoli che conferiscono diritti e preferenze nella graduatoria;
3. I titoli di merito, attestati di servizio, altri titoli di studio o formazione professionale, documenti e certificazioni che il concorrente ritenga opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria. Le certificazioni dovranno essere rilasciate dal legale rappresentante dell'Istituzione a cui si fa riferimento e devono contenere tutti gli elementi necessari per l'individuazione del soggetto dichiarante e degli stati e fatti dichiarati, pena la mancata valutazione delle stesse. Nella certificazione relativa ai servizi deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 46 del D.P.R. 761/1979;
4. Fotocopia di un valido documento di riconoscimento;
5. Le eventuali pubblicazioni, che dovranno essere edite a stampa ed allegate per intero e di cui deve essere redatto specifico elenco. Non sono ammessi lavori manoscritti, dattiloscritti e in bozza di stampa o in fotocopia non autenticata, o in copia semplice senza dichiarazione di conformità all'originale;
6. Autocertificazione ai sensi dell'art. l46 del D.P.R. 445/2000 relativa a partecipazione a corsi, congressi, convegni, precisando l'argomento il luogo, i giorni di partecipazione e se con superamento esame finale;
7. Il curriculum formativo e professionale, datato e firmato, che non può avere valore di autocertificazione delle dichiarazioni in esso contenute e non è quindi oggetto di valutazione;
8. La ricevuta in originale comprovante l'avvenuto versamento, entro i termini di scadenza del bando, del contributo di partecipazione alle spese del concorso (non rimborsabile) di Euro. 10,33= da versare a mezzo vaglia postale intestato a **FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO** oppure bonifico bancario **intestato alla predetta Fondazione** (Cod. IBAN **IT90 Q033 5901 6001 0000 0011 629**), precisando la causale del versamento "Contributo di partecipazione alle spese del concorso pubblico emesso per l'assunzione di un collaboratore professionale sanitario - personale tecnico sanitario - tecnico di neurofisiopatologia (Cat. D)"
9. Elenco descrittivo dei documenti allegati, di cui ai precedenti punti, redatto in carta semplice e in duplice copia.

Tutta la documentazione allegata è esente dall'imposta di bollo.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

PUNTEGGIO RISERVATO ALLA VALUTAZIONE DEI TITOLI ED ALLE PROVE

Ai sensi degli artt. 8 e 11 del D.P.R. 220/2001 i punteggi per i titoli e le prove di esame sono complessivamente 100 così ripartiti:

a) 30 punti per i titoli

b) 70 punti per le prove

i punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

a) 30 punti prova scritta

b) 20 punti prova pratica

c) 20 punti prova orale

Il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di

sufficienza espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza, espressa in termini numerici di almeno 14/20.

Per il servizio prestato all'estero si fa riferimento alla Legge 10 luglio 1960 n. 735 e s.m.i.

COMMISSIONE ESAMINATRICE

La Commissione Esaminatrice sarà nominata, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 27/03/2001, n. 220,

con successivo separato atto deliberativo del Direttore Generale.

PROVE D'ESAME

Gli esami consisteranno, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 220/2001, nelle seguenti prove:

PROVA SCRITTA: quesiti a risposta multipla o sintetica su argomenti attinenti la materia oggetto del concorso (massimo punti 30);

PROVA PRATICA: consistente nella esecuzione di tecniche specifiche relative alla materia oggetto del concorso (massimo punti 20);

PROVA ORALE: sulle tematiche oggetto della prova scritta e pratica, nonché elementi di informatica e conoscenza, almeno a livello iniziale, di una delle seguenti lingue straniere: inglese, tedesco o spagnolo (massimo punti 20).

Le prove concorsuali non possono aver luogo nei giorni festivi, nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

I candidati ammessi al concorso saranno convocati per sostenere le previste prove d'esame (prova scritta, prova pratica e prova orale), con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle stesse; nella lettera saranno specificate la data, l'ora e la sede fissate per l'espletamento delle prove.

L'ammissione alle prove è subordinata al riconoscimento dei candidati da parte della Commissione Esaminatrice mediante esibizione di valido documento di identità personale.

La prova orale si svolgerà in un'aula aperta al pubblico.

Le comunicazioni di non ammissione alle prove pratica e orale vengono effettuate dalla Commissione Esaminatrice.

Nel caso in cui la Commissione stabilisca di non procedere nello stesso giorno all'effettuazione di tutte le prove, la data delle prove pratica e orale sarà comunicata ai concorrenti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle medesime.

È tassativamente vietato l'utilizzo nei locali delle prove d'esame di telefonini o altri strumenti tecnici che consentano di comunicare con l'esterno. L'uso comporterà l'esclusione dalla prova ovvero il suo annullamento.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove d'esame nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti saranno dichiarati rinunciatari al concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla loro volontà.

GRADUATORIA DI MERITO

Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria dei candidati idonei secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito in ciascuna delle prove di esame la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria del concorso è trasmessa dalla Commissione all'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo per i provvedimenti di competenza.

CONFERIMENTO DEI POSTI

La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12.03.99, n. 68, o altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 16 del D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito è approvata con deliberazione del Direttore Generale.

La graduatoria finale di merito dei candidati è pubblica e sarà pubblicata all'Albo dell'Istituto e sul sito internet della Fondazione; la stessa rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di approvazione, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili.

È altresì pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Potrà inoltre essere utilizzata, sempre entro il termine suddetto, per eventuali assunzioni a tempo determinato che si rendessero necessarie.

COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

L'Amministrazione della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, procederà all'assunzione a tempo indeterminato del vincitore, a seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione ai pubblici concorsi e per l'ammissione agli impieghi pubblici e/o privati.

Le assunzioni a tempo indeterminato saranno effettuate ai sensi del CCNL ARIS Sanità Privata con riguardo alle esigenze di servizio.

Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato dall'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare i documenti corrispondenti alle dichiarazioni rese nella domanda e i documenti richiesti per l'assunzione, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione al concorso stesso.

Scaduto inutilmente il termine di 30 giorni sopra citato, per la presentazione della documentazione, l'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo comunica che non darà luogo alla stipulazione del contratto individuale di lavoro.

L'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo, verificata la sussistenza dei requisiti, procede alla stipula del contratto nel quale sarà indicata la data di presa di servizio. Gli effetti economici decorrono dalla data d'effettiva presa di servizio.

L'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego verrà effettuato, a cura del medico competente della Fondazione Ospedale San Camillo, prima della stipula del contratto di lavoro.

Per quanto riguarda le cause di cessazione del rapporto di lavoro, si fa riferimento a quanto previsto dal CCNL ARIS del personale sanitario nonché alle disposizioni legislative in esso richiamate.

Colui che verrà assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto ad un periodo di prova di sei mesi, che non potrà essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

Nel caso di rinuncia o di non sottoscrizione del contratto individuale o di licenziamento a causa di presentazione di documenti falsi o irregolari da parte del candidato vincitore, l'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo provvederà all'utilizzazione della graduatoria.

Il rapporto di lavoro con la Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS sarà di tipo esclusivo.

RESTITUZIONE DEI DOCUMENTI E DEI TITOLI

I candidati sono tenuti a ritirare la documentazione eventualmente presentata a corredo della domanda dopo 120 giorni dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione della graduatoria ed entro i 12 mesi successivi. In caso di eventuali ricorsi dinanzi al competente organo giurisdizionale, la restituzione di cui sopra potrà avvenire solo dopo l'esito di tali ricorsi.

La restituzione richiesta a mezzo del servizio postale, verrà effettuata con spese a carico dell'interessato.

Trascorsi i 10 anni dalla data di pubblicazione della graduatoria, la documentazione di cui sopra è inviata al macero ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.L.vo 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ufficio Personale della Fondazione Ospedale S.Camillo/IRCCS, Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione di tale rapporto.

Il conferimento di tali dati è indispensabile per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

La presentazione della domanda di partecipazione da parte del candidato autorizza l'Amministrazione della Fondazione Ospedale San Camillo al trattamento dei dati ai fini della gestione del presente concorso pubblico.

DISCIPLINA NORMATIVA E CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO

Il presente concorso pubblico è disciplinato dalle seguenti norme:

- DPR 20.12.1979 n. 761
- L. 20 maggio 1985, n. 207
- Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni
- DPR 27 marzo 2001, n. 220 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Sevizio Sanitario Nazionale";
- D.P.C.M. 174/94;
- CC.NN.LL. dell'ARIS della Area Comparto;
- D.P.R. 9/05/1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- D. Lgs. 16/10/2003 n. 288;
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia amministrativa";
- Legge 5/2/1992, n. 104;
- Legge n. 241/90;
- Legge n. 120/91;
- Decreto Legislativo 11 aprile 2006, n. 198 "Codice delle pari opportunità";
- Decreto Legislativo 12 maggio 1995 n.196

DISPOSIZIONI FINALI

Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concorrenti l'accettazione, senza riserve, di tutte le prescrizioni e precisazioni del presente bando, nonché di quelle che disciplinano o disciplineranno lo stato giuridico ed economico del personale dipendente degli IRCCS.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando di concorso e dalla normativa in esso richiamata, si farà riferimento al D.P.R. n. 220/2001 "Regolamento recante disciplina concorsuale del personale non dirigenziale del Servizio Sanitario Nazionale".

La Fondazione Ospedale San Camillo si riserva la facoltà, in regime di autotutela, di prorogare, sospendere o revocare il presente concorso, o parte di esso, qualora ne rilevasse la necessità e l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

Copia del presente bando di concorso, nonché fac-simile della domanda di partecipazione, potrà essere ritirata presso la sede della Fondazione Ospedale San Camillo / IRCCS.

Per informazioni rivolgersi nei giorni dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi, dalle ore 9.30 alle ore 12.30, a:

Fondazione Ospedale S.Camillo /IRCCS

Ufficio Personale

Via Alberoni 70, 30126 Venezia-Lido

Tel. 041.2207142 . Fax 041.2207271

Email: upers01@ospedalesancamillo.net

Il Direttore Generale Dott. Francesco Pietrobon

(seguono allegati)

FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO
OSPEDALE NEURORIABILITATIVO | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
SEDE LEGALE: 30126 | VENEZIA-LIDO | VIA ALBERONI, 70 | TEL. 041 22 07 111 | FAX 041 73 13 30
C.F. 94071440278 | P.I. 03953700279 | ISCRITTA PREFETTURA DI VENEZIA: REG. P.G. N. 409

FAC - SIMILE DOMANDA

Raccomandata a.r.

Al Direttore Generale
della Fondazione Ospedale San Camillo
Via Alberoni, 70
30126 Venezia

Il/La sottoscritt__ _____

C H I E D E

di essere ammess__ al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di _____, indetto da codesta Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4 ^ serie speciale n. ___ del _____.

A tal fine dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

a) di essere nat__ a _____, il _____, e di risiedere in _____, Via _____ , n. __ , telef. _____, e.mail_____;;
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
c) di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di _____;
d) di non aver riportato condanne penali;
e) di essere in possesso della Laurea di Tecnico di Neurofisiopatologia (o equipollente) conseguito il _____ presso _____;
indicare il titolo equipollente
_____
_____
_____
_____
f) di trovarsi nei confronti degli obblighi militari nella seguente posizione:_____ ;
g) di indicare – per la valutazione orale - la seguente lingua straniera (inglese francese tedesco spagnolo _____);
h) di aver (o non aver) prestato servizio, né di essere stato destituito da impiego presso enti/istituzioni sanitari privati preaccreditati o pubbliche amministrazioni;
i) di essere o non essere incorso/a nella dispensa, o destituzione, o licenziamento da precedenti impieghi;
j) di necessitare del seguente ausilio_____ nonché di tempi aggiuntivi per sostenere le prove d'esame (esplicita richiesta) in l'applicazione dell'art. 20 della legge 5.2.92, n. 104;
k) di essere in possesso dei seguenti requisiti che danno diritto a preferenza nella nomina: _____;
l) di accettare tutte le indicazioni contenute nel bando e di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, compresi i dati sensibili, al fine della gestione della presente procedura, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Il/la sottoscritt__ allega elenco, in carta semplice, dei documenti e titoli presentati, nonché curriculum formativo e professionale, datato, firmato e documentato.

FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO
OSPEDALE NEURORIABILITATIVO | ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
SEDE LEGALE: 30126 | VENEZIA-LIDO | VIA ALBERONI, 70 | TEL. 041 22 07 111 | FAX 041 73 13 30
C.F. 94071440278 | P.I. 03953700279 | ISCRITTA PREFETTURA DI VENEZIA: REG. P.G. N. 409

Chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo:

_____

Data: _____

Firma: _____

N.B. Allegare fotocopia di un documento di identificazione.

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 325708)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico - ricreativo", in laguna di Caleri. Art. 36 del Codice della Navigazione - Art. 8 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione.

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. 31.3.1998 n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed altri Enti Locali";

Vista la L.R. 13.4.2001 n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle Autonomie Locali in attuazione del D.Lgs. 31.3.1998 n. 112";

Vista la D.G.R.V. n. 454 del 01.03.2002;

Vista la D.G.R.V. n. 918 del 23.03.2010;

Vista la D.G.R.V. n. 1352 del 30.07.2013;

Vista la D.G.R.V. n. 2435 del 20.12.2013;

Vista la D.G.R.V. n. 899 del 14.06.2016;

AVVISA

che questa Amministrazione Regionale intende provvedere al rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico - ricreativo" su aree della laguna di Caleri del Comune di Rosolina per una superficie complessiva di Ha 39,05 per attività di acquacoltura, ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione e dell'art. 8 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione;

che, con riferimento a tale procedimento:

1. il responsabile della procedura è il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo, Ing. Umberto Anti;
2. per informazioni è possibile contattare il responsabile dell'Ufficio Opere Marittime, Ing. Guido Selvi, al n. 0425/397369.

Quest'avviso, completo degli allegati alla D.G.R.V. n. 899 del 14 giugno 2016, è pubblicato nel B.U.R.V., all'Albo pretorio del Comune di Rosolina (RO), all'Albo della Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo e presso le principali Associazioni di categoria;

INVITA

chiunque fosse interessato a partecipare alla procedura per l'assegnazione di aree del demanio marittimo per l'attività di acquacoltura in laguna di Caleri - Comune di Rosolina, a presentare per iscritto apposita manifestazione di interesse secondo le modalità previste dall'ALLEGATO A della D.G.R.V. n. 899 del 14 giugno 2016, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRETTORE Dott. Ing. Umberto Anti

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A alla Dgr n. 899 del 14 giugno 2016 pag. 1/14

AVVISO DI APERTURA DI UNA PROCEDURA COMPARATIVA PER LA CONCESSIONE DI AREE DEL DEMANIO MARITTIMO PER L'ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA IN LAGUNA DI CALERI – COMUNE DI ROSOLINA.

LA REGIONE DEL VENETO

RENDE NOTO

Visti i principi generali di riferimento dell'ordinamento comunitario in ordine ai principi della libera circolazione e di non discriminazione, di cui al Trattato sull'Unione Europea ed al Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (2008/C 115/01).

Visti gli artt. 36, 37 e seguenti del Codice della Navigazione (Cod. Nav.) e gli artt. da 5 a 40 del Regolamento al Codice della Navigazione (Reg. Cod. Nav.).

Considerata la normativa nazionale di settore, Testo Unico delle Leggi sulla Pesca (R.D. 8 ottobre 1931 n. 1604) e d.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4 *"Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96"*.

Visti gli artt. 15 e ss. della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Visto l'art. 105, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce alle Regioni le funzioni amministrative relative "*al rilascio delle concessioni di beni del demanio della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento delle fonti di energia …".*

Visti gli artt. 1 e ss. della *"Disciplina provvisoria in materia di concessioni demaniali marittime"* di cui all'Allegato A della d.g.r. n. 454 del 1 marzo 2002.

Visto l'art. 22 della l.r. 28 aprile 1998 n. 19, "*Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto*", che attribuisce alla Provincia territorialmente competente il potere di rilasciare le autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di acquacoltura e piscicoltura.

Visto il "*Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca*" della Provincia di Rovigo approvato con delibera del Consiglio provinciale di Rovigo n. 28/5691 dell'8 maggio 1999 come modificato con delibera del Consiglio provinciale di Rovigo n. 25/42583 del 30.09.2013 che disciplina tra l'altro il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di molluschicoltura e piscicoltura.

Vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 918 del 23 marzo 2010, avente ad oggetto "*Criteri per lo svolgimento delle funzioni amministrative volte al rilascio di concessioni demaniali per attività di acquacoltura, nelle lagune dei Comuni di Rosolina e Porto Viro in Provincia di Rovigo*", che ha riconosciuto la necessità di intervenire al fine di dare soddisfacimento alla "*domanda degli operatori locali tra l'altro*

assegnando in via temporanea fino al 31 dicembre 2012 le superfici disponibili in laguna di Caleri", nonché di provvedere all'individuazione delle modalità e dei criteri per procedere al riordino e all'assegnazione delle relative concessioni demaniali, per il proficuo svolgimento dell'attività di acquacoltura, per il più equilibrato sviluppo economico del territorio e per il più razionale uso delle acque marittime interne delle lagune polesane nei Comuni di Rosolina e Porto Viro.

Dato atto dell'intervenuto completamento delle procedure di demanializzazione dell'intera laguna di Caleri, che avevano preso avvio il 17 aprile 2003 da parte della Commissione delimitatrice delle lagune polesane istituita presso la Capitaneria di Porto di Chioggia.

Considerato, in particolare, che la richiamata dgr n. 918 del 23 marzo 2010 ha statuito che "*il procedimento per il rilascio delle concessioni demaniali sarà svolto in collaborazione con la Provincia di Rovigo nelle forme previste dalla legge n. 241/1990 secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza e sarà ispirato al perseguimento della semplificazione dell'azione amministrativa e si concluderà in 120 giorni per le complessità del procedimento*".

Richiamata la DGRV n. 2435 del 20.12.2013 ad oggetto: "*Autorizzazione al rilascio di concessioni demaniali marittime ad uso "non turistico – ricreativo", in Laguna di Caleri. Art. 36 del Codice della Navigazione - Art. 8 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione. DGRV n. 918 del 23/03/2010*".

Confermata la possibilità di destinare fin da ora in laguna di Caleri nuove aree demaniali per l'attività di acquacoltura secondo la potenzialità biologica e nel rispetto dei contenuti e dei limiti indicati nella Carta Ittica lagunare e valliva della Provincia di Rovigo, approvata con delibera della Giunta Provinciale n° 288/60259 del 25 ottobre 2011 avente ad oggetto *"Approvazione dell'elaborato conclusivo costituente la Carta Ittica delle Aree lagunari vallive (zona C) 2006/2009"*.

Considerato inoltre il particolare interesse economico che sussiste nei confronti delle produzioni molluschicole, a fronte del quale permane l'esigenza di estendere il numero delle superfici demaniali destinate all'esercizio di detta attività.

Considerato, sempre con riferimento alla laguna di Caleri, il significativo numero di domande di concessione presentate alla sezione Bacino Idrografico Adige Po – sezione di Rovigo,e l'elevato numero di domande per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di acquacoltura presentate alla Provincia di Rovigo, non sempre coincidenti, le quali non hanno potuto trovare adeguata soddisfazione per le limitate disponibilità di superfici demaniali concedibili nella medesima laguna.

Visto il contenuto dell'art. 37 Cod. Nav. che, in riferimento al caso di più domande concorrenti per il godimento di un medesimo bene demaniale, indica, quali criteri per l'individuazione del concessionario, chi offre *"maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico";* in subordine, nella situazione in cui non ricorrano "*le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".*

Visto che in sede di approvazione della d.g.r. n. 918 del 23 marzo 2010, in linea con quanto già previsto nel "*Regolamento provinciale per l'esercizio della pesca*", l'Amministrazione regionale aveva ritenuto di considerare, ai fini della determinazione dei criteri rivolti al perseguimento del "*più rilevante interesse pubblico"*, sia "*la peculiare realtà economica imprenditoriale locale*", che è organizzata, al fine di conseguire la massima redditività per gli operatori, in cooperative tra pescatori o in consorzi composti esclusivamente o prevalentemente da cooperative di pescatori, sia la circostanza che *"in questa fase storica ed economica la coltivazione dei molluschi e, in particolare, l'allevamento della c.d. vongola verace (Tapes Philippinarum)",* non solo costituisce *"un'importante fonte di reddito per l'economia locale e di sviluppo dell'intera area,…ma garantisce un elevato livello occupazionale".*

Considerato che nelle aree concedibili potrebbero trovare sviluppo, peraltro, anche altre forme di allevamento diverse dalla Tapes Philippinarum.

Visto che per tali ragioni e per "favorire il più ampio insediamento possibile sulle superfici disponibili nel rispetto delle esigenze aziendali e imprenditoriali degli allevatori", la deliberazione 23 marzo 2010, n. 918 ha previsto che, in questa fase, la "superficie concedibile ai richiedenti" debba essere "limitata a 2.000 mq per operatore individuale ancorché lo stesso svolga la propria attività in forma singola o associata", che "gli operatori individuali che, a qualsiasi titolo, sia in forma singola che associata, occupino per attività di acquacoltura spazi pubblici o privati anche fuori dalle lagune polesane, non potranno avere assegnata una superficie che, considerata unitariamente a quelle già in godimento, superi i 6.000 mq" e che i "consorzi, le cooperative e le società a cui sono associati i singoli operatori, potranno ottenere una superficie complessivamente non superiore alla somma delle superfici concedibili ai singoli associati determinata con i criteri sopra esposti".

Considerato che l'area in questione appartiene al Sito di Importanza Comunitaria IT3270017 e alla Zona di Protezione Speciale IT3270023 appartenenti alla Rete Natura 2000 e che pertanto è stato redatto dalla Provincia di Rovigo apposito Studio di Incidenza Ambientale ai sensi D.P.R. n. 120/03 e D.G.R.V. n. 3173/2006 che ha imposto determinate verifiche tecniche.

Evidenziato che la Sezione Bacino Adige Po sezione di Rovigo ha approfondito al riguardo i richiesti accertamenti ambientali pervenendo ad un esito positivo.

Considerato che, per quanto concerne l'organizzazione delle imprese operanti in tale settore lo stesso è interessato da una serie di fenomeni evolutivi dei quali appare doveroso tener conto; in particolare va rilevato che tra gli operatori economici interessati vi sono, oltre alle cooperative e loro consorzi, anche altre forme di società conosciute dall'ordinamento, le quali costituiscono espressione dell'evoluzione delle modalità di aggregazione degli operatori locali.

Considerato, a tal riguardo, che il D.lgs. 18 maggio 2001, n. 226, nel modificare l'articolo 2135 del codice civile, ha equiparato l'imprenditore agricolo all'imprenditore ittico, fatte salve le più favorevoli disposizioni di legge, e che, conseguentemente, devono essere ammessi alla procedura comparativa anche gli imprenditori agricoli, purché dimostrino di svolgere l'attività di acquacoltura a carattere d'impresa.

Visto, altresì, il D. lgs. 9 gennaio 2012, n.4, che ha definito i concetti di "*pesca professionale*", di "*acquacoltura"* e, in particolare, di "*imprenditore ittico*", figura nella quale sono ricompresi sia coloro che esercitano "*professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l'attività di pesca professionale di cui all'articolo 2 e le relative attività connesse",* sia le "*cooperative di imprenditori ittici ed i loro consorzi quando utilizzano prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento delle attività di cui al comma 1*", così come "*l'acquacoltore che esercita in forma singola o associata l'attività di cui all'articolo 3".*

Considerato che le coltivazioni molluschicole possono riguardare aree delimitate, individuabili a mezzo di concessioni a loro volta frazionabili.

Considerato che appare opportuno, ai fini di una perequata ed omogenea distribuzione di superfici tra i richiedenti, assegnare le aree per moduli equivalenti, omogenei e contigui in modo da favorire un ordinato utilizzo delle aree a disposizione;

la Regione del Veneto

indice

la seguente procedura comparativa per il rilascio di concessioni temporanee per uso esclusivo del demanio marittimo, a norma degli artt. 36, 37 e ss. Cod. Nav., aventi durata fino al 31.12.2020, con decorrenza dalla data di rilascio, nelle sotto indicate aree situate in località Laguna di Caleri - Comune di Rosolina:

n. riferimento lotti / Superficie in Ha

1	**0,56**
2	**1,48**
3	**0,57**
4	**0,93**
5	**1,36**
6	**1,52**
7	**2,30**
8	**3,12**
9	**2,98**
10	**2,33**
11	**2,36**
12	**9,71**
13	**9,83**
Totale	**39,05**

Dette aree (lotti) sono riportate e conterminate nella planimetria allegata al presente avviso (**Allegato. 1**), a disposizione degli interessati presso l'Ufficio regionale della Sezione Bacino Idrografico Adige Po –

Sezione di Rovigo, e sarà consultabile a partire dalla data della pubblicazione del presente avviso fino al trentesimo giorno successivo al rilascio di dette concessioni.

fase A CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

ART. 1 REQUISITI

1. Ai fini del rilascio di concessioni demaniali per l'esercizio dell'attività di acquacoltura, sulle superfici individuate nel presente avviso, i consorzi, le cooperative, le società, o operatori individuali potranno presentare apposita manifestazione di interesse utilizzando esclusivamente l'allegato modello **(Allegato. 2)** da sottoscriversi per esteso, con firma autenticata nelle forme di legge, da parte del legale rappresentante o di persona munita di procura o dall'operatore individuale; i concorrenti dovranno allegare fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore.

2. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa i richiedenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente avviso che possono avvalersi della qualifica di imprenditore ittico, che risultino iscritti nell'apposito registro delle imprese presso le Camere di Commercio con codice di attività della pesca, piscicoltura e/o acquacoltura alla data del 31.12.2015.

3. Ai fini del presente avviso i singoli operatori e le forme associative a cui essi sono aggregati possono essere a loro volta associati in società di persone, di capitali, cooperative o loro consorzi, che abbiano i requisiti di cui al comma precedente, purchè costituite alla data del 31/12/2015**.**

4. La richiesta dovrà essere corredata degli allegati richiesti e trasmessa per PEC all'indirizzo di posta elettronica: bacinoadigepo.rovigo@pec.regione.veneto.it o consegnata in busta chiusa, riportando nell'oggetto se inviata per PEC, o sul fronte della busta la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA IN LAGUNA DI CALERI - COMUNE DI ROSOLINA".

5. La pec o la busta consegnata a mano dovranno pervenire all'ufficio protocollo della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, via della Pace 1/d, 45100 Rovigo entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficale della Regione. E' consentito anche l'invio per posta a mezzo raccomandata A.R. sempre in busta chiusa riportante sul fronte la dicitura: "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA IN LAGUNA DI CALERI - COMUNE DI ROSOLINA"; in tal caso farà fede la data e l'ora riportate sul timbro postale di spedizione.

6. I richiedenti che avranno presentato le buste, a mezzo di una delle sopraindicate modalità, oltre i termini o che non abbiano rispettato le predette modalità non saranno ammessi alla procedura comparativa.

Art.2 REQUISITI – ULTERIORI PRECISAZIONI

1. Si fa presente che possono essere concessi fino a 2.000 mq per singolo operatore, fatto salvo quanto stabilito dall'art. 6, comma 2, lettera B) del presente avviso, ai consorzi, alle cooperative o alle società che siano titolari di concessione demaniale per l'attività di acquacoltura su spazi pubblici o privati, sia nelle lagune polesane che in altri ambiti territoriali, purchè la superficie concessa, considerata unitariamente a quella già in godimento, non superi i 6000 mq pro-capite.

2. Non potranno essere assegnate in concessione superfici demaniali, nei confronti di quei soggetti richiedenti, costituiti nelle forme sopra indicate, che abbiano già in concessione superfici, sia nelle lagune polesane che in altri ambiti territoriali, la cui estensione superi i 6.000 mq *pro-capite.*

Per le cooperative, i Consorzi e le societa' il numero dei singoli operatori di riferimeneto all'interno di ciascuna impresa ammessa a partecipare alla successiva fase procedurale sara' quello indicato al 31.12.2015 e sara' da confermare all'atto di presentazione della successiva richiesta di concessione di superfici demaniali.

3. I singoli operatori e le forme associative, a cui essi sono aggregati, non possono partecipare a più cooperative e/o consorzi richiedenti; nel caso di doppia appartenenza, le specifiche domande di manifestazione di interesse non saranno considerate. A titolo di esempio, se all'interno del richiedente "A" è presente il singolo operatore o altro "B" e quest'ultimo presenta ulteriore istanza in qualunque forma associativa, l'operatore "B" non verrà considerato né singolarmente né come componente di "A".

4. Le istanze di concessione di nuove aree demaniali, nella laguna di Caleri, a suo tempo presentate al competente ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, ex Genio Civile di Rovigo, non saranno prese in considerazione al fine del relativo rilascio di concessione. Per quanto sopra il competente ufficio regionale, contestualmente alla pubblicazione del presente avviso, provvederà ad invitare i richiedenti di tali istanze, con apposita nota, a trasmettere la relativa domanda di manifestazione di interesse; nel caso di mancata presentazione della domanda di cui sopra le istanze a suo tempo presentate si considereranno nulle**.**

ART. 3 MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - documentazione amministrativa

1. La manifestazione di interesse dovrà altresì contenere:

A) l'indicazione del soggetto richiedente se in forma singola o del legale rappresentante del consorzio o cooperativa o società richiedente o del delegato a presentare la domanda con la relativa delega del soggetto abilitato secondo la legge o lo statuto, se presente;

B) l'indicazione del numero **dei singoli operatori appartenenti al consorzio o cooperativa o società richiedente** direttamente svolgenti l'attività di acquacoltura per i quali viene proposta la domanda, con riferimento alla situazione esistente alla data del 31.12.2015;

C) l'indicazione e l'ubicazione della superficie complessiva di aree demaniali in concessione o di spazi privati oggetto di attività di acquacoltura, in corso di godimento da parte dei soggetti appartenenti al consorzio, alla cooperativa, alla società richiedente o al singolo operatore alla data del 31.12.2015;

D) l'indicazione per singolo operatore delle iscrizioni ai regimi previdenziali previsti per legge alla data del 31.12.2015, con le allegate dichiarazioni sostituive dell'atto di notorietà, redatte secondo l'allegato 2 modello A, rilasciate dai singoli operatori, contenenti la certificazione di avere un rapporto di dipendenza o di associazione con il richiedente, di coltivare superfici per attività di acquacoltura~~,~~ di essere iscritti agli enti di previdenza del settore agricolo e/o della pesca e di possedere i citati requisiti alla data del 31.12.2015;

E) la dichiarazione del legale rappresentante del consorzio o cooperativa o società richiedente o singolo operatore, di cui all'Allegato 2 modello B, che attesti, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità atti e dichiarazioni mendaci:

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- che non sia pendente nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale, dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società, di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i. o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.;
- che non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della P.A. che incidono sulla moralità professionale nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- che non sia stata pronunciata condanna definitiva per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, truffe ai danni della P.A. (la dichiarazione deve riguardare anche i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata, salvo depenalizzazione o intervenuta riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima);
- che non siano stati commessi gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

- che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non siano state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

2. Si deroga per le imprese di nuova costituzione alle quali è riservata una porzione di superficie nella misura massima indicata all'art. 6) comma 2 lett. B, del presente avviso, che, ancorché inattive, risultino essere state costituite alla data del 31.12.2015 e che non siano concessionarie di altra superficie.

3. In caso di incompletezza delle manifestazioni di interesse e della documentazione allegata, anche di una sola delle fattispecie richieste, i partecipanti, entro il termine di 10 giorni dalla ricezione della richiesta di integrazione da parte della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo dovranno presentare la documentazione integrativa richiesta; in caso di mancata integrazione, nei termini sopra indicati, la stessa manifestazione d'interesse si considererà non accolta.

4. Resta inteso che:

- il recapito della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non sia presentato in tempo;
- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna ulteriore manifestazione di interesse, anche se sostitutiva o aggiuntiva rispetto alla domanda precedentemente prodotta;
- non sono ammesse manifestazioni di interesse condizionate e/o espresse in modo indeterminato.;
- non si darà luogo alla verifica delle domande di manifestazione di interesse che non risultino presentate nelle forme e nei modi stabiliti dagli articoli precedenti;
- non sono altresì ammesse manifestazioni di interesse che rechino, nella domanda e nei relativi documenti allegati, abrasioni, correzioni, cancellazioni e manomissioni nell'indicazione dei lotti richiesti.

ART.4 COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

1 Un'apposita Commissione, istituita presso la Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo con la D.G.R. che approva il presente bando, valuterà l'ammissibilità delle manifestazioni di interesse e, sulla base del numero degli operatori richiedenti individuati nelle tipologie di aggregazione di cui all'art. 1, comma 1. , determinerà la superficie massima che ogni singolo richiedente, ammesso alla fase A, potrà richiedere nella successiva domanda di concessione.

2. La Commissione sarà composta dalle seguenti figure professionali:

- il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona del Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, con funzioni di Presidente;
- il Direttore della Sezione Caccia e Pesca della Regione del Veneto o un suo delegato;

- il Direttore della Sezione Demanio, Patrimonio e Sedi o un suo delegato;
- il responsabile della P.O. Opere Marittime della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo che svolgerà le funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

3. La commissione potrà avvalersi di funzionari del Servizio Veterinario dell'ASL, per eventuali specifiche valutazioni tecniche, a seguito di apposita richiesta da parte della Commissione.

4. La commissione svolgerà la sua attività, senza compenso alcuno e in orario di ufficio, nelle forme e secondo le modalità previste dalla Legge n. 241/1990 e s.m.i. e adotterà gli atti conseguenti nel rispetto dei criteri indicati dalla legge.

5. La Commissione assumerà le sue determinazioni a maggioranza di voti.

6. Al termine della procedura di cui sopra, che dovrà concludersi entro il termine di 60 gg naturali e consecutivi, il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, responsabile del procedimento, provvederà alla adozione di apposito Decreto di approvazione delle valutazioni della Commissione in ordine all'ammissibilità o meno delle dichiarazioni di manifestazione di interesse, pubblicando sul B.U.R.V. i nominativi dei soggetti ammessi o esclusi dalla procedura di manifestazione di interesse, dandone contestualmente comunicazione scritta agli stessi e indicando la potenziale superficie massima per la quale il richiedente è stato ammesso a mezzo raccomandata A/R o a mezzo PEC.

Fase B - RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE

Art.5 LETTERA D'INVITO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Alla scadenza del termine indicato dall'Amministrazione per la presentazione della domanda, il responsabile del procedimento procederà alla spedizione di apposita comunicazione di ammissione alla seconda fase nei confronti dei soggetti interessati, a presentare domanda di concessione di area per l'esercizio dell'attività di cui al presente avviso, nonchè il relativo termine di presentazione.

2. Le domande si riterranno ammissibili nel limite di superficie massima indicata nella lettera di invito; potranno indicare più lotti fino ad esaurimento della superficie ammessa. Si procederà comunque per lotti completi.

3. Gli interessati avranno la possibilità di indicare, nella domanda di concessione, eventuali superfici di riserva, sempre individuabili all'interno dei lotti oggetto del presente avviso, assegnabili con le stesse procedure di cui al presente articolo; quanto sopra nel caso in cui i lotti, prioritariamente indicati nella domanda di concessione, venissero assegnati ad altri concorrenti aventi priorità.

4. Le domande di concessione dovranno essere presentate secondo l'allegato modulo **(Allegato 3)** e dovranno contenere le dichiarazioni ed i documenti richiesti nella stessa.

5. la domanda di concessione, in bollo dovra' essere accompagnata da copia dell'attestato di versamento delle spese di istruttoria stabilite in € 80,00 (Euro ottanta/00), da versare sul c/c postale n. 10264307 intestato a: Regione del Veneto - Rimborso Introiti Diversi - Servizio Tesoreria.

6. Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Codice della Navigazione ogni domanda dovrà specificare l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, anche con riguardo alla tipologia di specie che intende coltivare; la stessa dovrà essere corredata da una relazione tecnica indicante le eventuali opere da eseguire, dai relativi disegni, dai particolari delle eventuali infrastrutture che intende utilizzare, ancorché mobili e/o galleggianti. L'allegata planimetria dovrà essere prensentata in scala 1:2.000 e contenere le aree oggetto di richiesta con indicate le superfici di ogni area e relativo contrassegno alfanumerico; i disegni dovranno essere redatti da un professionista abilitato e controfirmati dallo stesso.

7. Alle domande dovrà altresì essere allegato un piano di ammortamento degli investimenti pari alla durata della concessione medesima.

8. All'atto della presentazione della domanda di concessione il concorrente dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità: a) di essere a conoscenza dello stato del bene richiesto; b) di accettare le condizioni fisiche e le caratteristiche produttive relative all'area richiesta; c) di assumere l'onere di acquisire ogni eventuale ulteriore atto amministrativo necessario alla fruizione del bene oggetto della richiesta.

9. Il bene verrà assegnato in concessione nello stato fisico in cui si trova, intendendosi che tutte le spese successivamente definite nel disciplinare d'uso, comprese quelle per l'avvio dell'esercizio della concessione, saranno a carico esclusivo del concessionario.

ART.6 ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE.

Terminata la fase di acquisizione delle domande di concessione da parte dei consorzi, delle cooperative, delle società e degli operatori individuali ammessi alla seconda fase procedurale, il competente Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, trasmetterà le relative domande alla Commissione di valutazione, di cui all'art. 4, che procederà secondo la sotto evidenziata procedura di attribuzione:

1. nel caso di domande, non concorrenti, di concessione di aree demaniali, nel rispetto del limite di superficie massima indicata nella lettera di invito, si procederà all'attribuzione per lotti completi fino all'esaurimento della superficie richiesta;

2. ove siano presenti domande concorrenti per l'assegnazione di superfici demaniali si seguiranno i seguenti criteri, fino al soddisfacimento delle superfici con l'ordine di priorita' sotto indicato:

A) nel limite massimo complessivo del 5% delle superfici concedibili pubblicate nell'avviso e nei limiti di 2.000 mq per ogni singolo operatore ammesso, viene attribuita priorità alle domande presentate da imprese gia' operanti nella laguna di Caleri e/o limitrofe, gia' autorizzate a svolgere attività di acquacoltura di specie diversa dalla Tapes Philippinarum o che hanno in essere una convenzione e/o disiplinare di intesa con Università o Istituti di Ricerca riconosciuti dal MIPAAF, per attività di sperimentazione di specie diversa dalla Tapes Phlippinarum, alla data del 31.12.2015;

B) nel limite massimo complessivo del 15% delle superfici concedibili pubblicate nell'avviso e nei limiti di 3.000 mq per ogni singolo operatore ammesso, viene attribuita priorità alle domande

presentate da imprese di nuova costituzione costituite entro il 31 dicembre 2015; quanto sopra a condizione, di autocertificare di non essere concessionarie di altra superficie sia nelle lagune polesane che in altri ambiti territoriali;

C) nel limite massimo del 20% delle superfici concedibili pubblicate nell'avviso e comunque sino ad un massimo di 2.000 mq per operatore ammesso, sono preferite le imprese che hanno in concessione nelle lagune polesane una superficie che, parametrata al numero dei singoli operatori riconosciuti in sede di ammissione, non supera i 2.500 mq per singolo operatore;

3. Nel caso di domande concorrenti per le rimanenti aree, nonché nell'ambito delle aree di cui alle riserve sopra indicate, di cui al punto 2, sarà accordata priorità a:

1. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane direttamente, o per almeno 1/3 delle cooperative aderenti, da almeno 10 anni;
2. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle imprese aderenti, da almeno 10 anni;
3. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle cooperative aderenti, da almeno 5 anni;
4. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle imprese aderenti, da almeno 5 anni;
5. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle cooperative aderenti, da meno di 5 anni;
6. consorzi composti in prevalenza (con riferimento al numero degli operatori individuali) da imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura, i quali operano nelle lagune polesane, direttamente o per almeno 1/3 delle imprese aderenti, da meno di 5 anni;
7. imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da almeno 10 anni;

8. imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da almeno 5 anni;

9. imprenditori ittici in forma di cooperative di pescatori operanti e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura nelle lagune polesane da meno di 5 anni;

10. imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da almeno 10 anni;

11. imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da almeno 5 anni;

12. imprenditori ittici in forma di società diverse dalle cooperative di pescatori e/o imprenditori agricoli dediti alla acquacoltura operanti nelle lagune polesane da meno di 5 anni;

13. altri operatori o tipologie di aggregazione non individuate nei punti precedenti.

4. Le predette caratteristiche dovranno essere possedute alla data di pubblicazione del presente avviso.

5. In caso di eguale livello di priorità saranno accordate ulteriori priorità nei confronti dei richiedenti che presentino progetti di investimento aventi le sotto elencate caratteristiche che saranno valutate, ai fini della preferenza, in una scala da 1 a 100 derivante dalla somma dei seguenti punteggi:

- fino a 50 punti in caso di iniziative che garantiscano un aumento dei livelli occupazionali, indicandone il numero presunto ottenibile a seguito delle citate progettazioni;
- fino a 40 punti in caso di progettazioni di interventi collegati alla richiesta di concessione aventi per oggetto opere di pulizia e vivificazione delle aree della laguna di Caleri;
- fino a 10 punti in caso di progettazioni collegate alla richiesta di concessione aventi per oggetto una migliore gestione per il riutilizzo e/o reimpiego dei materiali di scarto della produzione molluschicola (ad es. gusci di molluschi).

6. I punteggi faranno riferimento al valore intrinseco della proposta ed alla qualità progettuale valutata dalla Commissione.

7. Nel caso di ulteriori condizioni di parità, in ordine alle valutazioni di attribuzione di superfici demaniali da parte della Commissione di valutazione, si procederà ad assegnare le residue superfici mediante sorteggio tra i consorzi o le cooperative o le società o gli operatori individuali che risultino in situazione di parità di valutazione.

8. Nel caso in cui la superficie assegnata ricada solo in parte su un lotto la superficie sarà individuata per porzioni – moduli orientativamente rettangolari di 500 mq salvo il primo, che avrà una dimensione contenente la frazione residua assegnata superiore ai 500 mq (ad esempio, se la superficie assegnata è di 3253 mq, il primo modulo avrà la dimensione di 753 mq).

9. L'individuazione e l'assegnazione dei moduli sarà effettuata senza intervalli, in direzione da est ad ovest e da nord a sud, partendo dal punto più a nord del lotto o della parte residua dello stesso, in caso di precedenti assegnazioni.

10. I corridoi necessari per accedere ai lotti e/o ai moduli interclusi avvengono a cavallo delle concessioni assegnate per una larghezza non inferiore a mt. 3 e saranno definiti dal competente Ufficio della sezione Bacino Idrografico Adige Po – sezione di Rovigo con successivo provvedimento.

11. Qualora, conclusa la fase di assegnazione in concessione delle aree indicate in premesse (lotti da 1 a 13), dovessero rimanere superfici non ancora assegnate e quindi disponibili, verranno prese in considerazione le domande eventualmente non soddisfatte facenti parte delle tipologie di cui all'art. 6; in nessun modo potranno comunque essere modificati i limiti massimi di superfice assegnabile per singolo operatore indicati nel medesimo capitolo per le specifiche tipologie. Nella circostanza verrà applicata la medesima priorità indicata al punto 2 del presente articolo, ad esclusione del comma A).

Fase C - RILASCIO DELLA CONCESSIONE

Art.7 PROCEDURE

1. Al termine dei lavori della Commissione di valutazione il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, responsabile del procedimento, provvederà ad adottare apposito Decreto di approvazione del verbale della Commissione di valutazione, assegnando provvisoriamente le aree demaniali in argomento agli aventi diritto secondo i punteggi di priorità attribuiti dalla Commissione.

2. Il Decreto di cui sopra sarà pubblicato integralmente sul Bollettino ufficale della Regione del Veneto;

3. Contestualmente il competente Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo comunicherà ai richiedenti, a mezzo di lettera raccomandata A/R e/o a mezzo Pec, i contenuti del Decreto per la parte di rispettiva assegnazione; inoltre il medesimo ufficio provvederà alla acquisizione dei pareri e degli assensi previsti dal Codice della Navigazione, dal Regolamento del Codice della Navigazione Marittima e dalla vigente normativa regionale di settore

4. Trascorsi i termini per presentare osservazioni, nei tempi e modalità previste dalla L. n. 241/1990 s.m.i., indicati nella comunicazione di cui al punto 3, il competente ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo rilascera' la concessione secondo le consuete procedure.

ART. 8 DOVERI PARTICOLARI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario assegnatario deve esercitare direttamente la concessione, a pena di decadenza della concessione medesima.

2. A pena di decadenza dalla concessione demaniale i titolari devono provvedere a dare inizio alle attività oggetto di concessione entro e non oltre 12 mesi dalla data di rilascio della medesima, dandone debita comunicazione all'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo.

3. A pena di riduzione dell'area in concessione non utilizzata, entro 12 mesi dal rilascio della concessione il concessionario deve adibire a coltivazione almeno il 60% dell'area in concessione e il 100% entro l'anno successivo, dandone debita comunicazione all'Ufficio della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo.

4. Oltre a quanto previsto dal Codice della Navigazione e dal Regolamento per la Navigazione Marittima, i consorzi, le cooperative, le società si impegnano, al momento del rilascio della concessione, a mantenere il numero di operatori dichiarati, pena la revoca o la riduzione della concessione rilasciata in misura proporzionale al numero degli operatori stessi; sono eccezionalmente ammesse variazioni in difetto del numero degli operatori non superiori al 10% del totale complessivo dichiarato all'atto di presentazione della domanda di concessione. L'aumento del numero di operatori non comporterà alcuna modifica alla concessione.

ART. 9 AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali relativi ai partecipanti alla presente procedura comparativa saranno oggetto di trattamento, da parte dell'Ufficio competente della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativa alla gara.

2. Si fa rinvio agli articoli 7 e 13 del D. Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati. Titolare del trattamento dei dati personali è il Direttore della Sezione Bacino Idrografico Adige Po – Sezione di Rovigo, responsabile del procedimento.

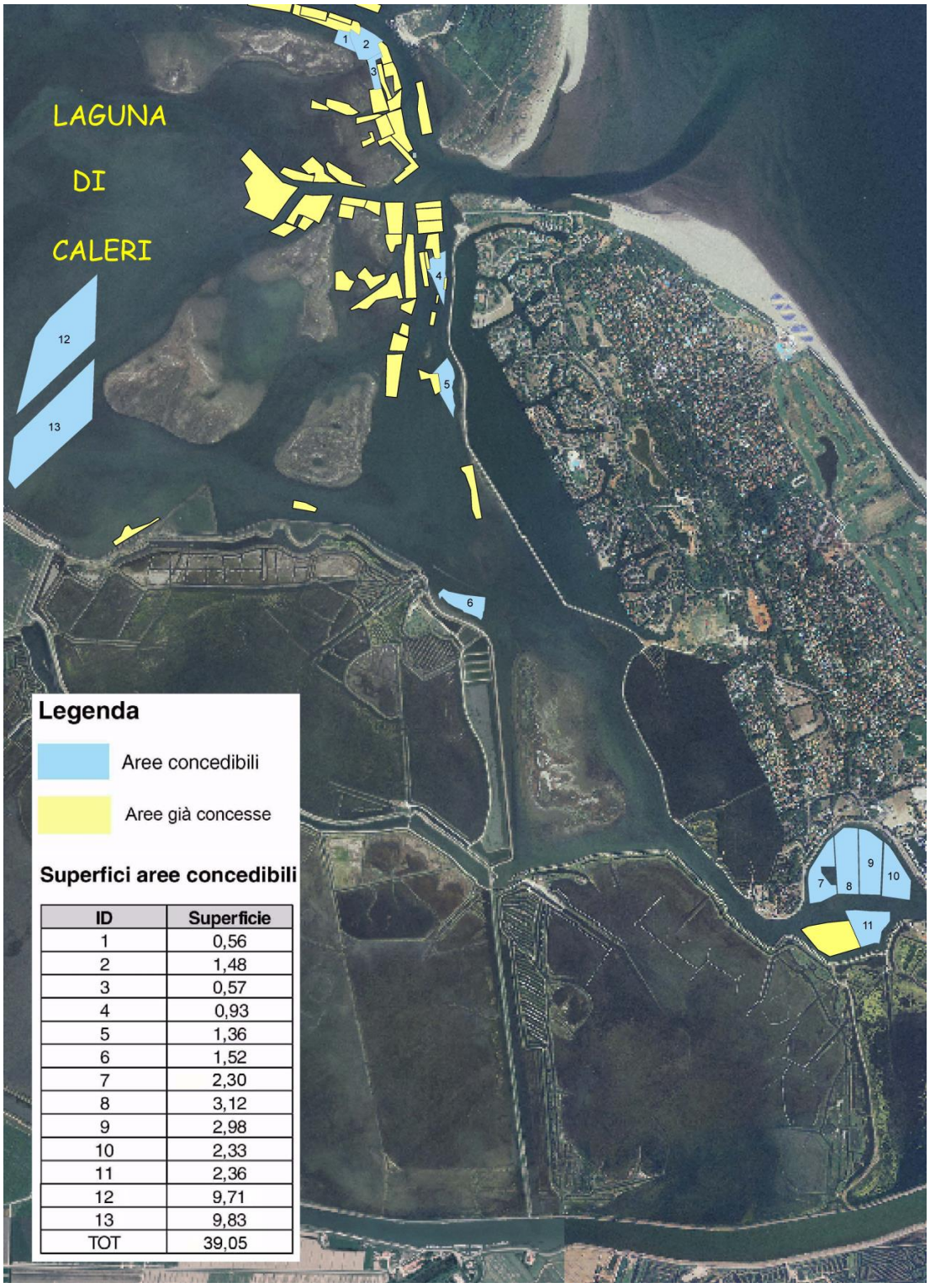
ART. 10 FORO COMPETENTE

Avverso il presente Avviso di Procedura comparativa è ammesso il ricorso giurisdizionale, presso il Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nelle modalità previste dalla normativa in materia.

ROVIGO li'

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A1 alla Dgr n. 899 del 14 giugno 2016



ID	Superficie
1	0,56
2	1,48
3	0,57
4	0,93
5	1,36
6	1,52
7	2,30
8	3,12
9	2,98
10	2,33
11	2,36
12	9,71
13	9,83
TOT	39,05

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A2 alla D**gr n. 899 del 14 giugno 2016**

ALLEGATO 2

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DI AREA DEMANIALE DA DESTINARSI AD ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA IN LAGUNA DI CALERI – COMUNE DI ROSOLINA

Alla Regione del Veneto
Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo
Viale della Pace, 1/D
45100
ROVIGO

Il sottoscritto _____

Nato a _____ il _____

C.F. _____

nella sua qualità di _____

della Ditta_____

con sede in _____ via_____

prov._____C.F./P.I._____Tel._____ indirizzo e-mail_____

indirizzo pec_____, consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per ipotesi di falsità atti e dichiarazioni mendaci:

dichiara

A) che il numero dei singoli operatori direttamente svolgenti l'attività di acquacoltura alla data del 31.12.2015 è di: _____;
B) che la superficie complessiva di aree demaniali in concessione o di spazi privati oggetto di attività di acquacoltura, in corso di godimento da parte del richiedente è pari a mq _____, così suddivise:

Concessione demaniali

Provincia di_____, Laguna di _____ Mq_____
Provincia di_____, Laguna di _____ Mq_____

ALLEGATO A2 alla Dgr n. 899 del 14 giugno 2016	

Provincia di_____, Laguna di _____ Mq_____
Provincia di_____, Laguna di _____ Mq_____
Provincia di_____, Laguna di _____ Mq_____
Provincia di_____, Laguna di _____ Mq_____
Provincia di_____, Laguna di _____ Mq_____

Data e luogo **Il dichiarante**

Si allega la seguente documentazione:
1) Copia documento d'identità in corso di validità;
2) N. ……dichiarazione sostitutiva atto notorietà secondo l'allegato 2 modello A;
3) dichiarazione sostitutiva atto notorietà secondo l'allegato 2 modello B;

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A3 alla Dgr n. 899 del 14 giugno 2016

ALLEGATO 3

Marca da Bollo
€ 16,00

DOMANDA DI RILASCIO DI CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA A NORMA DEGLI ARTT. 36 E 37 DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE

Alla Regione del Veneto
Sezione Bacino Idrografico Adige Po Sezione di Rovigo
Viale della Pace, 1/D
45100 ROVIGO

Il sottoscritto _____

nato a _____ il _____

C.F. _____ nella sua qualità di _____

della Ditta _____

con sede in _____ prov. ___ C.F./P.I._____

dichiara

1. di aver individuato i seguenti lotti come superficie da adibire ad attività di acquacoltura:

lotto n. ….. per mq _____
lotto n. ….. per mq _____
lotto n. ….. per mq _____
lotto n. ….. per mq _____

2. di aver individuato i seguenti lotti, come eventuali riserve:

lotto n. ….. per mq _____
lotto n. ….. per mq _____

3. che l'uso del bene demaniale, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Codice della Navigazione) è il seguente_____ e che intende coltivare la seguente tipologia di specie_____;

4. sotto la propria personale responsabilità: **a**) di essere a conoscenza dello stato del bene richiesto; **b**) di accettare le condizioni fisiche e le caratteristiche produttive

ALLEGATO A3 alla Dgr n. 899 del 14 giugno 2016	

relative all'area richiesta; **c**) di assumere l'onere di acquisire ogni eventuale ulteriore atto amministrativo necessario alla fruizione del bene oggetto di richiesta.

Data e luogo **Il dichiarante**

Si allega la seguente documentazione:

1) Relazione tecnica indicante le eventuali opere da eseguire, corredata dai relativi disegni e dai particolari delle eventuali infrastrutture che si intende utilizzare.
2) Piano di ammortamento degli investimenti pari alla durata della concessione.
3) Attestato di versamento delle spese di istruttoria pari a € 80,00;
4) Copia documento d'identità in corso di validità;
5) _____;
6) _____.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A4 alla Dgr n. 899 del 14 giugno 2016

ALLEGATO 2 MODELLO A

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il/la…sottoscritto/a…_____ nato/a a _____ il _____ residente a_____ in via _____ n._____, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 per ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

dichiara

di avere un rapporto di dipendenza o di associazione con il richiedente si □ no □
di coltivare superfici per acquacoltura si □ no □
di essere iscritti agli Enti di previdenza del settore agricolo e/o della Pesca si □ no □
di possedere i citati requisiti alla data del 31.12.2015 si □ no □

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del T.U. sulla privacy, D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo……..

Il dichiarante

_____

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati nonché ogni altro stato, qualità personale o fatto che il candidato ritenga utile ai fini dell'ammissione al concorso e/o della valutazione dei titoli posseduti.

REGIONE DEL VENETO
giunta regionale – 10^ legislatura

ALLEGATO A5 alla Dgr n. 899 del 14 giugno 2016 pag. 1/2

ALLEGATO 2 MODELLO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(ART.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

Il sottoscritto _____
nato a _____ il _____
C.F. _____ nella sua qualità di _____
della Ditta_____
con sede in _____ via_____
prov._____ C.F./P.I._____ Tel. _____ indirizzo e-mail_____indirizzo pec_____,
consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 per ipotesi di falsità atti e dichiarazioni mendaci:

dichiara

- che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;
- che non ci sono pendenze di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s.m.i o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i;
- che non è stata pronunciata sentenza di condanna in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della P.A.;
- che non è stata pronunciata condanna definitiva per uno o più reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione, frode, truffe ai danni della P.A.;

- che non sono stati commessi gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
- che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui sono stabiliti.

Dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del T.U. sulla privacy, D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Data e luogo……..

Il dichiarante

_____

Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione e' sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata all'Ufficio competente insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Ai sensi dell'art.19 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati nonché ogni altro stato, qualità personale o fatto che il candidato ritenga utile ai fini dell'ammissione al concorso e/o della valutazione dei titoli posseduti.

(Codice interno: 325348)

AZIENDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ESU), VENEZIA

Bando gara appalto gestione mensa universitaria "Rio Novo" a Venezia. (Cig n. 6715402d07)

SEZ. I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

ESU Venezia - Azienda regionale per il diritto allo studio universitario, Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia, tel 041-2727111, fax 041-5246600, p.e.c. protocollo.esuvenezia@pecveneto.it, www.esuvenezia.it.

SEZ. II - OGGETTO DELL'APPALTO

Descrizione: gestione del servizio di ristorazione presso la mensa di "Rio Novo" in base al sistema tradizionale fresco e a ridotto impatto ambientale.

CPV: 55512000 - Servizi di gestione mensa

Divisione in lotti: no

Durata della concessione: 96 mesi con opzione proroga tecnica di massimo 6 mesi

Quantitativo (compresa ogni opzione): Euro 8.277.580,00 di cui oneri per la sicurezza Euro 280,00.

SEZ. III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:

Garanzie richieste: garanzia provvisoria di Euro 82.775,80 ex art. 93 D.Lgs. n. 50/2016; garanzia definitiva ex art. 103 D.lgs. n. 50/2016.

Condizioni di partecipazione: soggetti ex art. 45 D.Lgs. n. 50/2016, iscritti alla CCIAA per attività pertinente con l'oggetto dell'appalto Per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica-professionale ed altre informazioni si rinvia al Disciplinare di gara.

SEZIONE IV - PROCEDURA DI GARA

Tipo di procedura: aperta

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.

Termine per il ricevimento delle offerte: **ore 12.00 del 25/07/2016**.

Modalità di apertura delle offerte: la data della prima seduta pubblica sarà comunicata con p.e.c. agli indirizzi riportati sui frontespizi dei plichi. Luogo: Dorsoduro 3439/A, 30123 Venezia.

SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI

Il presente bando è integrato dal Capitolato speciale d'appalto, dal Disciplinare di gara e loro allegati, reperibili nel sito www.esuvenezia.it.

IL DIRETTORE dott. Daniele Lazzarini

(Codice interno: 325236)

COMUNE DI TARZO (TREVISO)

Estratto di avviso di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile comunale denominato "Ex Scuole Elementari di Tarzo".

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

in esecuzione della determinazione n. 8 del 31/05/2016

rende noto

che presso la Sala Consiliare, **il giorno 21.7.2016 alle ore 15.00, si terrà asta pubblica per la vendita del seguente immobile:**

Bene immobile di proprietà del Comune di Tarzo sito in Via Roma al civico n. 47 individuabile catastalmente come segue: COMUNE DI TARZO - Catasto Fabbricati - Sezione A - Foglio 8 - M.N. 798 sub. 4 - Cat. B/4, Classe U, mc 2.716, ***prezzo a base d'asta Euro 370.000***

Le condizioni per partecipare alla gara, copia dell'Avviso, notizie, informazioni e chiarimenti sull'immobile oggetto di vendita e sulle modalità di partecipazione possono essere richiesti allo scrivente Responsabile del Procedimento (Emai: ragioneria@comune.tarzo.tv.it Tel. 0438/9264211).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Rita Fides Menegon

(Codice interno: 325408)

COMUNE DI VILLAVERLA (VICENZA)

Avviso di vendita immobile ad uso artigianale "ex-macello"

Si rende noto che il Comune di Villaverla (VI) intende alienare mediante Asta Pubblica in data **21 luglio 2016 alle ore 15:30**, l'immobile ad uso artigianale produttivo e relative pertinenze (cabina elettrica di trasformazione, silos rumine, vasche di accumulo, zona trattamento fanghi e rumine, uffici ed abitazione del custode) sito in via dell'Artigianato 28, denominato "Ex Macello".

Il prezzo a base d'asta è fissato in **Euro 1.028.750** (unmilionezeroventottosettecentocinquanta).

Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire all'Ufficio Protocollo entro e non oltre le **ore 12:30** del **giorno giovedì 21 luglio 2016**.

Per informazioni gli interessati potranno visionare il Bando d'Asta integrale pubblicato sul sito internet www.comune.villaverla.vi.it e chiedere informazioni al Responsabile del Procedimento Dott. Franco Saccardo.

Il Responsabile del Settore Finanziario Dott. Franco Saccardo

AVVISI

(Codice interno: 325495)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Adige Po - Sezione di Rovigo Istanza di rinnovo di concessione a sanatoria per derivazione di mod. 0.005 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in località Viezze nel Comune di Canaro per uso irriguo. Ditta RIZZI AMEDEO E RIZZI GIORGIO S.S.

La ditta Rizzi Amedeo e Rizzi Giorgio S.S. Soc. Agr. ha presentato in data 23/05/2016 istanza di rinnovo concessione a sanatoria per derivazione di mod. 0.005 di acqua pubblica dalla falda sotterranea in località Viezze al fg. 8 mapp. 48 nel comune di Canaro per uso irriguo.

Il Dirigente del Settore Genio Civile Ing. Adriano Camuffo

(Codice interno: 325544)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Soc. Agr. Tenuta Isabella sas, in data 12/05/2016 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di Candiana, per uso irriguo. Pratica n. 16/028

La Soc. Agr.Tenuta Isabella sas con sede in provincia di Padova (Selvazzano Dentro), Via Aquileia, n° 1, ha presentato domanda in data 12/05/2016, per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di l/s 0,18 da n°1 pozzo, localizzato al foglio 19, mappale 188, in Comune di Candiana (Pd), via Motte, per Uso irriguo.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (Corso Milano, 20 - Padova), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.

Il Dirigente Stefania Stella

(Codice interno: 325382)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - Derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Ditta FPT Industrie s.p.a., in data 12/05/2016 per ottenere la concessione di derivazione da falda sotterranea in comune di Massanzago, per uso irriguo. Pratica n. 16/027

La Ditta FPT Industrie s.p.a. con sede in provincia di Padova (Camposampiero), Via Vivaldi, n° 1, ha presentato domanda in data 12/05/2016, per ottenere la concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica, di l/s 0,8 da n°1 pozzo, localizzato al foglio 10, mappale 51, in Comune di Massanzago (Pd), Villa Bonfadini - Piccolo, per Uso irriguo.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivati opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (Corso Milano, 20 - Padova), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul Burvet del presente avviso.

Il Dirigente Stefania Stella

(Codice interno: 325346)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dal Centro Residenziale per Anziani di terebrazione pozzo in comune di Piazzola sul Brenta ad uso irrigazione area verde.

Il Centro residenziale per Anziani, con sede in Cittadella (Pd), via Prima Mattina 8, ha presentato domanda in data 9.11.2015, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica da un pozzo, localizzato al foglio 32, mappale 1135, in Comune di Piazzola sul Brenta, per una portata max derivata di 1,25 l/s e media di 0,05 l/s, per uso irrigazione area verde.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivate opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (*corso Milano 20 - Padova*), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Prat. 16/021

IL DIRETTORE Ing. Marco Dorigo

(Codice interno: 325345)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Padova - derivazioni - Pubblicazione avviso per domanda, presentata dalla Cooperativa Sociale Polis Nova, di terebrazione pozzo in comune di Padova ad uso irrigazione area verde.

La Cooperativa Sociale Polis Nova, con sede in Padova (Pd), via Due palazzi, 16 ha presentato domanda in data 07.06.2016, per ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua sotterranea e concessione di piccola derivazione d'acqua pubblica da un pozzo, localizzato al foglio 18, mappale 393, in Comune di Padava, per una portata max derivata e media di 3,85 l/s, per uso irrigazione area verde.

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali e motivate opposizioni e osservazioni, nonché domande concorrenti, potranno essere presentate e depositate presso la sede della Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione (*corso Milano 20 - Padova*), entro e non oltre 30 (trenta) giorni successivi alla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

(Codice interno: 325349)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione - Sezione di Vicenza - Avviso d'istruttoria per concessioni preferenziali di derivazione d'acqua situate in Comune di Arcugnano, Breganze, Camisano Vicentino e Montebello Vicentino. Protocollo n.238544 del 20.06.2016

Sulle istanze di concessione preferenziale per derivazione di acque superficiali e sotterranee divenute pubbliche ai sensi del D.P.R 238/99, (regolamento di attuazione della L.n. 36/94), elencate di seguito e situate nei Comuni di Arcugnano, Breganze, Camisano Vicentino e Montebello Vicentino è in corso la procedura ai sensi della DGR n. 2508 del 28.07.2000, per il rilascio del provvedimento di concessione. Gli elaborati tecnici sono a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio presso la Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza dal giorno 22/06/2016 per 20 giorni consecutivi. Eventuali osservazioni e/o opposizioni all'assentimento delle richieste concessioni, potranno essere presentate alla Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione Sezione di Vicenza oppure al Comune nel quale ricade la derivazione, entro e non oltre 30 gg. dalla data della presente pubblicazione sul B.U.R.V.

Comune di Arcugnano							
p. n.	**bacino**	**ditta richiedente**	**comune**	**uso**	**q.tà l/s**	**comune prelievo**	**foglio ; mapp.**
456	Bacchiglione	Fioravanti s.r.l.	Arcugnano	industriale ass.-igien.	0.50	Arcugnano	1; 21

Comune di Breganze							
p. n.	**bacino**	**ditta richiedente**	**comune**	**uso**	**q.tà l/s**	**comune prelievo**	**foglio ; mapp.**
1261	Tesina	Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta	San Bonifacio	irriguo	41.00	Breganze	14; 396

Comune di Camisano Vicentino							
p. n.	**bacino**	**ditta richiedente**	**comune**	**uso**	**q.tà l/s**	**comune prelievo**	**foglio ; mapp.**
395	Tesina	Cereal Docks s.r.l.	Camisano Vic.	industriale	3.00	Camisano Vic.	12; 1042 1022

Comune di Montebello Vicentino							
p. n.	**bacino**	**ditta richiedente**	**comune**	**uso**	**q.tà l/s**	**comune prelievo**	**foglio ; mapp.**
603	Agno Guà	QEM s.r.l.	Montebello Vic.	ass. igien.	0.02	Montebello Vic.	9; 28

Il dirigente Ing. Nicola Giardinelli

(Codice interno: 325416)

REGIONE DEL VENETO

Sezione Bacino idrografico litorale Veneto - sezione di Venezia T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA SOCIETA' AGRICOLA BIODINAMICA S.MICHELE S.S., PER LA CONCESSIONE DI 2 (DUE) DERIVAZIONI D'ACQUA SOTTERRANEA DA POZZO AD USO IRRIGUO DI SOCCORSO IN COMUNE DI JESOLO LOC. CORTELLAZZO da moduli 0,02 (2 l/S)medi a 0,05 (5 l/s) massimi. PRATICA N° PDPZa03557

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA BIODINAMICA S. MICHELE S.S., con sede Legale in Via Manzana n° 22 del Comune di CONEGLIANO C.A.P. 31015 (TV), ha presentato domanda in data 27/05/2016 ns. protocollo n. 208303, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea (n° 2 pozzi), da medi moduli 0,02 (l/s 2) a massimi moduli 0,05 (l/s 5) d'acqua ad uso irriguo si soccorso sito nel Fg. 27 Mapp.li 9 del Comune di Jesolo Loc. Cortellazzo.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO con sede in Via Longhena, 6 - 30175 Marghera - Venezia.

Data. 21/06/2016

IL DIRETTORE Dott. Ing. Salvatore Patti

(Codice interno: 325498)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta ENTE DIOCESI DI TREVISO - CARITAS TARVISINA per concessione di derivazione d' acqua in Comune di TREVISO ad uso Irriguo. Pratica n. 5355

Si rende noto che la Ditta ENTE DIOCESI DI TREVISO - CARITAS TARVISINA con sede in Piazza Duomo, TREVISO in data 07.06.2016 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00023 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in Via Venier 46-50 foglio 1 mappale 45 nel Comune di TREVISO. (pratica n. 5355)

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta

(Codice interno: 325501)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta REGOSA Valentino per concessione di derivazione d' acqua in Comune di ASOLO ad uso Igienico e assimilato. Pratica n. 5358

Si rende noto che la Ditta REGOSA Valentino con sede in Via Malombra, ASOLO in data 15.05.2016 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00169 d'acqua per uso Igienico e assimilato dal falda sotterranea (restituzione su trincea drenante e pozzo) in Via Malombra n. 73 foglio 20 mappale 666 nel Comune di ASOLO. (pratica n. 5358)

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta

(Codice interno: 325497)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta CONDOTTA Mattia per concessione di derivazione d' acqua in Comune di ISTRANA ad uso Irriguo. Pratica n. 5354

Si rende noto che la Ditta CONDOTTA Mattia con sede in Via Fabio Filzi , ISTRANA in data 31.05.2016 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00086 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in località VILLANOVA DI ISTRANA foglio 28 mappale 188 nel Comune di ISTRANA. (pratica n. 5354)

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta

(Codice interno: 325499)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta TASCA Silvia per concessione di derivazione d' acqua in Comune di PONZANO VENETO ad uso Irriguo. Pratica n. 5356

Si rende noto che la Ditta TASCA Silvia con sede in Via Garibaldi, VILLORBA in data 07.06.2016 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00812 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in Via Marcolin foglio 22 mappale 274 nel Comune di PONZANO VENETO. (pratica n. 5356)

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta

(Codice interno: 325500)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso - T.U. 1775/33, art. 7 - L.R. n. 29/2011. Pubblicazione avviso relativo istruttoria domanda della ditta TOMASI Cecilia per concessione di derivazione d' acqua in Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA ad uso Irriguo. Pratica n. 5357

Si rende noto che la Ditta TOMASI Cecilia con sede in Via Bagnon, SAN BIAGIO DI CALLALTA in data 16.06.2016 ha presentato domanda di concessione per derivare moduli 0.00337 d'acqua per uso Irriguo dal falda sotterranea in Via Bagnon fraz. Spercenigo foglio 52 mappale 26 nel Comune di SAN BIAGIO DI CALLALTA. (pratica n. 5357)

Ai sensi dell'art. 7 del T.U. 1775/1933, eventuali domande concorrenti potranno essere presentate alla Sezione bacino idrografico Piave Livenza - Sezione di Treviso (ex Genio Civile di Treviso) entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul BURV del presente avviso.

Ing. Alvise Luchetta

(Codice interno: 325487)

REGIONE DEL VENETO

Sezione bacino idrografico litorale Veneto - sezione di Venezia T.U.1775/1933 art. 7 - L.R. 14789. Avviso relativo istruttoria domanda. DITTA SOCIETA' AGRICOLA BIODINAMICA S.GIORGIO S.S., PER LA CONCESSIONE DI 1 (UNO) DERIVAZIONI D'ACQUA SOTTERRANEA DA POZZO AD USO IRRIGUO DI SOCCORSO IN COMUNE DI JESOLO LOC. CORTELLAZZO da moduli 0,02 (2 l/S)medi a 0,05 (5 l/s) massimi. PRATICA N° PDPZa03558

La Ditta SOCIETA' AGRICOLA BIODINAMICA S. GIORGIO S.S., con sede Legale in Via Manzana n° 22 del Comune di CONEGLIANO C.A.P. 31015 (TV), ha presentato domanda in data 27/05/2016 ns. protocollo n. 208303, tendente ad ottenere l'autorizzazione alla ricerca d'acqua e la concessione per derivare dalla falda sotterranea (n° 1 pozzo), da medi moduli 0,02 (l/s 2) a massimi moduli 0,05 (l/s 5) d'acqua ad uso irriguo si soccorso sito nel Fg. 46 Mapp.li 127 del Comune di Jesolo Loc. Cortellazzo.

È fissato in 30 (trenta) giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, il termine per la presentazione di eventuali domande in concorrenza, ai sensi dell'art.7 del R.D. 1775/1933, da depositare presso la SEZIONE BACINO IDROGRAFICO LITORALE VENETO con sede in Via Longhena, 6 - 30175 Marghera - Venezia.

Data. 21/06/2016

IL DIRETTORE Dott. Ing. Salvatore Patti

PROCEDIMENTI VIA

(Codice interno: 325409)

CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA

Avviso di non assoggettamento a Valutazione d'Impatto Ambientale di cui all' art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. relativo al progetto presentato da ANAS S.p.A. per la realizzazione di Varianti alla SS n. 14 "Triestina" dei centri abitati di Campalto e Tessera - Variante di Campalto in Comune di Venezia.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii si comunica che è stata emessa la determina dirigenziale protocollo n. 55437 del 20.06.2016 di non assoggettamento alla procedura di V.I.A con prescrizioni in merito alla realizzazione di Varianti alla SS n. 14 "Triestina" dei centri abitati di Campalto e Tessera - Variante di Campalto in Comune di Venezia.

Il provvedimento è pubblicato e visibile per esteso nel sito www.politicheambientali.provincia.venezia.it.

Il dirigente Dott. Massimo Gattolin

(Codice interno: 325734)

COMUNE DI AFFI

Piano urbanistico attuativo residenziale denominato "Le Danzie" da realizzare su area sita in via Danzia di proprietà della ditta Safit s.r.l.. Adozione della documentazione relativa alla valutazione ambientale strategica. Proponente: Safit s.r.l. Autorità procedente: comune di Affi.

IL SINDACO

Visto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 24.05.2016 è stata adottata la Documentazione relativa alla Valutazione Ambientale Strategica per l'attuazione di un Piano Urbanistico Attuativo a destinazione residenziale denominato "Le Danzie", da realizzarsi su area sita in Affi, Via Danzia;

In esecuzione a quanto stabilito dalla D.G.R.V. n. 791 del 31.03.2009 e dalla D.G.R.V. n. 1717 del 03.10.2013;

RENDE NOTO

che tale documentazione è depositata, unitamente alla Delibera di adozione, a disposizione del pubblico per 60 giorni consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.), presso:

- Regione Veneto - Sezione Coordinamento Commissione VAS, VINCA e NUVV - Via Baseggio 5, Mestre (Ve);

- Provincia di Verona - Servizio Urbanistica - Via delle Franceschine 10, Verona;

- Comune di Affi - Via della Repubblica n. 9, Affi (Vr);

ed è altresì consultabile sul sito internet del Comune di Affi:

chiunque può prendere visione e consultare gli atti presso l'Ufficio Tecnico comunale di Affi - Via della Repubblica 9, negli orari di apertura al pubblico.

Inoltre

AVVERTE

che chiunque può presentare osservazioni e/o contributi conoscitivi e valutativi all'Ufficio Protocollo del Comune di Affi, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R..

Affi, 15.06.2016

IL SINDACO Bonometti Rag. Roberto

(Codice interno: 325735)

DITTA PEREGO MARCO VITTORIO - SOCIETA' IMMOBILIARE CAMERI S.R.L. & CORDIOLI ANGELO, CARISIO (VERCELLI)

Deposito di progetto di opera privata e Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'Art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm..

Soggetto proponente: Perego Marco Vittorio - Società Immobiliare Cameri s.r.l. & Cordioli Angelo

Descrizione del progetto: PUA PRODUTTIVO DELL'AREA UBICATA NEL COMUNE DI OPPEANO, LOC. FENILETTO - Progetto relativo all'esecuzione di una lottizzazione con destinazione logistica e realizzazione di opere pubbliche connesse in aderenza alla SS 434, in comune di Oppeano.

Localizzazione dell'intervento: Comune di Oppeano, Loc Feniletto (VR).

Data e luogo del deposito: deposito della documentazione, per la consultazione, avvenuto in data 15 giugno 2016 presso gli Enti indicati:

- PROVINCIA DI VERONA - Settore Ecologia - U.O. Valutazione Impatto Ambientale, Via delle Franceschine, 10 - 37121 Verona;
- AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI OPPEANO - Piazza Gilberto Altichieri, 1, 37050 Oppeano VR

Osservazioni: Eventuali osservazioni devono essere trasmesse, in forma scritta, alla PROVINCIA DI VERONA - Settore Ecologia - U.O. Valutazione Impatto Ambientale, Via delle Franceschine, 10 - 37121 Verona. Le osservazioni dovranno pervenire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente annuncio sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(Codice interno: 325733)

PROVINCIA DI VICENZA

Decreto del Presidente della Provincia n. 61 del 21 giugno 2016. Eso Recycling s.r.l.- giudizio di compatibilità ambientale e contestuale approvazione progetto. D.lgs. n. 152/06, l.r. 10/99, l.r. 3/2000 e loro s.m.i. - Nuovo trattamento plastiche in impianto di recupero rifiuti esistente.- via L. Galvani n.26/2 in comune di Sandrigo (VI).

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

omissis

la ditta Eso Recycling S.R.L. , con sede legale in via L.Galvani n.26/2 in Comune di Sandrigo (VI) ha presentato, in data 04/12/2016 con prot. n.82424, con successive integrazioni, (richieste alla ditta ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. E ii.), l'istanza per ottenere il giudizio di compatibilità ambientale per l'intervento relativo al " Nuovo trattamento plastiche in impianto di recupero rifiuti esistente" da realizzarsi in via L.Galvani n.26/2 in Comune di Sandrigo (VI) ;

omissis

Visto e fatto proprio il parere favorevole di impatto ambientale n.05/2016 espresso dalla Commissione Valutazione Impatto Ambientale provinciale nella riunione del 01/06/2016, ai sensi della L.R. n. 10/1999, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

(omissis)

DECRETA

(omissis)

1. di prendere atto, facendolo proprio, del parere favorevole n.05/2016 espresso nella seduta del 01/06/2016 dalla Commissione Provinciale V.I.A., Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale, ai fini del rilascio del giudizio di compatibilità ambientale per l'intervento relativo al progetto " Nuovo trattamento plastiche in impianto di recupero rifiuti esistente" da realizzarsi in via L.Galvani n.26/2 in Comune di Sandrigo (VI);

2. di esprimere, ai sensi del del D.Lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 10/1999, giudizio favorevole di compatibilità ambientale sul progetto, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate e previste nel parere n.05/2016, Allegato A al presente provvedimento;

3. di dare atto che:

a) alla realizzazione dell'impianto, il suo esercizio provvisorio e l'autorizzazione definitiva all'esercizio restano subordinati al rispetto delle condizioni, disposizioni e procedure previste dagli artt. 25 e 26 della L.R, 3/2000, nonché dalla D.G.R.V. 2229 del 20/12/2011 e successivamente modificata con DGRV 1543 del 31/07/2012;

b) con la comunicazione di avvio dell'esercizio provvisorio l'approvazione progetto del nuovo Decreto sostituirà la precedente autorizzazione che verrà quindi a decadere;

c) la presente autorizzazione, ai sensi dell'art.24 L.R. 3/2000 decade automaticamente qualora i lavori non vengano iniziati entro dodici mesi e la messa in esercizio non intervenga entro trentasei mesi;

d) la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, ai sensi dell'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, dovrà essere reiterata qualora il progetto non venga realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione, prevista al successivo punto 6;

e) il presente provvedimento sostituisce, ad ogni effetto, visti/pareri/concessioni/autorizzazioni di competenza di organi regionali, provinciali e comunali necessari per la realizzazione del progetto, ad esclusione del titolo edilizio che la ditta rimane impegnata ad acquisire, nonché eventuali ulteriori autorizzazioni previste dall'ordinamento in capo ad autorità diverse da quelle richiamate;

f) l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'avvenuta emissione del titolo edilizio collegato e l'approvazione del progetto non costituisce variante allo strumento urbanistico comunale;

4. di dare atto che:

a) nella fase realizzazione del progetto dovrà essere sempre garantita la sicurezza per la salute degli addetti ai lavori, dei cittadini e la salvaguardia dell'ambiente circostante;

b) il proponente, per gli adempimenti di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/06, dovrà trasmettere un resoconto annuale dei monitoraggi, entro il 30/04 a partire dall'anno successivo avvio dell'impianto, redatto secondo modalità da definirsi con il Servizio V.I.A. Provinciale;

5. di dare altresì atto che:

a) il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web provinciale www.provincia.vicenza.it;

(omissis)

(Codice interno: 325414)

PROVINCIA DI VICENZA

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e s.m.e i. - impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria ditta: Prix quality s.p.a. - localizzazione intervento: comune di Grisignano di Zocco, via del Lavoro n. 3. Determinazione dirigenziale n. 434 del 21/06/2016.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 28/12/15 prot. n. 87798, e successive integrazioni, da parte della ditta Prix Quality S.p.A., con sede legale in via del Lavoro n. 3 in Comune di GRISIGNANO DI ZOCCO (VI), relativa al progetto di un "Impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura ordinaria", nel sito di via del Lavoro n. 3 , in Comune di Grisignano di Zocco;

omissis

DETERMINA

che il progetto della ditta Prix Quality S.p.A

omissis

è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 10/99 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere 06/2016 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

omissis

che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e, in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

omissis

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento

Dirigente sott. Angelo Macchia

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 325395)

COMUNE DI ALTIVOLE (TREVISO)

Decretp del responsabile ufficio espropriazioni n. 23 del 20 giugno 2016

Lavori di costruzione di un centro di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani. pagamento indennità di espropriazione accettata, ex art. 20 comma 8 e art. 26 d.p.r. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con **decreto n. 23 del 20/06/2016** è stato ordinato il pagamento diretto a favore delle ditte concordatarie di seguito indicate della somma complessiva di **Euro 171.447,00,** per l'esproprio degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:

A. Comune di Altivole**: CT: sez U fgl 15 part 424 di mq 18; Battaglia Luigina, prop. per 1/3 Euro 198,00**; **Ferraro Cosma, prop. per 1/3 Euro 198,00**; **Ferraro Tiziana, prop. per 1/3 Euro 198,00**;
B. Comune di Altivole**: CT: sez U fgl 15 part 858 di mq 150; CT: sez U fgl 15 part 989 di mq 158; CT: sez U fgl 15 part 993 di mq 83; S.I. Taf s.r.l., prop. per 1/1 Euro 12.903,00**;
C. Comune di Altivole**: CT: sez U fgl 15 part 990 di mq 24; CT: sez U fgl 15 part 994 di mq 126; CT: sez U fgl 15 part 982 di mq 99; CT: sez U fgl 15 part 983 di mq 1.019; CT: sez U fgl 15 part 984 di mq 69; CT: sez U fgl 15 part 985 di mq 316; CT: sez U fgl 15 part 986 di mq 3.278; CT: sez U fgl 15 part 987 di mq 219; Gazzola Alessandro, prop. per 1/1 Euro 157.950,00**;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile dell'ufficio espropri Stefano Gazzola

(Codice interno: 325369)

COMUNE DI VENEZIA

Estratto decreto di Asservimento n. 3/2 Snam Rete Gas SpA del 20 giugno 2016 Rep. n. 131112
Realizzazione del metanodotto denominato "Rete Marghera Nord DN 400 (16 ") Variante per inserimento impianto di intercettazione lungo via Bottenigo".

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. n. 327/2001, si rende noto che il Comune di Venezia, per l'intervento denominato "Realizzazione del metanodotto denominato "Rete Marghera Nord DN 400 (16 ") Variante per inserimento impianto di intercettazione lungo via Bottenigo", con proprio decreto n. 3/2 Snam Rete Gas SpA del 20.06.2016, ha asservito a favore di Snam Rete Gas SpA i seguenti immobili di proprietà della ditte in corrispondenza degli stessi indicate e su corrispettivo delle sotto riportate indennità:

N.	DITTA PROPRIETARIA	DATI CATASTALI					Superficie in asservimento mq.	Caratt. area	CALCOLO INDENNITÀ DI ASSERVIMENTO				Indennità di asservimento TOTALE
			TERRENI		FABBRICATI				Area Non Edificabile	Area Edificabile/Edificata			
		Sez.	Fg.	Mapp.	Fg.	Mapp.			Colture	Art.40 -44 Euro/mq.	Classificazione catastale	Art. 37-38-44 euro /mq.	Euro
1	BERGAMIN Giselda; MIATELLO Bruno; MIATELLO Franco; MIATELLO Mauro; MIATELLO Milko; MIATELLO Odino; MIATELLO Oreste; MIATELLO Patrizio; MIATELLO Valter	Chirignago	185	470			133	EDIFICABILE	Incolto	-	Seminativo arborato	-	1.934,65
Totale Ditta 1 Euro 1.934,65.=													
2	MIATELLO Milko	Chirignago	185	94			115	EDIFICABILE	Incolto		prato	-	2.389,98
Totale Ditta 2 Euro 2.389,98.=													

Coloro che dovessero avere qualsivoglia diritto sulle indennità in parola possono proporre opposizione avanti la Corte d'Appello di Venezia entro i 30 (trenta) giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, le indennità restano fissate nelle sopraddette somme.

LA DIRIGENTE AGLI ESPROPRI D.ssa Eliana Zuliani

(Codice interno: 325340)

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA

Determinazione di pagamento n. 25/2016 del 20 giugno 2016

Lavori per la conversione e l'estensione irrigua nei Comuni della Valpolicella Decreti n. 295 del 09.10.2014, n. 7 del 19.01.2015 e n. 17 del 28.01.2016 della Regione del Veneto - Difesa del Suolo - Secondo elenco di n. 41 ditte

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni

omissis

determina il pagamento delle indennità condivise alle ditte e negli importi qui di seguito indicati:

1 - I109-1486592 BONESINI Maria Teresa, BNSMTR26E71F861V, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 311, Euro 143,41

2 - I109-4990 CAMPOSTRINI Bruna, CMPBRN23M58I109R, SOARDI Lidia, SRDLDI47C56L781J, SOARDI Lucia, SRDLCU50A48L781P, VENTURINI Elisa Maria, VNTLMR63L49F861E, VENTURINI Giordano Maria, VNTGDN54L23D818F, VENTURINI Laura Maria, VNTLMR59P54F861W, VENTURINI Renza Maria, VNTRZM52B52D818A, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 51, Euro 17,55

3 - I259-947934 CAMPOSTRINI Elvira, CMPLVR40L61I292A, CHESINI Claudio, CHSCLD64C01F861J, CHESINI Daniele, CHSDNL68C25F861B, CHESINI Flavio, CHSFLV62R06F861U, CHESINI Luciano, CHSLCN66A12F861H, CHESINI Maristella, CHSMST75L46F861M, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 26, m.n. 98, 354, Euro 444,04

4 - I109-35019 CAMPOSTRINI Giovanni, CMPGNN46H13I109Y, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 670, Euro 10,53

5 - I109-35020 CAMPOSTRINI Giovanni, CMPGNN46H13I109Y, ZIVELONGHI Almerina, ZVLLRN49B58D818I, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 48, 209, Euro 217,62

6 - I109-35023 CAMPOSTRINI Luigia, CMPLGU42P50I109L, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 126, 133, Euro 77,22

7 - I109-4991 CAMPOSTRINI Luigia, CMPLGU42P50I109L, RIGHETTI Aurelio, RGHRLA41B01E911K, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 579, Euro 252,72

8 - I109-35025 CANAL Pier Alvise, CNLPLV48C16I109Z, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 151, F. 7, m.n. 189, 1646, Euro 544,05

9 - I109-38030 CERADINI Giuditta, CRDGTT59C44L781O, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 102, 102, 334, 334, Euro 379,08

10 - I109-4918 CERADINI Giuditta, CRDGTT59C44L781O, MEGHI Mario, MGHMRA50R04I109Q, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 20, Euro 14,04

11 - I259-1464092 CESARI VIGNETI SOCIETA' AGRICOLA SRL , 03302400985, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 26, m.n. 134, 362, Euro 236,16

12 - I259-80600 CHESINI Antonio, CHSNTN36A17I259F, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 26, m.n. 96, 96, Euro 1.826,55

13 - I109-1036869 CHESINI Antonio, CHSNTN64H07F861R, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 357, 357, Euro 428,22

14 - I109-1036849 CHESINI Daniele, CHSDNL66A24F861R, ZORZI Maria, ZRZMRA39S51I259Z, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 356, 356, F. 13, m.n. 12, 163, 488, 488, Euro 863,46

15 - 20160615-162926 CHESINI Edgardo, CHSDRD77E10L781F, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 24, m.n. 121, Euro 5,00

16 - I109-1036879 CHESINI Federico, CHSFRC70E18F861L, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 487, 487, Euro 396,63

17 - I259-982336 CHESINI Fiorenzo, CHSFNZ61L20I259G, CHESINI Leonardo, CHSLRD60B24I259H, CHESINI Maria Rosa, CHSMRS64L45F861C, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 26, m.n. 42, 333, 334, 334, 337, Euro 915,12

18 - I259-80760 CHESINI Gabriele, CHSGRL42P28I259T, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 26, m.n. 38, 107, 107, 372, Euro 649,44

19 - I259-80815 CHESINI Maria, CHSMRA32B68I259N, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 26, m.n. 352, Euro 81,18

20 - I109-40030 CIPRIANI Anna Rosa, CPRNRS66T56L781C, CIPRIANI Marisa, CPRMRS65L57F861M, COTTINI Rosetta, CTTRTT38L66D818O, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 325, Euro 417,69

21 - I259-166368 COMERLATI Alba, CMRLBA58D63D317B, BUSSELLI Tiziana Goretta, BSSTNG55M53D818J, COMERLATI Renato, CMRRNT55C29L781H, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 23, m.n. 1214, Euro 28,00

22 - I109-995856 CONA Angelo, CNONGL54B16I109A, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 21, m.n. 381, 386, Euro 31,59

23 - I109-995846 CONA Rino, CNORNI49L11I292U, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 21, m.n. 380, 384, Euro 273,78

24 - I109-995866 CONA Rino, CNORNI49L11I292U, CONA Angelo, CNONGL54B16I109A, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 21, m.n. 382, Euro 4,00

25 - I109-41370 CONATI Alessandro, CNTLSN46E30I109V, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 32, Euro 176,58

26 - I109-1001077 CONATI Giampietro, CNTGPT67R26I109G, CONATI Giancarlo, CNTGCR59B27I109A, CONATI Marco, CNTMRC60D25I109Q, CONATI Umberto, CNTMRT62S09I109U, MORANDO Sabrina, MRNSRN63E59B296V, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 596, 599, Euro 498,42

27 - I109-402 CONATI Umberto, CNTMRT62S09I109U, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 211, Euro 266,76

28 - 20150129-084929, CONDOMINIO VILLA ROVERETI ZURLA, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 23, m.n. 1440, complessivi Euro 212,00 di cui:

28a DESTRI Matteo, DSTMTT90S06F861G, Euro 21,20

28b ESPOSITO Dario, SPSDRA74R16H703W, Euro 21,20

28c IMMOBILIARE SAN LEONARDO S.R.L., 03510750239, Euro 21,20

28d LUI Monica, LUIMNC74B60F205Y, Euro 21,20

28e OSIP Nina, SPONNI79H52Z149A, Euro 21,20

29 - I109-1051259 CORAZZA Rosa Alessandra, CRZRLS33H60H720P, SAGRAMOSO SACCHETTI Alvise Maria, SGRLSM56H12F205W, SAGRAMOSO SACCHETTI Chiara Stella, SGRCRS58S62F205R, SAGRAMOSO SACCHETTI Ludovica Maria Sofia, SGRLVC65E59F205X, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 21, m.n. 42, 42, F. 24, m.n. 14, Euro 1.432,08

30 - I109-A0257856 COTTINI Giovanni, CTTGNN40B04D818H, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 340, 342, Euro 21,32

31 - I109-A0258058 COTTINI Giovanni, CTTGNN40B04D818H, SPIAZZI Margherita, SPZMGH46B47L781A, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 8, m.n. 557, Euro 329,94

32 - I109-A0257755 COTTINI Sante, CTTSNT46A14D818H, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 49, Euro 14,04

33 - I109-A0257957 COTTINI Sante, CTTSNT46A14D818H, ZAMPINI Maria, ZMPMRA49M49I109S, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 55, 112, F. 8, m.n. 381, 660, Euro 568,62

34 - I109-1059810 COTTINI Sergio, CTTSRG41T23E911Z, CAMPAGNOLA Beatrice, CMPBRC63A63E911L, CAMPAGNOLA Elisa, CMPLSE69S62F861U, CAMPAGNOLA Enrico, CMPNRC65H03F861N, CAMPAGNOLA Marco, CMPMRC61B16E911W, COTTINI Alessandra, CTTLSN76S49F861I, COTTINI Davide, CTTDVD78P16F861Y, COTTINI Francesco, CTTFNC72S09F861R, COTTINI Giuseppe Sante, CTTGPP39L10E911G, RECCHIA Luigia, RCCLGU49P47F861D, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 21, m.n. 37, 431, 432, 433, 434, 435, 437, 438, F. 22, m.n. 750, 755, Euro 3.267,81

35 - I259-15011743 CRISTANELLI Eugenio, CRSGNE54B22D818A, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 27, m.n. 62, Euro 243,54

36 - I109-A0167627 DAL DOSSO Giancarla, DLDGCR60B49E171A, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 208, 476, 482, Euro 1.281,15

37 - I109-1486602 DEGANI Natalina, DGNNLN34T54F861C, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 312, Euro 196,56

38 - 20140909-170216 DINDO Angiolina, DNDNLN68P58F861H, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 642, Euro 80,73

39 - 20140909-170237 DINDO Francesco, DNDFNC79T19F861Q, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 643, Euro 14,04

40 - I259-251761 EDEN 87 S.A.S. DI PAIOLA GIORGIO & C. , 01932580234, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 24, m.n. 120, 681, 681, 683, Euro 258,30

41 - I259-15019493 EUROSCAVI SNC DI CIPRIANI FRANCO E SIMONE , 03203100239, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 25, m.n. 46, 48, Euro 2,00

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI dott. Lorenzo De Togni

(Codice interno: 325512)

CONSORZIO DI BONIFICA VERONESE, VERONA

Determinazione di pagamento n. 26/2016 del 23 giugno 2016

Lavori per la conversione e l'estensione irrigua nei Comuni della Valpolicella Decreti n. 295 del 09.10.2014, n. 7 del 19.01.2015 e n. 17 del 28.01.2016 della Regione del Veneto - Difesa del Suolo Terzo elenco di n. 45 ditte

Il Dirigente dell'Ufficio Espropriazioni

...omissis...

determina il pagamento delle indennità condivise alle ditte e negli importi qui di seguito indicati:

1 - 20151007-103139 ASTORI Alessandra, STRLSN40H50L781N, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 36, 536, 537, Euro 2.228,85

2 - I259-1464382 BOSCAINI Pietro, BSCPTR28S03I259K, BOSCAINI Gabriela, BSCGRL37H69I259P, BOSCAINI Rita Maria, BSCRMR41H67I259I, BOSCAINI Roberto, BSCRRT43T30I259G, BOSCAINI Sergio, BSCSRG32M27I259K, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 27, m.n. 207, Euro 62,73

3 - 20141030-160710 FASOLI Angiolino, FSLNLN69R13F861F, FASOLI Giuseppe, FSLGPP42D18E911T, FASOLI Roberto, FSLRRT70P10F861B, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 24, m.n. 740, Euro 25,20

4 - I259-115551 FASOLI Angiolino, FSLNLN69R13F861F, FASOLI Giuseppe, FSLGPP42D18E911T, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 24, m.n. 731, Euro 7,38

5 - I259-3781 FASOLI Luigi, FSLLGU42H17E911X, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 24, m.n. 94, 437, Euro 131,20

6 - I109-1030368 FASOLI Pietro, FSLPTR29C26I109Q, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 21, F. 7, m.n. 258, Euro 10,53

7 - I109-15097794 FERRAI Flora, FRRFLR50T70L089K, FRACAROLI Alessandro, FRCLSN72T21F861G, FRACAROLI Lorenzo, FRCLNZ76H22F861M, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 59, Euro 3,51

8 - I109-15097824 FERRAI Flora, FRRFLR50T70L089K, FRACAROLI Francesca, FRCFNC74P64F861B, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 21, 21, Euro 196,56

9 - I259-118860 FERRARESI Maria Cristina, FRRMCR50M55L424W, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 26, m.n. 21, 21, 21, 83, 83, 342, 343, Euro 1.580,25

10 - I109-6405 FIORAVANTE Antonio, FRVNTN40L11I109T, BERZACOLA Renata, BRZRNT51B54F861Y, FIORAVANTE Giacomo, FRVGCM83P27F861H, FIORAVANTE Jessica, FRVJSC85P48F861N, FIORAVANTE Maria Luisa, FRVMLS42E47I109O, FIORAVANTE Massimiliano, FRVMSM84M03F861Y, SPERI Anna Maria, SPRNMR55L64I821T, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 22, m.n. 31, 319, 333, 719, Euro 2.049,84

11 - I259-2244 FIORAVANTE Celestina, FRVCST37M48F861C, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 26, m.n. 79, 79, 80, 361, Euro 361,62

12 - I109-15102774 FRACAROLI Emilia, FRCMLE37R64I109R, FIORATO Clarissa, FRTCRS72B59F861R, FIORATO Elisabetta, FRTLBT66D59F861C, FIORATO Giovanna, FRTGNN72B59F861C, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 43, 104, 104, 106, Euro 694,98

13 - I109-80105 FRACAROLI Emilia, FRCMLE37R64I109R, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 67, 68, Euro 659,88

14 - I109-82292 FRACAROLI Teresa, FRCTRS31H60I109L, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 71, 206, Euro 161,46

15 - I109-5032 FRACCAROLI Mario, FRCMRA47T10I109M, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 631, Euro 189,54

16 - I109-82160 FRACCAROLI Roberto, FRCRRT47P28I109S, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 721, Euro 1.053,00

17 - I259-A7209B FRACCAROLI Roberto, FRCRRT47P28I109S, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 27, m.n. 208, Euro 3,69

18 - I259-248 FREONI Giorgio, FRNGRG65M22L567G, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 24, m.n. 643, Euro 2,00

19 - I259-896 FREONI Stefano, FRNSFN67R21F861A, FREONI Massimo, FRNMSM72M11F861Y, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 24, m.n. 101, 101, 135, 135, Euro 656,82

20 - I259-A0069819 FUGATTI Marco, FGTMRC69C02F861P, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 24, m.n. 709, Euro 7,38

21 - I109-15014333 FUGOLO Raffaello, FGLRFL39L31G481G, FUGOLO Paolo, FGLPLA69B22F861Z, SPADA Angiolina Rita, SPDNLN46B47E911W, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 103, Euro 6,56

22 - I109-848413 GIRELLI Leonello, GRLLLL31A15F861L, FIORAVANTE Celestina, FRVCST37M48F861C, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 322, Euro 3,51

23 - I259-148620 GRIGOLI F.LLI S.N.C. DI GRIGOLI ENRICO E ADRIANO , 00235040235, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 24, m.n. 25, 202, 774, Euro 33,00

24 - I109-A0170859 LONARDI Gemma, LNRGMM40M68I109M, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 14, m.n. 43, 44, 104, 413, Euro 196,56

25 - I259-156880 LONARDI Giacomo, LNRGCM52P03E911V, LONARDI Eros, LNRRSE81C05L781C, LONARDI Michela, LNRMHL85B55L781N, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 25, m.n. 25, 26, 71, 71, 284, F. 26, m.n. 19, 114, 114, Euro 1.225,08

26 - I259-952475 LONARDI Giacomo, LNRGCM52P03E911V, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 25, m.n. 24, Euro 188,19

27 - I109-A0075677 LONARDI Maria, LNRMRA44D61E911T, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 136, F. 7, m.n. 337, Euro 10,53

28 - I109-1050079 LONARDI Pierino, LNRPRN41P25I109O, GALVANI Luigia, GLVLGU44A51I109A, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 3, F. 7, m.n. 193, Euro 112,32

29 - 20141023-123344 LONARDI Rosetta, LNRRTT42E54I109I, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 7, m.n. 244, Euro 7,02

30 - I259-1050159 LONARDI Sante, LNRSNT45E09I109Z, POSTAL Anna Maria, PSTNMR47D45L378L, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 150, F. 6, m.n. 184, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 27, m.n. 104, Euro 1.271,61

31 - 20160622-150038 LONARDI Sergio, LNRSRG34C22E502Y, COTTINI Giovanni, CTTGNN40B04D818H, COTTINI Giuseppe Sante, CTTGPP39L10E911G, LONARDI Angelo, LNRNGL36H06E502B, LONARDI Antonella, LNRNNL66C46I109N, LONARDI Stefania, LNRSFN71E43F861H, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 31, Euro 3,96

32 - I109-107075 LONARDI Sergio, LNRSRG34C22E502Y, LONARDI Angelo, LNRNGL36H06E502B, LONARDI Antonella, LNRNNL66C46I109N, LONARDI Stefania, LNRSFN71E43F861H, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 30, Euro 221,13

33 - I109-1001127 LONARDI Stefania, LNRSFN71E43F861H, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 595, Euro 14,04

34 - I109-1449 LONARDI Stefania, LNRSFN71E43F861H, LONARDI Sergio, LNRSRG34C22E502Y, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 66, 66, 348, Euro 782,73

35 - I109-113420 MARCHESINI Aldo, MRCLDA27P06L781U, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 319, 321, Euro 10,53

36 - I259-1010437 MARCONI Giulia, MRCGLI68R59F861P, PINALI Giuseppina, PNLGPP45M69B296D, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 26, m.n. 22, 201, Euro 214,02

37 - I109-878383 MARCONI Teresa, MRCTRS41A62I109G, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 477, Euro 3,28

38 - I109-81909 MAZZI Sofia, MZZSFO73S58F861P, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 72, Euro 221,13

39 - I109-115850 MEGHI Angelo, MGHNGL48M24I109Z, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 337, Euro 284,31

40 - I109-115910 MEGHI Fiorenzo, MGHFNZ53M20I109B, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 12, m.n. 328, F. 6, m.n. 719, Euro 494,91

41 - I259-1463391 MEGHI Marcella, MGHMCL54T47I259E, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 27, m.n. 89, Euro 169,74

42 - I259-1463381 MEGHI Milena, MGHMLN66H51F861N, SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA, F. 27, m.n. 72, Euro 7,38

43 - I109-15088404 MIGNOLLI Claudio, MGNCLD56T02L781X, MIGNOLLI Angiolina, MGNNLN59C49F861A, MIGNOLLI Giancarlo, MGNGCR65H17F861B, MIGNOLLI Giovanni, MGNGNN63C27F861Z, MIGNOLLI Loreta, MGNLRT64D64F861X, MIGNOLLI Luisa, MGNLSU76L46F861H, MIGNOLLI Nicoletta, MGNNLT70E41F861K, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 6, m.n. 55, Euro 14,04

44 - I109-117979 MONTRESOR Giovanni, MNTGNN45A26I109P, TOMEZZOLI Nadia, TMZNDA50H49H356C, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 13, m.n. 79, Euro 7,02

45 - I109-4226 MURARI Pier Luigi, MRRPLG39S25F861L, CARNERI Silvia, CRNSLV41R68E911Y, SAN PIETRO IN CARIANO, F. 22, m.n. 18, Euro 628,29

Un estratto del presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI dott. Lorenzo De Togni

(Codice interno: 325543)

PROVINCIA DI PADOVA

Estratto decreto del Dirigente Settore Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio Ufficio Espropriazioni n. 761 del 3 giugno 2016

"SNAM RETE GAS SPA - METANODOTTO "ALFONSINE-SAN BONIFACIO" DN 300 (12") VARIANTE ESTE DN 300 (12") DP 75 bar. Tratto in Comune di Este. Pagamento differenza tra l'indennità definitiva di asservimento e occupazione temporanea e l'indennità provvisoria depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Padova. Ditta Società Agricola Biogreen s.r.l. - Ditta Zandolin Antonio/Zandolin Maria Teresa - quota Zandolin Maria Teresa.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto **n. 761 del 3.6.2016 è stato ordinato a Snam Rete Gas S.p.A.** il pagamento diretto, a favore dei soggetti di seguito indicati, della somma complessiva di Euro.8.143,34 a titolo di saldo dell'indennità definitiva spettante per imposizione servitù di metanodotto e per occupazione temporanea, secondo gli importi di seguito indicati:

1) A) Comune di Este - C.T. : foglio 18 particella 53 superficie asservita mq. 2.756 - C.T. : foglio 18 particella 53 superficie occupata temporaneamente mq. 1.671

SOCIETA' AGRICOLA BIOGREEN S.R.L. - C.F./P.I. 04059880270

PROPRIETA' per 1 / 1 - Euro 7.154,34 a titolo di indennità per imposizione servitù metanodotto

2) A) Comune di Este

C.T. : foglio 31 particella 1043 superficie asservita mq. 1.354 - C.T. : foglio 31 particella 1043 superficie occupata temporaneamente mq. 1.466

ZANDOLIN MARIA TERESA - C.F. ZNDMTR71A67F382X - PROPRIETA' per 1 / 2 - Euro 989,00 a titolo di indennità per imposizione servitù metanodotto

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Dirigente Settore Risorse Umane, Finanziarie e Patrimonio Ufficio Espropriazioni Dott.ssa Valeria Renaldin

(Codice interno: 323836)

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza di pagamento e deposito prot. n. 45480 del 30 maggio 2016

Lavori di posizionamento barriera paramassi in comune di Vittorio Veneto loc. Longhere. Estratto ordinanza di pagamento e deposito indennità di asservimento.

La Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 22 comma 3 e dell'art. 26 comma 1 del D.P.R. 327/2001 ha disposto con ordinanza dirigenziale prot. n. 45480 del 30.05.2016 il pagamento diretto ed il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti dell'indennità di asservimento di cui decreto Rep. n. 127 del 08.03.2016 relativamente al terreno sito in Comune di Vittorio Veneto - Catasto Terreni Fg. 34 mapp. 332 asservito per mq. 500 per il posizionamento di una barriera paramassi a protezione delle aree sottostanti.

- Indennità da corrispondere alla Sig.ra DELLA GIUSTINA ANNA MARIA n. Belgio (EE) 02.05.1941 c.f. DLLNMR41E42Z103A (prop. 1/3) : Euro 333,34

- Indennità da depositare alla Cassa Depositi e Prestiti a favore di DELLA GIUSTINA GIOVANNI n. Vittorio Veneto (TV) 24.02.1944 c.f. DLLGNN44B24M089X (prop. 1/3) : Euro 333,33

- Indennità da depositare alla Cassa Depositi e Prestiti a favore di PEZZOTTI ANGELA n. Tavernola Bergamasca (BG) 08.12.1920 c.f. PZZNGL20T48L073C (prop. 1/3): Euro 333,33

I terzi interessati potranno proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Carlo Rapicavoli

(Codice interno: 325513)

TERNA SPA

Estratto decreto di asservimento Rep. N. 0467 in data 23 giugno 2016

Richiedente: Terna S.p.A. - UFFICIO ESPROPRI C.F. e P.I. 05779661007 TERNA - RETE ELETTRICA NAZIONALE S.p.A. - UFFICIO ESPROPRI Viale Egidio Galbani, 70 - 00156 ROMA. Decreto di asservimento ai sensi degli artt. 22 e 23, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 e dal D. Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330, dei fondi da asservire nel Comune di Cavallino Treporti e Venezia, in Provincia di Venezia, per la realizzazione degli elettrodotti in cavo a 132 kV "Fusina 2 - Sacca Fisola Cabina Primaria" e "Sacca Serenella Cabina Primaria - Cavallino Cabina Primaria".

La realizzazione delle opere in oggetto è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con decreto N° 239/EL-106/97/2009 del 06/08/2009.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 e 23 del vigente Decreto del Presidente della Repubblica sulle espropriazioni per causa di Pubblica Utilità n. 327 del 8 giugno 2001, si rende noto a chi può avervi interesse che, ai fini della costruzione e dell'esercizio delle opere elettriche indicate in oggetto, è stato emesso il Decreto di asservimento Rep. N° 0467 in data 23 giugno 2016, con il quale è stato imposto a favore della TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A., l'asservimento degli immobili situati nei Comuni di Cavallino Treporti e Venezia, in Provincia di Venezia di proprietà delle Ditte di seguito riportate, con indicazione delle superfici espropriate e della relativa indennità.

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI:

. MARINA FIORITA S.R.L.
Foglio 7 , particella 1176,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 77 ;
superficie asservita mq 338 ;
Foglio 7 , particella 479 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 8 ;
superficie asservita mq 31 ;
Foglio 7 , particella 1174 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 6 ;
superficie asservita mq 24 ;
Foglio 7 , particella 165 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 6 ;
superficie asservita mq 25 ;
Foglio 7 , particella 1143 ,
SEMINATIVO ;
superficie cavi e giunti mq 47 ;
superficie asservita mq 158 ;
Foglio 7 , particella 930 ,
ORTO PEZZA E FOSSA ;
superficie cavi e giunti mq 6 ;
superficie asservita mq 27 ;
Foglio 7 , particella 1080 ,
ORTO;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 6 ;
indennità provvisoria di Euro 3.700,00 (TREMILASETTECENTO / 00).

. BRESSANELLO TOBIA nato/a BURANO il 10/11/1957
. COSTANTINI MARIO nato/a BURANO il 16/10/1948
. D'ESTE MARIANO nato/a VENEZIA il 23/05/1951
. DEI ROSSI MICHELA nato/a BURANO il 01/07/1963
. D'ESTE MARIO nato/a BURANO il 01/01/1935
. D'ESTE MARIUCCIA nato/a BURANO il 15/08/1956
. MARALDO MARISA nato/a BURANO il 14/06/1952

. TAGLIAPIETRA NORA nato/a VENEZIA il 24/04/1981
. TAGLIAPIETRA SILVIA nato/a VENEZIA il 02/07/1975
. MOLIN SANDRA nato/a BURANO il 29/06/1949
. SENO BRUNA nato/a BURANO il 27/05/1939
. SENO UGO nato/a BURANO il 01/06/1964
. TREVISAN MARISA nato/a BURANO il 29/07/1935
. TREVISAN CATERINA nato/a VENEZIA il 17/08/1962
. TAGLIAPIETRA ARONNE nato/a VENEZIA il 07/11/1939
. TREVISAN DAVIDE nato/a VENEZIA il 05/07/1971
. TREVISAN MARCO nato/a VENEZIA il 25/05/1967
. TREVISAN MARIO nato/a BURANO il 27/07/1937
. TREVISAN ROBERTA nato/a VENEZIA il 10/10/1973
. VIAN MARA nato/a MURANO il 02/05/1945
Foglio 7 , particella 164 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 6 ;
superficie asservita mq 23 ;
Foglio 7 , particella 478 ,
FRUTTETO ;
superficie cavi e giunti mq 48 ;
superficie asservita mq 188 ;
Foglio 7 , particella 480 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 6 ;
superficie asservita mq 26 ;
indennità provvisoria di Euro 3.400,00 (TREMILAQUATTROCENTO / 00).

. LONICCI LINO nato/a VENEZIA il 06/03/1956
Foglio 7 , particella 286 ,
ORTO IRRIGUO;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 66 ;
indennità provvisoria di Euro 250,00 (DUECENTOCINQUANTA / 00).

. LONICI RENZO nato/a VENEZIA il 10/05/1961
Foglio 7 , particella 287 ,
ORTO IRRIGUO;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 68 ;
Foglio 7 , particella 565 ,
FRUTTETO;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 9 ;
indennità provvisoria di Euro 300,00 (TRECENTO / 00).

. RIVALETTO ELEONORA nato/a VENEZIA il 07/04/1968
Foglio 7 , particella 839 ,
FRUTTETO;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 26 ;
indennità provvisoria di Euro 200,00 (DUECENTO / 00).

. MELLARA DAVIDE nato/a VENEZIA il 16/12/1971
Foglio 7 , particella 272 ,
FRUTTETO;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 35 ;
indennità provvisoria di Euro 400,00 (QUATTROCENTO / 00).

. CHIESA PARROCCHIALE DELLA SS TRINITA'
Foglio 7 , particella 865 ,
SEMINATIVO;

superficie cavi e giunti mq 80 ;
superficie asservita mq 323 ;
indennità provvisoria di Euro 3.500,00 (TREMILACINQUECENTO / 00).

. BUBACCO BRUNO nato/a CAVARZERE il 30/11/1948
. BUBACCO IVANA nato/a CAVARZERE il 05/04/1942
. BUBACCO NARCISA nato/a VENEZIA il 31/01/1951
. BUBACCO SEVERINO nato/a CAVARZERE il 07/11/1939
. ENZO EMILIA nato/a BURANO il 04/01/1926
Foglio 7 , particella 396 ,
FRUTTETO;
superficie cavi e giunti mq 9 ;
superficie asservita mq 37 ;
indennità provvisoria di Euro 500,00 (CINQUECENTO / 00).

. ENZO RENZO nato/a VENEZIA il 27/12/1945
. TREVISAN VALERIA nato/a VENEZIA il 11/03/1949
Foglio 7 , particella 397 ,
FRUTTETO;
superficie cavi e giunti mq 14 ;
superficie asservita mq 54 ;
Foglio 7 , particella 398 ,
FRUTTETO;
superficie cavi e giunti mq 12 ;
superficie asservita mq 49 ;
indennità provvisoria di Euro 1.400,00 (MILLEQUATTROCENTO / 00).

. BALLARIN GIUSEPPE nato/a VENEZIA il 07/11/1942
Foglio 7 , particella 92 ,
FRUTTETO;
superficie cavi e giunti mq 18 ;
superficie asservita mq 73 ;
Foglio 7 , particella 94 ,
SEMINATIVO;
superficie cavi e giunti mq 15 ;
superficie asservita mq 60 ;
indennità provvisoria di Euro 2.000,00 (DUEMILA / 00).

. SMERGHETTO RITA nato/a VENEZIA il 04/09/1941
Foglio 7 , particella 95 ,
SEMINATIVO;
superficie cavi e giunti mq 28 ;
superficie asservita mq 113 ;
indennità provvisoria di Euro 1.200,00 (MILLEDUECENTO / 00).

. VALLI TREPORTINE S.R.L. con sede in VENEZIA (VE)
Foglio 8 , particella 888 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 158 ;
superficie asservita mq 699 ;
Foglio 8 , particella 890 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 66 ;
superficie asservita mq 226 ;
Foglio 8 , particella 180 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 143 ;
superficie asservita mq 753 ;
Foglio 8 , particella 189 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 34 ;
superficie asservita mq 129 ;

Foglio 12 , particella 964 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 317 ;
superficie asservita mq 992 ;
Foglio 12 , particella 965 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 3 ;
Foglio 12 , particella 814 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 4 ;
superficie asservita mq 16 ;
Foglio 12 , particella 812 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 6 ;
superficie asservita mq 22 ;
indennità provvisoria di Euro 10.500,00 (DIECIMILACINQUECENTO / 00).

. FOLLIN ESTERINO nato/a VENEZIA il 15/10/1934
. FOLLIN GIORGIO nato/a VENEZIA il 06/09/1941
. VALLI TREPORTINE S.R.L.
Foglio 8 , particella 760 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 13 ;
superficie asservita mq 328 ;
indennità provvisoria di Euro 800,00 (OTTOCENTO / 00).

. ALFONZI MONICA nato/a VENEZIA il 20/05/1970
. COSTANTINI DIEGO nato/a VENEZIA il 21/03/1970
. COSTANTINI GIANLUCA nato/a VENEZIA il 12/03/1973
Foglio 11 , particella 1520 ,
SEMINATIVO;
superficie cavi e giunti mq 46 ;
superficie asservita mq 173 ;
Foglio 11 , particella 1515 ,
SEMINATIVO;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 2 ;
indennità provvisoria di Euro 1.950,00 (MILLENOVECENTOCINQUANTA / 00).

. BACCIOLO LUCIO nato/a VENEZIA il 14/12/1967
Foglio 11 , particella 41 ,
SEMINATIVO;
superficie cavi e giunti mq 32 ;
superficie asservita mq 99 ;
indennità provvisoria di Euro 1.250,00 (MILLEDUECENTOCINQUANTA / 00).

. BACCIOLO FRANCESCA nato/a VENEZIA il 23/06/1936
Foglio 11 , particella 377 ,
SEMINATIVO;
superficie cavi e giunti mq 38 ;
superficie asservita mq 100 ;
indennità provvisoria di Euro 1.400,00 (MILLEQUATTROCENTO / 00).

. BACCIOLO ROMANO nato/a BURANO il 19/09/1937
Foglio 11 , particella 378 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 110 ;
superficie asservita mq 435 ;
indennità provvisoria di Euro 2.400,00 (DUEMILAQUATTROCENTO / 00).

. ZANE ANITA nato/a VENEZIA il 08/07/1942
Foglio 11 , particella 379 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 158 ;
superficie asservita mq 611 ;
Foglio 11 , particella 2031 ,
ORTO PEZZA E FOSSA ;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 20 ;
indennità provvisoria di Euro 3.500,00 (TREMILACINQUECENTO / 00).

. SMERGHETTO DINO nato/a BURANO il 16/11/1950
Foglio 11 , particella 380 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 112 ;
superficie asservita mq 365 ;
Foglio 11 , particella 384 ,
ORTO PEZZA E FOSSA ;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 82 ;
indennità provvisoria di Euro 2.600,00 (DUEMILASEICENTO / 00).

. FUIN PRIMO nato/a BURANO il 13/12/1943
Foglio 11 , particella 1187 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 140 ;
superficie asservita mq 554 ;
indennità provvisoria di Euro 3.050,00 (TREMILACINQUANTA / 00).

. VALLERI CRISTIAN nato/a VENEZIA il 28/09/1977
. VALLERI GIANCARLO nato/a VENEZIA il 27/01/1955
. VALLERI RENZO nato/a VENEZIA il 28/01/1958
Foglio 12 , particella 142 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 65 ;
superficie asservita mq 213 ;
indennità provvisoria di Euro 1.350,00 (MILLETRECENTOCINQUANTA / 00).

. VALERI EGIDIO nato/a BURANO il 30/03/1922
Foglio 12 , particella 475 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 20 ;
superficie asservita mq 71 ;
indennità provvisoria di Euro 450,00 (QUATTROCENTOCINQUANTA / 00).

. VALLERI BEPPINO nato/a VENEZIA il 12/11/1962
Foglio 12 , particella 476 ,
PRATO ;
superficie cavi e giunti mq 70 ;
superficie asservita mq 220 ;
indennità provvisoria di Euro 1.450,00 (MILLEQUATTROCENTOCINQUANTA / 00).

. VALLERI FRANCA nato/a VENEZIA il 19/08/1945
Foglio 12 , particella 665 ,
SEMINATIVO;
superficie cavi e giunti mq 10 ;
superficie asservita mq 61 ;
indennità provvisoria di Euro 500,00 (CINQUECENTO / 00).

. ENZO ADRIANA nato/a VENEZIA il 17/03/1959
. VALLERI ILVA nato/a VENEZIA il 14/09/1956

. VALLERI PAOLO nato/a VENEZIA il 08/05/1953
. VALLERI SANDRA nato/a VENEZIA il 24/02/1964
Foglio 12 , particella 838 ,
SEMINATIVO;
superficie cavi e giunti mq 2 ;
superficie asservita mq 91 ;
indennità provvisoria di Euro 600,00 (SEICENTO / 00).

. TREVISAN LUBIANA nato/a VENEZIA il 19/06/1941
Foglio 12 , particella 12 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 45 ;
superficie asservita mq 179 ;
indennità provvisoria di Euro 800,00 (OTTOCENTO / 00).

. NARDIN MARIA nato/a BURANO il 12/08/1940
Foglio 12 , particella 243 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 55 ;
superficie asservita mq 219 ;
indennità provvisoria di Euro 1.000,00 (MILLE / 00).

. ALTOBELLI ANNAMARIA nato/a BURANO il 17/12/1944
. MAVARACCHIO SONIA nato/a VENEZIA il 20/06/1966
. MAVARACCHIO SARA nato/a VENEZIA il 11/08/1968
. MAVARACCHIO STEFANIA nato/a JESOLO il 23/02/1973
Foglio 12 , particella 244 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 10 ;
superficie asservita mq 39 ;
indennità provvisoria di Euro 400,00 (QUATTROCENTO / 00).

. PORTOLAGUNA S.R.L.
Foglio 12 , particella 17 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 270 ;
superficie asservita mq 1075 ;
indennità provvisoria di Euro 4.500,00 (QUATTROMILACINQUECENTO / 00).

. OPERA DIOCESANA ASSISTENZA RELIGIOSA - ODAR
Foglio 12 , particella 50 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 214 ;
superficie asservita mq 813 ;
indennità provvisoria di Euro 3.500,00 (TREMILACINQUECENTO / 00).

. FRATER PINUCCIA nato/a VENEZIA il 26/06/1956
Foglio 12 , particella 1342 ,
ORTO PEZZA E FOSSA ;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 34 ;
Foglio 12 , particella 1343 ,
ORTO PEZZA E FOSSA ;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 8 ;
indennità provvisoria di Euro 200,00 (DUECENTO / 00).

. ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.
Foglio 12 , particella 49 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 97 ;
superficie asservita mq 397 ;

indennità provvisoria di Euro 1.606,00 (MILLESEICENTOSEI / 00).

. COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI
Foglio 7 , particella 162 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 376 ;
superficie asservita mq 1216 ;
Foglio 7 , particella 1065 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 141 ;
superficie asservita mq 597 ;
Foglio 7 , particella 1067 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 76 ;
superficie asservita mq 303 ;
Foglio 7 , particella 1069 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 69 ;
superficie asservita mq 275 ;
Foglio 7 , particella 1071 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 3 ;
superficie asservita mq 12 ;
Foglio 7 , particella 1073 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 15 ;
superficie asservita mq 58 ;
Foglio 7 , particella 1075 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 110 ;
superficie asservita mq 442 ;
Foglio 7 , particella 1081 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 20 ;
superficie asservita mq 72 ;
Foglio 7 , particella 285 ,
INCOLTO PRODUTTIVO;
superficie cavi e giunti mq 0 ;
superficie asservita mq 56 ;
indennità provvisoria di Euro 14.000,00 (QUATTORDICIMILA / 00).

COMUNE DI VENEZIA:

. COMUNE DI VENEZIA
Sezione: B-2 (MURANO)
Foglio 50 , particella 156,
ENTE URBANO;
superficie cavi e giunti mq 30;
superficie asservita mq 119;
Sezione: B-2 (MURANO)
Foglio 50 , particella 141,
RELITTO ACQ. ES.;
superficie cavi e giunti mq 3;
superficie asservita mq 12;
Sezione: B-2 (MURANO)
Foglio 50 , particella 140,
RELITTO ACQ. ES.;
superficie cavi e giunti mq 3;
superficie asservita mq 12;
Sezione: B-2 (MURANO)
Foglio 50 , particella 99,
INCOLTO PROD.;

superficie cavi e giunti mq 2;
superficie asservita mq 10;
Sezione: B-2 (MURANO)
Foglio 50 , particella 593,
INCOLTO PROD.;
superficie cavi e giunti mq 12;
superficie asservita mq 48;
Sezione: B-2 (MURANO)
Foglio 50 , particella 196,
INCOLTO PROD.;
superficie cavi e giunti mq 81;
superficie asservita mq 325;
Sezione: B-2 (MURANO)
Foglio 50 , particella 194,
INCOLTO PROD.;
superficie cavi e giunti mq 89;
superficie asservita mq 355;
Sezione: B-2 (MURANO)
Foglio 50 , particella 246,
INCOLTO PROD.;
superficie cavi e giunti mq 1;
superficie asservita mq 2;
Sezione: B-2 (MURANO)
Foglio 50 , particella 244,
INCOLTO PROD.;
superficie cavi e giunti mq 6;
superficie asservita mq 23;
indennità provvisoria di Euro 4.941,00 (QUATTROMILANOVECENTOQUARANTUNO / 00).

Il Responsabile del procedimento per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'Ing. Michele Bennato tel. 049/2962050, c/o TERNA Rete Italia S.p.A. - Via San Crispino, 22 - 35129 PADOVA.
I terzi interessati dal procedimento possono proporre opposizione, ai sensi dell'art. 23, comma 5, del DPR n. 327/2001 entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Il Dirigente dell'Ufficio Espropri Stefano Conti

(Codice interno: 325405)

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO, ARSIERO (VICENZA)

Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 13 del 8 giugno 2016

Dismissione dell'impianto di depurazione di Tonezza del Cimone e collegamento alla rete fognaria di Alto Vicentino S.p.A. (2°Stralcio).

Pagamento dell'indennità di asservimento accettata ex art. 20, comma 8 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto **13 del 08.06.2016 è stato ordinato il pagamento** diretto a favore della ditta concordataria di seguito indicata della somma complessiva di **Euro 256,32, secondo gli importi in grassetto indicati,** a titolo di pagamento dell'indennità di asservimento accettata degli immobili occorrenti per i lavori in oggetto di seguito elencati:

C) Comune di Arsiero**: CT: sez U fgl 1 part 237 da asservire per mq 24; CT: sez U fgl 1 part 431 da asservire per mq 120; Dal Molin Ivana, prop. per 2/4 Euro 128,16**; **Dal Molin Massimo, prop. per 1/4 Euro 64,08**; **Serman Maria Rosa, prop. per 1/4 Euro 64,08**;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Responsabile Ufficio Espropri Dott.ssa Laura Dal Zotto

(Codice interno: 325406)

UNIONE MONTANA ALTO ASTICO, ARSIERO (VICENZA)

Estratto decreto del Responsabile Ufficio Espropri n. 14 del 8 giugno 2016

Dismissione dell'impianto di depurazione di Tonezza del Cimone e collegamento alla rete fognaria di Alto Vicentino S.p.A.(2° Stralcio). Deposito dell'indennità provvisoria di esproprio ex art. 20, comma 14 e art. 26 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto **14 del 08/06/2016 è stato ordinato il deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze(ex Cassa Depositi e Prestiti - Tesoreria Provinciale dello Stato)** a favore delle ditte di seguito indicate della somma complessiva di **Euro 232,90**, **secondo gli importi per ognuna in grassetto indicate,** a titolo di indennità provvisoria spettante per l'asservimento degli immobili sotto riportati:

A) Comune di Tonezza del Cimone**: CT: sez U fgl 9 part 1048 da asservire per mq 15; CT: sez U fgl 19 part 1049 da asservire per mq 21; Canale Ferdinando, prop. per 1/1 Euro 61,20**;

B) Comune di Valdastico**: CT: sez B fgl 24 part 138 da asservire per mq 38; CT: sez B fgl 24 part 140 da asservire per mq 10; Canale Carmela fu Domenico, prop. per 1/4 Euro 20,40**; **Canale Domenico fu Domenico, prop. per 1/4 Euro 20,40**; **Canale Ida, prop. per 1/4 Euro 20,40**; **Canale Mario, prop. per 1/4 Euro 20,40**;

C) Comune di Arsiero**: CT: sez U fgl 4 part 5 da asservire per mq 53; Dalla via Giovanni, prop. per 1/1 Euro 90,10**;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Arsiero, lì 08/06/2016

Il Responsabile Ufficio Espropri Dott.ssa Laura Dal Zotto

(Codice interno: 324567)

VERITAS SPA, MESTRE - VENEZIA

Decreto di asservimento coattivo e occupazione temporanea n. 01/2016 del 29 giugno 2016 Prot. n. 40089
ID 2200 - Prot. N. 40089/GN - Decreto di asservimento coattivo e occupazione temporanea per Pubblica Utilità degli immobili per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di condotto scolmatore lungo la nuova viabilità dei Ghezzi - Sub Lotto C - ID 359 - Cod. Progr. FCP14080102.

LA RESPONSABILE UFFICIO CONCESSIONI ESPROPRI E SERVITÙ DI VERITAS S.P.A.

.... omissis ....

PREMESSO

- che VERITAS SPA ha necessità di realizzare un condotto scolmatore lungo la nuova viabilità dei Ghezzi a Chioggia - Sottomarina, interessando anche alcune proprietà private, con conseguente costituzione di servitù coattiva;
- che per l'esecuzione dei lavori finalizzati alla realizzazione del condotto scolmatore sopra descritto è necessario procedere all'occupazione temporanea delle proprietà individuate nei mappali di cui all'allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA";
- ....omissis...

DECRETA

per le motivazioni di cui alle premesse del presente Atto:

Art. 1) servitù coattiva - E' disposta a favore di VERITAS S.p.A. la servitù coattiva perpetua degli immobili identificati nell'allegato denominato " PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA" ....omissis...., facente parte integrante del presente provvedimento, i cui proprietari vengono indicati nello stesso Allegato, necessari all'asservimento coattivo e occupazione temporanea per Pubblica Utilità degli immobili per l'esecuzione dei lavori relativi alla realizzazione di condotto scolmatore lungo la nuova viabilità dei Ghezzi - Sub Lotto C - ID 359 - Cod. Progr. FCP140 80102 - Accordo per la Salvaguardia Ambientale del Bacino Lusenzo nella Laguna di Venezia per la prevenzione del rischio idraulico dell'area di Sottomarina in Comune di Chioggia. ....omissis...

Art. 2) condizioni di asservimento - Gli immobili di cui al piano particellare elenco ditte, sono perpetuamente asserviti, a favore di Veritas S.p.A..

Alle Ditte proprietarie non è consentito realizzare sulle aree asservite costruzioni o comunque eseguire lavori di qualsiasi tipo che menomino e rendano più gravoso l'esercizio del diritto di servitù di cui all'art. 1) che precede.

Veritas S.p.A. avrà diritto di accedere al fondo asservito per le necessarie ispezioni o riparazioni alle condotte di fognatura; gli eventuali danni arrecati in conseguenza di tali accessi verranno di volta in volta risarciti.

Tutte le opere realizzate resteranno di esclusiva proprietà di Veritas S.p.A. che pertanto potrà eventualmente sostituirle, ridurle o rimuoverle, a suo insindacabile giudizio.

Art. 3) occupazione temporanea - Per l'esecuzione dei lavori descritti in premessa è altresì disposta a favore di VERITAS S.p.A., l'occupazione temporanea degli immobili siti nel Comune censuario di Chioggia, quali risultano nell'allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA", parte integrante del presente provvedimento.

All'atto dell'effettiva occupazione degli immobili Veritas S.p.A. provvederà a redigere il verbale di immissione in possesso e lo stato di consistenza dei luoghi, in contradditorio con i proprietari o, in caso di assenza o rifiuto con la presenza di due testimoni.

Possono partecipare alle operazioni di immissione in possesso i titolari di diritti reali o personali o il possessore dei beni.

Ultimati i lavori di posa, le aree utilizzate a titolo di occupazione temporanea, previa rimessione in pristino, verranno, con successivo verbale, restituite ai proprietari.

Art. 4) indennità di occupazione temporanea - per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di riconsegna delle aree, sarà dovuta l'indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio delle aree e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari a un dodicesimo di quella annua (art. 50 t.u. espropri).

Gli eventuali danni arrecati alle proprietà durante la fase di attuazione dei lavori descritti in premessa potranno essere oggetto di separato indennizzo da parte di Veritas S.p.A. Gli indennizzi saranno quantificati e liquidati direttamente dalla Direzione Lavori sulla base dei prezzi correnti di mercato e della qualità, constatati e verbalizzati in contradditorio al momento dell'immissione in possesso ed eventualmente raffrontanti con la situazione alla fine lavori.

Art. 5) indennità provvisoria di asservimento - La misura dell'indennità di asservimento da corrispondere in via provvisoria ai proprietari degli immobili, è determinata nel modo e nell'importo indicato nell'allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA".

Art. 6) L'esecuzione del presente Decreto avverrà mediante l'immissione nel possesso degli immobili di cui all'allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA" ai sensi e per gli effetti degli artt. 23 comma 1 lettere h) e 24 del D.P.R. 327/2001.

Art. 7) Copia del presente decreto viene notificato nelle forme previste per gli atti processuali civili, unitamente all'avviso indicante il luogo, il giorno e l'ora in cui i tecnici incaricati da Veritas S.p.A. prenderanno possesso degli immobili di cui è autorizzata l'occupazione. Contestualmente si redigerà, in contradditorio con i proprietari, fittavoli, mezzadri, coloni o compartecipanti, il relativo verbale di immissione in possesso e dello stato di consistenza degli immobili. ....omissis...

Art. 8) I destinatari della procedura di asservimento coattivo entro il termine di trenta (30) giorni dalla data d'immissione in possesso, dovranno comunicare a Veritas S.p.A. se condividono la determinazione dell'indennità provvisoria nella misura indicata nell'allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA", con l'avvertenza che, in caso di silenzio, la stessa si intende rifiutata.

La dichiarazione di accettazione è irrevocabile In caso di accettazione, al fine della liquidazione della somma, il soggetto interessato, dovrà far pervenire a Veritas S.p.A. entro i successivi sessanta (60) giorni, la documentazione comprovante, anche mediante attestazione notarile, la titolarità del diritto di proprietà del bene.

In caso di mancata accettazione dell'indennità determinata, l'interessato potrà sempre entro il termine di trenta (30) giorni dalla data di immissione in possesso, avvalersi della facoltà di cui all'art. 21 del DPR 327/2001, in tal caso egli potrà nominare un tecnico di fiducia e/o presentare osservazioni e documenti.

Decorso il termine di trenta giorni senza che l'indennità di cui all'allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA", sia stata accettata, Veritas S.p.A. procederà al deposito della somma presso il competente Servizio Depositi Definitivi (ex Cassa DD.PP).

Art. 9) ....omissis...

Art. 10) Il presente Decreto sarà trascritto presso il Servizio di Pubblicità immobiliare dell'Agenzia del Territorio a cura e spese di Veritas Spa.

Art. 11) Contro il presente provvedimento è possibile ricorrere al T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

LA RESPONSABILE UFFICIO CONCESSIONI ESPROPRI E SERVITÙ DI VERITAS S.P.A rag. Gabriella Nardo

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
01	SOLMI GIOVANNI	nato a FERRARA (FE) il 19/12/1940	SLMGNN40T19D548I	Chioggia	26	4140		Ente Urbano	00.47.42	123	181	incolto	€ 2.460,00	€ 1.629,00
	BOSCOLO CEGION MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 05/11/1941	BSCMRA41S45C638R											
	VELMAC S.A.S. di Boscolo Loris & C.	con sede in CHIOGGIA (VE)	29581770272											
												Totale Indennità Ditta 01	**€ 2.460,00**	**€ 1.629,00**
02	CREPALDI RENZO	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/07/1952	CRPRNZ52L07C638G	Chioggia	26	4428	1,2,3	Ente Urbano	00.12.50	140	211	cortile	€ 2.800,00	€ 1.899,00
	SCARPA SANTA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/02/1954	SCRSNT54B64C638U											
												Totale Indennità Ditta 02	**€ 2.800,00**	**€ 1.899,00**
03	BOSCOLO GNOLO ALFREDO	nato a CHIOGGIA (VE) il 22/06/1949	BSCLRD49H22C638W	Chioggia	26	3556		Orto	00.06.19	112	168	incolto	€ 1.456,00	€ 1.512,00
	BOSCOLO BERTO ALESSANDRO	nata a CHIOGGIA (VE) il 30/06/1976	BSCLSN76H30C638M											
	BOSCOLO BERTO ARMIDO	nata a CHIOGGIA (VE) il 29/08/1951	BSCRMD51M29C638Z											
	BOSCOLO GNOLO GIANFRANCO	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/02/1947	BSCGFR47B16C638A											
	BOSCOLO GNOLO GIANNINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 18/03/1943	BSCGNN43C18C638I											
	BOSCOLO GNOLO LARA	nata a CHIOGGIA (VE) il 08/02/1970	BSCLRA70B48C638R											
												Totale Indennità Ditta 03	**€ 1.456,00**	**€ 1.512,00**
04	CASSON CLAUDIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 21/05/1951	CSSCLD51E61C638I	Chioggia	26	1872 (graff.)	19	Ente Urbano	00.04.69	63	94	giardino	€ 1.260,00	€ 846,00
	VIANELLO ANTONIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 13/05/1950	VNLNTN50E13C638G			3532 (graff.)	6							
												Totale Indennità Ditta 04	**€ 1.260,00**	**€ 846,00**
05	BOSCOLO BERTO ERMINIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 09/04/1961	BSCRMN61D49C638C	Chioggia	26	3531	3	Ente Urbano	00.04.10	65	96	giardino	€ 1.300,00	€ 864,00
	TIOZZO PEZZOLI LUIGI	nata a CHIOGGIA (VE) il 25/03/1955	TZZLGU55C25C638D											
												Totale Indennità Ditta 05	**€ 1.300,00**	**€ 864,00**
06	BOSCOLO MENEGUOLO ANTONIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 09/04/1943	BSCNTN43D09C638M	Chioggia	26	2101		Orto	00.30.10	326	564	incolto	€ 4.238,00	€ 5.076,00
	BOSCOLO MENEGUOLO MARIA ADRIANA	nata a CHIOGGIA (VE) il 22/05/1947	BSCMDR47E62C638E											
	MONACO GINETTA	nata a CHIOGGIA (VE) il 21/04/1953	MNCGTT53D61C638N											
	MONACO GIORGIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 30/08/1951	MNCGRG51M30C638B											
												Totale Indennità Ditta 06	**€ 4.238,00**	**€ 5.076,00**
07	BOSCOLO BRUSA' MARCO	nato a CHIOGGIA (VE) il 19/12/1974	BSCMRC74T19C638L	Chioggia	26	1875		Orto	00.08.90	107	98	incolto	€ 1.391,00	€ 882,00
	BOSCOLO BRUSA' ROBERTO	nata a CHIOGGIA (VE) il 04/01/1979	BSCRRT79A04C638M											
												Totale Indennità Ditta 07	**€ 1.391,00**	**€ 882,00**
08	EREDI DI BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/12/1925	BSCMRA25T64C638R	Chioggia	26	3736		Orto	00.06.40	46	116	incolto	€ 598,00	€ 1.044,00
	VIANELLO PINUCCIA erede di BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 19/03/1956	VNLPCC56C59C638I											
	VIANELLO ROBERTA erede di BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 28/12/1950	VNLRRT50T68C638G											
	BOSCOLO BRAGADIN MARTINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 30/10/1940	BSCMTN40R30C638S											
												Totale Indennità Ditta 08	**€ 598,00**	**€ 1.044,00**
09	EREDI DI BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/12/1925	BSCMRA25T64C638R	Chioggia	26	1877		Orto	00.16.60	91	228	incolto	€ 1.183,00	€ 2.052,00
	VIANELLO PINUCCIA ed erede di BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 19/03/1956	VNLPCC56C59C638I											
	VIANELLO ROBERTA ed erede di BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 28/12/1950	VNLRRT50T68C638G											
	BOSCOLO BRAGADIN MARTINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 30/10/1940	BSCMTN40R30C638S											
												Totale Indennità Ditta 09	**€ 1.183,00**	**€ 2.052,00**
10	GISA SRL	con sede in CHIOGGIA (VE)	03692110277	Chioggia	26	3645		Orto	00.13.40	101	252	incolto	€ 1.313,00	€ 2.268,00
						4434		Orto	00.16.70	103	258	incolto	€ 1.339,00	€ 2.322,00
				Chioggia	37	509		Orto	00.02.30	0	160	incolto	€ 0,00	€ 1.440,00
						506		Orto	00.01.20	0	70	incolto	€ 0,00	€ 630,00
						507		Orto	00.02.40	0	46	incolto	€ 0,00	€ 414,00
						1095		Orto	00.00.80	34	7	incolto	€ 442,00	€ 63,00
						508		Orto	00.05.30	0	28	incolto	€ 0,00	€ 252,00
												Totale Indennità Ditta 10	**€ 3.094,00**	**€ 7.389,00**

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102 –** PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
11	COOPERATIVA EDILIZIA LUSENZO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	con sede in CHIOGGIA (VE)	02771300270	Chioggia	26	1884		Orto	00.33.90	233	585	incolto	€ 3.029,00	€ 5.265,00
												Totale Indennità Ditta 11	**€ 3.029,00**	**€ 5.265,00**
12	PIANETA CASA S.R.L	con sede in CHIOGGIA (VE)	03059770275	Chioggia	26	1887		Orto	00.31.10	177	442	incolto e stradina	€ 2.301,00	€ 3.978,00
												Totale Indennità Ditta 12	**€ 2.301,00**	**€ 3.978,00**
13	BOSCOLO STORNELLON ALBERTO	nato a CHIOGGIA (VE) il 02/12/1969	BSCLRT69T02C638N	Chioggia	26	1892		orto	00.24.40	224	555	prato	€ 2.912,00	€ 4.995,00
	BOSCOLO STORNELLON MICHELE	nato a CHIOGGIA (VE) il 12/01/1966	BSCMHL66A12C638A											
	BOSCOLO STORNELLON ROBERTA	nata a CHIOGGIA (VE) il 07/12/1964	BSCRRT64T47C638E											
	PIPINATO VANNA	nata a PONTELONGO (PD) il 20/09/1943	PPNVNN43P60G850P											
												Totale Indennità Ditta 13	**€ 2.912,00**	**€ 4.995,00**
14	GUENDA DI GHIRARDON ALBINO & C.S.A.S	con sede in CHIOGGIA (VE)	02472770276	Chioggia	26	1897		orto	00.18.10	136	350	incolto	€ 1.768,00	€ 3.150,00
	I.S.A. COSTRUZIONI S.R.L.	con sede in CHIOGGIA (VE)	03389990270											
												Totale Indennità Ditta 14	**€ 1.768,00**	**€ 3.150,00**
15	BERTAGGIA RENATA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/12/1956	BRTRNT56T64C638S	Chioggia	37	2535		orto	00.42.30	285	602	incolto	€ 3.705,00	€ 5.418,00
	EREDI DI BOSCOLO BRAGADIN VALERIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 12/10/1929	BSCVRN29R12C638C											
	TIOZZO GOBETTO ANGELA erede di BOSCOLO BRAGADIN VALERIANO	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/10/1939	TZZNGL39R56C638C											
	BOSCOLO BRAGADIN FRANCESCO	nato a PIOVE DI SACCO (PD) il 10/02/1966	BSCFNC66B10G693G											
	BOSCOLO BRAGADIN LUIGI	nato a PIOVE DI SACCO (PD) il 26/02/1971	BSCLGU71B26G693L											
	BOSCOLO BRAGADIN NADIA	nata a PIOVE DI SACCO (PD) il 08/03/1964	BSCNDA64C48G693X											
	COSTA ALESSANDRA	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/09/1961	CSTLSN61P66C638W											
	GUENDA DI GHIRARDON ALBINO & C.S.A.S	con sede in CHIOGGIA (VE)	02472770276											
	I.S.A. COSTRUZIONI S.R.L.	con sede in CHIOGGIA (VE)	03389990270											
	TIOZZO MIRELLA PEZZOLI	nata a CHIOGGIA (VE) il 05/09/1934	TZZMLL34P45C638D											
	TIOZZO NADIA PEZZOLI	nata a CHIOGGIA (VE) il 21/07/1944	TZZNPZ44L61C638J											
												Totale Indennità Ditta 15	**€ 3.705,00**	**€ 5.418,00**
16 continua	PIANETA CASA S.R.L	con sede in CHIOGGIA (VE)	03059770275	Chioggia	37	2		orto	00.07.20	38	84	incolto	€ 494,00	€ 756,00
	EREDI DI TIOZZO ANGELO	nato a CHIOGGIA (VE) il 27/09/1922	TZZNGL22P27C638N											
	TIOZZO FASIOLO FABRIZIO erede di TIOZZO ANGELO	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/01/1953	TZZFRZ53A14C638K											
	TIOZZO FASIOLO SANDRO erede di TIOZZO ANGELO	nato a CHIOGGIA (VE) il 18/02/1959	TZZSDR59B18C638D											
	EREDI DI TIOZZO FASIOLO LINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 17/10/1928	TZZLNI28R17C638X											
	BOSCOLO CEGION GINA erede di TIOZZO FASIOLO LINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 31/05/1933	BSCGNI33E71C638S											
	TIOZZO FASIOLO CINZIA erede di TIOZZO FASIOLO LINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 17/12/1962	TZZCNZ62T57C638T											
	TIOZZO FASIOLO ROSELLA erede di TIOZZO FASIOLO LINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 18/02/1955	TZZRLL55B58C638T											
	TIOZZO FASIOLO LORETTA erede di TIOZZO FASIOLO LINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 13/06/1960	TZZLTT60H53C638H											
	TIOZZO FASIOLO MIRKO erede di TIOZZO FASIOLO LINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 10/12/1967	TZZMRK67T10G224W											
	TIOZZO FASIOLO LIVIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/09/1924	TZZLVI24P14C638W											

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
segue 16	EREDI DI TIOZZO FASIOLO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 03/03/1918	TZZMRN18C03C638Y	Chioggia	37	2		orto	00.07.20	38	84	incolto	€ 494,00	€ 756,00
	TIOZZO FASIOLO CLARA erede di TIOZZO MARINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 31/08/1948	TZZCLR48M71C638K											
	TIOZZO NETTI MATTIA erede di TIOZZO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 11/02/1976	TZZMTT76B11C638O											
	TIOZZO NETTI MICHELE erede di TIOZZO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 11/04/1978	TZZMHL78D11C638S											
	EREDI DI TIOZZO FASIOLO SALVINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 26/08/1926	TZZSVN26M26C638G											
	TIOZZO FASIOLO ENZO erede di TIOZZO SALVINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/01/1953	TZZNZE54A23C638M											
	TIOZZO FASIOLO MARVI erede di TIOZZO SALVINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 28/04/1960	TZZMRV60D68C638H											
												Totale Indennità Ditta 16	**€ 494,00**	**€ 756,00**
17	BOSCOLO MEO LUCIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/07/1939	BSCLNM39L14C638F	Chioggia	37	807		orto	00.07.30	40	91	incolto	€ 520,00	€ 819,00
	BOSCOLO MEO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/07/1946	BSCMRN46L23C638T											
	BOSCOLO MEO RENZO	nato a VENEZIA (VE) il 15/01/1966	BSCRNZ66A15L736L											
	BOSCOLO MEO LUCIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/07/1939	BSCLNM39L14C638F			4		orto	00.17.40	84	204	incolto arborato	€ 1.092,00	€ 1.836,00
	BOSCOLO MEO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/07/1946	BSCMRN46L23C638T											
	BOSCOLO MEO RENZO	nato a VENEZIA (VE) il 15/01/1966	BSCRNZ66A15L736L											
												Totale Indennità Ditta 17	**€ 1.612,00**	**€ 2.655,00**
18	TIOZZO GOBETTO ANGELA	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/10/1939	TZZNGL39R56C638C	Chioggia	37	5		orto	00.19.80	93	227	incolto arborato	€ 1.209,00	€ 2.043,00
	BOSCOLO BRAGADIN FRANCESCO	nato a PIOVE DI SACCO (PD) il 10/02/1966	BSCFNC66B10G693G											
	BOSCOLO BRAGADIN LUIGI	nato a PIOVE DI SACCO (PD) il 26/02/1971	BSCLGU71B26G693L											
	BOSCOLO BRAGADIN NADIA	nata a PIOVE DI SACCO (PD) il 08/03/1964	BSCNDA64C48G693X											
												Totale Indennità Ditta 18	**€ 1.209,00**	**€ 2.043,00**
19	BOSCOLO RIZZO MICAELA	nata a CHIOGGIA (VE) il 12/05/1967	BSCMCL67E52C638B	Chioggia	37	670		orto	00.19.70	105	264	incolto arborato	€ 1.365,00	€ 2.376,00
												Totale Indennità Ditta 19	**€ 1.365,00**	**€ 2.376,00**
20	DE BEI PAOLA	nata a CHIOGGIA (VE) il 19/07/1958	DBEPLA58L59C638W	Chioggia	37	11		orto	00.16.16	94	237	orto	€ 1.222,00	€ 2.133,00
												Totale Indennità Ditta 20	**€ 1.222,00**	**€ 2.133,00**
21	CAPUZZO OTTAVINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 10/04/1951	CPZTVN51D10C638R	Chioggia	37	427		orto	00.15.60	69	173	orto	€ 897,00	€ 1.557,00
	PIANETA CASA S.R.L	con sede in CHIOGGIA (VE)	03059770275											
												Totale Indennità Ditta 21	**€ 897,00**	**€ 1.557,00**
22	BOSCOLO MARCHI LOREDANA	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/09/1946	BSCLDN46P54C638V	Chioggia	37	16		orto	00.11.70	78	195	incolto	€ 1.014,00	€ 1.755,00
						17		orto	00.00.30	4	10	incolto	€ 52,00	€ 90,00
												Totale Indennità Ditta 22	**€ 1.066,00**	**€ 1.845,00**
23	BERTAGGIA RENATA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/12/1956	BRTRNT56T64C638S	Chioggia	37	1798		orto	00.10.00	71	176	incolto	€ 923,00	€ 1.584,00
	COSTA ALESSANDRA	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/09/1961	CSTLSN61P66C638W											
	BERTAGGIA RENATA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/12/1956	BRTRNT56T64C638S			22		orto	00.02.00	16	41	incolto	€ 208,00	€ 369,00
	COSTA ALESSANDRA	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/09/1961	CSTLSN61P66C638W											
												Totale Indennità Ditta 23	**€ 1.131,00**	**€ 1.953,00**
24 continua	BOSCOLO MEO BRUNO	nato a CHIOGGIA (VE) il 15/11/1936	BSCBRN36S15C638T	Chioggia	37	1801		orto	00.04.80	36	86	incolto	€ 468,00	€ 774,00
	BOSCOLO MEO LUCIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/07/1939	BSCLNM39L14C638F											
	BOSCOLO MEO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/07/1946	BSCMRN46L23C638T											
	BOSCOLO MEO SERGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/01/1930	BSCSGM30A25C638A											

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
segue 24	BOSCOLO MEO BRUNO	nato a CHIOGGIA (VE) il 15/11/1936	BSCBRN36S15C638T	Chioggia	37	428		orto	00.06.70	41	102	incolto	€ 533,00	€ 918,00
	BOSCOLO MEO LUCIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/07/1939	BSCLNM39L14C638F											
	BOSCOLO MEO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/07/1946	BSCMRN46L23C638T											
	BOSCOLO MEO SERGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/01/1930	BSCSGM30A25C638A											
	BOSCOLO MEO BRUNO	nato a CHIOGGIA (VE) il 15/11/1936	BSCBRN36S15C638T			30		orto	00.07.70	66	164	incolto	€ 858,00	€ 1.476,00
	BOSCOLO MEO LUCIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/07/1939	BSCLNM39L14C638F											
	BOSCOLO MEO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/07/1946	BSCMRN46L23C638T											
	BOSCOLO MEO SERGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/01/1930	BSCSGM30A25C638A											
	BOSCOLO MEO BRUNO	nato a CHIOGGIA (VE) il 15/11/1936	BSCBRN36S15C638T			32		orto	00.08.20	64	163	incolto	€ 832,00	€ 1.467,00
	BOSCOLO MEO LUCIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/07/1939	BSCLNM39L14C638F											
	BOSCOLO MEO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/07/1946	BSCMRN46L23C638T											
	BOSCOLO MEO SERGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/01/1930	BSCSGM30A25C638A											
												Totale Indennità Ditta 24	€ 2.691,00	€ 4.635,00
25 continua	EREDI DI BOSCOLO MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 13/12/1918	BSCMRA18T53C638M	Chioggia	37	24		orto	00.01.20	36	85	incolto	€ 468,00	€ 765,00
	BOSCOLO MENEGUOLO SALUTE	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/02/1914	BSCSLT14B54C638R											
	TIOZZO PEZZOLI ADINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 07/02/1939	TZZDNA39B47C638F											
	EREDI TIOZZO PEZZOLI ADINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/02/1939	TZZDNA39B07C638B											
	BOSCOLO PALO ROSALIA erede di TIOZZO PEZZOLI ADINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 06/03/1944	BSCRSL44C46C638J											
	TIOZZO PEZZOLI NADIR erede di TIOZZO PEZZOLI ADINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 09/01/1964	TZZNDR64A09C638X											
	TIOZZO PEZZOLI FIAMETTA erede di TIOZZO PEZZOLI ADINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 02/01/1968	TZZFMT68A42C638U											
	TIOZZO PEZZOLI MANOLA erede di TIOZZO PEZZOLI ADINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 21/07/1972	TZZMNL72L61C638R											
	TIOZZO PEZZOLI ANNA	nata a CHIOGGIA (VE) il 20/10/1949	TZZNPZ49R60C638T											
	TIOZZO PEZZOLI GRAZIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 02/07/1956	TZZGZN56L02C638P											
	EREDI DI TIOZZO PEZZOLI GUIDO	nato a CHIOGGIA (VE) il 24/10/1908	TZZGDU08R24C638G											
	EREDI DI TIOZZO PEZZOLI ALBINA erede di TIOZZO PEZZOLI GUIDO	nata a CHIOGGIA (VE) il 17/05/1906	TZZLBN06E57C638H											
	TIOZZO PEZZOLI ANTONIA erede di TIOZZO PEZZOLI ALBINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 02/09/1925	TZZNTN25P42C638H											
	TIOZZO PEZZOLI GERMANA erede di TIOZZO PEZZOLI ALBINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 7/01/1932	TZZGMN32A47C638N											
	EREDI TIOZZO PEZZOLI NICODEMO erede di TIOZZO PEZZOLI ALBINA	nato a CHIOGGIA (VE) il 20/01/1899	TZZNDM99A20C638L											
	EREDI TIOZZO PEZZOLI ANGELINA erede di TIOZZO PEZZOLI ALBINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 04/05/1928	TZZNLN28E44C638K											
	TIOZZO PEZZOLI NICLA erede di TIOZZO PEZZOLI ANGELINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 31/01/1965	TZZNCL65A71C638C											
	SCUTTARI ORIANI erede di TIOZZO PEZZOLI ANGELINA	nato a CHIOGGIA (VE) il 15/10/1947	SCTRNO47R15C638A											
	SCUTTARI RINO erede di TIOZZO PEZZOLI ANGELINA	nato a CHIOGGIA (VE) il 30/04/1950	SCTRNI50D30C638G											
	EREDI TIOZZO PEZZOLI ORLANDO erede di TIOZZO PEZZOLI ALBINA	nato a CHIOGGIA (VE) il 30/11/1935	TZZRND35S30C638N											
	BOSCOLO PANTALIN MARIA erede di TIOZZO PEZZOLI ORLANDO	nata a CHIOGGIA (VE) il 04/09/1938	BSCMRA38P44C638J											

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
segue 25	TIOZZO PEZZOLI NICOLETTA erede di TIOZZO PEZZOLI ORLANDO	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/08/1963	TZZNLT63M66C638M	Chioggia	37	24		orto	00.01.20	36	85	incolto	€ 468,00	€ 765,00
	TIOZZO PEZZOLI EGIDIO erede di TIOZZO PEZZOLI ORLANDO	nato a CHIOGGIA (VE) il 15/07/1966	TZZGDE66L15C638B											
	TIOZZO PEZZOLI BARBARA erede di TIOZZO PEZZOLI ORLANDO	nata a CHIOGGIA (VE) il 21/09/1972	TZZBBR72P61C638R											
	EREDI TIOZZO PEZZOLI CIPRIANO erede di TIOZZO PEZZOLI ALBINA	nato a CHIOGGIA (VE) il 15/01/1938	TZZCRN38A15C638Y											
	BOSCOLO PALO LIDIA erede di TIOZZO PEZZOLI CIPRIANO	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/08/1939	BSCLDI39M54C638G											
	TIOZZO PEZZOLI ERMANNO erede di TIOZZO PEZZOLI GUIDO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/06/1934	TZZRNN34H23C638G											
	TIOZZO PEZZOLI ALFREDO erede di TIOZZO PEZZOLI GUIDO	nato a CHIOGGIA (VE) il 19/01/1950	TZZLRD50A19C638D											
	BOSCOLO MARCHI MIRELLA erede di TIOZZO PEZZOLI GUIDO	nata a CHIOGGIA (VE) il 05/09/1934	BSCMLL34P45C638Q											
	EREDI DI BOSCOLO SILVANA erede di TIOZZO PEZZOLI GUIDO	nata a CHIOGGIA (VE) il 04/03/1932	BSCSVN32C44C638A											
	RAVAGNAN SANTE erede di BOSCOLO SILVANA	nato a CHIOGGIA (VE) il 19/12/1954	RVGSNT54T19C638L											
	RAVAGNAN ROSELLA erede di BOSCOLO SILVANA	nata a CHIOGGIA (VE) il 05/12/1961	RVGRLL61T45C638G											
	TIOZZO PEZZOLI LUIGI	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/03/1955	TZZLGU55C25C638D											
	TIOZZO PEZZOLI LUIGINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 25/10/1949	TZZLGN49R65C638D											
	TIOZZO PEZZOLI NADIA ed erede di BOSCOLO MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 21/07/1944	TZZNDA44L61C638O											
	EREDI DI TIOZZO PEZZOLI REMIGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 19/01/1937	TZZRMG37A19C638X											
	BOSCOLO CHIO ELDA erede di TIOZZO PEZZOLI REMIGIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 30/01/1941	BSCLDE41A70C638Z											
	EREDI DI VIANELLO LEA	nata a CHIOGGIA (VE) il 01/02/1928	VNLLEA28C41C638E											
												Totale Indennità Ditta 25	**€ 468,00**	**€ 765,00**
26	BOSCOLO MEO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/07/1946	BSCMRN46L23C638T	Chioggia	37	637		orto	00.03.70	25	63	incolto	€ 325,00	€ 567,00
												Totale Indennità Ditta 26	**€ 325,00**	**€ 567,00**
27	BOSCOLO MEO BRUNO	nato a CHIOGGIA (VE) il 15/11/1936	BSCBRN36S15C638T	Chioggia	37	1808		orto	00.03.80	27	67	incolto	€ 351,00	€ 603,00
												Totale Indennità Ditta 27	**€ 351,00**	**€ 603,00**
28	BOSCOLO MEO SERGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/01/1930	BSCSRG30A25C638N	Chioggia	37	1809		orto	00.00.90	8	20	incolto	€ 104,00	€ 180,00
						638		orto	00.02.40	20	50	incolto	€ 260,00	€ 450,00
												Totale Indennità Ditta 28	**€ 364,00**	**€ 630,00**
29	PARROCCHIA SPIRITO SANTO	con sede in CHIOGGIA (VE)	91004490271	Chioggia	37	2317		Ente Urbano	00.44.10	280	428	incolto ex campo calcio parrocchiale	€ 3.640,00	€ 3.852,00
												Totale Indennità Ditta 29	**€ 3.640,00**	**€ 3.852,00**
30	GISA SRL	con sede in CHIOGGIA (VE)	03692110277	Chioggia	37	1643		orto	00.00.70	0	19	incolto	€ 0,00	€ 171,00
	TIOZZO BASTIANELLO ZEFFIRINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 26/09/1945	TZZZFR45P26C638I											
	GISA SRL	con sede in CHIOGGIA (VE)	03692110277			1644		orto	00.05.70	0	159	incolto	€ 0,00	€ 1.431,00
	TIOZZO BASTIANELLO ZEFFIRINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 26/09/1945	TZZZFR45P26C638I											
	GISA SRL	con sede in CHIOGGIA (VE)	03692110277			1645		orto	00.04.00	0	97	incolto	€ 0,00	€ 873,00
	TIOZZO BASTIANELLO ZEFFIRINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 26/09/1945	TZZZFR45P26C638I											
												Totale Indennità Ditta 30	**€ 0,00**	**€ 2.475,00**

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
31	FABRIS ILARIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/12/1977	FBRLRI77T23C638F	Chioggia	37	2729	1,2,19,3,11	Ente Urbano	00.08.10	0	151	cortile	€ 0,00	€ 1.359,00
	FONTANA LUISA	nata a CITTADELLA (PD) il 06/03/1974	FNTLSU74C46C743C											
	GALLIMBERTI SANDRA	nata a CHIOGGIA (VE) il 20/06/1968	GLLSDR68H60C638C				1,2,19,4,15							
	PENZO NICOLA	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/08/1970	PNZNCL70M07C638D											
	BOSCOLO BACCHETTO SERGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 21/01/1980	BSCSRG80A21C638M				1,2,19,5,16							
	SAMBO JENNY	nata a CHIOGGIA (VE) il 28/07/1954	SMBJNY54L68C638G				1,2,19,6,12							
	ROSTEGHIN SANDRO	nato a CHIOGGIA (VE) il 01/07/1965	RSTSDR65L01C638P				1,2,19,7,13							
	PADOVAN CLAUDIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 22/07/1977	PDVCLD77L22C638V				1,2,19,8,17							
	TIOZZO NETTI MATTIA	nato a CHIOGGIA (VE) il 11/02/1976	TZZMTT76B11C638O				1,2,19,9,14							
	PADOVAN ELENA	nata a PIOVE DI SACCO (PD) il 15/05/1974	PDVLNE74E55G693G				1,2,19,10,18							
												Totale Indennità Ditta 31	**€ 0,00**	**€ 1.359,00**
32	BOSCOLO BULEGHIN EMILIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 06/04/1970	BSCMLE70D46C638V	Chioggia	37	2708		orto	00.04.30	128	164	giardino	€ 2.560,00	€ 1.476,00
	BOSCOLO BULEGHIN MARCO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/02/1965	BSCMRC65B23C638J											
	BOSCOLO BULEGHIN WALTER	nato a CHIOGGIA (VE) il 04/01/1937	BSCWTR37A04C638J											
	BOSCOLO NALE MARIELLA	nata a CHIOGGIA (VE) il 29/09/1942	BSCMLL42P69C638A											
												Totale Indennità Ditta 32	**€ 2.560,00**	**€ 1.476,00**
33	BOSCOLO BULEGHIN WALTER	nato a CHIOGGIA (VE) il 04/01/1937	BSCWTR37A04C638J	Chioggia	37	2230		orto	00.00.95	10	24	strada	€ 130,00	€ 216,00
	BOSCOLO NALE MARIELLA	nata a CHIOGGIA (VE) il 29/09/1942	BSCMLL42P69C638A											
	BOSCOLO BULEGHIN WALTER	nato a CHIOGGIA (VE) il 04/01/1937	BSCWTR37A04C638J		36	169		orto	00.13.70	82	206	incolto	€ 1.066,00	€ 1.854,00
	BOSCOLO NALE MARIELLA	nata a CHIOGGIA (VE) il 29/09/1942	BSCMLL42P69C638A											
												Totale Indennità Ditta 33	**€ 1.196,00**	**€ 2.070,00**
34	IMMOBILIARE GABBIANO S.R.L	con sede in CHIOGGIA (VE)	02990580272	Chioggia	37	2228		Orto	00.15.76	108	271	orto	€ 1.404,00	€ 2.439,00
						2575		Orto	00.14.49	99	250	incolto	€ 1.287,00	€ 2.250,00
						846		Orto	00.25.70	129	396	incolto	€ 1.677,00	€ 3.564,00
						505		Orto	00.02.20	0	164	orto-stradina	€ 0,00	€ 1.476,00
						147		Orto	00.05.50	0	460	orto-stradina	€ 0,00	€ 4.140,00
						315		Orto	00.06.63	61	152	cortile-stradina	€ 793,00	€ 1.368,00
						321		Orto	00.05.50	37	93	incolto	€ 481,00	€ 837,00
												Totale Indennità Ditta 34	**€ 5.642,00**	**€ 16.074,00**
35	BOSCOLO MELA ALESSIO e/o erede di SCARPA GEMMA	nato/a a CHIOGGIA (VE) il 07/04/1954	BSCLSS54D07C638O	Chioggia	37	66		orto	00.21.60	107	268	incolto	€ 1.391,00	€ 2.412,00
	EREDI DI BOSCOLO MELA AMEDEO	nato a CHIOGGIA (VE) il 22/10/1924	BSCMDA24R22C638B											
	BOSCOLO MELA GIOVANNI ed erede di BOSCOLO MELA ROSALINDA	nato a CHIOGGIA (VE) il 28/11/1926	BSCGNN26S28C638P											
	BOSCOLO LEONARDO	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/09/1955	BSCLRD55P07C638S											
	BOSCOLO MELA PAOLO	nato a CHIOGGIA (VE) il 30/03/1945	BSCPML45C30C638Z											
	BOSCOLO MELA REGINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 12/03/1939	BSCRGN39C52C638I											
	EREDI DI BOSCOLO MELA ROSALINDA	nata a CHIOGGIA (VE) il 01/05/1933	BSCRLN33E41C638P											
	IMMOBILIARE GABBIANO S.R.L	con sede in CHIOGGIA (VE)	02990580272											
	EREDI DI SCARPA GEMMA	nata a CHIOGGIA (VE) il 08/05/1926	SCRGMM26E48C638K											
	EREDI DI TIOZZO BRASIOLA SALUTE	nata a CHIOGGIA (VE) il 18/03/1903	TZZSLT03C58C638T											
												Totale Indennità Ditta 35	**€ 1.391,00**	**€ 2.412,00**

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
36	ACQUAMARINA IMMOBILIARE SRL	con sede in CHIOGGIA (VE)	03473170276	Chioggia	37	361		orto	00.11.40	56	140	incolto	€ 728,00	€ 1.260,00
												Totale Indennità Ditta 36	**€ 728,00**	**€ 1.260,00**
37	BOSCOLO NATA ALFREDO	nato a CHIOGGIA (VE) il 18/11/1961	BSCLRD61S18C638C	Chioggia	37	359		orto	00.23.00	70	175	orto - baracche precarie	€ 910,00	€ 1.575,00
	BOSCOLO NATA ANTONIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 03/01/1933	BSCNTN33A43C638U											
	BOSCOLO NATA DANTE	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/02/1957	BSCDNT57B14C638E											
	TIOZZO CELI CELESTE	nata a CHIOGGIA (VE) il 27/09/1933	TZZCST33P67C638O											
	BOSCOLO NATA ALFREDO	nato a CHIOGGIA (VE) il 18/11/1961	BSCLRD61S18C638C			362		orto	00.11.30	62	154	orto - baracche precarie	€ 806,00	€ 1.386,00
	BOSCOLO NATA ANTONIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 03/01/1933	BSCNTN33A43C638U											
	BOSCOLO NATA DANTE	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/02/1957	BSCDNT57B14C638E											
	TIOZZO CELI CELESTE	nata a CHIOGGIA (VE) il 27/09/1933	TZZCST33P67C638O											
												Totale Indennità Ditta 37	**€ 1.716,00**	**€ 2.961,00**
38	BOSCOLO NATA DIANA	nata a CHIOGGIA (VE) il 20/02/1962	BSCDNI62B60C638N	Chioggia	37	103		orto	00.10.10	88	223	incolto	€ 1.144,00	€ 2.007,00
	BOSCOLO NATA RINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/01/1955	BSCRNI55A64C638L											
	BOSCOLO NATA RINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/11/1951	BSCRNI51S07C638U											
	TIOZZO CAMPANARO SALUTE	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/08/1930	TZZSLT30M54C638Z											
												Totale Indennità Ditta 38	**€ 1.144,00**	**€ 2.007,00**
39	VIANELLO SANDRA erede di VIANELLO SANTE	nata a CHIOGGIA (VE) il 06/11/1963	VNLSDR63S46C638B	Chioggia	37	2720		orto	00.20.85	60	150	incolto	€ 780,00	€ 1.350,00
	VIANELLO ELISABETTA erede di VIANELLO SANTE	nato a CHIOGGIA (VE) il 01/041968	VNLLBT68D41C638A											
												Totale Indennità Ditta 39	**€ 780,00**	**€ 1.350,00**
40	EREDI DI BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/12/1925	BSCMRA25T64C638R	Chioggia	37	429		orto	00.22.10	62	148	orto	€ 806,00	€ 1.332,00
	VIANELLO ROBERTA ed erede di BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 28/12/1950	VNLRRT50T68C638G											
	VIANELLO PINUCCIA ed erede di BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 19/03/1956	VNLPCC56C59C638I											
	EREDI DI BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/12/1925	BSCMRA25T64C638R			1223		Incolt Prod	00.05.30	0	136	orto	€ 0,00	€ 1.224,00
	VIANELLO ROBERTA ed erede di BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 28/12/1950	VNLRRT50T68C638G											
	VIANELLO PINUCCIA ed erede di BOSCOLO BRAGADIN MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 19/03/1956	VNLPCC56C59C638I											
												Totale Indennità Ditta 40	**€ 806,00**	**€ 2.556,00**
41	RICCHI ELVA	nata a CHIOGGIA (VE) il 20/02/1945	RCCLVE45B60C638W	Chioggia	37	105		orto	00.06.40	34	68	orto	€ 442,00	€ 612,00
	VIANELLO FABIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 17/04/1967	VNLFBA67D17C638O											
	VIANELLO MASSIMO	nato a CHIOGGIA (VE) il 16/11/1971	VNLMSM71S16C638S											
	VIANELLO TIZIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 13/06/1981	VNLTZN81H13C638K											
	RICCHI ELVA	nata a CHIOGGIA (VE) il 20/02/1945	RCCLVE45B60C638W			1099		orto	00.00.85	49	18	baracca precaria	€ 637,00	€ 162,00
	VIANELLO FABIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 17/04/1967	VNLFBA67D17C638O											
	VIANELLO MASSIMO	nato a CHIOGGIA (VE) il 16/11/1971	VNLMSM71S16C638S											
	VIANELLO TIZIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 13/06/1981	VNLTZN81H13C638K											
												Totale Indennità Ditta 41	**€ 1.079,00**	**€ 774,00**
42	BOSCOLO MOMOLINA MELVI	nata a CHIOGGIA (VE) il 19/07/1948	BSCMLV48L59C638Q	Chioggia	37	2421		Orto	00.04.30	39	78	orto	€ 507,00	€ 702,00
						1088		Orto	00.02.40	0	28	orto	€ 0,00	€ 252,00
						2424		Orto	00.00.87	38	125	orto	€ 494,00	€ 1.125,00
												Totale Indennità Ditta 42	**€ 1.001,00**	**€ 2.079,00**

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
43	BERTAGGIA RENATA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/12/1956	BRTRNT56T64C638S	Chioggia	37	107		Orto	00.15.20	36	125	orto	€ 468,00	€ 1.125,00
												Totale Indennità Ditta 43	**€ 468,00**	**€ 1.125,00**
44	EREDI DI VIANELLO MARIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 21/01/1906	VNLMRA06A21C638S	Chioggia	37	126	11	Ente Urbano	00.06.40	29	23	baracca precaria - cortile	€ 377,00	€ 207,00
	VIANELLO SILVANO erede di VIANELLO MARIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/07/1933	VNLSVN33L07C638I											
	EREDI DI VIANELLO DANILO erede di VIANELLO MARIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 20/05/1930	VNLDNL30E20C638P											
	BOSCOLO BELLO SACCHI MARIA erede di VIANELLO DANILO	nata a CHIOGGIA (VE) il 11/12/1930	BSCMRA30T51C638E											
	VIANELLO SONIA erede di VIANELLO DANILO	nata a CHIOGGIA (VE) il 27/01/1967	VNLSNO67A67C638I											
	EREDI DI VIANELLO ALBINO erede di VIANELLO MARIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/09/1938	VNLLBL38P25C638T											
	RICCHI ELVA erede di VIANELLO ALBINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 20/02/1945	RCCLVE45B60C638W											
	VIANELLO FABIO erede di VIANELLO ALBINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 17/04/1967	VNLFBA67D17C638O											
	VIANELLO MASSIMO erede di VIANELLO ALBINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 16/11/1971	VNLMSM71S16C638S											
	VIANELLO TIZIANO erede di VIANELLO ALBINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 13/06/1981	VNLTZN81H13C638K											
	SETTE ROBERTO	nato a PIOVE DI SACCO (PD) il 25/10/1968	STTRRT68R25G693Q				12,13,14,15							
												Totale Indennità Ditta 44	**€ 377,00**	**€ 207,00**
45	EREDI DI BOSCOLO MENEGUOLO SANTINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/06/1920	BSCSTN20H64C638O	Chioggia	37	159		orto	00.31.50	130	324	orto - incolto	€ 1.690,00	€ 2.916,00
	VIANELLO ANTONIO ed erede di BOSCOLO MENEGUOLO SANTINA	nato a CHIOGGIA (VE) il 24/08/1952	VNLNTN52M24C638U											
	EREDI DI BOSCOLO MENEGUOLO SANTINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 24/06/1920	BSCSTN20H64C638O			323		orto	00.05.50	35	88	orto - incolto	€ 455,00	€ 792,00
	VIANELLO ANTONIO ed erede di BOSCOLO MENEGUOLO SANTINA	nato a CHIOGGIA (VE) il 24/08/1952	VNLNTN52M24C638U											
												Totale Indennità Ditta 45	**€ 2.145,00**	**€ 3.708,00**
46	BOSCOLO GIOACHINA FABRIZIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 06/07/1951	BSCFRZ51L46C638H	Chioggia	37	170		orto	00.08.34	33	121	incolto	€ 429,00	€ 1.089,00
												Totale Indennità Ditta 46	**€ 429,00**	**€ 1.089,00**
47	BOSCOLO CEGION ROSANNO	nato a CHIOGGIA (VE) il 20/04/1945	BSCRNN45D20C638G	Chioggia	37	462		orto	00.08.10	28	122	incolto	€ 364,00	€ 1.098,00
	BOSCOLO GIOACHINA FABRIZIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 06/07/1951	BSCFRZ51L46C638H											
	BOSCOLO CEGION ROSANNO	nato a CHIOGGIA (VE) il 20/04/1945	BSCRNN45D20C638G			2726		orto	00.25.77	99	252	incolto	€ 1.287,00	€ 2.268,00
	BOSCOLO GIOACHINA FABRIZIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 06/07/1951	BSCFRZ51L46C638H											
												Totale Indennità Ditta 47	**€ 1.651,00**	**€ 3.366,00**
48	BOSCOLO CEGION SANDRA	nata a CHIOGGIA (VE) il 10/10/1973	BSCSDR73R50C638I	Chioggia	37	340		orto	00.12.10	48	126	incolto	€ 624,00	€ 1.134,00
	GIBBIN DAVIDE	nata a CHIOGGIA (VE) il 22/08/1971	GBBDVD71M22C638K											
												Totale Indennità Ditta 48	**€ 624,00**	**€ 1.134,00**
49	BOSCOLO BULEGHIN SERGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/12/1938	BSCSRG38T07C638K	Chioggia	37	31		Orto	00.15.50	125	316	incolto	€ 1.625,00	€ 2.844,00
						172		Orto	00.21.20	80	201	incolto	€ 1.040,00	€ 1.809,00
						432		Orto	00.21.00	81	199	orto - incolto	€ 1.053,00	€ 1.791,00
						173		Orto	00.16.00	73	183	incolto	€ 949,00	€ 1.647,00
						341		Orto	00.14.50	58	146	incolto	€ 754,00	€ 1.314,00
												Totale Indennità Ditta 49	**€ 5.421,00**	**€ 9.405,00**
50 continua	BOSCOLO BULEGHIN GIULIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 02/03/1971	BSCGLN71C02C638J	Chioggia	37	342		orto	00.14.50	62	154	incolto	€ 806,00	€ 1.386,00
	BOSCOLO BULEGHIN PAOLO	nato a PADOVA (PD) il 14/07/1981	BSCPLA81L14G224U											
	BOSCOLO BULEGHIN GIULIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 02/03/1971	BSCGLN71C02C638J			343		orto	00.14.10	43	111	incolto	€ 559,00	€ 999,00
	BOSCOLO BULEGHIN PAOLO	nato a PADOVA (PD) il 14/07/1981	BSCPLA81L14G224U											

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
segue 50	BOSCOLO BULEGHIN GIULIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 02/03/1971	BSCGLN71C02C638J	Chioggia	36	167		orto	00.12.00	77	191	incolto	€ 1.001,00	€ 1.719,00
	BOSCOLO BULEGHIN PAOLO	nato a PADOVA (PD) il 14/07/1981	BSCPLA81L14G224U											
	BOSCOLO BULEGHIN GIULIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 02/03/1971	BSCGLN71C02C638J			784		orto	00.02.00	16	39	incolto	€ 208,00	€ 351,00
	BOSCOLO BULEGHIN PAOLO	nato a PADOVA (PD) il 14/07/1981	BSCPLA81L14G224U											
	BOSCOLO BULEGHIN GIULIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 02/03/1971	BSCGLN71C02C638J			785		orto	00.12.40	70	174	incolto	€ 910,00	€ 1.566,00
	BOSCOLO BULEGHIN PAOLO	nato a PADOVA (PD) il 14/07/1981	BSCPLA81L14G224U											
												Totale Indennità Ditta 50	**€ 3.484,00**	**€ 6.021,00**
51	BOSCOLO RIZZO SONIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 27/08/1937	BSCSNO37M67C638N	Chioggia	37	111		orto	00.01.70	1	51	orto	€ 13,00	€ 459,00
	NALIN ANGELO	nato a CAVARZERE (VE) il 16/06/1938	NLNNGL38H16C383G											
	NALIN CATERINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 17/03/1966	NLNCRN66C57C638F											
	NALIN LEDI	nata a CHIOGGIA (VE) il 11/08/1968	NLNLDE68M51C638C											
	NALIN PATRIZIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/10/1975	NLNPRZ75R56C638G											
	NALIN QUINTO	nato a CAVARZERE (VE) il 04/03/1942	NLNQNT42C04C383Z											
												Totale Indennità Ditta 51	**€ 13,00**	**€ 459,00**
52	EREDI DI VIANELLO MAURIZIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 08/09/1940	VNLMRZ40P08C638M	Chioggia	37	112		orto	00.02.10	6	97	orto	€ 78,00	€ 873,00
	MARCHESAN CARMELINA erede di VIANELLO MAURIZIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/07/1951	MRCCML51L56C638S											
	VIANELLO KETTY erede di VIANELLO MAURIZIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 02/10/1973	VNLKTY73R42C638V											
												Totale Indennità Ditta 52	**€ 78,00**	**€ 873,00**
53	EREDI DI VIANELLO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/05/1913	VNLMRN13E25C638W	Chioggia	37	501		orto	00.00.40	7	37	baracca precaria - cortile	€ 91,00	€ 333,00
	TIOZZO PEZZOLI ROSSANO erede di VIANELLO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 10/06/1960	TZZRSN60H10C638V											
	TIOZZO PEZZOLI PAOLA erede di VIANELLO MARINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 06/05/1963	TZZPLA63E46C638K											
	TIOZZO PEZZOLI ERMENEGILDO erede di VIANELLO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/03/1958	TZZRNG58C23C638X											
	TIOZZO PEZZOLI SANTINA MANUELA erede di VIANELLO MARINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 02/01/1969	TZZSTN69A42C638Y											
	MARCHESAN CARMELINA erede di VIANELLO MAURIZIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/07/1951	MRCCML51L56C638S											
	VIANELLO KETTY erede di VIANELLO MAURIZIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 02/10/1973	VNLKTY73R42C638V											
	EREDI DI VIANELLO MAURIZIO erede di VIANELLO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 08/09/1940	VNLMRZ40P08C638M											
												Totale Indennità Ditta 53	**€ 91,00**	**€ 333,00**
54	EREDI DI VIANELLO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/05/1913	VNLMRN13E25C638W	Chioggia	37	1100		orto	00.00.50	0	50	cortile comune	€ 0,00	€ 450,00
	TIOZZO PEZZOLI ROSSANO erede di VIANELLO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 10/06/1960	TZZRSN60H10C638V											
	TIOZZO PEZZOLI PAOLA erede di VIANELLO MARINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 06/05/1963	TZZPLA63E46C638K											
	TIOZZO PEZZOLI ERMENEGILDO erede di VIANELLO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/03/1958	TZZRNG58C23C638X											
	TIOZZO PEZZOLI SANTINA MANUELA erede di VIANELLO MARINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 02/01/1969	TZZSTN69A42C638Y											
	MARCHESAN CARMELINA erede di VIANELLO MAURIZIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/07/1951	MRCCML51L56C638S											
	VIANELLO KETTY erede di VIANELLO MAURIZIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 02/10/1973	VNLKTY73R42C638V											
	EREDI DI VIANELLO MAURIZIO ed erede di VIANELLO MARINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 08/09/1940	VNLMRZ40P08C638M											
												Totale Indennità Ditta 54	**€ 0,00**	**€ 450,00**

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
55 continua	EREDI DI BOSCOLO CEGION ANGELA	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/12/1906	BSCNGL06T56C638M	Chioggia	37	146		orto	00.06.80	23	76	cortile comune - stradina	€ 299,00	€ 684,00
	BOSCOLO MARIA erede BOSCOLO CEGION ANGELA	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/02/1916	BSCMRA16B54C638Y											
	EREDI DI BOSCOLO AGNESE erede BOSCOLO CEGION ANGELA	nata a CHIOGGIA (VE) il 22/01/1917	BSCGNS17A62C638V											
	TIOZZO MADDALENA erede BOSCOLO AGNESE	nata a VENEZIA (VE) il 13/02/1949	TZZMDL49B43L736M											
	TIOZZO PATRIZIA erede BOSCOLO AGNESE	nata a VENEZIA (VE) il 23/06/1953	TZZPRZ53H63L736U											
	EREDI DI BOSCOLO TERESA erede BOSCOLO CEGION ANGELA	nata a CHIOGGIA (VE) il 04/01/1920	BSCTRS20A44C638W											
	TIOZZO ANGELO erede BOSCOLO TERESA	nato a VENEZIA (VE) il 22/01/1955	TZZNGL55A22L736R											
	TIOZZO ELISABETTA erede BOSCOLO TERESA	nata a VENEZIA (VE) il 16/06/1949	TZZLBT49H56L736L											
	EREDI DI BOSCOLO CEGION BENVENUTO erede BOSCOLO CEGION ANGELA	nato a VENEZIA (VE) il 16/06/1949	BSCBVN21S22C638H											
	PINELLA GIUSEPPA erede di BOSCOLO CEGION BENVENUTO	nata a SAVA (TA) il 24/05/1928	PNNGPP28E64I467H											
	BOSCOLO ANTONIO erede di BOSCOLO CEGION BENVENUTO	nato a VENEZIA (VE) il 18/02/1947	BSCNTN47B18L736P											
	BOSCOLO ANGELO erede di BOSCOLO CEGION BENVENUTO	nato a VENEZIA (VE) il 29/11/1954	BSCNGL54S29L736E											
	BOSCOLO MARIAGRAZIA erede di BOSCOLO CEGION BENVENUTO	nata a VENEZIA (VE) il 26/10/1963	BSCMGR63R66L736E											
	BOSCOLO ERMENEGILDO													
	GISA SRL	con sede in CHIOGGIA (VE)	03692110277											
	TIOZZO PEZZOLI ERMENEGILDO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/03/1958	TZZRNG58C23C638X											
	TIOZZO PEZZOLI PAOLA	nata a CHIOGGIA (VE) il 06/05/1963	TZZPLA63E46C638K											
	TIOZZO PEZZOLI ROSSANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 10/06/1960	TZZRSN60H10C638V											
	TIOZZO PEZZOLI SANTINA MANUELA	nata a CHIOGGIA (VE) il 02/01/1969	TZZSTN69A42C638Y											
	EREDI DI VIANELLO ANTONIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 13/08/1920	VNLNTN20M13C638H											
	EREDI DI VIANELLO EMMA	nata a CHIOGGIA (VE) il 29/10/1898	VNLMME98R69C638I											
	VIANELLO GINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/03/1931	VNLGNI31C66C638E											
	EREDI DI VIANELLO LINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 09/08/1927	VNLLNI27M49C638E											
	EREDI DI VIANELLO MARIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 21/01/1906	VNLMRA06A21C638S											
	VIANELLO SILVANO erede di VIANELLO MARIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/07/1933	VNLSVN33L07C638I											
	EREDI DI VIANELLO DANILO erede di VIANELLO MARIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 20/05/1930	VNLDNL30E20C638P											
	BOSCOLO BELLO SACCHI MARIA erede di VIANELLO DANILO	nata a CHIOGGIA (VE) il 11/12/1930	BSCMRA30T51C638E											
	VIANELLO SONIA erede di VIANELLO DANILO	nata a CHIOGGIA (VE) il 27/01/1967	VNLSNO67A67C638I											
	EREDI DI VIANELLO ALBINO erede di VIANELLO MARIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 25/09/1938	VNLLBL38P25C638T											
	RICCHI ELVA erede di VIANELLO ALBINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 20/02/1945	RCCLVE45B60C638W											
	VIANELLO FABIO erede di VIANELLO ALBINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 17/04/1967	VNLFBA67D17C638O											
	VIANELLO MASSIMO erede di VIANELLO ALBINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 16/11/1971	VNLMSM71S16C638S											
	VIANELLO TIZIANO erede di VIANELLO ALBINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 13/06/1981	VNLTZN81H13C638K											
	EREDI DI VIANELLO MAURIZIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 08/09/1940	VNLMRZ40P08C638M											
	MARCHESAN CARMELINA erede di VIANELLO MAURIZIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/07/1951	MRCCML51L56C638S											

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
segue 55	VIANELLO KETTY erede di VIANELLO MAURIZIO	nata a CHIOGGIA (VE) il 02/10/1973	VNLKTY73R42C638V	Chioggia	37	146		orto	00.06.80	23	76	cortile comune - stradina	€ 299,00	€ 684,00
	EREDI DI VIANELLO NORINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 05/04/1936	VNLNRN36D05C638D											
	TIOZZO FASIOLO SALUTE erede di VIANELLO NORINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 17/05/1939	TZZSLT39E57C638H											
	VIANELLO NORMA	nata a CHIOGGIA (VE) il 10/02/1929	VNLNRM29B50C638P											
	BOSCOLO MARCHI MARIA erede di VIANELLO ZERLINO	nata a CHIOGGIA (VE) il 17/08/1939	BSCMRA39M57C638I											
	VIANELLO ROMANA erede di VIANELLO ZERLINO	nata in FRANCIA il 03/11/1966	VNLRMN66S43Z110Q											
	EREDI DI VIANELLO ZERLINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 10/08/1927	VNLZLN27M10C638K											
												Totale Indennità Ditta 55	**€ 299,00**	**€ 684,00**
56	PADOAN GIANNINO	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/07/1944	PDNGNN44L07C638I	Chioggia	37	2267	5	Ente Urbano	00.01.20	0	20	cortile pavimentato	€ 0,00	€ 180,00
	SFRISO LUCIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/07/1948	SFRLCU48L66C638M											
												Totale Indennità Ditta 56	**€ 0,00**	**€ 180,00**
57	BOSCOLO STORNELLON PALMIRA	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/04/1930	BSCPMR30D54C638K	Chioggia	37	151		orto	00.03.00	0	72	orto	€ 0,00	€ 648,00
	IMMOBILIARE ARNICA SRL	con sede in PADOVA (PD)	02010570287											
	VIANELLO ANTONIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 24/08/1952	VNLNTN52M24C638U											
	VIANELLO MARCO	nato a CHIOGGIA (VE) il 16/09/1961	VNLMRC61P16C638T											
	VIANELLO MERI	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/05/1965	VNLMRE65E66C638K											
	BOSCOLO STORNELLON PALMIRA	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/04/1930	BSCPMR30D54C638K	Chioggia	37	149		orto	00.06.70	48	38	incolto	€ 624,00	€ 342,00
	IMMOBILIARE ARNICA SRL	con sede in PADOVA (PD)	02010570287											
	VIANELLO ANTONIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 24/08/1952	VNLNTN52M24C638U											
	VIANELLO MARCO	nato a CHIOGGIA (VE) il 16/09/1961	VNLMRC61P16C638T											
	VIANELLO MERI	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/05/1965	VNLMRE65E66C638K											
	BOSCOLO STORNELLON PALMIRA	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/04/1930	BSCPMR30D54C638K	Chioggia	37	152		orto	00.04.70	0	110	incolto	€ 0,00	€ 990,00
	IMMOBILIARE ARNICA SRL	con sede in PADOVA (PD)	02010570287											
	VIANELLO ANTONIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 24/08/1952	VNLNTN52M24C638U											
	VIANELLO MARCO	nato a CHIOGGIA (VE) il 16/09/1961	VNLMRC61P16C638T											
	VIANELLO MERI	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/05/1965	VNLMRE65E66C638K											
												Totale Indennità Ditta 57	**€ 624,00**	**€ 1.980,00**
58	BOSCOLO STORNELLON PALMIRA	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/04/1930	BSCPMR30D54C638K	Chioggia	37	150		orto	00.08.10	69	52	incolto	€ 897,00	€ 468,00
	VIANELLO ANTONIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 24/08/1952	VNLNTN52M24C638U											
	VIANELLO MARCO	nato a CHIOGGIA (VE) il 16/09/1961	VNLMRC61P16C638T											
	VIANELLO MERI	nata a CHIOGGIA (VE) il 26/05/1965	VNLMRE65E66C638K											
												Totale Indennità Ditta 58	**€ 897,00**	**€ 468,00**
59 continua	BOSCOLO CLARA	nata a SARONNO (VA) il 19/11/1955	BSCCLR55S59I441T	Chioggia	37	316		orto	00.06.70	35	98	orto	€ 455,00	€ 882,00
	MARZELLA ANDREA	nato a SARONNO (VA) il 30/06/1983	MRZNDR83H30I441D											
	MARZELLA FRANCESCO LUCIANO	nato a TRADATE (VA) il 18/02/1964	MRZFNC64B18L319I											
	MARZELLA PAOLO	nato a SARONNO (VA) il 17/04/1968	MRZPLA68D17I441Q											
	MARZELLA ROBERTO	nato a SARONNO (VA) il 27/07/1966	MRZRRT66L27I441L											
	BOSCOLO ANZOLETTI EMILIA	nata a SARONNO (VA) il 08/04/1955	BSCMLE55D48I441I											
	BOSCOLO FRANCO	nato a CHIOGGIA (VE) il 30/12/1946	BSCFNC46T30C638S											
	EREDI DI BOSCOLO ANZOLETTI GINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 14/03/1941	BSCGNI41C54C638V											
	PINI DAVIDE erede di BOSCOLO ANZOLETTI GINA	nato a TRADATE (VA) il 22/09/1974	PNIDVD74P22L319S											

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102** – PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
segue 59	PINI IVAN erede di BOSCOLO ANZOLETTI GINA	nato a TRADATE (VA) il 12/08/1976	PNIVNI76M12L319P	Chioggia	37	316		orto	00.06.70	35	98	orto	€ 455,00	€ 882,00
	BOSCOLO GIORGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 01/08/1944	BSCGRG44M01C638J											
	EREDI DI BOSCOLO ANZOLETTI LUCIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 23/10/1935	BSCLCN35R23C638Q											
	BOSCOLO PATRIZIA erede di BOSCOLO ANZOLETTI LUCIANO	nata a SARONNO (VA) il 13/05/1966	BSCPRZ66E53I441E											
	BOSCOLO MASSIMO erede di BOSCOLO ANZOLETTI LUCIANO	nato a SARONNO (VA) il 01/09/1968	BSCMSM68P01I441C											
	EREDI DI BOSCOLO MARIA VITTORIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 04/03/1937	BSCMVT37C44C638F											
	BOSCOLO OTTAVIANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 15/06/1943	BSCTVN43H15C638R											
	BOSCOLO ANZOLETTI SERGIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 24/06/1946	BSCSRG46H24C638H											
	MANFRIN GIAN LUCA	nato a SARONNO (VA) il 03/03/1963	MNFGLC63C03I441D											
	MANFRIN MARCO	nato a SARONNO (VA) il 10/10/1961	MNFMRC61R10I441J											
	VIANELLO MARIA	nata a CHIOGGIA (VE) il 08/09/1913	VNLMRA13P47C638J											
												Totale Indennità Ditta 59	**€ 455,00**	**€ 882,00**
60	BOSCOLO ANZOLETTI VITTORINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 16/02/1929	BSCVTR29B56C638S	Chioggia	37	320		orto	00.05.40	35	86	incolto	€ 455,00	€ 774,00
	VIANELLO GIANNI	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/05/1949	VNLGNN49E14C638M											
	VIANELLO IVANA	nata a CHIOGGIA (VE) il 10/03/1955	VNLVNI55C50C638O											
												Totale Indennità Ditta 60	**€ 455,00**	**€ 774,00**
61	MANTOVAN STEFANO	nato a CHIOGGIA (VE) il 14/10/1967	MNTSFN67R14C638M	Chioggia	37	322		orto	00.05.50	34	84	incolto	€ 442,00	€ 756,00
												Totale Indennità Ditta 61	**€ 442,00**	**€ 756,00**
62	BOSCOLO LISETTO EVELINA	nata a CHIOGGIA (VE) il 20/08/1957	BSCVLN57M60C638P	Chioggia	36	1224	1,2,3,4	Ente Urbano	00.27.60	185	463	giardino alberato - strada	€ 3.700,00	€ 4.167,00
	DESTRO FABRIZIO	nato a CHIOGGIA (VE) il 07/07/1956	DSTFRZ56L07C638A											
												Totale Indennità Ditta 62	**€ 3.700,00**	**€ 4.167,00**
63	BOSCOLO LISETTO ENRICO	nato a CHIOGGIA (VE) il 21/04/1965	BSCNRC65D21C638K	Chioggia	36	986		orto	00.07.10	109	275	giardino-prato	€ 2.180,00	€ 2.475,00
						1285	2	Ente Urbano	00.11.90	119	296	prato	€ 2.380,00	€ 2.664,00
												Totale Indennità Ditta 63	**€ 4.560,00**	**€ 5.139,00**
64	BARBETTA RENZO	nato a FIUME il 01/01/1929	BRBRNZ29A01D620L	Chioggia	26	3536		Ente Urbano	00.01.86	30	45	strada asfaltata	€ 210,00	€ 405,00
	EREDI DI CITRAN AIDA	nata a VENEZIA il 16/06/1904	CTRDAI04H56L736C											
	EREDI DI SPADARO GIUSEPPE erede di CITRAN AIDA	nato a SIRACUSA 15/04/1906	SPDGPP06D15I754V											
	MOSCUZZA FRANCESCO erede di SPADARO GIUSEPPE	nato a SIRACUSA (SR) il 07/04/1940	MSCFNC40D07I754K											
	EREDI DI MOSCUZZA ENZO TOMMASO erede di SPADARO GIUSEPPE	nato a SIRACUSA (SR) il 19/04/1943	MSCNTM43D19I754E											
	TINE' ISABELLA erede di MOSCUZZA ENZO TOMMASO	nata a SIRACUSA (SR) il 28/06/1948	TNISLL48H68I754V											
	MOSCUZZA STEFANO erede di MOSCUZZA ENZO TOMMASO	nato a SIRACUSA (SR) il 03/03/1981	MSCSFN81C03I754A											
	MOSCUZZA GIACOMO erede di MOSCUZZA ENZO TOMMASO	nato a SIRACUSA (SR) il 11/04/1982	MSCGCM82D11I754C											
	EREDI DI PADOVAN MARIA CONCETTA	nata a CHERSO (PL) il 07/08/1963	PDVMCN31T41C601L											
	BARBETTA DAVIDE erede di PADOVAN MARIA CONCETTA	nato a CHIOGGIA il 07/11/1968	BRBDVD68S07C638U											
	BARBETTA EMANUELA erede di PADOVAN MARIA CONCETTA	nata a CHIOGGIA il 07/08/1963	BRBMNL63M47C638A											
	BARBETTA ROBERTO erede di PADOVAN MARIA CONCETTA	nato CASARSA DELLA DELIZIA (UD) 16/05/55	BRBRRT55E16B940B											
												Totale Indennità Ditta 64	**€ 210,00**	**€ 405,00**

VERITAS

ACCORDO PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE DEL BACINO LUSENZO NELLA LAGUNA DI VENEZIA PER LA PREVENZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DELL'AREA DI SOTTOMARINA IN COMUNE DI CHIOGGIA

ID 2200 - DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO E OCCUPAZIONE TEMPORANEA PER PUBBLICA UTILITÀ DEGLI IMMOBILI PER I LAVORI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DI **CONDOTTO SCOLMATORE LUNGO LA NUOVA VIABILITÀ DEI GHEZZI – SUB LOTTO C – ID 359 – COD.PROGR. FCP140 80102 –** PROCEDURA ESPROPRIATIVA ANTICIPATA CON DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITÀ ART. 22 E ART. 44 DEL D.P.R. 327/2001 E SS.MM.II. - **DECRETO N° 1/2016 DEL 29/06/2016 PROT. N. 40089**

allegato "PIANO PARTICELLARE - ELENCO DITTE DECRETO - ATTO DI OFFERTA INDENNITA' PROVVISORIA"

Ditta N°	Cognome Nome	Luogo e Data di nascita	Codice Fiscale/P.IVA	Comune	Foglio	Mappale	Sub	Qualità catastale	Superficie catastale ha.a.ca	Superficie servitù mq	Superficie occupazione temporanea mq	Tipologia utilizzo suolo (Marzo 2016)	Indennità di servitù Euro	Indennità occupazione temporanea per ogni anno di occupazione Euro
													DA DIVIDERSI PER SUB E QUOTE DI PROPRIETA'	
65	BOSCOLO LISETTO ENRICO	nato a CHIOGGIA (VE) il 21/04/1965	BSCNRC65D21C638K	Chioggia	36	178		orto	00.04.70	102	255	orto	€ 1.326,00	€ 2.295,00
	PADOAN LAURA	nata a CHIOGGIA (VE) il 30/07/1968	PDNLRA68L70C638P											
												Totale Indennità Ditta 65	**€ 1.326,00**	**€ 2.295,00**
66	ALMARA SRL	con sede in VENEZIA	03082910278	Chioggia	36	1180		orto	00.25.26	162	405	orto	€ 2.106,00	€ 3.645,00
						341		orto	00.22.47	54	135	incolto	€ 702,00	€ 1.215,00
												Totale Indennità Ditta 66	**€ 2.808,00**	**€ 4.860,00**
67	IMMOBILIARE 4B SRL - EX GABBIANO BLU SRL	con sede in PADOVA (PD)	01381500287	Chioggia	36	1182		orto	00.32.62	66	165	incolto	€ 858,00	€ 1.485,00
						183		orto	00.02.60	54	135	incolto	€ 702,00	€ 1.215,00
												Totale Indennità Ditta 67	**€ 1.560,00**	**€ 2.700,00**

Opere e lavori pubblici

(Codice interno: 325413)

PROVINCIA DI VERONA

Decreto del Presidente della Provincia di Verona n. 41 del 15 giugno 2016

Approvazione dell'accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Soave per la realizzazione dei lavori di spostamento dello sfioratore finale della rete fognaria cittadina di Soave, nell'ambito del completamento della circonvallazione di Soave

Il sottoscritto Presidente approva la copia analogica del testo dell'accordo di programma firmato digitalmente tra la Provincia di Verona e il Comune di Soave per i lavori di spostamento dello sfioratore finale della fognatura di Soave, interferente con l'intervento di completamento della circonvallazione di Soave, firmato digitalmente dal funzionario delegato del Comune di Soave Antonio Dal Prà e dal Sottoscritto nel testo allegato sotto la lettera A) del presente decreto.

La legge e lo Statuto affidano al Presidente della Provincia la competenza ad adottare il presente provvedimento.
La legge stabilisce la possibilità per gli enti locali di stipulare accordi di programma per la definizione ed attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.

Lo statuto provinciale disciplina il procedimento di approvazione degli accordi di programma.

Lo schema di accordo di programma tra la Provincia di Verona e il Comune di Soave approvato con il presente atto è stato approvato con deliberazioni di Giunta Comunale nn. 10 del 28 gennaio 2016 e 67 del 10 maggio 2016 e con deliberazione del Presidente n. 28 del 7 marzo 2016.

Il presente accordo di programma sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Il Presidente Antonio Pastorello

provincia verona

Comune di Soave

ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA LA PROVINCIA DI VERONA E IL COMUNE DI SOAVE
PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLO SFIORATORE FINALE DELLA RETE FOGNARIA CITTADINA DI SOAVE, NELL'AMBITO DEL COMPLETAMENTO DELLA CIRCONVALLAZIONE DI SOAVE, ai sensi dell'articolo 34 del TUEL

Tra:

la Provincia di Verona, di seguito denominata "Provincia", con sede in Verona Via S. Maria Antica, 1, codice fiscale 00654810233, rappresentata da Antonio Pastorello, presidente *pro tempore*

e

il Comune di Soave, di seguito denominato "Comune" con sede in Soave, Via Giulio Camuzzoni, 8, codice fiscale 83000070231, rappresentato dal p.i. Antonio Dal Prà in qualità di funzionario responsabile dell'area tecnica del Comune di Soave, autorizzato con deliberazione di Giunta comunale n. 10 del 28 gennaio 2016

premesso che:

- la Provincia di Verona ha promosso un accordo di programma sottoscritto in data 23 aprile 2012, repertorio n. 40946, con i Comuni di Soave e San Bonifacio per la realizzazione del completamento della circonvallazione a ovest di Soave, dall'incrocio tra la strada provinciale n. 37/a "dei ciliegi" con via Serenissima e la strada regionale n. 11 Padana Superiore;
- l'opera è finanziata in parte da contributo in conto capitale della Regione Veneto e in parte da fondi privati messi a disposizione dalla Cantina sociale di Soave;
- con deliberazione del Presidente n. 102 del 29 giugno 2015 la Provincia di Verona ha approvato il progetto definitivo dell'opera pubblica denominata "lavori di completamento della circonvallazione di Soave dall'incrocio tra la strada provinciale n. 37/a "dei Ciliegi" con via Serenissima alla strada regionale n. 11 "Padana superiore";
- la Provincia di Verona, durante lo sviluppo progettuale di livello definitivo dell'opera principale, ha ritenuto opportuno stralciare dai lavori principali i lavori di spostamento dello sfioratore a servizio della fognatura del Comune di Soave; essi andranno affidati ed eseguiti in epoca precedente all'appalto dei lavori di costruzione della circonvallazione e ne costituiscono un presupposto;

- tali lavori sono finanziati all'interno del quadro economico dell'opera tra le somme a disposizione, alla voce "spostamento sottoservizi", e necessitano di una apposita progettazione di livello esecutivo, stante la loro complessità e la necessità di affidarli con procedura ad evidenza pubblica ad un'impresa specializzata;
- con atto n. 190 del 6 agosto 2015, trasmesso dal Comune di Soave e ricevuto al protocollo della Provincia di Verona al numero 73340 del 18 agosto 2015, il Consorzio di bonifica Alta pianura veneta, in qualità di autorità competente alla gestione del collettore San Matteo, ha autorizzato l'esecuzione dei lavori in predicato;

considerato che i lavori in questione prevedono l'intervento sulle condotte del sistema fognario comunale e la realizzazione di vasche di laminazione che, una volta costruite, entreranno a far parte di tale sistema;

ritenuto opportuno, pertanto, disciplinare tempi e modalità di realizzazione dei lavori, nonché i reciproci impegni e obblighi in un accordo condiviso tra i due enti;

considerato che i due enti hanno approvato lo schema di accordo di programma con provvedimenti deliberativi adottati in conformità del loro ordinamento istituzionale[1];

tutto ciò premesso e considerato, si conviene quanto segue:

Articolo l

(Premesse)

1. Le premesse fanno parte integrante del presente accordo di programma (poi, per brevità, "Accordo").

Articolo 2

(Oggetto dell'"Accordo")

l. Oggetto del presente "Accordo" è la realizzazione dei lavori di spostamento dello sfioratore finale della rete di fognatura cittadina di Soave, con vasche di laminazione e recapito nel collettore consortile San Matteo, nell'ambito del più ampio intervento di riqualificazione della viabilità esistente per il collegamento funzionale della circonvallazione di Soave alla strada regionale n. 11 "Padana superiore", lungo la strada provinciale n. 37/a.

Articolo 3

(Impegni della "Provincia")

1. La Provincia si impegna a:

- progettare a livello esecutivo i lavori;

1 La Provincia di Verona con deliberazione del Presidente 7 marzo 2016, n. 28 e il Comune di Soave con deliberazione della Giunta comunale 28 gennaio 2016, n. 10.

- espropriare le aree necessarie alla costruzione delle vasche di laminazione a favore del Comune di Soave e a asservire sempre a favore del Comune le aree necessarie per la realizzazione della rete fognaria e dell'acquedotto;
- appaltare i lavori e a curarne la direzione lavori in cantiere;
- cedere al Comune la proprietà delle vasche di laminazione, le condotte, i pozzetti, il nuovo raccordo di via Strelle e le altre opere realizzate secondo quanto indicato nell'elaborato SF_A03.1 "Planimetria delle competenze" del progetto esecutivo.

2. Ai fini dell'ottemperanza degli obblighi suddetti, l'ing. Elisabetta Pellegrini, dirigente dell'area programmazione e sviluppo del territorio, con determinazione organizzativa 12.02.2016, n. 26, ha nominato responsabile del procedimento e direttore dei lavori oggetto del presente accordo l'ingegner Stefano Brunelli, funzionario responsabile del servizio progettazione della Provincia.

Articolo 4

(Impegni del "Comune")

1. Con il presente atto il "Comune" si impegna a:

- autorizzare la "Provincia" ad eseguire i lavori in oggetto sulla propria fognatura cittadina, previa approvazione degli elaborati del relativo progetto esecutivo trasmessi dalla "Provincia" con nota del 17 luglio 2015, protocollo n. 65482;
- acquisire gratuitamente la proprietà delle aree espropriate e ad accettare le servitù di fognatura e acquedotto sulle aree non espropriate;
- assumere nel proprio demanio le vasche di laminazione e le altre opere civili non stradali realizzate in occasione dei lavori in oggetto;
- farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche di laminazione e delle altre opere civili.

Articolo 5

(Collaudo e consegna delle opere civili)

1. A conclusione dei lavori, il responsabile del procedimento dell'opera e il responsabile dell'ufficio tecnico comunale redigeranno un verbale di consegna delle opere realizzate al Comune di Soave, che da quel momento ne curerà la manutenzione.

Articolo 6

(Termini)

l. Tutti i termini previsti nel presente "Accordo" si considerano essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 e seguenti del codice civile.

Articolo 8

(Approvazione dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" viene approvato con decreto del Presidente della "Provincia" e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Articolo 9

(Vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma)

1. La vigilanza e il controllo sull'esecuzione della presente accordo di programma saranno esercitati da un Collegio costituito dal Presidente della "Provincia" e dal Sindaco del "Comune", o da loro delegati.

2. Al Collegio di Vigilanza spetta:

i) vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione del presente accordo;

ii) individuare elementi ostativi all'attuazione del medesimo accordo, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;

iii) provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori della presente convenzione, per 1'acquisizione di informazioni in merito all'attuazione dell'"Accordo" stesso.

Articolo 10

(Efficacia dell'accordo di programma)

1. Il presente "Accordo" diventa efficace e vincolante per i soggetti sottoscrittori dopo che sarà approvato secondo le regole previste dagli ordinamenti di ciascuno e sarà sottoscritto digitalmente, come previsto dall'articolo 15 comma 2-bis della legge 241/1990.

Articolo 11

(Spese di bollo e di registrazione)

1. Il presente "Accordo" è esente dall'imposta di bollo come previsto dall'articolo 1, secondo capoverso, e dal punto 16 dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modificazioni.

2. Il presente "Accordo" è esente da registrazione come previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e dall'articolo 1 della tabella allegata al suddetto decreto.

per la Provincia di Verona, Antonio Pastorello

per il Comune di Soave, p.i. Antonio Dal Prà

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legge 23.12.2013, n. 145, articoli 6, commi 6 e 7, convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9.

Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 325781)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 15 del 9 giugno 2016

Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 2 finanziato per euro 850.000,00 - Delega alla Provincia di Rovigo delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di euro 1.459,12, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228*", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;

- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, a mezzo della quale sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione, segnalati dalle competenti Sezioni di Bacino Idrografico, e con la quale sono state delegate le relative funzioni alle Province e ai Comuni e sono state impegnate le risorse finanziarie necessarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative all'intervento riportato nella seguente tabella:

N	TIPOLOGIA OPERA	SOGGETTO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	SEZIONE COMPETENTE BACINO IDROGRAFICO	PR	COMUNE	DANNO SEGNALATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINAZIATO (in euro)
2	Opere difesa marittima	Provincia di Rovigo	Adige Po, Sezione di Rovigo	RO	Porto Tolle	Scogliera in pietrame, interramento passo marittimo con problemi di sicurezza della navigazione. Segnalazione Scheda B1-GC RO 12	Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle (RO) - 1° stralcio	850.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione dell'iter amministrativo, sono state delegate alla Provincia di Rovigo le funzioni afferenti alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure afferenti l'affidamento dei lavori, alla sottoscrizione dei contratti relativi all'esecuzione dei lavori e alla liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 è stato stabilito che la Provincia di Rovigo, nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvalga della Sezione di Bacino Idrografico competente per territorio per quanto attiene, in particolare, le attività specificatamente elencate nell'art. 4 della medesima Ordinanza commissariale.

Atteso che, in attuazione dell'art. 6, c. 2 della citata Ordinanza n. 4 del 2014, la circolare commissariale prot. n. 346191 del 13 agosto 2014 definisce le modalità di attuazione delle funzioni di avvalimento di cui al precedente paragrafo, stabilendo, per quanto qui rileva, che la Sezione di Bacino Idrografico competente per territorio invii al soggetto delegato la copia attestazione ed espletamento incarico, la proposta di liquidazione e la fattura del professionista e che il soggetto delegato predisponga il provvedimento di liquidazione e lo trasmetta al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che con determinazione della Provincia di Rovigo n. 891 del 4 maggio 2016 è stata disposta la liquidazione della somma di euro 1.459,12, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura n. 4_16 dell'11 aprile 2016, pari

importo, emessa dal geom. Graziano Maron (C.F. MRNGZN52P24H620V e P.IVA 01004200299), relativa all'onorario professionale per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento di cui al rigo 2 dell'Allegato A all'OC n. 4 del 2014;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore della Sezione Ragioneria prot. n. 131940 del 27 marzo 2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante alla ditta, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa da parte delle gestioni commissariali;

Vista la nota prot. n. 183467 del 10 maggio 2016, del Coordinatore della Struttura commissariale, recante *'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'allegato A rigo 2 finanziato per euro 850.000,00 - Delega alla Provincia di Rovigo delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Trasmissione della proposta di liquidazione alla Regione del Veneto, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta d'accontò.*

Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: *Trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957'*;

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto della somma di euro 1.459,12 per il pagamento della fattura in favore del beneficiario come sopra individuato, relativa al service tecnico finalizzato alla realizzazione dell'intervento dettagliato e finanziato con le risorse indicate nell'Ordinanza commissariale n. 4 del 2014, Allegato A, rigo 2;

Visto l'art. 10, c. 4-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, come convertito nella L. 15 ottobre 2013, n. 119;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare alla Regione del Veneto la somma complessiva di euro 1.459,12, per il pagamento della fattura n. 4_16 dell'11 aprile 2016, pari importo, relativa all'onorario professionale per l'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento '*Lavori di realizzazione della difesa in pietrame e di riattivazione del fondale marino presso la bocca della Sacca degli Scardovari, in Comune di Porto Tolle (RO) - 1° stralciò*, emessa dal geom. Graziano Maron (C.F. MRNGZN52P24H620V e P.IVA 01004200299), con ufficio in via Levico, 4 Rovigo;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, allegato A, rigo 2, nel limite ivi indicato di 850.000,00 euro;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 325782)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 16 del 9 giugno 2016

Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di Marano Vicentino (Vi) - Liquidazione delle somme per il pagamento del contributo di cui all'Allegato A rigo 248 - Accertamento delle economie.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili di immobili destinati ad abitazione o all'esercizio dell'attività produttiva;
- con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;

Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:

- l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, co. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a euro 41.733.328,87;
- l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al punto precedente;

Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2015 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;
Dato atto che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato nella misura del 100 per cento del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di euro 6.713.150,96;
Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dal Comune di Marano Vicentino (Vi) riconoscendo allo stesso contributi da destinare al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per euro 7.015,30, maggiorati del 10 per cento per la copertura delle spese tecniche, per complessivi euro 7.716,83;
Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevede che i Comuni determinino il contributo liquidabile a fronte di presentazione della documentazione di cui all'art. 11 co. 1, adottando e notificando il provvedimento di determinazione del contributo liquidabile, sulla base del quale il Commissario delegato procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune interessato;
Vista la nota prot. n. 207680 del 26 maggio 2016, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, con la quale viene trasmessa la proposta di liquidazione del contributo di cui all'oggetto;
Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono stati esaminati gli atti dell'istruttoria relativa al contributo di cui al rigo 248 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, ovvero la documentazione pervenuta con note registrate

al protocollo regionale con n. 114336 del 17 marzo 2015, n. 380586 del 23 settembre 2015, n. 471352 del 19 novembre 2015, n. 485047 e n. 486663 del 27 novembre 2015, come di seguito elencata:

- la determina n. 34 del 25 febbraio 2015 di valutazione preliminare di ammissibilità della segnalazione di danno presentata dal Sig. **Paolo Poggia**, per euro 7.015,53;
- la determina n. 179 del 22 settembre 2015 di determinazione del contributo ammesso in euro 7.015,53, oltre alle spese tecniche determinate nel limite del 10 per cento di detto importo;
- la determina n. 244 del 25 novembre 2015 di determinazione del contributo liquidabile, giusta rendicontazione, in euro 7.687,97 (dei quali euro 7.015,30 per i lavori ed euro 672,67 per le spese tecniche) quale contributo per l'intervento al quale è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) H65C15000090001;

Ritenuto di liquidare euro 7.687,97, per il pagamento del contributo, come sopra determinato, per il quale sono stati stanziati complessivi euro 7.716,83 (di cui euro 7.015,53 per i lavori ed euro 701,53 per le spese tecniche) con Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, Allegato A, rigo 248;
Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Marano Vicentino (Vi) per euro 28,86, derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del Comune di Marano Vicentino (Vi) al rigo 248 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, pari ad euro 7.716,83 (di cui euro 7.015,30 per lavori ed euro 701,53 per le spese tecniche) e quanto liquidato con il presente provvedimento;
Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: *'Trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957'*;

Visti

- il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16 novembre 2012;
- la nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012;
- la L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 5;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1, co. 548;
- il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6, co. 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
- la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di Marano Vicentino (Vi) euro 7.687,97, per il pagamento del contributo di cui al rigo 248 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
3. di decretare l'insussistenza del credito del Comune di Marano Vicentino (Vi) per euro 28,86, derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del Comune di Marano Vicentino (Vi) al rigo 248 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 per euro 7.716,83 (di cui euro 7.015,30 per lavori ed euro 701,53 per le spese tecniche) e quanto liquidato con il presente provvedimento;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di Marano Vicentino (Vi), con Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
5. di disporre la predisposizione dell'ordinativo on line per l'importo di cui al punto 2 a favore del Comune di Marano Vicentino (Vi);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 325783)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 17 del 9 giugno 2016

Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di Castelfranco Veneto (Tv) - Liquidazione delle somme per il pagamento del contributo di cui all'Allegato A rigo 24 - Accertamento delle economie con riferimento a tutti gli interventi del Comune di Castelfranco Veneto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili di immobili destinati ad abitazione o all'esercizio dell'attività produttiva;
- con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;

Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:

- l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, co. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a euro 41.733.328,87;
- l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al punto precedente;

Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2015 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;

Dato atto che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato nella misura del 100 per cento del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di euro 6.713.150,96;

Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dal Comune di Castelfranco Veneto (Tv) riconoscendo allo stesso contributi da destinare al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per euro 34.155,00, maggiorati del 10 per cento per la copertura delle spese tecniche, per complessivi euro 37.570,50;

Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevede che i Comuni determinino il contributo liquidabile a fronte di presentazione della documentazione di cui all'art. 11 co. 1, adottando e notificando il provvedimento di determinazione del contributo liquidabile, sulla base del quale il Commissario delegato procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune interessato;

Vista la nota prot. n. 212431 del 31 maggio 2016, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, con la quale viene trasmessa la proposta di liquidazione del contributo di cui all'oggetto;

Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono stati esaminati gli atti dell'istruttoria relativa al contributo di cui al rigo 24 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, ovvero la documentazione pervenuta con note registrate al protocollo regionale con n. 151703 del 10 aprile 2015 e n. 496132 del 4 dicembre 2015, come di seguito elencata:

- la determina n. 138 del 24 marzo 2015 di valutazione preliminare di ammissibilità della segnalazione di danno presentata dal Sig. **Umberto Ballotta**, per euro 5.900,00;
- la determina n. 654 del 2 dicembre 2015 di determinazione del contributo ammesso in euro 5.900,00, oltre alle spese tecniche determinate nel limite del 10 per cento di detto importo;
- la determina n. 659 del 3 dicembre 2015 di determinazione del contributo liquidabile, giusta rendicontazione, in euro 2.823,00, quale contributo per l'intervento al quale è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) D21H15000170001;

Ritenuto di liquidare euro 2.823,00, per il pagamento del contributo, come sopra determinato, per il quale sono stati stanziati euro 5.900,00, oltre all'importo per le spese tecniche nel limite del 10 per cento di tale cifra, con Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, Allegato A, rigo 24;

Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono stati altresì esaminati gli atti dell'istruttoria relativa ai contributi di cui ai righi 3, 21, 22 e 23 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015, ovvero la documentazione pervenuta con note registrate al protocollo regionale con n. 151703 del 10 aprile 2015, n. 200608 del 13 maggio 2015 e n. 21113 del 20 gennaio 2016 come di seguito elencata:

rigo 3) relativo all'impegno in favore della ditta della Sig.ra **Angela Zamperin** per euro 12.755,00:

- la determina n. 109 del 18 marzo 2015 di valutazione preliminare di ammissibilità della segnalazione di danno per euro 12.755,00;
- la determina n. 740 del 22 dicembre 2015 di revoca del contributo assegnato per mancata integrazione della documentazione di cui all'art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014;

rigo 21) relativo all'impegno in favore del Sig. **Giuseppe Giacomazzi** per euro 9.500,00:

- la determina n. 218 del 5 maggio 2015 di dichiarazione di inammissibilità della segnalazione di danno per mancanza dei requisiti di cui all'art. 3 co. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014;

rigo 22) relativo all'impegno in favore del Sig. **Faustino Formentin** per euro 4.000,00:

- la determina n. 137 del 24 marzo 2015 di valutazione preliminare di ammissibilità della segnalazione di danno per euro 4.000,00;
- la determina n. 739 del 21 dicembre 2015 di revoca del contributo assegnato per mancata integrazione della documentazione di cui all'art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014;

rigo 23) relativo all'impegno in favore della Sig.ra **Susanna Zambusi** per euro 2.000,00:

- la determina n. 133 del 24 marzo 2015 di valutazione preliminare di ammissibilità della segnalazione di danno per euro 2.000,00;
- la determina n. 735 del 21 dicembre 2015 di revoca del contributo assegnato per mancata integrazione della documentazione di cui all'art. 5 co. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014;

Rilevata l'insussistenza del credito del Comune di Castelfranco Veneto (Tv) per euro 34.747,50, derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del Comune di Castelfranco Veneto ai righi 3, 21, 22, 23 e 24 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 pari ad euro 37.570,50, (di cui euro 34.155,00 per lavori ed euro 3.415,50 per le spese tecniche) e quanto liquidato con il presente provvedimento;

Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: *'Trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957'*;

Visti

- il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16 novembre 2012;
- la nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012;

- la L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 5;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1, co. 548;
- il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6, co. 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
- la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di Castelfranco Veneto (Tv) euro 2.823,00, per il pagamento del contributo di cui al rigo 24 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
3. di decretare l'insussistenza del credito del Comune di Castelfranco Veneto (Tv) per euro 34.747,50, derivante dalla minor spesa tra quanto impegnato in favore del Comune di Castelfranco Veneto (Tv) ai righi 3, 21, 22, 23 e 24 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 per euro 37.570,50 (di cui euro 34.155,00 per lavori ed euro 3.415,50 per le spese tecniche) e quanto liquidato con il presente provvedimento;
4. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di Castelfranco Veneto (Tv), con Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
5. di disporre la predisposizione dell'ordinativo on line per l'importo di cui al punto 2 a favore del Comune di Castelfranco Veneto (Tv);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 325784)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 18 del 9 giugno 2016

Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 - contributi per interventi di ripristino e riparazione di immobili destinati all'edilizia abitativa o ad attività produttive - Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 - Comune di Vazzola (Tv) - Liquidazione delle somme per il pagamento del contributo di cui all'Allegato A righi 110, 111, 442, 448, 449, 459, 460, 465, 466, 467, 470, 471, 476 e 484.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati da detti eventi, demandando a successivo provvedimento commissariale l'individuazione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle funzionalità degli immobili di immobili destinati ad abitazione o all'esercizio dell'attività produttiva;
- con successiva Ordinanza commissariale n. 6 dell'11 dicembre 2014 sono stati definiti i criteri di ammissibilità e le modalità procedurali per l'assegnazione dei suddetti contributi, delegando alle amministrazioni comunali nei cui territori siano da effettuarsi gli interventi le funzioni relative all'istruttoria sulle domande di contributo;

Considerato, per quanto riguarda le risorse finanziarie che:

- l'art. 1 co. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 stabilisce che possano essere destinate alla concessione di contributi per interventi di ricostruzione ai privati ed alle imprese risorse nel limite massimo del venticinque per cento dell'importo assegnato a ciascuna Regione;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, co. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, co. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 sono pari a euro 41.733.328,87;
- l'art. 8 co. 1 della citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 stanzia risorse per la copertura del fabbisogno relativo alla concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione, riparazione e rispristino delle funzionalità degli immobili di privati ed imprese, per un importo complessivo di euro 10.224.966,79, nel rispetto del limite indicato al punto precedente;

Considerato che l'art. 5 della citata Ordinanza commissariale n. 6 del 2015 prevedeva che entro il 28 febbraio 2015 i Comuni individuati con Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014 svolgessero la valutazione preliminare di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno di cui agli esiti della puntuale ricognizione svolta su tutto il territorio regionale;

Dato atto che a seguito di detta attività di ricognizione l'Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015 ha determinato nella misura del 100 per cento del contributo ammissibile la percentuale di contributo riconoscibile per la realizzazione dei suddetti interventi, impegnando le risorse finanziarie necessarie, per un importo complessivo di euro 6.713.150,96;

Considerato che la suddetta Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 ha approvato l'esito delle risultanze delle valutazioni preliminari di ammissibilità a contributo delle segnalazioni di danno presentate dal Comune di Vazzola (Tv) riconoscendo allo stesso contributi da destinare al recupero dell'edilizia abitativa e produttiva per euro 337.344,32, maggiorati del 10 per cento per la copertura delle spese tecniche, per complessivi euro 371.078,75;

Considerato che l'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014 prevede che i Comuni determinino il contributo liquidabile a fronte di presentazione della documentazione di cui all'art. 11 co. 1, adottando e notificando il provvedimento di determinazione del contributo liquidabile, sulla base del quale il Commissario delegato procede all'erogazione delle risorse finanziarie al Comune interessato;

Vista la nota prot. n. 215014 del 1° giugno 2016, formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale, con la quale viene trasmessa la proposta di liquidazione del contributo di cui all'oggetto;

Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono stati esaminati gli atti dell'istruttoria relativa ai contributi di cui all'oggetto, ovvero la documentazione pervenuta con note registrate al protocollo regionale con n. 87685 del 2 marzo 2015, n. 167681, n. 167720, n. 167730, n. 167736, n. 167739, n. 167721, n. 167722, n. 167304 del 29 aprile 2016, n. 168002, n. 169004, n. 168005, n. 168009, n. 168014, n. 168015 del 2 maggio 2016 e n. 213039 del 31 maggio 2016, ovvero gli atti riportati nell'**Allegato A**, parte integrante del presente decreto, ed in particolare nella colonna 'F', per le determine di valutazione preliminare di ammissibilità, nella colonna 'H', per i provvedimenti di ammissione definitiva e nella colonna 'L' per le determine di contributo liquidabile;

Preso atto che a conclusione dell'istruttoria, svolta dal Comune di Vazzola (Tv) ai sensi degli artt. 5, 6 e 11 dell'Ordinanza commissariale n. 6 del 2014, risultano segnalati danni per gli importi di cui alla colonna 'G' dell'**Allegato A**, comprovati per gli importi di cui alla colonna 'Ì del medesimo **Allegato A** e per i quali risultano rendicontate spese per gli importi di cui alla colonna 'Ò del citato **Allegato A** al presente decreto;

Ritenuto di liquidare al Comune di Vazzola (Tv) complessivi euro 208.378,00 (riga 21 colonna O), per il pagamento dei contributi indicati nella colonna 'Ò, ai quali è stato assegnato il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui alla colonna 'È dell'**Allegato A** al presente decreto e per i quali sono stati stanziati complessivamente euro 222.145,15 (di cui euro 201.950,14 per i lavori ed euro 20.195,01 per le spese tecniche) con Ordinanza commissariale n. 1 del 2015 (Allegato A, righi 110, 111, 442, 448, 449, 459, 460, 465, 466, 467, 470, 471, 476 e 484);

Considerato altresì che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: *'Trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957'*;

Visti

- il decreto del Presidente della Regione Veneto n. 200, del 16 novembre 2012;
- la nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012;
- la L. 24 febbraio 1992, n. 225, ed in particolare l'art. 5;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1 co. 1;
- il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122, ed in particolare l'art. 1;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012;
- la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ed in particolare l'art. 1, co. 548;
- il D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, ed in particolare l'art. 6, co. 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013;
- la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di liquidare al Comune di Vazzola (Tv) euro 208.378,00, come dettagliato nell'**Allegato A** al presente decreto, che ne costituisce parte integrante, per il pagamento dei contributi di cui ai righi 110, 111, 442, 448, 449, 459, 460, 465, 466, 467, 470, 471, 476 e 484 dell'Allegato A dell'Ordinanza commissariale n. 1 del 2015;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di Vazzola (Tv), con Ordinanza commissariale n. 1 del 28 maggio 2015, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo on line per l'importo di cui al punto 2 a favore del Comune di Vazzola (Tv);
5. di rinviare a successivo provvedimento commissariale l'accertamento delle economie complessivamente realizzate, con riferimento ai contributi assegnati al Comune di Vazzola (Tv);
6. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

COMMISSARIO DELEGATO
PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 16 AL 31 NOVEMBRE 2014
Art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228

Allegato A al Decreto commissariale n. 18 del - 9 GIU 2016

Ente di riferimento: Comune di Vazzola

	Domande contributo privati di cui al presente decreto																	
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R
	Num	Cognome Nome	impegno lavori €	impegno spese €	impegno totale €	cup	determina ex art. 5 OC n. 5 del 2014	importo €	determina ex art. 6 OC n. 6 del 2014	importo €	determina ex art.11 OC n. 6 del 2014	lavori rendicontati €	spese tecniche rendicontate €	importo totale liquidabile €	economia lavori €	economie spese tecniche €	totale economie €
1	442	BATTISTIN GIUSEPPE	34.000,00	3.400,00	37.400,00	I65C15000040001	74 del 27/02/2015	34.000,00	419 del 30/09/2015	33.827,96	159 del 11/04/2016	33.632,00	3.362,00	36.994,00	195,96	38,00	233,96
2	448	BERNARDI EMANUELE	8.000,00	800,00	8.800,00	I65C15000160001	74 del 27/02/2015	8.000,00	429 del 2/10/2015	7.870,38	192 del 16/04/2016	6.603,00	787,00	7.390,00	1.267,38	13,00	1.280,38
3	449	TOMASELLA ITALO	1.000,00	100,00	1.100,00	I65C15000140001	74 del 27/02/2015	1.000,00	430 del 2/10/2015	997,83	208 del 19/04/2016	997,00	96,00	1.093,00	0,83	4,00	4,83
4	459	ALESSANDRI PAOLO	11.285,61	1.128,56	12.414,17	I65C15000120001	74 del 27/02/2015	11.285,61	433 del 2/10/2015	11.125,00	194 dell 16/04/2016	11.056,00	1.089,00	12.145,00	69,00	39,56	108,56
5	460	CASAGRANDE MAURO	14.737,32	1.473,73	16.211,05	I65C15000150001	74 del 27/02/2015	14.737,32	434 del 2/10/2015	14.699,28	191 del 16/04/2016	14.699,00	1.409,00	16.108,00	0,28	64,73	65,01
6	465	BRUGNERA MARIA	3.500,00	350,00	3.850,00	I65C15000123001	74 del 27/02/2015	35.000,00	436 del 2/10/2015	3.500,00	206 del 19/04/2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	350,00	350,00
7	466	BENEDETTI ALESSANDRO	6.358,00	635,80	6.993,80	I65C15000070001	74 del 27/02/2015	6.385,00	437 del 2/10/2015	6.332,97	190 del16/04/2016	6.333,00	602,00	6.935,00	-0,03	33,80	33,77
8	467	BENEDETTI GIUSEPPINA	1.082,21	108,22	1.190,43	I65C15000080001	74 del 27/02/2015	1.082,21	438 del 2/10/2015	1.057,88	201 del 18/04/2016	1.058,00	101,00	1.159,00	-0,12	7,22	7,10
9	470	SORDON NICOLO'	22.420,00	2.242,00	24.662,00	I65C15000110001	74 del 27/02/2015	22.420,00	441 del 2/10/2016	22.103,81	204 del 19/04/2016	22.094,00	2.123,00	24.217,00	9,81	119,00	128,81
10	471	PICCOLI CARMELO	6.395,00	639,50	7.034,50	I65C15000090001	74 del 27/02/2015	6.395,00	442 del 2/10/2015	6.347,31	167 del 13/04/2016	6.284,00	602,00	6.886,00	63,31	37,50	100,81
11	476	BACCARI DOMENICO	19.000,00	1.900,00	20.900,00	I16C15000050001	74 del 27/02/2015	19.000,00	446 del 2/10/2016	18.937,65	164 del 13/04/ 2016	18.920,00	1.813,00	20.733,00	17,65	87,00	104,65
12	484	MAZZER DIANA RENATA	18.872,00	1.887,20	20.759,20	I65C15000060001	74 del 27/02/2015	18.872,00	450 del 2/10/2015	18.744,09	193 del 16/04/2016	18.744,00	1.281,00	20.025,00	0,09	606,20	606,29
13	TOTALE PRIVATI		146.650,14	14.665,01	161.315,15			178.177,14		145.544,16		143.920,00	13.265,00	157.185,00	1.624,16	1.400,01	3.024,17
15	Domande contributo attività produttive di cui al presente decreto																	
16	Num.	Cognome Nome	Contributo ammissibile															
17	110	TOMASELLA ITALO	1.800,00	180,00	1.980,00	I62C15000320001	74 del 27/02/2015	1.800,00	426 del 2/10/2015	1.799,09	211 del 20/04/2016	1.636,00	142,00	1.778,00	163,09	38,00	201,09
18	111	QUIRINO BRUGNERA	53.500,00	5.350,00	58.850,00	I62C15000310001	74 del 27/02/2015	53.500,00	427 del 2/10/2015	53.500,00	207 del 19/04/2016	44.690,00	4.725,00	49.415,00	8.810,00	625,00	9.435,00
19	TOTALE IMPRESE		55.300,00	5.530,00	60.830,00			55.300,00		55.299,09		46.326,00	4.867,00	51.193,00	8.973,09	663,00	9.636,09
21	TOTALE DEL PRESENTE DECRETO		201.950,14	20.195,01	222.145,15			288.777,14		200.843,25		190.246,00	18.132,00	208.378,00	10.597,25	2.063,01	12.660,26

1/1

(Codice interno: 325779)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO

Ordinanza n. 8 del 8 giugno 2016

O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 - O.C.D.P.C. 274/2015 - voce D2 del Piano degli interventi come autorizzato da ultimo con nota prot. n. RIA/18850 del 13/04/2016 del Capo Dipartimento della Protezione Civile. Rimodulazione dell'impegno di cui alla OC n. 5/2016 e liquidazione a favore del Comune di Dolo.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con Decreto n. 106, in data 9 luglio 2015, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale;
- con Delibera in data 17 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo "stato di emergenza" in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno;
- con Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato, quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi, il Direttore della Sezione regionale Sicurezza e Qualità;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi conseguenti;

Premesso altresì che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, il Commissario delegato predispone il piano degli interventi che deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento della Protezione Civile;
- agli oneri per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede, con riferimento agli eventi calamitosi dell'8 luglio 2015, con Euro 2.000.000,00 stanziati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2015 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- l'art. 2, comma 1, dell'O.C.D.P.C. 274/2015 stabilisce che il Commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'eccezionale evento meteorologico in argomento, un "*contributo per l'autonoma sistemazione"* fino ad un massimo di Euro 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di Euro 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare;
- il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che i benefici economici di cui al sopracitato comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza;

Dato atto, che:

- con nota prot. n. 379306 in data 22/09/2015, il Commissario delegato ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile il II stralcio del Piano degli Interventi di cui all'art.1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, come previsto dall'art.1 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015 a valere sulle risorse finanziarie assegnate per il citato evento dell'8 luglio, pari a 2.000.000,00 di euro, al fine di garantire quanto prima il completamento della più urgente messa in sicurezza del territorio, gravemente compromessa dai citati eventi temporaleschi;

- nel predetto II stralcio del Piano sono ricomprese le segnalazioni dei Soggetti interessati pervenute dalla Sezione regionale Protezione Civile con nota prot. n. 352886 del 03/09/2015 e i dati successivamente forniti a fronte della ricognizione speditiva avviata dal Commissario delegato con note prot. nn. 332396 e 332397 del 13/08/2015, per un ammontare complessivo di Euro 4.362.969,22;

- con nota prot. n. RIA/0055955 in data 11 novembre 2015, acquisita al protocollo regionale n. 459321 in pari data, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il sopramenzionato II stralcio del Piano degli interventi limitatamente all'importo di Euro 1.770.000,00 chiedendo, per la restante parte del finanziamento pari a euro 230.000,00, la giustificazione dell'importo per l'autonoma sistemazione e proposte di ulteriori interventi;;
- con nota commissariale n. 116001 del 23/03/2016 è stata inoltrata la rimodulazione del Piano degli interventi precedentemente approvato a valere sulle risorse ancora disponibili e pari a complessivi Euro 541.005,58 (di cui Euro 237.100,00 cifra effettiva delle attività/interventi non autorizzati + Euro 303.905,58 derivante dalle disponibilità accertate) prevedendo nello specifico: l'accantonamento della somma di Euro 15.188,43 quale quota per contribuiti per l'autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 della OCDPC 274/2015 di cui alla voce D2 del Piano; il finanziamento per la somma complessiva di Euro 525.428,59 a favore di vari Enti beneficiari di ulteriori attività- interventi di cui alle voci A, B, C e D3 del Piano degli interventi; l'accantonamento di Euro 388,56;
- con nota n. RIA/18850 del 13/04/2016 il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la rimodulazione del Piano degli interventi che pertanto ad oggi risulta così articolato:

- Euro 55.292,21 destinati alla voce A del Piano per "interventi realizzati nella fase di prima emergenza per rimuovere situazioni di rischio e per assistenza e ricovero delle popolazioni colpite";
- Euro 711.512,66 destinati alla voce B del Piano per interventi per la messa in sicurezza delle aree;
- Euro 1.092.442,75 destinati alla voce C del Piano per interventi urgenti per evitare situazioni di pericolo o maggiori danni;
- Euro 30.000,00 destinati alla voce D1 del Piano per art. 1, comma 7 - OCDPC 274-278/2015: siti di stoccaggio;
- Euro 15.188,43 destinati alla voce D2 del Piano per art. 2 - OCDPC 274-278/2015: contributi per autonoma sistemazione;
- Euro 18.229,78 destinati alla voce D3 del Piano per art. 9, comma 1 - OCDPC 274-278/2015: oneri per prestazioni di lavoro straordinario per attività di assistenza e soccorso nelle prime fasi di emergenza (8-23 luglio 2015);
- Euro 16.945,61 destinati alla voce D4 del Piano per art. 9, comma 2 - OCDPC 274-278/2015: oneri per prestazioni di lavoro straordinario per attività commissariali;
- Euro 60.000,00 destinati alla voce D5 del Piano per art. 14 - OCDPC 274-278/2015:
- volontariato di protezione civile - DPR 194/2001

Dato atto che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:

- con nota prot. n. DPC/RIA/56259 del 12 novembre 2015 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato l'avvenuta erogazione della somma di Euro 2.000.000,00 sulla contabilità speciale sopracitata, a titolo di anticipazione del 50% dei fondi stanziati con delibere del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio (per l'evento del 8 luglio 2015) e 6 agosto 2015 (per l'evento del 4 agosto 2015), di cui successivamente con Mod. 68 TP della Banca d'Italia del 18.11.2015 è stata accertata la riscossione;
- con nota n. DPC/ABI/61230 del 09/12/2015 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato l'avvenuta erogazione della ulteriore somma di Euro 1.770.000,00 sulla contabilità speciale n. 5971 (di cui Euro 770.000,00 ulteriore somma per l'evento del 8 luglio - OCDPC 274/2015 ed Euro 1.000.000,00 a saldo per l'evento del 4 agosto - OCDPC 278/2015) di cui successivamente con Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 11.12.2015 è stata accertata la riscossione.
- Con nota n. DPC/ABI/26572 del 26/15/2016 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato l'avvenuta erogazione del saldo del finanziamento di cui al DCM del 17 luglio 2015 e con Mod 68 TP della Banca d'Italia del 01/06/16 è stata accertata la riscossione della somma di Euro 230.000,00 sulla predetta Contabilità Speciale, per l'evento del 8 luglio 2015 - O.C.D.P.C. 274/2015
- conseguentemente, come riportato nell'**Allegato A** - "***Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971"*** risultano riscosse le seguenti somme:

1. Euro 2.000.000,00 per l'evento del 8 luglio 2015 - O.C.D.P.C. 274/2015 (**Allegato A** - colonna 3, riga 9);
2. Euro 2.000.000,00 per l'evento del 4 agosto - O.C.D.P.C. 278/2015 (**Allegato A** - colonna 3, riga 14);

Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:

- per quanto attiene all'O.C.D.P.C. n. 274/2015 - evento 8 luglio 2015, con precedenti OC. n. 4/2015, 5/2015, 1/2016, 2/2016, 5/2016 (impegno originario), 6/2016 e 7/2016 a valere sulle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5971, è stata impegnata, al netto delle economie accertate la somma complessiva di Euro 1.969.611,44 di cui al Piano degli interventi approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con la citata nota prot. n. DPC/RIA/0055955 in data

11/11/2015 e n. DPC/RIA/18850 del 13/04/2015;

- conseguentemente risulta disponibile da impegnare la somma di Euro 30.388,56, sulla sopracitata Contabilità Speciale con riferimento all'O.C.D.P.C. 274/2015 - evento 8 luglio 2015 - rispetto alle risorse accertate nella medesima contabilità e pari a 2 milioni di euro;

visti:

- l'art. 2 della Ordinanza n. 5/2016 con la quale, relativamente alla voce D2 del Piano -contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015-, e con riferimento al Piano autorizzato dal Dipartimento della Protezione Civile da ultimo con nota prot. n. DPC/RIA/18850 del 13/04/2015, il Commissario Delegato ha impegnato, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15" la somma complessiva di Euro 15.188,43 e nello specifico:

1. Euro 5.588,43 quale fabbisogno relativo al primo semestre di vigenza dello stato di emergenza del Comune di Dolo - giusta nota n. 1019/2016 del 14/01/2016, assunta al prot n. 17572 del 18/01/2016, a seguito della ricognizione avviata con nota commissariale prot. n. 528403 del 29/12/2015;
2. Euro 9.600,00 quale fabbisogno stimato relativo al secondo semestre di vigenza dello stato di emergenza tenuto conto dei dati trasmessi dal Comune di Dolo con la nota di cui al punto precedente, nonché quanto stabilito art. 2, dell'O.C.D.P.C. 274/2015.

- l'art. 3 della sopracitata Ordinanza n. 5/2016 che stabilisce le seguenti disposizioni in merito alle modalità di rendicontazione:

1. di rinviare a successivi provvedimenti, nell'ambito delle somme accantonate di cui ai punti a) e b) di cui all'art. 1, comma 1, la liquidazione della somma a favore del comune di Dolo per i "contributi per l'autonoma sistemazione" ai sensi dell'art. 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 relativamente al primo e secondo semestre di vigenza dello stato di emergenza, sulla base dei documenti di accertamento del contributo ammissibile che saranno trasmessi dal Comune medesimo.
2. che il Comune di Dolo, una volta liquidati i "contributi per l'autonoma sistemazione" di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 effettivamente dovuti a favore dei soggetti individuati, dovrà rendicontare alla struttura Commissariale, con apposito provvedimento, i contributi versati e l'effettivo pagamento.
3. che ulteriori specifiche disposizioni in merito alla modalità di rendicontazione delle attività/interventi finanziati verranno emanate con successivi atti dal Commissario Delegato;

vista la nota del Comune di Dolo del 3/05/2016, assunta al prot. n. 173180 del 04/05/2016, con cui il responsabile del settore Servizi Sociali del Comune trasmette il nuovo schema riepilogativo corretto relativo ai contributi di autonoma sistemazione dovuti ai cittadini sfollati ai sensi dell'art. 2 della OCDPC 274/2015;

DATO ATTO che il nuovo schema riepilogativo riporta una necessita complessiva per i contributi in argomento afferenti al primo semestre di vigenza dello stato di emergenza, pari a Euro 4.205,09 anziché di Euro 5.588,43 come in precedenza comunicato dal medesimo Comune e impegnato con la sopracitata OC n. 5/2016;

VISTA la nota del Comune di Dolo del 3/05/2016, assunta al prot. n. 175430 del 05/05/2016, con cui il responsabile del settore Servizi Sociali del Comune trasmette, altresì, lo schema riepilogativo di previsione relativo ai contributi di autonoma sistemazione dovuti ai cittadini sfollati ai sensi dell'art. 2 della OCDPC 274/2015 per il secondo semestre di vigenza dello stato di emergenza segnalando una necessità di "contributo ammissibile" totale pari a Euro 22.000,00;

RITENUTO quindi, nel limite della somma di Euro 15.188,43 destinata alla voce D2 del Piano per "Contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 - OCDPC 274-278/2015" come autorizzata dal Dipartimento della Protezione Civile da ultimo con nota n. RIA/18850 del 13/04/2016 di disporre quanto segue:

1. di liquidare la somma di Euro 4.205,09 a favore del Comune di Dolo quale fabbisogno per i citati contributi ai sensi dell'art. 2 della OCDPC 274/2015 relativamente al primo semestre di vigenza dello stato di emergenza come rendicontato con nota del 03/05/2016, assunta al prot n. 173180 del 04/05/2016 cui si fa fronte con le risorse impegnate con Ordinanza n. 5/2016 art. 2, comma 1, lettera a) pari a Euro 5.588,43 a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15" che offre sufficiente disponibilità;
2. di accertare l'economia di Euro 1.383,34 a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, pari alla differenza fra quanto impegnato a favore del comune di Dolo per i contributi in argomento con la suddetta OC 5/2016 pari a Euro 5.588,43 e quanto rendicontato e liquidabile al medesimo Comune pari a 4.205,09;
3. di destinare l'economia di cui al precedente punto b) all'integrazione dell'accantonamento di Euro 9.600,00 disposto con la citata OC n. 5/2016 art. 2 comma 1 lett. b), quale parte del fabbisogno stimato relativo al secondo semestre di vigenza dello stato di emergenza per i contributi in argomento, come previsto dal Comune di Dolo con nota del

3/05/2016, assunta al prot. n. 175430 del 05/05/2016, rispettando il limite complessivamente autorizzato e pari a Euro 15.188,43 per tale fattispecie;
4. di impegnare la somma di cui al precedente punto c) pari a Euro 1.383,34 quale integrazione del dell'impegno per i contributi in argomento relativo al secondo semestre di vigenza dello stato di emergenza, portando per tale fattispecie l'impegno complessivo a Euro 10.983,34 (pari a Euro 9.600,00 + Euro 1.383,34);
5. conseguentemente, dal punto di vista contabile, come rappresentato **nell'allegato A - "Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971**" - l'impegno di cui alla OC n. 5/2016 viene ridotto alla somma di Euro 13.805,09 (pari all'impegno originario di Euro 15.188,43 dedotta l'economia accertata di cui sopra della somma di Euro 1.383,34) mentre il presente provvedimento impegna la somma di Euro 1.383,34 come disposto dal precedente punto;
6. di confermare le modalità di rendicontazione stabilite con precedente OC n. 5/2016, art. 3;

CONSIDERATO CHE:

- la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: Trasferimenti da Amministrazioni autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 979;
- le nuove modalità di predisposizione e pagamento degli ordinativi secondari da redigersi sul supporto informatico del MEF denominato GEOCOS non prevede l'inoltro dell'ordinativo cartaceo in Banca d'Italia;

Visti:

- il Decreto n. 106 in data 9 luglio 2015 del Presidente della Regione del Veneto di dichiarazione dello "stato di crisi";
- la Delibera in data 17 luglio 2015 del Consiglio dei Ministri;
- l'Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2015, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di nomina del Commissario delegato e attribuzione dei relativi compiti e poteri;
- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

D I S P O N E

Art. 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(Liquidazione e accertamento delle economie)

1. Nel limite della somma di Euro 15.188,43 destinata alla voce D2 del Piano per "Contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 - OCDPC 274-278/2015" come autorizzata dal Dipartimento della Protezione Civile da ultimo con nota n. RIA/18850 del 13/04/2016, e come altresì impegnato con OC n. 5/2016 si dispone quanto segue:

1. la liquidazione della somma di Euro 4.205,09 a favore del Comune di Dolo quale fabbisogno per i citati contributi ai sensi dell'art. 2 della OCDPC 274/2015 relativamente al primo semestre di vigenza dello stato di emergenza come rendicontato con nota del 03/05/2016, assunta al prot n. 173180 del 04/05/2016;
2. alla suddetta liquidazione si fa fronte con le risorse impegnate con Ordinanza n. 5/2016 art. 2, comma 1, lettera a) pari a Euro 5.588,43 a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15" che offre sufficiente disponibilità;
3. è accertata l'economia di Euro 1.383,34 a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, pari alla differenza fra quanto impegnato a favore del comune di Dolo per i contributi in argomento con la suddetta OC 5/2016 pari a Euro 5.588,43 e quanto rendicontato e liquidabile al medesimo Comune pari a 4.205,09;

Art. 3
(Riassegnazione delle economie e impegno di spesa)

1. L'economia di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. c) e pari a Euro 1.383,34, tenuto conto delle necessità previste dal Comune di Dolo con nota del 3/05/2016, assunta al prot. n. 175430 del 05/05/2016, è destinata ad integrare l'accantonamento disposto con la citata OC n. 5/2016 art. 2 comma 1 lett. b) pari a Euro 9.600,00, quale fabbisogno stimato relativo al secondo semestre di vigenza dello stato di emergenza per i contributi in argomento;
2. È impegnata la somma di cui al precedente comma 1. pari a Euro 1.383,34, quale integrazione dell'impegno per i contributi in argomento, relativo al secondo semestre di vigenza dello stato di emergenza, portando per tale fattispecie l'impegno complessivo a Euro 10.983,34 (pari a Euro 9.600,00 + Euro 1.383,34), rispettando il limite

complessivamente autorizzato e pari a Euro 15.188,43 per la voce D2 del Piano relativamente a "Contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 - OCDPC 274-278/2015";

3. Conseguentemente, dal punto di vista contabile, come rappresentato **nell'allegato A - "Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971**" - l'impegno di cui alla OC n. 5/2016 viene ridotto alla somma di Euro 13.805,09 (pari all'impegno originario di Euro 15.188,43 dedotta l'economia accertata di cui sopra della somma di Euro 1.383,34) mentre il presente provvedimento impegna la somma di Euro 1.383,34 come disposto dal precedente comma;

Art. 4
(Ulteriori disposizioni)

1. Resta valido quanto altro disposto dalla precedente OC n. 5/2016 ed in particolare le modalità di rendicontazione di cui all'art. 3 della medesima.

art. 5
(Pubblicazione)

1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

Allegato A) - O.C. n. 8/2016

Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971

Resoconto contabile OCDPC 274/2015 - evento del 8 luglio 2015

Resoconto contabile OCDPC 278/2015 - evento del 4 agosto 2015

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Resoconto contabile O.C.D.P.C. n. 274/2015 - evento del 8 luglio 2015										
ENTRATE				**USCITE**						
				IMPEGNI				**LIQUIDAZIONI**		
	tipologia	**accertamento**	**riscossione**	**provvedimento**	**importo originale**	**importo effettivo al netto di economie accertate**	**DISPONIBILITA' A IMPEGNARE (differenza fra impegni effettivi e riscosso)**	**provvedimento**	**importo**	**DISPONIBILITA' A LIQUIDARE**
1	> STANZIAMENTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 274/2016 (pari a 2 milioni di euro);	**2.000.000,00**		**OC N. 4/2015** - O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Approvazione primo elenco degli interventi inerenti alla messa in sicurezza e di quelli volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a cose e persone, ricompresi nel II stralcio del Piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015.	965.707,43	**906.006,93**	**1.093.993,07**	> DEC 6/2016 - comune di Dolo - liq € 22.900,53 (ord 109 del 10/03/2016) - economie per € 284.700,5 di cui 59700,5 su OC 4/15 e 225000 su OC 5/15;	**22.900,53**	
2	> 1^ riscossione - Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 18.11.2015 (pari a complessivi 2 milioni di euro di cui 1 milione per OCDPC 274/2015 e 1 milone per OCDPC 278/2015);		**1.000.000,00**	**O.C. n. 5/2015** - O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Approvazione ulteriore elenco degli interventi inerenti alla messa in sicurezza e di quelli volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a cose e persone, ricompresi nel II stralcio del Piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015.	671.041,88	**446.041,88**	**647.951,19**			
3	>2^ riscossione - Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 11.12.2015 (pari a complessivi 1,77 milioni di euro di cui 770 mila per OCDPC 274/2015 e 1 milone per OCDPC 278/2015)		**770.000,00**	**O.C. n. 1/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 a favore del personale direttamente impiegato nelle attività di cui alla medesima Ordinanza. Impegno di spesa e liquidazione a favore dei Comuni di Dolo e Pianiga e della Regione Veneto.	16.945,61	**16.945,61**	**631.005,58**	> OC 1/2016 - Comuni di Dolo per 349,62 (ord n. 130 del 19/04/2016), Pianiga per € 4.074,69 (ord n. 131 del 19/04/2016) e Regione Veneto per € 2.021,30 (ord n. 129 del 19/04/2016)	**6.445,61**	
4				**O.C. n. 2/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Rimborsi dovuti ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001 per le attività di Volontariato di protezione civile relative all'emergenza di cui all'O.C.D.P.C. 274/2015. Impegno di spesa di euro 60.000,00.	60.000,00	**60.000,00**	**571.005,58**	> DEC 12/2016 - organizzazioni volontariato varie (ord n. 110-111-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-127-128-132 del 15/04/2016 - 18/04/16 - 21/04/16)	**3.194,41**	
5				**OC 5/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art 2 - OCDPC 274/2015 – voce D2 del Piano degli interventi come autorizzato da ultimo con nota n. RIA/18850 del 13/04/2016 del Capo Dipartimento di Protezione Civile. Impegno di spesa		**13.805,09**	**557.200,49**			
6				**OC 6/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Presa d'atto della rimodulazione del Piano degli interventi come da autorizzazione del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. RIA/18850 del 13/04/2016. Impegno di spesa di euro € 324.884,45 a favore di vari Enti.		**324.884,45**	**232.316,04**			
7	>3^ riscossione - Mod. 68 TP della Banca d'Italia del 01/06/2016 (pari a complessivi 230 mila euro per OCDPC 274/2015 - quota di saldo)		**230.000,00**	**OC 7/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Completamento impegno di spesa di euro 200.544,14 a favore di vari Enti.		**200.544,14**	**31.771,90**			
8				**OC 8/2016 (presente provvedimento)** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 - O.C.D.P.C. 274/2015 – voce D2 del Piano degli interventi come autorizzato da ultimo con nota prot. n. RIA/18850 del 13/04/2016 del Capo Dipartimento di Protezione Civile. Rimodulazione dell'impegno di cui alla OC n. 5/2016 e liquidazione a favore del Comune di Dolo.		**1.383,34**	**30.388,56**			
9	**TOTALE O.C.D.P.C. n. 274/2015 - evento del 8 luglio 2015**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		1.713.694,92	**1.969.611,44**	**30.388,56**		**32.540,55**	**1.967.459,45**

Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971

Resoconto contabile OCDPC 274/2015 - evento del 8 luglio 2015

Resoconto contabile OCDPC 278/2015 - evento del 4 agosto 2015

Resoconto contabile O.C.D.P.C. n. 278/2015 - evento del 4 agosto 2015

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ENTRATE			USCITE						
				IMPEGNI				LIQUIDAZIONI		
	tipologia	accertamento	riscossione	provvedimento	importo	importo effettivo al netto di economie	DISPONIBILITA' A IMPEGNARE (su riscosso)	provvedimento	importo	DISPONIBILITA' A LIQUIDARE
10	> STANZIAMENTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 278/2016 (pari a 2 milioni di euro);	**2.000.000,00**		**OC N. 3/2015** - O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno".rovazione primo elenco degli interventi inerenti alla messa in sicurezza e di quelli volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a cose e persone, ricompresi nel I stralcio del Piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 di competenza del Soggetto Attuatore, Direttore ad interim della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno.	960.000,00	**960.000,00**	**1.040.000,00**	> dec 2/2016 - ditta Romor - 1° sal: € 269.400,00+59.268,00 per IVA (ord 101-102 del 19 e 22/02/2016); > dec 5/2016 - ditta De Prà spa - 1° sal : 189000,00+41580,00 per IVA(ord 107-108 del 10 e 11/03/2016); > dec 13/2016 - ditta Cadore Asfalti srl - 1° sal: 289700+63734 per IVA (ord 125-126 del 15 e 18/04/2016)	**912.682,00**	
11	> 1^ riscossione - Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 18.11.2015 (pari a complessivi 2 milioni di euro di cui 1 milione per OCDPC 274/2015 e 1 milone per OCDPC 278/2015);		**1.000.000,00**	**OC N. 6/2015** - O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore. Approvazione ulteriore elenco degli interventi inerenti alla messa in sicurezza e di quelli volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a cose e persone, ricompresi nel I stralcio del Piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno".	991.221,70	**991.221,70**	**48.778,30**	> DEC 3/2016 - ditta Olivotto srl- 1° sal: € 329.800,00+72.556,00 per IVA (ord 103-104 del 23 e 24/02/2016); > DEC 4/2016 -ditta Edil Costruzioni srl - 1° sal: 209100,00+46002,00 per IVA (ord 105-106 del 23 e 24/02/2016)	**657.458,00**	
12	>2^ riscossione - Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 11.12.2015 (pari a complessivi 1,77 milioni di euro di cui 770 mila per OCDPC 274/2015 e 1 milone per OCDPC 278/2015)		**1.000.000,00**	**OC n. 3/2016** - O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno". Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 a favore del personale regionale e comunale direttamente impiegato nelle attività di cui alla medesima Ordinanza. Impegno di spesa e liquidazione.	8.557,64	**8.557,64**	**40.220,66**	OC 3/2016 impegna e liquida a favore di San vito di Cadore per 2.257,61 - ord.133 del 09/05/2016	**2.257,64**	
13				**OC n. 4/2016** - O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno". Rimborsi dovuti ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001 per le attività di volontariato di protezione civile relative all'emergenza di cui all'O.C.D.P.C. 274/2015. Impegno di spesa di euro 20.000,00.	20.000,00	**20.000,00**	**20.220,66**			
14	**TOTALE O.C.D.P.C. n. 278/2015 - evento del 4 agosto 2015**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		1.979.779,34	**1.979.779,34**	**20.220,66**		**1.572.397,64**	**427.602,36**
15	**TOTALE CONTABILITA' SPECIALE N. 5971**	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		3.693.474,26	**3.949.390,78**	**50.609,22**		**1.604.938,19**	**2.395.061,81**

(Codice interno: 325780)

COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI L'8 LUGLIO 2015 NEI TERRITORI DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA E MIRA IN PROV. DI VENEZIA E DI CORTINA D'AMPEZZO IN PROV. DI BELLUNO

Ordinanza n. 9 del 16 giugno 2016

O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno". Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 9, comma 1 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 a favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle "attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza". Impegno di spesa a favore di vari Enti di euro 11.612,79, di cui alla voce D3 del Piano degli interventi, come autorizzato dal Capo Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. RIA/0048377 in data 02/10/2015.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con Decreto n. 106, in data 9 luglio 2015, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), della Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali fenomeni temporaleschi di forte intensità verificatisi il giorno 8 luglio 2015 in alcune aree del territorio regionale;
- con Delibera in data 17 luglio 2015 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, commi 1 e 1-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, lo "stato di emergenza" in relazione agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno;
- con Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 10 agosto 2015, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha nominato, quale Commissario delegato per il superamento dell'emergenza di cui trattasi, il Direttore della Sezione regionale Sicurezza e Qualità;
- con il medesimo provvedimento sono state dettate disposizioni per la realizzazione delle iniziative finalizzate alla sollecita attuazione degli interventi conseguenti;
- il giorno 4 agosto 2015 un ulteriore eccezionale evento meteorologico ha nuovamente interessato il territorio della regione Veneto colpendo la Valle del Boite e dell'Ansiei in provincia di Belluno, ed in particolare i comuni di San Vito di Cadore, Vodo di Cadore, Borca di Cadore, Cortina d'Ampezzo e Auronzo di Cadore, con abbondanti e violente precipitazioni di forte intensità che hanno determinato gravi fenomeni franosi e smottamenti, causando una situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e l'interruzione di collegamenti viari;
- con Decreto n. 118 del 06 agosto 2015 il Presidente della Regione del Veneto ha dichiarato lo stato dei crisi a causa dei suddetti eccezionali fenomeni temporaleschi del giorno 4 agosto 2015 nell'area del territorio regionale della Valle del Boite e dell'Ansiei della provincia di Belluno;
- con Delibera in data 6 agosto 2015, il Consiglio dei Ministri ha esteso lo stato di emergenza già dichiarato con propria Delibera del 17 luglio 2015, al territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore e Auronzo e altresì ha stanziato ulteriori 2 milioni di euro;
- con Ordinanza n. 278, in data 17 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2015, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con la Regione del Veneto, ha esteso le disposizioni di cui all'O.C.D.P.C. n. 274/2015 anche agli eventi emergenziali del 4 agosto 2015, confermando il Direttore della Sezione regionale Sicurezza e Qualità quale Commissario delegato;

Premesso altresì che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, a cui rinvia l'O.C.D.P.C. n. 278/2015, per l'espletamento delle attività di cui alla medesima Ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della Regione del Veneto, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità;
- ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274/2015, il Commissario delegato predispone il piano degli interventi che deve essere preventivamente approvato dal Dipartimento della Protezione Civile;
- agli oneri per l'attuazione dei primi interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, si provvede, con riferimento agli eventi calamitosi del 4 agosto 2015, con euro 2.000.000,00 stanziati con Delibera del Consiglio dei Ministri del 6 agosto 2015 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

- l'art. 9 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 titolato "*Oneri per prestazioni di lavoro straordinario",* a cui rinvia l'O.C.D.P.C. n. 278/2015, al comma 1 stabilisce che il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle "*attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dall'8 al 23 luglio 2015. Il medesimo Commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata".*

Dato atto, che:

- con nota prot. n. 364901 in data 11 settembre 2015, il Commissario delegato ha trasmesso al Dipartimento della Protezione Civile il Primo stralcio del Piano degli Interventi di cui all'art.1 comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274-278/2015, a valere sulle risorse finanziarie assegnate per il citato evento del 4 agosto, pari a 2.000.000,00 di euro, al fine di garantire quanto prima il completamento della più urgente messa in sicurezza del territorio, gravemente compromessa dai citati eventi temporaleschi;
- nel predetto Primo stralcio sono evidenziate le segnalazioni degli Enti coinvolti e del Soggetto Attuatore per il Settore Pianificazione ed Esecuzione degli Interventi sul Demanio Idrico, nominato con O.C. n. 2 del 27 agosto 2015, pervenute a fronte della ricognizione speditiva avviata dal Commissario delegato, per un ammontare complessivo di Euro 13.503.414,49;

Preso atto, che:

- con nota prot. n. RIA/0048377 in data 02/10/2015, acquisita al protocollo regionale n. 395327 in pari data, il Capo Dipartimento della Protezione Civile ha approvato il sopramenzionato Primo stralcio del Piano degli interventi di cui all'O.C.D.P.C. 278/2015 nel limite di Euro 2.000.000,00;
- in detto piano approvato sono inclusi i fabbisogni/interventi segnalati dagli Enti e dal Soggetto Attuatore nominato con Ordinanza commissariale n. 2/2015, e in particolare anche l'accantonamento della somma di Euro 11.612,79 (voce D3 del Piano) oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle "*attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza* di cui all'art. 9 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 274-278/2015 così ripartiti:

ONERI PER PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO
PER ATTIVITÀ DI ASSISTENZA E SOCCORSO
NELLE PRIME FASI DI EMERGENZA (4-19 agosto 2015)
ai sensi dell'art. 9, comma 1 - O.C.D.P.C. 274-278/2015

voce **D3)** del Piano degli interventi

Tipo ente segnalante	Nota di cui alla ricognizione speditiva N. e data	Importo fabbisogno
COMUNI	Nota del Comune di Borca di Cadore n. 3595 del 28/08/2015 assunta al prot. n. 348/192 del 31/08/2015 e nota del Comune di San Vito di Cadore del 10/09/2015 assunta al prot. n. 363521 del 11/09/2015	Euro 3.300,00
PROVINCIA DI BELLUNO	Nota della Provincia di Belluno n. 20150037437 del 28/08/2015 assunta al prot. n. 347637 del 31/08/2015	Euro 913,65
PREFETTURA DI BELLUNO, FORZE DELL'ORDINE, VIGILI DEL FUOCO	Nota della Prefettura di Belluno n. 27322 del 11/09/2015 assunta al prot. n. 365089 del 14/09/2015	Euro 7.399,14
	TOTALE	**Euro 11.612,79**

Dato atto che, per quanto concerne le entrate delle risorse finanziarie:

- con nota prot. n. DPC/RIA/56259 del 12 novembre 2015 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato l'avvenuta erogazione della somma di Euro 2.000.000,00 sulla Contabilità Speciale sopracitata, a titolo di anticipazione del 50% dei fondi stanziati con delibere del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio (per l'evento del 8 luglio 2015) e 6 agosto 2015 (per l'evento del 4 agosto 2015), di cui successivamente con Mod. 68 TP della Banca d'Italia del 18.11.2015 è stata accertata la riscossione;

- con nota n. DPC/ABI/61230 del 09/12/2015 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato l'avvenuta erogazione della ulteriore somma di Euro 1.770.000,00 sulla Contabilità Speciale n. 5971 (di cui Euro 770.000,00 ulteriore somma per l'evento del 8 luglio - O.C.D.P.C. 274/2015 ed Euro 1.000.000,00 a saldo per l'evento del 4 agosto - O.C.D.P.C. 278/2015) di cui successivamente con Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 11.12.2015 è stata accertata la riscossione.
- Con nota n. DPC/ABI/26572 del 26/15/2016 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato l'avvenuta erogazione del saldo del finanziamento di cui al DCM del 17 luglio 2015 e con Mod. 68 TP della Banca d'Italia del 01/06/16 è stata accertata la riscossione della somma di Euro 230.000,00 sulla predetta Contabilità Speciale, per l'evento del 8 luglio 2015 - O.C.D.P.C. 274/2015
- conseguentemente, come riportato nell'**Allegato A** - "***Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971"*** risultano riscosse le seguenti somme:

1. Euro 2.000.000,00 per l'evento del 8 luglio 2015 - O.C.D.P.C. 274/2015 (**Allegato A** - colonna 3, riga 9);
2. Euro 2.000.000,00 per l'evento del 4 agosto - O.C.D.P.C. 278/2015 (**Allegato A** - colonna 3, riga 15);

Considerato che, per quanto concerne le uscite delle risorse finanziarie:

- per quanto attiene all'O.C.D.P.C. n. 278/2015 - evento dell'4 agosto 2015, con precedenti OC. n. 3/2015 e 6/2015, a valere sulle risorse di cui alla Contabilità Speciale n. 5971, con OC n. 3/2015, 6/2015, 3/2016 e 4/2016 è stata impegnata la somma complessiva di Euro 1.979.779,34 e che pertanto risulta disponibile da impegnare, sulla sopracitata Contabilità Speciale con riferimento all'O.C.D.P.C. 278/2015 - evento dell'4 agosto 2015 - la somma di Euro 20.220,66, come risulta **dall'Allegato A**, colonna 7- riga 13 - di cui al Piano degli interventi approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con la citata nota prot. n. DPC/RIA/48377 in data 02/10/2015;

DATO ATTO che la scadenza del secondo semestre di vigenza dello "stato di emergenza" per l'evento di cui alle O.C.D.P.C. 274-278/2015 di cui alle D.C.M. del 17/07/2015 e 6/08/2015 è fissata al 11/07/2016;

Ritenuto quindi:

- di impegnare la somma complessiva di Euro 11.612,79 a favore degli Enti come dettagliato **nell'Allegato B**, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15", oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle "attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza di cui all'art. 9 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 274-278/2015, come da Piano degli interventi approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con la citata nota prot. n. DPC/RIA/48377 in data 02/10/2015;
    - ♦ di rinviare a successivi provvedimenti la liquidazioni delle somme di cui **all'Allegato B** all'effettiva rendicontazione delle spese sostenute da parte degli Enti beneficiari ai sensi dell'art. 9 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 274-278/2015;

Visti:

- il Decreto n. 106 in data 9 luglio 2015 del Presidente della Regione del Veneto di dichiarazione dello "stato di crisi";
- il Decreto n. 118 del 06/08/2015 del Presidente della Regione del Veneto di dichiarazione dello "stato di crisi"
- la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 17 luglio 2015;
- la Delibera del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2015
- l'Ordinanza n. 274, in data 30 luglio 2015, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile di nomina del Commissario delegato e attribuzione dei relativi compiti e poteri;
- l'Ordinanza n. 278, in data 17 agosto 2015, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile;
- l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

D I S P O N E

Art. 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2
(Impegno di spesa)

1. È impegnata, la somma complessiva di Euro 11.612,79 a favore degli Enti come dettagliato **nell'Allegato B**, a valere sulla Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15", per oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle "attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza, di cui all'art. 9 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 274-278/2015, come da Piano degli interventi approvato dal Dipartimento della Protezione Civile con nota prot. n. DPC/RIA/48377 in data 02/10/2015;
2. Agli oneri derivanti dal presente provvedimento si fa fronte con le risorse disponibili pari a Euro 20.220,66, di cui all'art. 2 dell'O.C.D.P.C. n. 278/2015 e accertate nella Contabilità Speciale n. 5971, intestata al "COMM. DEL. VENETO - OCDPC 274-15" come meglio specificato nell'**Allegato A - "Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971"** (colonna 7- riga 13).

Art. 3
(Modalità di liquidazione)

1. Si rinvia a successivi provvedimenti, la liquidazioni delle somme di cui **all'Allegato B** all'effettiva rendicontazione delle spese sostenute da parte degli Enti beneficiari ai sensi dell'art. 9 comma 1 dell'O.C.D.P.C. 274-278/2015.
2. Ulteriori specifiche disposizioni in merito alla modalità di rendicontazione degli oneri di cui all'art. 1 verranno emanate con successivi atti dal Commissario Delegato.

art. 4
(Pubblicazione)

1. La presente Ordinanza commissariale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni Commissariali e Post Emergenziali.

IL COMMISSARIO DELEGATO Ing. Alessandro De Sabbata

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IN DATA 8 LUGLIO E 4 AGOSTO 2015 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA, MIRA IN PROVINCIA DI VENEZIA, SAN VITO DI CADORE, BORCA DI CADORE, VODO DI CADORE, CORTINA D'AMPEZZO ED AURONZO IN PROVINCIA DI BELLUNO
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 – O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015

Allegato A) - O.C. n. 9/2016

Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971

Resoconto contabile OCDPC 274/2015 - evento del 8 luglio 2015
Resoconto contabile OCDPC 278/2015 - evento del 4 agosto 2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Resoconto contabile O.C.D.P.C. n. 274/2015 - evento del 8 luglio 2015

ENTRATE				USCITE					
			IMPEGNI				LIQUIDAZIONI		
	tipologia	accertamento	riscossione	provvedimento	importo originale	importo effettivo al netto di economie accertate	DISPONIBILITA' A IMPEGNARE (differenza fra impegni effettivi e riscosso)	provvedimento	importo	DISPONIBILITA' A LIQUIDARE
1	> STANZIAMENTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 274/2016 (pari a 2 milioni di euro);	2.000.000,00		**OC N. 4/2015** - O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Approvazione primo elenco degli interventi inerenti alla messa in sicurezza e di quelli volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a cose e persone, ricompresi nel II stralcio del Piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015.	965.707,43	**906.006,93**	**1.093.993,07**	> DEC 6/2016 - comune di Dolo - liq € 22.900,53 (ord 109 del 10/03/2016) - economie per € 284.700,5 di cui 59700,5 su OC 4/15 e 225000 su OC 5/15; > DEC 15/2015 - Veneto strade - liq € 57.868,17 (ord 135 del 10/06/2016 per IVA e 134 del 13/06/2016 per ditta) econmie per € 3144,03	**80.768,70**	
2	> 1ª riscossione - Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 18.11.2015 (pari a complessivi 2 milioni di euro di cui 1 milione per OCDPC 274/2015 e 1 milone per OCDPC 278/2015);		**1.000.000,00**	**O.C. n. 5/2015** - O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Approvazione ulteriore elenco degli interventi inerenti alla messa in sicurezza e di quelli volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a cose e persone, ricompresi nel II stralcio del Piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015.	671.041,88	**446.041,88**	**647.951,19**			
3	>2ª riscossione - Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 11.12.2015 (pari a complessivi 1,77 milioni di euro di cui 770 mila per OCDPC 274/2015 e 1 milone per OCDPC 278/2015)		**770.000,00**	**O.C. n. 1/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 a favore del personale direttamente impiegato nelle attività di cui alla medesima Ordinanza. Impegno di spesa e liquidazione a favore dei Comuni di Dolo e Pianiga e della Regione Veneto.	16.945,61	**16.945,61**	**631.005,58**	> OC 1/2016 - Comuni di Dolo per 349,62 (ord n. 130 del 19/04/2016), Pianiga per € 4.074,69 (ord n. 131 del 19/04/2016) e Regione Veneto per € 2.021,30 (ord n. 129 del 19/04/2016)	**6.445,61**	
4				**O.C. n. 2/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Rimborsi dovuti ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001 per le attività di Volontariato di protezione civile relative all'emergenza di cui all'O.C.D.P.C. 274/2015. Impegno di spesa di euro 60.000,00.	60.000,00	**60.000,00**	**571.005,58**	> DEC 12/2016 - organizzazioni volontariato varie (ord n. 110-111-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-127-128-132 del 15/04/2016 - 18/04/16 - 21/04/16)	**3.194,41**	
5				**OC 5/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art 2 - OCDPC 274/2015 – voce D2 del Piano degli interventi come autorizzato da ultimo con nota n. RIA/18850 del 13/04/2016 del Capo Dipartimento di Protezione Civile. Impegno di spesa		**13.805,09**	**557.200,49**			
6				**OC 6/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Presa d'atto della rimodulazione del Piano degli interventi come da autorizzazione del Capo Dipartimento di Protezione Civile n. RIA/18850 del 13/04/2016. Impegno di spesa di euro € 324.884,45 a favore di vari Enti.		**324.884,45**	**232.316,04**			
7	>3ª riscossione - Mod. 68 TP della Banca d'Italia del 01/06/2016 (pari a complessivi 230 mila euro per OCDPC 274/2015 - quota di saldo)		**230.000,00**	**OC 7/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Completamento impegno di spesa di euro 200.544,14 a favore di vari Enti.		**200.544,14**	**31.771,90**			
8				**OC 8/2016** O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno". Contributi per autonoma sistemazione ai sensi dell'art. 2 - O.C.D.P.C. 274/2015 – voce D2 del Piano degli interventi come autorizzato da ultimo con nota prot. n. RIA/18850 del 13/04/2016 del Capo Dipartimento di Protezione Civile. Rimodulazione dell'impegno di cui alla OC n. 5/2016 e liquidazione a favore del Comune di Dolo.		**1.383,34**	**30.388,56**			
9	**TOTALE O.C.D.P.C. n. 274/2015 - evento del 8 luglio 2015**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		1.713.694,92	**1.969.611,44**	**30.388,56**		**90.408,72**	**1.909.591,28**

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IN DATA 8 LUGLIO E 4 AGOSTO 2015 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA, MIRA IN PROVINCIA DI VENEZIA, SAN VITO DI CADORE, BORCA DI CADORE, VODO DI CADORE, CORTINA D'AMPEZZO ED AURONZO IN PROVINCIA DI BELLUNO
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 – O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015

Allegato A) - O.C. n. 9/2016

Quadro economico della Contabilità commissariale n. 5971

Resoconto contabile OCDPC 274/2015 - evento del 8 luglio 2015

Resoconto contabile OCDPC 278/2015 - evento del 4 agosto 2015

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Resoconto contabile O.C.D.P.C. n. 278/2015 - evento del 4 agosto 2015										
	ENTRATE			**USCITE**						
				IMPEGNI				**LIQUIDAZIONI**		
	tipologia	**accertamento**	**riscossione**	**provvedimento**	**importo**	**importo effettivo al netto di economie**	**DISPONIBILITA' A IMPEGNARE (su riscosso)**	**provvedimento**	**importo**	**DISPONIBILITA' A LIQUIDARE**
10	> STANZIAMENTO: Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 278/2016 (pari a 2 milioni di euro);	2.000.000,00		**OC N. 3/2015** - O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno" rovazione primo elenco degli interventi inerenti alla messa in sicurezza e di quelli volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a cose e persone, ricompresi nel I stralcio del Piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 di competenza del Soggetto Attuatore, Direttore ad interim della Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Belluno.	960.000,00	**960.000,00**	**1.040.000,00**	> dec 2/2016 - ditta Romor - 1° sal: € 269.400,00+59.268,00 per IVA (ord 101-102 del 19 e 22/02/2016); > dec 5/2016 - ditta De Prà spa - 1° sal : 189000,00+41580,00 per IVA(ord 107-108 del 10 e 11/03/2016); > dec 13/2016 - ditta Cadore Asfalti srl - 1° sal: 289700+63734 per IVA (ord 125-126 del 15 e 18/04/2016)	**912.682,00**	
11	> 1^ riscossione - Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 18.11.2015 (pari a complessivi 2 milioni di euro di cui 1 milione per OCDPC 274/2015 e 1 milone per OCDPC 278/2015);		1.000.000,00	**OC N. 6/2015** - O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore. Approvazione ulteriore elenco degli interventi inerenti alla messa in sicurezza e di quelli volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a cose e persone, ricompresi nel I stralcio del Piano degli interventi, redatto ai sensi dell'art.1, comma 3 dell'O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno".	991.221,70	**991.221,70**	**48.778,30**	> DEC 3/2016 - ditta Olivotto srl- 1° sal: € 329.800,00+72.556,00 per IVA (ord 103-104 del 23 e 24/02/2016); > DEC 4/2016 -ditta Edil Costruzioni srl - 1° sal: 209100,00+46002,00 per IVA (ord 105-106 del 23 e 24/02/2016)	**657.458,00**	
12	>2^ riscossione - Mod. 129 TP della Banca d'Italia del 11.12.2015 (pari a complessivi 1,77 milioni di euro di cui 770 mila per OCDPC 274/2015 e 1 milone per OCDPC 278/2015)		1.000.000,00	**OC n. 3/2016** - O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno". Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 9, comma 2 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 a favore del personale regionale e comunale direttamente impiegato nelle attività di cui alla medesima Ordinanza. Impegno di spesa e liquidazione.	8.557,64	**8.557,64**	**40.220,66**	OC 3/2016 impegna e liquida a favore di San vito di Cadore per 2.257,61 - ord.133 del 09/05/2016	**2.257,64**	
13				**OC n. 4/2016** - O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno". Rimborsi dovuti ai sensi degli articoli 9 e 10 del DPR 194/2001 per le attività di volontariato di protezione civile relative all'emergenza di cui all'O.C.D.P.C. 274/2015. Impegno di spesa di euro 20.000,00.	20.000,00	**20.000,00**	**20.220,66**			
14				**(presente provvedimento)** O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 4 agosto 2015 nel territorio dei comuni di San Vito di Cadore, Borca di Cadore, Vodo di Cadore, Cortina d'Ampezzo ed Auronzo, in provincia di Belluno". Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 9, comma 1 dell'O.C.D.P.C. 274/2015 a favore del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, direttamente impegnato nelle "attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza". Impegno di spesa a favore di vari Enti di euro 11.612,79, di cui alla voce D3 del Piano degli interventi, come autorizzato dal Capo Dipartimento di Protezione civile con nota n. RIA/0048377 in data 02/10/2015.	11.612,79	**11.612,79**	**8.607,87**			
15	**TOTALE O.C.D.P.C. n. 278/2015 - evento del 4 agosto 2015**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**		1.991.392,13	**1.991.392,13**	**8.607,87**		**1.572.397,64**	**427.602,36**
16	TOTALE CONTABILITA' SPECIALE N. 5971	**4.000.000,00**	**4.000.000,00**		3.705.087,05	**3.961.003,57**	**38.996,43**		**1.662.806,36**	**2.337.193,64**

COMMISSARIO DELEGATO
PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DERIVANTE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI VERIFICATISI IN DATA 8 LUGLIO E 4 AGOSTO 2015 NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI DOLO, PIANIGA, MIRA IN PROVINCIA DI VENEZIA, SAN VITO DI CADORE, BORCA DI CADORE, VODO DI CADORE, CORTINA D'AMPEZZO ED AURONZO IN PROVINCIA DI BELLUNO
O.C.D.P.C. n. 274 del 30 luglio 2015 – O.C.D.P.C. n. 278 del 17 agosto 2015

ALLEGATO B - O.C. n. 9/2016

IL COMMISSARIO DELEGATO

Finanziamenti Oneri per prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 9, comma 1 dell'O.C.D.P.C. 274-278/2015 come autorizzato dal Capo Dipartimento di Protezione Civile con nota DPC-RIA/0048377 in data 02/10/2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9
n.	TIPO ENTE	ENTE ATTUATORE	PROV	TIPO INTERVENTO	LOCALITà-CORSO D'ACQUA-TIPOLOGIA DEL BENE DANNEGGIATO/ATTIVITA' -	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO SEGNALATO	IMPORTO FINANZIATO
1	COMUNE DI	San Vito di Cadore	BL	ALTRE SPESE -voce D3 del Piano	7) Spese per prestazioni di lavoro straordinario per il personale delle P.A. impiegato nelle operazioni di soccorso tecnico dal giorno 4 agosto al 19 agosto 2015	servizio aggiuntivo personale Ufficio Tecnico	€ 1.700,00	€ 1.700,00
2	COMUNE DI	BORCA DI CADORE	BL	ALTRE SPESE -voce D3 del Piano	7) Spese per prestazioni di lavoro straordinario per il personale delle P.A. impiegato nelle operazioni di soccorso tecnico dal giorno 4 agosto al 19 agosto 2015	lavoro starordinario operai comunali per le operazioni di sgombero e pulizia di cui al punto precedente	€ 1.600,00	€ 1.600,00
3	PROVINCIA DI	PROVINCIA DI BELLUNO	BL	ALTRE SPESE -voce D3 del Piano	7) Spese per prestazioni di lavoro straordinario per il personale delle P.A. impiegato nelle operazioni di soccorso tecnico dal giorno 4 agosto al 19 agosto 2015	Spese per lavoro straoridnario dal 4 al 19 agosto del personale dell'ufficio di Protezione Civile impiegato nelle operazionei di soccorso, approntamento procedure speditive e oper provvisionali finalizzate al moniotoraggio e messa in sicurezza dei siti colpiti dall'evento	€ 913,65	€ 913,65
4	PREFETTURA DI BELLUNO-VIGILI DEL FUOCO	Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Belluno	BL	ALTRE SPESE -voce D3 del Piano	7) Spese per prestazioni di lavoro straordinario per il personale delle P.A. impiegato nelle operazioni di soccorso tecnico dal giorno 4 agosto al 19 agosto 2015	Attività di soccorso svolta nel Comune di San Vito di Cadore	€ 6.200,00	€ 6.200,00
5	PREFETTURA DI BELLUNO-FORZE DELL'ORDINE	Commissariato P.S. di Cortina d'Ampezzo	BL	ALTRE SPESE -voce D3 del Piano	7) Spese per prestazioni di lavoro straordinario per il personale delle P.A. impiegato nelle operazioni di soccorso tecnico dal giorno 4 agosto al 19 agosto 2015	04 agosto 2015, totale ore diurne straordinario emergenze n. 11; totale ore notturne n. 18	€ 375,00	€ 375,00
6	PREFETTURA DI BELLUNO-FORZE DELL'ORDINE	Guardia di Finanza - Comando Provinciale Belluno	BL	ALTRE SPESE -voce D3 del Piano	7) Spese per prestazioni di lavoro straordinario per il personale delle P.A. impiegato nelle operazioni di soccorso tecnico dal giorno 4 agosto al 19 agosto 2015	Interventi di soccorso per ricerca di persone scomparse, San Vito di Cadore	€ 824,14	€ 824,14
7						**TOTALE**	**€ 11.612,79**	**€ 11.612,79**

Trasporti e viabilità

(Codice interno: 325227)

COMUNE DI MARANO DI VALPOLICELLA (VERONA)
Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 26 novembre 2015
Declassificazione e sdemanializzazione di ex strada comunale in loc. Camporal.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la richiesta dei Sig.ri A.A., L.G., L.F., pervenuta agli atti in data 11.10.2014, prot.n. 7215, con la quale si chiede di permutare una porzione della Strada Comunale in Loc. Camporal e della strada Vicinale denominata "Quarezzano", evidenziate nell'allegata planimetria in colore giallo (All. B) di mq 680 circa con una area di proprietà di mq 965 circa;

Dato atto e verificato che la porzione di strada comunale in argomento non ha più le caratteristiche e l'interesse di pubblica viabilità e non corrisponde più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa vigente, essendo da decenni il nuovo sedime identificato con diverso tracciato;

Dato atto che la porzione di strada comunale in argomento è stata inserita nell'elenco delle alienazioni di questo Comune approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 27.07.2015;

Visto l'articolo 2, e seguenti, del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n.495/1992, come modificato dal D.P.R. n. 610/1996, in merito alle procedure da adottare per la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;

Ritenuto pertanto secondo quanto previsto dall'articolo 2 del Nuovo Codice della Strada, di assumere il provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione dell'immobile come sopra individuato e con il valore indicato nella perizia di stima agli atti;

Vista la L.R. n. 11/2001, art. 94, comma 2°, che delega a provincie e comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di rispettiva competenza;

Visto l'art. 829 del Codice Civile che disciplina le modalità, valevoli anche per gli enti locali, del passaggio dei beni del demanio pubblico al patrimonio;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica;

Visti il D.Lgs 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) e il suo regolamento di attuazione D.P.R. 495/1992;

Acquisito il parere di competenza, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267 del 18.08.2000 in via preventiva dal Responsabile dell'Area Tecnica;

DELIBERA

1. **Di declassificare**, per i motivi espressi in narrativa, il tratto stradale comunale in località Camporal, come evidenziato in colore giallo nell'allegata planimetria accogliendo la richiesta presentata in data 11.10.2015, prot.n. 7215, dei Sig.ri A.A., L.G., L.F.

2. **Di sdemanializzare**, pertanto, dette aree trasferendole dalla categoria dei beni demaniali a quelli patrimoniali disponibili del Comune

3. **Di dare mandato** al Responsabile Area Tecnica di attivare la procedura ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 30.04.1992, n. 285, artt. 2 e seguenti del Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. n. 495/1992, come modificato dal D.P.R. n. 610/1996, del tratto di strada comunale in Loc. Camporal, come individuato nella planimetria allegata alla presente (All. B)

4. **Di dare mandato** al Responsabile Area Tecnica di pubblicare il presente atto sul BUR

5. **Di procedere**, una volta conclusa la pratica di declassificazione e sdemanializzazione, alla vendita degli immobili evidenziati nell'allegata planimetria

6. **Di dae atto** che tutte le spese del procedimento sono a carico dei richiedenti il trasferimento

7. **Di pubblicare** all'albo on line del Comune il presente provvedimento per 15 giorni consecutivi

8. **Di precisare** che il presente provvedimento di declassificazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale verrà pubblicato nel Bollettino regionale

9. **Di evidenziare** che, ai sensi dell'art. 94 - comma 2° - della L.R. 13.04.2001, n. 11, la decisione di cui al precedente punto 1) costituisce provvedimento definitivo a tutti gli effetti giuridici

10. Di dichiarare la presente immediatamente esecutiva con separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - al fine di regolarizzare l'attuale sedime stradale.

Il Sindaco Giovanni Viviani

(Codice interno: 325338)

COMUNE DI POSINA (VICENZA)

Determina n. 121 del 17 giugno 2016

Sdemanializzazione e declassificazione di relitti stradali - anno 2016.

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE:

- l'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. N. 285/1992, così come modificato dall'art.1 del D.Lgs 10/09/1993 disciplina la classificazione e declassificazione delle strade;
- gli art. 2, 3, 4 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con DPR n. 495/1992, come modificati dal DPR n. 610/1996, definiscono le procedure da adottare per la classificazione e declassificazione delle strade;
- l'art. 94 - commi 2 e 3 - della L.R. n. 11/2001 contiene delega da parte della Regione Veneto alle Provincie ed ai Comuni per le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa delle strade di rispettiva competenza;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/05/2016, esecutiva, con la quale è stato deciso di sdemanializzare, declassificare e dimettere dal demanio comunale i seguenti relitti stradali:

- Porzione di relitto stradale "strada Costamala", in contrà Caprini, avente una superficie indicativa di mq. 49,00, identificata catastalmente al foglio 11 porzione delimitata dai mappali 80 - 81 - 82 - 376 - 79 - 91 - 86 - 361 - 334 - 715 - 714;
- Porzione di relitto stradale "strada degli Spagnoli", in contrà Battiston, avente una superficie indicativa di mq. 190,00, identificata catastalmente al foglio 4 porzione delimitata dai mappali 748 - 1317 - 1179 - valle - 790 - 1614 - 784 - 778 - 777;

PRESO ATTO che il relitti stradali individuati nella citata deliberazione, non hanno più le caratteristiche e l'interesse di pubblica viabilità;

RITENUTO pertanto di assumere il formale provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione previsto dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO della conformità della presente determinazione alle disposizioni di Legge, dello Statuto Comunale e di Regolamento;

VISTO lo Statuto Comunale, il vigente Regolamento di Contabilità e la Deliberazione del C.C. n. 12 del 25.05.2016 di approvazione del Bilancio E.F. 2016, nonché la delibera di G.C. N. 49 del 01.06.2016, con la quale è stato approvato il PEG 2016;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 42 del 18.06.2015 con cui la Giunta ha individuato il Sindaco responsabile dell'area amministrativa e tecnica;

VISTO l'art. 147-bis, comma 1, del Testo Unico sugli Enti locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), del Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazione nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile di Servizio, attraverso apposito parere;

PROPONE

1. di declassificare ad area non più soggetta a pubblico transito, i seguenti relitti stradali:

   - Porzione di relitto stradale "strada Costamala", in contrà Caprini, avente una superficie indicativa di mq. 49,00, identificata catastalmente al foglio 11 porzione delimitata dai mappali 80 - 81 - 82 - 376 - 79 - 91 - 86 - 361 - 334 - 715 - 714;

- ♦ Porzione di relitto stradale "strada degli Spagnoli", in contrà Battiston, avente una superficie indicativa di mq. 190,00, identificata catastalmente al foglio 4 porzione delimitata dai mappali 748 - 1317 - 1179 - valle - 790 - 1614 - 784 - 778 - 777;

2. di dare atto che, ai sensi dell'art.3 del D.P.R. n. 495/1992, il provvedimento di declassificazione ha effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato sul Bollettino Regionale;

3. di trasmettere, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 495/1992, la presente Determina di declassificazione e sdemanializzazione all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale, per la sua registrazione nell'Archivio Nazionale delle Strade;
4. di dare atto, infine, che a termini delle succitata deliberazione di Consiglio Comunale 12 del 25/05/2016, esecutiva, le aree di cui al precedente punto 1), vengono sdemanializzate e trasferite al patrimonio disponibile del Comune di Posina.

Responsabile Area Tecnica Andrea Cecchellero

Urbanistica

(Codice interno: 325521)

PROVINCIA DI VERONA

Deliberazione del Presidente n. 79 del 15 giugno 2016

Approvazione della seconda variante al Piano di assetto del territorio del Comune di Costermano ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale Veneto n. 11/2004.

visti:
- la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" (c.d. Legge Delrio), in particolare, l'art. 1, comma 55, sulle competenze del Presidente;
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e in particolare l'articolo 20, che assegna alla Provincia competenze in materia di programmazione e pianificazione;
- lo Statuto provinciale e in particolare l'articolo 32 comma 4, relativo alle competenze del Presidente derivanti dalle pregresse competenze spettanti alla Giunta;

preso atto che:
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 236 del 3 marzo 2015, la Regione ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di questa Provincia;
- a partire dal 4 marzo 2015, le competenze urbanistiche sono quindi trasferite alla Provincia, per effetto dell'articolo 48, comma 4, prima proposizione, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, di seguito denominata "legge regionale urbanistica";

dato atto che:
- con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 34 del 1 luglio 2015 é stato approvato il Regolamento per la Valutazione Tecnica Provinciale (VTP) ed istituzione del Comitato Tecnico Provinciale (CTP), finalizzato alla definizione della procedura di VTP per effetto del trasferimento delle competenze urbanistiche in capo alla Provincia;
- con decreto del Presidente n. 55 del 23 luglio 2015 é stato istituto il CTP di ausilio alla formazione della VTP, espressa dalla dirigente del servizio urbanistica sui provvedimenti del Presidente che attengono all'esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti all'ente in materia di pianificazione territoriale e di pianificazione comunque incidente sul governo del territorio;

vista la legge regionale n. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modifiche, e in particolare l'articolo 14 relativo al procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio;

visto l'allegato B alla deliberazione di giunta regionale 791/2009 "Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica a seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, cd. "Codice Ambiente", apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali";
premesso che il Comune di Costermano:
- ha approvato il primo PAT in Conferenza di servizi del 18 dicembre 2012, ratificata con deliberazione di giunta regionale 4 il 9 gennaio 2013, e dal 3 febbraio 2016 il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con deliberazione di giunta regionale in data 14 giugno 1995, successivamente modificato, è diventato il Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PAT;
- la prima Variante al PAT di Costermano è stata approvata con deliberazione di giunta regionale 886 del 13 luglio 2015;premesso che il Comune di Costermano:
- con lettera n. 9307 del 27 novembre 2015 acquisita al protocollo provinciale n. 103248 il 27 novembre 2015, ha depositato presso la Provincia la seconda Variante al Piano di assetto del territorio adottata ai sensi dell'art. 14 della legge regionale 11/2004 con deliberazione di Consiglio comunale n. 41 del 19 novembre 2015, nella quale sono elencati gli elaborati costituenti la variante;
- con lettera n. 2144 del 24 marzo 2016 acquisita al protocollo provinciale al n. 25424 il 24 marzo 2016, ha trasmesso alla Provincia la documentazione inerente i provvedimenti assunti dal Comune prima e dopo l'adozione della citata seconda Variante al PAT, compresa la deliberazione di consiglio comunale n. 8 del 4 febbraio 2016 di esame delle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni;

preso atto che l'articolo 14 commi 6 e 7 della citata legge regionale 11/2004 dispone che la giunta provinciale (ora il Presidente) approvi il Piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:
a) la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP;
b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;

c) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.
Qualora la giunta provinciale (ora il Presidente) rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5, oppure che il Piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all'articolo 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al Comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l'ambito cui riferire il Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI);

vista la Valutazione Tecnica Provinciale n. 12 in data 18 maggio 2016 espressa dalla dirigente del servizio urbanistica, sull'approvazione della seconda variante al PAT con l'introduzione di modifiche d'ufficio, di cui alcune necessarie per assicurare la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 lettera a) ed altre necessarie per assicurare la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 lettera b); ;

ritenuto di condividere le conclusioni della stessa Valutazione Tecnica Provinciale;

delibera

1) di approvare il progetto della seconda variante al Piano di assetto del territorio del Comune di Costermano (VR) ai sensi dell'articolo 14 comma 6 della legge regionale Veneto n. 11/2004, con le modifiche d'ufficio contenute nella Valutazione Tecnica Provinciale n. 11 del 18 maggio 2016 allegata al presente provvedimento sotto la lettera A) che ha fatto proprio il parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 11 espresso nello stesso giorno, allegato sotto il n. 1) alla Valutazione Tecnica Provinciale, entrambi parti integranti del presente provvedimento;

2) di approvare il Rapporto ambientale e la Sintesi non tecnica ai sensi dell'articolo 14 comma 7 della legge regionale urbanistica, con gli adeguamenti derivanti dal recepimento delle modifiche d'ufficio introdotte;

3) di richiedere al Comune di Costermano:
- l'adeguamento degli elaborati interessati dalle modifiche d'ufficio e di trasmettere alla Provincia l'attestazione del relativo adeguamento al presente provvedimento della Provincia;
- la trasmissione al Servizio urbanistica del Piano aggiornato, completo del Quadro conoscitivo;

4) di incaricare il Servizio programmazione, controllo, amministrazione dell'area programmazione e sviluppo del territorio della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto del presente provvedimento;

5) di disporre che il PAT approvato e tutta la documentazione oggetto di istruttoria sia in visione presso l'ufficio tecnico del Comune interessato e presso l'ufficio urbanistica della Provincia in Via Franceschine, 10, ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs 152/2006 e successive modifiche.

Il Presidente Antonio Pastorello

Allegato A) alla deliberazione del Presidente n. 79 del 11 5 GIU 2016
che si compone di n. 1 pagine

Il Presidente Il Segretario generale

PROVINCIA DI VERONA
VALUTAZIONE TECNICA PROVINCIALE
n. 11 DEL 18 MAGGIO 2016

Oggetto: parere per l'approvazione della seconda variante al Piano di assetto del territorio del Comune di Costermano.

Premesso che:
- il Comitato Tecnico Provinciale si é riunito in data 18 maggio 2016 per discutere il progetto della seconda variante in oggetto;
- il Comitato ha espresso all'unanimità dei presenti il parere favorevole all'approvazione con le modifiche d'ufficio al progetto della seconda Variante al PAT del Comune di Costermano, di cui alcune necessarie per assicurare la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 lettera a) ed altre necessarie per assicurare la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 lettera b);

si ritiene di concordare con il parere del Comitato Tecnico Provinciale favorevole all'approvazione unitamente alle modifiche d'ufficio, del progetto della seconda variante del PAT di Costermano, che allegato sotto il n. 1) alla presente Valutazione Tecnica Provinciale ne costituisce parte integrante.

La dirigente
incaricata della Valutazione Tecnica Provinciale
ing. Elisabetta Pellegrini

Allegato 1) Parere del Comitato Tecnico Provinciale n. 11 del 18 maggio 2016

PROVINCIA DI VERONA
COMITATO TECNICO PROVINCIALE
PARERE n. 11 DEL 18 MAGGIO 2016

Premesse

Il Comune di Costermano ha approvato il primo PAT in Conferenza di servizi del 18/12/2012, ratificata con DGR 4 del 09/01/2013, pubblicata sul BUR n. 10 del 25/01/2013, vigente dal 09/02/2013. Dallo stesso giorno, il vigente Piano Regolatore Generale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3507 in data 14/06/1995, successivamente modificato, è diventato il Piano degli Interventi per le parti compatibili con il PAT[1].

La Variante 1 al PAT di Costermano è stata approvata con DGR 886 del 13/07/2015, pubblicata sul BUR n. 72 del 22/07/2015, vigente dal 06/08/2015.
Il comune di Costermano, con lettera n. 9307 del 27/11/2015 registrata al protocollo della Provincia con il n. 103248 del 27/11/2015, ha depositato presso la Provincia la seconda variante al PAT, adottata ai sensi dell'art. 14 della L.R. 11/2004, con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 19/11/2015, nella quale sono elencati gli elaborati costituenti la variante.
La pubblicazione sul BUR e all'albo comunale è iniziata il 27/11/2015, pertanto il termine entro il quale presentare le osservazioni scadeva il 26/01/2016.
Con nostra lettera n. 104358 del 02/12/2015 la Provincia comunica al Comune l'avvenuta pubblicazione all'albo"on line" della Provincia dell'Avviso di deposito degli elaborati ai fini della presentazione di osservazioni ai sensi della DGR 791/2009.

---

1 *ai sensi del comma 5 bis dell'articolo 48 della LR 11/2004; inoltre, a seguito dell'approvazione del PAT, per il piano degli interventi di cui al comma 5 bis, inizia a decorrere il termine di decadenza quinquennale, relativamente alle "aree di trasformazione o espansione" soggette a strumenti attuativi, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi, di cui all'articolo 18, comma 7, ferma restando la specifica disciplina per i vincoli preordinati all'esproprio prevista dalla normativa vigente.*

Art. 18 Procedimento di formazione, efficacia e varianti del Piano degli interventi.

...

7. Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio di cui all'articolo 34. In tali ipotesi, fino ad una nuova disciplina urbanistica, si applica l'articolo 33.

Art. 33 – Aree non pianificate.

1. Si intendono aree non pianificate quelle per le quali sia intervenuta la decadenza di cui all'04lr0011.htm#art18articolo 18, comma 7.

2. Nelle aree non pianificate esterne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi ammessi per la zona agricola limitatamente alla residenza.

3. Nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo piano degli interventi o di una sua variante che le riguardi, sono consentiti i soli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), dell'articolo 3 del decreto del presidente della repubblica n. 380 del 2001.

Art. 34 – Vincoli urbanistici preordinati all'esproprio.

1. I vincoli preordinati all'esproprio hanno la durata di cinque anni e possono essere reiterati una sola volta e per la stessa durata.

2. Il piano degli interventi (PI) quantifica le risorse finanziarie occorrenti per le espropriazioni degli immobili vincolati dal piano medesimo, ne stabilisce i criteri e le modalità per provvedervi nonché le modalità di copertura dei relativi oneri finanziari.

3. Il comune può, anche su proposta dei proprietari interessati, definire forme alternative all'espropriazione. Tali forme seguono i criteri della perequazione di cui all'articolo 35, ovvero possono consistere nella permuta con altri immobili o con quote edificatorie all'interno dei piani urbanistici, oppure nella partecipazione dei proprietari medesimi alla realizzazione delle attrezzature e dei servizi pubblici localizzati dal piano degli interventi su immobili dagli stessi posseduti.

4. Qualora il comune reiteri il vincolo decaduto ai sensi del comma 1, sono dovuti al proprietario o agli aventi titolo un indennizzo nella misura e con le modalità previste dalla normativa vigente ovvero adeguate forme di compensazione ai sensi dell'articolo 37.

Il comune di Costermano, con lettera n. 2144 del 24/03/2016 consegnata a mani e registrata al nostro protocollo n. 25424 del 24/03/2016, ha trasmesso alla Provincia la documentazione inerente i provvedimenti assunti dal comune prima e dopo l'adozione della citata seconda Variante al PAT, compresa la Delibera di consiglio comunale n. 8 del 04/02/2016 di esame delle osservazioni pervenute e relative controdeduzioni.
La commissione regionale VAS, ha espresso parere n. 71 del 22.03.2016, richiamando le prescrizioni della Vinca n. 203/2015 oltre alle proprie prescrizioni da ottemperare prima dell'approvazione del Piano e ulteriori prescrizioni da ottemperare in sede di attuazione del Piano.
Con lettera n. 3515 del 11/05/2016 registrata al n. 39052 del 11/05/2016 il Comune ha depositato ulteriori documenti integrativi, tra i quali: "Norme Tecniche" e "Relazione di progetto e relazione comparativa" entrambi con "adeguamento alle osservazioni accolte"; la Dichiarazione di Sintesi come richiesto dalla Commissione VAS; il Decreto di validazione del Quadro Conoscitivo n. 32 del 05/04/2016; la dichiarazione sismica con presa d'atto da parte del Dipartimento difesa del suolo e foreste di Verona; la dichiarazione che individua le azioni di sviluppo del PAT originario non ancora attuate.

1. Considerazioni preliminari e proposta di approvazione del Piano ai sensi della legge urbanistica.

La normativa urbanistica dispone che la giunta provinciale approva il Piano decidendo sulle osservazioni presentate e introducendo d'ufficio le modifiche necessarie ad assicurare:
a) la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP;
b) la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato;
c) la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica.
Qualora la giunta provinciale rilevi l'incompletezza del quadro conoscitivo, non integrabile ai sensi del comma 5[2], oppure che il Piano necessiti del coordinamento territoriale di cui all'articolo 16 in conformità alle previsioni del PTRC o del PTCP, lo restituisce al comune indicando le necessarie integrazioni al quadro conoscitivo, o l'ambito cui riferire il Piano di assetto del territorio intercomunale (PATI).
Il progetto di variante, adottato dal comune con procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge, su richiesta del comune, è stato oggetto di alcuni incontri preliminari con gli uffici provinciali, nei quali sono stati esaminati in particolare gli elementi derivanti dall'obbligo di adeguamento al PTCP e sono state concordate le conseguenti elaborazioni, come documentato nella Relazione di Progetto e nella allegata scheda di valutazione di conformità al PTCP, tuttavia nella versione finale depositata, sono stati rilevati alcuni dati che necessitano di ulteriore correzione, che pertanto verrà fatta con modifica d'ufficio, in sede di approvazione, come di seguito specificato.

1.1. La coerenza con il Documento Preliminare:

Si prende atto e si concorda con le valutazioni svolte nella relazione sintetica, dove viene dato atto della coerenza del PAT con gli obbiettivi del Documento Preliminare: incremento del dimensionamento residenziale; modifica del dimensionamento delle attività turistico ricettive; adeguamento delle fasce di rispetto cimiteriale alle sopraggiunte normative di settore; adeguamento del PAT al PTCP (fatto salva l'esigenza di apportare ulteriori precisazioni, come di seguito riportate per assicurarne la compatibilità); altre modifiche minori.

1.2. La coerenza del PAT con il PRC vigente

Si evidenzia che la 2° variante modifica solo alcuni aspetti dimensionali e di dettaglio del PAT e verrà approvata prima del decorso dei cinque anni dall'approvazione del primo PAT.

2 *Art. 14 – Procedimento di formazione, efficacia e varianti del piano di assetto del territorio.*

1. La giunta comunale elabora un documento preliminare con i contenuti di cui all'articolo 3, comma 5 e, a seguito della conclusione della fase di concertazione di cui all'articolo 5, lo trasmette al consiglio comunale ai fini dell'adozione del piano.

2. Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune, decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.

3. Nei trenta giorni successivi allo scadere del termine per proporre osservazioni, il piano adottato è trasmesso alla provincia, unitamente alle osservazioni e alle relative controdeduzioni formulate dal consiglio comunale.

4. La giunta provinciale approva il piano entro duecentoquaranta giorni dal suo ricevimento, trascorsi i quali il piano si intende approvato.

5. Con provvedimento motivato del responsabile del procedimento il termine di cui al comma 4 può essere sospeso, per una sola volta e per non più di novanta giorni, in relazione alla complessità della istruttoria o al fine di acquisire integrazioni documentali. Il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa o, comunque, trascorsi novanta giorni dalla sospensione.

Durante questo lustro, rimangono confermate sia le aree di trasformazione o espansione, sia le nuove infrastrutture e le aree per servizi, individuate con il primo PAT e non modificate dalla prima e dalla seconda variante.
Tutte queste previsioni, sono state evidenziate graficamente anche in un apposito elaborato esplicativo trasmesso dal Comune con la nota integrativa del 11/05/2016 sòpra richiamata.
Pertanto su tutte queste previsioni rimane inalterato il termine di decadenza di cui all'articolo 18, comma 7, per il combianto disposto dall'articolo 48 commi 5 e 5quater della LR 11/04 riferito all'approvazione del primo PAT. Quest'ultimo elaborato esplicativo, sarà pertanto allegato al provvedimento di approvazione finale.

1.3. Le osservazioni presentate

Si prende atto e si concorda con le valutazioni svolte sulle osservazioni come esaminate dal Consiglio Comunale, fatto salvo per le seguenti precisazioni.
Risultano presentate: una osservazione in data 26/01/2016 entro i termini, articolata in nove argomenti, esaminata dal Consiglio Comunale che ne ha accolti 4, parzialmente accolti 1 e non accolti 4; due osservazioni presentate in data 28/01/2016, fuori termini, rilevate dal Consiglio Comunale ma non controdedotte; una osservazione presentata in data 03/02/2016, fuori termini, dal dirigente dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, esaminata con presa d'atto dal Consiglio comunale come risulta dalla citata Delibera n. 8/2016.
Il Consiglio comunale si è avvalso della facoltà di non esaminare due delle tre le osservazioni pervenute fuori termini, tuttavia la decisione sulle osservazioni appartiene alla provincia e quindi è necessario valutare anche queste:
1. con osservazione registrata al numero di protocollo 561 del 28/01/2016 viene chiesto di annullare l'obbiettivo del PAT di riduzione delle fasce di rispetto cimiteriale a 50 metri.
2. Con osservazione registrata al numero di protocollo 562 del 28/01/2016 viene chiesto di annullare l'obiettivo del PAT di revisione delle dimensioni volumetriche residenziale e turistico ricettiva.
Entrambe le osservazioni non sono accoglibili in quanto chiedono l'annullamento di due obiettivi del Documento preliminare del PAT. Dette osservazioni avrebbero dovuto essere presentate nella fase di concertazione del Documento preliminare nella definizione degli obiettivi e non come osservazioni al PAT.

1.4. Le Modifiche d'ufficio necessarie per assicurare la compatibilità del Piano con il PTRC e con il PTCP:

modifiche grafiche

- nella tavola 4: eliminare il tematismo grafico "schema direttore viabilità di connessione territoriale – art. 39" in quanto lo stralcio era già stato accolto dalla VTR del 12/12/2012 e recepito dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 4/2013, con la motivazione che tale azione non era stata concertata con la Provincia, come da parere espresso con Delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 27/11/2012, a suo tempo segnalata in fase di approvazione del PAT.

modifiche alle Norme Tecniche

- Alla pagina 8, art. 2 Efficacia del PAT - eliminare la prima frase del 10° paragrafo" Per assicurare ....immediatamente cogenti" in quanto trattasi della precedente prescrizione, formulata dalla Provincia in occasione della Variante 1 al PAT con Deliberazione n. 59 del 23/04/2015, necessaria a disciplinare la fase successiva all'approvazione del PTCP in attesa del suo recepimento da parte del PAT, prescrizione accolta dal parere del comitato VTR del 23/04/2013 e recepita dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 886/2015, che viene completamente superata dalla variante 2 al PAT fatta espressamente per l'adeguamento al PTCP.
- Alla pagina 19, Punto 5.6 Vincolo Sismico OPCM 3274/2003 – eliminare dall'ultimo paragrafo le parole "che viene allegato alla presente Variante al PAT e" quindi aggiungere alla fine del paragrafo "che è stato approvato con la Variante 1 al PAT con DGR 886 del 13/07/2015." in quanto il citato studio di microzonazione non risulta tra gli allegati elencati nella delibera di adozione della 2 variante al PAT, essendo un allegato alla 1 variante al PAT.
- Alla pagina 23, art. 6 RETE NATURA 2000 – Siti di Importanza Comunitaria – inserire alla fine delle Prescrizioni e vincoli, "Per le aree del presente articolo valgono anche le norme e prescrizioni di cui al successivo articolo 18 nella versione adeguata alle Norme Tecniche del PTPC", in quanto il tematismo SIC disciplinato in questo articolo è allo stesso tempo contenuto nella rete ecologica del PTCP, che è stata espressamente recepita e disciplinata al successivo articolo 18 delle NT del PAT e nei corrispondenti tematismi della Tavola 4 del PAT.

- Alla pagina 24, punto 7.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento PTRC – inserire nel Rif. Legislativo il PTRC vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28/05/1992 e successivamente modificato con altri provvedimenti.
- Alla pagina 24, punto 7.1.1 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) - eliminare il primo paragrafo dopo "Prescrizioni e vincoli" in quanto trattasi della precedente prescrizione, formulata dalla Provincia in occasione della Variante 1 al PAT con Deliberazione n. 59 del 23/04/2015, necessaria a disciplinare la fase successiva all'approvazione del PTCP in attesa del suo recepimento da parte del PAT, prescrizione accolta dal parere del comitato VTR del 23/04/2013 e recepita dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 886/2015, che viene completamente superata dalla variante 2 al PAT, fatta espressamente per l'adeguamento al PTCP.
- Alla pagina 25, Punto 7.3 Ambiti naturalistici di livello regionale (art. 19 PTRC) – integrare il riferimento Legislativo, dopo PTRC, art. 19 aggiungere:"vigente approvato con PCR 382/1992 e s.m."
Alla pagina 40, Punto 11.3 Aree di pregio paesaggistico - nel secondo paragrafo di "Prescrizioni e vincoli" eliminare il testo "dell'art. 48" inoltre aggiungere alla fine del paragrafo "Per le aree del presente articolo valgono anche le norme e prescrizioni di cui al successivo articolo 18 nella versione adeguata alle Norme Tecniche del PTPC" in quanto le aree di pregio paesaggistico definite dal PAT sono contenute nella rete ecologica del PTCP e pertanto ne assumono le ulteriori limitazioni come meglio descritte nel successivo articolo 18 delle NT del PAT.
- Alla pagina 61, Articolo 18 Rete ecologica locale – eliminare la parola "locale" dal titolo dell'articolo, per non ingenerare ambiguità, in quanto il PAT ha recepito la rete ecologica del PTCP, quindi la rete ecologica corrisponde ora a quella provinciale.
- Alla pagina 63, Articolo 18 Rete ecologica locale – eliminare la seguente frase dal secondo comma delle "Prescrizioni e Vincoli" da: "È, inoltre, consentita la realizzazione….e ingegneria ambientale"; in quanto riporta il testo del punto a. del comma 1 dell'articolo 49 delle NT del PTCP, tale norma prescrittiva disciplinava la sola fase transitoria tra l'approvazione del PTCP e l'adeguamento del PAT al PTCP stesso, che pertanto viene ora superata dalla presente variante 2, ed è in ogni caso da considerarsi norma ad efficacia esaurita dopo l'adeguamento al PTCP.
- Sempre alla pagina 63, Articolo 18 Rete ecologica locale – eliminare la seguente frase dal secondo punto del terzo comma delle "Prescrizioni e Vincoli" da: "per le cui aree.... luminoso e del suolo" in quanto detta norma è uno stralcio del punto b. del 3 comma dell'articolo 49 delle NT del PTCP, la cui disciplina è riferibile ai comuni che hanno il 70 % del territorio coperto da "aree nucleo", tali caratteristiche non corrispondono a quelle del territorio di Costermano.
- Alla pagina 65, punto 18.1 Aree di rinaturalizzazione – eliminare la prima frase da: "Le aree... connessioni ecologiche" per non ingenerare ambiguità applicativa, in quanto dette aree sono quelle individuate e localizzate dal PTCP, che il PAT ha recepito e che potrà eventualmente modificare in seguito ad "appropriati studi ecologici e naturalistici", come previsto dall'articolo 48 delle NT del PTCP. Il CTP decide di sostituire la frase "In tali aree" con la seguente: "Nelle aree di rinaturalizzazione".
- Alla pagina 95, punto 32.1 Aree preferenziali di sviluppo prioritarie – in considerazione che dette aree sono all'interno della rete ecologica del PTCP, aggiungere alla fine del paragrafo Prescrizioni "Per le aree del presente articolo valgono anche le norme e prescrizioni di cui al successivo articolo 18 nella versione adeguata alle Norme Tecniche del PTPC".
- Alla pagina 97, Art. 33 Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, economico-produttivo - in considerazione che alcune di queste aree sono individuate all'interno della rete ecologica del PTCP aggiungere alla fine del paragrafo Prescrizioni ""Per le aree del presente articolo valgono anche le norme e prescrizioni di cui al successivo articolo 18 nella versione adeguata alle Norme Tecniche del PTPC".
- Alla pagina 106, Art. 39 – viabilità di connessione territoriale – eliminare il secondo paragrafo "il PAT individua … schema direttore… e quello urbano", in quanto lo stralcio dello schema direttore era già stato accolto dalla VTR del 12/12/2012 e recepito dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 4/2013, con la motivazione che tale azione non era stata concertata con la Provincia, come da parere espresso con Delibera di Consiglio Provinciale n. 103 del 27/11/2012, a suo tempo segnalata in fase di approvazione del PAT.
- Alla pagina 172, Allegato A, si dispone l'eliminazione dell'allegato A alle NTA, da pag 172 a 179, che era stato proposto come modifica d'ufficio in base al parere della provincia con DCP 59 del 23/04/2015, per assicurare la compatibilità con il PTCP nella fase transitoria in attesa dell'adeguamento del PAT al PTCP,

prescrizione accolta dal parere del comitato VTR del 23/04/2013 e recepita dalla Regione nel provvedimento di approvazione del PAT allegato alla DGR 886/2015, che viene ora completamente superata dalla variante 2 al PAT fatta espressamente per l'adeguamento al PTCP.

1.5. Le Modifiche d'ufficio necessarie per assicurare la coerenza delle scelte di assetto e sviluppo del territorio rispetto al quadro conoscitivo elaborato:
modifica della Tavola 1 con inserimento del vincolo cimiteriale igienico sanitario, con il perimetro dei 200 metri per assicurare il rispetto dell'articolo 338 del R.D. 27-7-1934 n. 1165. Considerato che il PAT ha già individuato il perimetro del vincolo cimiteriale urbanistico, derivante dai provvedimenti comunali che ne hanno ridotto l'estensione, in base alle specifiche normative di settore, sulla base di rilevazioni dello stato di fatto, tale duplice rappresentazione consente al PAT di individuare ed evidenziare le aree intermedie tra i 50 e i 200 metri entro le quali, in base alla recente modifica della norma urbanistica regionale risulterà possibile intervenire anche mediante Piano urbanistico attuativo. La modifica proposta riporta il PAT alla coerenza con la disciplina igienico sanitaria ed urbanistica, in quanto la competenza del PAT riguarda l'aspetto urbanistico, che comprende sia l' "individuazione" dei vincoli imposti da specifiche disposizioni, che nel caso del vincolo cimiteriale è stabilito in 200 metri dal perimetro dell'impianto cimiteriale[3], sia la "disciplina" delle "aree di rispetto cimiteriale"[4] con le modalità di intervento secondo le norme di settore attraverso provvedimenti derogatori e ora anche con piani urbanistici attuativi.

1.6. Le Modifiche d'ufficio necessarie per assicurare la tutela delle invarianti di natura paesaggistica, ambientale, storico–monumentale e architettonica:
nessuna modifica.

2. Proposta di approvazione del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica, come indicato nella fase 7 dell'allegato B alla DGR 791/2009.

Si propone l'approvazione del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica, con gli opportuni adeguamenti derivanti dal recepimento delle modifiche d'ufficio sopra indicate, che vanno a modificare, il capitolo 4.3.5 alle seguenti righe:
- Tav. 1 - Cimiteri fasce di rispetto – art. 8.5
- Tav. 4 – Viabilità di connessione territoriale – art. 39
- Tav. 4 – Schema direttore viabilità di connessione territoriale – art. 39

il capitolo 4.3.5.1 alle seguenti righe:
- art. 2
- art. 5 punto 5.6
- art. 6
- art. 7 punto 7.1
- art. 7 punto 7.1.1.
- art. 7 punto 7.3
- art. 11 punto 11.3
- art. 18
- art. 18 punto 18.1
- art. 32 punto 32.1
- art. 33
- art. 39
- Allegato A

Conclusioni
Si propone di approvare con le soprarichiamate modifiche d'ufficio la Variante 2 al PAT di Costermano, ai sensi della normativa urbanistica; inoltre ai sensi della normativa in materia di VAS, di approvare il Rapporto

3 *secondo l'articolo 338 del R.D. 27-7-1934 n. 1265*

4 *come indicato all'articolo 41 comma 1 lettera e); inoltre la recente modifica al medesimo articolo, fatta con LR 4/2015, che ha aggiunto il comma 4bis, ha disposto nuove modalità di intervento in dette aree*

Ambientale e la Sintesi non tecnica con gli opportuni adeguamenti derivanti dal recepimento delle modifiche d'ufficio sopra indicate.
Si propone di far adeguare a cura del Comune gli elaborati interessati dalle modifiche d'ufficio, con l'attestazione di essere stati adeguati al provvedimento finale di approvazione della Provincia:

- Tavola 1,
- Tavola 4,
- Norme Tecniche,
- Relazione di Progetto e Relazione Comparativa
- Rapporto Ambientale,
- Sintesi non tecnica.

La Presidente
ing. Elisabetta Pellegrini

La segretaria verbalizzante
Elena Spinella